

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	.....	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
2002/C 331 E/01	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [COM(2002) 442 def.] .....	1
2002/C 331 E/02	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia e recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 2258/96 [COM(2002) 340 def. — 2002/0139(COD)] .....	12
2002/C 331 E/03	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti [COM(2002) 395 def. — 2002/0146(ACC)] .....	20
2002/C 331 E/04	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [COM(2002) 405 def. 2001/0137(COD)] .....	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
2002/C 331 E/05	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008) [COM(2002) 401 def. — 2002/0165(COD)] .....	25
2002/C 331 E/06	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro [COM(2002) 406 def. — 2002/0167(CNS)] .....	50
2002/C 331 E/07	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 def. — 2002/0168(CNS)] .....	57
2002/C 331 E/08	Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 def. — 2002/0169(COD)] .....	59
2002/C 331 E/09	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 def. — 2002/0170(CNS)] .....	61
2002/C 331 E/10	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione [COM(2002) 406 def. — 2002/0171(CNS)] .....	63
2002/C 331 E/11	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro, e abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 [COM(2002) 406 def. — 2002/0172(CNS)] .....	65
2002/C 331 E/12	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (2002/187/GAI), che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità [COM(2002) 406 def. — 2002/0173(CNS)] .....	67
2002/C 331 E/13	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio [COM(2002) 406 def. — 2002/0174(CNS)] .....	69
2002/C 331 E/14	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio [COM(2002) 406 def. — 2002/0175(CNS)] .....	71

2002/C 331 E/15	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio [COM(2002) 406 <i>def.</i> — 2002/0176(CNS)] .....	73
2002/C 331 E/16	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda i sistemi di controllo e di revisione interna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio [COM(2002) 406 <i>def.</i> — 2002/0177(CNS)] .....	75
2002/C 331 E/17	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia [COM(2002) 406 <i>def.</i> — 2002/0178(CNS)] .....	77
2002/C 331 E/18	Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità [COM(2002) 406 <i>def.</i> — 2002/0179(COD)] .....	79
2002/C 331 E/19	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 [COM(2002) 406 <i>def.</i> — 2002/0180(CNS)] .....	82
2002/C 331 E/20	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [COM(2002) 406 <i>def.</i> — 2002/0181(COD)] .....	85
2002/C 331 E/21	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [COM(2002) 406 <i>def.</i> — 2002/0182(COD)] .....	87
2002/C 331 E/22	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione in nome della Comunità europea dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001 [COM(2002) 438 <i>def.</i> — 2002/0190(ACC)] .....	89
2002/C 331 E/23	Proposta di decisione del Consiglio relativa al finanziamento di talune attività poste in essere da Europol nell'ambito della cooperazione nella lotta al terrorismo [COM(2002) 439 <i>def.</i> — 2002/0196(CNS)] .....	111
2002/C 331 E/24	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia [COM(2002) 447 <i>def.</i> ] .....	115
2002/C 331 E/25	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci [COM(2002) 449 <i>def.</i> — 2002/0198(CNS)] .....	121

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
2002/C 331 E/26	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak [COM(2002) 451 def. — 2002/0201(COD)] <sup>(1)</sup> .....	124
2002/C 331 E/27	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina [COM(2002) 452 def.] .....	126
2002/C 331 E/28	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso [COM(2002) 453 def. — 2002/0200(CNS)] .....	128
2002/C 331 E/29	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari [COM(2002) 470 def.] .....	166
2002/C 331 E/30	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica [COM(2002) 462 def. — 2002/0203(CNS)] .....	169
2002/C 331 E/31	Proposta di regolamento del Consiglio recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [COM(2002) 467 def. — 2002/0204(ACC)] .....	172
2002/C 331 E/32	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali [COM(2002) 469 def.] .....	175
2002/C 331 E/33	Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) [COM(2002) 472 def. — 2002/0210(CNS)] .....	177
2002/C 331 E/34	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India [COM(2002) 461 def.] .....	181
2002/C 331 E/35	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari [COM(2002) 464 def. — 2001/0199(COD)] <sup>(1)</sup> .....	188
2002/C 331 E/36	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppulo [COM(2002) 493 def.] .....	194
2002/C 331 E/37	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione [COM(2002) 519 def. — 2002/0227(CNS)] .....	195



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

2002/C 331 E/38	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania e la Francia ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari [COM(2002) 491 <i>def.</i> ] .....	197
2002/C 331 E/39	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori [COM(2002) 443 <i>def.</i> — 2002/0222(COD)] .....	200
2002/C 331 E/40	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi [COM(2002) 488 <i>def.</i> — 2002/0219(COD)] <sup>(1)</sup> .....	249
2002/C 331 E/41	Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale [COM(2002) 488 <i>def.</i> — 2002/0220(COD)] <sup>(1)</sup> .....	262
2002/C 331 E/42	Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi [COM(2002) 488 <i>def.</i> — 2002/0221(CNS)] <sup>(1)</sup> .....	279
2002/C 331 E/43	Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 68/416/CEE del Consiglio, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e la decisione 77/706/CEE del Consiglio che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi [COM(2002) 488 <i>def.</i> ] <sup>(1)</sup> .....	280
2002/C 331 E/44	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope [COM(2002) 500 <i>def.</i> — 2002/0223(ACC)] .....	281
2002/C 331 E/45	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini [COM(2002) 504 <i>def.</i> — 2002/0218(CNS)] <sup>(1)</sup> .....	287
2002/C 331 E/46	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti [COM(2002) 508 <i>def.</i> — 2001/0265(COD)] <sup>(1)</sup> .....	291
2002/C 331 E/47	Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [COM(2002) 503 <i>def.</i> — 2002/0224(ACC)] .....	301

2002/C 331 E/48	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati e recante modifica della direttiva 2001/18/CE [COM(2002) 515 def. — 2001/0180(COD)] ..... 308
2002/C 331 E/49	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man che estende la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE [COM(2002) 506 def.] ..... 313
2002/C 331 E/50	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate nella 12 <sup>a</sup> riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002 [COM(2002) 516 def. — 2002/0225(ACC)] ..... 319
2002/C 331 E/51	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [COM(2002) 514 def. — 2002/0228(CNS)] ..... 347
2002/C 331 E/52	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004 [COM(2002) 492 def.] ..... 352

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura**

(2002/C 331 E/01)

COM(2002) 442 def.

(Presentata dalla Commissione il 1° agosto 2002)

## RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tale regolamento deve essere modificato in seguito a decisioni recentemente adottate nell'ambito di organismi internazionali, a nuovi pareri scientifici e alla giurisprudenza della Corte di giustizia:

- 1) Il regolamento contiene numerose misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). La Comunità è parte contraente della NAFO ed è tenuta ad attuare le misure adottate da tale organizzazione. Durante la sessione straordinaria della NAFO del febbraio 2002 sono state adottate le seguenti misure:
  - a) L'introduzione di una dimensione di maglia superiore per la pesca della razza. A decorrere dal 1° luglio 2002 tale dimensione è di 280 mm per il sacco della rete.
  - b) L'introduzione di un sistema di dichiarazione delle catture dei gamberetti nella divisione NAFO 3L.
  - c) La proroga fino al 31 dicembre 2002 del periodo di fermo per la pesca dei gamberetti in alcune zone della divisione NAFO 3M, che andava precedentemente dal 1° giugno al 30 settembre 2002.
  - d) L'incremento del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione NAFO 3M.
  - e) L'incremento del TAC di ippoglosso nero nella divisione NAFO 3LMNO.
- 2) Il 14 febbraio 2002 si sono concluse le consultazioni tra la Comunità, a nome della Svezia, e la Federazione russa sulla cooperazione in materia di pesca per il 2002. Le conclusioni di dette consultazioni, che riguardano gli scambi di possibilità di pesca sotto forma di contingenti e di licenze, devono ora essere attuate attraverso normative comunitarie che consentano ai pescatori di avvalersi delle nuove possibilità di pesca.
- 3) Nel corso delle consultazioni in materia di pesca tra l'UE e la Norvegia sul regolamento per la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2002 le due parti hanno concordato quanto segue: «Considerate le particolari circostanze in cui è stato elaborato il parere per la passera per il 2002, le parti concordano di chiedere al CIEM di riesaminare il proprio parere relativo allo stock per il 2002 non appena saranno disponibili le statistiche ufficiali sulle catture di passera nel 2001». Nelle conclusioni del parere sulla passera nello Skagerrak e nel Kattegat il CIEM dichiara che «i dati relativi al 2001 consentono di prevedere, per il 2002, un livello di status quo superiore del 32 % a quanto prospettato nel 2001, con la conseguenza che il TAC per il 2002 potrebbe essere aumentato fino al 32 % senza seri rischi supplementari per lo stock». Il TAC è stato modificato di conseguenza. Per quanto riguarda lo Skagerrak la Norvegia ha accettato di aumentare il TAC.
- 4) La Comunità europea e la Norvegia hanno raggiunto un accordo secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord vengono trasferite alla Norvegia, mentre 1 500 t di passera nella stessa zona sono trasferite dalla Norvegia alla Comunità.
- 5) Alla riunione del Consiglio del dicembre 2001 la Commissione e il Consiglio hanno concordato di chiedere ulteriori pareri scientifici al CIEM e allo CSTEP sullo stato dello stock di sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b e sul livello adeguato di catture per il 2002. Né il CIEM né lo CSTEP hanno reputato opportuno modificare le precedenti valutazioni del CIEM.

Nell'elaborare le proposte relative ai TAC e ai contingenti per la ricostituzione degli stock la Commissione aveva stabilito, l'anno scorso, TAC corrispondenti a sbarchi che, secondo le previsioni di cattura del CIEM, avrebbero consentito per il merluzzo bianco e la sogliola un incremento del 30 % dell'SSB e per il nasello un aumento del 15 %. Ogniqualvolta ciò significava una riduzione del TAC di oltre il 50 %, è stato proposto un TAC pari al 50 % del TAC del 2001. Il TAC proposto non è stato tuttavia mai fissato ad un livello che comportasse una mortalità per pesca superiore all'Fpa.

Conformemente al parere del CIEM e in base agli stessi principi utilizzati nel fissare il TAC per l'anno scorso, il TAC per l'intero 2002 sarà di 2 710 t per la sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b (regola dell'Fpa).

- 6) In un nuovo parere scientifico sulla gestione dell'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k, la CIEM raccomanda che la mortalità per pesca nel 2002 venga fissata ad un livello pari o inferiore a 0,35, che corrisponde a catture di non oltre 11 000 t per l'intero anno. Il TAC è stato modificato di conseguenza.
- 7) Nel procedimento C-61/96 la Corte di giustizia ha stabilito che consentire al Portogallo di pescare, nell'ambito del TAC per l'acciuga nelle divisioni CIEM IX, X, COPACE 34.1.1, una parte del contingente ad esso assegnato nella divisione CIEM VIII potrebbe pregiudicare la stabilità relativa di questa divisione. Il trasferimento dev'essere pertanto interrotto.
- 8) Durante la riunione annua dell'ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente per il tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t. Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT e della sottoutilizzazione e sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione del contingente di tonno rosso e pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2555/2001 relativo alla ripartizione annua dei TAC.
- 9) Durante la sessione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico (ICCAT), svoltasi nel novembre 2000, è stata formulata la raccomandazione di introdurre contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico. Le raccomandazioni sono entrate in vigore il 26 giugno 2001 e la Comunità è tenuta, quale parte contraente, ad attuarle.
- 10) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 973/2001 è necessario determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio, in base alla media di pescherecci comunitari che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero complessivo di pescherecci, fissato a 1 253, è distribuito nel seguente modo tra gli Stati membri: Irlanda 25, Spagna 751, Francia 155, Regno Unito 12 e Portogallo 310. Il numero totale non può essere superato.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001 il numero complessivo di pescherecci, stabilito in base all'articolo 10, paragrafo 1, viene ripartito tra gli Stati membri. Il numero di pescherecci che intendono partecipare alla pesca dell'alalunga nel 2002, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è superiore a 1 253. In base alla dichiarazione rilasciata dalla Spagna, dalla Francia e dall'Irlanda al momento dell'adozione del regolamento, la Spagna e la Francia rinunceranno ad un massimo di 25 pescherecci a favore dell'Irlanda, qualora ciò fosse necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3. La riduzione sarà proporzionale al numero di pescherecci stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Ciò significa che la Spagna dovrà ridurre il numero dei propri pescherecci di 21 unità, portandolo a 730, e la Francia di 4 unità, portandolo a 151, mentre l'Irlanda aumenterà il numero dei propri pescherecci da 25 a 50.

- 11) Il regolamento stabilisce numerose misure di conservazione e di esecuzione da applicare alla pesca nel mar Baltico. Queste misure sono state raccomandate dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC). La Comunità è tenuta, quale parte contraente, ad attuare queste misure. Durante la sessione straordinaria del marzo 2001 l'IBSFC ha adottato una raccomandazione relativa ad una maggiore selettività degli attrezzi nella pesca del merluzzo con reti da traino. Le disposizioni relative allo spessore del filo ritorto per le reti da traino di 130 mm debbono essere inserite nell'allegato V del regolamento.

Il Consiglio è pregato di adottare la presente proposta il più rapidamente possibile per consentire ai pescatori di programmare le proprie attività per la campagna di pesca.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nel febbraio 2002 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato vari emendamenti delle proprie misure di conservazione e di esecuzione che riguardano le dimensioni delle maglie per la pesca della razza, disposizioni in materia di dichiarazione delle catture per la pesca dei gamberetti nella divisione 3L, la proroga del fermo di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione 3M, una modifica del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti nella divisione 3M e il totale ammissibile di catture (TAC) dell'ippoglosso nero.
- (2) Secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2002.
- (3) In base agli studi scientifici più recenti e di concerto con la Norvegia è possibile aumentare il TAC per il 2002 per la passera di mare nella sottodivisione CIEM <sup>(2)</sup> IIIa (Kattegat e Skagerrak).
- (4) È intervenuto un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia, secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord sono state trasferite alla Norvegia e 1 500 t di passera nella stessa zona sono state trasferite dalla Norvegia alla Comunità.
- (5) Conformemente agli studi scientifici più recenti occorre ridurre il TAC per la sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b. È inoltre opportuno, in considerazione del nuovo parere scientifico del CIEM, stabilire il TAC per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k per l'intero anno 2002.
- (6) A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 nel procedimento C-61/96 è necessario sopprimere la nota in calce 2 relativa alla voce acciuga nella zona IX, X, COPACE 34.1.1.
- (7) Durante la sessione annua dell'ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre 2001, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente di tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t.
- (8) Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT nonché della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione dei contingenti di tonno rosso e di pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2555/2001 relativo alla ripartizione annua dei TAC.

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

- (9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori <sup>(1)</sup>, occorre determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio basandosi sulla media dei pescherecci che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero di pescherecci va ripartito tra gli Stati membri.
- (10) Durante la sessione straordinaria del novembre 2000, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonidi dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato che vengano introdotti contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico.
- (11) La Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha raccomandato, nel marzo 2001, misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo con reti da traino. Occorre pertanto modificare il punto 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2555/2001, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(2)</sup>.
- (12) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 dev'essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 17, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

«È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie elencate nell'allegato IX. Tale dimensione può essere ridotta a un minimo di 60 mm per la pesca diretta del totano (*Illex illecebrosus*). Per la pesca diretta delle razze (*Rajidae*) la dimensione delle maglie è aumentata, a decorrere dal 1° luglio 2002, ad un minimo di 280 mm nel sacco della rete.»

- 2) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberello boreale (*Pandalus borealis*) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità.»

- 3) L'allegato IA è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 4) L'allegato IB è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- 5) L'allegato ID è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
- 6) L'allegato IE è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
- 7) L'allegato IF è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
- 8) Nell'allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. In deroga alle disposizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe è di 130 mm. Lo spessore massimo del filo ritorto è di 6 mm se si utilizza un filo unico e di 4 mm se si utilizza un filo doppio. Tale dimensione di maglia e lo spessore del filo ritorto si applicano a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio e che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

## ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

1) La voce relativa alla specie Spratto nella zona «IIIbcd (acque CE)» è sostituita dal seguente testo:

«Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIIbcd (acque CE)
Danimarca	33 705	( <sup>1</sup> ) Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.
Germania	21 353	( <sup>2</sup> ) Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.
Finlandia	17 644	( <sup>3</sup> ) È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria.
Svezia	76 158	( <sup>4</sup> ) Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
CE	148 860	( <sup>5</sup> ) Da pescare nella zona svedese delle acque CE. Catture accessorie di altre specie da imputare a questa quota.
Estonia	0 ( <sup>1</sup> )	
Lettonia	8 000 ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	
Lituania	4 000 ( <sup>4</sup> )	
Federazione Russa	1 000 ( <sup>5</sup> )	
TAC	380 000	

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	8 000	4 000»

2) È aggiunta la seguente voce:

«Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIIId (acque russe)
Svezia	1 000	
CE	1 000	
TAC	380 000»	

## ALLEGATO II

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Cicerelli nella zona «Ila, mare del Nord», alla specie Passera di mare nelle zone «Skagerrak», «Kattegat» e nella zona «Ila (acque CE), mare del Nord» sono sostituite dal seguente testo:

<b>Specie:</b>	Cicerelli <i>Ammodytidae</i>	<b>Zona:</b> Ila <sup>(1)</sup> , mare del Nord <sup>(1)</sup>
Danimarca	799 388	<sup>(1)</sup> Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula. <sup>(2)</sup> Eccetto Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo e Regno Unito. <sup>(3)</sup> Tale contingente consiste di catture miste di cicerelli, busbane norvegesi e melù. Può essere prelevato fino a un massimo di 500 t di busbana norvegese nella divisione VIa a nord di 56°30' N. <sup>(4)</sup> Tale contingente consiste di cicerelli, busbane norvegesi, fino a un massimo di 2 000 t di spratti e delle catture accessorie inevitabili di melù. Lo spratto e un massimo di 6 000 t di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VI a nord di 56°30' N. Le catture di busbana norvegese sono subordinate alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Commissione, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.
Regno Unito	17 473	
Tutti gli Stati membri	31 139 <sup>(2)</sup>	
CE	848 000	
Norvegia	50 000 <sup>(3)</sup>	
Isole Færøer	20 000 <sup>(4)</sup>	
TAC	918 000	
<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> Skagerrak
Belgio	50	<sup>(1)</sup> TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 8 279 t; Norvegia: 169 t.
Danimarca	6 578	
Germania	34	
Paesi Bassi	1 265	
Svezia	352	
CE	8 279	
TAC	8 448 <sup>(1)</sup>	
<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> Kattegat
Danimarca	1 880	
Germania	21	
Svezia	211	
CE	2 112	
TAC	2 112	

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> Ila (acque CE), mare del Nord
Belgio	4 591	<sup>(1)</sup> Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. <sup>(2)</sup> TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, previ gli scambi, sono le seguenti: CE: 74 610 t, Norvegia: 2 390 t.
Danimarca	14 922	
Germania	4 305	
Francia	861	
Paesi Bassi	28 696	
Regno Unito	21 235	
CE	74 610	
Norvegia	2 390 <sup>(1)</sup>	
TAC	77 000 <sup>(2)</sup>	

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	<u>Acque norvegesi</u>
CE	31 500»

## ALLEGATO III

Nell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Aringa nella zona «VIIg,h,j,k», alla specie Acciuga nella zona «IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)» e alla specie Sogliola nella zona «VIIIa,b» sono sostituite dal seguente testo:

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> VIIg,h,j,k <sup>(1)</sup>
Germania	122	<sup>(1)</sup> La divisione CIEM VII g, h, j, k è aumentata grazie alla zona aggiunta al Mare Celtico, delimitata: — a nord da 52°30' N, — a sud da 52°00' N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.
Francia	679	
Irlanda	9 506	
Paesi Bassi	679	
Regno Unito	14	
CE	11 000	
TAC	11 000	
<b>Specie:</b>	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	<b>Zona:</b> IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	3 826 <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
Portogallo	4 174 <sup>(1)</sup>	
CE	8 000	
TAC	8 000	
<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b> VIIIa,b
Belgio	34 <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia oppure nelle acque internazionali della zona in questione. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.»
Spagna	6 <sup>(2)</sup>	
Francia	2 484 <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi	186 <sup>(1)</sup>	
CE	2 710	
TAC	2 710	

## ALLEGATO IV

Nell'allegato IE del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Gamberello boreale nella zona «NAFO 3M» e alla specie Ippoglosso nero nella zona «NAFO 3LMNO» sono sostituite dal seguente testo:

«Specie:» Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3M <sup>(1)</sup>																																																			
TAC <sup>(2)</sup>	<p data-bbox="802 456 1367 533"><sup>(1)</sup> I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:</p> <table data-bbox="831 562 1270 719"> <thead> <tr> <th>Punto n.</th> <th>Latitudine</th> <th>Longitudine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47°20'0</td> <td>46°40'0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47°20'0</td> <td>46°30'0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46°00'0</td> <td>46°30'0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46°00'0</td> <td>46°40'0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="831 741 1367 869">I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).</p> <p data-bbox="831 898 1367 974">Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2002 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:</p> <table data-bbox="831 1003 1283 1256"> <thead> <tr> <th>Punto n.</th> <th>Latitudine N</th> <th>Longitudine O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47°55'0</td> <td>45°00'0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47°30'0</td> <td>44°15'0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46°55'0</td> <td>44°15'0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46°35'0</td> <td>44°30'0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>46°35'0</td> <td>45°40'0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>47°30'0</td> <td>45°40'0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>47°55'0</td> <td>45°00'0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="802 1285 1367 1541"><sup>(2)</sup> Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.</p> <p data-bbox="831 1570 1367 1619">Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:</p> <table data-bbox="831 1648 1367 1805"> <thead> <tr> <th>Stato membro</th> <th>Numero massimo di navi</th> <th>Numero massimo di giorni di pesca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danimarca</td> <td>2</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>Spagna</td> <td>10</td> <td>257</td> </tr> <tr> <td>Portogallo</td> <td>1</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="831 1834 1367 1933">Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area delimitata alla nota <sup>(1)</sup>.</p>	Punto n.	Latitudine	Longitudine	1	47°20'0	46°40'0	2	47°20'0	46°30'0	3	46°00'0	46°30'0	4	46°00'0	46°40'0	Punto n.	Latitudine N	Longitudine O	1	47°55'0	45°00'0	2	47°30'0	44°15'0	3	46°55'0	44°15'0	4	46°35'0	44°30'0	5	46°35'0	45°40'0	6	47°30'0	45°40'0	7	47°55'0	45°00'0	Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca	Danimarca	2	131	Spagna	10	257	Portogallo	1	69
Punto n.	Latitudine	Longitudine																																																		
1	47°20'0	46°40'0																																																		
2	47°20'0	46°30'0																																																		
3	46°00'0	46°30'0																																																		
4	46°00'0	46°40'0																																																		
Punto n.	Latitudine N	Longitudine O																																																		
1	47°55'0	45°00'0																																																		
2	47°30'0	44°15'0																																																		
3	46°55'0	44°15'0																																																		
4	46°35'0	44°30'0																																																		
5	46°35'0	45°40'0																																																		
6	47°30'0	45°40'0																																																		
7	47°55'0	45°00'0																																																		
Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca																																																		
Danimarca	2	131																																																		
Spagna	10	257																																																		
Portogallo	1	69																																																		

<b>«Specie:</b>	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	<b>Zona:</b> NAFO 3LMNO
Germania	896	
Spagna	12 060	
Portogallo	5 090	
CE	18 046	
TAC	32 604»	

## ALLEGATO V

L'allegato IF del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- 1) Le voci relative alla specie Tonno rosso nella zona «oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo», alla specie Pesce spada nelle zone «oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» e «oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N» e alla specie Alalunga nella zona «oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» sono sostituite dal seguente testo:

<b>«Specie:</b>	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	<b>Zona:</b> Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
Grecia	395,5	<sup>(1)</sup> Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Spagna	6 497	
Francia	6 461	
Italia	6 105	
Portogallo	803,5	
Tutti gli Stati membri	60 <sup>(1)</sup>	
CE	20 286	
TAC	29 500	

<b>Specie:</b>	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	<b>Zona:</b> Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Spagna	4 087,5	<sup>(1)</sup> Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Portogallo	763	
Tutti gli Stati membri	75 <sup>(1)</sup>	
CE	4 925,5	
TAC	10 200	

<b>Specie:</b>	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	<b>Zona:</b> Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Spagna	5 850	
Portogallo	385	
CE	6 235	
TAC	14 620	

<b>Specie:</b>	Alalunga <i>Germo alalunga</i>	<b>Zona:</b> Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N														
Irlanda	3 158 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	<sup>(1)</sup> È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti. <sup>(2)</sup> Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001. <sup>(3)</sup> Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001 la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:														
Spagna	17 801 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>															
Francia	5 599 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>															
Regno Unito	201 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>															
Portogallo	1 953 <sup>(3)</sup>															
CE	28 712 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>															
TAC	34 500															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stati membri</th> <th>Numero massimo di pescherecci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irlanda</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Spagna</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>Francia</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Portogallo</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>CE</td> <td>1 253»</td> </tr> </tbody> </table>	Stati membri	Numero massimo di pescherecci	Irlanda	50	Spagna	730	Francia	151	Regno Unito	12	Portogallo	310	CE	1 253»
Stati membri	Numero massimo di pescherecci															
Irlanda	50															
Spagna	730															
Francia	151															
Regno Unito	12															
Portogallo	310															
CE	1 253»															

2) Sono inserite le seguenti voci relative alle specie Marlin azzurro e Marlin bianco nella zona «oceano Atlantico»:

<b>«Specie:</b>	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	<b>Zona:</b> Oceano Atlantico
CE	106,5	
TAC	Non pertinente	
<b>Specie:</b>	Marlin bianco <i>Tetrapturus alba</i>	<b>Zona:</b> Oceano Atlantico
CE	46,53	
TAC	Non pertinente»	

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia e recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 2258/96**

(2002/C 331 E/02)

COM(2002) 340 def. — 2002/0139(COD)

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 2002)

**RELAZIONE**

**1. Introduzione**

La presente proposta mira a definire un nuovo quadro giuridico per la cooperazione comunitaria con i paesi dell'America latina e dell'Asia. Il nuovo regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 443/92 adottato il 25 febbraio 1992.

La presente proposta non intende fornire orientamenti politici o strategici riguardo alle regioni beneficiarie, ma fissare in modo semplice e chiaro le norme e le procedure che consentano una programmazione e l'adozione di decisioni efficaci in materia di cooperazione della Comunità con i paesi partner.

Dato che le norme sono identiche per entrambe le regioni, la Commissione ha deciso di presentare un progetto di regolamento unico.

**2. Gli obiettivi della cooperazione comunitaria**

Gli obiettivi della cooperazione sono definiti in linea generale, per permettere di intervenire in tutti i settori della cooperazione previsti negli accordi tra la Comunità e i paesi partner e nel quadro degli orientamenti in materia di politica e di cooperazione adottati nelle sedi opportune.

Settori e attività di cooperazione saranno definiti con precisione durante la fase di programmazione, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze di ciascun paese o regione partner. Il regolamento non pregiudica queste scelte e dovrebbe essere abbastanza flessibile per far fronte alle esigenze del momento.

In linea di principio, la cooperazione e l'assistenza che saranno attuate nel quadro del regolamento dovranno tenere conto degli obiettivi della politica di sviluppo definiti all'articolo 177 del trattato, e ulteriormente sviluppati nelle conclusioni del Consiglio Sviluppo e nella dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 10 novembre 2000, che rispecchiano gli obiettivi di sviluppo del millennio adottati durante la cinquantacinquesima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La cooperazione e l'assistenza comunitarie contribuiranno alla realizzazione delle priorità indicate negli accordi conclusi tra la Comunità europea e i paesi beneficiari, nonché nella comunicazione della Commissione sull'Asia del 4 settembre 2001 e nelle conclusioni del vertice tra UE e paesi dell'America latina e dei Caraibi tenutosi a Madrid il 17 maggio 2002, che rappresentano rispettivamente il quadro strategico globale per le relazioni con l'Asia e con l'America latina.

Indicando gli obiettivi generali dell'assistenza, il progetto di regolamento fa riferimento in particolare allo sviluppo sostenibile, alla riduzione della povertà, all'inclusione dei paesi partner nell'economia mondiale, agli scambi e agli investimenti, all'integrazione regionale e al potenziamento delle relazioni tra le regioni partner e l'Unione europea. Anche la modernizzazione e il miglioramento delle capacità istituzionali costituiscono un principio essenziale della cooperazione e contribuiranno, in particolare, a promuovere i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani e a intensificare la lotta contro il terrorismo, il traffico di droga e il crimine organizzato.

### 3. Programmazione

Nel quadro della riforma della gestione dell'aiuto esterno, la Commissione ritiene fondamentale potenziare la programmazione pluriennale per tenere conto delle priorità e degli obiettivi politici dell'UE.

Nel progetto di regolamento, i principi della programmazione sono definiti con chiarezza: un quadro strategico costituirà la base per l'elaborazione dei programmi indicativi pluriennali, che a loro volta serviranno a redigere i piani d'azione annuali. Questi principi sono di applicazione generale, fatta eccezione per alcuni casi particolari.

L'introduzione di un sistema di programmazione rigoroso e coerente garantirà una maggiore efficacia all'aiuto, migliorerà la connessione tra la cooperazione della Comunità e i programmi di riforma che perseguono obiettivi a breve e medio termine e ne assicurerà la complementarità con l'aiuto fornito dagli altri donatori.

### 4. Comitologia

Conformemente ai criteri fissati nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, il comitato istituito dal presente progetto di regolamento applicherà la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della medesima decisione.

Il miglioramento della programmazione e la definizione di un quadro strategico consentiranno agli Stati membri, nell'ambito del comitato di gestione, di far conoscere il loro parere sulle priorità e sugli orientamenti strategici della cooperazione.

Gli orientamenti sulla riforma dell'aiuto esterno raccomandano ai comitati di concentrarsi non tanto su progetti specifici, quanto sulla fase di programmazione, durante la quale saranno affrontate le questioni politiche e strategiche fondamentali.

Pertanto, i pareri relativi al quadro strategico, ai programmi pluriennali e ai piani d'azione annuali saranno presentati al comitato.

La presente proposta è conforme alle disposizioni adottate in materia dal Consiglio nel quadro dei regolamenti MEDA e CARDS.

Il nuovo quadro semplificato per l'adozione dei documenti di strategia nazionale, dei programmi indicativi pluriennali e dei piani d'azione annuali dovrebbe permettere di ridurre sensibilmente il numero complessivo delle decisioni di finanziamento approvate dal comitato e adottate dalla Commissione.

### 5. Partecipazione agli appalti pubblici

Per quanto riguarda la partecipazione agli appalti pubblici, il progetto prevede di svincolare l'aiuto a livello regionale conformemente alla decisione adottata dalla Commissione l'11 aprile 2001 e alla sua dichiarazione del 25/26 aprile 2001 nell'ambito del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE. È prevista anche la partecipazione dei paesi candidati.

Disposizioni specifiche consentono, caso per caso, la partecipazione di altri paesi, in particolare per quanto riguarda il cofinanziamento e la cooperazione regionale in Asia.

Inoltre, conformemente alla summenzionata dichiarazione della Commissione del 25 aprile 2001 è autorizzata, caso per caso, la partecipazione di altri paesi agli appalti per le forniture e i servizi utilizzati nella lotta contro malattie trasmissibili, quali l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Per quanto riguarda l'assistenza ai paesi meno avanzati, il presente progetto prevede di svincolare gli aiuti per le categorie ed entro i limiti previsti nella raccomandazione del CAS.

Tale impostazione è conforme all'impegno della Commissione volto a definire modalità di attuazione per le raccomandazioni del CAS e all'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'aiuto consentendo una maggiore concorrenza. Inoltre, il fatto che gli operatori di alcuni paesi dell'Asia centrale meno avanzati, che attualmente beneficiano degli aiuti della Comunità nel quadro del programma TACIS, possano partecipare agli appalti pubblici contribuirà al rafforzamento della cooperazione regionale. Naturalmente, gli aiuti saranno svincolati in base al principio di reciprocità.

## 6. Ricostruzione, ripristino e aiuti alle popolazioni sradicate

Per semplificare e ridurre il numero delle basi giuridiche, si propone di integrare nel regolamento le attività di assistenza alle popolazioni sradicate. Inoltre, il regolamento prevede la possibilità di finanziare azioni di ripristino. In questo modo sarà possibile affrontare con maggiore coerenza gli aspetti relativi alla transizione tra assistenza, ripristino e sviluppo.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha avviato una politica di cooperazione finanziaria, tecnica ed economica con i paesi dell'America latina e dell'Asia nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi <sup>(1)</sup>. Questa politica deve essere perseguita e intensificata.
- (2) Gli accordi di cooperazione e gli altri accordi tra la Comunità europea e i paesi e le regioni dell'America latina e dell'Asia definiscono i settori di cooperazione per ciascun paese e regione.
- (3) I capi di Stato e di governo dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi si sono riuniti a Rio de Janeiro nel giugno 1999 e hanno adottato un piano d'azione, che definisce un'ampia gamma di attività di cooperazione per lo sviluppo di un partenariato strategico. Questo piano d'azione è stato aggiornato e consolidato durante il secondo vertice tra l'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi svoltosi a Madrid il 17 maggio 2002.
- (4) La comunicazione della Commissione del 4 settembre «Un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato Europa-Asia» <sup>(2)</sup> ha definito un quadro generale per

le relazioni CE con l'Asia cui obiettivo principale consiste nel rafforzare la presenza politica ed economica dell'Unione europea nella regione per portarla ad un livello adeguato al crescente peso mondiale di un'Unione europea allargata. Il Consiglio ha approvato senza riserve la comunicazione nelle sue conclusioni del 27 dicembre 2001.

- (5) Durante la cinquantacinquesima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite i capi di Stato e di governo dell'Unione europea e la Commissione hanno raggiunto un accordo e hanno adottato la dichiarazione in cui vengono definiti gli obiettivi di sviluppo del millennio. La Comunità europea perseguirà questi obiettivi ispirandosi ai principi e agli obiettivi della politica di sviluppo comunitaria indicati dal Consiglio e dalla Commissione nella dichiarazione comune del 10 novembre 2000.
- (6) Nella quarta Conferenza ministeriale di Doha i paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono impegnati ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo, a fornire assistenza tecnica e sostegno al potenziamento delle capacità nel settore per favorire la partecipazione dei paesi in via di sviluppo ai nuovi negoziati commerciali e aiutarli ad attuarne le conclusioni.
- (7) La Commissione intende contribuire alla preparazione e all'attuazione di una nuova generazione di riforme economiche nei paesi dell'Asia e dell'America latina, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 maggio 2000 sulla riforma economica e sull'adeguamento strutturale nei paesi in via di sviluppo. In questo modo, essa garantirà un adeguato coordinamento con gli altri donatori, in particolare gli Stati membri e le istituzioni di Bretton Woods.
- (8) Fatte salve le decisioni che saranno adottate durante la fase di programmazione, è necessario definire gli obiettivi generali della cooperazione della Comunità per consentire l'attuazione delle azioni in tutti i settori concordati nel quadro degli accordi conclusi con i paesi beneficiari e per rispettare le priorità definite nel quadro degli orientamenti strategici dell'Unione europea nei confronti dell'America latina e dell'Asia.

<sup>(1)</sup> GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> COM(2001) 469 definitivo.

- (9) Per semplificare e razionalizzare le basi giuridiche vigenti, è opportuno integrare nel presente regolamento le azioni di ripristino, ricostruzione e assistenza alle popolazioni sradicate. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2130/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia<sup>(1)</sup> e modificare il regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS)<sup>(2)</sup>.
- (10) La cooperazione comunitaria dovrebbe essere disciplinata da un quadro strategico e da una programmazione annuale e pluriennale definiti nella comunicazione della Commissione sulla riforma dell'aiuto esterno della Comunità del 16 maggio 2000 e nelle conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2000. In questo modo si conferisce una prospettiva a medio termine alla cooperazione, garantendone la complementarità e la coerenza rispetto a quella degli Stati membri.
- (11) Per promuovere le relazioni economiche nelle due regioni, e conformemente alla raccomandazione del CAS dell'OCSE del 26 aprile 2001 sugli aiuti ai paesi meno avanzati e all'allegata dichiarazione della Commissione, occorre prevedere delle disposizioni per svincolare gli aiuti, su base regionale, verso i paesi partner dell'Asia e dell'America latina, tenendo conto della summenzionata dichiarazione nel settore dei servizi e delle forniture essenziali nella lotta contro l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria. Inoltre, la cooperazione della Comunità a favore dei paesi meno avanzati che beneficiano di aiuti nel quadro del presente regolamento è interamente svincolata per le categorie previste nella raccomandazione del CAS dell'OCSE.
- (12) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(3)</sup>.
- (13) Il presente regolamento definisce un quadro finanziario per il periodo 2003-2006 che è il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento euro-
- peo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio<sup>(4)</sup>.
- (14) La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità costituiscono parte integrante del presente regolamento. In particolare, gli accordi e contratti conclusi conformemente al presente regolamento autorizzano la Commissione ad effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità<sup>(5)</sup>,
- (15) Per creare un nuovo quadro per la cooperazione in virtù del presente regolamento, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 443/92. Nel contempo, per assicurare continuità all'azione della Comunità, è importante fissare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

### OGGETTO, OBIETTIVO E PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Articolo 1

Il presente regolamento definisce un quadro per l'attuazione di una politica comunitaria di cooperazione attraverso il finanziamento di progetti e programmi, in prosieguo «la cooperazione comunitaria», con i paesi dell'Asia e dell'America latina (ALA), in prosieguo «i partner asiatici» e «i partner latino-americani», di cui all'allegato I.

#### Articolo 2

1. La cooperazione comunitaria di cui al presente regolamento si propone come obiettivi generali, di rafforzare le relazioni tra la Comunità e i suoi partner asiatici e latino-americani, di ridurre la povertà, di favorire lo sviluppo sostenibile e di contribuire alla prosperità, alla sicurezza e alla stabilità.

2. Fatta salva l'ammissibilità dei settori inclusi negli accordi con i paesi partner, la cooperazione comunitaria ha in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo socioeconomico sostenibile dei paesi partner e la loro integrazione armoniosa e progressiva nell'economia mondiale;

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

- b) potenziare il quadro istituzionale e legislativo, per consolidare i principi democratici, lo Stato di diritto, il rispetto e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- c) promuovere la cooperazione economica e commerciale, potenziare gli investimenti e favorire l'integrazione dei paesi asiatici e latino-americani nel sistema commerciale multilaterale e l'attuazione degli accordi dell'OMC;
- d) sostenere la lotta contro il crimine organizzato, il riciclaggio di denaro sporco, il terrorismo, il traffico di droga, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani e favorire l'adozione di misure volte a creare fiducia e a prevenire i conflitti;
- e) promuovere l'integrazione e la cooperazione regionali in Asia e in America latina, sostenere lo sviluppo di relazioni più strette tra i partner asiatici e latino-americani e l'Unione europea, in modo da consentire scambi reciprocamente vantaggiosi, soprattutto tra organismi economici, sociali, culturali, scolastici, tecnologici e scientifici;
- f) sostenere azioni di ripristino, di ricostruzione e di aiuto alle popolazioni sradicate, con particolare attenzione alla transizione tra assistenza e sviluppo.

3. La cooperazione comunitaria adotta, nei limiti del possibile, un approccio settoriale. In questo contesto, essa sostiene politiche settoriali e programmi di riforma economica, attraverso gli strumenti più adeguati, incluso il sostegno finanziario, subordinato a condizioni e a un monitoraggio rigidi. In casi eccezionali, qualora le politiche e i programmi non siano ancora operativi, può essere concesso un sostegno finanziario anche a favore di misure specifiche e chiaramente individuate, subordinato a condizioni e a un monitoraggio rigidi.

### Articolo 3

Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono un elemento fondamentale ai fini dell'applicazione del presente regolamento. La violazione di detti principi giustifica l'adozione di adeguate misure.

## CAPITOLO II

### PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

#### Articolo 4

1. Di norma, la programmazione e la selezione delle attività comunitarie di cooperazione di cui al presente regolamento sono basate:

- a) su documenti di strategia;

- b) su programmi indicativi pluriennali;
- c) su piani d'azione annuali.

2. I documenti di strategia per i paesi, regioni o subregioni partner dell'Asia e dell'America latina sono fissati per un periodo da cinque a sette anni.

Essi definiscono gli obiettivi a lungo termine della cooperazione e individuano le priorità strategiche e i settori specifici d'intervento. Ove le circostanze lo richiedano essi sono aggiornati.

Un quadro strategico distinto di durata triennale è elaborato per tutta l'Asia e l'America latina, in relazione alle crisi che colpiscono le popolazioni sradicate.

3. Programmi indicativi pluriennali, della durata di tre anni, sono elaborati, sulla base dei documenti di strategia, per ciascun paese, regione o subregione ammissibile alla cooperazione comunitaria.

Questi programmi contengono una descrizione delle priorità settoriali e intersettoriali, degli obiettivi specifici e dei risultati previsti.

Essi fissano degli importi indicativi complessivi, nonché per ciascun settore prioritario e stabiliscono i criteri di finanziamento del programma in questione.

I programmi rispecchiano le priorità individuate e concordate con i partner asiatici e latino-americani interessati. Possono essere aggiornati se necessario.

4. I piani d'azione annuali, basati sui programmi pluriennali, sono elaborati per ciascun paese, regione e subregione ammissibile alla cooperazione comunitaria.

Essi indicano con la massima precisione possibile gli obiettivi da raggiungere, i settori d'intervento e il bilancio previsto per un determinato anno.

Contengono l'elenco delle attività di cooperazione finanziate dalla Comunità e specificano per ciascun progetto e programma l'importo massimo fissato per il contributo finanziario della Comunità.

5. In casi particolari possono essere adottate misure specifiche di cooperazione, non previste nei piani d'azione annuali.

#### Articolo 5

1. Il finanziamento comunitario si presenta sotto forma di aiuti non rimborsabili.

2. I finanziamenti comunitari possono essere utilizzati in particolare per le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, al controllo e alla valutazione di progetti e programmi e per l'informazione sulle attività di cooperazione.

3. I finanziamenti comunitari possono essere usati a fini di cofinanziamento, che va privilegiato ognivolta che sia possibile, soprattutto se attira altri finanziamenti che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

4. I finanziamenti comunitari non possono essere utilizzati per il pagamento di imposte, dazi o tasse.

5. Il finanziamento comunitario può essere destinato a coprire spese per investimenti, incluso l'acquisto di beni immobili, che siano direttamente necessari per l'attuazione dell'azione e purché siano trasferiti ai partner locali dei beneficiari o ai beneficiari finali dell'azione, una volta che questa sia stata conclusa.

#### Articolo 6

1. La Commissione attua la cooperazione comunitaria conformemente alle procedure finanziarie e alle altre procedure vigenti, in particolare quelle di cui al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Nell'adottare le decisioni di finanziamento in virtù del presente regolamento, la Commissione tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria di cui al regolamento finanziario.

#### Articolo 7

Per il periodo 2003-2006 l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della cooperazione nel quadro del presente regolamento è di 2 593 milioni di euro per la cooperazione con i partner asiatici e di 1 270 milioni di euro per la cooperazione con l'America latina.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 8

Sono ammessi al sostegno finanziario nel quadro del presente regolamento, oltre ai governi nazionali e federali, le organizzazioni regionali e internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni e le agenzie nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

#### Articolo 9

1. Sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni, alle gare e agli appalti le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e, per le attività di cooperazione nelle regioni rispettive, dei paesi partner asiatici, e dei paesi partner latino-americani.

2. La Commissione può estendere detta partecipazione, caso per caso, alle persone fisiche e giuridiche di altri paesi in via di sviluppo e, per quanto riguarda i programmi che favoriscono la cooperazione e l'integrazione regionale in Asia, dei paesi e territori asiatici di cui all'allegato II.

3. In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi finanziatori alle gare e agli appalti, purché sia garantita la reciprocità.

4. La Commissione può altresì, caso per caso, ammettere la partecipazione agli appalti relativi a servizi e forniture sanitarie essenziali per la lotta contro malattie trasmissibili, quali l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria di persone fisiche e giuridiche di altri paesi.

5. Le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo possono, inoltre, partecipare alle gare e agli appalti per i progetti e i programmi a favore dei paesi di cui all'allegato I, classificati come i paesi beneficiari meno avanzati nell'elenco del CAS dell'OCSE, nei seguenti settori: assistenza ai programmi settoriali e multisettoriali, a progetti d'investimento, all'importazione e ai prodotti di base, appalti per i servizi commerciali e sostegno alle organizzazioni non governative. In questi casi, la partecipazione delle imprese dei paesi terzi è accettata soltanto se è garantita la reciprocità.

Questa disposizione si applica unicamente alle attività d'importazione superiore a 700 000 DSP e 130 000 DSP in caso di cooperazione tecnica in materia d'investimenti. La cooperazione tecnica isolata e l'aiuto alimentare sono esclusi dal suo campo d'applicazione.

#### Articolo 10

Gli accordi o contratti conclusi conformemente al presente regolamento prevedono espressamente un monitoraggio e un controllo finanziario della Commissione, incluso l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), e degli audit della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco. Essi autorizzano la Commissione a procedere a verifiche e ispezioni in loco, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

### CAPITOLO III

#### PROCEDURA DECISIONALE

#### Articolo 11

1. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali e i piani d'azione annuali di cui all'articolo 4 sono adottati con la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Le decisioni sui piani d'azione annuali devono essere considerate come decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi definiti nel piano d'azione annuale.

Le modifiche alle decisioni di cui al primo comma sono adottate con la stessa procedura, tranne nel caso in cui superino il 20 % dell'importo complessivo stanziato per il piano d'azione annuale ovvero non alterino in modo sostanziale la natura dei progetti e dei programmi previsti nel piano d'azione annuale. In tal caso, le modifiche sono adottate dalla Commissione, che informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le decisioni di finanziamento riguardanti progetti e programmi non previsti da piani d'azione annuali e il cui importo sia pari o superiore a 5 milioni di euro sono adottate singolarmente conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Le modifiche apportate a dette decisioni sono adottate con la stessa procedura, tranne nel caso in cui non superino il 20 % dell'importo complessivo stanziato per i progetti e i programmi ovvero non alterino in modo sostanziale la natura dei progetti e dei programmi in questione. In tal caso, le modifiche sono adottate dalle Commissioni, che informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Le decisioni di importo inferiore a 5 milioni di euro e le relative modifiche sono adottate dalla Commissione che ne informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

#### Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «il comitato ALA», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

4. Il comitato può esaminare ogni altra questione relativa al presente regolamento sottoposta dal suo presidente, su richiesta o no del rappresentante di uno Stato membro, in particolare ogni questione relativa alla programmazione, all'attuazione generale di misure o al cofinanziamento.

### CAPITOLO IV

#### COORDINAMENTO, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 13

1. Al fine di rendere coerente, efficiente e complementare, la cooperazione comunitaria, gli Stati membri e la Commissione organizzano, anche in loco, uno scambio frequente e regolare di informazioni sulle azioni che intendono attuare. Si informano reciprocamente sulla strategia del programma, sui settori prioritari, sulle valutazioni e sulla cooperazione in corso e su quella futura.

2. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, può adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare un coordinamento e una cooperazione adeguati con le istituzioni finanziarie e internazionali, le agenzie delle Nazioni unite e gli altri donatori.

3. Sono adottate opportune misure al fine di sottolineare il carattere comunitario delle attività di cooperazione realizzate a norma del presente regolamento.

##### Articolo 14

Nella sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'aiuto esterno della Comunità, la Commissione comunica informazioni sulle azioni finanziate a norma del presente regolamento.

##### Articolo 15

La Commissione adotta le misure necessarie a garantire il monitoraggio continuo ed efficace dell'attuazione delle attività di cooperazione realizzate dalla Comunità in virtù del presente regolamento.

Ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione, corredata da suggerimenti relativi al futuro del presente regolamento e, eventualmente, proposte di modifica.

##### Articolo 16

1. I regolamenti (CEE) n. 443/92 e (CE) n. 2130/2001 sono abrogati.

2. All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2258/96 l'espressione «i paesi dell'America latina e dell'Asia» è soppressa.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i regolamenti (CEE) n. 443/92, (CE) n. 2130/2001 e (CE) n. 2258/96 restano applicabili ai progetti e ai programmi per i quali le procedure per la decisione di finanziamento della Commissione sono state avviate, ma non ancora portate a termine al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i piani d'azione annuali e i progetti adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 443/92 con il parere favorevole del comitato istituito in virtù dell'articolo 15 di detto regolamento, sono considerati adottati a norma del presente regolamento.

##### Articolo 17

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

*ALLEGATO I*

Afganistan	Argentina
Bahrain	Brasile
Bangladesh	Bolivia
Butan	Cile
Burma/Myanmar	Colombia
Cambogia	Costa Rica
Cina	Cuba
Timor Est	Ecuador
India	El Salvador
Indonesia	Guatemala
Repubblica islamica dell'Iran	Honduras
Iraq	Messico
Repubblica democratica popolare di Corea	Nicaragua
Repubblica democratica popolare del Laos	Panama
Malaysia	Paraguay
Maldiva	Perù
Mongolia	Uruguay
Nepal	Venezuela
Oman	
Pakistan	
Filippine	
Arabia Saudita	
Sri Lanka	
Thailandia	
Vietnam	
Yemen	

---

*ALLEGATO II*

Brunei Darussalam  
Taiwan  
Hong Kong  
Repubblica di Corea  
Kuwait  
Giappone  
Macao  
Qatar  
Singapore  
Emirati arabi uniti

---

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti**

(2002/C 331 E/03)

COM(2002) 395 def. — 2002/0146(ACC)

(Presentata dalla Commissione l'11 luglio 2002)

**RELAZIONE**

Il trattato sulla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Trattato CECA) scade il 23 luglio 2002. Dopo questa data, i prodotti a cui precedentemente si applicava il trattato CECA saranno coperti dal trattato CE.

La Commissione ha adottato due decisioni di base, rispettivamente la decisione n. 2277/96/CECA e la decisione n. 1889/98/CECA, che disciplinano le inchieste antidumping e antisovvenzioni e le relative misure per i prodotti CECA.

Varie misure adottate conformemente a queste due decisioni saranno ancora in vigore il 23 luglio, e potrebbe essere ancora pendente una serie di denunce, domande o inchieste.

Il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio del 3 giugno 2002 <sup>(1)</sup> si propone di chiarire la situazione giuridica relativa a tali misure, denunce o inchieste, stabilendo esplicitamente che dopo il 23 luglio 2002 esse saranno disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base (regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 2026/97) del Consiglio), adottati conformemente all'articolo 133 del trattato CE.

Nelle tabelle allegate al summenzionato regolamento figurano tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore il 16 aprile 2002, data di adozione della proposta della Commissione.

La presente proposta intende aggiornare le tabelle, per tenere conto degli sviluppi intervenuti dopo il 16 aprile 2002, e presentare quindi un quadro aggiornato e preciso della situazione.

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 7.6.2002.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominato «trattato CECA») scade il 23 luglio 2002.
- (2) Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea.
- (3) Il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione. Negli allegati del regolamento figurano tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore il 16 aprile 2002, data di adozione della proposta della Commissione.

<sup>(1)</sup> COM(2002) 395 def.

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 7.6.2002.

- (4) Nel frattempo, alcune misure hanno subito delle modifiche. Di conseguenza, occorre aggiornare i summenzionati allegati. È pertanto opportuno prevedere un regolamento di modifica per l'aggiornamento degli allegati al regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio è modificato come segue:

1. Nella tabella dell'allegato 1, la sezione «Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo) originari dell'India» è sostituita dalla tabella seguente:

Prodotto	Decisione n.	Codice NC (codice TARIC)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio				
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) (rettificata dalla decisione n. 2009/2000/CECA del 22.9.2000) (GU L 240 del 23.9.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 841/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002) e decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002)	7208 10 00	India	Tata Iron & Steel Company Ltd. (A078)	0				
		7208 25 00		Essar Steel Ltd. (A083/A076)	Impegno/1,5 %				
		7208 26 00			Steel Authority of India Ltd. (A084/A077)	Impegno/11,5 %			
		7208 27 00				Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (A270)	Impegno/18,1 %		
		7208 36 00					Ispat Industries Ltd. (A204)	Impegno/14 %	
		7208 37 10						Tutte le altre società (A999)	10,7 %
		7208 37 90							
		7208 38 10							
		7208 38 90							
		7208 39 10							
7208 39 90									

2. Nella tabella dell'allegato 1, la sezione «Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiera quarto) originari della Romania» è sostituita dalla tabella seguente:

Prodotto	Decisione n.	Codice NC (codice TARIC)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio
Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiera quarto)	Decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione del 9.8.2000 (GU L 202 del 10.8.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA della Commissione del 3.6.2002 (GU L 150 dell'8.6.2002)	ex 7208 51 30	Romania	Sidex SA (069)	5,7 %
		(7208 51 30 10)		Tutte le altre società (A999)	11,5 %
		ex 7208 51 50			
		(7208 51 50 10)			
		ex 7208 51 91			
		(7208 51 91 10)			
		ex 7208 51 99			
		(7208 51 99 10)			
		ex 7208 52 91			
		(7208 52 91 10)			

3. Nella tabella dell'allegato II, la sezione «Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo) originari dell'India» è sostituita dalla tabella seguente:

Prodotto	Decisione n.	Codice NC (codice TARIC code)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio				
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) rettificata dalla decisione n. 2071/2000/CECA della Commissione del 29.9.2000 (GU L 246 del 30.9.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 842/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002) e dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002)	7208 10 00	India	Essar Steel Ltd. (A083/A076)	Impegno/4,9 %				
		7208 25 00		The Steel Authority of India Ltd. (A084/A077)	Impegno/12,3 %				
		7208 26 00			Tata Iron & Steel Company Ltd. (A075/A078)	Impegno/6,2 %			
		7208 27 00				Ispat Industries Ltd. (A204)	Impegno/9,8 %		
		7208 36 00					Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (A270)	Impegno/5,7 %	
		7208 37 10						Tutte le altre società (A999)	13,1 %
		7208 37 90							
		7208 38 10							
		7208 38 90							
		7208 39 10							
		7208 39 90							

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71**

(2002/C 331 E/04)

COM(2002) 405 def. 2001/0137(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 luglio 2002)

## 1. Antecedenti

Per una maggiore certezza del diritto in materia di sicurezza sociale per quanto concerne gli assistenti parlamentari ed al fine individuare più agevolmente e senza equivoci la legislazione applicabile a questo particolare tipo di lavoratori al servizio dei parlamentari europei con l'incarico di assisterli nell'espletamento del loro mandato elettivo, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre di modificare il regolamento (CEE) n. 1408/71 ed il regolamento (CEE) n. 574/72. I regolamenti in questione coordinano i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di evitare alle persone che si spostano all'interno della Comunità taluni svantaggi dovuti alle differenze tra i regimi degli Stati membri. Tale coordinamento individua in particolare lo Stato membro la cui legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile.

La Commissione ha presentato la propria proposta il 25 giugno 2001 <sup>(1)</sup>. Le modifiche proposte conferiranno agli assistenti parlamentari europei il diritto di optare, come gli agenti ausiliari delle istituzioni comunitarie, per un determinato regime di sicurezza sociale.

Nella sessione plenaria dell'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha adottato una relazione che contiene cinque emendamenti a modifica della proposta della Commissione.

## 2. Esame degli emendamenti

La Commissione accetta di recepire nella propria proposta modificata l'emendamento 3 così come esso è stato adottato dal Parlamento. Attraverso detto emendamento il Parlamento europeo propone di aggiungere nel quarto considerando della proposta della Commissione un riferimento alla possibilità che gli assistenti parlamentari possano essere assunti da vari membri del Parlamento europeo. La Commissione accoglie tale emendamento in quanto tale precisazione chiarisce opportunamente la categoria di soggetti contemplati dalla proposta, senza imporre una modifica dell'articolato normativo proposto.

La Commissione non accoglie invece gli altri emendamenti, ovvero gli emendamenti 1, 2, 4 e 5.

L'emendamento 1 propone di sostituire nel titolo e nell'intero testo l'espressione «assistenti parlamentari europei» con la formulazione «assistenti dei deputati al Parlamento europeo». La Commissione respinge l'emendamento in quanto superfluo, giacché la definizione contenuta nella proposta della Commissione [cfr. articolo 1, punto 1)] fa già riferimento al «lavoratore subordinato alle dipendenze di uno o più membri del Parlamento europeo».

L'emendamento 2 propone di aggiungere un considerando 3 bis (nuovo) contenente un'ulteriore giustificazione del diritto di opzione riconosciuto agli assistenti parlamentari contemplati dalla proposta della Commissione: la motivazione risiederebbe nella fonte di finanziamento (bilancio comunitario) delle loro retribuzioni e dei loro contributi di sicurezza sociale. La Commissione respinge questo emendamento in quanto il diritto d'opzione offerto è motivato dalla specificità del rapporto diretto e subordinato tra l'assistente parlamentare ed il deputato o i deputati e non dal fatto che le retribuzioni e i contributi di sicurezza sociale provengono dal bilancio comunitario, fattispecie questa che riguarda anche altre categorie di assistenti parlamentari non contemplati dalla proposta della Commissione, segnatamente i lavoratori dipendenti assunti tramite terzi ed i lavoratori autonomi.

<sup>(1)</sup> COM(2001) 344 (GU C 270 E del 29.9.2001).

L'emendamento 4 mira a precisare all'articolo 1, punto w) che l'incarico dell'assistente parlamentare può avere una durata inferiore rispetto alla durata del mandato del parlamentare che egli coadiuva. La Commissione respinge questo emendamento in quanto tale concetto è già espresso nel testo della Commissione che utilizza l'espressione «nel corso della durata del loro mandato» e non «... per la durata del mandato». L'emendamento è quindi superfluo.

L'emendamento 5 propone che l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 574/72 preveda un'ulteriore ipotesi, quella in base alla quale gli assistenti parlamentari che abbiano optato per l'applicazione della legislazione tedesca restino assoggettati al sistema del Land in cui abbiano avuto da ultimo una residenza stabile nella Repubblica federale di Germania. La Commissione lo respinge in quanto a suo parere tale emendamento non è necessario per il buon funzionamento del diritto d'opzione a favore del regime di sicurezza sociale tedesco. Le disposizioni previste per gli agenti ausiliari, cui si rifà la proposta della Commissione, sembrano infatti garantire già una totale protezione sociale mediante il riferimento al luogo in cui ha sede il governo tedesco.

### **3. Conclusioni**

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la proposta di regolamento così come sopra esposto.

---

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008)**

(2002/C 331 E/05)

COM(2002) 401 def. — 2002/0165(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

**RELAZIONE**

**1. INTRODUZIONE**

La presente proposta è basata sull'articolo 149 del trattato, secondo il quale «La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi...» al fine di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità in Europa.

Tale disposizione dev'essere interpretata alla luce di diversi avvenimenti. Il primo è rappresentato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000, in cui si sottolinea che l'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza, e che deve rispondere a questa nuova situazione.

Nell'era della globalizzazione e dell'interdipendenza, la risposta degli Stati membri e della Comunità europea alle nuove esigenze nel settore dell'istruzione superiore non può limitarsi ai confini geografici dell'Unione o dell'Europa in senso più ampio.

In secondo luogo, i ministri dell'istruzione degli Stati membri e di altri quattordici paesi europei hanno constatato, con la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, che occorre che il sistema dell'istruzione superiore europeo acquisti nel mondo un grado di attrazione corrispondente alla nostra straordinaria tradizione scientifica e culturale.

I ministri europei competenti per l'istruzione superiore riunitisi a Praga il 19 maggio 2001 hanno ribadito, fra l'altro, l'importanza di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea per gli studenti europei e di altre parti del mondo.

Inoltre, il potenziale degli istituti d'istruzione superiore, che possono contribuire allo sviluppo di un'Europa della conoscenza, dovrebbe essere sfruttato maggiormente, al fine di istituire delle sinergie tra lo Spazio europeo dell'istruzione superiore e lo Spazio europeo della ricerca.

In terzo luogo, la presente proposta tiene conto degli sviluppi politici a livello internazionale, e in particolare delle conclusioni del Vertice dei ministri dell'istruzione del G8, tenutosi a Tokyo nel marzo 2000, che ha incoraggiato i diversi paesi a collaborare sempre più nella loro ricerca di risposte alle nuove sfide nel settore educativo, e rivolge la dovuta considerazione alle conclusioni del vertice dei Capi di Stato del G8 tenutosi a Kananaskis nel giugno 2002, che ha adottato il Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa. La proposta tiene anche conto delle politiche adottate dai principali soggetti in gioco nel resto del mondo in risposta alla globalizzazione dell'istruzione superiore, come gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia.

La presente proposta emana dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, adottata il 18.7.2001 [COM(2001) 385].

Come già la comunicazione, anche la presente proposta riflette tra l'altro i risultati di uno studio effettuato dall'Associazione per la cooperazione accademica tra febbraio e maggio 2000, intitolato «The Globalisation of Education and Training: Recommendations for a coherent response from the European Union» (1).

(1) Dr Sybille Reichert, Bernd Wächter, <http://europa.eu.int/comm/education/ec-usa/usa.html>

La presente proposta si basa sui dibattiti effettuati e sulle conclusioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tale procedura ha fatto emergere un ampio accordo con le analisi formulate nelle comunicazioni sugli obiettivi generali che la Comunità europea dovrebbe perseguire nella sua cooperazione coi paesi terzi in materia di istruzione superiore e sulla necessità di un nuovo strumento comunitario per la realizzazione di tali obiettivi.

La proposta dovrebbe anche essere esaminata alla luce della recente comunicazione della Commissione «Un progetto per l'Unione europea»<sup>(1)</sup>, il contributo generale iniziale della Commissione al dibattito sul futuro dell'Europa, che individua nell'istruzione una delle politiche che promuovono la concorrenzialità delle nostre economie e delle nostre aziende, e che occorre sviluppare al fine di rafforzare un'Europa basata sulla conoscenza.

Parallelamente alle discussioni istituzionali, la Commissione ha organizzato una serie di incontri-dibattito bilaterali con un campione delle maggiori organizzazioni che partecipano attivamente ad attività capillari internazionali in materia d'istruzione negli Stati membri (British Council, DAAD, EduFrance, ACA). Scopo di questi incontri era discutere e analizzare la validità delle linee d'azione specifiche suggerite nella comunicazione (come la possibile forma di un'offerta europea in materia d'istruzione superiore e i metodi per promuovere l'istruzione superiore europea a livello mondiale). I dibattiti hanno aiutato a compiere la scelta delle misure contenute nella proposta.

Tenendo conto di tutto ciò, la Commissione ha prodotto un documento operativo che, sulla base degli obiettivi già formulati, descrive in dettaglio i meccanismi di esecuzione e i risultati concreti tramite i quali tali obiettivi potrebbero essere realizzati. Il documento è stato sottoposto a un gruppo di esperti esterni competenti in materia di istruzione superiore, che ha confermato la validità dell'approccio e ha fornito consigli preziosi su taluni aspetti specifici del meccanismo di esecuzione proposto.

Infine, la preparazione della presente iniziativa si è svolta nel contesto del nuovo slancio impresso dalla Commissione europea al dialogo fra popoli e culture, elevato a politica altamente prioritaria, nonché del riconoscimento del potenziale insito nella cooperazione in materia d'istruzione superiore per quanto riguarda la promozione di comprensione e tolleranza.

## 2. ESIGENZE E SFIDE APERTE DALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

L'istruzione superiore è soggetta a un fenomeno di crescente internazionalizzazione<sup>(2)</sup> in risposta al processo di globalizzazione<sup>(3)</sup>. L'articolo 149, paragrafo 3, del trattato stabilisce che «La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi...» al fine di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità in Europa. Nello sviluppo dei propri sistemi di istruzione superiore, la Comunità deve dunque mirare a preparare i suoi cittadini e la sua forza lavoro a un ambiente globalizzato, integrando la dimensione internazionale in modo appropriato ed efficace.

I programmi comunitari nel settore dell'istruzione, in particolare Erasmus, hanno migliorato in modo significativo le possibilità di cooperazione internazionale tra le università europee. Tuttavia, i vantaggi in termini di concorrenzialità ottenuti dalle università europee grazie alla loro partecipazione a Erasmus, come l'esperienza a proposito del riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero, la trasparenza reciproca dei sistemi d'istruzione a dispetto delle ampie differenze esistenti, la mobilità del personale docente e l'elaborazione di un piano di studi comune, non sono ancora sfruttati appieno.

<sup>(1)</sup> COM(2002) 247 def. del 22.5.2002.

<sup>(2)</sup> «The process of systematic integration of an international dimension into the teaching, research and public service function of a higher education institution», Wächter, 1999.

<sup>(3)</sup> «The forceful changes in the economic, social, political and cultural environment brought about by global competition, the integration of markets, increasingly dense communication networks, information flows and mobility», Van Damme, 1999.

Se la Comunità europea si concentra soprattutto sulle esigenze dei cittadini europei e dei sistemi europei di istruzione superiore, è però chiaro che nel mondo vi è una consapevolezza analoga per quanto riguarda le sfide lanciate dalla globalizzazione. Il numero degli studenti che si muovono liberamente in cerca di un'istruzione internazionale è oggi più elevato che mai <sup>(1)</sup>. I vantaggi comparativi dell'Europa possono essere sfruttati per rispondere alle esigenze degli studenti provenienti da paesi terzi alla ricerca di corsi specialistici o avanzati che non esistono nei loro paesi d'origine.

Oggi giorno la maggior parte degli studenti in scambio internazionale va negli Stati Uniti [547 867 nel periodo 2000/2001 <sup>(2)</sup>]. In Europa vi è un chiaro squilibrio nei flussi di studenti internazionali: oltre i 3/4 dei circa 400 000 studenti provenienti da paesi non europei che studiano nella Comunità vanno nel Regno Unito, in Francia e in Germania <sup>(3)</sup>. Gli istituti d'istruzione superiore europei non sono ancora riusciti a combinare le proprie forze, la diversità educativa e l'ampia esperienza nelle attività di rete per offrire corsi unici di livello mondiale che esistano solo in Europa e consentano di massimizzare e condividere maggiormente all'interno della Comunità e con gli altri partner i benefici della mobilità internazionale.

L'istruzione superiore svolge un ruolo centrale di spinta all'innovazione, alla crescita economica e occupazionale e alla produttività. Il suo effetto positivo potenziale potrà essere ulteriormente rafforzato se offrirà un accesso al mercato del lavoro a risorse umane mobili e altamente qualificate.

Se l'istruzione superiore europea vuol continuare ad essere la punta di diamante dello sviluppo, gli istituti devono cercare di allacciare forme di cooperazione con gli omologhi dei paesi terzi che abbiano raggiunto un livello di avanzamento comparabile a quello degli istituti della Comunità europea. Numerosi paesi terzi vedono benefici potenziali nella cooperazione sistematica con gli istituti di istruzione superiore europei, in particolare nell'ambito di reti multilaterali che coinvolgano gli istituti di più di uno Stato membro. Tale cooperazione aumenta il valore degli accordi bilaterali in materia d'istruzione con i singoli Stati membri. È per questo motivo che in quasi tutti gli accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi l'istruzione è citata quale settore di potenziale cooperazione. A ogni paese serve che la sua popolazione più istruita disponga di un certo grado di competenza internazionale.

La posizione dell'Europa quale centro di eccellenza per l'apprendimento non è sempre apprezzata o compresa dalle università dei paesi terzi, né dagli studenti alla ricerca di un'istruzione internazionale. Uno dei motivi di questa situazione è la mancanza di un'identità europea dell'istruzione superiore. Un altro fattore è la mancanza di trasparenza delle procedure preposte alla garanzia di qualità. Per aumentare l'attrattiva delle nostre università occorre una garanzia di qualità pienamente compresa nel mondo.

Da un altro punto di vista, il successo politico e commerciale dell'Europa nel mondo dipende dalla costruzione di solidi legami con le future classi dirigenti dei paesi terzi e da una loro migliore conoscenza dell'Europa.

All'indomani della Seconda guerra mondiale, il senatore statunitense J. William Fulbright si rese conto dell'importanza degli scambi accademici per migliorare la comprensione reciproca fra i popoli. Più di cinquant'anni dopo, il programma Fulbright ha un ruolo consolidato di programma USA per eccellenza nel settore dell'istruzione internazionale e del dialogo interculturale. Il programma Fulbright ha anche contribuito enormemente a rafforzare l'attrattiva dell'istruzione superiore statunitense per gli studenti e gli studiosi di tutto il mondo. Inoltre, esso ha aiutato ad aumentare la qualità dell'istruzione superiore negli USA e ha stimolato le diverse università americane a sviluppare servizi internazionali sempre migliori e più forti e di raggio sempre più ampio, nonché a diventare più interessanti in generale per gli studenti stranieri.

<sup>(1)</sup> Il numero degli studenti stranieri nei paesi dell'OCSE ammontava a 1,41 milioni nel 1999, contro quota 1,3 milioni del 1998 (Fonte: «OECD Trade in Educational Services: Trends and Emerging Issues», Kurt Larsen, John P. Martin, Rosemary Morris, maggio 2002, versione aggiornata). Nel periodo 2000/2001 vi erano 547 867 studenti stranieri negli USA, con un incremento del 6,4 % rispetto all'anno accademico precedente. Si tratta dell'incremento annuo più elevato dal 1980.

<sup>(2)</sup> Fonte: Opendoors (<http://www.opendoorsweb.org/>).

<sup>(3)</sup> Fonte: «UNESCO Statistical Yearbook 1998», capitolo 3.14: «Education at the third level: foreign students by country of origin, in the 50 major host countries».

Molti temi al centro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore possono essere trattati al meglio a livello nazionale (incoraggiamento alle università affinché siano protagoniste attive dell'internazionalizzazione, con l'istituzione di servizi agli studenti, azioni promozionali, piani di studi a orientamento internazionale ecc.) o a livello intergovernativo (convergenza nella struttura dei corsi di laurea, meccanismi più trasparenti di garanzia della qualità). Altri temi possono essere trattati nel quadro delle azioni e dei programmi comunitari esistenti (come Socrates/Erasmus) o tramite strumenti nuovi e diversi dalla presente proposta (come nel caso dei temi riguardanti le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di studio).

Scopo della presente proposta è integrare gli sforzi a livello nazionale e intergovernativo, con effetto solo nei settori le cui esigenze specifiche ne rendono necessario l'intervento. Dall'analisi di cui sopra consegue che l'intervento della Comunità europea può essere utile per affrontare e risolvere i seguenti problemi:

- le difficoltà incontrate dalle università europee nello sfruttare i propri vantaggi comparativi per elaborare un'offerta d'istruzione superiore originale e attraente, in particolare a livello post-laurea, per l'istruzione e la ricerca, fornendo un sostegno agli sforzi di collaborazione compiuti in questa direzione dalle università europee;
- la mancanza di un'identità europea chiaramente distinguibile nel settore dell'istruzione superiore, sostenendo lo sviluppo di un profilo europeo in materia;
- l'assenza di «prodotti vetrina» come le doppie lauree a livello postuniversitario malgrado una lunga tradizione di lavoro multilaterale a rete e di cooperazione, creando un'etichetta comunitaria per i corsi postuniversitari congiunti di qualità;
- il crescente squilibrio nell'afflusso di studenti da paesi terzi, che si orientano in maggioranza verso un ridotto numero di Stati membri, incoraggiando la collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore di quegli e di altri Stati membri e istituendo un sistema comunitario di borse di studio;
- la tendenza diffusa fra gli studenti postuniversitari e gli studiosi più brillanti in cerca di un'istruzione e di un'esperienza internazionale a recarsi negli Stati Uniti; il rischio per il successo politico e commerciale dell'Europa nel mondo rappresentato dalla mancanza di comprensione e di legami nei confronti dell'Europa da parte delle future classe dirigenti dei paesi terzi e dal pericolo di perdere i vantaggi comparativi nell'istruzione superiore a causa della minore attrattiva esercitata dall'Europa nei confronti degli studiosi di punta, istituendo un sistema europeo di borse di studio mirante ad attirare i più bravi e i più brillanti fra gli studenti postuniversitari dei paesi terzi in cerca di un'istruzione internazionale;
- il rischio di un aumento del deficit di comprensione interculturale fra l'Europa e le altre culture, promuovendo scambi di studenti e studiosi fra l'Europa e il resto del mondo;
- lo sviluppo insufficiente di sistemi strutturali volti a promuovere ponti tra le reti europee e i centri di eccellenza dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore e la mobilità esterna di studenti e studiosi nel quadro di un cursus europeo, sostenendo una cooperazione strutturata tra gli istituti d'istruzione superiore in Europa e dei paesi terzi;
- l'assenza di un'azione coordinata a livello comunitario intesa a promuovere l'attrattiva dell'Europa, nonché di meccanismi atti a garantire la cooperazione internazionale in materia di garanzia della qualità e servizi agli studenti, con conseguente rischio per gli studenti in quanto consumatori di prodotti di mobilità internazionale, incoraggiando la cooperazione fra organizzazioni competenti e/o attive in questi settori.

L'assenza di un intervento della Comunità causerebbe, a lungo termine, un perpetuarsi e un probabile aggravamento di questi problemi.

### 3. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

#### 3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale del programma è contribuire a un'istruzione di qualità nell'Unione europea, in particolare promuovendo la cooperazione coi paesi terzi. L'effetto a lungo termine che la presente proposta si ripromette consiste, anzitutto, nel preparare meglio i cittadini europei, ma anche dei paesi terzi nostri partner, a vivere e lavorare in una società globalizzata e basata sulla conoscenza. La proposta intende inoltre garantire la posizione dell'Europa come polo di eccellenza nell'istruzione superiore e, in tal modo, garantire che l'istruzione superiore in Europa diventi una prospettiva sempre più attraente in tutto il mondo. Infine, tramite gli scambi interpersonali e la cooperazione strutturale, concentrandosi sui giovani che potenzialmente ricopriranno in futuro ruoli dirigenti nell'economia e nella società, la proposta cerca di migliorare la comprensione reciproca fra i popoli e le culture, contribuendo in tal modo alla pace e alla stabilità nel mondo, nonché alla realizzazione delle legittime aspirazioni dell'Europa a svolgere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità cercherà anche di migliorare i legami fra gli istituti d'istruzione superiore e l'industria.

#### 3.2. Obiettivi specifici

Al fine di realizzare questi obiettivi generali, gli effetti diretti e di breve termine perseguiti dal programma possono essere raggruppati come segue:

- emergere di un'offerta europea chiaramente individuabile nel settore dell'istruzione superiore che risulti attraente sia all'interno dell'UE che al di fuori dei suoi confini;
- maggiore profilo e visibilità dell'istruzione europea, nonché maggiore accessibilità alla stessa;
- maggiore interesse a livello mondiale e possibilità più concrete circa l'acquisizione di qualifiche e/o esperienze europee fra i laureati altamente qualificati e gli studiosi di tutto il mondo;
- cooperazione più strutturata fra gli istituti della Comunità europea e dei paesi terzi e maggiore mobilità dall'Unione europea verso l'esterno nel quadro dei programmi di studio europei.

#### 3.3. Obiettivi operativi

La Comunità, mediante inviti a presentare proposte lanciati nel quadro del programma, fornirà un sostegno finanziario al fine di creare:

- master dell'Unione europea (selezionati per un periodo di cinque anni, con una procedura leggera di revisione annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento) con la partecipazione di almeno tre istituti d'istruzione superiore di tre Stati membri diversi con l'obiettivo di titoli di studio doppi/multipli.

L'enfasi sul livello postuniversitario è una scelta operativa consapevole, giustificata in particolare dai motivi seguenti:

- a) fattori quali, fra l'altro, la struttura dei corsi di laurea, la complessità dei piani di studio e l'uso linguistico; gli studi universitari consentirebbero un grado di flessibilità di molto inferiore rispetto ai corsi postuniversitari nell'ottica di sviluppare «prodotti vetrina» europei, come programmi comuni europei sfocianti in titoli di studio doppi;
- b) la Comunità non potrebbe sostenere quantità significative di studenti provenienti da paesi terzi per un periodo di studi universitari dai tre ai sei anni, mentre la durata degli studi a livello di master permette di ottenere una forte proiezione internazionale, compresa la mobilità degli studenti col sostegno comunitario;

- c) il valore aggiunto dell'intervento comunitario sarebbe massimo a livello postuniversitario (master), dal momento che contribuirebbe allo sviluppo della struttura degli studi favorita dal processo di Bologna/Praga. Un elemento chiave in questo senso è l'istituzione di una laurea di primo grado, di un master e di un ciclo di dottorato;
  - d) la mobilità internazionale in proporzione è più elevata a livello postuniversitario (master) che universitario;
  - e) in termini pratici, il lavoro con studenti di livello postuniversitario rappresenta un'assicurazione contro gli insuccessi, dal momento che lo studente ha già dato prova delle proprie capacità durante il ciclo di studi universitario;
- borse di studio per i laureati provenienti dai paesi terzi selezionati per un intero periodo di studi (in media quindici mesi) nel quadro di master dell'Unione europea;
  - borse di studio per studiosi in visita accademica (visiting scholar) provenienti dai paesi terzi per incarichi di insegnamento e ricerca (in media tre mesi) connessi coi master dell'Unione europea;
  - partenariati (fino a tre anni) fra master dell'Unione europea e università dei paesi terzi, compresa la mobilità esterna per studenti e personale dell'UE;
  - studi, conferenze, seminari, pubblicazioni, sviluppo congiunto di azioni promozionali e di strumenti web o di altro tipo per sostenere l'istruzione internazionale e la mobilità degli studenti.

#### 4. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi generali e specifici del programma saranno perseguiti mediante le seguenti azioni:

- A. Master dell'Unione europea
- B. Borse di studio
- C. Partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi
- D. Aumento dell'attrattiva
- E. Misure di sostegno

Il programma va considerato uno strumento di politica interna, per cui le azioni di cui sopra saranno finanziate mediante il terzo capitolo del Bilancio comunitario.

##### 4.1. Master dell'Unione europea

Scopo specifico di quest'azione è individuare e contraddistinguere (mediante un'etichetta europea) un gruppo di corsi europei post-laurea (master) ospitanti al fine di rafforzare l'attrattiva e la visibilità dell'istruzione europea, incoraggiando le università europee a sfruttare congiuntamente i propri vantaggi comparativi. Anche se l'obiettivo di medio e lungo termine del programma è chiaramente quello di incoraggiare la creazione di nuovi corsi post-laurea, nelle sue fasi iniziali l'azione sarà aperta a reti, già esistenti e nuove, istituite ai fini del programma.

Ai fini del presente programma, i master dell'Unione europea dovranno:

- a) coinvolgere di regola almeno tre istituti d'istruzione superiore da tre diversi Stati membri;

- b) realizzare un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui al punto a);
- c) essere dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso gli istituti partner in conformità del sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici;
- d) sfociare nel rilascio di titoli di studio doppi o multipli riconosciuti o accreditati dagli istituti partecipanti;
- e) riservare un minimo di posti e accogliere gli studenti dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma;
- f) stabilire condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;
- g) rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);
- h) istituire sistemi adeguati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);
- i) fornire, se del caso, preparazione e assistenza linguistica agli studenti.

I corsi europei post-laurea riceveranno l'etichetta tutelata di «master dell'Unione europea» in seguito a una rigorosa procedura di selezione <sup>(1)</sup>.

Va osservato che negli attuali sistemi educativi europei la parola «master» è usata in riferimento a corsi e programmi d'istruzione superiore la cui organizzazione e interrelazione rispetto alla struttura dei corsi di laurea ufficiali varia notevolmente da un paese all'altro. Nella selezione dei master dell'Unione europea, il programma dovrà riconoscere questa varietà e tenerne conto. Esso però deve anche cercare di incoraggiare una maggiore convergenza e trasparenza delle strutture delle qualifiche post-laurea, secondo le linee tracciate dai processi di Bologna e di Praga <sup>(2)</sup>.

I master dell'Unione europea si svolgeranno sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi partecipanti al programma (paesi EFTA/SEE e paesi candidati all'adesione all'Unione europea in osservanza delle pertinenti disposizioni degli strumenti a disciplina dei rapporti tra la Comunità europea e tali paesi). Non vi saranno condizioni relativamente alla lingua o alle lingue in cui tenere i corsi.

La selezione dei master dell'Unione europea sarà effettuata da una commissione giudicatrice ad alto livello presieduta dalla Commissione. La commissione giudicatrice garantirà la selezione dei soli corsi conformi ai requisiti accademici più elevati e che rispettano strettamente i principi e i criteri stabiliti ai fini del programma. In quest'ottica, la procedura di selezione potrebbe prevedere una consultazione con gli enti di accreditamento e/o le autorità nazionali competenti. Fermo restando che il criterio primario della selezione sarà la qualità, la Commissione cercherà di garantire una rappresentanza geograficamente equilibrata degli Stati membri nei master dell'Unione europea cui sarà attribuita l'apposita etichetta. La selezione dei master terrà in debito conto l'esistenza di poli di eccellenza universitaria nelle regioni più svantaggiate dell'UE, al fine di rafforzare l'influenza economica, sociale e culturale delle università di tali regioni.

Al fine di garantire continuità e stabilità al sistema, i master dell'Unione europea saranno selezionati per un periodo di cinque anni (con una procedura leggera di revisione annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento), periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. I finanziamenti dipenderebbero dalla procedura di revisione annuale, ma dopo la selezione del primo anno sarebbe chiaro un desiderio di continuità e un impegno in questo senso. Si prevede una velocità di crociera di 20 nuovi master dell'Unione europea etichettati all'anno.

<sup>(1)</sup> L'azione Jean Monnet fornisce un buon esempio di etichetta e di procedura di selezione rigorosa.

<sup>(2)</sup> Nella misura del possibile, il programma quadro cercherà di costruire sull'esperienza dell'iniziativa master europei condotta durante l'anno accademico 2002-2003 ai sensi del programma Socrates-Erasmus (processo di Bologna) man mano che questa procederà.

#### 4.2. Borse di studio

La Comunità istituirà un unico sistema complessivo di borse di studio legato ai master dell'Unione europea e rivolto ai laureati e agli studiosi più qualificati provenienti dai paesi terzi.

La creazione di un sistema unico garantirà la massima visibilità. Le borse di studio saranno aperte ai cittadini dei paesi terzi diversi da quelli partecipanti al programma ai sensi dell'articolo 12<sup>(1)</sup> della decisione, che abbiano già ottenuto un titolo d'istruzione superiore, non siano residenti in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti e che potrebbero non aver svolto la propria attività principale (studi, lavoro ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti, senza condizioni preliminari per la partecipazione diverse dall'esistenza di relazioni tra l'Unione europea e il paese d'origine degli studenti o degli studiosi in questione. Sarà incoraggiata la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati provenienti da tali paesi.

Gli istituti partecipanti ai master dell'Unione europea e le altre università ospitanti saranno pressantemente invitati a far sì che le loro procedure di candidatura e selezione evitino o scoraggino la fuga dei cervelli dai paesi meno sviluppati.

##### 4.2.1. Sistema complessivo per gli studenti

Al momento non esiste un sistema complessivo della Comunità europea aperto e rivolto alla mobilità degli studenti già laureati oltre le possibilità offerte dal quinto programma quadro di ricerca. Un certo livello di mobilità esiste in virtù di programmi di cooperazione regionale o bilaterale (come Tempus, Alfa, ALBan e Asia-Link). Tuttavia, a causa della loro specificità, i contributi alla mobilità sono assegnati soltanto nel contesto di quadri istituzionali che rafforzino i partenariati, la responsabilizzazione diretta e la condivisione delle competenze, al fine di promuovere una cooperazione strutturata e duratura fra le regioni.

Il sistema complessivo proposto per gli studenti già laureati sosterrà soggiorni di lunga durata (come proposto nella comunicazione) fino a due anni accademici (20 mesi).

Le borse di studio saranno legate a un'offerta europea specifica post-laurea, come indicato sopra e, pertanto, avranno un valore aggiunto europeo garantito, contribuendo ad aumentare la qualità dell'istruzione in Europa.

L'elenco dei master dell'Unione europea titolari di etichetta sarà fatto circolare in tutto il mondo (via Internet). Saranno idonei gli studenti che soddisfano i criteri di cui al secondo paragrafo del punto 4.2. Tali studenti saranno invitati a candidarsi direttamente ai master.

Ciascun master dell'Unione europea determinerà con precisione le condizioni accademiche per l'ammissione. Gli studenti che richiedono una borsa di studio per poter essere idonei dovranno dimostrare di essere stati ammessi in via di principio a un master dell'Unione europea. I master dell'Unione europea istituiranno appositi comitati di selezione congiunti, per garantire un'equa distribuzione degli studenti fra gli istituti partecipanti. Tali comitati comunicheranno alla Commissione l'elenco di preselezione.

La selezione sarà effettuata da una commissione giudicatrice presieduta dalla Commissione. La commissione giudicatrice garantirà l'opportuno equilibrio all'interno dei master dell'Unione europea, dei settori di studio e delle regioni di provenienza, e incoraggerà la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati dei paesi terzi. A tal fine, e in misura limitata, la commissione se necessario potrà ridistribuire i flussi studenteschi.

Il sostegno finanziario è concesso per un massimo di due anni accademici. La durata media di un master dell'Unione europea sarà di circa 15 mesi, e il sistema cercherà di raggiungere la velocità di crociera di più di 2 000 borse di studio.

<sup>(1)</sup> Partecipazione dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione alla Comunità europea.

#### 4.2.2. Sistema per gli studiosi in visita accademica

La Comunità sosterrà gli studiosi dei paesi terzi (cittadini di paesi terzi con un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine) in visita ai master dell'Unione europea per svolgere incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti ai master.

A completamento del sistema per studenti, e al fine di rafforzare la dimensione internazionale del programma, i master dell'Unione europea saranno incoraggiati a coinvolgere nelle proprie attività studiosi di livello mondiale. Dovranno pertanto essere concessi contributi agli studiosi in visita ai master dell'Unione europea per svolgere incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico.

Tali attività saranno connesse in via prioritaria al contenuto del master dell'Unione europea, ma gli istituti partecipanti ai master saranno incoraggiati a trarre profitto dalla presenza degli studiosi in visita durante l'anno accademico.

Ogni master dell'Unione europea può ospitare tre studiosi in visita per anno accademico. Il periodo dei contributi avrà una durata media di tre mesi.

La procedura di selezione sarà identica a quella proposta per il sistema per gli studenti già laureati.

Entro il 2008, potranno beneficiare del sistema fino a 480 studiosi all'anno.

#### 4.3. Partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi

I partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi hanno l'obiettivo di aprire l'istruzione superiore europea e rafforzarne la presenza nel mondo. Tale obiettivo sarà realizzato grazie all'istituzione di rapporti strutturati fra gli istituti. Incoraggiando il dialogo e l'accordo su temi quali il riconoscimento reciproco e l'accreditamento, tali rapporti strutturati creeranno ponti duraturi per gli scambi culturali ed educativi, e fungeranno da prototipo per l'attuazione di clausole educative negli accordi di associazione, nelle dichiarazioni politiche e nei piani d'azione.

Contrariamente all'approccio adottato per i programmi di cooperazione esterna, i partenariati rappresentano un'opportunità in più, e non un obbligo, per i master dell'Unione europea. Partenariati con gli istituti di punta nel campo dell'istruzione superiore dei paesi terzi aumenteranno l'attrattiva dei master dell'Unione europea e contribuiranno ai loro obiettivi didattici.

I partenariati creeranno così il contesto in cui inserire la mobilità esterna degli studenti e degli studiosi dell'UE partecipanti ai master dell'Unione europea.

La Commissione darà la priorità ai paesi con settori dell'istruzione superiore altamente sviluppati e/o con istituti abbastanza sviluppati da poter cooperare su una base di parità.

I partenariati avranno le seguenti caratteristiche fondamentali:

- la Comunità europea fornirà un sostegno ai master dell'Unione europea affinché possano stabilire delle cooperazioni con gli istituti dei paesi terzi;
- tale cooperazione assumerà la forma di progetti di partenariato, sulla base della cooperazione fra i master dell'UE e gli istituti dei paesi terzi;
- i progetti di partenariato saranno definiti per periodi fino ad un massimo di tre anni;
- un master dell'Unione europea può avere istituti partner in più di un paese terzo;

- un progetto di partenariato fornirà il contesto in cui inserire la mobilità esterna; tale mobilità verso l'esterno sarà costituita anzitutto da studenti iscritti ai master dell'Unione europea e dai loro docenti;
- per essere idonei alla mobilità esterna, gli studenti e gli studiosi dovranno essere stati cittadini dell'UE, o di paesi terzi ma con residenza legale nell'UE, per almeno tre anni (e per fini diversi dallo studio) prima dell'inizio della loro mobilità esterna;
- i periodi di studio presso l'istituto ospitante (cioè quello non europeo) saranno considerati parte integrante del piano di studi presso l'istituto d'invio, il che renderà necessario un consenso preventivo in materia di riconoscimento dei crediti; in linea di massima, i periodi di studio avranno una durata minima di un mese e una massima di sei.

Le attività dei progetti di partenariato comprenderanno anche:

- incarichi d'insegnamento presso un istituto partner che sostengano lo sviluppo del piano di studi previsto dal progetto;
- scambi di docenti, formatori, amministratori e altri specialisti interessati;
- elaborazione e divulgazione di nuove metodologie nel campo dell'istruzione superiore, compresi l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento aperto e a distanza;
- sviluppo di sistemi di cooperazione con le università dei paesi terzi al fine di offrire un corso nel paese in questione.

I master dell'Unione europea in cerca di un partenariato con un paese terzo riceveranno uno stanziamento globale per istituto partner di un paese terzo, fino a un certo massimale. I master dell'Unione europea potranno costituire partenariati in diversi paesi terzi, mentre potranno essere imposti limiti sul numero di istituti situati nello stesso paese terzo.

I master inoltre riceveranno un sostegno per la mobilità degli studenti europei. Si può prevedere che un massimo di cinque studenti all'anno per istituto partecipante a un master dell'Unione europea riceverà un sostegno allo studio presso un'università partner di un paese terzo. Gli studenti dovranno trascorrere un periodo minimo di un mese e uno massimo di sei presso l'istituto di un paese terzo.

I docenti e il personale partecipanti ai master dell'Unione europea riceveranno un sostegno per un periodo fino a tre mesi per incarichi d'insegnamento o di ricerca connessi con le attività del master. Il numero dei beneficiari all'anno sarà calcolato in base all'ipotesi che ciascun istituto partecipante a un master dell'Unione europea invierà uno studioso europeo all'anno.

La selezione dei partenariati sarà effettuata mediante procedure analoghe a quelle applicabili ai master e alle borse di studio dell'Unione europea. I beneficiari dell'UE saranno scelti dagli istituti, e l'elenco dei partecipanti dovrà essere approvato dalla Commissione.

#### **4.4. Aumento dell'attrattiva**

Con quest'azione la Comunità sosterrà le attività miranti ad aumentare il profilo e la visibilità dell'istruzione europea, nonché l'accesso alla stessa. La Comunità sosterrà anche attività complementari che contribuiscano agli obiettivi del programma.

Gli istituti idonei sono organizzazioni pubbliche o private che si occupano di temi connessi col conferimento di un'istruzione superiore a livello internazionale. Le attività saranno condotte nell'ambito di reti che coinvolgono almeno tre organizzazioni provenienti da tre diversi Stati membri e che potranno coinvolgere anche loro omologhi dai paesi terzi. Dette attività (ad esempio seminari, conferenze, gruppi di lavoro, sviluppo di strumenti TIC, produzione di materiale destinato alla pubblicazione ecc.) potranno svolgersi negli Stati membri o in paesi terzi.

Il programma potrà sostenere il coinvolgimento delle organizzazioni di paesi terzi mediante progetti pilota. Il coinvolgimento per un lungo periodo o strutturale delle organizzazioni di paesi terzi nelle attività complementari sarà possibile soltanto nel contesto di accordi bilaterali.

#### 4.4.1. *Sostegno ad azioni promozionali congiunte*

La Comunità sosterrà gli istituti d'istruzione superiore e le organizzazioni pubbliche senza fini di lucro attive nel settore della promozione dell'istruzione superiore europea all'estero.

Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:

- sviluppo di informazioni e strumenti di divulgazione comuni di carattere generale, scritto o visivo, che contribuiscano a una migliore comprensione del valore di uno studio effettuato in Europa;
- rappresentazione congiunta dell'istruzione superiore europea e dei master dell'Unione europea in occasione delle fiere internazionali e di altri eventi;
- seminari, gruppi di lavoro e altri mezzi al fine di coordinare gli sforzi d'informazione e divulgazione;
- attività miranti le aree geografiche dotate di un potenziale significativo in termini di mobilità internazionale degli studenti.

Le attività promozionali cercheranno di stabilire nessi tra l'istruzione superiore e la ricerca, nonché di sfruttare ove possibile le sinergie potenziali, in particolare col sistema di borse Marie Curie, l'azione Jean Monnet e i centri di studio dell'Unione europea nei paesi terzi.

Le attività di cui al punto 4.4.1 non riguarderanno la promozione del programma quadro in sé, dal momento che tale attività sarà coperta dalle misure di sostegno tecnico.

#### 4.4.2. *Sostegno ai servizi che agevolano l'accesso degli studenti provenienti dai paesi terzi all'istruzione europea*

La Comunità europea sosterrà attività di collaborazione volte a facilitare l'accesso allo studio in Europa e ad incoraggiarlo.

Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:

- sviluppo congiunto di strumenti pedagogici per la formazione linguistica e la preparazione culturale;
- elaborazione di moduli congiunti di istruzione a distanza rivolti agli studenti dei paesi terzi;
- servizi di agevolazione della mobilità tra partenariati universitari all'interno e all'esterno dei master dell'Unione europea sopra definiti;
- servizi per facilitare la mobilità internazionale degli studenti con bambini o altre persone a carico;
- ulteriore sviluppo di un portale Internet finalizzato ad agevolare l'accesso ai master dell'Unione europea e ad altri corsi europei adatti agli studenti provenienti da paesi terzi.

L'armonizzazione delle condizioni di ammissione e di residenza per i cittadini dei paesi terzi che arrivano a fini di studio è uno degli aspetti fondamentali per incoraggiare a studiare nell'Unione europea. Al momento, la Commissione europea è al lavoro su una possibile direttiva in materia.

#### 4.4.3. *Attività complementari*

La Comunità europea sosterrà attività complementari connesse a temi di fondamentale importanza per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, ad es.:

- garanzia della qualità, compreso l'accREDITAMENTO o altri tipi di specifiche o di etichette di qualità;

- riconoscimento dei crediti;
- riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e riconoscimento reciproco delle qualifiche con i paesi terzi;
- esigenze di sviluppo dei piani di studio in evoluzione in una prospettiva internazionale;
- cambiamenti nella società e nei sistemi educativi in una prospettiva planetaria;
- sicurezza e salute degli studenti in scambio;
- aspetti della tutela dei consumatori connessi con l'istruzione internazionale;
- indagini e studi (ad es. sul processo decisionale degli studenti stranieri che desiderano studiare all'estero, sugli ostacoli a un periodo di studio in Europa).

Le istituzioni idonee saranno istituti d'istruzione superiore e organizzazioni che si occupano del conferimento di un'istruzione superiore e in particolare quelli indicati più sopra. Le attività sostenute dal programma saranno complementari a quelle intraprese nel quadro della cooperazione all'interno della Comunità europea (ad es. tramite il programma Socrates-Erasmus o il processo di Bologna/Praga).

Le attività comprenderanno seminari, conferenze, gruppi di lavoro e produzione di materiale destinato alla pubblicazione e potranno svolgersi in paesi terzi o coinvolgere organizzazioni con sede in questi paesi.

Il programma sosterrà il coinvolgimento delle organizzazioni di paesi terzi soltanto mediante progetti pilota. Il coinvolgimento per un lungo periodo o strutturale delle organizzazioni di paesi terzi nelle attività complementari sarà possibile soltanto nel contesto di un accordo bilaterale.

Quest'azione potrà sostenere le iniziative progettuali avviate da reti tematiche, compresa l'istituzione di associazioni in paesi/regioni in cui ancora non esistono e il perseguimento di obiettivi specifici mediante progetti congiunti (su temi quali lo sviluppo dei piani di studio, le esigenze della società e la garanzia di qualità). Laddove un accordo bilaterale già esiste, le reti tematiche potranno agevolare lo sviluppo di master e dottorati di ricerca (PhD) da parte di raggruppamenti di istituti e contribuire, mediante azioni orizzontali, al rafforzamento strutturale della cooperazione coi paesi terzi. Nel sostenere tali tipi di attività, la Comunità cercherà di sviluppare sinergie con le reti attive nel settore della ricerca, come le azioni Marie Curie destinate ai ricercatori in inizio carriera.

La Comunità può sostenere progetti pilota coi paesi terzi al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore coi paesi in questione. Nel quadro di quest'azione la Comunità fornirà, mediante un progetto pilota, borse di studio agli studenti dei paesi terzi che desiderino conseguire un titolo di studio post-laurea presso un'università o consorzio di università europee qualora nessun'altra azione preveda un sostegno finanziario a livello d'istruzione superiore e qualora possa essere garantita la complementarità coi sistemi bilaterali a livello di Stati membri.

La Comunità può sostenere un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master dell'Unione europea.

In cooperazione con gli Stati membri e nel rispetto del ruolo del comitato appositamente istituito ai fini del programma, la Commissione istituirà un gruppo scientifico ad alto livello aperto a intellettuali riconosciuti di tutto il mondo, col compito di fornire consigli sullo sviluppo accademico e altri aspetti che riguardano il programma.

#### 4.5. Misure di assistenza tecnica

Nell'attuazione del programma la Commissione rivolgerà la dovuta attenzione ai principi guida della semplificazione, della sussidiarietà e dell'economia di scala. Essa cercherà, ove possibile, di promuovere cooperazione e sinergie con le strutture esistenti che si occupano, negli Stati membri, dei contatti nel campo dell'istruzione superiore coi paesi terzi. Pertanto, se la Commissione farà necessariamente ricorso a un'agenzia centrale di esecuzione al fine di garantire un adeguato sostegno in tutta l'UE e la dimensione europea del programma, essa cercherà anche di garantire la cooperazione fra l'agenzia e le strutture e le agenzie già esistenti negli Stati membri, di cui occorrerà fare il massimo uso possibile.

### 5. GIUSTIFICAZIONE DELLA NECESSITÀ DI UN NUOVO PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIA

#### 5.1. Ricorso a un programma d'azione comunitaria vs. non intervento e/o intervento normativo

L'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea limita l'intervento comunitario nel settore dell'istruzione al sostegno e all'affiancamento dell'azione degli Stati membri, e vieta l'armonizzazione legislativa. Si potrebbe osservare che la Commissione potrebbe conseguire gli obiettivi individuati dal programma limitandosi a incoraggiare la cooperazione intergovernativa e promuovendo il dialogo fra le autorità educative anziché ricorrere a un programma di assistenza finanziaria, e che strumenti giuridici non vincolanti come le raccomandazioni potrebbero servire ad appoggiare il dialogo. Tuttavia, come si è notato precedentemente, alcune necessità e carenze persistono malgrado la cooperazione intergovernativa in corso e malgrado la possibilità, sempre presente, di ricorrere a strumenti giuridici non vincolanti.

La mancanza di un intervento comunitario causerebbe un persistere delle suddette necessità e carenze e ne potrebbe anche causare un aggravamento nel corso del tempo. L'alternativa è rappresentata da un programma comunitario che, mediante il classico meccanismo di gara degli inviti a presentare proposte e tramite un sostegno finanziario mirato, fornirebbe degli incentivi al cambiamento e imprimerebbe un'accelerazione.

Quest'impostazione non esclude ma anzi incoraggia attività simultanee e complementari, da adottare al di fuori del programma. Un buon esempio di questo è il lavoro attualmente svolto dalla Commissione per armonizzare le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi per ragioni di studio. Questo processo normativo può aumentare l'attrattiva dell'Europa e facilitare gli afflussi di studenti dai paesi terzi. Analogamente, il processo intergovernativo di Bologna/Praga avrà effetti molto positivi nell'ottica di rendere più attraente l'istruzione superiore europea.

La presente proposta dev'essere vista come uno strumento per rafforzare questi processi, grazie a risultati concreti. Procedendo a questi adempimenti, la Comunità europea sta assolvendo al compito assegnatole dall'articolo 149 del trattato.

#### 5.2. Necessità di un nuovo programma d'azione vs. uso dei programmi esistenti

Nella comunicazione del 18 luglio 2001, la Commissione indicava che gli obiettivi della strategia comunitaria di rafforzamento della cooperazione coi paesi terzi sarebbero stati raggiunti, nella misura del possibile, mediante i programmi e le basi giuridiche esistenti.

Al momento attuale esiste un certo numero di programmi comunitari che potrebbero affrontare le necessità sopra individuate. Il programma Socrates contiene una clausola che consente una limitata cooperazione coi paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di perseguire gli obiettivi del programma, e le sue attività sono sviluppate nel rispetto di questa clausola in linea con la strategia tracciata dalla comunicazione. La proposta di estendere il programma Tempus ai partner di Meda risponde allo spirito della comunicazione, nella misura in cui amplia significativamente la portata geografica della cooperazione della Comunità europea nel settore dell'istruzione superiore. L'adozione di un sistema di borse di studio per gli studenti già laureati dell'America Latina e la costituzione di nuovi centri di studio dell'UE in Australia e Giappone contribuiranno certamente, nel loro ambito specifico, a raggiungere gli obiettivi generali della strategia comunitaria nel settore. Per quanto riguarda i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), la Comunità ha sostenuto centri regionali d'eccellenza, con ricerca e formazione a livello di master in economia e scienze gestionali, statistica, agraria, medicina e veterinaria. La Comunità continuerà a sostenere l'istruzione superiore nei paesi ACP, soprattutto a livello regionale.

Tuttavia, nessuno di questi strumenti, la maggior parte dei quali è in vigore da diversi anni, fornisce un quadro adeguato per affrontare in modo adatto l'insieme delle esigenze specifiche sopra individuate. Ad esempio Socrates (e in particolare la sua azione Erasmus) è stato concepito come un programma da far funzionare nell'ambito dell'Unione europea e di un certo numero di paesi terzi indicati dalla decisione del Consiglio. Tuttavia, esso non sostiene la creazione di master dell'Unione europea, e la sua struttura e il suo finanziamento dovrebbero essere completamente modificati in quest'ottica. Allo stesso modo, non vi sono meccanismi in Socrates che consentano di sviluppare una «offerta» specificamente europea di mobilità su larga scala per gli studenti o gli studiosi dei paesi terzi, né di istituire partenariati con le università dei paesi terzi o una mobilità esterna fra l'Unione europea e tali università; parimenti, l'obiettivo di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea non rientra nelle sue competenze. Non sarebbe pertanto possibile realizzare gli obiettivi della presente proposta estendendo il programma Socrates.

Se da programmi come Tempus, Alfa o Asia-Link scaturisce un importante grado di beneficio reciproco, il loro obiettivo primario è però promuovere le attività di rete a livello regionale e multilaterale nell'ottica di rafforzare il trasferimento di conoscenze e la cooperazione sostenibile. La principale preoccupazione della presente proposta riguarda l'istruzione superiore in Europa e, se i cittadini e gli istituti dei paesi terzi trarranno certamente beneficio dalla loro partecipazione al programma, quest'ultimo va considerato uno strumento orientato anzitutto verso gli interessi della Comunità. Poiché il presente programma completa e non duplica altri programmi di cooperazione esterna, esso rimane aperto ai cittadini dei paesi ammessi ai benefici di tali programmi.

In conclusione, né Socrates né nessun altro fra i principali programmi educativi affronta le esigenze particolari sopra individuate. Per potersene occupare, i programmi dovrebbero essere radicalmente riformulati, con conseguente istituzione di un nuovo strumento, che è in effetti proprio quanto suggerito dalla presente proposta.

## 6. IL VALORE AGGIUNTO DEL PROGRAMMA

Come chiarisce il paragrafo 1 della comunicazione del 18 luglio 2001 sulla cooperazione coi paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore, l'azione a livello comunitario è giustificata quando può apportare un «valore aggiunto», vale a dire nei casi in cui, agendo insieme, gli Stati membri possano raggiungere obiettivi più importanti che se agissero separatamente.

Redigendo l'articolo 149 del trattato, che costituisce la base giuridica del presente progetto di proposta, il legislatore ha individuato chiaramente nella cooperazione coi paesi terzi un modo di potenziare un'istruzione di qualità all'interno della Comunità europea.

I programmi comunitari nel settore dell'istruzione, in particolare Erasmus, hanno migliorato in modo significativo le possibilità di cooperazione internazionale tra le università europee. Tuttavia, gli istituti dell'Unione europea non sono riusciti a sfruttare appieno il loro vantaggio comparativo in termini di attività di rete per l'istruzione superiore, mobilità degli studenti e del personale, riconoscimento dei periodi di studio al fine di elaborare un'offerta d'istruzione superiore originale e attraente con proiezione internazionale, in particolare al livello post-laurea. Come indicato dalla presente comunicazione, occorre un ulteriore sforzo a livello comunitario per incoraggiare gli istituti a inserire in modo sistematico la nuova cooperazione con i paesi terzi in un quadro di partenariato più ampio. La proposta risponde a quest'esigenza di intervento comunitario sostenendo gli sforzi di cooperazione delle università per sviluppare un'offerta educativa europea e istituire una cooperazione strutturale con istituti partner esteri di punta.

Vi è una comune consapevolezza (Parlamento, Consiglio, comunicazione della Commissione, soggetti consultati durante il processo di valutazione ex ante) del fatto che gli istituti dell'Unione europea non riescono ad attrarre una quota proporzionata di studenti in mobilità internazionale. I sistemi di borse di studio sono rimasti in gran parte limitati ad accordi bilaterali a livello degli Stati membri. Tuttavia, nella situazione attuale sarebbe opportuno istituire un sistema comunitario complessivo di borse di studio che non sostituisca bensì integri i sistemi bilaterali già istituiti dai singoli Stati membri.

Il valore aggiunto comunitario risiede in un nuovo approccio di cooperazione europea che integrerà l'azione bilaterale degli Stati membri. Il progetto di proposta fa uso delle borse di studio per contribuire allo sviluppo delle risorse umane e promuovere il dialogo e la comprensione interculturale.

Le borse di studio servono anche come incentivo a sviluppare una cooperazione strutturata e durevole nel tempo fra università all'interno dell'Unione europea. In particolare, la proposta parte dall'esperienza del programma Socrates, e sostiene il processo di convergenza di Bologna/Praga e il «Processo Obiettivi» dell'Unione europea.

Si potrebbe affermare che la Comunità dovrebbe cominciare col fornire borse di studio agli studenti europei e pensare solo in seguito agli studenti dei paesi terzi. Naturalmente, ci saranno sempre studenti europei che partecipano ai master dell'Unione europea – saranno attratti dalla qualità dell'offerta, dall'esperienza europea che presuppongono, dalla diversità della popolazione studentesca/della facoltà. Le loro spese saranno però significativamente più basse di quelle degli studenti provenienti da paesi terzi (e pertanto vi è un bisogno inferiore di borse di studio); inoltre, essi hanno già a disposizione informazioni e meccanismi di assistenza istituiti per loro dagli Stati membri, di cui, per quanto riguarda i master dell'UE, non dispongono gli studenti dei paesi terzi. Va anche ricordato che gli studenti europei da soli non porteranno all'Europa il riconoscimento mondiale della qualità che il programma cerca di conseguire, né consentiranno all'UE di sviluppare, nel tempo, legami col mondo accademico, economico e sociale dei paesi terzi, mentre ciò sarà possibile grazie al sistema di borse di studio proposto.

La proposta stabilisce un meccanismo efficiente dotato di valore aggiunto europeo atto ad attrarre più studenti in mobilità internazionale e capace, inoltre, di ottenere una distribuzione più equa fra gli Stati membri. Tramite un sistema di borse di studio legato ai master dell'Unione europea, il programma incarna un approccio di cooperazione che consentirà alle università degli Stati membri attualmente contraddistinte da un basso afflusso di studenti di paesi terzi di aumentare la propria quota mettendosi in rete con università di maggiore richiamo (o di Stati membri ritenuti più interessanti). Si tratta di un aspetto fondamentale per garantire che il sistema di borse di studio non finisca per rafforzare l'attrattiva delle sole mete tradizionali dell'istruzione superiore europea.

Il quarto pilastro del progetto di proposta mette un forte accento sulle azioni volte a promuovere l'istruzione europea in generale e ad aumentarne l'attrattiva. Incoraggiando lo sviluppo di prodotti europei vetrina e fornendo loro un'etichetta europea, il programma contribuirà alla definizione di un'identità europea dell'istruzione superiore e avrà pertanto effetti positivi sulla percezione complessiva dell'istruzione superiore europea.

## **7. COMPLEMENTARITÀ E SINERGIE CON ALTRE AZIONI COMUNITARIE**

Il programma mirerà anzitutto ad aumentare la qualità dell'istruzione superiore europea. Esso pertanto sarà complementare e sinergico con altri programmi, come Socrates, in particolare sviluppando la dimensione internazionale dell'istruzione in Europa mediante i master dell'Unione europea di cui sopra. Il programma inoltre si affiancherà (evitando però sovrapposizioni e concorrenza) ai programmi di cooperazione esterna come Alfa, AlBan, Asia-Link o Tempus (si concentrerà sulla mobilità di lungo termine e ad alto livello mediante un sistema aperto complessivo di borse di studio) e al sesto programma quadro di ricerca (al fine di contribuire allo Spazio europeo della ricerca), come specificato in questa sezione. Sarebbe anche opportuno, una volta consolidato il programma (ad esempio a partire dal 2005), esaminare la fattibilità, in accordo coi paesi beneficiari, di indirizzare gli studenti che arrivano nell'Unione europea nel quadro di programmi come Alfa, AlBan o Asia-Link verso i master dell'UE. In tal modo si aumenterebbe la complementarità e il sostegno a tali corsi, allargando allo stesso tempo gli effetti di Erasmus World a livello mondiale.

## 7.1. Programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore

Come nota la comunicazione circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, la Comunità ha avviato un certo numero di iniziative con i paesi terzi basandosi sull'esperienza acquisita con Erasmus e programmi analoghi. Esempi di tali programmi sono i due accordi con gli Stati Uniti e il Canada, recentemente rinnovati per un altro quinquennio; il programma Tempus, avviato in origine nel 1990 nell'ambito dell'attività Phare originaria, ma ora (dato che le principali attività della Comunità europea nel campo dell'istruzione sono aperte ai paesi associati) aperto all'Europa orientale, ai paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e dei Balcani occidentali, nonché della regione del Mediterraneo sudorientale; Asia-Link, un programma mirante la promozione/il rafforzamento delle attività di rete a livello regionale e multiregionale fra gli istituti d'istruzione superiore degli Stati membri dell'Unione europea, dell'Asia meridionale, dell'Asia sudorientale e della Cina; Alfa, un programma inteso a rafforzare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore fra l'Unione europea e l'America Latina nell'ottica dell'aumento della qualità e del rafforzamento delle capacità; AlBan, un programma che mette a disposizione delle borse di studio nell'UE ai laureati, a chi ha un titolo postuniversitario e ai professionisti dell'America Latina; e il sostegno ai centri d'eccellenza regionali per i paesi ACP.

Nella sua comunicazione su istruzione e formazione nel contesto della riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, la Commissione sottolinea l'importanza centrale dell'istruzione per ridurre la povertà e per lo sviluppo, e sottolinea che il sostegno all'istruzione superiore è una componente cardine della strategia «Istruzione per tutti». Il sostegno all'istruzione superiore accademica, tecnica e professionale è tanto necessario quanto il sostegno all'istruzione primaria ed è anche necessario per lo sviluppo istituzionale dei paesi in questione, e del resto il rafforzamento delle istituzioni è una componente essenziale dei programmi in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo.

La Commissione è conscia della necessità di garantire la coerenza fra le altre politiche comunitarie e le politiche per la cooperazione allo sviluppo. In questo contesto è importante notare che, il 22 novembre 2001, la Commissione ha fatto circolare una nota interna (il cosiddetto «Quadro comune di cooperazione coi paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore») che fissa i principi e definisce le principali linee guida della cooperazione fra la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo, nonché con le economie emergenti e i paesi in transizione, per quanto riguarda il settore dell'istruzione superiore, e stabilisce un quadro di riferimento a tal fine <sup>(2)</sup>. Esso propone di armonizzare i metodi di attuazione dei programmi/progetti della Commissione, allo scopo di migliorare l'efficienza, la visibilità e l'incidenza della cooperazione in corso nel settore nel quadro di una strategia volta alla concentrazione degli sforzi.

Una volta che la presente proposta sarà stata adottata e l'attuazione del programma sarà in corso, la Commissione rivolgerà la dovuta attenzione ai principi elencati nel suddetto Quadro comune, trarrà le dovute conclusioni dalla valutazione del 2001 relativa ai programmi della Comunità europea di concessione di contributi alla mobilità coi paesi terzi <sup>(3)</sup> e creerà i meccanismi interni di coordinamento atti a garantire la piena complementarità e a evitare concorrenza e sovrapposizioni fra questo programma e i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.

## 7.2. Il sesto programma quadro di ricerca

Nella sua comunicazione del 18 luglio 2001, la Commissione indica che la qualità degli istituti europei d'istruzione superiore, misurata (fra le altre maniere) in base al volume e all'ampiezza delle attività di ricerca scientifica e tecnologica degli istituti stessi, è un fattore cruciale per garantire che lo status dell'Europa in quanto centro di eccellenza per l'apprendimento e la produzione del sapere sia apprezzato in tutto il mondo. Una cooperazione rafforzata nell'istruzione superiore dovrebbe andare di pari passo con la cooperazione nella scienza e nella tecnologia, che mobilita risorse scientifiche nelle università della Comunità e dei paesi terzi.

<sup>(1)</sup> COM(2002) 116 def. del 6.3.2002.

<sup>(2)</sup> Un riassunto del Quadro comune si trova nel COM(2002) 116 def. del 6.3.2002, allegato 7.

<sup>(3)</sup> [http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/evinfo/sector/951632\\_ev.htm](http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/evinfo/sector/951632_ev.htm)

La comunicazione della Commissione sulla dimensione internazionale dello Spazio europeo della ricerca <sup>(1)</sup> afferma che l'Unione europea deve disporre di un buon potenziale e di un vasto bacino di conoscenze tecnico-scientifiche affinché possa svolgere un ruolo all'altezza delle sue ambizioni nella società globale di oggi, per cui lo Spazio europeo della ricerca dev'essere aperto al resto del mondo <sup>(2)</sup>. La comunicazione prosegue notando che tale apertura dovrà consentire ai paesi dell'UE di beneficiare della cooperazione internazionale nel settore della scienza e della tecnologia, aprendo la strada a rapporti politici ed economici più stretti, e che la nuova strategia di cooperazione internazionale renderà anche possibile sviluppare ulteriormente i rapporti fra l'Unione europea e i paesi terzi, aiuterà a migliorare il dialogo fra regioni e paesi e ad aumentare il profilo della scienza e della tecnologia in Europa.

Il sesto programma quadro di ricerca <sup>(3)</sup> prevede la partecipazione internazionale alle attività del programma riguardanti questioni scientifiche e inerenti alla società a livello bilaterale, biregionale e globale.

La Commissione è cosciente del grande potenziale di complementarità e sinergie fra il programma descritto dalla presente proposta e le attività connesse col sesto programma quadro di ricerca, che consentirà di creare un continuum tra i due settori.

I destinatari della presente proposta e quelli di alcune azioni di ricerca in corso o previste sono in gran parte gli stessi, anche se la natura e gli obiettivi delle attività perseguite non sono identici. Evitare sovrapposizioni sarà pertanto una delle principali preoccupazioni della Commissione.

La Commissione sta lavorando al momento attuale sui meccanismi atti a garantire la complementarità e a creare dei ponti fra ricerca e istruzione della Comunità e i programmi di formazione. In tale contesto, alla complementarità per quanto riguarda la cooperazione coi paesi terzi spetta un posto di primo piano. Una volta che il presente programma sarà stato adottato, la Commissione porterà avanti e rafforzerà ulteriormente tali meccanismi.

## 8. LA QUESTIONE DELLA FUGA DEI CERVELLI

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha considerato con attenzione le varie questioni legate al problema comunemente noto come «fuga dei cervelli». Il rischio della fuga dei cervelli non è da prendere alla leggera, ed è per questo motivo che gli istituti d'istruzione superiore partecipanti al programma saranno pressantemente invitati a prevedere disposizioni nelle proprie procedure di candidatura e di ammissione al fine di evitare o scoraggiare la fuga dei cervelli dai paesi meno sviluppati. Mediante le modalità di attuazione del programma la Commissione cercherà di garantire che il sostegno concesso agli studenti dei paesi terzi in via di sviluppo sia vincolato a un piano di ritorno al paese d'origine.

La consapevolezza del rischio di una fuga dei cervelli non dovrebbe portare a un'esclusione dei paesi in via di sviluppo dal sistema. Tale esclusione avrebbe effetti negativi sulla percezione dell'Europa fra i cittadini di tali paesi, allontanerebbe dall'Unione europea gli studenti in mobilità incoraggiandoli a scegliere altre destinazioni, come gli USA, che continuano a fornire un sostegno significativo agli studenti dei paesi in via di sviluppo mediante il programma Fulbright e, ultimo ma non meno importante, a lungo termine si ripercuoterebbe negativamente sugli interessi dell'UE, nonché su quelli dei paesi in questione.

È importante sottolineare che, nella relazione che fa seguito alla comunicazione della Commissione circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore <sup>(4)</sup>, il Parlamento europeo ha chiesto espressamente di coinvolgere i paesi in via di sviluppo in una cooperazione più stretta coi paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore e di istituire scambi studenteschi, borse di studio e contributi per quanti intendono tornare al proprio paese d'origine come mezzo di prevenzione della fuga dei cervelli.

<sup>(1)</sup> COM(2001) 346 def.

<sup>(2)</sup> GU C 180 del 26.6.2001, pag. 156.

<sup>(3)</sup> Pubblicazione nella GU in corso.

<sup>(4)</sup> TA P5\_TAPROV(2002)04-10 Edizione provvisoria PE 316.566, 11.4.2002.

La Commissione affronterà il problema della fuga dei cervelli prima e durante l'attuazione e gestione del programma. A tal fine, essa definirà le misure di accompagnamento, i criteri di idoneità e gli indicatori del caso, e creerà i meccanismi specifici di controllo necessari.

## 9. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto su esposto, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare la presente proposta di decisione che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità, anche mediante la cooperazione coi paesi terzi.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) hanno sottolineato che, se l'Europa vuol raccogliere la sfida della globalizzazione, gli Stati membri devono adeguare i propri sistemi d'istruzione e di formazione professionale alle necessità della società basata sulla conoscenza.
- (3) I ministri dell'Istruzione degli Stati membri e di altri quattordici paesi europei hanno affermato con la Dichiarazione di Bologna (19 giugno 1999) che occorre che il sistema dell'istruzione superiore europeo acquisti nel mondo un grado di attrazione corrispondente alla nostra straordinaria tradizione scientifica e culturale.
- (4) I ministri europei competenti per l'istruzione superiore riunitisi a Praga il 19 maggio 2001 hanno ribadito, fra l'altro, l'importanza di aumentare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea per gli studenti europei e di altre parti del mondo.
- (5) Nella sua comunicazione circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore <sup>(1)</sup> la Commissione espone la necessità di una maggiore internazionalizzazione dell'istruzione superiore al fine di rispondere alle sfide lanciate dal processo di

globalizzazione, individua obiettivi complessivi per una strategia di cooperazione coi paesi terzi nel settore e suggerisce misure concrete per raggiungere tali obiettivi.

- (6) Occorre intensificare gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo, soprattutto perché la mobilità incentiva la scoperta di nuovi ambienti culturali e sociali, di cui facilita la comprensione.
- (7) Vi è una diffusa consapevolezza del grande potenziale rappresentato dalla combinazione delle forze, della diversità educativa e dell'ampia esperienza nelle attività di rete dei singoli istituti d'istruzione superiore europei, che consente loro di offrire corsi unici a livello mondiale esistenti solo in Europa e di condividere maggiormente all'interno della Comunità e con gli altri partner i benefici della mobilità internazionale.
- (8) Gli istituti d'istruzione superiore europei devono continuare ad essere la punta di diamante dello sviluppo, e a tal fine devono cercare di allacciare forme di cooperazione con gli omologhi dei paesi terzi che abbiano raggiunto un livello di avanzamento comparabile a quello degli istituti d'istruzione superiore della Comunità.
- (9) È necessario istituire un programma comunitario.
- (10) Al fine di rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria occorre garantire la coerenza e la complementarità fra le azioni portate avanti nel quadro della presente decisione e altre politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare il sesto programma quadro di ricerca e i programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.
- (11) L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) prevede una più ampia cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE), dall'altro; le condizioni e modalità di partecipazione al programma dei paesi di cui sopra sono stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Accordo SEE.

<sup>(1)</sup> COM(2001) 385 def. del 18.7.2001.

- (12) Le condizioni e le modalità di partecipazione al programma dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) sono stabilite in conformità delle disposizioni previste dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e delle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione; per quanto concerne Cipro, le condizioni e modalità pertinenti sono finanziate da stanziamenti aggiuntivi in conformità delle procedure da stabilire con tale paese; riguardo a Malta e alla Turchia, le condizioni e modalità pertinenti sono finanziate da stanziamenti aggiuntivi in conformità delle disposizioni del trattato.
- (13) La Commissione e gli Stati membri devono garantire, in collaborazione tra loro, un controllo e una valutazione periodica del presente programma al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'applicazione delle misure; la valutazione deve comprendere una valutazione esterna condotta da organi indipendenti e imparziali.
- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta per quanto riguarda il contributo della cooperazione europea a un'istruzione di qualità non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai soli Stati membri, fra l'altro per la necessità di partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni Comunità/paesi terzi, per cui possono essere meglio perseguiti dalla Comunità per via della dimensione transnazionale delle azioni e misure comunitarie, la Comunità europea può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In osservanza del principio di proporzionalità di cui a tale articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per raggiungere i suddetti obiettivi.
- (15) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, un quadro finanziario che costituirà il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi, «Erasmus World», in appresso denominato «il programma».

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- 1) «istituto d'istruzione superiore» significa qualunque istituzione che, in conformità della legislazione e della prassi nazionale, offra qualifiche o titoli di studio a tale livello, qualunque sia la denominazione dell'istituto stesso;
- 2) «studente già laureato proveniente da un paese terzo» significa un cittadino di un paese terzo diverso da quelli che fanno parte dei paesi EFTA/SEE o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea che abbia già ottenuto un titolo d'istruzione superiore; che non sia residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 12; che potrebbe non aver svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti; e che sia stato accettato o immatricolato in un master dell'Unione europea di cui all'Allegato;
- 3) «studioso in visita accademica proveniente da un paese terzo» significa un cittadino di un paese terzo diverso da quelli che fanno parte dei paesi EFTA/SEE o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea; che non è residente in nessuno degli Stati membri o dei paesi partecipanti di cui all'articolo 12; che potrebbe non aver svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di 12 mesi nel corso degli ultimi cinque anni in uno degli Stati membri o dei paesi partecipanti; e dotato di un'esperienza accademica e/o professionale di prim'ordine;
- 4) «studi universitari o postuniversitari» significa corsi d'istruzione superiore che seguono una prima laurea e conducono a una seconda laurea.

#### Articolo 3

##### Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è aumentare la qualità dell'istruzione, migliorando la percezione dell'istruzione superiore europea nel mondo e sostenendo la cooperazione coi paesi terzi, al fine di migliorare lo sviluppo delle risorse umane e di promuovere il dialogo e la comprensione fra i popoli e le culture.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- a) promuovere l'emergere di un'offerta europea chiaramente individuabile nel settore dell'istruzione superiore che risulti attraente sia all'interno dell'UE che al di fuori dei suoi confini;

- b) incoraggiare nel mondo un maggiore interesse per l'acquisizione di qualifiche e/o esperienze europee fra i laureati e gli studiosi altamente qualificati di tutto il pianeta, nonché consentire loro di ottenere tali qualifiche e/o esperienze;
- c) garantire una cooperazione più strutturata fra l'Unione europea e gli istituti dei paesi terzi e una maggiore mobilità dall'Unione europea verso l'esterno nel quadro dei programmi di studio europei;
- d) conferire maggiore profilo e visibilità, nonché una maggiore accessibilità, all'istruzione europea.

3. La Commissione persegue gli obiettivi del programma nell'osservanza della politica generale della Comunità in materia di pari opportunità uomo-donna. Essa garantisce anche che nessun gruppo di cittadini europei o dei paesi terzi sia escluso o svantaggiato.

#### Articolo 4

##### Azioni del programma

1. Gli obiettivi del programma, come stabilito all'articolo 2, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:

- a) master dell'Unione europea;
  - b) un sistema di borse di studio;
  - c) partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi;
  - d) rafforzamento dell'attrattiva dell'Europa in quanto meta educativa;
  - e) misure di assistenza tecnica.
2. Dette azioni sono realizzate nel quadro delle procedure di cui all'allegato, nonché mediante i seguenti tipi di approccio, che se del caso possono essere combinati:
- a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;
  - b) sostegno alla mobilità delle persone nel campo dell'istruzione superiore tra la Comunità europea e i paesi terzi;
  - c) promozione delle conoscenze linguistiche e della comprensione delle culture diverse;
  - d) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore internazionale;
  - e) sostegno allo sviluppo di metodi di analisi e di controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.

#### Articolo 5

##### Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate in allegato, il presente programma riguarda in particolare quanto segue:

- a) istituti d'istruzione superiore;
- b) studenti già laureati;
- c) studiosi o professionisti che tengono lezioni o effettuano ricerche;
- d) personale che si occupa direttamente di istruzione superiore;
- e) enti pubblici o privati che si occupano di istruzione superiore.

#### Articolo 6

##### Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:

- a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel presente programma in conformità con l'allegato;
- b) tiene conto della cooperazione bilaterale coi paesi terzi condotta dagli Stati membri;
- c) consulta le associazioni e le organizzazioni competenti nel settore dell'istruzione superiore che operano a livello europeo e informa il comitato di cui all'articolo 8 dei loro pareri;
- d) cerca di istituire sinergie con altri programmi e azioni intracomunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca.

2. Gli Stati membri:

- a) adottano le misure necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma a livello degli Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione secondo le prassi nazionali;
- b) designano strutture appropriate che dovranno cooperare strettamente con la Commissione, in particolare per quanto riguarda le informazioni sul programma;
- c) si sforzano di adottare le misure che riterranno appropriate per rimuovere le barriere giuridiche e amministrative all'efficace funzionamento del presente programma;

- d) adottano misure per garantire che le potenziali sinergie con altri programmi comunitari siano realizzate a livello degli Stati membri.

#### Articolo 7

##### Misure di attuazione

1. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- a) piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità e dei criteri e delle procedure di selezione;
- b) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- c) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;
- d) le modalità di controllo e valutazione del programma e di diffusione e trasferimento dei risultati.

2. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

#### Articolo 8

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 9

##### Cooperazione con altri comitati di programma e informazione sulle altre iniziative comunitarie

Per garantire la coerenza del presente programma con altre misure di cui all'articolo 11, la Commissione tiene regolarmente informato il comitato sulle iniziative comunitarie intraprese nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

#### Articolo 10

##### Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 200 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 11

##### Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare col sesto programma quadro di ricerca e coi programmi di cooperazione esterna nel settore dell'istruzione superiore.

2. La Commissione provvede a un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il presente programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

#### Articolo 12

##### Partecipazione dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea

Le condizioni e modalità di partecipazione al programma dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono stabilite in conformità delle pertinenti disposizioni degli strumenti posti a disciplina delle relazioni tra la Comunità europea e tali paesi.

#### Articolo 13

##### Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri. I risultati emersi dal controllo e dalla valutazione sono utilizzati nell'ambito della realizzazione del programma.

Il controllo include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

2. Il presente programma è valutato regolarmente dalla Commissione. La valutazione è destinata a giudicare la pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3, nonché l'impatto del programma nel suo insieme. Un'attenzione particolare va riservata alle questioni di genere e di parità di trattamento, nonché alla prevenzione della fuga dei cervelli.

La valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

a) sull'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte per far fronte alle conseguenze finanziarie di dette adesioni sul programma, in conformità delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima;

b) entro il 30 giugno 2007, una relazione di valutazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi della realizzazione del presente programma;

c) entro il 31 dicembre 2007, una comunicazione sul proseguimento del presente programma;

d) entro il 31 dicembre 2009, una relazione di valutazione ex post.

#### Articolo 14

#### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

#### ALLEGATO

#### **AZIONI COMUNITARIE**

Il presente Allegato descrive cinque azioni:

AZIONE 1: MASTER DELL'UNIONE EUROPEA

AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

Azione 2.1: Sistema complessivo per gli studenti

Azione 2.2: Sistema per gli studiosi in visita accademica

AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

AZIONE 4: AUMENTO DELL'ATTRATTIVA

AZIONE 5: MISURE DI SOSTEGNO

AZIONE 1: MASTER DELL'UNIONE EUROPEA

1. La Comunità individua i corsi postuniversitari europei cui assegnare l'etichetta di «master dell'Unione europea» mediante la rigorosa procedura di selezione definita all'articolo 7, paragrafo 1, e in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Ai fini del presente programma, i master dell'Unione europea dovranno:

- a) coinvolgere almeno tre istituti d'istruzione superiore da tre diversi Stati membri;
- b) realizzare un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due dei tre istituti di cui al punto a);
- c) essere dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, in conformità ad esempio del sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici;
- d) sfociare nel rilascio di titoli di studio doppi o multipli riconosciuti o accreditati dagli istituti partecipanti;
- e) riservare un minimo di posti e accogliere gli studenti dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma;
- f) stabilire condizioni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento;

- g) rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e studiosi);
  - h) istituire sistemi adeguati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.);
  - i) fornire, se del caso, preparazione e assistenza linguistica agli studenti.
3. I master dell'Unione europea saranno selezionati per un periodo di cinque anni (con una procedura leggera di revisione annuale sulla base delle relazioni sullo stato d'avanzamento), periodo che potrebbe comprendere un anno di attività preparatorie prima dello svolgimento del corso vero e proprio. Il finanziamento è vincolato alla procedura di revisione annuale.

#### AZIONE 2: BORSE DI STUDIO

1. La Comunità istituirà un unico sistema complessivo di borse di studio rivolto ai laureati e agli studiosi più qualificati provenienti dai paesi terzi.
2. Le borse di studio sono aperte agli studenti e agli studiosi dei paesi terzi definiti all'articolo 2, senza alcuna condizione preliminare di partecipazione diversa dall'esistenza di relazioni tra l'Unione europea e il paese d'origine degli studenti e degli studiosi in questione. Sarà incoraggiata la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati provenienti da tali paesi.
3. Gli istituti partecipanti saranno incoraggiati a coinvolgere i soggetti attivi nel settore dell'istruzione superiore dei paesi terzi e dovranno far sì che le loro procedure di candidatura e selezione evitino o scoraggino la fuga dei cervelli dai paesi meno sviluppati.
4. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accelerare la concessione di visti d'ingresso e permessi di soggiorno ai beneficiari e, se del caso, il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio.
5. La procedura di selezione garantisce l'opportuno equilibrio fra i settori di studio e fra le regioni di provenienza degli studenti e degli studiosi, nonché fra gli Stati membri di destinazione, e incoraggia la partecipazione delle donne e degli studenti svantaggiati dei paesi terzi.
6. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o studioso riceva un sostegno finanziario allo stesso scopo in conformità di più di un programma comunitario.

##### **Azione 2.1: Sistema complessivo per gli studenti**

La Comunità può fornire un sostegno finanziario agli studenti dei paesi terzi che sono stati ammessi, mediante una procedura di gara, ai master dell'Unione europea.

##### **Azione 2.2: Sistema per gli studiosi in visita accademica**

La Comunità sostiene finanziariamente gli studiosi dei paesi terzi in visita ai master dell'Unione europea per svolgere incarichi di insegnamento e ricerca e lavoro scientifico presso gli istituti partecipanti ai master.

#### AZIONE 3: PARTENARIATI CON GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DEI PAESI TERZI

1. La Comunità sosterrà rapporti strutturati fra i master dell'Unione europea e gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi. Si darà precedenza agli istituti abbastanza sviluppati da poter cooperare su una base di parità.
2. I partenariati creeranno il contesto in cui inserire la mobilità esterna degli studenti e degli studiosi dell'UE partecipanti ai master dell'Unione europea.
3. I partenariati servono a sviluppare, ove possibile, reti istituzionalizzate, basate su una cooperazione strutturata e sostenibile intesa a contribuire allo sviluppo di capacità a livello locale mediante il trasferimento del sapere.

4. I partenariati:

- coinvolgono un master dell'Unione europea e almeno un istituto d'istruzione superiore di un paese terzo;
- sono istituiti per periodi fino ad un massimo di tre anni;
- forniscono un contesto in cui inserire la mobilità esterna degli studenti iscritti ai master dell'Unione europea e ai loro docenti; si rivolgono a studenti e studiosi cittadini dell'Unione europea o di paesi terzi che siano stati residenti legali nell'UE per almeno tre anni (e per motivi diversi dallo studio) prima dell'inizio della mobilità esterna;
- garantiscono il riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso l'istituto ospitante (cioè quello non europeo).

5. Le attività dei progetti di partenariato possono anche comprendere:

- incarichi d'insegnamento presso un istituto partner che sostengano lo sviluppo del piano di studi previsto dal progetto;
- scambi di docenti, formatori, amministratori e altri specialisti interessati;
- elaborazione e divulgazione di nuove metodologie nel campo dell'istruzione superiore, compresi l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento aperto e a distanza;
- sviluppo di sistemi di cooperazione con le università dei paesi terzi al fine di offrire un corso nel paese in questione.

AZIONE 4: AUMENTARE L'ATTRATTIVA

1. Con quest'azione la Comunità sosterrà le attività miranti ad aumentare il profilo e la visibilità dell'istruzione europea, nonché l'accesso alla stessa. La Comunità sosterrà anche attività complementari che contribuiscano agli obiettivi del programma.
2. Gli istituti idonei sono organizzazioni pubbliche o private che si occupano di temi connessi col conferimento di un'istruzione superiore a livello nazionale o internazionale. Le attività saranno condotte nell'ambito di reti che coinvolgano almeno tre organizzazioni provenienti da tre diversi Stati membri e potranno coinvolgere anche loro omologhi dai paesi terzi. Dette attività (ad esempio seminari, conferenze, gruppi di lavoro, sviluppo di strumenti TIC, produzione di materiale destinato alla pubblicazione ecc.) potranno svolgersi negli Stati membri o in paesi terzi.

**4.1. Sostegno ad azioni promozionali congiunte**

1. La Comunità sosterrà gli istituti d'istruzione superiore e le organizzazioni pubbliche senza fini di lucro attive nel settore della promozione dell'istruzione superiore europea all'estero.
2. Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:
  - sviluppo di informazioni e strumenti di divulgazione comuni di carattere generale, scritto o visivo, che contribuiscano a una migliore comprensione del valore di uno studio effettuato in Europa;
  - rappresentazione congiunta dell'istruzione superiore europea e dei master dell'Unione europea in occasione delle fiere internazionali e di altri eventi;
  - seminari, gruppi di lavoro e altri mezzi al fine di coordinare gli sforzi d'informazione e divulgazione;
  - attività miranti le aree geografiche dotate di un potenziale significativo in termini di mobilità internazionale degli studenti.
3. Le attività promozionali cercano di istituire nessi fra l'istruzione superiore e la ricerca, e di sfruttare per quanto possibile le potenziali sinergie.

**4.2. Sostegno ai servizi che agevolano l'accesso degli studenti provenienti dai paesi terzi all'istruzione europea**

1. La Comunità europea sosterrà attività di collaborazione volte a facilitare l'accesso allo studio in Europa e ad incoraggiarlo.

2. Le attività ammissibili a sostegno possono comprendere:

- sviluppo congiunto di strumenti pedagogici per la formazione linguistica e la preparazione culturale;
- sviluppo congiunto di metodi più efficaci di accoglienza e integrazione di studenti provenienti da paesi terzi;
- elaborazione di moduli congiunti di istruzione a distanza rivolti agli studenti dei paesi terzi;
- servizi di agevolazione della mobilità tra partenariati universitari all'interno e all'esterno dei master dell'Unione europea sopra definiti;
- servizi per facilitare la mobilità di chi ha bambini o altre persone a carico;
- ulteriore sviluppo di un portale Internet finalizzato ad agevolare l'accesso ai master dell'Unione europea e ad altri corsi europei adatti agli studenti provenienti da paesi terzi.

#### 4.3. Attività complementari

1. La Comunità europea sosterrà attività complementari connesse a temi di fondamentale importanza per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, come la dimensione internazionale di:

- garanzia della qualità, compreso l'accreditamento o altri tipi di specifiche o di etichette di qualità;
- riconoscimento dei crediti;
- riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e riconoscimento reciproco delle qualifiche con i paesi terzi;
- esigenze di sviluppo dei piani di studio in evoluzione;
- mutamenti nella società e nei sistemi educativi;
- sicurezza e salute degli studenti in scambio;
- aspetti della tutela dei consumatori connessi con l'istruzione;
- indagini e studi (ad es. sul processo decisionale degli studenti stranieri che desiderano studiare all'estero, sugli ostacoli a un periodo di studio in Europa ecc.).

2. Mediante tale azione la Comunità può sostenere reti tematiche internazionali atte ad affrontare tali temi.

3. La Comunità può sostenere progetti pilota coi paesi terzi al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore coi paesi in questione.

4. La Comunità può fornire, mediante un progetto pilota, borse di studio agli studenti dei paesi terzi che desiderino conseguire un titolo di studio post-laurea presso un'università o consorzio di università europee qualora nessun'altra azione preveda un tale sostegno finanziario e qualora possa essere garantita la complementarità coi sistemi bilaterali a livello di Stati membri.

5. La Comunità sostiene un'Associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master dell'Unione europea.

#### AZIONE 5: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO TECNICO

Per l'esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere a esperti, a un'agenzia esecutiva, alle agenzie competenti esistenti negli Stati membri e, se necessario, ad altre forme di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma.

---

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro**

(2002/C 331 E/06)

COM(2002) 406 def. — 2002/0167(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

**RELAZIONE**

**1. Generalità**

Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale CE entra in vigore il 1° gennaio 2003. Presenta fra l'altro un nuovo approccio quanto allo statuto finanziario e di bilancio degli organismi comunitari decentrati.

Le novità più importanti in merito alle agenzie comunitarie sono le seguenti:

— (articolo 185):

- La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni dal bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.
- Il discarico sull'esecuzione dei bilanci di tali organismi è dato dal Parlamento europeo, che agisce su raccomandazione del Consiglio.
- Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti di tali organismi le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.
- I suddetti organismi applicano le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei loro conti con i conti della Commissione.

— (Articolo 46, paragrafo 3, lettera d):

- La tabella dell'organico degli organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1 deve essere decisa dall'autorità di bilancio generale.

Queste novità richiedono parallelamente modifiche degli atti giuridici che istituiscono le agenzie in oggetto. Le informazioni dettagliate relative al regime finanziario e di bilancio applicabile a un determinato organismo decentrato sono contenute nel rispettivo regolamento finanziario, ma disposizioni attinenti ad aspetti finanziari e di bilancio (es. la formazione e l'esecuzione del bilancio, le modalità di controllo, la presentazione dei conti, il discarico e la procedura per l'adozione del regolamento finanziario dell'organismo) si ritrovano anche nell'atto giuridico che istituisce l'agenzia (di norma un regolamento del Consiglio).

Al fine di attuare il nuovo sistema, è pertanto necessario introdurre le modifiche opportune ai vari atti giuridici che istituiscono le agenzie. Tali modifiche formano l'oggetto delle presenti proposte.

Per quanto concerne gli organismi decentrati che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 185, paragrafo 1, appare inevitabile adeguarne il quadro regolamentare almeno a un aspetto fondamentale del nuovo regolamento finanziario, vale a dire l'abolizione generalizzata del controllo finanziario ex ante centralizzato.

Tramite le presenti proposte, la Commissione affronta anche due altri aspetti attinenti agli organismi comunitari decentrati.

Il primo è connesso al processo di riforma generale attualmente in corso, vale a dire la questione della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti. Durante il processo di rifusione, le istituzioni hanno convenuto di inserire nel nuovo regolamento finanziario una disposizione in base a cui il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni a livello degli organismi decentrati nella misura prevista dal quadro regolamentare CE. Al momento dell'adozione del regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, le tre istituzioni hanno inoltre convenuto, in una dichiarazione comune, che le agenzie comunitarie applichino le stesse norme in materia di accesso ai documenti. La Commissione propone ora pertanto modifiche volte a inserire disposizioni in tal senso negli atti giuridici che istituiscono i quindici organismi decentrati esistenti.

La seconda questione riguarda la procedura relativa alla nomina del direttore degli organismi comunitari. Nonostante fosse intenzione del Consiglio, in fase di adozione degli atti istitutivi di questi organismi, concedere ad essi la possibilità di rinnovare il mandato di detti direttori, la Commissione ritiene che, nella formulazione attuale, la maggior parte delle disposizioni pertinenti di tali atti non rispecchi in misura sufficiente tale intenzione. La disposizione che prevede la possibilità di rinnovare un mandato, suggerisce soltanto che, alla scadenza del mandato, il titolare può ripresentare la propria candidatura. Ciò non esenta tuttavia gli organismi comunitari dall'applicare la procedura prevista nei rispettivi atti istitutivi. Tale interpretazione deriva dalla formulazione analoga, utilizzata nel disposto dell'articolo 214, paragrafo 1 del trattato CE per quanto concerne la nomina dei membri della Commissione e nel disposto degli articoli 223 e 225 dello stesso trattato per quella dei giudici della Corte di giustizia. La situazione specifica dei direttori degli organismi comunitari giustifica il mantenimento di tale parallelismo e, quindi, che ci si scosti dall'interpretazione dell'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in base a cui un contratto può essere prorogato senza ricorrere a una nuova procedura di selezione.

Per questo motivo, al fine di escludere l'obbligo di applicare una nuova procedura di selezione alla scadenza del mandato di ciascun direttore, la Commissione propone di chiarire i testi esistenti. Su proposta dell'organismo competente, sarà possibile prorogare il contratto senza avviare una nuova procedura di selezione. Tale possibilità favorirebbe l'equilibrio fra, da un lato, l'esigenza di continuità nella gestione degli organismi comunitari e, dall'altro, l'interesse di aprire tali organismi a nuovi stimoli o nuove politiche. La limitazione a una sola proroga, d'altro canto, non impedirebbe all'interessato di ripresentare la propria candidatura per lo stesso posto al termine del secondo mandato partecipando a una nuova procedura di selezione. Una persona potrebbe così restare in carica anche oltre la scadenza del secondo mandato, a condizione di essere stata scelta al termine di una nuova procedura di selezione.

## 2. Portata delle proposte

Tenendo conto dell'evoluzione appena descritta del processo generale di rifusione, si suppone che il nuovo regime (articolo 185 e articolo 46, paragrafo 3, lettera d) da introdurre si applicherà alle 13 agenzie comunitarie esistenti, vale a dire:

- il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale/Salonicco <sup>(1)</sup>;
- la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) <sup>(2)</sup>;
- l'Agenzia europea dell'ambiente (Copenaghen) <sup>(3)</sup>;
- la Fondazione europea per la formazione professionale (Torino) <sup>(4)</sup>;
- l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Lisbona) <sup>(5)</sup>;
- l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (Londra) <sup>(6)</sup>;
- l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Bilbao) <sup>(7)</sup>;
- il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea (Lussemburgo) <sup>(8)</sup>;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 337/75 del 10 febbraio 1975.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1365/75 del 26 maggio 1975.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1210/90 del 7 maggio 1990.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1360/90 del 7 maggio 1990.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 302/93 dell'8 febbraio 1993.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 2309/93 del 22 luglio 1993.

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 2062/94 del 18 luglio 1994.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 2965/94 del 28 novembre 1994.

- l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (Vienna) <sup>(1)</sup>;
- l'Agenzia europea per la ricostruzione (Salonicco) <sup>(2)</sup>;
- l'Autorità europea per la sicurezza alimentare <sup>(3)</sup>;
- l'Agenzia europea per la sicurezza aerea <sup>(4)</sup>;
- l'Agenzia europea per la sicurezza marittima <sup>(5)</sup>;

nonché all'organismo istituito nel quadro del terzo pilastro, ma ampiamente assimilato a un'Agenzia comunitaria tradizionale in termini finanziari e di bilancio, vale a dire EUROJUST <sup>(6)</sup>.

Ci sono poi due organismi comunitari decentrati che non ricevono contributi dal bilancio generale, vale a dire

- l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Alicante) <sup>(7)</sup>;

e

- l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Angers) <sup>(8)</sup>.

È pertanto improbabile che rientrino nella definizione dell'articolo 185. Esse sono però interessate dalle proposte volte ad allineare i rispettivi meccanismi di controllo interno al nuovo regolamento finanziario.

Infine, si era ipotizzato di istituire anche l'agenzia ferroviaria europea (COM(2002) 023 def.). In considerazione tuttavia della fase embrionale della procedura legislativa concernente questa nuova agenzia, si è deciso di non trattarne nella presente proposta.

Quanto al problema della trasparenza, le modifiche volte ad includere disposizioni in materia di accesso ai documenti copriranno le quindici agenzie comunitarie esistenti (indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 185), ma non EUROJUST <sup>(9)</sup>.

Per questi tredici organismi comunitari si propone un chiarimento delle disposizioni in merito alla procedura di nomina del direttore. Tale chiarimento non è necessario per il regolamento 1360/90 quale modificato dal regolamento 1572/98, che costituisce il modello per la formulazione proposta, o per Eurojust. Nel caso di Eurojust, il direttore amministrativo non è il capo dell'agenzia ma è posto sotto l'autorità del Collegio e del suo presidente (articolo 29, paragrafo 4 della decisione 2002/187/GAI). In tale caso, di conseguenza, il direttore amministrativo non gode di una posizione che potrebbe giustificare un raffronto con quella dei membri della Commissione o della Corte di giustizia. Il regolamento 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione non prevede, dal canto suo, alcuna possibilità di rinnovo del mandato del suo direttore. Di conseguenza, non si propone una modifica di tale regolamento a questo proposito.

### 3. La sostanza delle proposte in esame

3.1. Per quanto riguarda i quattordici organismi che ricevono sovvenzioni dal bilancio generale e rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario, i principali elementi delle presenti proposte comporteranno quanto segue:

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1035/97 del 2 giugno 1997.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2667/2000 del 5 dicembre 2000.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

<sup>(4)</sup> .../COM(2000) 595 def. del 4 dicembre 2000. Regolamento (CE) n. .../2002 del ... giugno 2002.

<sup>(5)</sup> .../COM(2002) 802 def. dell'8 dicembre 2000. Regolamento (CE) n. .../2002 del ... giugno 2002.

<sup>(6)</sup> Decisione 2002/187/GAI del Consiglio del 28 febbraio 2002.

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994.

<sup>(9)</sup> Il regolamento (CE) n. 1049/2001 non si applica direttamente nell'ambito del terzo pilastro.

- a norma dell'articolo 185 propriamente detto:
    - definizione del Parlamento europeo, che agisce su raccomandazione del Consiglio, come autorità di scarico;
    - introduzione della competenza del revisore interno della Commissione/abolizione del controllo ex ante centralizzato;
    - definizione di disposizioni, conformi alla rifusione, in materia di presentazione dei conti;
  - in linea con una dichiarazione della Commissione sull'articolo 185:
    - la Commissione si è impegnata a consultare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti in merito al regolamento finanziario quadro che verrà adottato ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1. Per questo motivo non sarà più necessario mantenere, a livello degli atti giuridici che istituiscono i vari organismi decentrati, il requisito formale di consultare la Corte in merito a ogni singolo regolamento finanziario;
  - a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera d):
    - introduzione della norma secondo cui la tabella dell'organico deve essere decisa dall'autorità di bilancio generale;
  - al fine di garantire un certo livello di armonizzazione tecnica:
    - attribuzione della responsabilità dell'esecuzione del bilancio al direttore (a differenza di quanto avviene attualmente per i due organismi decentrati detti di «di prima generazione», il CEDEFOP di Salonicco e la Fondazione di Dublino);
    - in merito all'adozione del regolamento finanziario delle singole agenzie, attribuzione della relativa competenza al consiglio di amministrazione del rispettivo organismo o equivalente (previa consultazione della Commissione). Ciò consentirà una considerevole armonizzazione delle singole procedure. Attualmente l'adozione dei singoli regolamenti finanziari è di competenza del Consiglio o del consiglio di amministrazione o equivalente, con o senza una qualche forma di partecipazione della Commissione e della Corte dei conti. La diversificazione è dovuta semplicemente agli sviluppi storici delle agenzie, ma non ha giustificazioni oggettive;
    - una certa armonizzazione della terminologia in materia di procedura di bilancio con quella del nuovo regolamento finanziario generale;
  - abolizione degli attuali regolamenti finanziari attuali <sup>(1)</sup> delle due «agenzie di prima generazione»:
    - fino ad ora i regolamenti finanziari del CEDEFOP di Salonicco e della Fondazione di Dublino sono stati regolamenti del Consiglio. Come si è già sottolineato, tale particolarità non è giustificata. Allo stato attuale, la procedura in questione non appare più adeguata a uno strumento di questo tipo.
- 3.2. Per quanto riguarda i due organismi comunitari decentrati che, con ogni probabilità, non sono coperti dall'articolo 185, si deve tuttavia tenere presente che il nuovo regolamento finanziario comporta un cambiamento fondamentale in materia di meccanismi di revisione e di controllo. Appare pertanto logico che, anche nei regolamenti che istituiscono tali agenzie, siano modernizzate almeno le «disposizioni di controllo» (in particolare perché una di esse — CPVO ad Angers — fa riferimento ancora al controllore finanziario della Commissione, una figura che verrà abolita con l'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario).
- 3.3. Si ricorda che nel 1997 la Commissione aveva già presentato proposte di modifica dei regolamenti che istituiscono nove degli organismi decentrati di cui sopra <sup>(2)</sup>. Tenuto conto del fatto che tali proposte risultano ormai parzialmente obsolete e sono coperte in parte dalle nuove proposte, la Commissione coglie l'occasione per ritirarle formalmente.

<sup>(1)</sup> Regolamenti (CE) n. 1416/76 e n. 1417/76 del 1° giugno 1976.

<sup>(2)</sup> COM(1997) 489 def. del 6 ottobre 1997, modificato dal COM(1998) 289 def. del 4 maggio 1998.

3.4. In materia di trasparenza, per quanto riguarda le quindici agenzie esistenti, si propone di introdurre una clausola che stabilisca quanto segue:

- ai documenti delle agenzie si applica il regolamento 1049/2001;
- i consigli di amministrazione adottano le norme esecutive necessarie;
- la Corte di giustizia è competente per decidere sui ricorsi contro decisioni prese dagli organismi decentrati in materia di accesso ai documenti.

3.5. Per quanto riguarda la procedura di nomina dei direttori degli organismi comunitari, si propone di allineare il testo delle disposizioni pertinenti degli atti istitutivi a quello dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 1360/90 del 7 maggio 1990 <sup>(1)</sup>, quale modificato dal regolamento 1572/98 del 17 luglio 1998 <sup>(2)</sup>.

#### 4. Questioni procedurali

4.1. Ai, complessivamente, diciotto atti giuridici direttamente interessati dal presente documento si applicano le seguenti procedure:

- articolo 308 (unanimità al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo): regolamenti (CE) n. 337/75, 1365/75, 1360/90, 302/93, 2309/93, 2062/94, 2100/94, 40/94, 2965/94, 1035/97 (con articolo 213), 2667/2000;
- articolo 175 (procedura articolo 251, più consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni): regolamento (CE) n. 1210/90;
- articolo 251 (codecisione): regolamento (CE) n. 178/2002 (con articoli 37, 95, 133 e 152, paragrafo 4, lettera b); vale a dire più consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni), COM(2000) 595 def. (con articolo 80, paragrafo 2), COM(2000) 802 def. (con articolo 80, paragrafo 2);
- articolo 279 (unanimità al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei Conti): regolamenti (CE) 1416/76 e 1417/76;
- articolo 34, paragrafo 2, lettera c (con articolo 31) TUE (unanimità al Consiglio): decisione del Consiglio (2002/187/GAI)

4.2. Per quanto riguarda l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, l'atto istitutivo in vigore (regolamento 2309/93) verrà con ogni probabilità sostituito da un nuovo atto istitutivo a seguito della proposta della Commissione COM(2001) 404 def.

Se il regolamento 2309/93 viene sostituito da un nuovo atto istitutivo, è opportuno leggere la proposta di modifica dell'atto istitutivo di tale agenzia come una proposta di modifica del nuovo atto istitutivo.

In tale ipotesi, la Commissione metterà a disposizione tutta l'esperienza tecnica necessaria per assistere l'autorità legislativa nei lavori di adeguamento della proposta alle disposizioni pertinenti del nuovo atto.

<sup>(1)</sup> GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1.

## 5. Necessità di una procedura accelerata

Poiché — come si è già ricordato — il nuovo regolamento finanziario entrerà in vigore il 1° gennaio 2003, è necessario che le presenti proposte vengano adottate, in base alla rispettiva procedura legislativa, entro la fine del 2002.

La Commissione invita tutte le istituzioni interessate all'adozione di tali proposte ad accelerare la procedura al fine di consentire l'entrata in vigore delle modifiche alle basi giuridiche degli organismi in oggetto contemporaneamente al nuovo regolamento finanziario.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con il regolamento . . . recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (2) È opportuno modificare il disposto dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2965/94, nello sforzo di chiarire le modalità di finanziamento del Centro.
- (3) I principi generali e i limiti che disciplinano tale diritto di accesso sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi al regolamento in materia di accesso ai loro documenti.
- (5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2695/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2965/94 deve essere modificato di conseguenza.
- (7) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli

organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2965/1994 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sull'attività del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché agli organismi di cui all'articolo 2.»

- 2) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

- 3) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«Fatte salve le disposizioni della lettera c) relative al periodo iniziale, le entrate del Centro comprendono:

- i contributi finanziari effettuati dagli organismi per i quali il Centro opera, nonché dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, nonché
- una sovvenzione comunitaria, in particolare per il finanziamento delle attività a carattere interistituzionale.»

- 4) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

### «Articolo 13

1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio del Centro è in pareggio in entrate e spese.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione tiene conto dello stato di previsione per determinare le previsioni corrispondenti alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2 nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito: "il bilancio generale").

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

4. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e ai contributi finanziari degli organismi di cui all'articolo 2.»

5) All'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti del Centro le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile del Centro comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. del Consiglio (\*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori del Centro, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi del Centro, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore del Centro invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore del Centro, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

(\*) GU L ...»

6) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Il regolamento finanziario applicabile al Centro è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione.»

7) È inserito l'articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Il regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso del Centro.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dal Centro a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il Mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia**

(2002/C 331 E/07)

COM(2002) 406 def. — 2002/0168(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 <sup>(2)</sup>, con il regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio del . . . recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(3)</sup>.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2667/2000 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la ricostruzione.

(5) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il paragrafo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio direttivo adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno

di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.»

2) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

«f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia»;

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 7*

1. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio direttivo adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità.

2. La Commissione esamina lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità che ha individuato e degli orientamenti finanziari globali relativi all'assistenza comunitaria per la ricostruzione della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario all'assistenza comunitaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, essa fissa il contributo annuo indicativo per il bilancio dell'Agenzia che deve essere iscritto nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.

3. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5. Il consiglio direttivo, ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio dell'Agenzia all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Agenzia e ai fondi provenienti da altre fonti.

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 12.12.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

6. Per motivi di trasparenza del bilancio, i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee sono iscritti a parte tra le entrate dell'Agenzia. Quanto alle spese, le spese amministrative e quelle riguardanti il personale sono chiaramente distinte dai costi operativi dei programmi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.»

4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Il direttore è preposto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. [...] (\*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio direttivo.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di

quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno  $n + 2$ , dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio  $n$ .

(\*) GU . . .»

5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.»

6) È inserito l'articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia**

(2002/C 331 E/08)

COM(2002) 406 def. — 2002/0169(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale <sup>(1)</sup> con il regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi al regolamento in materia di accesso ai loro documenti.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1210/90 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle

sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

- (6) Il regolamento (CEE) n. 1210/90 deve essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6*

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

- 2) All'articolo 8, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

- 3) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«A capo dell'Agenzia è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere prorogato per una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

<sup>(1)</sup> GU L 120 del 11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

4) All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio delle Comunità.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.»

5) All'articolo 13, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio (\*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia,

ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo dell'Agenzia trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

(\*) GU L ...»

6) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia**

(2002/C 331 E/09)

COM(2002) 406 def. — 2002/0170(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali <sup>(1)</sup>, con il regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 2309/92 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2309/93 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2309/93 è modificato come segue:

- <sup>(1)</sup> GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).
- <sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

1) All'articolo 55, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A capo dell'Agenzia è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere prorogato per un solo periodo non superiore a cinque anni.»

a) al paragrafo 2, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione per approvazione, distinguendo tra le attività dell'Agenzia riguardanti le specialità medicinali per uso umano e quelle riguardanti i medicinali veterinari, un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo.»

c) il paragrafo 4 è soppresso.

2) All'articolo 56, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

3) L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 57*

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte al suo bilancio di funzionamento.

Il bilancio è in pareggio in entrate e spese.

2. Le entrate dell'Agenzia sono composte da un contributo della Comunità e da quote pagate dalle imprese che desiderano ottenere e conservare un'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio, nonché altri servizi offerti dall'Agenzia. I costi dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, di gestione, di infrastruttura ed operative, nonché le spese derivanti da contratti conclusi con terzi.

3. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio delle Comunità.

4. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

5. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

6. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria e alle altre risorse dell'Agenzia.

7. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

8. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

9. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. ... (\*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

10. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

11. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

12. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

13. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi,

accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

14. I conti definitivi vengono pubblicati.

15. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

16. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

17. Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(\*) GU L ...»

4) È inserito l'articolo 63 bis:

«Articolo 63 bis

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione**

(2002/C 331 E/10)

COM(2002) 406 def. — 2002/0171(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale<sup>(1)</sup>, con il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>(2)</sup>.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi al regolamento in materia di accesso ai loro documenti.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1360/90 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1360/90 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1360/90 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2555/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

1) È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dalla Fondazione a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43».

2) All'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti. Questa relazione viene trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.»

3) All'articolo 7, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— preparazione del progetto di stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio della Fondazione».

4) All'articolo 10, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio delle Comunità.

2. La Commissione valuta lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali e degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario agli aiuti economici a favore dei paesi beneficiari potenziali, essa fissa il contributo annuo per il bilancio della Fondazione che deve essere iscritto nel progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

3. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.»

5) All'articolo 11, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti della Fondazione le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. del Consiglio (\*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti

definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

7. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

(\*) GU L ...»

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione.

Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro, e abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76**

(2002/C 331 E/11)

COM(2002) 406 def. — 2002/0172(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 279 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con il regolamento (CEE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185. Conformemente a detto articolo, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro deve adottare un regolamento finanziario conforme al regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio deve essere abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione di detta Fondazione.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1365/75 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è modificato come segue:

1) All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati al massimo per cinque anni. Il mandato del direttore può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato del direttore aggiunto può essere prorogato per periodi di durata non superiore a cinque anni ciascuno.»

2) Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dal testo seguente:

*«Articolo 13*

Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti.

*Articolo 14*

1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione sono oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio della Fondazione, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio della Fondazione è in pareggio in entrate e spese.

*Articolo 15*

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio delle Comunità.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio della Fondazione, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo alla sovvenzione assegnata dall'autorità di bilancio. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio il bilancio così adottato.

#### Articolo 16

1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

2. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio della Fondazione.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti della Fondazione le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

4. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

5. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

8. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore della Fondazione trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

9. I conti definitivi vengono pubblicati.

10. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore della Fondazione, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.»

3) È inserito il seguente articolo 18 bis:

#### «Articolo 18 bis

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dalla Fondazione in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

#### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1417/76 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1365/75 quale modificato dal presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (2002/187/GAI), che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità**

(2002/C 331 E/12)

COM(2002) 406 def. — 2002/0173(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Anche se è un organo istituito in virtù del trattato dell'Unione europea, sulla base dell'applicazione dell'articolo 41, Eurojust è assimilato in larga misura, sul piano finanziario e di bilancio, a un organismo comunitario decentrato.
- (2) È opportuno dunque armonizzare le disposizioni della decisione (2002/187/GAI) con il regolamento (CEE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (3) La decisione 2002/187/GAI deve essere modificata di conseguenza,

DECIDE:

*Articolo 1*

La decisione (2002/187/GAI) viene modificata come segue:

- 1) All'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il presidente, a nome del collegio, riferisce al Consiglio, per iscritto e annualmente, in merito alle attività dell'Eurojust.

A questo fine, il collegio adotta una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Al più tardi il 15 giugno, la relazione annuale viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Il presidente fornisce altresì al Consiglio qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento dell'Eurojust da esso richiesti.»

- 2) Gli articoli 35, 36 e 37 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 35

**Formazione del bilancio**

1. Ogni anno il collegio adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore amministrativo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Eurojust per l'esercizio successivo. Il collegio trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Eurojust.

3. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Eurojust.

4. In base alla sovvenzione annuale fissata dall'autorità di bilancio, il collegio adotta il bilancio definitivo dell'Eurojust, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.

*Articolo 36*

**Esecuzione del bilancio e discarico**

1. Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilancio dell'Eurojust, e riferisce al collegio in merito all'esecuzione del bilancio.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio (\*).

3. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Eurojust, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Eurojust, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. . . ., il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell'Eurojust, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al collegio.

5. Il collegio formula un parere sui conti definitivi dell'Eurojust.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore amministrativo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio dell'Eurojust, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore amministrativo dell'Eurojust invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al collegio dell'Eurojust.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo dell'Eurojust, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

*Articolo 37*

### **Regolamento finanziario applicabile al bilancio**

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust è adottato dal collegio previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Eurojust e previo accordo della Commissione.

(\*) GU L . . .».

3) All'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio**

(2002/C 331 E/13)

COM(2002) 406 def. — 2002/0174(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(1)</sup>. Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio del . . . recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a livello delle istituzioni europee e degli organismi a cui si applica l'articolo 185 di detto regolamento finanziario il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato verrà abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
- (2) Si ritiene opportuno che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni europee e dagli organismi succitati.
- (3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi al regolamento in materia di accesso ai loro documenti.
- (5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2100/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (6) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle

sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

- (7) Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2100/1994 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 33 bis:

*«Articolo 33 bis*

**Accesso ai documenti**

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Ufficio a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43».

- 2) All'articolo 43, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il mandato del presidente ha durata non superiore a cinque anni. Tale mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione presentata previo parere del consiglio di amministrazione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

All'articolo 43, paragrafo 1, le parole «ai paragrafi 1 e 2» sono sostituite da «al paragrafo 1» ed è aggiunta la frase seguente:

«Il loro mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione presentata previo parere del consiglio di amministrazione, per periodi di durata non superiore a cinque anni ciascuno.»

<sup>(1)</sup> GU L 227 del 19.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3) All'articolo 111, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio.

Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione

delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio**

(2002/C 331 E/14)

COM(2002) 406 def. — 2002/0175(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che istituisce un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze <sup>(1)</sup>, con il regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup>.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 302/93 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

(6) Il regolamento (CEE) n. 302/93 deve essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2220/2000 (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

1) All'articolo 6 è aggiunto un nuovo articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

**Accesso ai documenti**

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

2) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

3) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere prorogato per un solo periodo non superiore a cinque anni.»

All'articolo 9, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— preparazione del progetto di stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Osservatorio».

4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

**Bilancio**

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte al suo bilancio di funzionamento.

2. Il bilancio è in pareggio in entrate e spese.
3. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale delle Comunità europee (sezione "Commissione"), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13.
4. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:
  - a) le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio
  - b) le spese di sostegno alle reti d'informazione nazionali che formano parte della Reitox e le spese relative ai contratti con i centri specializzati.
5. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro dell'Osservatorio, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità.
6. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.
8. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Osservatorio, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria e alle altre risorse dell'Osservatorio.
9. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio.
10. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Osservatorio le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.
11. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Osservatorio comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio (\*) (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

12. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

13. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

14. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

15. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

16. I conti definitivi vengono pubblicati.

17. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Osservatorio invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

18. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

19. Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione.

---

(\*) GU L ...»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio**

(2002/C 331 E/15)

COM(2002) 406 def. — 2002/0176(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 284 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia<sup>(1)</sup>, con il regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1035/97 le disposizioni necessarie perché il regolamento n. (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.
- (5) È inoltre opportuno inserire una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso, previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- (6) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1035/97 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1035/97 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

1) All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g) pubblica una relazione annuale sulla situazione riguardante il razzismo e la xenofobia nella Comunità, segnalando altresì gli esempi di corretta prassi, nonché una relazione annuale sulle proprie attività»

2) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.»

3) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adotta le due relazioni annuali di cui all'articolo, paragrafo 2, lettera g), nonché le conclusioni e i pareri dell'Osservatorio, che trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, e cura la pubblicazione delle relazioni annuali di cui all'articolo, paragrafo 2, lettera g); la relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio viene comunicata, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.»

4) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

5) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

**Bilancio**

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte al suo bilancio di funzionamento.

2. Il bilancio è in pareggio in entrate e spese.
3. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse:
  - a) un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale delle Comunità europee (sezione "Commissione");
  - b) i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;
  - c) gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni di cui all'articolo 7;
  - d) i contributi volontari degli Stati membri.
4. I costi dell'Osservatorio comprendono in particolare le spese per il personale, di gestione, di infrastruttura ed operative, nonché le spese derivanti da contratti conclusi con le istituzioni o organismi che fanno parte della Raxen, nonché con terzi.
5. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio delle Comunità.
6. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.
7. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Osservatorio, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria e alle altre risorse dell'Osservatorio.
8. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.
9. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Osservatorio le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.
10. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Osservatorio comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo

128 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

11. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

12. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

14. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

15. I conti definitivi vengono pubblicati.

16. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Osservatorio invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

17. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

18. Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione.

Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda i sistemi di controllo e di revisione interna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio**

(2002/C 331 E/16)

COM(2002) 406 def. — 2002/0177(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario<sup>(1)</sup>, che ha istituito l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno. Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a livello delle istituzioni europee e degli organismi a cui si applica l'articolo 185 di detto regolamento finanziario il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato verrà abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
- (2) Si ritiene opportuno che l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni europee e dagli organismi succitati.
- (3) I principi generali e i limiti che disciplinano tale diritto di accesso sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 40/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché una clausola di ri-

corso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (6) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.
- (7) Il regolamento (CE) n. 40/94 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:

- 1) È inserito l'articolo 118 bis:

**«Accesso ai documenti**

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Ufficio a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.»

- 2) All'articolo 120, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il mandato del presidente è al massimo di cinque anni. Il suo mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione presentata previo parere del consiglio di amministrazione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

All'articolo 120, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«Il loro mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione presentata previo parere del consiglio di amministrazione, per periodi di durata non superiore a cinque anni ciascuno.»

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83)

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3) L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 136*

**Controllo finanziario**

1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando

raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

3. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia**

(2002/C 331 E/17)

COM(2002) 406 def. — 2002/0178(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro <sup>(1)</sup>, con il regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup>.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2062/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU L 156 del 7.6.1995, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(6) Il regolamento (CE) n. 2064/94 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2062/94 è modificato come segue:

1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6*

**Accesso ai documenti**

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(\*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

2) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, alla Corte dei conti, agli Stati membri e al comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.»

3) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. A capo dell'Agenzia è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione presentata previo parere del consiglio di amministrazione, può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

4) Gli articoli 13, 14 e 15 sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 13*

**Progetto di stato di previsione — Approvazione del bilancio**

1. Ogni anno, entro il 15 febbraio, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

3. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

4. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria e alle altre risorse dell'Agenzia.

*Articolo 14*

**Esecuzione del bilancio**

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale").

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria

e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

*Articolo 15*

**Regolamento finanziario**

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità**

(2002/C 331 E/18)

COM(2002) 406 def. — 2002/0179(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95, 133, e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup> con il regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio del . . . recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup>.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 178/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

(6) Il regolamento (CE) n. 178/2002 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato come segue:

1) All'articolo 25, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale") solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.»

2) All'articolo 26, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso generale bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri organi d'informazione. La nomina è fatta per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere rinnovato una volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

L'articolo 26 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Autorità».

<sup>(1)</sup> JO L 31 dell'1.2.2002, p. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

b) All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

b) progetti di programmi di lavoro.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione e al più tardi il 15 giugno, inoltra la relazione generale sulle attività dell'Autorità al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, e ne dispone la pubblicazione.»

c) il paragrafo 4 è soppresso.

3) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

#### Accesso ai documenti

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.»

4) All'articolo 43, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di una stima delle entrate e delle spese stabilita dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella

dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché ai paesi con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 49.

Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che essa trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") conformemente all'articolo 272 del trattato.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità.»

5) L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Autorità le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Autorità, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

7. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.»

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Autorità invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76**

(2002/C 331 E/19)

COM(2002) 406 def. — 2002/0180(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 279 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, con il regolamento (CEE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185. Conformemente a detto articolo, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale deve adottare un regolamento finanziario conforme al regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio deve essere abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione di detto Centro.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>(1)</sup>.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 337/75 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

(6) Il regolamento (CEE) n. 337/75 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il mandato del presidente ha durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovato, su proposta del consiglio di amministrazione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

2) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 10*

1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio del Centro è in pareggio in entrate e spese.»

3) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 11*

**Formazione del bilancio**

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata al Centro.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo alla sovvenzione assegnata dall'autorità di bilancio. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio il bilancio così adottato.»

4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Il regolamento finanziario applicabile al Centro è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale") solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione.

2. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti del Centro le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.»

5) Il testo dell'articolo 12 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 bis

1. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile del Centro comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

2. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione

sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori del Centro, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi del Centro, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del Centro.

5. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore del Centro trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. I conti definitivi vengono pubblicati.

7. Al più tardi il 30 settembre, il direttore del Centro invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

8. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore del Centro, entro il 30 aprile dell'anno  $n + 2$ , dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio  $n$ .»

6) Viene inserito un nuovo articolo 12 ter:

«Articolo 12 ter

Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti.»

7) Viene inserito un nuovo articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso del Centro.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dal Centro in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.»

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1416/76 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consi-

glio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/75 quale modificato dal presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea**

(2002/C 331 E/20)

COM(2002) 406 def. — 2002/0181(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. .../2002 con il regolamento ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano tale diritto di accesso sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. .../2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.
- (6) Il regolamento (CE) n. .../2002 deve essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. .../2002 è modificato come segue:

1) Viene inserito un nuovo articolo 23 bis:

«Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il ...

Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

2) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b è sostituita dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

3) All'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori ha durata non superiore a cinque anni. Il mandato del direttore esecutivo può essere prorogato, su proposta della Commissione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato dei direttori può essere prorogato, su proposta della Commissione, per periodi di durata non superiore a cinque anni ciascuno.»

4) All'articolo 48, i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

*«Articolo 48*

3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di una stima delle entrate e delle spese stabilita dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 55.

Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che essa trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio").

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

Dopo il ricevimento dello stato di previsione gli Stati di cui al secondo comma elaborano il proprio progetto preliminare di bilancio.

Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e il programma di lavoro definitivi dell'Agenzia, adeguandolo se necessario alla sovvenzione comunitaria, e li trasmette tempestivamente alla Commissione e all'autorità di bilancio.

Qualsiasi modifica al bilancio, nonché alla tabella dell'organico, rientra nella procedura di cui al presente paragrafo.»

5) All'articolo 49, i paragrafi 2, 3 e 4, sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 49

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni

e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.»

6) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.»

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima**

(2002/C 331 E/21)

COM(2002) 406 def. — 2002/0182(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. .../2002 con il regolamento ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano tale diritto di accesso sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. .../2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.
- (6) Il regolamento (CE) n. .../2002 deve essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. .../2002 è modificato come segue.

1) All'articolo 4, è aggiunto un nuovo paragrafo 3:

«3. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il ...

Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

2) All'articolo 10, il paragrafo 2 b è sostituito dal testo seguente:

«Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

3) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il mandato del direttore esecutivo ha durata non superiore a cinque anni. Il suo mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

4) L'articolo 18, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 18*

5. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di una stima delle entrate e delle spese stabilita dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo ...

Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che essa trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo (qui di seguito "autorità di bilancio") conformemente all'articolo 272 del trattato.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.»

- 5) All'articolo 19, i paragrafi 2, 3 e 4, sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 19

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Agenzia le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti

definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.»

- 6) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.»

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione in nome della Comunità europea dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001**

(2002/C 331 E/22)

COM(2002) 438 def. — 2002/0190(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 30 luglio 2002)

**RELAZIONE**

La Conferenza di negoziato istituita in seno all'UNCTAD per negoziare un nuovo accordo internazionale sul cacao, in occasione della sua seconda sessione, tenutasi a Ginevra il 2 marzo 2001, ha adottato il testo dell'Accordo internazionale sul cacao destinato a succedere all'Accordo internazionale sul cacao del 1993, già prorogato. Quest'ultimo accordo è destinato a restare in vigore per un periodo massimo che termina il 30 settembre 2003.

In occasione dei dibattiti, la Comunità ha negoziato sulla base del mandato e delle direttive di negoziato approvati dal Consiglio il 6 settembre 2000 su proposta della Commissione.

Attualmente, visti il risultato dei dibattiti e il contenuto del nuovo strumento che riflette la posizione difesa dalla Comunità, la Commissione ritiene che sia necessario firmare l'Accordo internazionale sul cacao del 2001 e deporre lo strumento di approvazione presso la sezione dei trattati delle Nazioni Unite a New York.

Dal punto di vista strettamente giuridico, è necessario ricordare che, pur essendo accordi commerciali contemplati dall'articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli accordi sui prodotti di base come quello in questione sono stati conclusi finora dalla Comunità congiuntamente agli Stati membri, in base a un'intesa fra il Consiglio e la Commissione nota come PROBA 20.

Nella fattispecie, dato che l'accordo internazionale in questione esclude espressamente qualsiasi strumento finanziario sostenuto dai membri e che i contributi degli Stati membri dell'Unione europea al bilancio di funzionamento dell'Organizzazione internazionale del cacao non possono di per sé giustificare la loro partecipazione alla conclusione dell'accordo, il nuovo Accordo internazionale sul cacao del 2001 dovrebbe essere concluso dalla Comunità.

Di conseguenza, dato l'articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea, la presente raccomandazione di decisione si prefigge pertanto di autorizzare la Commissione a concludere, per conto della Comunità, l'Accordo internazionale sul cacao del 2001.

In seguito alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 3 dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001, la firma e la deposizione dello strumento di accettazione dovrebbero avvenire il più rapidamente possibile e auspicabilmente entro il 1° settembre 2002. Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare la presente decisione prima di tale scadenza.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione adottata il 2 marzo 2001, la Conferenza di negoziato istituita in seno all'UNCTAD ha approvato il testo relativo all'Accordo internazionale sul cacao del 2001.

(2) Questo nuovo accordo è stato negoziato per sostituire l'Accordo internazionale sul cacao del 1993, già prorogato, il quale resterà in vigore per un periodo massimo che va fino al 30 settembre 2003.

(3) L'Accordo internazionale sul cacao del 2001 è aperto alla firma e alla deposizione degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

(4) Dato che la Comunità è membro dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993, già prorogato, è nel suo interesse approvare l'accordo destinato a succedergli,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'Accordo internazionale sul cacao del 2001 è approvato in nome della Comunità europea. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e a procedere alla deposizione dello strumento di approvazione in nome della Comunità.

## PARTE PRIMA

**OBIETTIVI E DEFINIZIONI**

## CAPITOLO I

**OBIETTIVI***Articolo 1***Obiettivi**

1. Gli obiettivi del sesto Accordo internazionale sul cacao sono i seguenti:

- a) promuovere la cooperazione internazionale in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;
- b) fornire una sede appropriata per discutere di tutte le questioni inerenti a tutti i settori di tale economia;
- c) contribuire al rafforzamento delle economie nazionali dei paesi membri, prendendo le misure appropriate, in particolare elaborando progetti adeguati da presentare alle istituzioni competenti affinché li finanzino e attuino;
- d) contribuire allo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao, nell'interesse di tutti i membri, mediante misure adeguate, in particolare:
  - i) promuovendo un'economia del cacao sostenibile;
  - ii) promuovendo le ricerche e l'applicazione dei loro risultati;
  - iii) promuovendo la trasparenza dell'economia mondiale del cacao raccogliendo, analizzando e divulgando statistiche pertinenti e realizzando studi appropriati;
  - iv) promuovendo e stimolando il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao, al fine di aumentare la domanda di cacao in stretta cooperazione con il settore privato.

2. Per raggiungere gli obiettivi, i membri devono, in un contesto adeguato, incoraggiare il settore privato a partecipare più attivamente ai lavori dell'Organizzazione.

## CAPITOLO II

**DEFINIZIONI***Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. per cacao s'intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
2. per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché tutti gli altri prodotti contenenti cacao che il Consiglio può, all'occorrenza, designare;
3. per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre compresi;
4. per Parte contraente s'intendono un governo o un'organizzazione intergovernativa, ai sensi dell'articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
5. per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
6. per prezzo giornaliero s'intende l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 40;
7. per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo;
8. per paese esportatore o membro esportatore s'intende, rispettivamente, un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere membro esportatore;
9. per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, mentre per importazioni di cacao s'intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doganali di detto membro;
10. per cacao fine («fine» o «flavour») s'intende il cacao il cui sapore e colore sono ritenuti eccezionali, prodotto nei paesi elencati nell'allegato C del presente Accordo;
11. per paese importatore o membro importatore s'intendono, rispettivamente, un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;

12. per membro s'intende una Parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
13. per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
14. per settore privato si intendono tutti gli operatori del settore privato le cui principali attività rientrano nel settore del cacao, compresi gli agricoltori, i commercianti, i trasformatori, i fabbricanti e gli istituti di ricerca. Nel quadro del presente Accordo, il settore privato comprende anche le aziende, gli organismi e gli istituti pubblici che, in alcuni paesi, esercitano funzioni abitualmente svolte da operatori privati in altri paesi;
15. per paese produttore s'intende un paese che produce cacao in quantitativi commercialmente rilevanti;
16. per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei voti dei membri esportatori e la maggioranza dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente;
17. per diritti speciali di prelievo (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale;
18. per votazione speciale s'intendono i due terzi dei voti dei membri esportatori e i due terzi dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque membri esportatori e una maggioranza di membri importatori;
19. per economia del cacao sostenibile s'intende un sistema nel quale tutti gli operatori mantengono la produttività a livelli economicamente sostenibili, ecologicamente razionali e culturalmente accettabili, grazie a una gestione efficiente delle risorse;
20. per tonnellata s'intende una massa di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre avoirdupois, e per libbra s'intende la libbra avoirdupois, pari a 453,597 grammi;
21. per totale mondiale delle scorte di cacao in grani di fine campagna si intendono tutti i grani di cacao secchi identificabili l'ultimo giorno dell'anno cacao (30 settembre), indipendentemente dalla loro ubicazione, dal proprietario o dall'uso al quale sono destinati.

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI STATUTARIE

#### CAPITOLO III

##### MEMBRI

###### Articolo 3

#### **Membri dell'Organizzazione**

1. Tutte le Parti contraenti sono membri dell'Organizzazione.

2. L'Organizzazione comporta due categorie di membri:

a) i membri esportatori;

b) i membri importatori.

3. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.

#### Articolo 4

#### **Partecipazione di organizzazioni intergovernative**

1. Tutti i riferimenti del presente Accordo a un «governo» o più «governi» valgono anche per l'Unione europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità in materia di negoziato, conclusione e applicazione di accordi internazionali, segnatamente quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente Accordo si parla di firma, ratifica, accettazione o approvazione, di notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o di adesione, si intendono anche la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuiti ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il loro diritto di voto individuale.

3. Le suddette organizzazioni possono partecipare ai lavori del Comitato esecutivo per le questioni di loro competenza.

#### CAPITOLO IV

#### **ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE**

#### Articolo 5

#### **Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao**

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e ne controlla l'applicazione.

2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:
- a) il Consiglio internazionale del cacao e i suoi organi sussidiari;
  - b) il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale.
3. L'Organizzazione ha sede a Londra, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale.
- d) esonero da determinati obblighi conformemente all'articolo 47;
  - e) composizione delle vertenze conformemente all'articolo 50;
  - f) sospensione dei diritti conformemente all'articolo 51, paragrafo 3;
  - g) determinazione delle condizioni di adesione conformemente all'articolo 56;
  - h) esclusione di un membro conformemente all'articolo 61;
  - i) proroga o cessazione del presente Accordo conformemente all'articolo 63;
  - j) raccomandazione di modifiche ai membri conformemente all'articolo 64.

#### Articolo 6

##### Composizione del Consiglio internazionale del cacao

1. L'autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, composto da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ogni membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni membro, inoltre, può far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

#### Articolo 7

##### Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica, o dispone l'espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni esplicitate del presente Accordo.
2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applicazione del presente Accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 24 al fine di informarne le altre parti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.
3. Il Consiglio può, in qualsiasi momento, con votazione speciale, delegare al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione dei poteri seguenti:

- a) redistribuzione dei voti conformemente all'articolo 10;
- b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi conformemente all'articolo 25;
- c) revisione dell'elenco dei produttori di cacao fine («fine» o «flavour») conformemente all'articolo 46;

4. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere di aggiungere altre eccezioni al paragrafo 3 precedente. Può revocare una delega di poteri mediante una decisione presa anch'essa con votazione speciale.

5. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con le medesime, in particolare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione. Nel suo regolamento interno può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire.

6. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.

7. Il Consiglio può creare tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni.

#### Articolo 8

##### Presidente e Vicepresidenti del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un Presidente nonché un primo e un secondo Vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il Presidente e il primo Vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, mentre il secondo Vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.

3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e dei due Vicepresidenti, o in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

4. Né il Presidente né gli altri membri dell'Ufficio che presiedono una riunione del Consiglio prendono parte alla votazione. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.

#### Articolo 9

##### Sessioni del Consiglio

1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli viene richiesto:

- a) da cinque membri, oppure
- b) da uno o più membri che detengono almeno 200 voti, oppure
- c) dal Comitato esecutivo, oppure
- d) dal Direttore esecutivo, ai fini degli articoli 23 e 60.

3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con un anticipo di almeno 30 giorni di calendario, salvo nei casi urgenti.

4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se il Consiglio si riunisce, su invito di un membro, in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.

#### Articolo 10

##### Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori detengono globalmente 1 000 voti; lo stesso vale per i membri importatori. I voti sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.

2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti fra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono

stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine, le esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all'articolo 41.

3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono così ripartiti: 100 voti sono suddivisi equamente, arrotondando per difetto o per eccesso. I voti rimanenti vengono suddivisi in base alla percentuale che la media delle importazioni annuali di ciascun membro importatore nei tre precedenti anni cacao, per le quali l'Organizzazione dispone di dati definitivi, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i paesi importatori. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all'articolo 41.

4. Se, per un motivo qualunque, sorgono difficoltà nella determinazione o nell'aggiornamento della base statistica per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di adottare un'altra base statistica per il calcolo dei voti.

5. Nessun membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.

6. Quando viene modificata la composizione dell'Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo.

7. I voti non possono essere frazionati.

#### Articolo 11

##### Procedura di votazione del Consiglio

1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. I membri, tuttavia, non sono tenuti ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui sono autorizzati a disporre a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Previa notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

3. Un membro autorizzato da un altro membro a utilizzare i voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del membro suddetto.

#### Articolo 12

##### Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale.

2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti.

3. La procedura seguente si applica a tutte le decisioni che il Consiglio deve adottare, a norma del presente Accordo, mediante votazione speciale:

a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore, se il Consiglio lo decide, con votazione a maggioranza semplice ripartita;

b) se al secondo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 24 ore, se il Consiglio lo decide con votazione a maggioranza semplice ripartita;

c) se al terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa si considera adottata;

d) se il Consiglio non rimette ai voti una proposta, essa si considera respinta.

4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

#### Articolo 13

##### Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende tutte le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnatamente la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, nonché con le organizzazioni intergovernative appropriate.

2. Considerato il ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

3. Il Consiglio, inoltre, può prendere tutte le disposizioni necessarie per mantenere utili contatti con le organizzazioni internazionali di produttori, commercianti e fabbricanti di cacao.

4. Il Consiglio cerca di associare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti che si interessano all'economia mondiale del cacao.

#### Articolo 14

##### Ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.

2. Il Consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 13 a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.

#### Articolo 15

##### Composizione del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto da 10 membri esportatori e 10 membri importatori. Tuttavia, se il numero dei membri esportatori o il numero dei membri importatori dell'Organizzazione è inferiore a 10, il Consiglio può decidere con votazione speciale, mantenendo la parità tra le due categorie di membri, il numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente all'articolo 16 e sono rieleggibili.

2. Ogni membro eletto è rappresentato nel Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono eletti dal Consiglio per ogni anno cacao e vengono scelti entrambi tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori. Le due categorie di membri si alternano ogni anno cacao. In caso di assenza temporanea o permanente del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato esecutivo può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il Presidente né gli altri membri dell'Ufficio che presiedono una riunione del Comitato esecutivo prendono parte alla votazione. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non decida diversamente con votazione speciale. Se il Comitato esecutivo si riunisce, su invito di un membro, in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.

#### Articolo 16

##### Elezione del Comitato esecutivo

1. I membri esportatori e i membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ciascuna categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ogni membro attribuisce a un solo candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro può dare a un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

#### Articolo 17

##### Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo

1. Ciascun membro del Comitato esecutivo è autorizzato a disporre, per la votazione, del numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro del Comitato esecutivo può dividere i suoi voti.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, previa notifica scritta al Presidente, ciascun membro esportatore o importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, ad uno qualsiasi dei membri eletti può autorizzare un altro membro esportatore o importatore, a seconda dei casi, del Comitato esecutivo a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i suoi voti nel Comitato esecutivo.

3. In qualsiasi anno cacao un membro può, previa consultazione con il membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato conformemente all'articolo 16, ritirare i suoi voti a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro esportatore o importatore del Comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del Comitato esecutivo a cui sono stati tolti i voti conserva tuttavia il seggio nel Comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Tutte le decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo diventano effettive dopo che il Presidente ne è stato informato per iscritto.

4. La maggioranza richiesta per le decisioni del Comitato esecutivo è quella richiesta per le decisioni del Consiglio.

5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del Comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel suo regolamento interno le condizioni alle quali è possibile questo ricorso.

#### Articolo 18

##### Competenze del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio e svolge le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.

2. Il Comitato esecutivo si occupa delle questioni amministrative, finanziarie e strutturali dell'Organizzazione, in particolare:

- a) esamina il progetto di programma di lavoro annuale dell'Organizzazione, che deve essere presentato al Consiglio per approvazione;
- b) esamina e valuta il rapporto presentato dal Direttore esecutivo sull'esecuzione del programma di lavoro e l'elenco delle priorità;
- c) studia e raccomanda i bilanci amministrativi annuali;
- d) segue l'esecuzione del bilancio e analizza in particolare le entrate e le spese;
- e) assiste il Consiglio per la nomina del Direttore esecutivo e degli alti funzionari dell'Organizzazione;
- f) approva i progetti destinati a essere finanziati dal Fondo comune per i prodotti di base e da altri organismi donatori tra le sessioni del Consiglio.

#### Articolo 19

##### Quorum per le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo

1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria.

2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.

3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.

4. Tutti i membri rappresentati conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 si considerano presenti.

5. Il quorum richiesto per la seduta di apertura delle riunioni del Comitato esecutivo è costituito dalla presenza di almeno quattro membri esportatori e quattro membri importatori, a condizione che tali membri detengano insieme, in ciascuna categoria, almeno la maggioranza semplice dei voti dei membri di tale categoria.

#### Articolo 20

##### **Personale dell'Organizzazione**

1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo con votazione speciale per un mandato la cui durata non supererà quella dell'Accordo e delle sue eventuali proroghe. Esso stabilisce le regole di selezione dei candidati e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo.

2. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso.

3. Il personale dell'Organizzazione è responsabile dinanzi al Direttore esecutivo.

4. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento adottato dal Consiglio in base ai regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile, i funzionari vengono scelti tra i cittadini dei membri esportatori e importatori.

5. Né il Direttore esecutivo né il personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e il personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro né da nessuna autorità estranea all'Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Né il Direttore esecutivo né il personale dell'Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente Accordo, a meno che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni a titolo del presente Accordo.

#### Articolo 21

##### **Programma di lavoro**

1. Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao, il Consiglio, su raccomandazione del Comitato esecutivo, adotta il programma di lavoro dell'Organizzazione per l'anno successivo, stabilito dal Direttore esecutivo. Il programma di lavoro comprende i progetti e le attività che devono essere eseguiti dall'Organizzazione nel corso del nuovo anno cacao. Esso è attuato dal Direttore esecutivo.

2. Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao, il Comitato esecutivo valuta l'applicazione del programma di lavoro dell'anno in corso, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo. Il Comitato esecutivo presenta le proprie conclusioni al Consiglio.

3. In occasione della sua prima riunione in applicazione del presente Accordo, il Consiglio, su raccomandazione del Comitato esecutivo, adotta un elenco di priorità per la durata dell'Accordo, tenuto conto degli obiettivi dello stesso. Tale elenco serve da base per l'elaborazione del programma di lavoro annuale. Nel corso della sua ultima riunione di ciascun anno cacao, il Comitato esecutivo, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo, esamina e aggiorna l'elenco ponendo in particolare l'accento sulle priorità per l'anno successivo.

#### CAPITOLO V

##### **PRIVILEGI E IMMUNITÀ**

#### Articolo 22

##### **Privilegi e immunità**

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede concluso il 26 marzo 1975 a Londra tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord (in appresso denominato «governo ospitante») e l'Organizzazione internazionale del cacao, con le modifiche eventualmente necessarie per il buon funzionamento del presente Accordo.

3. Se la sede dell'Organizzazione viene trasferita in un altro paese, il nuovo governo ospitante conclude quanto prima con l'Organizzazione un accordo relativo alla sede, che deve essere approvato dal Consiglio.

4. L'Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi nei seguenti casi:

- a) mutuo consenso del governo ospitante e dell'Organizzazione;
- b) la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori del territorio del governo ospitante;
- c) l'Organizzazione cessa di esistere.

5. L'Organizzazione può concludere con uno o più altri membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità eventualmente necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

#### PARTE TERZA

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### CAPITOLO VI

##### FINANZE

##### Articolo 23

##### Finanze

1. Per la gestione del presente Accordo si tiene un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell'Accordo, coperte dai contributi annui dei membri fissati conformemente all'articolo 25. Se tuttavia un membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e far pagare al membro in questione i servizi richiesti.

2. Il Consiglio può aprire conti separati a fini particolari che può fissare conformemente agli obiettivi del presente Accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.

3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.

4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il Comitato esecutivo e qualsiasi altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell'anno cacao, il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro venti giorni lavorativi, a meno che non sia già prevista una riunione entro trenta giorni di calendario.

#### Articolo 24

#### Responsabilità dei membri

Le responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si considera che i terzi che trattano con il Consiglio sono al corrente delle disposizioni del presente Accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2 e la prima frase del presente articolo.

#### Articolo 25

#### Adozione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro al bilancio.

2. Il contributo di ciascun membro per ogni esercizio è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in base al numero di voti assegnatogli e alla frazione non utilizzata dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

#### Articolo 26

#### Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale aderiscono all'Organizzazione sono esigibili alla data dell'adesione.

2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 25, paragrafo 4 sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.

3. Se al termine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, per i nuovi membri, tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la loro quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio e al Comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non può essere privato di altri diritti né dispensato dagli obblighi che gli impone il presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con votazione speciale. Il membro è comunque tenuto a versare il suo contributo e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.

5. Il Consiglio riconsidera la questione della partecipazione di qualsiasi membro in ritardo di due anni nel pagamento dei contributi e può decidere, con votazione speciale, di revocargli i diritti conferiti dalla qualità di membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente Accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di membro. Tutti i versamenti effettuati da un membro che abbia accumulato arretrati vengono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l'esercizio in corso.

#### Articolo 27

##### Verifica e pubblicazione dei conti

1. Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per tale esercizio e del bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all'articolo 23. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, che rappresentano rispettivamente i membri esportatori e i membri importatori e sono eletti dal Consiglio per ogni esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per le loro prestazioni professionali. L'Organizzazione può tuttavia rimborsare, secondo le modalità e le condizioni previste dal Consiglio, le spese di viaggio e di trasferta.

2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto e il bilancio consuntivo verificati vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.

3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

#### Articolo 28

##### Relazioni con il Fondo comune e con altri donatori multilaterali e bilaterali

1. L'Organizzazione si avvale al meglio dei meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base al fine di contribuire alla preparazione e al finanziamento dei progetti che rivestono interesse per l'economia del cacao.

2. L'Organizzazione cerca di cooperare con altre organizzazioni internazionali nonché con istituti di finanziamento multilaterali e bilaterali al fine di ottenere il finanziamento dei programmi e dei progetti che rivestono interesse per l'economia del cacao, a seconda delle necessità.

3. In nessun caso l'Organizzazione assume obblighi finanziari legati ai progetti, né a nome proprio né a nome dei suoi membri. Nessun membro dell'Organizzazione può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza alla stessa, di debiti contratti o prestiti concessi da un altro membro o da qualsiasi altro organo in relazione a tali progetti.

#### Articolo 29

##### Ruolo dell'Organizzazione per quanto riguarda i progetti

1. L'Organizzazione cerca di aiutare i membri ad elaborare progetti che rivestono interesse per l'economia del cacao e sono destinati a essere finanziati da altri istituti o organi.

2. In circostanze eccezionali, il Consiglio approva la partecipazione dell'Organizzazione alla messa in atto di progetti adottati. In nessun caso tale partecipazione comporta costi supplementari per il bilancio amministrativo dell'Organizzazione.

#### CAPITOLO VII

##### COMMISSIONE CONSULTIVA SULL'ECONOMIA MONDIALE DEL CACAO

#### Articolo 30

##### Istituzione della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

1. Il Consiglio istituisce la Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao al fine di incoraggiare gli esperti del settore privato, come definito all'articolo 2 del presente Accordo, a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione e di promuovere un dialogo continuo fra esperti del settore pubblico ed esperti del settore privato.

2. La Commissione è un organo consultivo che può presentare raccomandazioni al Consiglio su qualsiasi questione attinente al presente Accordo.

#### Articolo 31

#### **Composizione della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao**

1. La Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao è composta di esperti di tutti i settori dell'economia del cacao, vale a dire:

- a) associazioni del commercio e dell'industria;
- b) organizzazioni nazionali e regionali produttrici di cacao, dei settori pubblico e privato;
- c) organizzazioni nazionali di esportazione del cacao;
- d) istituti di ricerca sul cacao;
- e) altre associazioni o istituti del settore privato che hanno un interesse nell'economia del cacao.

2. Tali esperti agiscono a titolo personale o per conto delle loro rispettive associazioni.

3. I membri dell'Organizzazione vi possono partecipare in veste di osservatori.

4. La Commissione è composta di sette membri originari di paesi esportatori e di sette membri originari di paesi importatori, secondo la definizione del paragrafo 1 del presente articolo, designati dal Consiglio ogni due anni cacao. I membri possono designare uno o più consiglieri e supplenti. Alla luce dell'esperienza della Commissione, il Consiglio può aumentare il numero di membri della Commissione.

5. La Commissione può anche invitare a partecipare ai suoi lavori esperti o personalità del settore pubblico e privato noti per le loro competenze in uno dei settori di attività.

6. Il Presidente della Commissione viene scelto tra i membri della Commissione. La presidenza viene assunta alternativamente, per una durata corrispondente a due anni cacao, dai paesi esportatori e dai paesi importatori.

7. Una volta costituita, la Commissione consultiva elabora norme proprie e le raccomanda per adozione da parte del Consiglio.

#### Articolo 32

#### **Mandato della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao**

1. La Commissione, agendo a titolo consultivo:

- a) contribuisce allo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile;

b) individua gli elementi che influiscono sull'offerta e la domanda e propone misure correttive;

c) agevola lo scambio di informazioni sulla produzione, il consumo e le scorte;

d) fornisce consigli su altre questioni relative al cacao attinenti al presente Accordo.

2. La Commissione può creare gruppi di lavoro speciali che la aiutino a svolgere il proprio mandato, a condizione che i loro costi di funzionamento non abbiano incidenze sul bilancio dell'Organizzazione.

3. Il Direttore esecutivo assiste la Commissione secondo le necessità.

#### Articolo 33

#### **Riunioni della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao**

1. Di norma, la Commissione si riunisce due volte l'anno presso la sede dell'Organizzazione, contemporaneamente alle sessioni ordinarie del Consiglio. Può organizzare riunioni supplementari, previa approvazione del Consiglio.

2. Quando il Consiglio accetta un invito rivolto da un membro di svolgere una riunione sul suo territorio, la Commissione può riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, nel qual caso i costi aggiuntivi sono a carico del membro in questione.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno delle sue riunioni in concertazione con il Direttore esecutivo.

4. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio sui suoi lavori.

### PARTE QUARTA

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO**

##### CAPITOLO VIII

#### **OFFERTA E DOMANDA**

##### Articolo 34

#### **Comitato del mercato**

1. Onde contribuire alla più forte crescita possibile dell'economia del cacao e allo sviluppo equilibrato della produzione e del consumo, al fine di garantire un equilibrio sostenibile tra offerta e domanda, il Consiglio istituisce un Comitato del mercato costituito da tutti i membri esportatori e importatori. I compiti del Comitato sono analizzare le tendenze e le prospettive di sviluppo per quanto riguarda la produzione e il consumo di cacao nonché l'evoluzione delle scorte e dei prezzi, ed individuare gli squilibri del mercato a uno stadio precoce e gli ostacoli alla crescita del consumo di cacao, nei paesi sia esportatori che importatori.

2. Nel corso della sua prima sessione, all'inizio del nuovo anno cacao, il Comitato del mercato esamina le previsioni annue di produzione e di consumo mondiali per i cinque anni cacao successivi. Il Direttore esecutivo fornisce le informazioni necessarie alla preparazione di tali revisioni. Le previsioni fissate sono studiate e rivedute ogni anno se necessario.

3. Il Direttore esecutivo presenta inoltre, a titolo puramente illustrativo, vari scenari basati sui dati indicativi dei livelli annui di produzione mondiale necessari per raggiungere e mantenere l'equilibrio tra l'offerta e la domanda a determinati livelli dei prezzi reali. I fattori da prendere in considerazione sono in particolare le variazioni stimate della produzione e del consumo in funzione dell'andamento dei prezzi reali e le variazioni previste delle scorte.

4. In base a tali previsioni, al fine di ripristinare l'equilibrio del mercato a lungo e a medio termine, i membri esportatori possono impegnarsi a coordinare le loro politiche di produzione nazionale.

5. Tutti i membri cercano di stimolare il consumo del cacao nei loro paesi. Ciascun membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza a tal fine. Tutti i membri cercano in particolare di eliminare o di ridurre notevolmente gli ostacoli interni alla crescita del consumo. A questo proposito, i membri forniscono periodicamente al Direttore esecutivo informazioni sulle normative nazionali e sulle misure prese riguardo al consumo di cacao nonché tutte le altre informazioni pertinenti, comprese le tasse nazionali e i dazi doganali.

6. Il Comitato presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, il quale, in base a tali rapporti, stila il bilancio della situazione generale, valutando in particolare l'andamento dell'offerta e della domanda mondiali alla luce delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può presentare raccomandazioni ai membri sulla base di detta valutazione.

7. Il Comitato stabilisce le sue norme e i suoi regolamenti.

8. Il Direttore esecutivo coadiuva, all'occorrenza, il Comitato.

#### Articolo 35

##### **Trasparenza del mercato**

1. Per favorire la trasparenza del mercato, l'Organizzazione mantiene informazioni aggiornate riguardanti le frantumazioni, il consumo, la produzione, le esportazioni (comprese le riesportazioni) e le importazioni di cacao e di prodotti al cacao

nonché le scorte dei membri. A tal fine, i membri si adoperano per comunicare al Direttore esecutivo, entro termini ragionevoli, statistiche per quanto possibile particolareggiate e anche esatte.

2. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro termini ragionevoli i dati statistici richiesti dal Consiglio per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedergliene la ragione. Qualora risulti necessaria un'assistenza in questo settore, il Consiglio può offrire il debito sostegno per sormontare le difficoltà incontrate.

3. Il Consiglio prende le misure supplementari che ritiene necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

4. Il Consiglio prende le debite disposizioni affinché siano raccolte periodicamente altre informazioni che ritiene utili per seguire l'andamento del mercato nonché per valutare la capacità attuale e potenziale di produzione e di consumo di cacao.

#### Articolo 36

##### **Scorte**

1. Per garantire una maggiore trasparenza del mercato e in tal modo agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo informazioni sul livello delle scorte detenute nel suo paese. Per quanto possibile, i membri forniscono al Direttore esecutivo ogni anno nel mese di maggio, termine ultimo, informazioni per quanto possibile particolareggiate, aggiornate e precise sulle scorte detenute nei rispettivi paesi alla fine dell'anno cacao precedente.

2. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro termini ragionevoli, le statistiche che il Consiglio chiede affinché l'Organizzazione possa funzionare efficacemente, il Consiglio può chiedergliene la ragione. Se risulta che è necessaria assistenza tecnica per porvi rimedio, il Consiglio può proporre le misure di aiuto richieste.

3. Il Direttore esecutivo prende le misure necessarie affinché il settore privato collabori attivamente a tali lavori, garantendo nel contempo la confidenzialità commerciale delle informazioni fornite.

4. Dette informazioni riguardano le scorte di cacao in grani.

5. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato del mercato una relazione annuale sulla situazione delle scorte mondiali di cacao.

*Articolo 37***Promozione**

1. I membri si impegnano ad incoraggiare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao al fine di aumentare la domanda di cacao con ogni mezzo possibile.
2. A tal fine, il Consiglio istituisce un Comitato di promozione con il compito di favorire il consumo di cacao.
3. Tutti i membri dell'Organizzazione possono partecipare al Comitato.
4. Il Comitato assicura il funzionamento e, per il tramite del Direttore esecutivo, l'amministrazione di un Fondo di promozione utilizzato unicamente per finanziare campagne di promozione, ricerche e studi riguardo al consumo di cacao nonché le spese amministrative connesse.
5. Il Comitato si adopera per ottenere la collaborazione del settore privato per l'esecuzione delle sue attività.
6. Le attività di promozione del Comitato sono finanziate mediante risorse che possono essere fornite da membri, da non membri, da altri organismi e dal settore privato. Anche i partecipanti o gli istituti del settore privato possono contribuire ai programmi di promozione in base alle modalità stabilite dal Comitato.
7. Tutte le decisioni del Comitato riguardanti le campagne e le attività di promozione sono prese dai membri che contribuiscono al Fondo.
8. Il Comitato ottiene l'approvazione di un paese prima di svolgere una campagna di promozione sul suo territorio.
9. Il Comitato elabora le sue norme e i suoi regolamenti e riferisce periodicamente al Consiglio.
10. Il Direttore esecutivo coadiuva, all'occorrenza, il Comitato.

*Articolo 38***Prodotti di sostituzione del cacao**

1. I membri ritengono che l'impiego di succedanei può frenare l'incremento del consumo di cacao e lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile. A tale riguardo, tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti.
2. Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Comitato del mercato rapporti sull'andamento della situazione. In base a tali rapporti, il Comitato del mercato fa il punto della situazione e, se necessario, presenta raccomandazioni al Consiglio in vista dell'adozione di decisioni adeguate.

## CAPITOLO IX

**SVILUPPO DI UN'ECONOMIA DEL CACAO SOSTENIBILE***Articolo 39***Economia del cacao sostenibile**

1. I membri prestano la debita attenzione alla gestione sostenibile delle risorse del cacao al fine di garantire entrate eque a tutti gli attori dell'economia del cacao, tenuto conto dei principi e degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile contenuti nel programma Agenda 21, adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) il 14 giugno 1992.
2. L'Organizzazione costituisce il quadro principale per un dialogo permanente fra tutti gli attori al fine di favorire lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile.
3. Il Consiglio adotta ed esamina periodicamente programmi e progetti relativi a un'economia del cacao sostenibile, tenuto conto del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se necessario il Consiglio coordina le proprie attività in questo settore con quelle di altri organismi per evitare sovrapposizioni.

## CAPITOLO X

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO***Articolo 40***Prezzo giornaliero**

1. Ai fini del presente Accordo, e in particolare per la sorveglianza dell'andamento del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica un prezzo giornaliero del cacao in grani espresso in diritti speciali di prelievo (DSP) alla tonnellata.
2. Il prezzo giornaliero è la media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, al London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) (mercato a termine degli strumenti finanziari di Londra) e al Board of Trade (Borsa commerciale) di New York al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi/tonnellata al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, viene convertita in DSP al tasso di cambio ufficiale giornaliero dollaro statunitense/DSP, pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora la borsa di Londra sia chiusa. Il passaggio al trimestre successivo avviene il 15 del mese immediatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.

3. Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo giornaliero se lo ritiene più soddisfacente di quello descritto nel presente articolo.

#### Articolo 41

##### **Coefficienti di conversione**

1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao, si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e la polvere di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all'occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao, diversi da quelli i cui coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo, vengono fissati dal Consiglio.

2. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### CAPITOLO XI

##### **INFORMAZIONE, STUDI E RICERCA**

#### Articolo 42

##### **Informazione**

1. L'Organizzazione funge da centro mondiale d'informazione per la raccolta, il raggruppamento, lo scambio e la divulgazione efficaci di informazioni su tutti gli elementi relativi al cacao e ai prodotti derivati del cacao, fra cui:

- a) di dati statistici sulla produzione, sui prezzi, sulle esportazioni e sulle importazioni, sul consumo e sulle scorte di cacao nel mondo;
- b) se lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla commercializzazione, sul trasporto, sulla trasformazione, sull'utilizzazione e sul consumo del cacao;
- c) di informazioni sulle politiche governative, sulle imposte nonché sulle norme e le leggi e i regolamenti nazionali applicabili al cacao.

2. Alle date opportune, e comunque almeno due volte l'anno cacao, il Consiglio pubblica stime sulla produzione di cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

#### Articolo 43

##### **Studi**

Ove lo ritenga necessario, il Consiglio incoraggia gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza delle misure adottate dai governi dei paesi esportatori e importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, le possibilità di

aumentare il consumo di cacao per gli usi tradizionali e, eventualmente, mediante nuovi usi, nonché gli effetti dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, segnatamente per quanto concerne le ragioni di scambio, e può rivolgere ai membri raccomandazioni sugli aspetti da studiare. Per promuovere tali studi, il Consiglio può collaborare con le organizzazioni internazionali, con altre istituzioni appropriate e con il settore privato. Esso può inoltre incoraggiare gli studi in grado di contribuire ad aumentare la trasparenza del mercato e di facilitare lo sviluppo di un'economia mondiale del cacao equilibrata e sostenibile.

#### Articolo 44

##### **Ricerca scientifica**

Il Consiglio incoraggia e favorisce la ricerca scientifica nei settori della produzione, del trasporto, della trasformazione e del consumo di cacao, nonché la divulgazione e l'applicazione concreta dei risultati. A tale scopo, può collaborare con organizzazioni internazionali, con istituti di ricerca e con il settore privato.

#### Articolo 45

##### **Relazione annuale**

Il Consiglio pubblica una relazione annuale.

#### PARTE QUINTA

##### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### CAPITOLO XII

##### **CACAO FINE («FINE» O «FLAVOUR»)**

#### Articolo 46

##### **Cacao fine («fine» o «flavour»)**

1. Nella prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio passa in rassegna l'allegato C del presente Accordo e, se del caso, lo rivede, con votazione speciale, determinando in che proporzione i paesi di cui al suddetto allegato producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»). Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell'applicazione del presente Accordo, riesaminare e, all'occorrenza, modificare con votazione speciale l'allegato C. In caso di necessità, il Consiglio può consultare esperti del settore.

2. Il Comitato del mercato presenta all'Organizzazione proposte di elaborazione e di applicazione di un sistema di statistiche sulla produzione e il commercio del cacao fine («fine» o «flavour»).

3. Tenuto debitamente conto dell'importanza del cacao fine («fine» o «flavour»), i membri esaminano e adottano, in caso di necessità, progetti relativi al cacao fine («fine» o «flavour») conformemente alle disposizioni degli articoli 37 e 39.

## CAPITOLO XIII

**ESONERO DAGLI OBBLIGHI E MISURE DIFFERENZIATE E CORRETTIVE***Articolo 47***Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali**

1. Il Consiglio può esonerare, con votazione speciale, un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.

2. Nel concedere un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell'esonero.

3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non dispensa i membri dagli obblighi, previsti all'articolo 26, di versare i contributi o dalle conseguenze del mancato versamento.

4. Il calcolo della ripartizione dei voti dei membri esportatori, per i quali il Consiglio ha riconosciuto un caso di forza maggiore, deve essere basato sul volume effettivo delle esportazioni dell'anno nel corso del quale si verifica il caso di forza maggiore e dei tre anni successivi.

*Articolo 48***Misure differenziate e correttive**

I membri importatori in via di sviluppo e i paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende le misure suddette in conformità della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

## CAPITOLO XIV

**CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCE***Articolo 49***Consultazioni**

Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro membro in merito all'interpretazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l'assenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di conciliazione appropriata, le cui spese non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura conduce ad una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita

al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all'articolo 50.

*Articolo 50***Vertenze**

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolte dalle parti in causa vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.

2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere, sui punti controversi, di un gruppo consultivo ad hoc costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

3. a) A meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale, il gruppo consultivo ad hoc è composto da:

i) due persone, designate dai membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;

ii) due persone, designate dai membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;

iii) un Presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai punti i) e ii) o, in caso di disaccordo fra di esse, dal Presidente del Consiglio.

b) I cittadini dei membri possono far parte del gruppo consultivo ad hoc.

c) I membri del gruppo consultivo ad hoc agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun governo.

d) Le spese del gruppo consultivo ad hoc sono a carico dell'Organizzazione.

4. Il parere motivato del gruppo consultivo ad hoc viene sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza dopo aver esaminato tutti i dati pertinenti.

*Articolo 51***Azione del Consiglio in caso di denuncia**

1. Su richiesta del membro che le ha presentate, le denunce per inadempienza, da parte di un membro, degli obblighi previsti dal presente Accordo vengono deferite al Consiglio, che le esamina e delibera in merito.

2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro viene meno agli obblighi previsti dal presente Accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.

3. Ogniqualevolta conclude, in seguito a una denuncia o in altro modo, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente Accordo, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, compreso l'articolo 65, il Consiglio può, con votazione speciale:

- a) sospendere i diritti di voto del membro al Consiglio e al Comitato esecutivo; e
  - b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di questo membro, in particolare l'eleggibilità ad una funzione nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati, oppure il diritto di esercitare tale funzione fintantoché non avrà adempiuto ai suoi obblighi.
4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e agli altri obblighi previsti dal presente Accordo.

#### CAPITOLO XV

### TENORE DI VITA E CONDIZIONI DI LAVORO

#### Articolo 52

#### Tenore di vita e condizioni di lavoro

I membri si adoperano per migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro delle persone che lavorano nel settore del cacao, compatibilmente con il loro grado di sviluppo e tenuto conto dei principi convenuti a livello internazionale nel settore. Convengono inoltre di non utilizzare le norme di lavoro a fini protezionistici.

#### CAPITOLO XVI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 53

#### Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.

#### Articolo 54

#### Firma

Dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2002 compreso, il presente Accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993 o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo possono

prorogare il termine per la firma del presente Accordo, dandone immediata notifica al depositario.

#### Articolo 55

#### Ratifica, accettazione e approvazione

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 2003. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993, o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo, potranno concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni governo indica se è membro esportatore o importatore.

#### Articolo 56

#### Adesione

1. Al presente Accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.
2. Il Consiglio determina l'allegato del presente Accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all'Accordo stesso, a meno che non figuri già in uno di questi allegati.
3. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

#### Articolo 57

#### Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo o un governo che ha l'intenzione di aderirvi, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla sua procedura costituzionale e/o alle sue leggi e normative nazionali, applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 62 oppure, se è già in vigore, ad una data specificata. Tutti i governi che effettuano questa notifica dichiarano, al momento della stessa, se sono membri esportatori o importatori.
2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio, e lo rimane fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

### Articolo 58

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 2003 o ad una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato A e governi che rappresentano paesi importatori corrispondenti ad almeno il 60 % delle importazioni totali indicate nell'allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo, dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, una volta raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2002 se, a tale data, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato A e governi che rappresentano paesi importatori corrispondenti ad almeno il 60 % delle importazioni totali indicate nell'allegato B, oppure se i medesimi avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono riunite entro il 1° settembre 2002, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà prima possibile una riunione dei governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno notificato al depositario che applicano il presente Accordo a titolo provvisorio. Questi governi potranno decidere di applicare il presente Accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliranno, o adottare tutte le altre disposizioni ritenute necessarie.

4. Per tutti i governi a nome dei quali sono stati depositati uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l'entrata in vigore del presente Accordo conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica valgono a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1.

### Articolo 59

#### **Riserve**

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.

### Articolo 60

#### **Recesso**

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un membro può recedere dal medesimo previa

notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.

2. Il recesso entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica. Se, in seguito a un recesso, il numero dei membri è insufficiente per riunire le condizioni previste all'articolo 58, paragrafo 1 per l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per vagliare la situazione e prendere le decisioni del caso.

### Articolo 61

#### **Esclusione**

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 3, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente Accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può escluderlo dall'Organizzazione con votazione speciale. Il Consiglio notifica immediatamente l'esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte dell'Organizzazione dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio.

### Articolo 62

#### **Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione**

In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all'Accordo a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

### Articolo 63

#### **Durata, proroga e cessazione**

1. Il presente Accordo rimane in vigore fino al termine del quinto anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o estinto anticipatamente in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

2. Fintantoché rimarrà in vigore l'Accordo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di avviare nuove trattative affinché il nuovo Accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o alla fine dell'eventuale periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare totalmente o parzialmente il presente Accordo per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno. Il Consiglio notifica la proroga al depositario.

4. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, con votazione speciale, di metter fine al presente Accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio. Rimane inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 26 sussistono fintantoché non sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.

5. Fatta salva la cessazione del presente Accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione e i suoi conti e ripartirne gli averi. Durante questo periodo, esso ha i poteri necessari per portare a termine tutte le questioni amministrative e finanziarie.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente Accordo nella forma in cui è prorogato in virtù del presente articolo ne informa il depositario e il Consiglio. Esso cessa di far parte del presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

#### *Articolo 64*

##### **Modifiche**

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti una modifica del presente Accordo. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri esportatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri esportatori e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri importatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva fissata dal Consiglio con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le Parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione della modifica; se, allo scadere del termine, la modifica non è entrata in vigore, essa si considera revocata.

2. I membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data di entrata in vigore della suddetta cessano, alla stessa data, di partecipare al presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l'accettazione dei membri suddetti, affinché questi ultimi possano espletare le loro proce-

sure interne. I membri in questione non sono vincolati dalla modifica fintantoché non ne hanno notificato l'accettazione.

3. Sin dall'adozione di una raccomandazione di modifica, il Consiglio trasmette copia della modifica al depositario, a cui fornisce anche le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per l'entrata in vigore della modifica.

#### **CAPITOLO XVII**

##### **DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI E TRANSITORIE**

#### *Articolo 65*

##### **Fondo di riserva speciale**

1. Viene istituito un Fondo di riserva speciale, che servirà unicamente a far fronte alle spese di liquidazione dell'Organizzazione eventualmente necessarie. Il Consiglio decide sull'impiego degli interessi percepiti su tale Fondo.

2. L'importo del Fondo di riserva speciale, fissato dal Consiglio ai sensi dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993, sarà trasferito al presente Accordo in virtù del paragrafo 1.

3. I membri che non hanno aderito all'Accordo internazionale sul cacao del 1993 e che aderiscono al presente Accordo devono fornire un contributo al Fondo di riserva speciale. Il contributo di tali membri è fissato dal Consiglio in funzione del numero di voti che essi detengono.

#### *Articolo 66*

##### **Altre disposizioni supplementari e transitorie**

1. Il presente Accordo è considerato sostitutivo dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993.

2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993 dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non sia precisato che scadono a tale data, rimarranno applicabili a meno che non vengano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

## ALLEGATO A

Esportazioni di cacao <sup>(a)</sup> calcolate ai fini dell'articolo 58 (Entrata in vigore)

Paese <sup>(b)</sup>		1996/97	1997/98	1998/99	Media su tre anni 1996/97-1998/99	
		(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Quota)
Costa d'Avorio	m	1 080 296	1 162 008	1 325 710	1 189 338	47,72 %
Ghana	m	323 906	381 174	409 578	371 553	14,91 %
Indonesia		321 431	304 558	379 181	335 057	13,44 %
Nigeria	m	145 670	133 784	189 311	156 255	6,27 %
Camerun	m	115 373	110 334	119 834	115 180	4,62 %
Malaysia	m	89 201	57 761	71 705	72 889	2,92 %
Ecuador	m	107 965	24 069	69 897	67 310	2,70 %
Brasile	m	59 770	58 972	16 736	45 159	1,81 %
Repubblica Dominicana	m	43 712	56 328	22 120	40 720	1,63 %
Papua Nuova Guinea	m	28 220	25 727	35 206	29 718	1,19 %
Venezuela	m	10 162	8 133	9 624	9 306	0,37 %
Togo	m	9 000	5 924	6 849	7 258	0,29 %
Guinea		6 260	9 000	5 090	6 783	0,27 %
Perù	m	6 865	7 302	4 699	6 289	0,25 %
Guinea Equatoriale		3 630	5 240	4 140	4 337	0,17 %
Sao Tomé e Principe	m	2 850	3 520	4 600	3 657	0,15 %
Isole Salomone		3 729	4 036	2 680	3 482	0,14 %
Haiti		4 070	3 275	1 682	3 009	0,12 %
Sierra Leone	m	4 100	2 110	2 700	2 970	0,12 %
Repubblica Unita di Tanzania		3 200	3 160	2 410	2 923	0,12 %
Repubblica Democratica del Congo		2 500	2 600	2 460	2 520	0,10 %
Madagascar		1 853	3 187	2 482	2 507	0,10 %
Honduras		2 737	1 679	2 766	2 394	0,10 %
Costa Rica		3 746	2 476	- 936	1 762	0,07 %
Liberia		670	1 980	2 000	1 550	0,06 %
Uganda		1 260	710	2 030	1 333	0,05 %
Vanuatu		960	1 207	1 416	1 194	0,05 %
Grenada	m	1 020	1 134	966	1 040	0,04 %
Congo		870	1 085	950	968	0,04 %
Giamaica	m	1 248	1 034	496	926	0,04 %
Colombia		5 567	804	- 3 809	854	0,03 %
Trinidad e Tobago	m	809	973	615	799	0,03 %
Gabon	m	700	542	668	637	0,03 %
Cuba		387	466	179	344	0,01 %
Dominica		230	165	100	165	0,01 %
Nicaragua		98	49	159	102	—
Belize		40	140	50	77	—
Benin	m	- 5	193	- 5	61	—
Figi		50	20	105	58	—
Saint Lucia		1	22	2	8	—
Samoa		7	2	—	3	—
Totale <sup>(c)</sup>		2 394 158	2 386 883	2 696 446	2 492 496	100,00 %

Note:

<sup>(a)</sup> Media su tre anni, 1996/97-1998/99, delle esportazioni nette di cacao in grani, più le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i pannelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.

<sup>(b)</sup> Elenco limitato ai paesi che hanno esportato singolarmente cacao nel corso del periodo 1996/97-1998/99, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'OIC.

<sup>(c)</sup> Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.

m Membro dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993, al 31 gennaio 2001.

- Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXVII, N. 1, anno cacao 2000/2001.

## ALLEGATO B

Importazioni di cacao <sup>(a)</sup> calcolate ai fini dell'articolo 58 (Entrata in vigore)

Paese <sup>(b)</sup>	1996/97	1997/98	1998/99	Media su tre anni 1996/97-1998/99	
	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Quota)
Stati Uniti	595 346	680 584	652 266	642 732	19,20 %
Germania	m 449 538	449 604	364 642	421 261	12,59 %
Paesi Bassi	m 505 869	361 629	385 815	417 771	12,48 %
Francia	m 278 958	278 264	314 113	290 445	8,68 %
Regno Unito	m 223 194	243 177	309 038	258 470	7,72 %
Belgio/Lussemburgo	m 152 423	143 102	117 878	137 801	4,12 %
Italia	m 113 478	116 406	111 943	113 942	3,40 %
Spagna	m 95 622	123 784	107 130	108 845	3,25 %
Canada	91 592	112 974	101 293	101 953	3,05 %
Federazione Russa	m 92 945	98 261	81 676	90 961	2,72 %
Giappone	m 90 530	75 848	82 532	82 970	2,48 %
Singapore	72 305	70 593	76 699	73 199	2,19 %
Polonia	55 374	52 656	61 167	56 399	1,69 %
Svizzera	m 50 683	45 992	53 261	49 979	1,49 %
Australia	46 378	45 812	51 475	47 888	1,43 %
Cina	37 038	33 908	35 075	35 340	1,06 %
Austria	m 31 906	34 118	35 848	33 957	1,01 %
Argentina	31 897	34 857	33 864	33 539	1,00 %
Turchia	26 443	24 559	21 945	24 316	0,73 %
Svezia	m 21 687	21 098	20 591	21 125	0,63 %
Repubblica Ceca	m 19 488	17 335	14 551	17 125	0,51 %
Estonia	29 615	26 394	- 6 850	16 386	0,49 %
Danimarca	m 13 280	16 937	17 043	15 753	0,47 %
Irlanda	m 16 003	15 340	15 048	15 464	0,46 %
Sudafrica	17 587	13 717	13 359	14 888	0,44 %
Filippine	15 711	13 636	15 257	14 868	0,44 %
Ucraina	9 584	18 684	15 017	14 428	0,43 %
Messico <sup>(c)</sup>	7 889	11 694	22 036	13 873	0,41 %
Thailandia	15 242	13 446	12 888	13 859	0,41 %
Ungheria	m 12 683	13 893	12 893	13 156	0,39 %
Repubblica di Corea	14 776	9 999	12 574	12 450	0,37 %
Finlandia	m 12 110	11 020	10 147	11 092	0,33 %
Grecia	m 6 863	14 065	12 124	11 017	0,33 %
Cile	9 622	11 004	9 972	10 199	0,30 %
Norvegia	m 9 349	8 755	9 225	9 110	0,27 %
Romania	8 943	9 226	8 194	8 788	0,26 %
Nuova Zelanda	8 585	8 322	9 231	8 713	0,26 %
Slovacchia	m 8 846	9 080	8 176	8 701	0,26 %
Israele	8 995	9 347	7 628	8 657	0,26 %
Egitto	m 5 893	6 290	8 841	7 008	0,21 %
Iugoslavia, Rep. Fed. di	6 656	4 704	4 032	5 131	0,15 %
Croazia	4 579	4 670	2 873	4 041	0,12 %
Algeria	2 237	4 024	5 027	3 763	0,11 %
Bulgaria	2 993	2 980	4 979	3 651	0,11 %
Portogallo	m 3 605	3 714	3 574	3 631	0,11 %
Lituania	3 742	3 968	3 006	3 572	0,11 %
Bielorussia	2 647	3 362	3 582	3 197	0,10 %
Repubblica Araba Siriana	1 602	4 968	2 828	3 133	0,09 %
Iran	2 548	4 079	1 998	2 875	0,09 %
Hong Kong	1 666	3 183	3 371	2 740	0,08 %
India <sup>(c)</sup>	1 389	2 677	3 386	2 484	0,07 %
Marocco	2 416	2 611	1 932	2 320	0,07 %

Paese <sup>(b)</sup>	1996/97	1997/98	1998/99	Media su tre anni 1996/97-1998/99	
	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Tonnellate)	(Quota)
Lettonia	2 469	2 626	1 653	2 249	0,07 %
Tunisia	1 713	1 598	2 282	1 864	0,06 %
Arabia Saudita	944	2 333	2 070	1 782	0,05 %
Uruguay	1 402	1 377	1 633	1 471	0,04 %
Libano	1 004	1 169	1 370	1 181	0,04 %
Kazakistan	1 572	1 066	898	1 179	0,04 %
Slovenia	873	1 079	1 433	1 128	0,03 %
Ex Rep. Iugoslava di Macedonia	1 343	819	801	988	0,03 %
Giordania	646	1 114	960	907	0,03 %
Islanda	613	965	602	727	0,02 %
Kenia	476	1 075	489	680	0,02 %
Vietnam	413	566	885	621	0,02 %
Pakistan	483	389	885	586	0,02 %
Repubblica di Moldavia	635	474	548	552	0,02 %
Panama <sup>(c)</sup>	393	304	229	309	0,01 %
Cipro	318	304	304	309	0,01 %
Bolivia	158	188	505	284	0,01 %
Sri Lanka <sup>(c)</sup>	176	302	355	278	0,01 %
Uzbekistan	87	133	173	131	—
Zimbabwe	54	141	142	112	—
Jamahiriyā Araba Libica	59	42	224	108	—
Albania	83	116	122	107	—
Guatemala <sup>(c)</sup>	- 29	- 38	376	103	—
Bosnia-Erzegovina	116	53	135	101	—
Georgia	100	100	100	100	—
Malta	49	40	56	48	—
El Salvador	24	18	71	38	—
Zambia	24	—	48	24	—
Saint Vincent e Grenadine	13	5	18	12	—
Barbados	12	9	5	9	—
Totale <sup>(d)</sup>	3 366 573	3 368 717	3 305 565	3 346 952	100,00 %

## Note:

<sup>(a)</sup> Media su tre anni, 1996/97-1998/99, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.

<sup>(b)</sup> Elenco limitato ai paesi che hanno importato singolarmente cacao nel corso del periodo 1996/97-1998/99, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'OIC.

<sup>(c)</sup> Paese che può essere considerato un paese esportatore.

<sup>(d)</sup> Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.

m Membro dell'Accordo internazionale sul cacao del 1993, al 31 gennaio 2001.

— Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXVII, N. 1, anno cacao 2000/2001.

## ALLEGATO C

**Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»)**

Costa Rica	Saint Lucia
Dominica	Saint Vincent e Grenadine
Ecuador	Samoa
Grenada	Sao Tomé e Príncipe
Indonesia	Sri Lanka
Giamaica	Suriname
Madagascar	Trinidad e Tobago
Panama	Venezuela
Papua Nuova Guinea	

---

**Proposta di decisione del Consiglio relativa al finanziamento di talune attività poste in essere da Europol nell'ambito della cooperazione nella lotta al terrorismo**

(2002/C 331 E/23)

COM(2002) 439 def. — 2002/0196(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 31 luglio 2002)*

**RELAZIONE**

**1. Introduzione**

L'articolo B5-822 del bilancio 2002 dell'Unione europea è dotato di uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato a fornire ad Europol i mezzi necessari per rafforzare e coordinare l'azione degli Stati membri in materia di lotta al terrorismo, nonché a finanziare la creazione di un centro di crisi e la messa a punto di sistemi di comunicazione <sup>(1)</sup>.

Questo stanziamento è iscritto al capitolo B0-40 (stanziamenti accantonati) in attesa dell'adozione di un atto legislativo di base che preveda il finanziamento di un'attività di Europol a carico del bilancio dell'Unione europea. La presente decisione deve permettere l'esecuzione di tale stanziamento.

I servizi della Commissione hanno redatto un progetto di decisione del Consiglio volta a creare la base giuridica per consentire l'uso dei fondi e allo stesso tempo a descrivere le attività che saranno finanziate mediante tali fondi. Le attività indicate nel testo sono state definite sulla base delle proposte presentate da Europol.

Secondo i dati di bilancio forniti da Europol, l'importo della spesa prevista per lanciare queste attività sarà di 3 038 600 di euro, ossia nettamente inferiore all'importo dello stanziamento in riserva.

**2. La decisione del Consiglio: articoli**

*Articolo 1 (oggetto della decisione)*

L'articolo 1 individua le azioni (cfr. allegato) che Europol dovrà porre in essere per rafforzare e coordinare meglio la lotta al terrorismo. L'allegato è parte integrante del testo della decisione.

*Articolo 2 (tipo di spese)*

L'articolo 2 classifica le spese accordate in applicazione della presente decisione come spese operative.

*Articolo 3 (sistema di controllo e valutazione)*

Questo articolo istituisce un sistema di controllo dell'attuazione delle azioni tramite delle relazioni trimestrali presentate alla Commissione. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio sono informati annualmente dalla Commissione in merito allo stato di avanzamento dei lavori.

*Articolo 4 (entrata in vigore)*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Allegato**

L'allegato descrive sommariamente le attività proposte da Europol. Si tratta delle seguenti attività:

---

<sup>(1)</sup> GU L 29 del 31.1.2002, pag. 1046.

- Istituzione di una rete informatica per lo scambio d'informazioni, in tempo reale, sulle caratteristiche dei dispositivi esplosivi utilizzati per l'esecuzione di azioni terroristiche.
- Creazione di un sistema di comunicazione tra le Unità speciali d'intervento di polizia per lo scambio rapido d'informazioni.
- Creazione di un centro di coordinamento operativo presso Europol per l'assistenza agli Stati membri in occasione di azioni o situazioni di antiterrorismo. Gli Stati membri potranno, in caso di necessità, utilizzare questo centro come centro di comunicazioni, di controllo, di comando e di informazioni.
- Sviluppare una metodologia europea di analisi delle minacce e dei rischi terroristici.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune, segnatamente nel settore della lotta al terrorismo.
- (2) Il terrorismo costituisce una delle più gravi minacce per la vita e la sicurezza dei cittadini, per la democrazia, per il libero esercizio dei diritti dell'uomo e per lo sviluppo economico e sociale.
- (3) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere invocano una cooperazione rafforzata tra le autorità degli Stati membri ed Europol nel settore della prevenzione, dell'analisi e delle indagini in materia di criminalità e di terrorismo a livello di Unione.
- (4) Il Consiglio europeo del 21 settembre 2001 ha istituito un piano d'azione dell'Unione europea in risposta agli attentati perpetrati contro gli Stati Uniti ed ha sollecitato l'adozione di misure operative destinate a rafforzare la cooperazione di polizia nella lotta al terrorismo.
- (5) La convenzione Europol<sup>(1)</sup> assegna ad Europol l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione per quanto concerne la prevenzione e la lotta al terrorismo. La decisione quadro

del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo<sup>(2)</sup> richiama altresì la competenza di Europol ad occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche.

DECIDE:

#### Articolo 1

Le azioni elencate in allegato sono poste in essere da Europol nell'ambito del rafforzamento e del coordinamento della lotta contro il terrorismo.

#### Articolo 2

Le spese relative all'attuazione della presente decisione sono considerate come spese operative ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

#### Articolo 3

- (1) Europol presenta ogni tre mesi una relazione alla Commissione sullo stato di avanzamento delle attività elencate in allegato.
- (2) Una volta all'anno, Europol presenta alla Commissione una relazione dettagliata sull'insieme delle attività effettuate in base alla presente decisione.
- (3) La Commissione presenta annualmente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle azioni avviate da Europol sulla base della presente decisione. La prima relazione è presentata entro il 31 gennaio 2003.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

## ALLEGATO

## ATTIVITÀ DA FINANZIARE

**Progetto 1: Rete di dati dell'Unione europea sugli esplosivi (European Union Bomb Data Network)**

*Sintesi:* Una banca dati sugli attentati esplosivi estesa a tutta l'Unione europea accessibile dalle postazioni di lavoro della rete di comunicazione antiterrorismo (una rete di comunicazione sicura ed estensibile per lo scambio in tempo reale di dati operativi riservati per quanto riguarda tutte le informazioni e l'intelligence in materia di antiterrorismo). Gli Stati membri saranno in grado di scambiarsi e diffondere dati sui dispositivi esplosivi in tempo reale.

*Giustificazione:* Le autorità di repressione hanno bisogno di un accesso immediato ai dati tecnici per l'intera Unione europea quando si trovano di fronte ad attentati, o minacce di attentati, a mezzo di esplosivi. L'uso della banca dati dell'Unione europea sugli esplosivi sarà utile ad individuare i terroristi dal modo in cui operano ed in definitiva potrebbe salvare delle vite e proteggere dei beni attraverso una risposta rapida e mirata agli attentati.

*Risultati attesi:* Una banca dati europea degli esplosivi contribuirà a proteggere le vite e le proprietà dei cittadini dell'Unione europea, nonché a ravvicinare i metodi di lavoro nell'Unione europea in questo settore.

*Bilancio:* Il costo totale stimato delle apparecchiature, della loro manutenzione, della formazione nonché le spese di viaggio e i costi operativi per tale banca dati sugli esplosivi è di circa 1 700 000 euro.

**Progetto 2: Rete di comunicazione per le unità speciali d'intervento**

*Sintesi:* Comunicazioni sicure, tra cui anche collegamenti radiomobili, per trasmettere rapidamente le informazioni in modo da fornire assistenza alle unità speciali d'intervento degli Stati membri, che operano sotto una forte pressione per quanto riguarda i tempi, nell'affrontare le evenienze terroristiche. Ciò faciliterà la pianificazione e la preparazione degli interventi nelle evenienze terroristiche attraverso un mezzo sicuro e rapido per trasmettere tali informazioni (ad esempio messaggi vocali, grafici, video, testi, impronte digitali).

*Giustificazione:* Questo progetto è necessario per consentire alle unità speciali d'intervento di scambiarsi informazioni rapidamente, in maniera affidabile e sicura in caso di minaccia o di evenienza terroristica.

*Risultati attesi:* La creazione di una rete di comunicazione per le unità speciali d'intervento per lo scambio di informazioni pertinenti. La possibilità di uno scambio d'informazioni rapido, efficiente e sicuro potrebbe mettere le unità speciali d'intervento in una posizione migliore per salvare la vita dei cittadini dell'Unione europea.

*Bilancio:* Il costo totale stimato delle apparecchiature, della loro manutenzione, della formazione, nonché le spese di viaggio necessarie per la creazione di tale rete è di circa 500 000 euro.

**Progetto 3: Centro di controllo delle operazioni**

*Sintesi:* Un insieme di locali attrezzati per consentire agli Stati membri di comunicare, di scambiarsi informazioni e di comandare e controllare attività in occasione di evenienze terroristiche straordinarie e situazioni di crisi. I locali avranno la loro base in quelli dell'Europol e comprenderanno una sala di controllo, una sala di analisi, una sala di archivio ed una sala tecnica. Ne faranno anche parte la rete di comunicazione antiterrorismo ed una rete informatica.

*Giustificazione:* Un centro di controllo per la gestione dello scambio internazionale di informazioni è essenziale in caso di un evento terroristico di grande importanza, segnatamente se vengono utilizzate armi di distruzione di massa (nucleari, biologiche, chimiche, radiologiche). In seguito agli eventi dell'11 settembre, Europol ha dovuto trattare alcune risposte e rispondere ad alcune domande su InfoEx, la valutazione delle minacce, le misure di sicurezza ed altre relazioni.

*Risultati attesi:* Siffatte strutture di coordinamento e di comunicazione garantirebbero una rete di allarme preventivo rapido in grado di gestire uno scambio d'informazioni in tempo reale sulle attività o su evenienze terroristiche. La rete di comunicazione collegherebbe il centro di controllo di Europol con i centri operativi nazionali negli Stati membri.

*Bilancio:* Il costo stimato delle apparecchiature, della loro manutenzione, della formazione e delle spese di viaggio necessarie per la creazione di tale centro di controllo è di circa 500 000 euro.

**Progetto 4: Sviluppo di una metodologia comune per la valutazione delle minacce e dei rischi terroristici**

*Sintesi:* Europol e gli Stati membri devono elaborare delle valutazioni delle minacce e dei rischi terroristici. Gli eventi dell'11 settembre hanno evidenziato la necessità di un'accurata preparazione di tali valutazioni. Gli specialisti degli Stati membri e di Europol si dovranno pertanto incontrare per concordare una rigorosa metodologia comune per la predisposizione di queste valutazioni delle minacce e dei rischi. Ciò verrà realizzato mediante seminari.

*Giustificazione:* La messa a punto di una rigorosa metodologia comune comporterà un miglioramento delle valutazioni dei rischi e delle minacce negli Stati membri e nell'Unione europea in generale. Ciò a sua volta darà origine ad una migliore pianificazione delle attività di antiterrorismo e ad una migliore ripartizione delle risorse nei progetti dell'Unione europea in materia di lotta al terrorismo e di lotta alla criminalità organizzata.

*Risultati attesi:* Una metodologia comune a livello di Unione europea per la valutazione delle minacce e dei rischi in materia di terrorismo.

*Bilancio:* I costi totali stimati (oratori, spese di viaggio, catering, traduzione, personale, spese generali ed altre) per i seminari sono di 336 800 euro.

---

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia**

(2002/C 331 E/24)

COM(2002) 447 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 agosto 2002)

**RELAZIONE**

Il 1° giugno 2001, la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

Poiché l'inchiesta ha rivelato l'esistenza di pratiche pregiudizievoli di dumping, la Commissione ha istituito, con regolamento (CE) n. 358/2002, dazi provvisori su tali importazioni. Essa ha inoltre accettato l'impegno offerto da un produttore esportatore slovacco.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, che confermano le conclusioni provvisorie.

Si propone dunque al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale entro il 27 agosto 2002.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. MISURE PROVVISORIE**

(1) Con il regolamento (CE) n. 358/2002 <sup>(2)</sup> (qui di seguito denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, classificabili ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 27.2.2002, pag. 4.

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell'inchiesta», o «PI»). L'analisi delle tendenze per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 marzo 2001 («periodo in esame»).

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

(3) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data inoltre la possibilità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

- (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, all'occorrenza, le conclusioni definitive sono state opportunamente modificate.

### C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) In mancanza di osservazioni in merito, sono confermate la descrizione del prodotto e la definizione di prodotto simile di cui ai considerandi 9-12 del regolamento provvisorio.

### D. DUMPING

#### 1. Metodo generale

- (8) In mancanza di osservazioni, è confermato il metodo generale adottato per stabilire i margini di dumping, descritto ai considerandi 15-28 del regolamento provvisorio.

#### 2. Margini di dumping

- (9) In mancanza di osservazioni, sono confermati la determinazione del valore normale, il prezzo all'esportazione e il confronto per la Repubblica ceca, la Malaysia, la Repubblica di Corea e la Slovacchia, nonché la determinazione dello status di economia di mercato e la scelta del paese analogo per la Russia, di cui ai considerandi 29-60 del regolamento provvisorio.
- (10) Sono confermati i seguenti margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria:

Paese	Società	Margine di dumping
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	17,6 %
	Bovex s.r.o.	22,4 %
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd	59,2 %
Repubblica di Corea		83,9 %
Slovacchia	Bohus s.r.o.	7,7 %
	Zeleziarne Podbrezova a.s.	15,0 %
Russia		43,3 %

### E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (11) In mancanza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie sulla definizione di industria comunitaria di cui ai considerandi 61-62 del regolamento provvisorio.

### F. PREGIUDIZIO

#### 1. Consumo comunitario

- (12) In mancanza di nuovi elementi d'informazione, sono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo sul mercato comunitario di cui ai considerandi 63-64 del regolamento provvisorio.

#### 2. Importazioni dai paesi interessati

*Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dai paesi interessati*

- (13) Il regolamento provvisorio ha concluso che, essendo soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, fosse opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dei paesi interessati. Si è riscontrato infatti che i margini di dumping accertati per tutti i paesi interessati erano superiori al livello minimo e che il volume delle importazioni non era trascurabile, e si è ritenuto opportuno procedere a una loro valutazione cumulativa date le condizioni di concorrenza esistenti sia tra i prodotti importati, sia tra questi e il prodotto simile fabbricato nella Comunità. L'analogia di tali condizioni di concorrenza era evidenziata dal fatto che gli accessori per tubi importati e quelli fabbricati dall'industria comunitaria erano prodotti simili, distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali, in condizioni commerciali simili. Inoltre, i volumi di tutte le importazioni erano significativi e detenevano ingenti quote di mercato (aumentate tra il 1996 e il PI), e i prezzi praticati erano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria; ciò ha comportato un ribasso dei prezzi di tale industria.

- (14) In mancanza di osservazioni su tali voci, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerandi 65-67 del regolamento provvisorio.

#### *Sottoquotazione dei prezzi*

- (15) Un produttore esportatore slovacco ha sollevato obiezioni sul metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi. Egli ha contestato in particolare il cosiddetto metodo dell'azzeramento, in base al quale non si tiene conto dei margini positivi dei modelli venduti a prezzi più elevati. Tale argomentazione poggia sulle conclusioni dell'organo d'appello dell'OMC relative alla causa sulla biancheria da letto<sup>(1)</sup> secondo le quali, in base agli elementi del caso, la pratica dell'azzeramento per accertare l'esistenza di margini di dumping — verificata nella fattispecie mediante un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione stabilita dalla Commissione —, è risultata incompatibile con l'articolo 2.4.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

<sup>(1)</sup> Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India, WT/DS/AB/R, 1.3.2001.

(16) Va sottolineato che l'organo d'appello dell'OMC si è limitato ad esaminare i casi di ricorso alla pratica dell'azzeramento per accertare l'esistenza di margini di dumping. Inoltre, l'accordo antidumping dell'OMC non stabilisce requisiti metodologici per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

(17) In questo caso, comunque, visti i pochissimi modelli per i quali non si è riscontrata alcuna sottoquotazione, l'applicazione del metodo dell'azzeramento non comporta risultati sostanzialmente diversi, poiché la differenza tra il ricorso o meno all'azzeramento è inferiore all'1 %. In altri termini, i margini di sottoquotazione rimarrebbero significativi anche senza ricorrere a tale pratica. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(18) L'industria comunitaria ha obiettato che non si doveva procedere a un adeguamento per tener conto delle differenze relative allo stadio commerciale al fine di determinare il margine di sottoquotazione dei prezzi. Infatti, tanto i produttori esportatori quanto l'industria comunitaria riforniscono la stessa categoria di clienti, ed operano quindi allo stesso stadio commerciale. È stato sostenuto inoltre che era pertanto giustificato solo un adeguamento per tener conto dei costi di sdoganamento.

(19) Da un'analisi più approfondita delle informazioni disponibili è risultato che, in generale, tanto l'industria comunitaria quanto i produttori esportatori riforniscono nella Comunità lo stesso tipo di clienti, ossia i grossisti. Si è constatato, infatti, che i tre importatori non collegati che hanno collaborato, che esercitano l'attività di grossisti, si sono riforniti sia presso l'industria comunitaria, sia presso i produttori esportatori dei paesi interessati. L'argomentazione è stata pertanto accolta e i margini di sottoquotazione sono stati adeguatamente riveduti. Il nuovo adeguamento è stato limitato ad un importo riguardante esclusivamente i costi di sdoganamento, sulla base delle informazioni fornite dagli importatori non collegati che hanno collaborato.

(20) L'industria comunitaria ha poi contestato il livello del margine di sottoquotazione calcolato per un produttore esportatore slovacco, sostenendo che tale livello era incompatibile con quello del prezzo medio indicato dalle statistiche commerciali internazionali e dalle informazioni sul mercato.

(21) Il calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi è stato adeguatamente riveduto, e si è riscontrato un errore nel calcolo del prezzo all'esportazione utilizzato per determinare il margine di sottoquotazione di tale produttore esportatore. Il margine è stato pertanto riveduto.

(22) Tenuto conto di quanto precede, le nuove e definitive medie ponderate dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espresse in percentuale del prezzo dell'industria comunitaria, sono le seguenti:

— Repubblica ceca: da 19 % a 21 %

— Malaysia: da 52 % a 72 %

— Russia: 26 %

— Repubblica di Corea: 23 %

— Slovacchia: da 15 a 36 %.

### 3. Situazione dell'industria comunitaria

(23) Si rammenta che l'introduzione delle misure nei confronti della Cina, della Croazia e della Thailandia ha avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell'industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori del pregiudizio segnalava un andamento positivo nel periodo tra il 1996 e il 1998: la produzione, il tasso di utilizzazione degli impianti e il volume delle vendite erano aumentati, determinando un guadagno in termini di quota di mercato e un incremento dell'occupazione. Anche gli indicatori della redditività, quali il rapporto utili/perdite in percentuale del fatturato, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, avevano registrato un andamento positivo. Tuttavia, dopo il 1998 la situazione economica dell'industria comunitaria ha registrato un generale peggioramento: mentre la produzione è rimasta relativamente stabile e il tasso di utilizzazione degli impianti, l'occupazione e le retribuzioni sono leggermente aumentati, indicatori essenziali quali il volume delle vendite e la quota di mercato, come pure la redditività, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e i prezzi, hanno registrato un calo. Sulla base di quanto precede e delle risultanze in materia di produttività, investimenti, crescita ed entità del dumping, si era pertanto concluso provvisoriamente che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio.

(24) In mancanza di osservazioni, sono confermati i fatti e le cifre di cui ai considerandi 72-87 del regolamento provvisorio.

### 4. Conclusioni in merito al pregiudizio

(25) In mancanza di nuove osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 88 del regolamento provvisorio.

### G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(26) Poiché non sono stati presentati nuovi elementi d'informazione sulla causa del pregiudizio, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerandi 89-97 del regolamento provvisorio.

### H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(27) Poiché non sono stati presentati nuovi elementi d'informazione sull'interesse della Comunità, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerandi 98-111 del regolamento provvisorio.

### I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

#### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(28) Sulla base del metodo di cui ai considerandi 112-115 del regolamento provvisorio, è stato calcolato il livello di eliminazione del pregiudizio per stabilire l'entità delle misure definitive da adottare.

- (29) Un produttore esportatore ha sollevato obiezioni circa il livello del margine di profitto del 5 % utilizzato per stabilire il prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria, sostenendo che fosse troppo elevato. Egli ha sostenuto inoltre che tale livello del margine di profitto non era sufficientemente illustrato nei documenti comunicati.
- (30) Per quanto riguarda la prima obiezione, tenuto conto dell'incidenza negativa del ribasso dei prezzi causato dalle importazioni oggetto di dumping sulla redditività dell'industria comunitaria, come risulta al considerando 71 del regolamento provvisorio, il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sulla base del livello di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza del dumping pregiudizievole. Come indicato al considerando 114 del regolamento provvisorio, un margine di profitto del 5 % è stato ritenuto ragionevole, dato che corrispondeva a quello effettivamente ottenuto dall'industria comunitaria nel 1997 su un mercato comunitario libero da importazioni oggetto di dumping. In tale periodo erano infatti in vigore misure nei confronti della Cina, della Croazia e della Thailandia, e la quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dai paesi interessati era ancora relativamente bassa. Si è ritenuto inoltre che tale margine di profitto avrebbe consentito all'industria comunitaria di effettuare gli investimenti necessari. Quanto alla seconda obiezione, va sottolineato che la Commissione ha spiegato in dettaglio nel documento comunicato su quale base fosse stato calcolato il livello del margine di profitto utilizzato per determinare il prezzo non pregiudizievole, come risulta anche al considerando 114 del regolamento provvisorio. Le obiezioni sono state pertanto respinte.
- (31) Inoltre, il medesimo margine di profitto è stato utilizzato per determinare il margine di pregiudizio nel procedimento relativo ai suddetti paesi, e non c'è motivo di ritenere che da allora la situazione sia sostanzialmente cambiata.
- (32) È quindi confermato l'impiego di un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari per calcolare il livello non pregiudizievole dei prezzi.
- (33) Sulla base di quanto precede, è confermato il metodo utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio descritto ai considerandi 112-115 del regolamento provvisorio.
- (34) Come riferito sopra a proposito dei margini di sottoquotazione dei prezzi, i margini di pregiudizio sono stati riesaminati e corretti nel caso di un produttore esportatore slovacco.

## 2. Forma e livello dei dazi

- (35) Alla luce di quanto precede e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno

istituire un dazio antidumping definitivo nei confronti della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia. Esso dovrebbe corrispondere al livello dei margini di dumping rilevati, tranne nel caso della Repubblica di Corea, il cui margine di pregiudizio è risultato inferiore al margine di dumping.

- (36) Sulla base di quanto precede, i dazi definitivi sono i seguenti:

Paese	Società	Dazio AD
Repubblica ceca	Tutte le società	22,4 %
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd	59,2 %
	Altre	75,0 %
Russia	Tutte le società	43,3 %
Repubblica di Corea	Tutte le società	44,0 %
Slovacchia	Tutte le società	15,0 %

## 3. Riscossione dei dazi provvisori

- (37) Vista l'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, ovvero il regolamento (CE) n. 358/2002, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
- (38) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio col cambiamento della ragione sociale o con i cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. All'occorrenza, la Commissione procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

<sup>(1)</sup> Commissione europea — DG Commercio, Direzione B, J-79 — 3/35, B-1049 Bruxelles.

#### 4. Impegni

- (39) Si rammenta che un produttore esportatore slovacco ha offerto un impegno relativo ai prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Tale impegno è stato accettato nel regolamento provvisorio.
- (40) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore della Repubblica ceca ha offerto un impegno relativo ai prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Esso ha così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Questa società fornirà anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità e la Commissione potrà così controllare efficacemente l'impegno. Inoltre, la struttura delle vendite di tale produttore esportatore è tale che la Commissione ritiene minimo il rischio di elusione dell'impegno concordato.
- (41) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Qualora non venisse presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.
- (42) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto accettabile l'impegno offerto, e la società in questione è stata informata dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali si basa tale accettazione.
- (43) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
- (44) Il suddetto impegno è accettato con decisione 2002/. . ./CE della Commissione, del ... agosto 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificabili nei codici NC ex 7307 93 11 (codici Taric 7307 93 11\*91 e 7307 93 11\*99), ex 7307 93 19 (codici Taric 7307 93 19\*91

e 7307 93 11\*99), ex 7307 99 30 (codici Taric 7307 99 30\*92 e 7307 99 30\*98) ed ex 7307 99 90 (codici Taric 7307 99 90\*92 e 7307 99 90\*98), originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	17,6	A323
	Tutte le altre società	22,4	A999
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan	59,2	A324
	Tutte le altre società	75,0	A999
Russia	Tutte le società	43,3	
Repubblica di Corea	Tutte le società	44,0	
Slovacchia	Tutte le società	15,0	A999

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili al seguente codice addizionale Taric, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalla società sottoindicata a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Bovex s.r.o., Hercikova 4, 612 00 Brno	A387
Slovacchia	Bohus s.r.o., Nálepková 310, 976 45 Hronec	A329

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

- a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immisione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato, e
- b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

#### Articolo 3

Vengono definitivamente riscossi, all'aliquota del dazio istituito in via definitiva, gli importi depositati a titolo di dazi antidum-

ping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 358/2002 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, classificabili ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia. Qualora i dazi definitivi superino i dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

#### ALLEGATO

La fattura commerciale che accompagna gli accessori per tubi assoggettati a un impegno venduti nella Comunità dalla società devono contenere le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
2. Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di rilascio della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
6. L'esatta descrizione delle merci, e in particolare:
  - il numero di codice del prodotto (NCP),
  - la descrizione delle merci corrispondente al NCP (ad es., «NCP 1 . . .», «NCP 2 . . .»),
  - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
  - il codice NC,
  - la quantità (obbligatoriamente in tonnellate e in pezzi).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, e in particolare:
  - il prezzo per tonnellata e per pezzo,
  - le condizioni di pagamento applicabili,
  - le condizioni di consegna applicabili,
  - sconti e riduzioni complessivi.
8. Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata dalla [nome della società] nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con [decisione 2002/. ./CE]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

---

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci**

(2002/C 331 E/25)

COM(2002) 449 def. — 2002/0198(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 5 agosto 2002)***RELAZIONE**

Gli squali e le specie affini come ad esempio le razze (pesci del taxon Elasmobranchii), sono pesci che, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, risultano estremamente vulnerabili nei confronti dello sfruttamento. La maggior parte delle specie di squali costituiscono spesso catture accessorie della pesca comunitaria di altre specie, più pregiate, e sono pertanto difficili da gestire con gli strumenti tradizionali basati sulle restrizioni delle catture e dello sforzo.

Per poter essere conservata, la carne dello squalo dev'essere sottoposta a speciale trattamento, altrimenti l'alto tenore di ammoniaca la rende poco appetibile per il consumo umano. I prezzi di mercato per la carne di squalo sono pertanto generalmente bassi, sebbene la situazione stia cambiando a seguito dei miglioramenti nel trattamento del pesce a bordo. Le pinne di squalo sono invece molto richieste in alcuni mercati dell'estremo Oriente e costituiscono l'ingrediente principale per la preparazione di addensanti alimentari, da utilizzare in particolare nella zuppa di pinne di pescecane. Le pinne possono essere facilmente conservate mediante essiccazione o congelamento e possono raggiungere prezzi molto elevati.

Visto che esistono pochissime restrizioni regolamentari alla pesca degli squali, soprattutto a causa della mancanza di dati precisi sulla biologia e la pesca di questi animali, si è instaurata la pratica di prelevare le pinne da tutti gli squali catturati dai pescherecci; solamente le pinne vengono conservate a bordo, mentre il restante corpo dell'animale è rigettato in mare (salvo quando una parte della carne è utilizzata come esca per pescare altri squali). Questa pratica, denominata «spinnamento» («finning»), provoca la morte di grossi quantitativi di squali. Il fatto di tenere a bordo solo le pinne consente di utilizzare meno spazio di quanto richiederebbe l'intero corpo dell'animale e contribuisce pertanto ad una mortalità eccessiva degli squali, con effetti devastanti sulle relative popolazioni. Il basso tasso di riproduzione degli squali rende estremamente difficile la ricostituzione degli stock.

I dati scientifici disponibili, basati generalmente sulla valutazione dei tassi di cattura, indicano che numerosi stock di squali sono gravemente minacciati <sup>(1)</sup>. Fino a quando non si disporrà di dati più precisi sulla dinamica delle popolazioni di squali e su come esse reagiscono allo sfruttamento, in base ai quali elaborare piani di gestione specifici, ogni misura volta ad evitare il diffondersi di pratiche di pesca non sostenibili o a ridurre lo sfruttamento è destinata ad avere effetti positivi sulla situazione di questi stock. È pertanto urgente adottare norme per ridurre drasticamente o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica di spinnamento degli squali.

Sono state messe a punto tecniche per migliorare i metodi di conservazione della carne dello squalo promuovendone la domanda per il consumo umano; vi è inoltre una richiesta e un mercato anche per altre parti del corpo, come il fegato e la pelle. Si ritiene che, in tal modo, i pescatori possano ottenere ricavi maggiori per i loro sbarchi e che, a parità di risultato economico, la pressione per pesca possa diminuire grazie all'utilizzazione completa delle catture.

Vista la situazione summenzionata, è necessario proibire l'asportazione delle pinne di squalo. Per poter funzionare, tale divieto deve applicarsi a tutti i tipi di pesca nelle acque comunitarie mentre, nelle acque non comunitarie, potrà riguardare solamente i pescherecci comunitari e non sarà pertanto pienamente efficace in termine di protezione degli squali. La politica della Comunità è però quella di dimostrare pari impegno per la conservazione degli stock in tutte le acque in cui operano i propri pescherecci. Questo atteggiamento agevolerà inoltre l'eventuale adozione di questo tipo di misure nell'ambito di organismi internazionali, in primo luogo le organizzazioni regionali per la pesca, e consentirà alla Comunità di seguire le orme di altri paesi che hanno già adottato misure analoghe.

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare la relazione della FAO: A preliminary evaluation of the status of shark species — FAO Fisheries Technical Paper. N. 380. Roma, FAO. 1999.

Il sistema più efficace e pratico per attuare il divieto di asportazione delle pinne e per rendere meno allettanti le catture accessorie di squali durante le operazioni di pesca è quello di proibire lo spinnamento a bordo, nonché la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di pinne che sono state asportate dal corpo dello squalo. Viste le difficoltà pratiche inerenti al controllo e all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate presenti a bordo o sbarcate, tale divieto deve valere per tutti gli Elasmobranchi. Esso non deve però riguardare il taglio delle ali di razza, in quanto esso consente di utilizzare la parte più importante della carne di tale pesce; le ali di razza sono inoltre facilmente distinguibili da qualsiasi altra pinna prelevata da un pesce cartilaginoso.

Per alcuni tipi di pesca potrebbe però sussistere la necessità pratica di asportare le pinne degli squali a bordo e di lavorare separatamente le pinne e il restante corpo, anche nei casi in cui la carcassa viene utilizzata. A tal fine è opportuno prevedere il rilascio di un permesso di pesca speciale che consenta tale pratica, garantendo al tempo stesso che la presenza a bordo, lo sbarco o il trasbordo di pinne siano contemporanei alla presenza a bordo, allo sbarco o al trasbordo del corrispondente peso della carcassa. Per agevolare l'applicazione di queste misure e limitare i possibili abusi occorre adottare un unico fattore di conversione restrittivo, da applicare a tutte le specie di squali.

Il presente regolamento costituisce una misura di conservazione degli squali, secondo quanto annunciato dalla Commissione nella recente comunicazione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca [COM(2002) 186 def.]. Esso risponde inoltre all'intenzione della Comunità di mettere a punto e di attuare un piano di gestione più ampio per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli squali, conformemente al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e al piano d'azione internazionale della FAO per gli squali.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3760/92, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup> stabilisce, all'articolo 4, che al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse comunitarie e di esercizio delle attività di sfruttamento.
- (2) I pesci del taxon Elasmobranchi, che comprende gli squali, le razze e specie affini sono, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento. La maggior parte di queste specie costituisce spesso una cattura accessoria durante le attività di pesca comunitaria di altre specie più pregiate.
- (3) Dai dati scientifici attualmente disponibili, generalmente basati sulla valutazione dei tassi di cattura, risulta che numerosi stock di squali sono gravemente minacciati.

(4) In attesa di dati più precisi sulla dinamica delle popolazioni di squali e su come tali stock reagiscono allo sfruttamento, in base ai quali elaborare programmi di gestione esaurienti e specifici, ogni misura che impedisca il diffondersi di pratiche non sostenibili o contribuisca a ridurre lo sfruttamento degli squali è destinata ad avere effetti positivi sulla conservazione di questi pesci.

(5) La pratica dello «spinnamento» degli squali, che consiste nell'asportare le pinne di questi animali rigettando poi i loro corpi in mare, può contribuire alla mortalità degli squali in misura tale da provocare l'esaurimento di numerosi stock di squali compromettendone lo sfruttamento sostenibile per il futuro.

(6) È urgente adottare misure per limitare o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica dello spinnamento degli squali e occorre quindi vietare l'asportazione delle loro pinne a bordo dei pescherecci. Considerate le difficoltà pratiche inerenti all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate, è opportuno che tale divieto si applichi a tutti gli Elasmobranchi, fatta eccezione per l'asportazione delle ali di razza.

(7) L'asportazione delle pinne di squalo a bordo può essere tuttavia consentita qualora tale operazione consenta un'utilizzazione più razionale di tutte le parti dell'animale mediante la lavorazione separata a bordo delle pinne e delle restanti parti della carcassa. In tal caso è necessario che lo Stato membro di bandiera rilasci e gestisca, in base alle relative modalità, un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del 27 giugno 1994 che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

- (8) Per garantire che, dopo l'asportazione delle pinne, tutte le parti dello squalo vengano tenute a bordo, occorre che i comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido annotino il peso delle pinne e delle restanti parti del corpo dello squalo dopo l'eviscerazione. Tali annotazioni vanno fatte nel giornale di bordo, secondo quanto stabilisce il regolamento n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, o, se del caso, in un registro speciale.
- (9) L'asportazione delle pinne di squalo è un problema che si estende ben al di là delle acque comunitarie. È opportuno che la Comunità dimostri pari impegno a favore della conservazione degli stock in tutte le acque marittime. Occorre quindi che il presente regolamento si applichi a tutti i pescherecci comunitari.
- (10) In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale della conservazione degli stock di squali è necessario e opportuno disciplinare l'asportazione delle pinne di squalo a bordo di pescherecci. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire a tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'asportazione delle pinne di squalo, nonché alla detenzione a bordo, al trasbordo e allo sbarco di squali:

- 1) da parte di pescherecci in acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;
- 2) da parte di pescherecci battenti bandiera di Stati membri o immatricolati in Stati membri in altre acque marittime.

#### Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «pinne di squalo»: tutte le pinne degli squali comprese le pinne caudali, ma ad eccezione delle pinne pettorali delle razze che fanno parte delle ali di razze;
- 2) «squalo»: un pesce del taxon Elasmobranchii;
- 3) «permesso di pesca speciale»: un'autorizzazione di pesca preventiva rilasciata e gestita conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

#### Articolo 3

### Attività proibite

1. È proibito asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.

2. È proibito acquistare, mettere in vendita o vendere pinne di squalo che sono state asportate, tenute a bordo, trasbordate o sbarcate in violazione del presente regolamento.

#### Articolo 4

### Deroga e permesso di pesca speciale

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 2, 3, e 4, i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido sono autorizzati ad asportare le pinne di squalo a bordo, nonché a detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.
2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato solamente a quei pescherecci che hanno dimostrato la propria capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo ed hanno motivato la necessità di lavorare separatamente a bordo le pinne dello squalo e le parti restanti dell'animale.
3. Ai pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido è fatto divieto di rigettare in mare le restanti parti dello squalo, una volta avvenuta l'eviscerazione e l'asportazione delle pinne. Le pinne di squalo asportate sono detenute a bordo, sbarcate o trasbordate assieme al peso corrispondente delle restanti parti dell'animale.
4. Tutte le pinne di squalo e le restanti parti dell'animale che si trovano a bordo del peschereccio sono trasbordate o sbarcate contemporaneamente.

#### Articolo 5

### Rapporto tra il peso delle pinne di squalo e le restanti parti dell'animale e registrazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, il peso delle pinne di squalo non supera il 5 % del peso totale delle restanti parti dell'animale, dopo l'eviscerazione.
2. I comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido registrano il peso delle pinne di squalo e delle restanti parti, previa eviscerazione, degli squali detenuti a bordo e trasbordati o sbarcati.

Queste registrazioni sono effettuate, se del caso, nel giornale di bordo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93. Per i pescherecci cui non si applica l'articolo 6, paragrafo 1 di tale regolamento, le registrazioni sono effettuate in un registro speciale fornito dall'autorità competente che rilascia il permesso di pesca speciale.

#### Articolo 6

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal [60 giorni dopo la pubblicazione].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 2).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak**

(2002/C 331 E/26)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 451 def. — 2002/0201(COD)

(Presentata dalla Commissione il 5 agosto 2002)

**RELAZIONE**

Il 27 marzo 2002 la Commissione ha adottato una decisione 2002/247/CE <sup>(1)</sup> per sospendere l'immissione sul mercato e l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak. È stato inoltre sospeso l'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak nei dolciumi a base di sostanze gelatinose. La decisione è stata adottata in conformità dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(2)</sup>.

La Commissione ha adottato tale decisione dopo essere stata informata da diversi Stati membri e paesi terzi in merito al rischio connesso con il consumo di dolciumi a base di sostanze gelatinose (noti come coppette di gelatina) contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak. Diversi bambini ed anziani erano morti in paesi terzi per soffocamento.

Il rischio mortale per l'essere umano deriva, oltre che dalla forma e dalle dimensioni di questi dolciumi a base di sostanze gelatinose, dalle caratteristiche fisico-chimiche del konjak.

Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani. Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.

La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti <sup>(3)</sup>, autorizza l'impiego nella Comunità europea dell'additivo alimentare E 425 konjak nei prodotti alimentari, in presenza di determinate condizioni.

Ai fini della tutela della salute umana è necessario modificare l'attuale autorizzazione in modo da revocare l'autorizzazione all'impiego dell'E 425 Konjak nelle coppette di gelatina. La revoca della possibilità di impiego dell'additivo alimentare konjak dovrebbe inoltre applicarsi anche ad ogni altro dolcificante a base di sostanze gelatinose, giacché tale impiego pone un rischio analogo a quello delle coppette di gelatina.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 69.

<sup>(2)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti <sup>(1)</sup>, autorizza l'impiego nei prodotti alimentari dell'additivo alimentare E 425 konjak, in presenza di determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/5/CE (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59).

- (2) La Commissione ha adottato provvedimenti per sospendere temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak in quanto ne è stata rilevata la pericolosità, giacché in paesi terzi hanno provocato la morte per soffocamento di diversi bambini e anziani.
- (3) Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani.
- (4) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti E 425 konjak espongono ad un rischio mortale. Oltre che per la loro forma e dimensioni le coppette di gelatina comportano un grave rischio per la salute umana a causa delle caratteristiche fisico-chimiche del konjak.
- (5) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.
- (6) Occorre modificare le condizioni d'impiego dell'E 425 konjak per quanto attiene al suo utilizzo nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, ivi comprese le coppette di gelatina.
- (7) La direttiva 95/2/CE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE, alla riga relativa all'E 425 konjak: i) gomma di konjak, ii) glucomannano di konjak, le parole «Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3)» sono sostituite dalle seguenti parole: «Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3) e dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina».

#### Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2003]. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina**

(2002/C 331 E/27)

COM(2002) 452 def.

*(Presentata dalla Commissione il 5 agosto 2002)*

**RELAZIONE**

Il 19 novembre 1998 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping, che con il regolamento (CE) del Consiglio n. 348/2000 <sup>(1)</sup> ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, dell'Ucraina.

Tuttavia, esenzioni dal dazio sono state concesse, tra l'altro, per importazioni prodotte e vendute, per essere esportate nella Comunità, da tre esportatori ucraini, dai quali la Commissione ha accettato un impegno comune [cfr. decisione 2000/137/CE <sup>(2)</sup> della Commissione]. Tali imprese sono elencate nel regolamento e nella decisione indicati sopra.

Successivamente le tre imprese ucraine hanno comunicato alla Commissione di voler revocare l'impegno comune.

In considerazione di quanto sopra, è necessario proporre al Consiglio di modificare, con il regolamento allegato, l'elenco delle imprese che beneficiano di un'esenzione dal dazio antidumping previsto per l'Ucraina, di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 348/2000.

Parallelamente, la Commissione sta provvedendo a modificare l'articolo 1 della decisione 2000/137/CE della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO**

(1) Il 19 novembre 1998 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati

(qui di seguito denominati «prodotti in esame») originari, tra l'altro, dell'Ucraina <sup>(2)</sup>.

(2) Nel febbraio 2000, con il regolamento (CE) del Consiglio n. 348/2000 <sup>(3)</sup> tale procedimento ha portato all'istituzione di un dazio antidumping per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(3) Parallelamente, con decisione 2000/137/CE <sup>(4)</sup>, la Commissione ha accettato un impegno comune sui prezzi, fino al raggiungimento di una determinata soglia di volume, da parte di tre produttori esportatori ucraini, vale a dire le imprese Dnepropetrovsk Tube Works (qui di seguito denominata «DTW»), Nikopol Pivdennotrubny Works [successivamente ceduta alla Nikopolsky Seamless Tube Plant, qui di seguito denominata «Niko Tube» <sup>(5)</sup>] e Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (qui di seguito denominata «NTRP»), comprendente misure di monitoraggio dell'impegno stesso. Di conseguenza, le importazioni dei prodotti in esame da tali produttori esportatori sono state esentate dal dazio antidumping.

<sup>(2)</sup> GU C 353 del 19.11.1998, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU C 198 del 13.7.2001, pag. 2.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

**B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO COMUNE**

- (4) La DTW, Niko Tube e NTRP hanno comunicato alla Commissione di voler revocare l'impegno comune. Pertanto, con decisione 2002/.../CE della Commissione, i nomi di tali imprese sono stati cancellati dall'elenco dei produttori da cui si accettano impegni ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/137/CE.

**C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 348/2000**

- (5) In considerazione di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, occorre modificare di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 348/2000 e sottoporre i produttori esportatori all'aliquota del dazio antidumping prevista per l'Ucraina dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 348/2000 (38,5 %),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente.

Paese	Produttore	Codice addizionale TARIC
Croazia	Zeljezara Sisak d.d., Sisak	A064

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso**

(2002/C 331 E/28)

COM(2002) 453 def. — 2002/0200(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 5 agosto 2002)

**RELAZIONE**

La Comunità europea fa parte di organizzazioni regionali di pesca (ORP) che prevedono un quadro normativo per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche.

Negli ultimi dieci anni diverse ORP hanno adottato ed attuato una serie di programmi intesi a contrastare le attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata mediante il rilascio di certificati di cattura e d'origine, sistemi di monitoraggio e programmi di documentazione statistica.

L'ICCAT ha varato nel 1993 un programma di documentazione statistica per il tonno rosso.

Nel 2001, in occasione della sua diciassettesima riunione ordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato due raccomandazioni intese ad istituire un programma di documentazione statistica rispettivamente per il pesce spada e il tonno obeso.

Sempre nel 2001, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato, nel corso della sua sesta riunione annuale, una risoluzione riguardante la creazione di un programma di documentazione statistica per il tonno obeso.

Tali programmi sono finalizzati ad accrescere l'affidabilità delle informazioni statistiche sulle catture delle specie in questione e a fornire dati sui flussi commerciali.

A questo scopo essi mirano a controllare le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni dei prodotti summenzionati mediante un documento statistico convalidato dalle autorità competenti dello Stato interessato. Inoltre essi impongono alle parti contraenti l'obbligo di garantire la raccolta e il controllo incrociato dei dati commerciali.

La presente proposta mira a recepire nel diritto comunitario gli obblighi sanciti dai programmi in discorso e a conferire agli Stati membri la responsabilità della loro esecuzione.

Per il tonno rosso, le raccomandazioni e le risoluzioni precedentemente adottate dall'ICCAT riguardanti il programma di documentazione statistica sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio, del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso nella Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1446/99 del 24 giugno 1999. Per garantire una maggiore leggibilità e un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di documenti statistici, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 858/94 ed integrarne le disposizioni nella presente proposta.

La Commissione propone al Consiglio di adottare la presente proposta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 14 novembre 1997, in virtù della decisione 86/238/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico firmata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione, firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (in appresso denominata «convenzione ICCAT»).

(2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidati e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(3) Nell'ambito delle misure di regolamentazione degli stock di tonno obeso e di pesce spada, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di contrastare lo sviluppo della pesca illegale, l'ICCAT ha adottato da un lato una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il tonno obeso e dall'altro una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il pesce spada dell'Atlantico. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.

(4) Con la decisione 95/399/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> è stata approvata l'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Tale accordo prevede un quadro inteso a rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'Oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, in appresso denominata «IOTC», e l'adozione, da parte di quest'ultima, di risoluzioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(5) La IOTC ha adottato una risoluzione che istituisce un programma di documentazione statistica per il tonno obeso. Questa risoluzione è diventata vincolante per la Comunità, che deve pertanto attuarla.

(6) Le raccomandazioni e la risoluzione precedentemente adottate dall'ICCAT in relazione al programma di documentazione statistica per il tonno rosso sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio, del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella Comunità <sup>(3)</sup>. Per garantire una maggiore leggibilità e un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di documenti statistici, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 858/94 e raggruppare tutte le disposizioni suddette nella presente proposta.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:

- a) dei programmi di documentazione statistica per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*), per il pesce spada (*Xiphias gladius*) e per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) adottati dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (in appresso denominata «ICCAT»);
- b) del programma di documentazione statistica per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) adottato dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in appresso denominata «IOTC»).

#### Articolo 2

#### Settore di applicazione

Il presente regolamento si applica al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso di cui all'articolo 1:

- a) pescati da un peschereccio o da un produttore comunitario, oppure
- b) importati nella Comunità, oppure

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 99 del 19.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1446/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) esportati o riesportati dalla Comunità in un paese terzo.

Il presente regolamento non si applica al tonno obeso catturato da pescherecci che utilizzano sciabiche o lenze e canne (con esca) e destinato principalmente alle industrie conserviere delle zone d'applicazione dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in appresso denominato «accordo IOTC») e della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (in appresso denominata «convenzione ICCAT»).

### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) tonno rosso: pesce della specie *Thunnus thynnus* dei codici TARIC di cui all'allegato I;
- b) pesce spada: pesce della specie *Xiphias gladius* dei codici TARIC di cui all'allegato II;
- c) tonno obeso: pesce della specie *Thunnus obesus* dei codici TARIC di cui all'allegato III;
- d) pesca: cattura di pesci appartenenti ad una delle specie di cui all'articolo 1, effettuata da un peschereccio ai fini dello sbarco, del trasbordo o della messa in gabbia o da un produttore per mezzo di una tonnara;
- e) produttore comunitario: persona fisica o giuridica che utilizza i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento dei prodotti della pesca ai fini della loro prima immissione sul mercato;
- f) importazione: procedure doganali previste all'articolo 4, punto 16), lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

### CAPITOLO 2

#### REGISTRAZIONE STATISTICA

##### Sezione 1

#### **Obblighi dello Stato membro in caso di importazione**

##### Articolo 4

#### **Documento statistico per l'importazione**

1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 proveniente da paesi terzi ed importato nel territorio della Comunità è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:

- nell'allegato IVa per il tonno rosso,
- nell'allegato V per il pesce spada,
- nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2. Il documento statistico per l'importazione risponde ai seguenti requisiti:

- a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
- b) è convalidato:
  - i) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio, da un funzionario a tal fine abilitato dallo Stato di bandiera del peschereccio che l'ha praticata o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato in questione; per i paesi terzi elencati nell'allegato IV b, tale convalida può essere effettuata da un organismo a tal fine riconosciuto da tali paesi;
  - ii) ove la pesca sia stata praticata mediante una tonnara, da un funzionario a tal fine abilitato dallo Stato nelle cui acque territoriali ha avuto luogo la cattura;
  - iii) per il pesce spada e il tonno obeso pescati da un peschereccio operante nell'ambito di un contratto di noleggio, da un funzionario o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato d'esportazione;
  - iv) per il tonno obeso pescato dai pescherecci di cui agli allegati VIIIa e VIIIb, da un funzionario del governo giapponese o taiwanese o da qualsiasi altra persona a tal fine abilitata da tali governi.

3. Il documento statistico è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è immesso in libera pratica.

4. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

5. In mancanza del documento statistico per l'importazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

##### Sezione 2

#### **Obblighi dello Stato membro in caso di esportazione**

##### Articolo 5

#### **Documento statistico per l'esportazione**

1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 pescato da un peschereccio o da un produttore comunitario ed esportato in un paese terzo è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:

- nell'allegato IVa per il tonno rosso,
  - nell'allegato V per il pesce spada,
  - nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.
2. Il documento per l'esportazione risponde ai seguenti requisiti:
- a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
  - b) è convalidato:
    - i) dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, oppure
    - ii) dalle autorità competenti di un altro Stato membro in cui i prodotti vengono sbarcati, a condizione che i quantitativi corrispondenti siano esportati fuori della Comunità a partire dal territorio di detto Stato membro. Entro due mesi, tale Stato membro trasmette allo Stato di bandiera una copia del documento statistico convalidato.
3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.
- Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
4. Ogni Stato membro comunica le informazioni riguardanti le proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera b), alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.
5. In mancanza del documento statistico per l'esportazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

### Sezione 3

#### **Obblighi dello Stato membro in caso di riesportazione**

##### *Articolo 6*

#### **Certificato di riesportazione**

1. Un certificato di riesportazione accompagna qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 che,
- a) dopo essere stato importato nella Comunità, venga da qui riesportato in un paese terzo,
  - b) venga riesportato da un paese terzo ed importato nel territorio comunitario.

Il certificato di riesportazione è redatto in conformità del modello riportato:

- a) nell'allegato IX per il tonno rosso,
- b) nell'allegato X per il pesce spada,
- c) nell'allegato XI o nell'allegato XII per il tonno obeso.

2. Il certificato di riesportazione risponde ai seguenti requisiti:

- a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1, secondo comma, e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
- b) è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione o dalle autorità competenti dello Stato terzo dal quale la riesportazione è stata effettuata;
- c) è accompagnato da una copia debitamente convalidata del documento statistico per l'importazione di cui all'articolo 4.

3. Gli Stati membri che convalidano i certificati di riesportazione conformemente al paragrafo 2, lettera b), invitano i riesportatori a presentare i documenti necessari attestanti che i carichi di pesce riesportati corrispondono ai carichi inizialmente importati. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono copia del certificato di riesportazione allo Stato di bandiera o d'esportazione.

4. Il certificato di riesportazione è rilasciato alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione o di riesportazione.

5. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il certificato di riesportazione, riguardanti la riesportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

6. In mancanza del certificato di riesportazione convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2 è vietato riesportare ed importare, a seguito di una riesportazione, pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

##### *Articolo 7*

#### **Riesportazioni successive**

1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1, riesportato dopo una precedente riesportazione, è scortato da un nuovo certificato di riesportazione, convalidato e redatto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Si applica l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6.

2. Il nuovo certificato di riesportazione previsto al paragrafo 1 è accompagnato da una copia autenticata dei certificati di riesportazione, debitamente convalidati, che scortavano il carico in precedenza.

### CAPITOLO 3

#### TRASMISSIONE DEI DATI

##### Articolo 8

#### Informazioni relative alla convalida

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un modello dei propri documenti statistici e certificati di riesportazione. Essi trasmettono altresì alla Commissione tutte le informazioni riguardanti la convalida e, a tempo debito, tutte le modifiche eventualmente apportate a tali documenti e certificati, conformemente ai seguenti modelli:

- a) il modello ICCAT riportato nell'allegato XIII per il tonno rosso, il pesce spada e il tonno obeso;
- b) il modello IOTC riportato nell'allegato XIV per il tonno obeso.

##### Articolo 9

#### Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri che importano, esportano o riesportano pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1 trasmettono per via informatica alla Commissione, entro il 15 marzo per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 15 settembre per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso, una relazione riguardante:

- a) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato;
- b) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori dopo essere stati riesportati da parte di un paese terzo, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato.

2. La relazione di cui al precedente paragrafo reca le informazioni contemplate:

- a) nell'allegato XV per il tonno rosso,
- b) nell'allegato XVI per il pesce spada,
- c) nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII per il tonno obeso.

##### Articolo 10

#### Relazione nazionale

Gli Stati membri che esportano pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 verificano che i dati sulle importazioni trasmessi dalla Commissione corrispondano ai dati in loro possesso. Essi comunicano alla Commissione l'esito di tale verifica nella relazione nazionale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

### CAPITOLO 4

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 11

#### Modifica degli allegati

Gli allegati possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT e dalla IOTC e divenute obbligatorie per la Comunità, secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2.

##### Articolo 12

#### Procedura dei comitati

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 <sup>(2)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

##### Articolo 13

#### Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 858/94 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di corrispondanza che figura all'allegato XIX.

##### Articolo 14

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

## ALLEGATO I

**PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)**

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Codice TARIC
0301 99 90 60
0302 35 10 00
0302 35 90 00
0303 45 11 00
0303 45 13 00
0303 45 19 00
0303 45 90 00
0304 10 38 60
0304 10 98 50
0304 20 45 10
0304 90 97 70
0305 20 00 18
0305 20 00 74
0305 30 90 30
0305 49 80 10
0305 59 90 40
0305 69 90 30
1604 14 11 20
1604 14 16 20
1604 14 18 20
1604 20 70 30

## ALLEGATO II

**PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)**

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Codice TARIC
0301 99 90 70
0302 69 87 00
0303 79 87 10
0303 79 87 20
0303 79 87 90
0304 10 38 70
0304 10 98 55
0304 20 87 00
0304 90 65 00
0305 20 00 19
0305 20 00 76
0305 30 90 40
0305 49 80 20
0305 59 90 50
0305 69 90 50
1604 19 91 30
1604 19 98 20
1604 20 90 60

## ALLEGATO III

**PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA c)**

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Codice TARIC
0301 99 90 75
0302 34 10 00
0302 34 90 00
0303 44 11 00
0303 44 13 00
0303 44 19 00
0303 44 90 00
0304 10 38 75
0304 10 98 65
0304 20 45 20
0304 90 97 75
0305 20 00 21
0305 20 00 78
0305 30 90 75
0305 49 80 60
0305 59 90 45
0305 69 90 40
1604 14 11 30
1604 14 16 30
1604 14 18 30
1604 20 70 40

## ALLEGATO IVa

## MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO ROSSO

N. DEL DOCUMENTO:		DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO ROSSO			
<b>SEZIONE ESPORTAZIONE:</b>					
1. PAESE DI BANDIERA					
2. NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile)					
3. TONNARA (se del caso)					
4. LUOGO D'ESPORTAZIONE (Località, Stato o regione, paese)					
5. DESCRIZIONE DEL PESCE					
Prodotto/Tipo (a)		Codice attrezzo (b)	Zona di cattura (c)	Peso netto (kg)	N. contrassegno (se del caso)
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT				
<small>(a) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro, (descrivere il tipo di prodotto)          (b) Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo          (c) Zona dell'Oceano (Atlantico orientale, Atlantico occidentale, Mediterraneo, Pacifico).</small>					
6. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
7. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
Nome e qualifica del funzionario		Firma	Data	Timbro autorità nazionale	
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>					
8. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Paese di transito)					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Destinazione finale):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:					
Località	Stato o regione	Paese			

### SCHEDA DI ISTRUZIONI SUL DOCUMENTO STATISTICO TONNO ROSSO

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT del 1992, i consegnatari che importano tonno rosso nel territorio di una parte contraente dell'ICCAT o che lo introducono per la prima volta nella zona di un'organizzazione economica regionale devono compilare le sezioni pertinenti del presente documento. L'entrata di spedizioni di tonno rosso nel territorio delle parti contraenti è subordinata alla presentazione di documenti completi e validi. I carichi di tonno rosso scortati da documenti statistici per il tonno rosso non correttamente compilati (vale a dire mancanti, incompleti, non validi o falsificati) saranno considerati spedizioni illegittime di tonno rosso in contrasto con la politica promossa dall'ICCAT in materia di conservazione e il loro ingresso nel territorio di una parte contraente sarà sospeso (FINO ALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO) o soggetto a sanzione amministrativa o di altro tipo.

Per la compilazione delle sezioni del documento statistico per il tonno rosso riguardanti gli esportatori, gli importatori e la convalida dell'autorità nazionale si prega di attenersi alla presente scheda di istruzioni. SE IL PRESENTE DOCUMENTO E' COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE. N.B.: SE UN PRODOTTO DERIVATO DAL TONNO ROSSO VIENE ESPORTATO DIRETTAMENTE IN GIAPPONE SENZA PASSARE DA UN PAESE DI TRANSITO, TUTTI I PESCI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI NEL MEDESIMO DOCUMENTO. SE INVECE IL PRODOTTO DERIVATO DAL TONNO ROSSO VIENE ESPORTATO ATTRAVERSO UN PAESE DI TRANSITO (CIOE' UN PAESE DIVERSO DAL PAESE DI DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO), SI COMPILERANNO DOCUMENTI DISTINTI PER LE VARIE DESTINAZIONI FINALI OPPURE CIASCUN ESEMPLARE SARA' SCORTATO DA UN DOCUMENTO INDIVIDUALE AL FINE DI IDENTIFICARE EVENTUALI SUDDIVISIONI DEI CARICHI EFFETTUATE DA UN PAESE DI TRANSITO. L'IMPORTAZIONE DI PARTI DI PESCE DIVERSE DALLA CARNE (VALE A DIRE TESTA, OCCHI, LATTIMI, VISCERI, CODA) PUO' ESSERE AUTORIZZATA SENZA IL DOCUMENTO.

#### ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese, da fornire da parte del paese che rilascia il documento.

1. PAESE DI BANDIERA: indicare il nome del paese cui appartiene il peschereccio che ha pescato il tonno rosso facente parte del carico e che ha rilasciato il documento. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha pescato il tonno rosso è abilitato a rilasciare il documento.
2. NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile): indicare il nome e il numero di immatricolazione del peschereccio che ha catturato il tonno rosso facente parte del carico. La presente casella non va compilata se nella sezione 5 sono stati riportati numero di contrassegno.
3. TONNARA (se del caso): indicare il nome della tonnara che ha catturato il tonno rosso facente parte del carico.
4. LUOGO D'ESPORTAZIONE: precisare la località, lo Stato o la regione e il paese da cui è stato esportato il tonno rosso.
5. DESCRIZIONE DEL PESCE: l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il tipo di prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO (F/FR), e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO (RD/GG/DR/FL/OT). Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Codice attrezzo: indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per la pesca del tonno rosso. (3) Zona di cattura: indicare la zona generale dell'oceano in cui è stato catturato il tonno rosso (Atlantico orientale, Atlantico occidentale, Mediterraneo — vedere carta 4 riportata in appresso, Pacifico). (4) Peso netto in kg. (5) Numero di contrassegno recante il codice del paese (se del caso).
6. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: la persona o agenzia che esporta il carico di tonno rosso deve fornire il proprio nome e indirizzo, nonché la data di esportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
7. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il documento. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno rosso descritto nel documento. È possibile derogare a tale requisito conformemente alla RISOLUZIONE ICCAT RIGUARDANTE LA CONVALIDA DEL DOCUMENTO STATISTICO PER IL TONNO ROSSO DA PARTE DI UN FUNZIONARIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE.
8. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: la persona o agenzia che importa il carico di tonno rosso deve fornire il proprio nome e indirizzo, nonché la data d'importazione del tonno rosso e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso). Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

#### CODICI DEGLI ATTREZZI DA PESCA:

BB	Peschereccio con lenze e canne	MWT	Rete da traino pelagica	SURF	Pesca di superficie non classificata
GILL	Rete da imbrocco	PS	Sciabica	TL	Lenza in pesca («tended line»)
HAND	Lenza a mano	RR	Canna/mulinello	TRAP	Tonnara
HARP	Arpione	SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva	TROP	Lenza trainata
LL	Palangaro	SPOR	Pesca sportiva non classificata	UNCL	Metodi non precisati
				OT	Altro — descrivere il tipo di attrezzo

---

*ALLEGATO IVb*

Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT per i quali il documento statistico può essere convalidato da un organismo a tal fine riconosciuto (p. es. camera di commercio): Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Marocco, Guinea-Bissau, Russia, São Tomé e Príncipe, Sudafrica, Uruguay, Venezuela, Cina, Croazia, Libia, Guinea-Conakry, Tunisia.

---

## ALLEGATO V

## MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA

N. DEL DOCUMENTO		DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA			
<b>SEZIONE ESPORTAZIONE</b>					
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI BANDIERA					
2. LUOGO D'ESPORTAZIONE (Località, stato o regione, paese/entità/entità di pesca)					
[3. ZONA DI CATTURA (barrare la voce corrispondente) a) Atlant. Nord <input type="checkbox"/> b) Atlant. Sud <input type="checkbox"/> c) Mediterraneo <input type="checkbox"/> d) Pacifico <input type="checkbox"/> e) Indiano <input type="checkbox"/> Ove sia stata barrata la voce d) o e), non compilare le sezioni 4 e 5.]					
4. DESCRIZIONE DEL PESCE					
Tipo di prodotto (a)		Nome del peschereccio e n. di matricola	Codice attrezzo (b)	Peso netto (kg)	
F/FR	RD/GG/DR/FL/ST/OT				
(a) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, ST = trancia, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto) (b) Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo					
5. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: Per esportare nei paesi che hanno adottato la taglia minima alternativa prevista dall'ICCAT per il pesce spada, l'esportatore deve certificare che il pesce spada dell'Atlantico sopra registrato pesa oltre 15 kg (33 lb.) o, se tagliato, che i singoli tagli provengono da un pesce spada > 15 kg. Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
Nome	Nome agenzia	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
Nome e qualifica del funzionario		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale	[Peso netto (kg)]
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>					
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Destinazione finale del carico):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza	
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:					
Località:		Stato o regione:	Paese/entità/entità di pesca		

### SCHEDA DI ISTRUZIONI SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il pesce spada importato nel territorio di una parte contraente o introdotto per la prima volta nella zona di un'organizzazione economica regionale deve essere scortato da un documento statistico ICCAT per il pesce spada. I consegnatari che esportano o importano pesce spada in qualsiasi zona oceanica saranno tenuti a compilare le sezioni pertinenti del documento statistico ICCAT per pesce spada. L'autorizzazione ad introdurre carichi di pesce spada nel territorio delle parti contraenti (p.es. Giappone, Canada, Stati Uniti, Spagna, ecc.) è subordinata alla presentazione di documenti completi e validi. I carichi di pesce spada scortati da documenti statistici per il pesce spada non correttamente compilati (vale a dire mancanti, incompleti, non validi o falsificati) saranno considerati carichi illegittimi in contrasto con la politica promossa dall'ICCAT in materia di conservazione e il loro ingresso nel territorio di una parte contraente sarà sospeso (FINO ALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO) o soggetto a sanzione amministrativa o di altro tipo.

Per la compilazione delle sezioni riguardanti gli esportatori, gli importatori e la convalida dell'autorità nazionale si prega di attenersi alla presente scheda di istruzioni. Se il presente documento è compilato in una lingua diversa dall'inglese, si prega di allegare la traduzione in inglese o di presentarla separatamente. N.B.: se un prodotto derivato dal pesce spada è esportato direttamente dal paese/entità/entità di pesca da cui è stato pescato verso una parte contraente, senza passare da un paese/entità/entità di pesca di transito (vale a dire un paese/entità/entità di pesca diverso dal paese/entità/entità di pesca che costituisce la destinazione finale del prodotto), si compileranno documenti separati per le varie destinazioni finali oppure ciascun esemplare sarà scortato da un documento individuale al fine di identificare eventuali suddivisioni dei carichi effettuati da un paese/entità/entità di pesca di transito. L'importazione di parti di pesce spada diverse dalla carne (vale a dire testa, occhi, lattimi, visceri, coda) può essere autorizzata senza il documento.

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- 1) PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI BANDIERA: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha pescato il carico di pesce spada e che ha rilasciato il presente documento. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha pescato il pesce spada o, se il peschereccio opera nell'ambito di un accordo di noleggio, il paese d'esportazione è abilitato a rilasciare tale documento.
- 2) LUOGO D'ESPORTAZIONE: precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato esportato il pesce spada.
- [3] ZONA DI CATTURA: barrare la zona in cui è stata effettuata la cattura [ove sia stata barrata la voce d) o e), non è necessario compilare le sezioni 4 e 5 in appresso].
- 4) DESCRIZIONE DEL PESCE: l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. (N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto.) (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA: indicare il nome e il numero di immatricolazione (se disponibile) del peschereccio che ha catturato il pesce spada. Se i prodotti compresi nel carico provengono da diversi pescherecci, elencare tutti i pescherecci i cui prodotti fanno parte del carico. (3) Codice attrezzo: indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per la pesca del pesce spada. (5) Peso netto in kg.
- 5) CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: la persona o l'agenzia che esporta il carico di pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di esportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso). Per i paesi che hanno adottato la taglia minima alternativa prevista dall'ICCAT per il pesce spada, l'esportatore deve certificare che il pesce spada dell'Atlantico sopra registrato pesa oltre 15 kg (33 lb.) o, se tagliato, che i singoli tagli provengono da un pesce spada > 15 kg.
- 6) CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il documento. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il pesce spada descritto nel documento. Il documento può essere firmato da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dall'autorità nazionale dello Stato di bandiera o, nel caso di pescherecci operanti nel quadro di un contratto di noleggio, dal funzionario dell'autorità nazionale o da qualsiasi altra persona o organismo autorizzati dallo Stato d'esportazione. [Il peso netto del carico, espresso in kg, deve essere indicato anche nella presente sezione.]
- 7) CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: la persona o l'agenzia che importa il pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del pesce spada, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e il luogo finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

#### CODICE ATTREZZO

BB	Peschereccio con lenze e canne	PS	Sciabica	TL	Lenza in pesca («tended line»)
GILL	Rete da imbrocco	RR	Canna/mulinello	TRAP	Tonnara
HAND	Lenza a mano	SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva	TROL	Lenza trainata
HARP	Arpione	SPOR	Pesca sportiva non classificata	UNCL	Metodi non precisati
LL	Palangaro	SURF	Pesca di superficie non classificata	OT	Altro
MWT	Rete da traino pelagica				

L'originale del documento compilato deve scortare il carico esportato. Conservare una copia del documento per informazione. Entro 24 ore dall'importazione o dall'esportazione, occorre inviare, per posta o via fax, l'originale (importazioni) o una copia (esportazioni), debitamente affrancati, a: (...)

## ALLEGATO VI

## MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO		DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO OBESO	
<b>SEZIONE ESPORTAZIONE</b>			
1. NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile)			
2. TONNARA (se del caso)			
3. LUOGO D'ESPORTAZIONE (Località, Stato o regione, paese/entità/entità di pesca)			
4. ZONA DI CATTURA (barrare la casella corrispondente)			
a) O. Atlantico <input type="checkbox"/> b) O. Pacifico <input type="checkbox"/> c) O. Indiano <input type="checkbox"/>			
Ove sia stata barrata la voce b) o c), non compilare le sezioni 6 e 7.			
5. DESCRIZIONE DEL PESCE			
Tipo di prodotto (a)		Codice attrezzo (b)	Peso netto (kg)
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT		
<small>(a) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti  OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)</small>			
<small>(b) Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo</small>			
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.			
Peso totale del carico		kg	
Nome e qualifica del funzionario	Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>			
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.			
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito):			
Nome	Indirizzo	Firma	Data                      N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito):			
Nome	Indirizzo	Firma	Data                      N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:			
Località	Stato o regione	paese/entità/entità di pesca	

## ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- 1) PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI BANDIERA: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha pescato il carico di tonno obeso e che ha rilasciato il documento. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha pescato il carico di tonno obeso, o, se il peschereccio opera nell'ambito di un accordo di noleggio, un funzionario o qualsiasi altra persona o organismo debitamente autorizzati dal paese esportatore, sono abilitati a rilasciare il documento.
- 2) NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile): indicare il nome e il numero di immatricolazione del peschereccio che ha catturato il carico di tonno obeso.
- 3) TONNARA (se del caso): indicare il nome della tonnara che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico.
- 4) LUOGO D'ESPORTAZIONE: precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato esportato il tonno obeso.
- 5) ZONA DI CATTURA: barrare la zona in cui è stata effettuata la cattura [ove sia stata barrata la voce b) o c), non è necessario compilare le sezioni 6 e 7 in appresso].
- 6) DESCRIZIONE DEL PESCE: l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Codice attrezzo: indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per la pesca del tonno obeso. Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo (anche per la cattura di pesce d'allevamento). (3) Peso netto in kg.
- 7) CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: la persona o l'agenzia che esporta il carico di tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di esportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- 8) CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il documento. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno obeso descritto nel documento. Il documento può essere firmato da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dall'autorità nazionale dello Stato di bandiera. È possibile derogare a tale requisito conformemente alla procedura di convalida del documento da parte di un funzionario dell'autorità nazionale o, se il peschereccio opera nel quadro di un accordo di noleggio, da parte di un funzionario o di qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dal paese esportatore. Il peso totale del carico deve essere indicato anche nella presente sezione.
- 9) CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: la persona o l'agenzia che importa il tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del tonno obeso, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e il luogo finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

## CODICI DEGLI ATTREZZI DA PESCA:

BB	Peschereccio con lenze e canne	PS	Sciabica	TL	Lenza in pesca («tended line»)
GILL	Rete da imbrocco	RR	Canna/mulinello	TRAP	Tonnara
HAND	Lenza a mano	SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva	TROP	Lenza trainata
HARP	Arpione	SPOR	Pesca sportiva non classificata	UNCL	Metodi non precisati
LL	Palangaro	SURF	Pesca di superficie non classificata	OT	Altro
MWT	Rete da traino pelagica				

TRASMETTERE UNA COPIA DEL DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO A: (indicare il nome dell'agenzia dell'autorità competente dello Stato di bandiera).

## ALLEGATO VII

## MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO IOTC PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO	DOCUMENTO STATISTICO IOTC PER IL TONNO OBESO		
<b>SEZIONE ESPORTAZIONE</b>			
1. PAESE DI BANDIERA/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA			
2. NOME DEL PESCHERECCIO E NUMERO DI MATRICOLA (se del caso)			
3. TONNARA (se del caso)			
4. LUOGO D'ESPORTAZIONE (Località, Stato o regione, paese/entità/entità di pesca)			
5. ZONA DI CATTURA (contrassegnare una delle zone)			
a) Oceano Indiano <input type="checkbox"/> b) Oceano Pacifico <input type="checkbox"/> c) Oceano Atlantico <input type="checkbox"/>			
Ove sia stata barrata la voce b) o c), non compilare le sezioni 6 e 7 in appresso.			
6. DESCRIZIONE DEL PESCE			
Tipo di prodotto (a)		Codice attrezzo (b)	Peso netto (kg)
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT		
(a) Descrizione del tipo di prodotto: F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro. (b) Se il codice attrezzo è OT, descrivere il tipo di attrezzo utilizzato.			
7. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.			
Nome	Nome dell'agenzia	Indirizzo	Firma
			Data
			Numero di licenza (se del caso)
8. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.			
Peso totale del carico kg			
Nome e qualifica	Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>			
9. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.			
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca):			
Nome	Indirizzo	Firma	Data
			N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca):			
Nome	Indirizzo	Firma	Data
			N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:			
Località	Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca	

## ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese, da fornire da parte del paese che rilascia il documento.

- 1) STATO DI BANDIERA/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA: indicare il paese del peschereccio che ha catturato il tonno obeso e che ha rilasciato il presente documento. Conformemente alla raccomandazione, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno obeso o, se il peschereccio opera nell'ambito di un contratto di noleggio, lo Stato esportatore è abilitato a rilasciare il presente documento.
- 2) NOME DEL PESCHERECCIO E NUMERO DI MATRICOLA (se del caso): indicare il nome e il numero di immatricolazione del peschereccio che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico.
- 3) TONNARA (se del caso): indicare il nome della tonnara che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico.
- 4) LUOGO D'ESPORTAZIONE: precisare la località, lo Stato o la regione e il paese da cui è stato esportato il tonno obeso.
- 5) ZONA DI CATTURA: barrare la zona di cattura. [Ove sia stata barrata la voce c) o d), non compilare le sezioni 6 e 7 in appresso].
- 6) DESCRIZIONE DEL PESCE: l'esportatore deve fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO E SENZA BRANCHE, PULITO, FILETTI o ALTRO. Per la categoria ALTRO, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Codice attrezzo: indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per catturare il tonno obeso. Per la categoria ALTRI TIPI, descrivere il tipo di attrezzo (compresi gli attrezzi utilizzati per la cattura di pesci d'allevamento). (3) Peso netto in kg.
- 7) CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: la persona o l'agenzia che esporta il carico di tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome/nome dell'agenzia, indirizzo, firma, data d'esportazione del carico e numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- 8) CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: indicare il nome e la qualifica del firmatario del documento. Tale persona deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno obeso descritto nel documento, che può essere altresì firmato da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dallo Stato di bandiera (?????). Ove necessario, è possibile derogare a tale requisito conformemente alla procedura di convalida del documento da parte di un responsabile dell'autorità nazionale o, se il peschereccio opera nel quadro di un accordo di noleggio, da parte di un responsabile dell'autorità nazionale o di qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dal paese esportatore. Il peso totale del carico deve essere indicato anche nella presente sezione.
- 9) CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: la persona o l'agenzia che importa il tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome, indirizzo, firma, data d'importazione del tonno obeso, numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e luogo finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni verso paesi di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un rappresentante dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

## CODICE ATTREZZO:

BB	Peschereccio con lenze e canne	PS	Sciabica	TL	Lenza in pesca («Tended line»)
GILL	Rete da imbrocco	RR	Canna/mulinello	TRAP	Tonnara
HAND	Lenza a mano	SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva	TROP	Lenza trainata
HARP	Arpione	SPOR	Pesca sportiva non classificata	UNCL	Metodi non precisati
LL	Palangaro	SURF	Pesca di superficie non classificata	OT	Altro
MWT	Rete da traino pelagica				

SI PREGA DI TRASMETTERE UNA COPIA DEL DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: (indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti dello Stato di bandiera).

## ALLEGATO VIIIa

## ELENCO DEI PESCHERECCI CHE PARTECIPANO AL PROGRAMMA DI ROTTAMAZIONE DEL GIAPPONE

(Al 1° novembre 2001)

	Anno di rottamazione	Stato di bandiera	Nome del peschereccio	Stazza	Anno di costruzione	Zona di pesca
1	2002	BOLIVIA	YING CHIN HSIANG 66	379	1979	O. INDIANO
2	2002	CAMBOGIA	HUA CHENG 707	606	1980	O. INDIANO
3	2002	CAMBOGIA	HUA CHUNG 808	549	1980	O. INDIANO
4	2002	FILIPPINE	CHEN FA 736	636	1979	ATLANTICO
5	2002	BOLIVIA	ZHONG I 85	437	1976	PACIFICO
6	2002	BELIZE	LIEN TAI	491	1979	ATLANTICO
7	2003	BELIZE	JEFFREY 131	597	1980	PACIFICO
8	2003	GUINEA EQUATORIALE	WIN FAR 236	672	1978	O. INDIANO
9	2003	GUINEA EQUATORIALE	WIN FAR 266	535	1979	O. INDIANO
10	2003	BOLIVIA	CHIN I MING	663	1979	ATLANTICO
11	2003	BOLIVIA	CHIN CHANG MING	578	1980	ATLANTICO
12	2003	BOLIVIA	GOLDEN RICH (ex: ZHONG XIN 26)	520	1974	ATLANTICO
13	2003	BOLIVIA	CHI MAN	556	1982	O. INDIANO
14	2003	BOLIVIA	HUNG YU 112	690	1981	O. INDIANO
15	2003	GUINEA EQUATORIALE	CHEN CHIANG 1	578	1988	O. INDIANO

## ALLEGATO VIIIb

**ELENCO DEI PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI TAIWAN CHE PARTECIPANO AL PROGRAMMA DI REIMMATRICOLAZIONE**

N.	Stato di bandiera	Nome del peschereccio	Stazza	Zona di pesca	Anno di costruzione
1	GUINEA EQUATORIALE	YIH SHUEN n. 212	470	O. INDIANO	1999
2	SEICELLE	SEYGEM	573	PACIFICO	1997
3	SEICELLE	SEYSTAR	573	PACIFICO	1998
4	VANUATU	NINE LUCKY n. 1	508	PACIFICO	1998
5	BELIZE	WIN FAR n. 868	498	PACIFICO	1999
6	GUINEA EQUATORIALE	WEI CHING	498	ATLANTICO	1997
7	BELIZE	JUI YING n. 666	498	PACIFICO	1997
8	BELIZE	CHEN FA n. 1	550	O. INDIANO	1997
9	SEICELLE	SEYPERAL	680	PACIFICO	1998
10	BELIZE	PING YUAN n. 201	706	O. INDIANO	1996
11	BELIZE	LIAN HORNG n. 777	499	PACIFICO	1998
12	BELIZE	FONG KU n. 36	521	PACIFICO	1997
13	BELIZE	SHYE SIN n. 1	598	O. INDIANO	1997
14	BELIZE	HUNG YU n. 212	470	ATLANTICO	1997
15	BELIZE	HWA CHIN n. 202	470	ATLANTICO	1997
16	BELIZE	SUNG HUI	573	ATLANTICO	1998
17	BELIZE	HSIEN HUA 106	625	PACIFICO	2000
18	BELIZE	HSIEN HUA 107	625	PACIFICO	2000
19	BELIZE	FU YUAN n. 66	683	PACIFICO	1998
20	BELIZE	LONG CHANG n. 3	589	ATLANTICO	1997

## ALLEGATO IX

## MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO		
<b>SEZIONE ESPORTAZIONE</b>				
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE				
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE				
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO				
Tipo di prodotto		Peso netto (kg)	Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Data importazione
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
4. DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO				
Tipo di prodotto			Peso netto (kg)	
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Dichiaro, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.				
Nome e qualifica del funzionario		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Paese di transito):				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Paese di transito):				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Destinazione finale):				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:				
Località	Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca		

**SCHEMA DI ISTRUZIONI RELATIVA AL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE PER IL TONNO ROSSO**

Si riscontra l'esigenza crescente di istituire un sistema di riesportazione nell'ambito del programma ICCAT di documentazione statistica per il tonno rosso. Nel 1997 è stata adottata una raccomandazione per la creazione del programma ICCAT di documentazione statistica per il tonno rosso per le riesportazioni. Conformemente a tale raccomandazione, i commercianti che importano in Giappone tonno rosso riesportato<sup>(1)</sup>, devono presentare un certificato<sup>(2)</sup> ICCAT di riesportazione per il tonno rosso che dovrà essere convalidato dall'amministrazione pubblica del paese o della zona di transito<sup>(3)</sup> o da un organismo riconosciuto, quale una camera di commercio e industria, accreditato dall'autorità nazionale del paese o della zona di transito. Al certificato di riesportazione va allegata una copia del documento statistico per il tonno rosso (BTSD) che scorta il tonno rosso al momento dell'importazione. Tale copia deve essere certificata dall'amministrazione pubblica del paese o della zona di transito o da un organismo riconosciuto, quale una camera di commercio e industria, accreditato dall'autorità nazionale del paese o della zona di transito. Ove un tonno rosso venga nuovamente riesportato<sup>(4)</sup>, tutte le copie del documento, di cui una copia certificata del BTSD e del certificato di riesportazione che scortavano il pesce, devono essere allegate ad un nuovo certificato di riesportazione, che sarà convalidato dall'amministrazione pubblica dell'ultimo paese/zona di transito o da un organismo riconosciuto, quale una camera di commercio e industria, accreditato dall'autorità nazionale dell'ultimo paese/zona di transito. Solo il tonno rosso debitamente scortato da un certificato di riesportazione valido e completo potrà essere introdotto in Giappone. I carichi di tonno rosso riesportato scortati da un certificato di riesportazione non correttamente compilato<sup>(5)</sup> saranno considerati spedizioni illegittime di tonno rosso riesportato, in contrasto con la politica promossa dall'ICCAT in materia di conservazione, e il loro ingresso in Giappone sarà sospeso fino alla presentazione di un certificato di riesportazione debitamente compilato.

N.B.:

- (1) «Riesportato» significa che il tonno rosso transita attraverso un paese o una zona (escluse le zone franche) dopo essere stato esportato dal paese o dalla zona di bandiera (escluse le zone franche) del peschereccio che lo ha catturato.
- (2) Ormai denominato «Certificato di riesportazione».
- (3) «Paese o zona di transito»: paese o zona attraverso cui transita il tonno rosso dopo essere stato esportato dal paese o da una zona di bandiera (escluse le zone franche) del peschereccio che lo ha catturato.
- (4) Tale disposizione non si applica alla riesportazione di tonno rosso da un paese membro dell'Unione europea ad un altro.
- (5) «Non correttamente compilato»: certificato di riesportazione mancante, incompleto, non valido o falsificato.

Per la compilazione della sezione del certificato di riesportazione per il tonno rosso riguardante gli esportatori, gli importatori e la convalida dell'autorità nazionale si prega di attenersi alla presente scheda di istruzioni. Se il presente documento è compilato in una lingua diversa dall'inglese si prega di allegare la traduzione in inglese. N.B.: SE UN PRODOTTO DERIVATO DAL TONNO ROSSO VIENE RIESPORTATO DIRETTAMENTE IN GIAPPONE SENZA PASSARE DA UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI TRANSITO, TUTTI I PESCI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI NEL MEDESIMO CERTIFICATO. SE INVECE IL PRODOTTO DERIVATO DAL TONNO ROSSO VIENE RIESPORTATO ATTRAVERSO UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI TRANSITO (CIOÈ UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DIVERSO DAL PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE COSTITUISCE LA DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO), SI COMPILERANNO CERTIFICATI DISTINTI PER LE VARIE DESTINAZIONI FINALI OPPURE CIASCUN ESEMPLARE SARÀ SCORTATO DA UN CERTIFICATO INDIVIDUALE AL FINE DI IDENTIFICARE EVENTUALI SUDDIVISIONI DEI CARICHI EFFETTUATE DA UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI TRANSITO. L'IMPORTAZIONE DI PARTI DI PESCE DIVERSE DALLA CARNE (VALE A DIRE TESTA, OCCHI, LATTIMI, VISCERI, CODA) PUO' ESSERE AUTORIZZATA SENZA IL CERTIFICATO.

**ISTRUZIONI**

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- 1) PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che riesporta il tonno rosso facente parte del carico e che ha rilasciato il presente certificato. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo il paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.
- 2) LUOGO DI RIESPORTAZIONE: precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato riesportato il tonno rosso.
- 3) DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO: l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce «Altro», descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg. (3) Paese/entità/entità di pesca di bandiera: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico. (4) Data d'importazione.
- 4) DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO: l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce «Altro», descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg.
- 5) CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE: la persona o l'agenzia che riesporta il carico di tonno rosso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di riesportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- 6) CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il certificato. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato. È possibile derogare a tale requisito conformemente alla RISOLUZIONE ICCAT RIGUARDANTE LA CONVALIDA DEL DOCUMENTO STATISTICO PER IL TONNO ROSSO DA PARTE DI UN FUNZIONARIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE.
- 7) CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: la persona o l'agenzia che importa il tonno rosso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del tonno rosso, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e la destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

TRASMETTERE UNA COPIA DEL CERTIFICATO COMPILATO A: (indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

## ALLEGATO X

## MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL PESCE SPADA

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL PESCE SPADA			
<b>SEZIONE RIESPORTAZIONE</b>					
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE					
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE					
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO					
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)	Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Data importazione	
F/FR	RD/GG/DR/FL/ST/OT				
4. DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO					
Tipo di prodotto (*)			Peso netto (kg)		
F/FR	RD/GG/DR/ST/FL/OT				
(*) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)					
5. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE: per esportare nei paesi/entità/entità di pesca che hanno adottato la taglia minima alternativa prevista dall'ICCAT per il pesce spada, l'esportatore deve certificare che il pesce spada dell'Atlantico sopra registrato pesa oltre 15 kg (33 lb.) o, se tagliato, che i singoli tagli provengono da un pesce spada >15 kg. Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
Nome	Nome agenzia	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
Nome e qualifica del funzionario		Amministrazione	Firma	Data	
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>					
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.					
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito):					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza	
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:					
Località	Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca			

N.B.: SE IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

**ISTRUZIONI**

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- 1) PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE: Indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che riesporta il carico di pesce spada e che ha rilasciato il presente certificato. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo il paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.
- 2) LUOGO DI RIESPORTAZIONE: Precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato riesportato il pesce spada.
- 3) DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO: L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg. (3) Paese/entità/entità di pesca di bandiera: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il carico di pesce spada. (4) Data d'importazione
- 4) DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO: L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg.
- 5) CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE: La persona o l'agenzia che riesporta il carico di pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di riesportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- 6) CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il certificato. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato o essere un'altra persona o organismo autorizzati dall'autorità nazionale competente a convalidare tali certificati. La misura sostitutiva prevista ai paragrafi A-D della Risoluzione dell'ICCAT concernente la convalida del documento statistico per il tonno rosso da parte di un funzionario dell'autorità nazionale, adottata dalla Commissione nel 1993, può essere applicata alle condizioni suelencate per le convalide effettuate nell'ambito del programma di documentazione statistica per il pesce spada.
- 7) CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: La persona o l'agenzia che esporta il carico di pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del pesce spada, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e la destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

TRASMETTERE UNA COPIA DEL CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO A: (indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

## ALLEGATO XI

## MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO OBESO		
<b>SEZIONE ESPORTAZIONE</b>				
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE				
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE				
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO				
Tipo di prodotto		Peso netto (kg)	Paese/entità/entità di pesca	Data importazione
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
4. DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO				
Tipo di prodotto			Peso netto (kg)	
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Dichiaro, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.				
Nome e qualifica del funzionario nazionale		Firma	Data	Timbro dell'autorità
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Paese di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Paese di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Destinazione finale)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:				
Località	Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca		

N.B.: SE IL PRESENTE FORMULARIO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

**ISTRUZIONI**

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- 1) **PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE:** Indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che riesporta il carico di tonno obeso e che ha rilasciato il presente certificato. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo il paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.
- 2) **LUOGO DI RIESPORTAZIONE:** Precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato riesportato il tonno obeso.
- 3) **DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO:** L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce Altro, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg. (3) Paese/entità/entità di pesca di bandiera: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il carico di tonno obeso. (4) Data d'importazione
- 4) **DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO:** L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il tipo di prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce «Altro», descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg.
- 5) **CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE:** La persona o l'agenzia che riesporta il carico di tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di riesportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- 6) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** Indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il certificato. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato o essere alle dipendenze di una persona o di un organismo debitamente autorizzati dall'autorità nazionale competente a convalidare tali certificati. La misura sostitutiva prevista ai paragrafi A-D della Risoluzione dell'ICCAT concernente la convalida del documento statistico per il tonno rosso da parte di un funzionario dell'autorità nazionale, adottata dalla Commissione nel 1993, può essere applicata alle condizioni suelencate per le convalide effettuate nell'ambito del programma di documentazione statistica per il tonno obeso.
- 7) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** La persona o l'agenzia che esporta il tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del tonno obeso, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e la destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

**TRASMETTERE UNA COPIA DEL CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO A:** (indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

---

## ALLEGATO XII

## MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE IOTC PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE IOTC PER IL TONNO OBESO		
<b>SEZIONE RIESPORTAZIONE</b>				
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE				
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE				
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO				
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)	Paese di bandiera/entità/entità di pesca	Data d'importazione
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
4. DESCRIZIONE DEL PESCE DESTINATO ALLA RIESPORTAZIONE				
Tipo di prodotto (*)			Peso netto (kg)	
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
(*) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = peso eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.				
Nome/nome dell'agenzia:	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.				
Nome e qualifica	Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale	
<b>SEZIONE IMPORTAZIONE</b>				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE: Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.				
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:				
Località	Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca		

N.B.: SE IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

**ISTRUZIONI**

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- 1) **PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE:** Indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che procede alla riesportazione del carico di tonno obeso e che ha rilasciato il certificato. Conformemente alla raccomandazione, solo il paese/entità/entità di pesca che procede alla riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.
- 2) **LUOGO DI RIESPORTAZIONE:** Specificare la località, lo Stato o la regione, il paese, l'entità, l'entità di pesca da cui il tonno obeso è stato riesportato.
- 3) **DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO:** L'esportatore deve fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO E SENZA BRANCHE, PULITO o ALTRO. Per la categoria ALTRO, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg. (3) Paese di bandiera/entità/entità di pesca: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico. (4) Data d'importazione
- 4) **DESCRIZIONE DEL PESCE DESTINATO ALLA RIESPORTAZIONE:** L'esportatore deve fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. N.B.: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO E SENZA BRANCHE, PULITO o ALTRO. Per la categoria ALTRO, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg.
- 5) **CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE:** La persona o l'agenzia che riesporta il carico di tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome, indirizzo, firma, data di riesportazione del carico e numero di licenza del riesportatore (se del caso).
- 6) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** Indicare il nome e la qualifica del responsabile che firma il certificato. Tale persona deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato o essere alle dipendenze di una persona o organismo debitamente autorizzati dall'autorità nazionale competente a convalidare tali certificati.
- 7) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** La persona o l'agenzia che importa il tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome, indirizzo, firma, data d'importazione del tonno obeso, numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

SI PREGA DI TRASMETTERE UNA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO ALL'INDIRIZZO SEGUENTE: (nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

## ALLEGATO XIII

## INFORMAZIONI SULLA CONVALIDA DEI DOCUMENTI STATISTICI ICCAT

- 1) Bandiera: .....
- 2) Documento statistico (tonno rosso, tonno obeso, pesce spada, tutti): .....
- 3) Autorità nazionale/ente(i) governativo(i) abilitato(i) a convalidare i documenti statistici:

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

N.B.: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate a convalidare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

- 4) Altri organismi accreditati dall'autorità nazionale/ente governativo ai fini della convalida dei documenti statistici.

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

N.B.: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate a convalidare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

*Istruzioni:* le parti contraenti e le parti, entità, entità di pesca non contraenti cooperanti, i cui pescherecci catturano specie per le quali il commercio internazionale prevede la presentazione di documenti statistici ICCAT, sono pregate di trasmettere le informazioni contenute nel presente formulario al segretariato esecutivo (\*) dell'ICCAT e di provvedere a che eventuali modifiche siano notificate a tempo debito.

(\*) ICCAT: C/Corazón de María 8 (6° piano), 28002 Madrid (Spagna).

## ALLEGATO XIV

## INFORMAZIONI SULLA CONVALIDA DEI DOCUMENTI STATISTICI IOTC

1) Bandiera: .....

2) Enti governativi/autorità accreditate ai fini dell'autenticazione dei documenti statistici:

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

N.B.: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate ad autenticare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

3) Altri organismi accreditati dall'ente governativo/autorità nazionale ai fini dell'autenticazione dei documenti statistici

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

N.B.: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate ad autenticare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

*Istruzioni:* Le parti contraenti e le parti non contraenti, le entità e le entità di pesca i cui pescherecci catturano specie per le quali gli scambi internazionali sono subordinati alla presentazione di documenti statistici, sono pregate di trasmettere le pertinenti informazioni mediante il presente formulario al segretariato della IOTC (\*) e di provvedere a che eventuali modifiche siano notificate a tempo debito

(\*) IOTC B.P. 1011, Port de pêche, Victoria (Seicelle).

## ALLEGATO XV

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO ROSSO**


---

 Da ..... a ..... Paese importatore.....  
 Mese Mese Anno

Paese di bandiera	Codice zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso (kg)
				F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

**Codice Tipo de attrezzo**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non precisati
OT	Altro (precisare)

**Tipo de prodotto**

F	Fresco
FR	Surgelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altro

**Codice zona**

WA	Atlantico occidentale
EA	Atlantico orientale
MED	Mediterraneo
PAC	Pacifico

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO**


---

Da ..... a ..... Paese importatore.....  
 Mese Mese Anno

Paese di bandiera	Paese riesportatore	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso (kg)
			F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

**Codice****Tipo di attrezzo**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non precisati
OT	Altro (precisare)

**Tipo di prodotto**

F	Fresco
FR	Surgelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altro

**Codice zona**

WA	Atlantico occidentale
EA	Atlantico orientale
MED	Mediterraneo
PAC	Pacifico

---

## ALLEGATO XVI

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA**


---

Da ..... a ..... Paese importatore/entità/entità di pesca.....  
 Mese Mese Anno

Paese/entità di pesca di bandiera	Codice zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
				F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

**Codice attrezzo Tipo di attrezzo**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non classificati
OTH	Altro (da precisare)

**Tipo di prodotto**

F	Fresco
FR	Surgelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
ST	Trancia
OT	Altra forma; descrivere il tipo di prodotto facente parte del carico

**Codice zona**

NAT	Atlantico del nord
SAT	Atlantico del sud
MED	Mediterraneo
PAC	Oceano Pacifico
ID	Oceano Indiano

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL PESCE SPADA**


---

Da ..... a ..... Paese importatore.....  
 Mese Mese Anno

Paese di bandiera	Paese riesportatore	Luogo di riesportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
			F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

**Tipo di prodotto**

- F Fresco  
 FR Surgelato  
 RD Peso vivo  
 GG Eviscerato e senza branchie  
 DR Pulito  
 ST Trancia  
 FL Filetti  
 OT Altro: descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico
-

## ALLEGATO XVII

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO OBESO**


---

Da ..... a ..... Paese importatore/entità/entità di pesca .....

Mese                      Mese                      Anno

Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Codice zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
				F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

**Codice attrezzo Tipo di attrezzo**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non classificati
OTH	Altro (da precisare)

**Tipo di prodotto**

F	Fresco
FR	Congelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altra forma, descrivere il tipo di prodotto facente parte del carico

**Codice zona**

ID	Oceano Indiano
PA	Oceano Pacifico
AT	Oceano Atlantico



## ALLEGATO XVIII

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO IOTC PER IL TONNO OBESO**


---

Da ..... a ..... Paese importatore/entità/entità di pesca.....  
Mese Mese Anno

Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Codice e zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
				F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

**Codice attrezzo Tipo di attrezzo**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non classificati
OTH	Altro (da precisare)

**Tipo di prodotto**

F	Fresco
FR	Congelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altra forma, descrivere il tipo di prodotto facente parte del carico

**Codice zona**

ID	Oceano Indiano
PA	Oceano Pacifico
AT	Oceano Atlantico

---

**RELAZIONE SEMESTRALE SUL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE IOCT PER IL TONNO OBESO**


---

Da ..... a ..... Paese importatore/entità/entità di pesca.....  
 Mese Mese Anno

Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione	Luogo di riesportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
			F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

**Tipo di prodotto**

- F Fresco  
 FR Congelato  
 RD Peso vivo  
 GG Eviscerato e senza branchie  
 DR Pulito  
 FL Filetti  
 OT Altro: descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico
-

## ALLEGATO XIX

Regolamento n. 858/94	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 4
Articolo 2 bis	Articolo 5
Articolo 3, paragrafi da 1 a 3	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 6
Articolo 3 bis	Articolo 6
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 9
Allegato I	Allegato IV a
Allegato II	Allegato IV b
Allegato III	Allegato IX

**Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari**

(2002/C 331 E/29)

COM(2002) 470 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 agosto 2002)

**RELAZIONE**

**INTRODUZIONE**

Il governo della Repubblica d'Austria ha inoltrato presso la Commissione una domanda, registrata dal Segretariato generale della Commissione il 7 maggio 2002, in cui ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 <sup>(1)</sup> in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo, la sesta direttiva) di essere autorizzato ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della menzionata direttiva, quale figura nella direttiva 2000/65/CE del 17 ottobre 2000. La prevista misura di deroga mira a rendere debitore dell'imposta il destinatario di una prestazione di servizi resi da subappaltatori nel settore edile.

**OBIETTIVO DELLE DEROGHE SOLLECITATE**

Le autorità austriache comunicano di aver constatato una diminuzione rilevante del gettito fiscale nel settore edile. Le perdite di proventi in questione si verificano nelle transazioni tra l'appaltatore principale e il subappaltatore. Il subappaltatore fattura l'IVA all'appaltatore principale, ma omette di versarla all'Erario. L'appaltatore principale, in compenso, può esercitare il diritto a deduzione, poiché detiene una fattura debitamente emessa, che corrisponde a servizi effettivamente prestati.

Applicando le abituali disposizioni del sistema comune di IVA, questo tipo di frode può essere, secondo le autorità austriache, difficilmente represso poiché la riscossione dell'imposta presso il subappaltatore si rivela spesso praticamente impossibile. Si è in effetti constatato, in particolare nel settore edile, che i subappaltatori interessati non sono quasi mai rintracciabili per le seguenti ragioni: l'impresa di subappalto è costituita perlopiù in forma di S.r.l. da un terzo del tutto indipendente o essa agisce sotto la copertura di una S.r.l. fiscalmente già registrata; immediatamente dopo la sua costituzione, l'impresa registra un notevole giro d'affari; l'imposta sul giro d'affari dichiarata nella fattura non è versata; poco tempo dopo si avvia la procedura di insolvenza nei confronti dell'impresa; la sede degli amministratori associati non è nota o è stata trasferita all'estero; non si conoscono i dirigenti responsabili.

**DESCRIZIONE DELLE MISURE DI DEROGA SOLLECITATE**

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, la misura di deroga sollecitata dall'Austria mira a designare, in qualità di debitore dell'imposta, il destinatario della prestazione di servizi al posto del prestatore di servizi, per le seguenti operazioni:

- prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un appaltatore principale;
- prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un'impresa che esegue essa stessa lavori edili.
- prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un altro subappaltatore.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

Si prevede che, introducendo tale misura, il subappaltatore non solleciti il pagamento dell'IVA sulle prestazioni di servizi da lui resi. La deroga consente di risolvere il problema della mancata riscossione dell'imposta a carico di un subappaltatore, irreperibile nella pratica.

Alle altre operazioni del settore sono applicabili, in compenso, le disposizioni fiscali abituali, in particolare quelle applicate dall'appaltatore principale per conto del committente.

#### PARERE DELLA COMMISSIONE

La possibilità di derogare alla sesta direttiva è prevista dall'articolo 27 della menzionata direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Fermo restando che la misura semplifica i compiti dell'amministrazione fiscale che molto spesso prova difficoltà a riscuotere, nel settore edile, l'imposta presso i subappaltatori, la Commissione ritiene che la misura prevista dall'Austria debba in primo luogo essere considerata come una misura mirante ad evitare talune frodi o evasioni fiscali.

La misura prevista dall'Austria è inoltre proporzionata all'obiettivo mirato. Non si prevede in effetti che essa si applichi a tutte le operazioni imponibili in un settore specifico (nel caso presente il settore edile), bensì ad operazioni ben delimitate che pongono effettivamente problemi rilevanti di frode o di evasione fiscale. La misura specifica deroga pertanto ai principi generali di cui all'articolo 21 della sesta direttiva esclusivamente entro limiti strettamente necessari al raggiungimento del suo obiettivo.

È opportuno da ultimo insistere sul fatto che la deroga proposta non incide sull'importo dell'imposta legalmente dovuta. L'importo dell'imposta, dovuto in applicazione della misura di deroga, non è modificato rispetto all'importo di cui all'articolo 21 della sesta direttiva.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di autorizzare l'Austria ad applicare la sollecitata misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

La Commissione ritiene nondimeno opportuno limitare nel tempo la validità della detta deroga fino al 31 dicembre 2007. In tal modo si potrà valutare l'opportunità di mantenere o meno la misura di deroga, in base all'esperienza acquisita dall'Austria in questo periodo di cinque anni.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) L'Austria ha inoltrato presso la Commissione una domanda, registrata dal Segretariato generale della Commissione il 7 maggio 2002, in cui ha chiesto di essere autorizzata ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE.

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda dell'Austria con lettera del 21 giugno 2002.

vista la proposta della Commissione,

(3) L'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, quale figura nell'articolo 28 octies della menzionata direttiva, dispone che, in regime interno, l'imposta sul valore aggiunto è perlopiù dovuta dai soggetti passivi che eseguono una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

- (4) La misura di deroga sollecitata dall'Austria mira a designare, in qualità di debitore dell'imposta, il destinatario della prestazione di servizi, per le seguenti operazioni: prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori, per conto di un appaltatore principale, per conto di un'impresa che esegue essa stessa lavori edili o per conto di un altro subappaltatore.
- (5) La misura sollecitata deve in primo luogo essere considerata come una misura mirante ad evitare talune frodi o evasioni fiscali nel settore edile, come per esempio, l'omissione di versare all'Erario l'IVA fatturata dal subappaltatore che in seguito non è più rintracciabile. Fermo restando che l'imposta dovuta non subisce modifiche, essa semplifica nel contempo i compiti dell'amministrazione fiscale che molto spesso prova difficoltà a riscuotere, in questo settore, l'imposta a carico dei subappaltatori.
- (6) La misura è proporzionata agli obiettivi cui essa tende poiché non si prevede che essa si applichi a tutte le operazioni imponibili nel settore interessato, bensì ad operazioni ben delimitate che pongono effettivamente problemi rilevanti di frode o di evasione fiscale.
- (7) È opportuno concedere l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2007, per poter valutare l'opportunità della misura di deroga, in base all'esperienza acquisita.
- (8) La misura di deroga non incide sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, quale figura nell'articolo 28 octies, l'Austria è

autorizzata a designare, in qualità di debitore dell'imposta, il destinatario della prestazione di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

#### Articolo 2

Può essere designato in qualità di debitore dell'IVA il destinatario delle seguenti prestazioni di servizi:

- 1) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un committente;
- 2) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un'impresa che esegue essa stessa lavori edili;
- 3) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un altro subappaltatore.

#### Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2007.

#### Articolo 4

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica**

(2002/C 331 E/30)

COM(2002) 462 def. — 2002/0203(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 agosto 2002)

**RELAZIONE**

**1. Contesto**

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 30 maggio 2001 il regolamento (CE) n. 1049/2001 che fissa il quadro generale per l'esercizio del diritto d'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

L'articolo 18 di tale regolamento prevede che la Commissione esamini la conformità del regolamento n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della CEE e della CECA con i principi e le limitazioni fissati dal nuovo regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti.

L'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che le eccezioni al diritto d'accesso di cui ai paragrafi da 1 a 3 dello stesso articolo si applicano solo per un periodo massimo di 30 anni. Tuttavia, le eccezioni relative alla tutela della vita privata [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)] o degli interessi commerciali (articolo 4, paragrafo 2, primo trattino), nonché le disposizioni specifiche relative ai documenti sensibili (articolo 9) potranno essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

**2. Istituzioni interessate (articolo 1)**

Poiché la Corte dei conti è divenuta un'istituzione in virtù dell'articolo 7 del trattato CE <sup>(1)</sup>, non è più necessario assimilarla in questo articolo 1 alle istituzioni. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono assimilati alle istituzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dello stesso trattato.

**3. Mantenimento di talune eccezioni al di là del periodo di 30 anni:**

- Tutela della vita privata: il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 non si applica né ai fascicoli del personale delle Comunità europee né ai documenti contenenti informazioni relative alla vita privata o professionale di una determinata persona: tali documenti sono esclusi dal diritto d'accesso. Questa esclusione di una categoria di documenti è incompatibile con il principio generale del regolamento (CE) n. 1049/2001, in virtù del quale ogni documento è accessibile tranne nel caso in cui la divulgazione del suo contenuto può arrecare pregiudizio ad uno degli interessi esplicitamente tutelati dal regolamento.

La tutela della vita privata costituisce un'eccezione al diritto d'accesso che può rimanere applicabile dopo il periodo di trenta anni alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 <sup>(2)</sup>.

- Tutela degli interessi commerciali: prima di decidere, allo scadere del periodo di 30 anni, di rendere accessibili al pubblico i documenti e gli atti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio ad interessi commerciali, l'Istituzione informa le imprese o altri terzi interessati, secondo modalità d'applicazione da definirsi per ogni Istituzione, dell'intenzione di rendere tali documenti accessibili al pubblico.

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 10.11.1997, pag. 173.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- Tutela dei documenti sensibili: il regolamento (CE) n. 1049/2001 definisce i documenti sensibili come documenti classificati come «confidentieli» («riservati») o di maggiore grado di riservatezza, per tutelare il pubblico interesse in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali e alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro.

Allo scadere del termine di 30 anni l'Istituzione verifica se la classificazione di un documento sensibile deve essere mantenuta. In caso positivo, il documento non è reso accessibile al pubblico e sarà oggetto di un riesame periodico conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83.

#### 4. Eliminazione delle esclusioni per categoria (articolo 3)

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) e del paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 escludono dall'accesso al pubblico talune categorie di documenti: i contratti conclusi dall'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, i documenti e gli atti prodotti davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quanto istanza giurisdizionale, e i documenti classificati almeno come riservati.

Nel regolamento (CE) n. 1049/2001 tali documenti rientrano nel diritto d'accesso, e la loro divulgazione può essere rifiutata solo sulla base delle eccezioni di cui all'articolo 4 e delle disposizioni particolari di cui all'articolo 9. Risulta pertanto opportuno abolire il sistema di eccezioni per categoria del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, e tutelare all'occorrenza i documenti sulla base di una delle eccezioni al diritto d'accesso la cui applicabilità prolungata è prevista dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

È invece opportuno mantenere l'esclusione dal diritto d'accesso al pubblico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83. Essa riguarda i documenti classificati in una delle categorie di segretezza di cui al regolamento n. 3 del 1958 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del trattato Euratom. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 15.12.1987, Deutsche Babcock, causa 328/85, Racc. 1987, pag. 5119), le disposizioni del trattato CE, nonché quelle adottate in base ad esso, si applicano alle materie rientranti nel trattato Euratom solo per difetto. Le categorie di segretezza di cui trattasi si situano quindi al di fuori del campo d'applicazione delle norme d'accesso previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dal regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83. D'altra parte, in assenza di disposizioni Euratom che dispongono l'esclusione dei contratti di approvvigionamento, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) non può essere mantenuto. La tutela dei contratti di approvvigionamento è tuttavia garantita nella misura in cui essi rientrano nell'eccezione relativa agli interessi commerciali.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) I principi generali e le limitazioni che disciplinano il diritto d'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sono stati fissati dal

regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

(2) In virtù del regolamento (CE) n. 1049/2001, le eccezioni al diritto d'accesso previste si applicano solo per un periodo massimo di 30 anni. Tuttavia, le eccezioni al diritto d'accesso relative alla tutela della vita privata o di interessi commerciali, nonché le disposizioni specifiche relative ai documenti sensibili possono essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

(3) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio <sup>(2)</sup> dispone che talune categorie di documenti non saranno rese accessibili al pubblico allo scadere del termine di 30 anni a decorrere dal momento in cui tali documenti sono stati prodotti. È opportuno rendere tali disposizioni d'esclusione conformi con le eccezioni al diritto d'accesso previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

- (4) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni devono essere d'ora in poi assimilati alle istituzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (5) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le istituzioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, denominate in appresso "istituzioni", istituiscono archivi storici e li rendono accessibili al pubblico, alle condizioni fissate dal presente regolamento e dopo la scadenza del termine di trenta anni a decorrere dalla data in cui i documenti sono stati prodotti. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono assimilati alle istituzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.»

- 2) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

#### «Articolo 2

1. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata e all'integrità dell'individuo, nonché agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica determinata, compreso per quanto riguarda la proprietà intellettuale, queste eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo il periodo di trent'anni, se ricorrono sempre le relative condizioni d'applicazione.

2. I documenti contenenti informazioni relative alla vita privata o professionale di una determinata persona, compresi i fascicoli del personale delle Comunità europee, sono accessibili conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in particolare gli articoli 4 e 5.

3. Prima di decidere di rendere accessibili al pubblico documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica

determinata, compreso per quanto riguarda la proprietà intellettuale, l'istituzione informa l'impresa o la persona interessata, secondo modalità d'applicazione da definirsi per ciascuna istituzione, dell'intenzione di rendere accessibili al pubblico i documenti in questione. Tali documenti non sono resi pubblici se, tenuto conto delle osservazioni presentate dai terzi interessati, l'Istituzione ritiene che la loro divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio a tali interessi commerciali, a meno che essa non sia giustificata da un interesse pubblico prevalente.

4. I documenti sensibili di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono accessibili nei limiti fissati da tale disposizione.

#### Articolo 3

Non vengono resi accessibili al pubblico i documenti e gli atti che sono stati classificati in una delle categorie di segretezza di cui all'articolo 10 del regolamento n. 3 del Consiglio, del 31 luglio 1958, relativo all'applicazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica<sup>(1)</sup>, e che non sono stati declassificati.

<sup>(1)</sup> GU 17 del 6.10.1958, pag. 406.»

- 3) L'articolo 4 è soppresso.

- 4) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 6

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea**

(2002/C 331 E/31)

COM(2002) 467 def. — 2002/0204(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 19 agosto 2002)

**RELAZIONE**

Il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato «regolamento di base») va modificato per due ragioni.

In primo luogo, per la trasparenza e la certezza del diritto, la maggior parte delle modifiche forniscono un chiarimento del regolamento di base alla luce dell'esperienza finora acquisita nella prassi antidumping corrente.

Le modifiche chiariscono i termini «parti collegate» (ai fini della determinazione del dumping) e «commissione» e specificano che cosa si intende per «particolare situazione di mercato» che non consente un valido confronto. Indicano inoltre come comportarsi quando alcuni costi risultano distorti. Un'altra modifica riguarda l'uso degli elementi disponibili, chiarendo che è possibile avvalersi anche dei prezzi praticati sul mercato mondiale o su altri mercati rappresentativi.

Si precisano inoltre i criteri per la concessione di un «trattamento individuale» ad alcuni esportatori di paesi che non presentano un'economia di mercato o in fase di transizione, vale a dire un dazio individuale (calcolato confrontando il valore normale del paese che non è ad economia di mercato nel suo complesso con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore).

In secondo luogo, in considerazione dei notevoli progressi compiuti dalla Federazione russa nel creare le condizioni di un'economia di mercato, come è stato riconosciuto dalle conclusioni del vertice Russia-Unione europea del 29 maggio 2002, è opportuno concedere alla Federazione russa il pieno status di economia di mercato e quindi togliere il paese dall'elenco dei paesi con un'economia in transizione, ovvero quelli cui si riconosce tale status valutando la situazione delle singole imprese. Ciò significa che per gli esportatori e produttori russi il valore normale potrà essere calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (2) È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. L'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario<sup>(2)</sup> contiene una tale definizione che riprende quella di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994<sup>(3)</sup>.

(1) Con il regolamento (CE) n. 384/96, del 22 dicembre 1995<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha adottato norme comuni per la

(<sup>1</sup>) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(<sup>2</sup>) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 11.3.2002, pag. 11).

(<sup>3</sup>) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 119.

- (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede, tra l'altro, che quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto, il valore normale è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato. È opportuno chiarire quali circostanze si considerano determinare una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Tali circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l'offerta e la domanda, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sui costi e prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi. Evidentemente ogni chiarimento dato in questo contesto non può essere considerato esaustivo, data la grande varietà di possibili situazioni di mercato particolari che non consentono un valido confronto.
- (4) Si ritiene opportuno fornire indicazioni su come intervenire quando, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. In tali circostanze i dati pertinenti vanno ricavati da fonti che non hanno subito queste distorsioni. Tra le fonti possono figurare i costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. I dati pertinenti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte in esame oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte.
- (5) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96, modificato dai regolamenti (CE) n. 905/98<sup>(1)</sup> e 2238/2000<sup>(2)</sup> prevede, tra l'altro, che in caso di importazioni dalla Federazione russa, per i produttori che dimostrino la prevalenza delle condizioni di mercato nella produzione e vendita del prodotto in questione il valore normale possa essere calcolato secondo il regime vigente nei paesi ad economia di mercato. Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dalla Federazione russa nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto dalle conclusioni del vertice Russia-Unione europea del 29 maggio 2002, è opportuno consentire che per gli esportatori e produttori russi il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96.
- (6) L'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 384/96 prevede l'adeguamento del valore normale e del prezzo all'esportazione in caso di pagamento di commissioni. È opportuno chiarire che, in linea con la prassi normalmente seguita dalla Commissione e dal Consiglio, tali adeguamenti vengono effettuati anche se le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come acquirente e venditore.
- (7) Il regolamento (CE) n. 384/96 non specifica i criteri secondo i quali può essere concesso a un esportatore, il cui valore normale sia stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), un dazio individuale calcolato confrontando detto valore normale con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri precisi per la concessione del trattamento individuale.
- Si può pertanto tener conto dei prezzi all'esportazione degli esportatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 nei casi in cui le attività di esportazione vengono decise liberamente dalla società, la proprietà e il controllo della società sono sufficientemente indipendenti e l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi antidumping individuali.
- Per ottenere il trattamento individuale, gli esportatori devono presentare richieste debitamente motivate dimostrando, nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, che sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; che i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente e che le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato. Si dovrà dimostrare altresì che la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato.
- (8) L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.
- (9) Per la certezza del diritto, è necessario stabilire che tali modifiche si applicano quanto prima a tutte le nuove richieste,

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 384/96 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Per determinare se due parti sono associate occorre tener conto della definizione di "parti collegate", di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>»

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»

2) All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

«Ai sensi della frase precedente, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.»

3) All'articolo 2, paragrafo 5, dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente:

«Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.»

4) Nella prima frase dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), i termini «Federazione russa» sono soppressi.

5) All'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è aggiunta la frase seguente:

«Nel termine "commissione" si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.»

6) All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che istituisce i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.

Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:

- a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
- b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
- c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
- d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;
- e) l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.»

7) All'articolo 18, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:

«Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.»

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

(2002/C 331 E/32)

COM(2002) 469 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 agosto 2002)

**RELAZIONE**

1. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, i servizi della Commissione sono stati portati ad esaminare, in collaborazione con gli esperti governativi interessati, l'opportunità di aprire, aumentare e prorogare la validità dei contingenti tariffari per taluni prodotti industriali.
2. Quest'esame, effettuato nella riunione del gruppo «Economia tariffaria», ha permesso di constatare che una soluzione che preveda l'apertura, l'aumento e la proroga di validità dei contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, potrebbe essere accolta dagli Stati membri, senza, peraltro, compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta di regolamento di cui in allegato si propone tale obiettivo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorrerebbe pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati senza perturbare i mercati di tali prodotti.

(2) Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 5).

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Sub-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2610	ex 2925 20 00	20	Cloruro di (clorometilen)dimetilammino	25 t	0	1.7.-31.12.2002
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	650 000 unità	0	1.7.2002-30.6.2003

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004)**

(2002/C 331 E/33)

COM(2002) 472 def. — 2002/0210(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 agosto 2002)

**RELAZIONE**

Il Fondo internazionale per l'Irlanda è stato costituito nel 1986 per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 10, lettera a) dell'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985, che prevede quanto segue: «i due governi collaborano per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone situate in entrambe le parti d'Irlanda che hanno maggiormente sofferto in conseguenza dell'instabilità degli ultimi anni ed esaminano la possibilità di ottenere appoggi internazionali a tal fine».

Gli obiettivi del Fondo internazionale per l'Irlanda consistono nel «promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda» <sup>(1)</sup>.

Successivamente all'invio, nei primi tempi, di contributi dagli Stati Uniti ed altri paesi, la Comunità europea, riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiavano i suoi stessi fini, ha voluto fornire un sostegno pratico all'iniziativa ed ha cominciato a contribuire al Fondo nel 1989. I finanziamenti comunitari rappresentano ormai il 34 % dei contributi annui al Fondo e il 38 % del contributo globale finora ricevuto. Dai primi del 1989 la Commissione è rappresentata da un osservatore a tutte le riunioni del consiglio di gestione del Fondo.

Il quadro politico della regione ha subito un'evoluzione nel corso degli anni: nel 1994 i principali gruppi paramilitari annunciavano un cessate il fuoco; nell'aprile 1998 l'Accordo di Belfast («Accordo del Venerdì santo») ha avviato una composizione politica nella prospettiva del processo di pace, che prevede fra l'altro il trasferimento dei poteri ad un Comitato esecutivo e ad una Assemblea nordirlandese istituiti alla fine del 1999. Sussiste tuttavia un grado elevato di violenza e divisione tra le principali comunità, e varie iniziative di sospensione delle istituzioni così create hanno messo in luce le minacce e le incertezze che pesano sul processo di pace nella regione.

In questo quadro, lo sviluppo economico e sociale a sostegno della pace e della riconciliazione a livello di base costituisce un processo di lunga durata. In quanto strumento orientato a tale fine, il Fondo internazionale integra l'azione attuata dai programmi dell'UE per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda («PEACE I» 1995-1999, and «PEACE II» 2000-2004).

Nel quadro dell'attuale giro di consultazioni <sup>(2)</sup>, la Commissione europea ha recentemente presentato all'Autorità di bilancio una valutazione delle attività del Fondo <sup>(3)</sup> in cui prende atto delle iniziative molto importanti e positive attuate dal Fondo per la pace e la riconciliazione nella regione, e quindi della realizzazione dei suoi obiettivi. La relazione conclude che, a giudizio della Commissione, dopo il 2002 i finanziamenti debbano essere erogati sulla base delle osservazioni formulate nella relazione stessa, che potrebbero rispecchiarsi o nel futuro regolamento del Consiglio sul contributo della Comunità al Fondo, o in altri idonei mezzi di collaborazione tra la Commissione e il Fondo.

<sup>(1)</sup> Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo dell'Irlanda concernente il Fondo internazionale per l'Irlanda, 18 settembre 1986 (modificato da ultimo il 10 ottobre 2000); UK Treaty Series No 58 (1987) Cm 266/Republic of Ireland No 1 (1986) Cmnd 9908.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000 (GU L 24 del 29.1.2000, pag. 7).

<sup>(3)</sup> COM(2001) 548 def. del 1° ottobre 2001.

Sulla base della valutazione di cui sopra si propone che la Commissione adotti la presente proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi della Comunità al Fondo, che:

- confermerà l'erogazione di contributi comunitari di 15 milioni di EUR l'anno al Fondo per un altro biennio. Il nuovo periodo proposto scadrà pertanto nel 2004, data che coinciderebbe con la fine del programma PEACE II;
- terrà conto delle osservazioni formulate nella relazione della Commissione, in particolare quelle che rafforzano la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il programma PEACE.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il Fondo») è stato costituito nel 1986 dall'Accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda<sup>(1)</sup> (in appresso denominato «l'accordo») per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.
- (2) Dal 1989 al 1995 sono stati stanziati 15 milioni di EUR l'anno nel bilancio comunitario a favore di progetti del Fondo aventi un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda<sup>(2)</sup>, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 è stata stanziata la somma di 20 milioni di EUR nel bilancio comunitario.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 2614/97 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda<sup>(3)</sup>, per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è stata stanziata la somma di 17 milioni di EUR nel bilancio comunitario.
- (5) A norma del regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda<sup>(4)</sup>, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario.

(6) Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo rafforzando al contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»).

(7) Il regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio viene a scadenza il 31 dicembre 2002.

(8) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità europea al Fondo al di là di tale data.

(9) Nella riunione tenutasi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 il Consiglio europeo aveva deciso che il programma PEACE dovesse continuare per cinque anni, ossia dal 2000 al 2004, con un contributo comunitario totale di 500 milioni di EUR.

(10) Il contributo comunitario al Fondo dovrà assumere la forma di contributi finanziari per gli anni 2003 e 2004, venendo pertanto a scadenza alla stessa data del programma PEACE.

(11) Nell'assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrà conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2000-2004.

(12) Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda.

(13) È assolutamente necessario garantire un adeguato coordinamento tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei Fondi strutturali comunitari di cui all'articolo 159 del trattato, in particolare il programma PEACE.

(14) Gli aiuti del Fondo saranno considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiranno ad un durevole progresso economico e sociale e non saranno utilizzati come sostituto di altre spese pubbliche o private.

<sup>(1)</sup> UK Treaty Series No 58 (1987) Cm 266/Republic of Ireland No 1 (1986) Cmnd 9908.

<sup>(2)</sup> GU L 286 del 5.11.1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 353 del 24.12.1997, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 29.1.2000, pag. 7.

(15) Entro il 1° aprile 2004 sarà effettuata una valutazione dei risultati ottenuti dal Fondo e della necessità di un eventuale ulteriore sostegno comunitario.

(16) Un importo finanziario di riferimento ai sensi del punto 33 dell'Accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio è inserito nel presente regolamento per l'intera durata del programma, senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato. L'importo del contributo comunitario al Fondo dovrebbe essere di 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2003 e 2004, espressi in valori correnti.

(17) Tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli.

(18) I soli poteri d'azione previsti dal trattato, ai fini dell'adozione del presente regolamento, sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Fatta salva la procedura annuale di bilancio e in conformità del secondo paragrafo del punto 34 dell'Accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio<sup>(1)</sup>, per ciascuno degli anni 2003 e 2004 viene erogato un contributo annuo di 15 milioni di EUR, per un importo complessivo di 30 milioni di EUR, al Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il Fondo»).

#### Articolo 2

Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo») nell'ambito del quale esso è stato costituito, conferendo la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone di entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»).

Il contributo è utilizzato in modo tale da contribuire ad un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate e non come sostituto di altre spese pubbliche e private.

#### Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il consiglio di gestione»).

Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE ed eventualmente di altri interventi dei Fondi strutturali.

#### Articolo 4

La Commissione favorisce il coordinamento a tutti i livelli tra gli agenti e il consiglio di gestione del Fondo e gli organismi di gestione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati, in particolare nell'ambito del programma PEACE.

#### Articolo 5

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione del Fondo, determina le idonee procedure di pubblicità e di informazione destinate a rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo.

#### Articolo 6

Non oltre il 31 marzo 2004 la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione in cui valuta i risultati delle attività del Fondo e la necessità di continuare a contribuire dopo il 2004, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nordirlandese. Nella relazione figurano tra l'altro:

- a) un bilancio delle attività del Fondo;
- b) un elenco dei progetti beneficiari di aiuti;
- c) una valutazione della natura e dell'impatto delle attività del Fondo, particolarmente in relazione ai suoi obiettivi e ai criteri di cui agli articoli 2 e 8;
- d) una valutazione delle iniziative intraprese dal Fondo per assicurare la collaborazione e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, tenendo conto in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5;
- e) un allegato in cui figurano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente all'impegno di cui all'articolo 7.

#### Articolo 7

La Commissione amministra i contributi subordinatamente ad una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo, effettuata dalla Commissione sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Il contributo annuo viene erogato di norma a rate, secondo le seguenti modalità:

- a) un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto un impegno, firmato del presidente del consiglio di gestione del Fondo, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni che accompagnano la concessione del contributo, conformemente al presente regolamento;
- b) un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

c) un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione.

Se la valutazione di cui al secondo comma induce a concludere che, alla data in questione, il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il pagamento di una delle rate, tale pagamento è sospeso fino a quando la Commissione concluderà che esso è giustificato sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo.

#### *Articolo 8*

Il contributo di cui all'articolo 1 è soggetto alla condizione che, nel caso di un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento del Fondo struttu-

rale, il contributo del Fondo possa essere destinato a tale operazione soltanto se l'importo ottenuto quando la cifra che rappresenta il 40 % dell'importo del contributo del Fondo è sommata alla cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell'operazione.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India**

(2002/C 331 E/34)

COM(2002) 461 def.

(Presentata dalla Commissione il 26 agosto 2002)

**RELAZIONE**

Nel 1997, con regolamento (CE) n. 1950/97, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India. Due riesami successivi hanno poi introdotto dazi antidumping individuali per un certo numero di nuovi esportatori.

Il presente riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 è stato avviato il 26 gennaio 2001 limitatamente agli aspetti relativi al dumping.

Il margine di dumping che è stato calcolato per tutte le società interessate era a livelli significativi ed era compreso tra il 6,7 % e il 33,5 %.

Gli Stati membri sono stati consultati ed hanno approvato all'unanimità la proposta dei servizi della Commissione.

Di conseguenza, si propone di modificare i dazi attualmente applicabili alle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, e di approvare la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del regolamento in allegato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. Inchieste precedenti**

(1) Con regolamento (CE) n. 1950/97 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive su talune importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene (di seguito: «il prodotto in esame») originari, tra l'altro, dell'India.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1.

(2) Detto regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (CE) n. 96/1999 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 2744/2000 <sup>(4)</sup> ai fini della determinazione dei margini di dumping per i nuovi esportatori come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

**2. Presente inchiesta**

**i) Apertura**

(3) L'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili (European Association for Textile Polyolefins) (di seguito: «il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio, limitatamente agli aspetti relativi al dumping per il prodotto in esame originario dell'India, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per conto di produttori europei che rappresentano una quota maggioritaria, nel caso in questione il 65 %, della produzione comunitaria totale del prodotto in esame.

(4) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(5)</sup> e ha aperto l'inchiesta.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 12.1.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 67.

<sup>(5)</sup> GU C 26 del 26.1.2001, pag. 2.

ii) *Inchiesta e campionamento*

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente, e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
- (6) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato nonché diversi importatori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (7) La Commissione ha accertato che il numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame è notevolmente aumentato dopo l'inchiesta iniziale. Si è deciso pertanto di applicare tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, i produttori esportatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura fornendo una serie di informazioni essenziali sulla loro produzione, le loro vendite sul mercato interno e le loro esportazioni. La Commissione ha contattato inoltre le autorità del paese interessato chiedendo assistenza nella selezione del campione.
- (9) In totale, 45 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine stabilito. Di queste, 22 società avevano registrato produzione e vendite nella Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2000 e il 30 novembre 2001 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»).
- (10) La selezione del campione è stata effettuata in consultazione con i rappresentanti delle società e le autorità del paese interessato. È stato selezionato di comune accordo un campione di otto società che rappresentano oltre l'80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità durante il PI.
- (11) Nove società non incluse nel campione hanno chiesto un esame individuale. In considerazione del numero elevato di tali richieste, superiore persino al numero di società incluse nel campione, si è ritenuto che un tale esame dei singoli casi sarebbe risultato indebitamente gravoso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base; pertanto, le richieste di cui sopra non sono state accolte.
- (12) La Commissione ha inviato questionari alle società selezionate per il campione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società indiane incluse nel campione:
- Gilt Pack Ltd, Indore,
  - Hyderabad Polymers Private Ltd, Hyderabad,
  - Kanpur Plastipack Ltd, Kanpur,
  - Neo Sack Ltd, Indore,
  - Polyspin Private Ltd, Rajapalayam, e la sua società collegata Polyspin Exports Ltd, Rajapalayam,
  - Pithampur Poly Products Ltd, Indore,
  - Shankar Packaging Ltd, Vadodara.
- (13) Dopo avere effettuato le verifiche in India, la Commissione ha raccolto informazioni dagli importatori del prodotto in esame nella Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso i seguenti importatori:
- Cojubel NV, Lendeledede, Belgio,
  - Eurea BVBA, Anversa, Belgio,
  - Rova NV, Oudenaarde, Belgio,
  - Texbern SARL, Lione, Francia,
  - Markopulos SA, Atene, Grecia,
  - Alex Pak SA, Atene, Grecia.
- (14) La Commissione ha inoltre raccolto informazioni ed effettuato visite di verifica presso le autorità doganali degli Stati membri.
- (15) Data la complessità del caso e le difficoltà incontrate, l'inchiesta si è protratta oltre i 12 mesi.

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE****1. Prodotto in esame**

- (16) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1950/97.
- (17) I prodotti in esame sono i sacchi e i sacchetti utilizzati per l'imballaggio delle merci, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m<sup>2</sup> e originari dell'India. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

**2. Prodotto simile**

- (18) Si è stabilito che i sacchi e sacchetti venduti sul mercato indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità erano identici, o molto simili, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e delle applicazioni finali. Di conseguenza, i suddetti sacchi e sacchetti sono stati considerati un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

**C. DUMPING****1. Omessa collaborazione**

- (19) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che 4 esportatori che rappresentavano la maggior parte delle esportazioni dall'India hanno fornito informazioni false o fuorvianti, in qualche caso persino deliberatamente falsificando e manipolando i documenti. Si è accertata tutta una serie di irregolarità, in particolare errori nella registrazione dei tipi di prodotto e nella loro descrizione particolareggiata (specifiche del prodotto), nella destinazione delle esportazioni, nelle quantità e/o valori riportati sulle fatture o sui documenti di spedizione, al fine di aumentare il prezzo medio d'esportazione fino a livelli non in dumping, nonché l'omissione deliberata di transazioni o la presentazione di dati contabili non attendibili. Le descrizioni dei prodotti, i quantitativi e i pesi riportati nei documenti ufficiali forniti dagli importatori indipendenti e dalle autorità doganali spesso differivano da quelli presentati durante le verifiche in loco e dai dati indicati nella risposta al questionario della Commissione. Sono inoltre pervenuti elementi di prova che indicano almeno due tentativi di persuadere gli importatori a presentare documenti falsificati alla Commissione.
- (20) Gli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta hanno ricevuto individualmente informazioni dettagliate circa le risultanze della Commissione a tale riguardo. Alcuni di questi esportatori hanno tuttavia affermato che i dati verificati relativi alle vendite interne e ai costi di produzione non dovrebbero essere trascurati in quanto le summenzionate irregolarità si riferirebbero soltanto ai dati sulle esportazioni.
- (21) Tuttavia, la natura e l'ampiezza delle informazioni false e fuorvianti mettono in dubbio l'attendibilità della totalità dei dati presentati dalle società in questione, che si tratti di quelli relativi al mercato interno o d'esportazione. Si è pertanto deciso di non tener in alcun conto la totalità delle informazioni fornite e di utilizzare le altre informazioni disponibili per quanto riguarda le suddette quattro società, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Per questi produttori esportatori non sono stati determinati margini di dumping individuali.
- (22) Per un'altra società, le cui informazioni sui costi di produzione non potevano essere considerate interamente attendibili, si è reso necessario non tener conto di una parte delle informazioni fornite e ricorrere parzialmente ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Nondimeno, le conclusioni si sono basate principalmente sui dati forniti dalla società stessa.
- (23) Per le altre tre società si è ritenuto di poter pervenire a conclusioni ragionevolmente accurate sulla base delle informazioni da loro fornite, adeguandole ove necessario alla luce dei risultati delle verifiche in loco, per poter giungere a una determinazione del dumping.

**2. Valore normale**

- (24) Il valore normale è stato determinato a norma dell'articolo 2 del regolamento di base. Pertanto, si è stabilito anzitutto se le vendite totali del prodotto simile realizzate dalle società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle loro vendite totali per l'esportazione del prodotto in esame nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché il volume totale delle loro vendite interne era superiore al 5 % del volume totale delle loro esportazioni nella Comunità, le vendite interne del prodotto simile sono risultate rappresentative per tre delle quattro società per le quali è stato calcolato un margine di dumping individuale.
- (25) Un test analogo è stato effettuato poi per ciascuno dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno simili o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascun tipo di prodotto, si è stabilito che le vendite interne erano sufficientemente rappresentative, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, quando il volume delle vendite di quel tipo era superiore al 5 % del volume delle vendite del tipo identico o comparabile esportato nella Comunità.
- (26) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Le vendite interne sono state considerate remunerative quando il loro valore netto è risultato pari o superiore al costo di produzione calcolato per ciascun modello in esame («vendite remunerative»).
- (27) Per quel che concerne il costo di produzione, nessuna delle società disponeva di un sistema già consolidato di contabilità dei costi. Si è dovuta introdurre una serie di correzioni ai metodi di ripartizione dei costi che le società avevano elaborato esclusivamente ai fini della presente inchiesta, e in particolare per quanto riguarda i costi delle materie prime, alla luce delle risultanze delle verifiche in loco.
- (28) Il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno, corretto secondo il metodo sopra illustrato, è stato confrontato con il suo prezzo netto di vendita sul mercato interno. Nei casi in cui le vendite remunerative di ciascun tipo erano pari o superiori all'80 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI. Nei casi in cui la percentuale di vendite remunerative è risultata inferiore all'80 % ma pari ad almeno il 10 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato come la media ponderata dei prezzi sul mercato interno delle sole vendite remunerative.

- (29) Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente per utilizzarne il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Questo si è verificato in tutti i casi ad eccezione di un tipo di prodotto venduto da una sola società.
- (30) In assenza di vendite interne realizzate da altri produttori esportatori nel corso di normali operazioni commerciali, non è stato possibile calcolare il valore normale sulla base dei prezzi di altri venditori o produttori.
- (31) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, ove necessario adeguati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate «SGAV») e per il profitto.
- (32) Per le società con un volume rappresentativo di vendite interne si è fatto ricorso alle loro stesse SGAV. Una società non aveva registrato un volume rappresentativo di vendite interne. Per questa società si è utilizzata la media ponderata degli importi effettivi determinati per le altre tre società sottoposte all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno indiano, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.
- (33) Nessuna delle società che ha collaborato aveva registrato vendite remunerative pari o superiori al 10 % del volume totale delle vendite interne del prodotto in esame. In assenza di vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dai quali si sarebbe potuto ricavare un margine di profitto, la Commissione ha deciso di ricorrere a un margine di profitto del 5 % a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Tale stima del margine di profitto è ritenuta prudente ed è conforme alle conclusioni delle inchieste precedenti.

### 3. Prezzo all'esportazione

- (34) Tutte le società hanno effettuato le loro vendite per l'esportazione nella Comunità direttamente a importatori indipendenti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, i loro prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da questi importatori indipendenti.

### 4. Confronto

- (35) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, il credito, le commissioni e lo stadio commerciale.
- (36) Tutte le società hanno chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale giustificandolo con il fatto che essi vendono agli utilizzatori finali sul mercato interno e agli operatori commerciali sul mercato d'esportazione.
- (37) L'inchiesta ha accertato che vi erano prezzi all'esportazione ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale, e che vi erano evidenti differenze tra le funzioni per tali diversi stadi commerciali, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Tuttavia, dal momento che non è stato possibile quantificare le differenze esistenti tra gli stadi commerciali a causa dell'assenza dei corrispondenti stadi commerciali sul mercato interno indiano, è stato concesso un adeguamento speciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Quest'adeguamento era pari al 10 % del margine lordo utilizzato per la costruzione dei valori normali, in assenza di ogni altro tipo di informazione.
- (38) Alcune società hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, nessuna di queste società ha potuto dimostrare che oneri all'importazione o imposte indirette gravassero sul prodotto simile o sui materiali in esso incorporati quando questi erano destinati al consumo nel paese esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Pertanto, l'adeguamento richiesto non è stato concesso.
- (39) Alcune società hanno chiesto un adeguamento del valore normale per presunte differenze tra i costi delle materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti esportati e i costi di quelle utilizzate per i prodotti venduti sul mercato interno. Le differenze invocate dalle società si manifesterebbero allorché le materie prime sono acquistate sul mercato interno, in quanto un produttore può comunque chiedere un importo equivalente alla restituzione del dazio all'atto dell'esportazione dei prodotti, oppure può ottenere una licenza d'importazione e girarla a un fornitore sul mercato interno in cambio di uno sconto sul prezzo delle materie prime.
- (40) Tuttavia, questo tipo di meccanismo rientra nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, e pertanto richieste di questo tipo devono essere esaminate nell'ambito di quanto previsto da tale articolo. Di conseguenza, un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del medesimo regolamento non è giustificato. Come si è già spiegato al considerando (38), un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base è ugualmente ingiustificato.
- (41) Numerose società hanno affermato che nella presente inchiesta di riesame è stato applicato un metodo diverso rispetto a quello utilizzato nell'inchiesta conclusasi con l'istituzione del dazio antidumping. Affermavano infatti che la Commissione, nella presente inchiesta, ha chiesto loro, allo scopo di confrontare il valore normale con il prezzo all'esportazione, una classificazione dei prodotti più dettagliata rispetto a quella dell'inchiesta iniziale.

(42) Quest'affermazione deve essere respinta, in quanto non è possibile ritenere che la richiesta di una chiara, precisa e realistica identificazione dei diversi tipi di prodotto in esame fabbricati e venduti dalle società costituisca una modifica metodologica. L'inchiesta ha confermato che la richiesta della Commissione era pertinente e giustificata, e inoltre che non costituiva un'operazione indebitamente gravosa per le società in questione. Questa descrizione più dettagliata del prodotto avrebbe consentito un confronto più accurato e preciso tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di tipi di prodotto identici e chiaramente definiti. Difatti, quando gli sono state fatte notare le notevoli ed evidenti differenze in termini di prezzi e di costi nell'ambito di quello che le società in questione consideravano come un unico tipo di prodotto, uno di questi produttori esportatori ha riesaminato il suo rifiuto di fornire una descrizione dei tipi di prodotto secondo le indicazioni della Commissione e ha inviato i dati richiesti nel giro di 24 ore.

### 5. Margini di dumping

#### i) Società con un margine di dumping individuale

(43) Per le società incluse nel campione per le quali non si è fatto ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base [cfr. il considerando (23)], i margini di dumping sono stati stabiliti individualmente mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto.

(44) Si è appurato che durante il PI la società Polyspin Exports era collegata alla Polyspin Private. Le due imprese avevano infatti due amministratori in comune nei rispettivi Consigli d'amministrazione. Dati gli stretti rapporti esistenti tra le due società, la determinazione di due margini di dumping diversi offrirebbe la possibilità di eludere le misure antidumping, dato che le esportazioni nella Comunità potrebbero essere effettuate attraverso la società soggetta al dazio antidumping inferiore. Si è concluso pertanto – così come era stato fatto anche nell'inchiesta iniziale – di fissare per le due società un solo margine di dumping basato sulla media ponderata dei margini di dumping riscontrati per ciascuna di esse. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Hyderabad Polymers Pvt Ltd: 24,3 %

— Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd: 17,2 %

(45) Per la società per la quale si è fatto parzialmente ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base [cfr. il considerando (22)], è stato determinato un andamento dei prezzi all'esportazione che presentava notevoli variazioni a seconda degli acquirenti e delle regioni. I prezzi all'esportazione differivano cioè in misura signifi-

cativa per regione e per acquirente. Di conseguenza, l'entità del dumping praticato non emergeva interamente dal confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto. La società ha affermato che le variazioni tra differenti clienti e regioni potevano essere attribuite in realtà ai diversi tipi di prodotto venduti. Tuttavia, una ripartizione per tipi di prodotto rivela una gamma di variazioni analoga per quei tipi venduti in quantità sufficiente da consentire un'analisi del genere. L'argomentazione viene pertanto respinta. D'altra parte, un confronto tra i singoli prezzi all'esportazione e i singoli valori normali per ogni operazione non sarebbe stato fattibile e, di conseguenza, non avrebbe permesso di valutare per intero l'entità del dumping praticato per via soprattutto della mancanza di un numero sufficiente di operazioni comparabili effettuate sul mercato interno. Dal momento che è stato riscontrato un andamento dei prezzi all'esportazione che presentava notevoli variazioni a seconda degli acquirenti e delle regioni, e visto che né il metodo del confronto tra medie ponderate né quello tra le singole operazioni sarebbero serviti a valutare interamente l'entità del dumping, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni di esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

— Pithampur Poly Products Ltd: 6,7 %.

#### ii) Società per le quali non è stato calcolato un margine di dumping individuale

(46) Per le società che hanno presentato a tempo debito le necessarie informazioni richieste dall'articolo 17 del regolamento di base, che hanno espresso la loro disponibilità a collaborare per il campione e che hanno fabbricato ed esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI, ma che non sono state incluse nel campione e non sono state sottoposte ad un esame individuale, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione. Poiché, ai sensi di detto articolo, non si deve tener conto dei margini calcolati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base, il campione rappresenta quindi soltanto il 20 % delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità realizzate durante il PI dalle società disposte a collaborare all'inchiesta. Date le circostanze, cioè l'impossibilità di ricostituire un nuovo campione maggiormente rappresentativo, l'attuale campione è considerato sufficientemente rappresentativo della totalità delle esportazioni nella Comunità. Si deve inoltre osservare che le società che non erano state selezionate per il campione rappresentano anch'esse soltanto il 20 % delle esportazioni indiane totali nella Comunità [cfr. il considerando (10)]. Il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 20,6 %.

(47) Per le quattro società per le quali non è stato possibile calcolare un margine di dumping individuale per i motivi esposti nel considerando (20), la Commissione ha fatto uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha altresì ritenuto che il livello del margine di dumping stabilito per queste società, rispetto a quello accertato per le imprese che hanno collaborato all'inchiesta, non debba rappresentare un premio alla mancata collaborazione. Di conseguenza, si è deciso di applicare la media ponderata dei margini di dumping più elevati accertati per un certo numero di tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dalle società per le quali poteva essere effettuato un calcolo individuale: tale media ponderata è del 33,5 %. Quest'aliquota del dazio si applica anche alla Naviska Packaging, una società collegata alla Gilt Pack Ltd che ha modificato la sua ragione sociale in Giltpac International India Private Limited dopo il periodo dell'inchiesta.

(48) Il margine di dumping per tutte le altre società che non hanno collaborato è stato stabilito sulla base dei dati disponibili, allo stesso livello di quello fissato per le società di cui al considerando (47). Questo approccio è stato considerato necessario in considerazione dell'elevato livello di non collaborazione e al fine di evitare il rischio di elusione delle misure.

#### D. PROPOSTA DI MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(49) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo dei dazi antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Dal momento che il presente riesame è limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, il livello dei dazi imposti non deve essere superiore al livello di pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

(50) Poiché i livelli di pregiudizio accertati nel corso dell'inchiesta iniziale sono in tutti i casi più elevati dei margini di dumping determinati nell'ambito del presente riesame, i dazi devono essere fissati al livello dei margini di dumping accertati:

- Aditya Bags Ltd: 20,6 %
- Big Bags India Pvt Ltd: 20,6 %
- Big Bags International Pvt Ltd: 20,6 %
- Buildmet Fibres Private Ltd: 20,6 %
- Cigfil Limited: 20,6 %
- Gilt Pack Ltd e Giltpac International India Private Ltd: 33,5 %
- Hyderabad Polymers Pvt Ltd: 24,3 %

- Innova Polypak Private Ltd: 20,6 %
- Kanpur Plastipack Ltd: 33,5 %
- M/S Polyweave: 20,6 %
- M/S TPI India Limited: 20,6 %
- Neo Sack Ltd: 33,5 %
- Olive Commercial Co Ltd: 20,6 %
- Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd: 17,2 %
- Pithampur Poly Products Ltd: 6,7 %
- Sangam Cirqfab Pvt Ltd: 20,6 %
- Shankar Packaging Ltd: 33,5 %
- Subham Polymers Ltd: 20,6 %
- Superpack Ltd: 20,6 %
- Synthetic Fibres (Mysore) Pvt Ltd: 20,6 %
- Tulsyan Nec Ltd: 20,6 %
- Vijay Chemicals & Plastics Pvt Ltd: 20,6 %
- Virgo Polymer Ltd: 20,6 %
- Tutte le altre società: 33,5 %.

#### E. IMPEGNI

(51) Alla luce delle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 riguardanti i paesi in via di sviluppo membri, la Commissione ha informato i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta della sua disponibilità ad esaminare le possibilità di soluzioni costruttive, in particolare eventuali offerte di impegni sui prezzi.

(52) Quattordici produttori esportatori indiani hanno offerto alla Commissione impegni sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(53) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta numerose caratteristiche che si evolvono e sono all'origine di un'ampia differenziazione del prodotto stesso, il che può incidere in misura significativa sui prezzi di vendita. La presenza di tali caratteristiche renderebbe particolarmente complessa e difficoltosa l'effettiva applicazione di un sistema di impegni sui prezzi (sotto forma di prezzi minimi all'importazione), soprattutto se si considera l'insufficiente livello di collaborazione registrato nel corso della procedura di campionamento.

(54) Inoltre, in qualche caso la classificazione del prodotto proposta non era sufficientemente dettagliata da consentire un corretto e accurato monitoraggio, o il livello di prezzo proposto non permetteva di eliminare il dumping causa del pregiudizio.

(55) Inoltre, la maggior parte dei produttori esportatori che hanno offerto gli impegni vendono anche prodotti simili a quello in esame ma esclusi dalla portata della presente inchiesta (quali grossi sacchi per imballaggio merci detti «jumbo bag») grosso modo alla stessa clientela nella Comunità, oltre a svolgere diversi tipi di lavori per altre società indiane. La possibilità che le misure antidumping vengano eluse mediante una compensazione dei prezzi o esportazioni effettuate attraverso altri canali è quindi ritenuta elevata.

(56) Sulla scorta di quanto sopra, si è concluso che l'accettazione degli impegni comporterebbe notevoli difficoltà sia di monitoraggio che di effettiva applicazione degli stessi, oltre a rischi inaccettabili di elusione. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto opportuno accettare nessuno degli impegni offerti.

#### F. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(57) Alle società interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1950/97 ed è stata offerta l'opportunità di presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(58) Il riesame effettuato non ha ripercussioni sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1950/97 viene a scadere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente testo:

«a) 33,5 % per sacchi e sacchetti originari dell'India (codice addizionale TARIC 8900), ad eccezione delle importazioni

di prodotti fabbricati dalle seguenti società, che sono soggette alla seguente aliquota del dazio:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Aditya Bags Ltd	20,6 %	8424
Big Bags India Pvt Ltd	20,6 %	8424
Big Bags International Pvt Ltd	20,6 %	8424
Buildmet Fibres Private Ltd	20,6 %	8944
Cigfil Limited	20,6 %	8424
Gilt Pack Ltd e Giltpac International India Private Ltd	33,5 %	8945
Hyderabad Polymers Pvt Ltd	24,3 %	8106
Innova Polypak Private Ltd	20,6 %	8424
Kanpur Plastipack Ltd	33,5 %	8946
M/S Polyweave	20,6 %	8424
M/S TPI India Limited	20,6 %	8424
Neo Sack Ltd	33,5 %	8947
Olive Commercial Co Ltd	20,6 %	8424
Polyspin Export Ltd e Polyspin Private Ltd	17,2 %	8948
Pithampur Poly Products Ltd	6,7 %	8155
Sangam Cirkfab Pvt Ltd	20,6 %	8156
Shankar Packaging Ltd	33,5 %	8949
Subham Polymers Ltd	20,6 %	8424
Superpack Ltd	20,6 %	8424
Synthetic Fibres (Mysore) Pvt Ltd	20,6 %	8157
Tulshyan Nec Ltd	20,6 %	8424
Vijay Chemicals & Plastics Pvt Ltd	20,6 %	8424
Virgo Polymer Ltd	20,6 %	8424»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>**

(2002/C 331 E/35)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 464 def. — 2001/0199(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 3 settembre 2002)

(Le modifiche sono evidenziate mediante testo sottolineato/testo sbarrato)

**RELAZIONE**

**A. Principi**

1. Nel settembre 2001 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari COM(2001) 433 — 2001/0199(COD) in vista della sua adozione attraverso la procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

L'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. In tale occasione la Commissione ha indicato la propria posizione riguardo a ciascun emendamento, precisando quali emendamenti poteva accettare e quali dovevano essere respinti.

In seguito a ciò la Commissione ha definito la presente proposta modificata.

2. Le modifiche introducono nella proposta gli emendamenti accolti in toto dalla Commissione, nonché le nuove disposizioni derivanti da emendamenti dei quali era stato accettato il principio, ma non la formulazione.

**B. Presentazione delle modifiche**

1. *Emendamenti accolti in toto*

— Emendamento n. 2

Tale emendamento aggiunge le miscele di funghi alle altre miscele (di frutta o verdura) per le quali l'etichettatura può essere fatta senza rispettare obbligatoriamente la regola dell'ordine decrescente d'importanza ponderale e precisa che tale possibilità esiste solo per le miscele le cui proporzioni sono soggette a variazioni. Tali precisazioni sono utili e riducono i rischi d'incertezza per il fabbricante e per il consumatore.

La Commissione accoglie tale emendamento.

— Emendamento n. 6

Tale emendamento è volto principalmente a sopprimere la deroga all'etichettatura prevista dalla proposta per gli ingredienti che compongono le preparazioni di sale e mostarde pari a meno del 5 % del prodotto finito.

La finalità di tale disposizione, contenuta nella proposta iniziale, era quella di evitare un eccessivo allungamento dell'elenco degli ingredienti.

L'emendamento rimuove tale vantaggio, ma riduce al tempo stesso la possibilità che ingredienti presenti nel prodotto non compaiano sull'etichetta, aumentando così il grado d'informazione del consumatore. L'emendamento apporta inoltre una precisazione redazionale.

La Commissione accoglie tale emendamento.

<sup>(1)</sup> GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 257.

## 2. *Emendamenti dei quali si accoglie il principio, ma non la formulazione*

### — Emendamento n. 7, seconda parte

Tale emendamento dà mandato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di stabilire i criteri per l'aggiornamento dell'allegato e di procedere alla loro revisione biennale.

In pratica, la modifica dell'allegato per il suo aggiornamento, che è effettivamente necessaria, deve essere apportata dal legislatore, previo parere dell'Agenzia sul piano scientifico.

La Commissione può pertanto accogliere il principio della revisione periodica dell'elenco allegato alla proposta.

### — Emendamento n. 11

Tale emendamento richiede che la Commissione stabilisca degli orientamenti per l'interpretazione dell'allegato alla proposta.

La Commissione non può accettare tale emendamento nella sua forma attuale, ma giudica in effetti utile che una disposizione della direttiva preveda che, all'occorrenza, possano essere apportate precisazioni tecniche all'elenco degli ingredienti allergeni.

## C. **Emendamenti respinti**

### — Emendamento n. 13

Tale emendamento sopprime, per l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità (meno del 5 % del prodotto finito), la possibilità di non rispettare rigorosamente l'ordine decrescente d'importanza ponderale durante l'enumerazione nell'elenco degli ingredienti.

Tale misura di flessibilità nella presentazione dell'etichettatura è, tuttavia, tecnicamente giustificata, tenuto conto dell'obbligo di indicare tutti gli ingredienti, compresi quelli utilizzati in quantità infinitesimale.

Tale emendamento non è pertanto accettabile.

### — Emendamento n. 14

Tale emendamento sopprime la possibilità di non ripetere un ingrediente utilizzato più volte nella preparazione di un prodotto alimentare, sia come ingrediente semplice che come componente di un ingrediente composto.

La soppressione di tale misura di flessibilità non è pertanto accettabile.

### — Emendamento n. 5

Tale emendamento sopprime la possibilità di non indicare la composizione di ingredienti composti utilizzati in quantità scarsa (meno del 5 % del prodotto finito) quando la composizione in questione è oggetto di una legislazione comunitaria in vigore, che riporta la composizione corrispondente nella denominazione di vendita. I prodotti potenzialmente interessati da tale deroga sono le ciocolate, i succhi di frutta, le confetture, le gelatine, le marmellate e le puree di marroni.

Tale deroga non si applica agli additivi, né agli allergeni.

Essa è volta ad evitare di appesantire inutilmente gli elenchi di ingredienti, pur garantendo la coerenza con gli obiettivi della proposta.

Tale emendamento non è pertanto accettabile.

### — Emendamento n. 7, prima parte

L'emendamento esenta gli ausiliari tecnologici derivati da ingredienti allergeni dall'obbligo dell'indicazione sull'etichettatura con la motivazione che tali sostanze sono eliminate nel corso del processo di fabbricazione.

È tuttavia vero che nei prodotti finiti possono essere presenti residui e che le reazioni allergiche possono manifestarsi anche in presenza di semplici residui o tracce di allergeni.

Tale parte dell'emendamento n. 7 non è pertanto accettabile.

— Emendamenti n. 8, 9 e 10

Tali emendamenti sono volti ad aggiungere degli ingredienti all'elenco in allegato.

L'elenco proposto dalla Commissione, tuttavia, è basato sulle informazioni scientifiche disponibili e dovrà essere eventualmente completato, in seguito, esclusivamente sulla base di criteri scientifici obiettivi.

La Commissione, in tale prospettiva di un ulteriore aggiornamento dell'elenco, ha incaricato il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ed ha previsto una procedura rapida di modifica dell'elenco (comitologia). Essa porrà inoltre la questione della necessità dell'aggiunta di tali ingredienti all'elenco.

Tali emendamenti non sono pertanto accettabili.

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nei termini esposti in precedenza.

Le modifiche apportate alla proposta iniziale della Commissione sono messe in evidenza nel modo seguente: i passaggi soppressi appaiono «barrati» nel testo, mentre i passaggi nuovi o modificati sono in carattere «grassetto» e «sottolineato».

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Per conseguire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette.
- (2) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(1)</sup>, alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti.

(3) Taluni ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori nella Comunità, e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono.

(4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie talvolta benigne, ma in alcuni casi anche mortali.

(5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana riconosce che, tra gli allergeni alimentari più diffusi, si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso ritiene anche che gli additivi alimentari possano essere all'origine di reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti.

(6) Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati.

(7) Sebbene l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non debba essere considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19).

- (8) L'elenco delle sostanze allergeniche comprende gli alimenti e gli ingredienti riconosciuti capaci di provocare un'ipersensibilità e che potrebbero beneficiare di una deroga prevista dalla direttiva 2000/13/CE. Per poter seguire l'evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore è importante poter aggiornare rapidamente il suddetto elenco in caso di necessità. Detti aggiornamenti devono aver luogo sotto forma di misure d'applicazione di natura tecnica, la cui adozione deve essere di competenza della Commissione, in modo da semplificare e accelerare la procedura.
- (9) Per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e, per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le bevande alcoliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli additivi, senza esenzione dall'obbligo d'inserimento nell'elenco degli ingredienti.
- (10) Al fine di prevenire il rischio di etichettature troppo complesse e poco leggibili, è opportuno prevedere modalità che consentano di evitare un eccessivo allungarsi dell'elenco degli ingredienti, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. È inoltre necessario, per tenere conto dei vincoli tecnici connessi alla fabbricazione dei prodotti alimentari, autorizzare una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità.
- (11) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 2000/13/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 2000/13/CE è così modificata:

1) L'articolo 6 è così modificato:

a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Fatte salve le norme da adottare in applicazione del paragrafo 3, la presenza di uno o più ingredienti elencati all'allegato III bis in una delle bevande di cui al paragrafo 3 deve essere menzionata, a meno che l'ingrediente in oggetto non sia indicato sotto il suo nome specifico nella denominazione di vendita della bevanda. L'indicazione prevede il termine "contiene" seguito dal nome degli ingredienti interessati.

Ove necessario possono essere adottate modalità di applicazione del primo comma secondo le seguenti procedure:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (\*), secondo la procedura di cui all'articolo 75 del medesimo;

- b) per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (\*\*), secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo;
- c) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (\*\*\*), secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo;
- d) per gli altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della presente direttiva.

(\*) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(\*\*) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(\*\*\*) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.»

b) Il paragrafo 5, secondo comma, è così modificato:

i) Il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— quando tipi diversi di frutta, ~~o~~ verdura o di funghi, nessuno dei quali predomina nel peso in modo significativo, e che sono miscelati in proporzioni soggette a variazioni, sono utilizzati, mescolati, come ingredienti di un prodotto alimentare, questi possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di "frutta", ~~o~~ "verdura" o "funghi" seguita da una dicitura del tipo "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei tipi di frutta, ~~o~~ verdura o funghi presenti ~~e di una menzione del tipo "in proporzione variabile"~~; in tal caso, il miscuglio è indicato nell'elenco degli ingredienti, conformemente al primo comma, in funzione del peso dell'insieme dei frutti, ~~o~~ della verdura o dei funghi presenti;

ii) sono aggiunti il sesto e settimo trattino seguenti:

«— gli ingredienti presenti per meno del 5 % nel prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti,

— quando ingredienti analoghi e sostituibili tra loro sono passibili di essere utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, è possibile, purché costituiscano meno del 5 % del prodotto finito, indicarli nell'elenco degli ingredienti con l'ausilio della menzione "contiene ... e/o ...", qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito, o della menzione "contiene almeno uno dei seguenti ingredienti: ..., ..., ..." qualora almeno uno su al massimo tre ingredienti sia presente nel prodotto finito.»

c) Il paragrafo 8 è così modificato:

i) Al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, se alcuni ingredienti dell'ingrediente composto figurano già in quanto ingredienti semplici nell'elenco degli ingredienti, non è obbligatorio ripetere il nome a condizione che una nota illustrativa, situata in prossimità dell'elenco degli ingredienti, informi chiaramente l'acquirente della loro presenza nel prodotto alimentare in qualità di ingredienti semplici e di ingredienti dell'ingrediente composto».

ii) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti:

a) quando la composizione dell'ingrediente composto è specificata secondo la normativa comunitaria in vigore, purché l'ingrediente composto rappresenti meno del 5 % del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c);

b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che rappresentano meno del 2 % del prodotto finito ~~in ingredienti di seguito elencati~~, ad eccezione degli additivi salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c):

~~i) preparazioni di salse e mostarde pari a meno del 5 % del prodotto finito,~~

~~ii) miscele di spezie e/o piante aromatiche pari a meno del 2 % del prodotto finito;~~

c) quando l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti».

d) È aggiunto il seguente paragrafo 10 e 11:

«10. Le disposizioni del paragrafo 4, lettera c), punti ii) e iii), del paragrafo 6, secondo comma, primo trattino e del paragrafo 8, secondo comma, non si applicano agli ingredienti elencati all'allegato III bis.

11. L'elenco che compare all'allegato III bis è sottoposto a riesame e, se necessario, aggiornato ogni due anni, e per la prima volta al termine di un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva,

sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti in materia.

A tal fine l'allegato III bis può essere modificato, in ottemperanza alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare reso sulla base dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

All'occorrenza, l'elenco che compare all'allegato III bis può essere oggetto di precisazioni tecniche relative alla sua interpretazione, ~~L'allegato III bis può essere modificata~~ in ottemperanza alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2».

2) All'allegato I, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi», nonché le relative definizioni.

3) È inserito l'allegato III bis il cui testo figura all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per:

— ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2004,

— vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2005, mentre i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

## ALLEGATO

«ALLEGATO III bis

**INGREDIENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 bis e 10**

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesci e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti del latte (compreso il lattosio)

Frutta con guscio e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Solfito in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/kg».

---

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo**

(2002/C 331 E/36)

COM(2002) 493 def.

*(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 2002)*

**RELAZIONE**

Si propone al Consiglio di adottare la presente proposta di regolamento intesa a prorogare di un anno l'applicazione delle misure speciali temporanee nel settore del luppolo avviate nel 1998. Dette misure prevedono due tipi d'intervento: il ritiro temporaneo e l'estirpazione.

Scopo delle misure in questione è ridurre le superfici coltivate a luppolo nell'ambito dell'Unione europea, al fine di giungere ad un migliore equilibrio della domanda e dell'offerta e pertanto ad un risanamento del mercato.

Anche se le superfici sono state ridotte del 10 % rispetto al 1997, non è stato ancora raggiunto l'equilibrio del mercato del luppolo e pertanto la riduzione delle superfici deve proseguire per un altro anno.

In ogni caso, la relazione di valutazione che la Commissione deve presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 riguarderà tutte le disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato, incluse le misure speciali.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 bis,

considerando quanto segue:

(1) Per porre rimedio alla situazione eccedentaria esistente sul mercato del luppolo, il regolamento (CEE) n. 1098/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 <sup>(3)</sup> istituisce alcune misure speciali temporanee secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71. Pertanto, negli Stati membri che decidono di applicare le misure speciali, le associazioni di produttori possono, fino al raccolto 2002 compreso, far ricorso a misure di ritiro temporaneo dalla produzione e/o di estirpazione definitiva delle superfici coltivate a luppolo.

(2) Anche se, nel corso dei primi quattro anni del programma quinquennale adottato dal Consiglio, l'applicazione delle misure speciali di ritiro temporaneo e di estirpazione ha consentito di ridurre le superfici coltivate a luppolo del 10 % rispetto al 1997, è ancora necessario perseguire l'equilibrio del mercato e pertanto mantenere tali misure per un altro anno.

(3) Occorre dunque modificare gli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1098/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1:

— primo comma, i termini «raccolto 2002» sono sostituiti dai termini «raccolto 2003»;

— secondo comma, i termini «raccolto 2003» sono sostituiti dai termini «raccolto 2004».

2) All'articolo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal raccolto 1998 e sino al raccolto 2004 compreso».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 157 del 25.5.1998, pag. 7.

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione**

(2002/C 331 E/37)

COM(2002) 519 def. — 2002/0227(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 settembre 2002)

**RELAZIONE**

Le inondazioni che si sono verificate a metà agosto 2002 hanno causato ingenti danni anche in diversi paesi candidati. Tali inondazioni hanno colpito in modo particolarmente grave la Repubblica ceca e la Slovacchia.

La Commissione ritiene che la Comunità debba dare una risposta adeguata alle calamità naturali eccezionali che si verificano in paesi candidati attraverso diversi strumenti, tra cui lo strumento di preadesione SAPARD, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio.

Tale strumento non prevede tuttavia disposizioni riguardanti le misure da attuare in occasione di calamità naturali. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1268/1999 include tra i suoi obiettivi il «risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati». La Commissione ritiene che le azioni finalizzate al recupero delle zone rurali colpite da calamità naturali eccezionali possano rientrare nel campo d'azione del SAPARD e che occorra pertanto introdurre disposizioni specifiche in tal senso nel regolamento (CE) n. 1268/1999. La Commissione ritiene opportuno aumentare il massimale dell'aiuto pubblico dal 50 % al 75 % e il massimale del relativo contributo comunitario dal 75 % all'85 % per i progetti relativi alle zone colpite da calamità naturali eccezionali. La presente proposta persegue questa finalità.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Le inondazioni che si sono verificate a metà agosto 2002 hanno causato ingenti danni anche nelle zone rurali di diversi paesi candidati. La Comunità deve essere in grado di reagire in modo adeguato alle calamità naturali eccezionali che colpiscono i paesi candidati, avvalendosi di diversi

strumenti, tra cui lo strumento di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>, che comprende tra i suoi obiettivi quello di risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali di tali paesi.

(2) Il regolamento non prevede alcuna disposizione specifica per le azioni tese al recupero delle zone rurali colpite da calamità naturali eccezionali.

(3) È necessario che la Comunità prenda provvedimenti adeguati di fronte a simili eventi. Essi rappresentano oltretutto un onere finanziario gravoso per le parti colpite del settore sia privato che pubblico, che si sommano agli sforzi sostenuti in vista dell'adesione. Nel quadro di uno strumento di politica di cofinanziamento come quello istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999, le azioni da intraprendere per i progetti attinenti nei paesi interessati devono includere l'aumento del tasso di assistenza comunitaria e dei massimali normali delle intensità di aiuto. Il regolamento (CE) n. 1268/1999 deve essere modificato di conseguenza,

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Tassi del contributo comunitario**

1. Il contributo comunitario ammonta al massimo al 75 % della spesa pubblica totale ammissibile; tuttavia:

- a) per i progetti realizzati nel quadro di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali, il contributo comunitario può raggiungere l'85 % della spesa pubblica ammissibile;
- b) per le misure di cui all'articolo 2, ultimo trattino, e all'articolo 7, paragrafo 4, il contributo comunitario può raggiungere il 100 % del costo totale ammissibile.

2. Per gli investimenti generatori di reddito,

- a) tranne quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo pubblico può raggiungere il 50 % del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per il 75 %;
- b) di cui al paragrafo 1, lettera a), il contributo pubblico può raggiungere il 75 % del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per l'85 %.

Il contributo della Comunità deve comunque rispettare i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato.

3. Il sostegno finanziario e i pagamenti sono espressi in euro.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal [1° luglio 2002].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

**Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania e la Francia ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(2002/C 331 E/38)

COM(2002) 491 def.

*(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 2002)*

**RELAZIONE**

**INTRODUZIONE**

Con due domande trasmesse alla Commissione rispettivamente il 28 dicembre 2001 e il 7 gennaio 2002, la Germania e la Francia hanno chiesto ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 <sup>(1)</sup> in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo la sesta direttiva), di essere autorizzate ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, relativa alla costruzione e alla manutenzione di taluni ponti di frontiera sul Reno. Con lettera del 25 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche e francesi di precisare la portata della deroga sollecitata, nei confronti delle disposizioni del menzionato articolo 3. Con lettera delle autorità tedesche del 19 giugno 2002, sottoscritta dalle autorità francesi e registrata presso il segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2002, le precisazioni richieste sono state fornite alla Commissione. La misura di deroga sollecitata dalla Germania e dalla Francia mira a considerare che, per le norme territoriali applicabili in materia di IVA per la costruzione e la manutenzione di taluni ponti di frontiera, il limite territoriale tra la Germania e la Francia è situato a metà di ciascun ponte.

**OGGETTO DELLE DEROGHE**

Le autorità tedesche e francesi fanno valere che, in assenza di una misura particolare, il luogo di imposizione IVA per i lavori di costruzione e di manutenzione sui ponti di frontiera dipende dal limite territoriale geografico tra i due Stati membri. Tale limite territoriale è situato nel punto di massima profondità del fiume.

Su ciascun ponte, il limite territoriale geografico, determinato rispetto alla profondità del fiume, non è pertanto materializzato da una linea retta bensì da una linea sinuosa.

Sul piano pratico, ai fini dell'applicazione della legislazione in materia di IVA, sarebbe molto difficile determinare tale limite territoriale geografico, tanto più che con il tempo esso si modifica.

Da quanto suesposto consegue che, dal punto di vista della territorialità, il regime IVA applicabile ai lavori di costruzione o di manutenzione dei ponti di frontiera risulta particolarmente complesso.

**DESCRIZIONE DELLA MISURA DI DEROGA**

La misura di deroga sollecitata dalla Germania e dalla Francia mira a considerare che, per i lavori di costruzione e di manutenzione di taluni ponti di frontiera sul Reno, comprendenti il servizio di manutenzione durante il periodo invernale e la pulitura corrente, il limite territoriale tra la Germania e la Francia è situato a metà di ciascun ponte.

I ponti di frontiera sul Reno, cui si applica la deroga, sono i futuri ponti che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade di grande comunicazione, in Germania.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

Gli altri ponti, cui si possono applicare misure di deroga differenti, non sono interessati dalla presente misura. La decisione del Consiglio 97/189/CE del 17 marzo 1997 <sup>(1)</sup> resta pertanto in vigore.

#### PARERE DELLA COMMISSIONE

La possibilità di derogare alla sesta direttiva è prevista dall'articolo 27 della sesta direttiva, che mira a semplificare la riscossione dell'imposta o ad evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Come suesposto, l'applicazione delle vigenti norme di territorialità dell'IVA creerebbe indubbiamente notevoli difficoltà per gli operatori che partecipano ai lavori di costruzione o di manutenzione dei ponti di frontiera sul Reno.

La misura prevista dalla Germania e dalla Francia, mirante a fissare, ai fini dell'applicazione della legislazione in materia di IVA, il limite territoriale tra questi due Stati membri a metà di ciascun ponte, consente di superare tali difficoltà. Il criterio di delimitazione considerato risulta inoltre semplice da applicare ed equo.

La misura prevista si inserisce nell'ambito delle misure relative alla riscossione dell'imposta.

Occorre da ultimo insistere sul fatto che, da un punto di vista globale, la deroga non ha alcun effetto sulla base imponibile IVA; essa non incide pertanto sulle risorse proprie da IVA delle Comunità.

Per tali ragioni, la Commissione propone al Consiglio di autorizzare la Germania e la Francia ad applicare la sollecitata misura di deroga all'articolo 3.

<sup>(1)</sup> GU L 80 del 21.3.1997, pag. 20.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativa alla costruzione e alla manutenzione di taluni ponti di frontiera sul Reno.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

(2) Con lettera del 25 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche e francesi di precisare la portata della deroga sollecitata.

(3) Con lettera delle autorità tedesche del 19 giugno 2002, sottoscritta dalle autorità francesi e registrata presso il segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2002, le precisazioni richieste a complemento delle domande iniziali, sono state fornite alla Commissione.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(4) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda, così completata, della Germania e della Francia, con lettera del 31 luglio 2002.

(1) Con due domande trasmesse alla Commissione rispettivamente il 28 dicembre 2001 e il 7 gennaio 2002, la Germania e la Francia hanno chiesto di essere autorizzate ad

(5) I ponti di frontiera sul Reno in questione sono i futuri ponti che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade di grande comunicazione, in Germania.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

- (6) La misura di deroga sollecitata dalla Germania e dalla Francia mira a considerare che, per la costruzione e la manutenzione dei ponti in questione, il limite territoriale tra la Germania e la Francia, applicabile in materia di IVA, è situato a metà di ciascun ponte.
- (7) In assenza di una misura particolare, il luogo d'imposizione IVA per i lavori di costruzione e di manutenzione sui ponti di frontiera dipende dal limite territoriale geografico tra i due Stati membri, che è situato nel punto di massima profondità del fiume; oltre alle difficoltà che si presenterebbero, sul piano pratico, per determinare tale limite, esso si modifica con il tempo. Il regime IVA applicabile ai lavori di costruzione o di manutenzione dei ponti di frontiera si presenta pertanto molto complesso per gli operatori che effettuano tali lavori.
- (8) La presente deroga, che mira a fissare il limite territoriale tra la Germania e la Francia a metà di ciascun ponte di frontiera, è pertanto destinata a semplificare la riscossione dell'imposta relativa alla costruzione o alla manutenzione di tali ponti.
- (9) La misura di deroga non ha per effetto di diminuire la base imponibile IVA. Essa non incide pertanto sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Germania e la Francia sono autorizzate, per i ponti di frontiera sul Reno di cui all'articolo 2, a fissare il limite territoriale tra i due Stati a metà di ciascun ponte in questione, per quanto riguarda il luogo d'imposizione IVA sulle forniture di beni e servizi nonché sull'acquisto intracomunitario e l'importazione di beni destinati ai lavori di costruzione o di manutenzione di tali ponti, comprendenti anche il servizio di manutenzione durante il periodo invernale e la pulitura corrente.

*Articolo 2*

I ponti di frontiera sul Reno, cui si applica la presente decisione, sono i futuri ponti che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade di grande comunicazione, in Germania.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori**

(2002/C 331 E/39)

COM(2002) 443 def. — 2002/0222(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 settembre 2002)

**RELAZIONE**

**1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

**1.1. Cenni storici**

La direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo <sup>(1)</sup>, modificata rispettivamente nel 1990 e nel 1998 <sup>(2)</sup>, ha istituito il quadro comunitario relativo al credito al consumo al fine di contribuire alla creazione di un mercato unico nel campo del credito e di porre norme minime comuni a tutela del consumatore.

Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva del 1987 <sup>(3)</sup> e sulla base di tale relazione ha proceduto ad una consultazione molto ampia delle parti interessate. Nel 1996 ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva 90/88/CEE che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa all'applicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) <sup>(4)</sup>. Nel 1997 ha presentato una sintesi delle risposte alla relazione del 1995 <sup>(5)</sup>.

Da tali relazioni e consultazioni appare chiaro che esistono disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale e del credito al consumo in particolare. La direttiva 87/102/CEE non risponde più in modo adeguato alla realtà contemporanea del mercato del credito ed è pertanto opportuno procedere ad una sua revisione <sup>(6)</sup>.

A tal fine la Commissione ha fatto realizzare una serie di studi su diverse problematiche specifiche <sup>(7)</sup> ed ha proceduto ad un'analisi dettagliata e comparativa del complesso delle norme nazionali di recepimento.

<sup>(1)</sup> Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo.

<sup>(2)</sup> Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14, modificata a sua volta dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE, COM(95) 117 definitivo dell'11.5.95.

<sup>(4)</sup> Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 90/88/CEE, COM(96) 79 definitivo del 12.4.96.

<sup>(5)</sup> Commissione europea, Sintesi delle reazioni e dei commenti, COM(97) 465 definitivo del 24 settembre 1997.

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione europea intitolata Servizi finanziari: come rafforzare la fiducia dei consumatori – Sul seguito del Libro verde «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori», COM(97) 309 definitivo.

<sup>(7)</sup> Lea, M.J., Welter, R., Dübel, A., «Study on the mortgage credit in the European Economic Area. Structure of the sector and application of the rules in the directives 87/102 and 90/88. Relazione definitiva sull'appalto n. XXIV/96/U6/21», Seckelmann, R., «Methods of calculation, in the European economic area, of the annual percentage rate of charge, final report 31 october 1995» contratto n. AO 2600/94/00101, Reifner, U., Domont-Naert, F., et Lacoste, A.-C., «Etude sur le problème de l'usure dans certains états membres de l'espace économique européen, Louvain-la-Neuve 1997», contratto n. AO-2600/96/000260; Domont-Naert, F., e Dejemeppe, P., «Etude sur le rôle et les activités des intermédiaires de crédit aux consommateurs», contratto n. AO-2600/95/000254, 1996, Balate, E., et Dejemeppe, P., «Conséquences de l'inexécution des contrats de crédit à la consommation». Studio AO-2600/95/000270 Commissione europea, relazione definitiva.

Nel frattempo numerosi Stati membri hanno comunicato che prevedevano una revisione della loro legislazione nazionale. La presente proposta di direttiva offre alla Commissione l'opportunità di prevenire tali riforme e di integrarle in un quadro comunitario armonizzato. In data 8 giugno 2001 i servizi competenti della Commissione hanno presentato un testo di discussione che riprende i sei principali orientamenti di riforma della direttiva 87/102/CEE e, a partire dall'inizio del luglio 2001, hanno consultato i rappresentanti degli Stati membri, del settore e dei consumatori. I testi proposti nella presente direttiva riflettono i risultati di tale consultazione.

## 1.2. Valutazione complessiva

È necessario innanzitutto osservare che la nozione di «credito al consumo» ha subito un'evoluzione spettacolare dal periodo in cui è stata concepita la legislazione in vigore. Negli anni '60 e '70 si viveva in una «cash society», una «società del pagamento in contanti» nella quale il credito giocava un ruolo estremamente limitato e riservato essenzialmente a due prodotti, vale a dire il contratto di «vendita a rate» o di «noleggio-vendita» che finanziava l'acquisto di beni mobili e il prestito classico sotto forma di prestito personale. Oggi il credito è offerto ai consumatori attraverso una miriade di strumenti finanziari ed è divenuto il lubrificante della vita economica. Tra il 50 e il 65 % <sup>(1)</sup> dei consumatori dispone attualmente di un credito al consumo per finanziare, ad esempio, l'acquisto di un'autovettura o di altri beni o prestazioni di servizi, e il 30 % dei consumatori dispone di un'agevolazione di sconfinò sul conto corrente. Negli anni '70 quest'ultimo strumento di credito non era utilizzato per le esigenze di consumo.

Da un punto di vista macroeconomico, l'importo del credito in corso nei 15 paesi membri dell'Unione europea ammonta a oltre 500 miliardi di euro, corrispondenti a più del 7 % del PIL. Il tasso di crescita annuale complessivo è attestato attorno al 7 % <sup>(2)</sup>.

Pur rappresentando un volano per la crescita economica ed il benessere dei consumatori, il credito costituisce anche un rischio per i finanziatori, nonché un pericolo di insolvenza e di costi aggiuntivi per un numero crescente di consumatori.

Non stupisce, pertanto, che gli Stati membri abbiano ritenuto insufficiente il livello di tutela offerto dalle attuali direttive e che nelle legislazioni di recepimento abbiano tenuto conto di altri tipi di credito e/o di nuovi contratti di credito che non rientrano nelle direttive. Sono annunciate nuove revisioni delle legislazioni nazionali in questo stesso senso. Tale evoluzione comporta delle distorsioni di concorrenza tra i finanziatori nel mercato comune e limita le possibilità che i consumatori hanno di ottenere un prestito in altri Stati membri.

Tali distorsioni e restrizioni colpiscono a loro volta il volume e la natura del credito richiesto, nonché l'acquisto di beni e servizi. Le divergenze tra legislazioni e pratiche bancarie e finanziarie fanno inoltre sì che, in materia di credito al consumo, il consumatore benefici di una tutela diseguale nei vari Stati membri.

Pertanto il quadro giuridico attualmente esistente dovrebbe essere modificato al fine di consentire ai consumatori e alle imprese di trarre il massimo beneficio dal mercato interno.

Una tale revisione risponde peraltro alle preoccupazioni espresse a più riprese dai consumatori. I dati raccolti nel quadro dell'Eurobarometro a partire dal 1997 mostrano un tasso di insoddisfazione non trascurabile per quanto riguarda la qualità della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari:

- oltre il 40 % ritiene che tale legislazione non assicuri una trasparenza sufficiente per quanto riguarda i servizi finanziari, ivi compreso il credito;
- il 40 % ritiene che essa non garantisca adeguate possibilità di ricorso contro le banche;
- più del 35 % ritiene che essa non tuteli i loro diritti.

<sup>(1)</sup> Cfr. Eurobarometro 54, febbraio 2001: «Gli europei e i servizi finanziari», e EB 56, dicembre 2001: «L'opinione pubblica europea di fronte ai servizi finanziari».

<sup>(2)</sup> Cfr. i bollettini mensili della BCE.

Inoltre, non meno del 70 % dei consumatori reclama un'armonizzazione rafforzata a livello europeo delle norme a tutela dei consumatori.

## 2. VALUTAZIONE CIRCA I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

### 2.1. Gli obiettivi della direttiva per quanto riguarda gli obblighi comunitari

Il modesto grado di sviluppo del mercato europeo transfrontaliero del credito trova la sua spiegazione in diversi fattori, tra i quali figurano principalmente:

- le difficoltà tecniche di ingresso in un altro mercato;
- la mancanza di una sufficiente armonizzazione delle normative nazionali;
- e l'evoluzione delle tecniche e delle forme di credito a partire dagli anni '80.

La revisione della direttiva richiede:

- un adattamento del quadro giuridico alle nuove tecniche di credito;
- un riequilibrio dei diritti e degli obblighi sia dei consumatori sia dei finanziatori;
- un elevato livello di tutela dei consumatori.

L'obiettivo è quello di consentire la creazione di un mercato che sia più trasparente, più efficiente ed in grado di offrire un livello di tutela dei consumatori tale da rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta che per i soggetti che rappresentano la domanda.

Per conseguire tali obiettivi è opportuno che la revisione della direttiva sia realizzata sulla base delle sei linee direttrici indicate di seguito:

- 1) ridefinizione del campo di applicazione della direttiva per adattarla alle nuove realtà del mercato e per meglio delineare la demarcazione tra credito al consumo e credito edilizio;
- 2) l'introduzione di nuove disposizioni che considerino non soltanto i creditori, ma anche gli intermediari del credito;
- 3) la realizzazione di un quadro strutturato che offra maggiori informazioni al finanziatore, per consentirgli una più accurata valutazione dei rischi;
- 4) messa a punto di informazioni più complete per il consumatore e gli eventuali fideiussori;
- 5) divisione più equilibrata delle responsabilità tra il consumatore e il finanziatore;
- 6) miglioramento, sia per il consumatore che per il finanziatore, delle forme e delle pratiche con le quali gli operatori affrontano i problemi relativi ai pagamenti.

### 2.2 La misura si iscrive nell'esercizio delle competenze della Comunità

L'azione ha per oggetto l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Si tratta di un'azione che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo di tutela dei consumatori attraverso una misura di armonizzazione presa nel quadro della realizzazione del mercato interno. Per tale motivo l'articolo 95 è stato scelto quale base giuridica. La proposta della Commissione è stata pertanto presentata al Consiglio e al Parlamento europeo per essere adottata in base alla procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato. L'articolo 95 prevede la consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale.

Facendo ricorso alla clausola minima di cui all'articolo 15 della direttiva 87/102/CEE gli Stati membri hanno adottato per la maggior parte degli aspetti del credito al consumo disposizioni più dettagliate, più precise e più severe rispetto a quelle contenute nella direttiva, e questo al fine di tutelare i loro consumatori. Tali differenze possono rendere più difficile la conclusione di contratti transfrontalieri, a scapito sia dei consumatori che dei creditori. In effetti, la sfera di applicazione delle legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE va, in linea di massima, oltre quella della direttiva, ma presenta delle difformità da uno Stato membro all'altro. È per tale motivo che in taluni Stati membri la legislazione in materia di credito al consumo regola il leasing ai privati con opzione d'acquisto, o addirittura la locazione pura e semplice dei beni mobili ai consumatori, mentre in altri Stati membri tali contratti sono esclusi dalla sfera d'applicazione della legislazione.

È così che le diverse forme di contratto di credito prevedono un calcolo del tasso e dei costi che differisce da una forma di credito all'altra e da uno Stato membro all'altro. A tal fine la direttiva 87/102/CEE, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 98/7/CE ha introdotto il calcolo di un tasso annuo effettivo globale che incorpora tutti gli interessi e i costi richiesti e che consente al consumatore di meglio confrontare questi ultimi. Sono due i problemi ricorrenti che hanno accompagnato l'introduzione del TAEG: da un lato le convenzioni di calcolo per esprimere contemporaneamente gli intervalli di tempo e gli arrotondamenti e, dall'altra, la determinazione delle spese, vale a dire la base di calcolo da prendere in considerazione. Per garantire la totale affidabilità e utilizzabilità del TAEG in tutta l'Unione europea, è necessario che gli Stati membri effettuino il calcolo in modo uniforme e includano nello stesso modo tutte le componenti di costo connesse con il contratto di credito. Ebbene ciò ancora non accade malgrado le modifiche apportate dalla direttiva 98/7/CE.

Si riscontrano, ad esempio, difficoltà nel provare il carattere «obbligatorio» delle assicurazioni e delle fidejussioni previste a copertura del rimborso del credito (obbligatorietà che rappresenta il criterio per includerne il relativo costo nella base di calcolo) che hanno portato alcuni Stati membri ad introdurre una regolamentazione ulteriore rispetto a quella della direttiva mediante il ricorso alla clausola minima. L'esclusione di taluni tipi di costi nella direttiva non ha, o non ha più, ragione di essere e numerosi Stati membri hanno pertanto incorporato tali costi nelle basi di calcolo nazionali. Nella direttiva è presente, da ultimo, una certa mancanza di precisione per quanto riguarda, ad esempio, l'effetto delle commissioni dovute agli intermediari o i tassi legati alla concessione o all'esecuzione del contratto di credito. Tutto ciò può comportare una differenza di percentuale significativa, a seconda che uno Stato membro sia più o meno rigido nella definizione della composizione della base di calcolo nazionale.

La presente proposta di direttiva contiene una rivalutazione tanto delle convenzioni di calcolo quanto dell'inclusione o dell'esclusione di taluni costi sulla base della loro giustificazione economica, in modo da giungere a un livello minimo di esclusione dei costi del credito e a un massimo di chiarezza. Ciò dovrebbe condurre a un significativo ravvicinamento delle basi di calcolo nazionali e ad una più elevata uniformità di calcolo.

Tali misure di comparabilità di costi possono essere realizzate solo su scala europea. Esse avranno un effetto sufficiente solo se la direttiva si applicherà a tutti i contratti di credito offerti ai consumatori.

È possibile fornire altri esempi. È per tale motivo che le legislazioni degli Stati membri contengono differenti procedure e termini di «ripensamento», di «riflessione» o di «annullamento» del contratto di credito. Tali differenti termini e procedure rappresentano ostacoli per il finanziatore che desidera presentare offerte di credito in altri Stati membri e si trova alle prese con un termine di tre giorni in Lussemburgo, uno di 7 giorni in Belgio, la proibizione di dare esecuzione al contratto di credito durante il periodo di ripensamento in Francia, l'obbligo di citare i termini e le procedure nel contratto di credito, ecc. Uno squilibrio legislativo nelle condizioni in base alle quali è possibile formulare, concludere e rescindere un contratto di credito comporta una distorsione della concorrenza.

Taluni Stati membri prevedono un divieto assoluto di effettuare contratti di credito presso l'abitazione del consumatore, mentre altri prevedono un termine di ripensamento o ancora misure particolari nei riguardi di operazioni di commercializzazione aggressive. Ciò che è perfettamente legale in uno Stato membro può comportare una condanna penale in un altro. Un creditore che lavora in uno Stato membro che prevede condizioni giuridiche particolarmente severe potrà penetrare più facilmente in uno Stato membro che applica condizioni meno severe e si troverà così in una posizione concorrenziale più vantaggiosa.

Nell'ambito della mancata esecuzione del contratto di credito o di fideiussione il creditore si troverà ad affrontare procedure e termini di messa in mora differenti a seconda dello Stato membro di residenza del consumatore. Le legislazioni degli Stati membri differiscono in maniera significativa rispetto ai periodi di attesa prima del ricorso ad azioni giudiziarie nei confronti dei consumatori, dei fideiussori o ancora in materia di pignoramento dei beni. Termini più lunghi e procedure speciali comportano costi aggiuntivi per il creditore che deve subire il rischio della mancata esecuzione, possono rappresentare uno svantaggio concorrenziale rispetto a un creditore che non deve sopportare tali costi o che li sopporta in condizioni meno restrittive, pur avendo concesso un credito allo stesso consumatore.

Misure che garantiscono un elevato grado di tutela del consumatore sono formulate in ottemperanza all'articolo 153, paragrafi 1 e 3a del trattato, in congiunzione con l'articolo 95 citato in precedenza. In effetti tali misure di tutela sono finalizzate a rafforzare le misure che consentono la realizzazione del mercato interno e dovrebbero consentire agli Stati membri di accettare un'armonizzazione di elevato livello senza che sia necessario ricorrere in modo generalizzato a misure di tutela aggiuntive.

È con questo spirito che la presente direttiva incoraggia il ricorso alle procedure amichevoli prima di ricorrere a procedure di recupero, la conformità di tali procedure di recupero a ciò che è stato pattuito nel contratto, l'equilibrio tra gli interessi reciproci del creditore e del consumatore in caso di ritardo nel saldo, la possibilità di tenere conto degli interessi di ciascuno in caso di accordo sulla ripresa dei beni finanziati a credito e la possibilità per il consumatore di cambiare creditore, se del caso, senza dover sopportare il pagamento di indennità che non possono essere giustificate.

### **2.3. Lo strumento più adatto agli obiettivi**

L'azione proposta è volta a soddisfare le esigenze del mercato interno istituendo delle norme comuni e armonizzate valide per tutti i soggetti (creditori, intermediari del credito, ecc.), consentendo, al tempo stesso, ai creditori di distribuire i loro servizi più facilmente e ai consumatori di poter beneficiare di un elevato grado di tutela.

È stato studiato, ma non accettato, il ricorso a una legislazione uniforme sotto forma di un regolamento direttamente applicabile, senza recepimento, nelle legislazioni degli Stati membri. Una direttiva offrirà agli Stati membri la possibilità di modificare la legislazione in vigore in seguito al recepimento della direttiva 87/102/CEE nella misura necessaria per uniformarvisi. Durante l'elaborazione della proposta di direttiva la Commissione si è sforzata di pervenire a un equilibrio fondato sulla massima estensione del campo d'applicazione della direttiva che copre tutte le forme di contratto di credito e di fideiussione e sulla volontà di limitare l'impatto di tale riforma sulle legislazioni degli Stati membri. Tenuto conto della nuova impostazione per l'armonizzazione e delle numerose modifiche sostanziali introdotte, la nuova proposta sostituirà la direttiva 87/102/CEE, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 87/7/CE.

### **2.4. Vantaggi della direttiva proposta**

Un'armonizzazione delle norme in materia di credito offerto ai consumatori migliorerà il funzionamento e la stabilità dei mercati europei del credito.

Essa migliorerà il funzionamento del mercato in quanto si moltiplicheranno le possibilità di esercitare le attività transfrontaliere nel mercato interno, intensificando così la concorrenza sul mercato. In effetti, se le norme sono identiche nei confronti sia dei creditori e/o degli intermediari del credito che dei consumatori e dei fideiussori, questi ultimi dovrebbero vedere accresciuta la loro fiducia nei confronti di tipologie di credito sconosciute, a tassi o sotto forme particolarmente interessanti e offerte da creditori o intermediari situati in altri Stati membri.

Risulterà inoltre migliorata la stabilità del credito, in quanto un insieme di disposizioni in materia di prestito responsabile, d'informazione e di tutela sia all'atto del perfezionamento del contratto di credito che al momento della sua esecuzione o della sua eventuale mancata esecuzione, ridurranno la probabilità che un creditore o un intermediario del credito possano indurre in errore i consumatori di un altro Stato membro pregiudicandone la situazione finanziaria, o ancora che i primi agiscano in modo irresponsabile. La direttiva proposta, e in particolare le disposizioni in essa contenute circa le misure per la prevenzione dell'eccessivo indebitamento, nonché le norme in materia di consultazione delle banche dati centralizzate, migliorerà inoltre la qualità del prestito e diminuirà il rischio che i consumatori siano vittime di impegni squilibrati ai quali non sono più in grado di fare fronte, con conseguente emarginazione economica per i consumatori stessi e costosi interventi sociali per gli Stati membri.

### 3. ESAME DEL DISPOSITIVO

#### Articolo 1 (finalità)

La direttiva ha per finalità l'introduzione di un'elevata armonizzazione nel campo del credito offerto ai consumatori garantendo a questi ultimi un alto grado di tutela. In linea di principio, tutte le tipologie e le forme di credito offerte ai privati rientreranno in questa armonizzazione. È per tale motivo che il titolo della direttiva fa riferimento al credito concesso ai consumatori e non al credito al consumo. Le poche eccezioni a tale campo d'applicazione estremamente allargato rispetto a quello della direttiva 87/102/CEE sono elencate all'articolo 3.

Rientrano nel campo di applicazione anche i contratti di fidejussione. Per tali contratti l'armonizzazione riguarderà principalmente le informazioni da fornire ai consumatori che stipulano questi contratti, anche se relativi a un credito accordato per finalità in ambito professionale.

#### Articolo 2 (definizioni)

Nell'articolo sono definiti alcuni termini utilizzati nella direttiva. In linea di principio è stata conservata una terminologia identica a quella della direttiva 87/102/CEE. Talune modifiche si sono rese necessarie al fine di coprire l'ampliamento della sfera di applicazione della direttiva o di meglio precisare talune nozioni. Sono state introdotte alcune nuove definizioni al fine di coprire le novità apportate dal testo.

Le definizioni di «creditore», «consumatore» e di «contratto di credito» sono rimaste praticamente inalterate rispetto al testo della direttiva originale, fatta salva una migliore integrazione della nozione di «promessa di credito». Sono contemplate tutte le transazioni di credito, comprese le promesse di contrarre.

È contemplato anche il contratto per la fornitura di servizi.

La seconda frase della definizione non ha per finalità l'istituzione di un'eccezione. Essa chiarisce i casi, quali la fornitura di gas, acqua o elettricità, nei quali la prestazione, continua, di servizi procede di pari passo con un pagamento corrispondente senza prefigurare un «credito».

La nozione di «intermediario del credito» è una nozione generica che può coprire numerosi tipi di attività e svariate categorie di operatori:

- un agente delegato, incaricato di firmare, a titolo esclusivo, a nome e per conto del creditore;
- un mediatore di credito, vale a dire una persona indipendente (che lavora a proprio nome) che può presentare delle richieste di credito presso più creditori;
- un «fornitore di beni o prestatore di servizi» e dunque una persona (quale un venditore) che può essere sia un agente delegato che un mediatore di credito, o addirittura un creditore che cede i suoi diritti a un terzo creditore/finanziatore principale che prenderà la (co)-decisione di concedere il credito e la cui attività di mediazione non è che un mezzo per sostenere la sua attività principale, vale a dire la vendita di prodotti o di servizi.

La definizione proposta permette di contemplare tutti i soggetti che contribuiscono alla conclusione di un contratto di credito, vale a dire non solo l'intermediario del credito, ma anche gli agenti delegati o bancari, nonché i fornitori di beni e i prestatori di servizi, le attività commerciali principali o secondarie, compresi i procacciatori d'affari.

Si tratta dunque di tutti i soggetti che forniscono a un creditore degli elementi di identificazione del consumatore e che indirizzano quest'ultimo, dietro compenso, a un creditore in vista della conclusione di un contratto di credito. Tale compenso può essere di natura pecuniaria o assumere una qualsiasi altra forma di tornaconto economico pattuito: supporto informatico, accesso alla rete commerciale del creditore, agevolazioni di cassa, ecc. In linea di principio, gli avvocati e i notai non rientrano nella presente direttiva, anche se il consumatore chiede loro consiglio circa la portata di un contratto di credito oppure se aiutano a formulare o ad autenticare il contratto, a patto che il loro ruolo si limiti alla consulenza giuridica e che non indirizzino la loro clientela a creditori ben determinati.

Il «contratto di fideiussione» copre tutte le garanzie, personali e reali: fideiussione, solidarietà, ipoteca, pegno, ecc. Tale contratto deve essere sottoscritto da un consumatore, denominato «fideiussore» al fine di distinguere quest'ultimo dal consumatore che ha concluso il contratto di credito. Il contratto di fideiussione può riguardare tutte le transazioni di credito, sottoscritte a fini privati o professionali, a patto che il fideiussore agisca in ambito non professionale.

Il «costo totale del credito per il consumatore» deve comprendere tutti i costi, compresi gli interessi debitori e gli altri indennizzi, commissioni, tasse e costi di qualsivoglia natura, che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, che tali costi siano pagabili al creditore, all'intermediario del credito, all'autorità competente che impone tasse su una forma particolare di credito o a qualsiasi altro soggetto terzo che avrà il diritto di reclamare pagamenti in seguito alla mediazione o alla conclusione di un contratto di credito o di fideiussione. Sebbene la direttiva 87/102/CEE includa già tale interpretazione, la definizione è stata leggermente modificata al fine di chiarire l'incorporazione di taluni costi senza tuttavia giungere a un elenco positivo ed esaustivo di tutti gli elementi di costo.

Le nozioni di «somme percepite dal creditore» e «tasso creditore nominale» sono nuove rispetto alla direttiva 87/102/CEE e devono consentire di individuare i costi propri del servizio di credito offerto e reclamati dal creditore, ad esclusione di tutti i costi correlati reclamati da terzi: spese notarili, costo delle fideiussioni, commissioni da pagare agli intermediari del credito, costi per assicurazioni facoltative, ecc.

Il tasso debitore è il tasso d'interesse utilizzato per calcolare un versamento periodico in funzione dell'ammontare del credito prelevato e della durata di tale prelievo, esclusi tutti gli altri costi. La menzione di tale tasso dovrà permettere al consumatore di verificare gli interessi debitori che gli sono richiesti per un dato periodo. All'articolo 6 della direttiva 87/102/CEE la nozione di «tasso d'interesse annuale» era utilizzata senz'altra precisazione. Taluni Stati membri hanno scelto, in particolare in materia di credito di lunga durata e, se del caso, comprensivo di ipoteca, un tasso effettivo, nonché il metodo della conversione equivalente, evitando che il calcolo degli interessi periodici sia effettuato in una molteplicità di forme attraverso l'applicazione di diverse regole pro rata temporis caratterizzate da un rapporto estremamente vago con il carattere lineare del tempo. Altri Stati membri ammettono un tasso nominale periodico utilizzando un metodo di conversione proporzionale. La presente direttiva vuole dissociare un'eventuale ulteriore regolamentazione dei tassi debitori da quella dei tassi effettivi e limitarsi all'indicazione del tasso utilizzato. La nozione di «tasso debitore» è comunque conservata per poter compiere la distinzione con un tasso creditore o un tasso di risparmio.

Il tasso debitore è pertanto un tasso che permette, in base ad una metodologia propria del creditore, di calcolare in modo periodico gli interessi dovuti su un capitale prelevato. Tale tasso si distingue dal tasso detto «di ricarica», talvolta utilizzato in alcuni Stati membri e calcolato sul prezzo netto da finanziare di un bene o servizio, ma che non apporta un valore aggiunto per il consumatore. Il tasso annuo effettivo globale consentirà di indicare il vero «peso» della metodologia utilizzata per calcolare tale tasso debitore.

L'espressione «valore residuo» è spesso utilizzata nel campo della locazione finanziaria e del leasing. Il pagamento di tale valore al momento in cui si esercita l'opzione d'acquisto o al termine del contratto di credito deve consentire al consumatore di divenire il proprietario del bene finanziato.

L'espressione «prelievo di credito» descrive l'importo che un consumatore può prelevare o ha prelevato in un'unica soluzione in un determinato momento. Si tratta dell'insieme dei prelievi di credito autorizzati che indicherà, in linea di principio, il massimale, vale a dire «l'importo totale del credito».

La definizione di «supporto durevole» è identica a quella utilizzata nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE.

L'espressione «terzo che ricostituisce il capitale» precisa la persona, diversa dal creditore e dal consumatore, che si impegna nei confronti del consumatore, ed eventualmente del creditore, a ricostituire il capitale dovuto in forza di un contratto di credito, in modo che il consumatore possa rimborsarlo al creditore secondo le condizioni previste nel contratto di credito. In genere tale persona è un assicuratore o un fondo di investimento.

### Articolo 3 (campo d'applicazione)

Questo articolo definisce i tipi di contratti ai quali si applica la direttiva. La direttiva 87/102/CEE si applicava unicamente ai contratti di credito <sup>(1)</sup>, e dunque ai contratti in virtù dei quali un creditore accetta, o s'impegna ad accettare, di garantire a un consumatore un credito sotto la forma di un ritardo nel pagamento, di un prestito o di una qualsivoglia altra agevolazione di pagamento simile. La presente proposta di direttiva è volta ad ampliare la sfera di applicazione tutelando le garanzie, vale a dire ogni fideiussore e dunque ogni consumatore che costituisce una fideiussione, personale o reale, che copre un credito concesso a un consumatore o a un commerciante. In effetti, non si possono privare tali soggetti del minimo d'informazione e di una tutela simile a quella di cui dispone il consumatore/mutuatario <sup>(2)</sup>.

È opportuno sopprimere le esenzioni di cui all'articolo 2 della direttiva 87/102/CEE che si riferiscono alle soglie, ai massimali, al credito gratuito o a tasso ridotto, alla locazione che comprende un'opzione d'acquisto di beni o di servizi, al credito sotto forma di atto autentico, agli anticipi di conto corrente, agli sconfini autorizzati, non autorizzati o taciti, nonché a tutte le forme di credito di breve durata che comportano costi o interessi per il consumatore <sup>(3)</sup>.

I contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile e che sono stati oggetto di una raccomandazione della Commissione non sono coperti dalla presente direttiva. Per contro, la direttiva si applicherà a tali contratti di credito se permettono di finanziare, eventualmente con un nuovo prelievo di credito, operazioni diverse dall'acquisizione o dalla trasformazione di un bene immobile.

È inoltre opportuno esentare i contratti che prevedono ritardi o agevolazioni di pagamento, eventualmente con l'utilizzo di una carta di credito o di debito a supporto, nei casi di transazioni gratuite e per periodi di tempo non superiori a tre mesi.

<sup>(1)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia europea del 23 marzo 2000, causa C-208/98, Berliner Kindl Brauerei AG.

<sup>(2)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo): F, UK, L, B, IRL, S.

<sup>(3)</sup> Gli SM hanno superato in tutti gli aspetti il campo d'applicazione limitato della direttiva 87/102/CEE. Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo) per esenzione: Art. 2, 1.a) IRL, F (in parte), NL, A. (inoltre numerosi SM, tra cui il B, hanno una legislazione protettiva distinta); Art. 2, 1, b) IRL, F, L, UK, B, NL; Art. 2, 1, c) DK, NL, F, IRL, B; Art. 2, 1, d) DK, NL, F, IRL, B; Art. 2, 1, e) D, F, P, B, DK, A, UK; Art. 2, 1, f) D, A, DK, IRL nessun massimale; B e S massimale molto parziale, F e NL massimale parziale, L e UK massimale più elevato; IRL, F, NL nessuna soglia, S e B soglia parziale, L soglia più bassa Art. 2, 1, g) B, F, IRL, L, NL Art. 2, 2. Eccezione invocata solamente da IRL, UK (Credit Unions), NL, B (prestiti sociali), e D (credito dei datori di lavoro). Il nuovo testo copre NL, B e D. Art. 2, 3, A, IRL, parzialmente NL e L Art. 2, 4, esclusione correlata e da confrontare con 2, 1, a)

La presente direttiva non è volta a coprire la situazione in cui un datore di lavoro accorda, a titolo occasionale, e dunque al di fuori della sua attività commerciale o professionale principale, un credito o un anticipo sul salario al proprio personale. Non esiste, per contro, alcun motivo per permettere agli Stati membri di sottrarre all'applicazione della direttiva talune forme di credito offerte a un pubblico particolare o a tassi ridotti concessi a condizioni particolari, nella misura in cui tali crediti sono offerti in modo sistematico nel quadro di attività commerciali o professionali ai membri di una cooperativa creata a tale fine, oppure nel caso in cui un datore di lavoro organizzi un servizio di «credito» all'interno della sua impresa. In questi casi il credito deve essere accordato con la stessa prudenza prevista dalla presente direttiva e deve essere accompagnato dalle stesse informazioni, consulenze e misure destinate a tutelare i consumatori.

Da ultimo è opportuno esentare i contratti di credito conclusi tra le imprese d'investimento di cui all'articolo 1, punto 2) della direttiva 93/22/CEE e un investitore (<sup>1</sup>). In effetti in quel caso si tratta di crediti assolutamente particolari per i quali esistono disposizioni simili, in particolare in materia d'informazione e di consulenza.

#### *Articolo 4 (pubblicità)*

L'articolo 3 della direttiva 87/102/CEE recita che: «...nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità». La finalità era quella di evitare la pubblicità sleale o ingannevole in seguito all'esposizione di un tasso d'interesse o di un costo senza che il consumatore fosse informato del costo o del tasso reale del contratto di credito.

La formulazione dell'articolo 1bis, paragrafo 3, e dell'articolo 3 dimostra che inizialmente sussistevano incertezze fra gli Stati membri circa le possibilità e i metodi di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG). Da allora sono state accettate talune deroghe che consentono di sostituire l'accenno al TAEG con un metodo approssimativo per mezzo di un esempio rappresentativo qualora la menzione pura e semplice del TAEG sia impossibile, senza spiegare tuttavia né le circostanze esatte nelle quali si dovrebbe ricorrere all'esempio rappresentativo, né la composizione di tale esempio. In realtà è sempre possibile calcolare un TAEG, ma ricorrendo alle ipotesi elencate all'articolo 1bis, paragrafo 7 della direttiva 87/102/CEE, sostituito dall'articolo 12 della presente proposta di direttiva.

Il vantaggio della menzione del TAEG rispetto alla menzione separata dei vari elementi di costo (annuale o periodico) consiste nel fatto che il TAEG tiene conto dei «periodi» durante i quali il creditore esige i pagamenti. Il TAEG è pertanto l'indicatore per eccellenza del peso dei costi da sostenere durante un dato periodo nel quadro del rimborso di un qualsivoglia contratto di credito. In caso di pubblicità, tuttavia, non si conosce sempre a priori il ritmo di prelievo e/o di rimborso e ciò spiega la necessità di ricorrere a delle ipotesi. È tuttavia possibile che in talune situazioni, come nel caso di anticipi su conto corrente, si applichino contemporaneamente tre o quattro ipotesi: prelievo immediato, rimborso dopo un anno, tasso fisso per il periodo indicato. Rendere obbligatoria la menzione di un'informazione di questo tipo in un esempio rappresentativo attraverso una pubblicità audiovisiva potrebbe essere considerato sproporzionato, mentre proibire ogni menzione del costo o dei tassi nei casi di cui all'articolo 3 pare altrettanto inconcepibile.

La soluzione più flessibile contemplata all'articolo 4 della presente proposta di direttiva è di rinviare alle disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa. La valutazione del carattere ingannevole dipenderà dunque dal tipo di contratto di credito e dagli elementi di fatto che accompagnano la pubblicità.

(<sup>1</sup>) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

*Articolo 5 (proibizione di negoziare i contratti di credito e di fideiussione al di fuori dei locali commerciali)*

Svariati Stati membri <sup>(1)</sup> hanno ritenuto che la vendita attiva a domicilio di contratti di credito non era concepibile nell'ambito di una normale relazione commerciale tra un creditore o un intermediario del credito e un consumatore, visto, in particolare, l'effetto della vendita a domicilio sugli impegni dei consumatori. La vendita a domicilio dei contratti di credito può avere delle conseguenze particolarmente importanti per un consumatore che, nelle circostanze di cui alla direttiva 85/577/CEE <sup>(2)</sup>, e nonostante la tutela offerta da tale direttiva, non sarà sempre stato in grado di valutare il reale effetto finanziario di un contratto stipulato. Effettivamente le ripercussioni si manifesteranno solo all'atto del primo pagamento per il rimborso del credito. A causa della specificità del credito e delle conseguenze finanziarie ad esso collegate si ritiene necessario adottare un'impostazione più restrittiva rispetto a quella stabilita dalla direttiva 85/577/CEE, vietando ogni vendita a domicilio non sollecitata che riguardi i crediti oggetto dalla presente direttiva. Si propone pertanto una proibizione che riguarda i contratti di credito e di fideiussione conclusi in circostanze assimilabili a quelle dei contratti di cui all'articolo 1 della direttiva 85/577/CEE, partendo dall'ipotesi che la nozione di «commerciante» riguardi sia un creditore che un intermediario del credito.

*Articolo 6 (informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza)*

Il presente articolo regola le informazioni preventive per il consumatore, nonché il dovere di consulenza del creditore e dell'intermediario del credito <sup>(3)</sup>

Il creditore ed eventualmente l'intermediario del credito possono chiedere al consumatore e al fideiussore solo le informazioni che, a termini dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CEE, sono adeguate, pertinenti e che non sono eccessive rispetto alle finalità per le quali esse sono raccolte e trattate. Il consumatore e il fideiussore sono tenuti a rispondere in buona fede alle precise domande poste dal creditore ed eventualmente dall'intermediario del credito.

Prima della conclusione del contratto di credito il consumatore deve ricevere informazioni adeguate circa le condizioni e il costo del credito, nonché circa i suoi obblighi. Le regole proposte si ispirano in larga misura, in materia di informazione preventiva, alla raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2001 relativa all'informazione precontrattuale che deve essere fornita ai consumatori dai creditori che offrono mutui per le abitazioni <sup>(4)</sup>. L'informazione deve pertanto riguardare tutte le caratteristiche del contratto di credito (si tratta di un contratto a tasso fisso o a tasso variabile? Quali sono le condizioni di variabilità, di prelievo, di rimborso? ecc.) e taluni di questi elementi devono figurare sotto forma di menzioni obbligatorie nel contratto di credito. Per il contratto di credito a distanza l'informazione preventiva deve inoltre essere presentata nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva . . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE.

L'informazione personalizzata deve comprendere una menzione del tasso annuo effettivo globale. Il TAEG citato in tale informazione non può differire dal TAEG finale che compare nel contratto di credito se non nella misura in cui esso è basato su elementi contrattuali che non possono essere conosciuti all'atto della fornitura delle informazioni. In effetti è opportuno che il consumatore sappia almeno che le informazioni sono basate su ipotesi e che conosca tali ipotesi, in modo che ne sia prevenuto e possa verificare gli elementi costitutivi del TAEG e, di conseguenza, del credito proposto: importo da prelevare, importo da rimborsare e periodicità. Le stesse condizioni si impongono al tasso creditore nominale. Citare un tasso o un costo al di fuori di una tale ipotesi è considerato ingannevole. In base a quanto esposto in precedenza è opportuno assicurare, per i contratti di credito a distanza, nel caso di comunicazione delle informazioni preventive a mezzo di telefonia vocale, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva . . ./CE, che l'informazione riguardi il TAEG e il tasso creditore nominale, nonché i loro elementi costitutivi.

<sup>(1)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo): UK, B e L; legislazione parziale rispetto a taluni effetti o situazioni di vendita a domicilio: IRL e NL

<sup>(2)</sup> Corte di giustizia. Sentenza del 13 dicembre 2001, causa C-481/99.

<sup>(3)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esauriente): Par. 1 e 2, la maggior parte degli SM, ad esempio F e B: offerta preventiva, NL: prospetto informativo; IRL e L: informazione correlata alla pubblicità e all'attività esercitata dal dispensatore del credito, UK: obbligo di fornire informazioni e specificazione di tali informazioni per ciascun contratto di credito, ecc. Par 3: B

<sup>(4)</sup> GU L 69 del 10.3.2001, pag. 25.

L'impiego delle ipotesi è limitato. L'articolo 1bis, paragrafo 7, della direttiva 87/102/CEE impone già ora delle condizioni severe che sono riprese dalla presente proposta di direttiva. La sostituzione dello scadenzario con l'ipotesi dell'estinzione completa dopo un anno, ad esempio, è autorizzata solo se l'esistenza dello scadenzario non deriva dalle clausole del contratto e del mezzo di pagamento del credito concesso.

È inoltre opportuno prevedere nei confronti del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito, un obbligo generalizzato di consulenza, in modo che il consumatore possa compiere la scelta migliore tra le tipologie di credito abitualmente offerte da questi ultimi. Tale consulenza deve in particolare tenere conto della solvibilità del consumatore, del rischio incorso, della presenza di uno scadenzario fisso o meno, della possibilità di effettuare prelievi, nonché della finalità del credito richiesto.

L'articolo 28 della presente direttiva regola la posizione degli intermediari del credito che, in assenza di un'iscrizione a un albo, lavorano sotto la responsabilità del creditore o di un intermediario del credito patrocinatore. In questo caso l'intermediario del credito deve fornire l'informazione e la consulenza, ma sotto la responsabilità del creditore o dell'intermediario del credito. Il paragrafo 4 dell'articolo 6 regola il caso in cui un intermediario del credito è un fornitore di beni o un prestatore di servizi che interverrà solo a titolo secondario nella procedura di offerta e conclusione del contratto di credito. Il dovere d'informazione e di consulenza è dunque totalmente a carico del creditore o dell'intermediario del credito per il quale tale fornitore interviene nella conclusione del contratto di credito, se del caso a titolo di procacciatore.

#### *Articolo 7 (raccolta e trattamento dei dati)*

Le informazioni di carattere estremamente personale fornite dal consumatore o dal fideiussore nel quadro della conclusione, della gestione o dell'esecuzione di un contratto di credito o di fideiussione sono spesso raccolte in vista di un trattamento con finalità diverse dalla valutazione del rischio: pubblicità, marketing, offerte di contratti di assicurazione, commercializzazione e vendita di tali dati a terzi, ecc. L'assenso del consumatore è spesso ottenuto per mezzo di un modulo di richiesta di credito o di una clausola riportata nel contratto di credito o di fideiussione e in circostanze che non consentono realmente al consumatore di rifiutare, tenuto conto del rischio che questi corre di vedersi rifiutare la concessione del credito o le agevolazioni di pagamento. Nella maggior parte dei casi il consumatore non è nemmeno consapevole del fatto di aver sottoscritto una tale clausola.

Il presente articolo non autorizza la raccolta e a maggior ragione il trattamento di tali informazioni da parte dei soggetti che intervengono nelle transazioni oggetto della presente direttiva, se non in vista della valutazione della situazione finanziaria del consumatore o di un eventuale fideiussore e della loro solvibilità. Si tratta pertanto di un obbligo formale che esclude ogni finalità di marketing, di commercializzazione o di vendita di dati personali raccolti nel quadro della presente direttiva. Essa deve in particolare consentire di garantire e di rendere più sicuro l'obbligo, oggetto dell'articolo 6, di comunicare al creditore e all'intermediario del credito dati talvolta estremamente personali e sensibili, fatta salva l'applicazione della direttiva 95/46/CE. La finalità determinata, tuttavia, riguarda anche l'informazione raccolta durante la gestione del contratto di credito o di fideiussione, compresa la mancata esecuzione. Le persone interessate non sono pertanto solo le persone che concedono prestiti e gli intermediari del credito, ma anche gli uffici d'informazione, nonché gli assicuratori del credito ai quali il finanziatore si rivolge nella sua ricerca d'informazioni in ossequio all'articolo 9. L'elenco può essere completato dagli uffici di recupero e in generale da ogni persona che abbia rilevato il credito dal creditore.

#### *Articolo 8 (banca dati centralizzata)*

Esiste un interesse generale ad evitare un indebitamento eccessivo, sia nei confronti del consumatore che del fideiussore. La creazione di banche dati centralizzate di questo tipo può in parte essere soggetta a tale problematica e il creditore potrà essere responsabilizzato allo stesso tempo attraverso sanzioni a carattere civilistico o commerciale qualora sulla base delle informazioni ricevute avesse dovuto ragionevolmente astenersi dal concedere un nuovo credito. È opportuno che in una prima fase gli Stati Membri <sup>(1)</sup> rendano obbligatoria almeno l'esistenza di banche dati centralizzate di tipo negativo, neutre e affidabili, contenenti i ritardi nei pagamenti, che permettano d'identificare i consumatori e i fideiussori e che coprano almeno il territorio dello Stato membro e garantiscano l'accesso a tutti i creditori.

<sup>(1)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM, elenco non esaustivo: la situazione è molto differente da uno SM all'altro. NL e B: legislazione quasi simile ma allargata agli schedari positivi; D, A e I: schedari positivi che oltrepassano la registrazione positiva dei dati relativi ai contratti di credito e di fideiussione senza obbligo di consultazione; F e DK: limitato allo schedario negativo senza obbligo di consultazione. Per contro, per il Regno Unito: nessuno schedario centralizzato, libertà quasi totale di costituzione di schedari privati e dispersi senza criteri comuni e senza obbligo di consultazione

L'articolo 8 rende obbligatoria tale banca dati centralizzata e introduce una base comune per l'accesso, il trattamento e la consultazione dei dati.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 8 prevede che gli Stati membri possano spingersi oltre nella creazione di banche dati centralizzate di tipo positivo registrando tutti gli impegni dei consumatori in materia di credito. Il creditore disporrà così di uno strumento ancor più affidabile rispetto allo schedario negativo che gli permetterà di verificare se un consumatore, o eventualmente un fideiussore, abbia concluso altri contratti di credito o di fideiussione che non sono oggetto di un contenzioso, ma il cui carico totale è tale da rendere un ulteriore credito insostenibile per il consumatore o, eventualmente per il fideiussore.

La nozione di «prestito responsabile» come figura all'articolo 9 comporta che il creditore sia obbligato a consultare la banca dati centralizzata prima che il consumatore contraiga un credito o che un fideiussore si veda impegnato ad assicurarne il rimborso. È chiaro che la consultazione di tale centrale non costituisce per il creditore che una prima indicazione utile che deve essere completata da altre misure, descritte all'articolo 9. Ai fini della trasparenza si ritiene comunque utile che il creditore comunichi al consumatore, su richiesta di quest'ultimo, il risultato della consultazione della banca dati centralizzata. Tale comunicazione deve permettere al consumatore e al fideiussore di esigere, se del caso, che il detentore della banca dati operi le rettifiche necessarie.

La consultazione può avvenire esclusivamente su base individuale. I dati comunicati da tale centrale possono essere trattati esclusivamente al fine di valutare il rischio della mancata esecuzione del contratto di credito o di fideiussione ed è esclusa ogni finalità di marketing, vendita, ecc. I dati personali possono essere conservati solo per la durata necessaria alla valutazione del rischio e devono pertanto essere distrutti subito dopo la conclusione del contratto di credito o di fideiussione, ovvero dopo il rifiuto della richiesta di credito. Il detentore dello schedario della banca dati centralizzata può tuttavia conservare una prova della consultazione e comunicarla, all'occorrenza, all'interessato o al tribunale, nel caso in cui, ad esempio, la responsabilità del creditore sia impegnata o contestata in forza delle disposizioni che regolano il «prestito responsabile».

#### *Articolo 9 (prestito responsabile)*

In taluni Stati membri<sup>(1)</sup> esistono delle norme in materia di credito che impongono al creditore di esercitare prudenza o di agire da «buon creditore». Tale articolo mira a stabilire un principio simile su scala europea, non solo nell'interesse dei consumatori o dei fideiussori, ma anche in quello di tutti i creditori. Questi ultimi rischiano in effetti di veder diminuire la solvibilità dei loro clienti a causa di contratti di credito ulteriori accordati dai loro concorrenti, quando tali contratti sono accordati in circostanze che mettono a grave rischio la solvibilità del consumatore o del fideiussore.

Il principio del «prestito responsabile» rappresenta l'obbligo di consultare le banche dati centralizzate e di esaminare le risposte fornite dal consumatore o dal fideiussore, di richiedere la costituzione di fideiussioni, di verificare i dati forniti dagli intermediari del credito e di selezionare il tipo di credito da offrire. Non si tratta pertanto di un obbligo volto ad ottenere risultati, quale la solvibilità o l'incapacità di rimborso da parte del consumatore. Regole di prudenza analoghe richiedono inoltre una valutazione dei fatti, o un esame caso per caso, svolto di preferenza dalle autorità giudiziarie. La valutazione da parte del creditore della solvibilità del consumatore non è tuttavia neutra: è in gioco la sua responsabilità contrattuale ed è opportuno precisare a tale riguardo il legame tra la conclusione del contratto di credito e tale valutazione preventiva.

Tale disposizione non solleva il consumatore dall'obbligo di agire con prudenza durante la ricerca di un credito e di rispettare i suoi obblighi contrattuali.

#### *Articolo 10 (informazioni da citare nei contratti di credito e di fideiussione)*

Dato che si tratta di informazioni che devono comparire nel contratto di credito, al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 87/102/CEE è riportato solo un minimo di informazioni. Al paragrafo 3 di tale articolo si fa riferimento all'allegato I della direttiva che comprende un elenco di condizioni «essenziali» delle quali gli Stati membri possono esigere la menzione nel contratto scritto. Ne consegue che quasi tutti gli Stati membri hanno regolamentato la forma e il contenuto dei contratti di credito in generale e di taluni contratti di credito specifici in modi estremamente diversificati.

<sup>(1)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo): NL, B e per i fideiussori F e SV.

Il primo paragrafo dell'articolo 10 contiene un'introduzione comune per i contratti di credito e di fideiussione. È opportuno che tutte le parti ricevano una copia del contratto di credito, compreso l'intermediario del credito che non è una «parte» nel senso stretto del termine, ma che ha interesse ad esserne informato, in particolare per quanto riguarda il pagamento del suo compenso. Sia il contratto di credito che quello di fideiussione devono contenere una clausola che riporti le eventuali procedure stragiudiziali.

L'articolo 10 della presente direttiva propone un elenco completo e obbligatorio di informazioni che riprende principalmente quelle di cui all'articolo 6. Sebbene il contratto di credito debba contenere una quantità minima di informazioni obbligatorie è inoltre necessario che tali informazioni siano pertinenti, leggibili e corrette e che corrispondano a quanto comunicato in precedenza, prima della conclusione del contratto di credito. Le condizioni generali, in particolare quelle in materia di funzionamento di un conto o che regolano la variabilità di un tasso, costituiscono parte integrante del contratto di credito.

L'importo totale del credito deve essere sempre riportato, in quanto nessun creditore accorda un credito illimitato, e tale importo non può essere modificato senza un nuovo contratto (novazione). Le parole «eventuale» e «eventualmente» di cui all'allegato dell'articolo 4 della direttiva 87/102/CEE è pertanto soppressa. Taluni creditori fissano dei massimali intermedi e aumentano (o diminuiscono) tali massimali (o soglie) in modo unilaterale a seconda che il consumatore rimborsi in modo più o meno regolare, che ricorra o meno alla sua linea di credito, che il credito sia o meno redditizio, che i tassi massimi nazionali siano cambiati, ecc.

Se una delle parti vuole aumentare l'importo totale del credito, vale a dire il massimale, è necessario che chieda un nuovo contratto e il creditore deve essere tenuto ad effettuare un nuovo controllo di solvibilità (ciò implica che i «massimali intermedi» non sono, o non sono più, autorizzati).

La dicitura «importo prelevato» nel contratto di credito non ha senso e non viene conservata. Per contro s'impone la necessità di un'informazione complementare rispetto all'articolo 6 della presente proposta di direttiva, e in particolare la tabella di ammortamento, un riferimento all'oggetto finanziato nel caso di un «credito assegnato», l'eventuale acconto da pagare in contanti se si tratta di una vendita a rate, i tassi e i costi applicabili in caso di mancata esecuzione del contratto di credito, ecc.

Anche i contratti di fideiussione dovranno contenere un numero minimo di dati, vale a dire la menzione dell'«importo garantito» e dei costi legati alla mancata esecuzione del contratto di fideiussione che sono assolutamente distinti da quelli relativi al contratto di credito. Le spese di conclusione del contratto di fideiussione sono in pratica addebitate al consumatore e devono essere pertanto inserite nel tasso annuo effettivo globale. Anche se il fideiussore fosse obbligato a pagarle direttamente, questi vanterebbe, a norma del diritto nazionale di tutti gli Stati membri, un diritto di ricorso contro il consumatore; ciò comporta che anche il pagamento di un tale debito deve essere incluso nel costo totale del credito.

#### *Articolo 11 (diritto di ripensamento)*

La pausa di riflessione e la facoltà di ripensamento sono tradizioni ben consolidate <sup>(1)</sup> grazie alle quali il consumatore può liberarsi da un impegno sconsiderato e tornare su una decisione presa in circostanze nelle quali le pressioni esercitate dal venditore hanno avuto la meglio sul consenso libero e informato del consumatore. Il presente articolo propone una facoltà di recesso in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. La Commissione ha scelto tale impostazione al fine di ravvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in campi analoghi. La Commissione è consapevole dell'esistenza di soluzioni divergenti in altre direttive in materia di diritto dei consumatori. Come già constatato nella sua «strategia per i consumatori 2002-2006», la Commissione prevede di procedere a un'ulteriore revisione nel quadro del seguito alla sua comunicazione in materia di giurisprudenza contrattuale.

<sup>(1)</sup> Gli SM hanno previsto un sistema simile. Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo): B: diritto di «rinuncia» durante un periodo di sette giorni lavorativi; F: diritto di «recesso» durante un periodo di sette giorni; IR: diritto di «recesso» di 10 giorni solari; L: diritto «a rinunciare», ma unicamente per i contratti di credito concessi da un fornitore per un periodo di due giorni. UK: «cooling-off period» con diverse modalità; D e A: «Widerrufsrecht».

L'articolo non impedisce un prelievo di credito immediato. Il creditore può, in tale caso, chiedere al consumatore che esercita il diritto al prelievo il pagamento di un'indennità massima che corrisponde alla somma ottenibile applicando il tasso annuo effettivo globale all'importo prelevato, e ciò a partire dalla data del prelievo fino al momento in cui questo termina con la restituzione dei fondi o dei beni. Tale indennità sarà estremamente bassa per crediti di poco conto, ma permetterà almeno di evitare gli abusi e le speculazioni per somme più importanti. Il consumatore sarà inoltre tenuto a restituire al creditore i beni ricevuti in relazione al contratto di credito, nella misura in cui la messa a disposizione del bene è regolata nel contratto di credito. Se esiste una distinzione giuridica tra il contratto di credito e il contratto d'acquisto il consumatore sarà tenuto ad onorare il contratto d'acquisto, a meno che questo non sia stato concluso sotto una condizione risolutiva legata all'effettiva conclusione del contratto di credito.

#### *Articolo 12 (tasso annuo effettivo globale)*

L'articolo 12 introduce il calcolo del tasso annuo effettivo globale. Esso sostituisce e completa l'articolo 1bis della direttiva 87/102/CEE, inserito dalla direttiva 90/88/CEE.

La formula del tasso annuo effettivo globale, di cui all'allegato I, è mantenuta ad eccezione della differente terminologia utilizzata per riflettere le nuove definizioni che compaiono nella presente proposta di direttiva. Si propone una standardizzazione completa per quanto riguarda gli arrotondamenti e la nozione di anno, mantenendo unicamente il metodo delle frazioni di anno. L'allegato II prevede numerosi esempi di calcolo che consentono di coprire tutti i contratti di credito.

Il costo totale del credito deve comprendere tutti i costi, compresi gli interessi debitori e le altre indennità, commissioni, tasse e costi di qualsivoglia natura, che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, che tali costi siano pagabili al creditore, all'intermediario del credito, all'autorità competente che impone tasse o a qualsiasi altro soggetto terzo autorizzato a esigere pagamenti in seguito alla mediazione o alla conclusione di un contratto di credito o di fidejussione.

Nel paragrafo 2 sono riportati due esempi, già introdotti dalla direttiva 90/88/CEE: le spese per la mancata esecuzione, nonché i costi pagabili in contanti o a credito. È fornito un chiarimento circa taluni «supporti» al contratto di credito: le carte e i conti. Le spese legate a tali supporti devono essere comprese nel costo totale del credito, e dunque nel TAEG, a meno che il creditore non abbia definito in modo chiaro e distinto i costi per tali supporti legati alle operazioni di credito e i costi legati ad altre operazioni di pagamento.

È evidente che un'assicurazione che garantisce il rimborso del credito riduce il grado di rischio per il creditore e che il premio, in questo caso, deve essere considerato come un elemento di costo del credito. Tale principio è stato mantenuto per taluni tipi di assicurazione nell'eccezione v) dell'articolo 1bis della direttiva 87/102/CEE. Taluni Stati membri <sup>(1)</sup> hanno ampliato l'aspetto della «libertà di scelta» ad altri tipi di assicurazione oppure hanno ampliato la nozione di «costo totale del credito» a qualsiasi tipo di assicurazione obbligatoria il cui premio deve essere incluso obbligatoriamente nel calcolo del TAEG. Tali paesi hanno constatato che in pratica non esiste alcuna libertà di scelta per il consumatore e che il creditore preferisce, per prudenza o per ragioni di profitto commerciale, negoziare d'ufficio una polizza di assicurazione, anche nel caso in cui il consumatore non richieda in partenza una tale assicurazione. Essi hanno tuttavia incontrato delle difficoltà per provare l'aspetto di «obbligatorietà» delle assicurazioni e delle fidejussioni che coprono il rimborso del credito, dato che il carattere di obbligatorietà rappresentava il criterio di inclusione del costo delle prime nella base del costo. La presente proposta di direttiva intende porre fine a questa discussione proponendo d'includere di ufficio ogni premio d'assicurazione nel costo totale del credito, se tale assicurazione è sottoscritta al momento della conclusione del contratto di credito.

<sup>(1)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo). SM che superano in genere la direttiva assicurando una base più completa: B, ES, F, NL, A, SV; SM con soluzione sui generis o inclusione dei costi di assicurazione: B, DK, ES, F, NL, A, SV, UK.

Per contro, i benefici derivanti da un'assicurazione che copre il decesso, l'invalidità, la malattia, nonché la disoccupazione, in modo particolare l'importo corrispondente al rimborso anticipato del capitale e l'indennità di estinzione anticipata, nonché la commissione d'impegno non devono essere inclusi nel TAEG. In effetti, il pagamento di tali importi non è convenuto ad una data precisa indicata nel contratto di credito e il consumatore non prevede, a priori, di procedere a tali transazioni.

Il beneficio derivante da un'assicurazione vita che copre la ricostituzione del capitale al termine del contratto di credito risponde invece a un obbligo entro un periodo e un termine convenuti, anche se le condizioni sono descritte in un accordo aggiuntivo allegato al contratto di credito.

Ove sia necessario, è opportuno utilizzare alcune ipotesi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 per calcolare il tasso annuo effettivo globale. Queste devono essere comunicate al consumatore ogni volta che si esegue un calcolo basandosi su tali ipotesi. Il loro impiego è autorizzato solo se gli elementi di calcolo corrispondenti non sono conosciuti al momento della promozione, della consegna dell'informazione oppure se non sono evidenti nelle clausole del contratto o per il mezzo di pagamento del credito concesso.

L'ipotesi di assenza di limiti al credito, di cui al primo trattino dell'articolo 1bis, paragrafo 7, della direttiva 87/102/CEE è stata abbandonata. In effetti la presente proposta di direttiva prevede che l'importo totale del credito debba sempre esistere ed essere menzionato. Per contro, è stata introdotta un'ipotesi per quanto riguarda i prelievi di credito. Nella misura in cui un consumatore può prelevare del credito in qualsiasi momento e per qualsiasi importo, ma nei limiti del contratto di credito, il creditore non sarà in grado di includere tali elementi in anticipo nel calcolo del TAEG. Esso deve pertanto presumere che l'importo totale del credito sia stato prelevato in modo immediato e completo in modo che tale tipo di contratto sia comparabile con il prestito classico.

Il paragrafo 6 regola il caso particolare del leasing. Tale contratto di credito prevede in genere dei parametri che permettono di determinare il valore residuo del bene finanziato e pagabile nel momento in cui il consumatore sceglie di acquistare il bene. In questo caso o il contratto di credito prevede delle disposizioni che consentono di calcolare in anticipo e fino all'ultimo centesimo di euro tale importo e si utilizzano tali dati per calcolare il tasso annuo effettivo globale, oppure il contratto utilizza dei parametri che consentono esclusivamente un calcolo ex post e in tal caso si applica l'ipotesi dell'ammortamento lineare del bene.

Da ultimo, l'allegato III prevede una formula e degli esempi che consentono di calcolare l'effetto di un risparmio obbligatorio preventivo sul tasso annuo effettivo globale.

#### *Articolo 13 (tasso creditore nominale)*

Il tasso creditore nominale è un tasso che indica ciò che il creditore esige per il suo «servizio di credito» ad esclusione di ogni costo reclamato da terzi. Tale tasso è calcolato con un metodo identico a quello utilizzato per il TAEG, con una base di calcolo limitata ai costi propri del creditore. In tali costi sono inclusi in particolare gli interessi reclamati, le spese per la pratica, le spese di gestione, i premi di assicurazione del credito e in generale i premi d'assicurazione che il consumatore deve pagare al momento della conclusione del contratto di credito, a patto che sia il creditore ad imporre l'assicurazione e a designare l'assicuratore. In altre parole, il premio sarà escluso dalla base di calcolo se l'assicurazione, come qualsiasi altro servizio accessorio, è facoltativa. Sono inoltre esclusi i costi legati alle fidejussioni, le spese per il notaio, le tasse, le spese di registrazione, ecc.

#### *Articolo 14 (tasso debitore)*

L'articolo 2, lettera k), ha definito il concetto di tasso debitore come un tasso d'interesse che esclude qualsiasi altro costo. La presente proposta di direttiva introduce principalmente delle norme relative alla variabilità di tale tasso debitore. I periodi durante i quali tale tasso debitore può variare devono essere indicati nel contratto di credito. La scelta degli indici o dei tassi di riferimento è libera a patto che il loro funzionamento sia soggetto a norme obiettive, chiare e indipendenti dalla volontà delle parti.

Solo questo tasso può essere variabile. Nessun'altra spesa può essere variata ed è inconcepibile che i «costi» possano variare. Sarebbe molto difficile ammettere che i costi collegati alla conclusione o alla gestione di un contratto di credito (commissioni, spese per bolli, spese postali, ecc.) possano aumentare o diminuire. In realtà solo il costo del denaro può variare nel corso del tempo. È per tale motivo che non si può ammettere la variabilità di un tasso di ricarico: il prezzo di un bene o di un servizio è fissato in anticipo e i pagamenti sono scaglionati nel tempo. L'eventuale costo di rifinanziamento di tale operazione da parte del creditore è già compreso in questo tasso di ricarico e pertanto, per sua stessa natura, non è più soggetto a variazioni di qualsiasi tipo.

Il consumatore deve essere informato di ogni modifica a tale tasso, ad esempio per mezzo di un estratto conto. Un riferimento al nuovo tasso annuo effettivo globale permetterà al consumatore di sapere se il suo credito, in seguito all'applicazione delle norme di variabilità, non è divenuto troppo caro rispetto al tasso del mercato.

#### *Articolo 15 (clausole abusive)*

L'elenco contenuto nel presente articolo deve essere considerato come una «lista nera» delle clausole specifiche che non possono comparire nei contratti di credito o di fideiussione. Non si può interpretare tale elenco come un elenco speciale che si applica in luogo della lista (grigia) o della clausola generale della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive. È per tale motivo che è specificato che l'articolo si applica «fatta salva l'applicazione della direttiva 93/13/CEE all'intero contratto».

La proibizione di cui al punto a) riguarda le pratiche che consistono nell'esigere o nel riservare una parte delle somme prese a prestito per costituire una fideiussione, un deposito o una cauzione, oppure per acquistare azioni di una società di fideiussione, di finanziamento, ecc., pratiche che comporterebbero un doppio profitto per il creditore o, eventualmente, per l'intermediario del credito.

La disposizione di cui al punto b) è volta a regolare l'offerta congiunta di un contratto di credito e di un altro contratto che riguarda nella maggior parte dei casi una prestazione di servizio correlata (assicurazione, manutenzione, conto corrente, ecc.) senza che il consumatore abbia la scelta di rifiutare il servizio o di scegliere un altro prestatore di servizi. In assenza della libertà di scelta i costi relativi a tale contratto aggiuntivo devono essere incorporati nel costo totale del credito.

La disposizione di cui al punto c) implica che una modifica del TAEG può riguardare solo la variabilità del tasso debitore, ad esclusione di qualsiasi altra spesa. È difficile immaginare che le spese per i bolli, la pratica, gli estratti conto, la gestione, ecc. siano soggette a regole in materia di variabilità. Un aumento unilaterale dei costi comporta la necessità di un nuovo contratto di credito.

La disposizione di cui al punto d) ha per oggetto l'interdizione di ogni condizione di variabilità sproporzionata nei confronti del consumatore, ove tale condizione utilizzi, ad esempio, calcoli differenti a seconda che il tasso aumenti o diminuisca, oppure tassi o indici di variabilità che non sono perfettamente neutri o che addirittura dipendono dalla volontà unilaterale del creditore, ecc.

La proibizione di cui al punto e) riguarda una pratica che consiste nell'applicare, in un primo tempo, un tasso di richiamo o un tasso scontato utilizzando in seguito un tasso di base più elevato per applicarvi le norme di variabilità. Il tasso pubblicato deve essere il tasso di base e lo sconto deve essere comunicato in modo distinto.

Il disposto del punto f) si riferisce ai contratti denominati «balloon». È stato notato come questo tipo di «scadenziario», il cui ultimo pagamento (valore residuo) è piuttosto elevato, è offerto soprattutto da società «vincolate» con finalità commerciali, in particolare quella di fidelizzare il consumatore alla loro marca di autovettura. Tali contratti comportano spesso un rifinanziamento o alla consegna dell'oggetto finanziato come acconto per il secondo acquisto di un'automobile che comprende un nuovo contratto di credito. Tale pratica commerciale appare discutibile nella misura in cui può impedire al consumatore di cambiare marca di automobile a causa dell'onere finanziario finale.

#### Articolo 16 (rimborso anticipato)

L'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE accorda al consumatore la facoltà «di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito». Tale facoltà è stata modificata e l'articolo ora recita che «il consumatore ha la facoltà, in ottemperanza alle disposizioni degli Stati membri, a un'equa riduzione del costo del credito» e che pertanto il creditore può esigere un'indennità di reimpiego equo, per compensare i costi e la perdita dell'investimento.

Numerosi Stati membri hanno precisato o addirittura proibito tale indennità<sup>(1)</sup>. Considerate le attuali possibilità di reinvestimento del capitale sul mercato internazionale del capitale, è difficile giustificare un'indennità o una compensazione finanziaria. È stato pertanto proposto di confermare innanzitutto il diritto al rimborso anticipato, sia parziale che integrale.

Cercando un equilibrio tra i vantaggi per il consumatore e gli svantaggi per il creditore (gestione del rimborso anticipato e reinvestimento dei capitali ricevuti) si prevede di contemplare un'indennità di estinzione anticipata che sia obiettiva, equa e calcolata sulla base dei principi attuariali. In altri termini, il metodo utilizzato deve essere oggettivo e permettere di rilevare automaticamente i casi nei quali l'indennizzo non si applica, in particolare nei casi di condizioni al rialzo, nei quali tale indennizzo deve essere negativo e garantire, in realtà, un beneficio per il consumatore. Si rispetta pienamente, in questo caso, il principio dell'«equità attuariale» che consente di prendere meglio in considerazione i punti di vista delle due parti.

Si propone comunque di esentare il consumatore dal pagamento di un'indennità per tutti i contratti di credito le cui condizioni non sono tali da giustificarla:

- il punto a) è volto in questo senso ad escludere i crediti a tasso debitore variabile, i cui costi di rimborso anticipato sono in larga misura spalmati sul tasso. La variabilità del tasso deve tuttavia essere effettuata su periodi di durata inferiore a un anno.
- Il punto b) esclude i crediti coperti da un'assicurazione. Nessuna delle parti coinvolte ha interesse a mantenere il credito, al contrario, le somme versate in forza del contratto di assicurazione devono permettere di porre fine alla relazione contrattuale.
- Il punto c) si riferisce ai crediti senza ammortamento di capitale, quali gli anticipi in conto corrente e in generale ogni forma di credito nella quale gli interessi sono calcolati ex post in funzione della durata dei prelievi effettuati. L'assenza di un obbligo di rimborsare «a rate» o per periodi comporta inoltre che non esista alcun rimborso «anticipato». I contratti di credito che prevedono la ricostituzione del capitale, di cui all'articolo 20, sono esclusi dal punto c) in quanto contengono delle tecniche particolari di rimborso al termine del periodo e delle condizioni particolari di calcolo distinto degli interessi.

#### Articolo 17 (cessione dei diritti)

Il presente articolo corrisponde all'articolo 9 della direttiva 87/102/CEE. Il testo è stato modificato unicamente al fine di integrare le nuove definizioni e la tutela accresciuta del fideiussore. Per nuovo titolare si intende ogni persona che ha assunto i diritti del creditore, in altre parole, un assicuratore del credito, una società di recupero, una società di sconto o di securitizzazione, ecc., senza che sia fatto riferimento alla procedura giuridica applicata: cessione del credito, surrogazione, delega, ecc.

#### Articolo 18 (proibizione dell'utilizzo della cambiale e di altri titoli)

Tale articolo sostituisce l'articolo 10 della direttiva 87/102/CEE sopprimendo completamente l'utilizzo delle cambiali, delle cambiali all'ordine e degli assegni quali strumenti di pagamento e/o forma di garanzia personale.

<sup>(1)</sup> Legislazione simile o comparabile negli SM (elenco non esaustivo): (1) con restrizioni circa il calcolo e/o l'ammontare dell'indennizzo: IRL, NL, B, L, UK; (2) con una proibizione: F

*Articolo 19 (responsabilità solidale)*

Il presente articolo sostituisce l'articolo 11 della direttiva 87/102/CEE. L'articolo 11 aveva origine nel concetto di «joint and several liability» (responsabilità solidale) presente nella Common Law, vale a dire la responsabilità di più persone che, per legge, sono tenute insieme e singolarmente ad adempiere ai propri obblighi. La formula utilizzata in ultima analisi nella direttiva 87/102/CEE, denominata della «responsabilità sussidiaria» è un compromesso e prevede che in talune circostanze il «consumatore» possa esigere un pagamento dal creditore se il suo reclamo nei confronti del venditore è giustificato e quest'ultimo si rifiuta di pagare. Il recepimento puro e semplice dell'articolo 11 da parte di taluni Stati membri ha reso inoperante la loro legislazione. Altri Stati membri sono andati oltre la disposizione, sopprimendo in particolare il concetto di legame esclusivo nelle relazioni tra creditore e fornitore o fornitore di una prestazione (1).

È auspicabile riconoscere al consumatore il diritto ad agire direttamente contro il creditore nel caso in cui il creditore tragga vantaggi commerciali operando con determinati fornitori e disponga di mezzi commerciali di azione nei confronti dei fornitori stessi. Dal momento che il creditore è strettamente legato, da un punto di vista commerciale, al fornitore del bene o del servizio, qualora il consumatore riceva beni o servizi difettosi, ovvero una parte dei beni o dei servizi ordinati, ovvero non li riceva affatto, il danno non deve essere sopportato dal consumatore, ma dal creditore e dal fornitore. Il consumatore deve avere la facoltà di perseguire in giudizio l'uno o l'altro ovvero entrambi in modo da recuperare la somma corrispondente al danno subito.

Si propone pertanto di adottare per intero la soluzione di responsabilità solidale nella misura in cui sia il finanziatore che il fornitore di beni o di servizi operano congiuntamente sul mercato. È pertanto contemplato in caso in cui il fornitore abbia operato, anche a titolo accessorio, quale intermediario del credito. In questo caso si possono presumere un accordo preesistente e un controllo effettivo da parte del creditore che il consumatore non sarà più tenuto a dimostrare. Tale possibilità copre non solo il credito assegnato in senso stretto, ma anche ogni forma di apertura di credito o di conto debitore proposto dal fornitore al consumatore all'atto del primo acquisto. Si ricorda in tal senso che la presente proposta di direttiva contiene una disposizione che prevede che l'identità dell'intermediario debba comparire nel contratto di credito.

*Articolo 20 (contratto di credito che prevede la ricostituzione del capitale)*

Da qualche anno la gamma dei tipi di credito disponibili è cresciuta con l'introduzione di ipoteche collegate ad assicurazioni sulla vita oppure legate a fondi d'investimento, note nel Regno Unito con la denominazione generica di «endowment mortgages» (ipoteche miste). Fino a poco tempo fa solo le tradizionali assicurazioni sulla vita erano utilizzate per ricostituire un credito. La nuova tecnica, che prevede il ricorso a un fondo, comporta tuttavia dei rischi per il consumatore. In effetti, come avviene per le SICAV o gli investimenti in azioni, le somme costituite dipendono dal comportamento dei mercati finanziari. È pertanto possibile che al momento della scadenza del contratto di credito il capitale sia insufficiente a rimborsare il credito, eventualità inammissibile per un prodotto offerto al grande pubblico. Una situazione di questo tipo si è prodotta sul mercato britannico con conseguenti difficoltà di rimborso da parte dei consumatori. È pertanto opportuno che il creditore assuma in un modo o nell'altro la responsabilità del rimborso, eventualmente utilizzando un'assicurazione aggiuntiva a tal fine, nel caso in cui non si giunga alla ricostituzione del capitale. I paragrafi 1 e 2 sono volti a regolare tale situazione.

Il paragrafo 3 contempla delle norme particolari circa il calcolo del TAEG e il tasso creditore nominale che inglobano tutti i pagamenti che il consumatore deve effettuare, sia quelli legati al contratto di credito principale che quelli legati al contratto allegato relativo alla ricostituzione del capitale.

(1) Legislazione simile o comparabile negli Stati membri (elenco non esaustivo): nel Regno Unito è in vigore un sistema di responsabilità solidale e indivisibile «puro» senza legame esclusivo, ma con una soglia inferiore e superiore. Altri SM, quali F e D, hanno sviluppato sistemi «autonomi». B, IRL, F e L non hanno mantenuto un limite inferiore. NL ha un limite inferiore più basso.

*Articolo 21 (contratto di credito sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore)*

Il presente articolo propone un metodo standard per la comunicazione delle informazioni durante l'esecuzione del contratto di credito che deve permettere al consumatore di verificare l'esattezza dei prelievi di credito effettuati, il tasso debitore applicato, i costi da pagare, ecc., in particolare in relazione ai contratti di credito legati alla gestione di un conto i cui interessi debitori sono calcolati ex post.

*Articolo 22 (contratto di credito a durata indeterminata)*

Tale articolo propone di offrire al consumatore, e al creditore, il diritto di mettere fine al contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di tre mesi. Si ritiene che un periodo di preavviso di tre mesi sia il minimo nei confronti del consumatore che deve essere in grado di rimborsare l'importo totale del credito prelevato. Il consumatore mantiene il diritto di esigere danni e interessi se la rescissione operata dal creditore gli ha arrecato danno.

*Articolo 23 (esecuzione del contratto di fideiussione)*

Il primo paragrafo proibisce i contratti di fideiussione relativi a contratti di credito di durata indeterminata. Spesso un fideiussore dispone solo di una visione limitata circa la solvibilità del consumatore. La pretesa che un fideiussore offra una fideiussione «a vita» deve essere considerata eccessiva rispetto ai suoi interessi e rischia di condurlo all'indebitamento.

Il secondo e il terzo paragrafo limitano la possibilità di ricorso nei confronti del fideiussore. Le disposizioni della presente direttiva evidenziano in primo luogo la valutazione del rischio nei confronti del consumatore, mentre la solvibilità del fideiussore e la valutazione del rischio nei suoi confronti rivestono un'importanza secondaria.

Si propone pertanto che il creditore possa rivalersi sul fideiussore solo dopo che sia trascorso un periodo di «insolvenza». Il creditore deve avvisare per tempo il fideiussore che il consumatore si trova in una situazione di mancato pagamento, in modo che il fideiussore possa prendere le misure necessarie per non aggravare ulteriormente la situazione debitoria del consumatore.

Da ultimo, si propone che l'importo garantito riguardi esclusivamente il saldo rimanente dell'importo totale del credito dovuto dal consumatore, nonché gli interessi arretrati e le eventuali spese, ad esclusione di ogni forma di penale o di indennizzo per la mancata esecuzione a carico del consumatore. Tali spese, che in linea di principio devono essere pagate dal consumatore, possono limitarsi a tale importo se il fideiussore adempie immediatamente ai propri obblighi. Chiedere al fideiussore di pagare delle penali aggiuntive dovute al mancato adempimento dei propri obblighi da parte del consumatore rappresenterebbe in effetti una situazione anomala. Se, per contro, il fideiussore ritarda l'adempimento degli obblighi a lui incombenti, il creditore potrà rivalersi sul fideiussore per gli interessi di mora e le penali aggiuntive calcolate sull'importo garantito e non rimborsato.

*Articolo 24 (messa in mora e esigibilità)*

Il paragrafo 1, punto a), di questo articolo deve essere considerato l'elemento principale che lega tutti gli articoli di questo capitolo riguardante la mancata esecuzione del contratto di credito. Nel paragrafo si stabilisce il principio generale di proporzionalità per quanto riguarda il recupero di debiti derivanti da un contratto di credito o di fideiussione.

Il paragrafo 1, punto b), è volto ad evitare che il consumatore o il fideiussore siano costretti a rimborsare immediatamente l'importo totale del credito senza essere stati in precedenza invitati a rimediare a un eventuale ritardo o a formulare una proposta per un accordo amichevole circa un nuovo scadenziario per il rimborso del credito. È indispensabile che gli Stati membri incoraggino le parti interessate a cercare accordi extra giudiziali.

Al paragrafo 2 sono contemplate due eccezioni a tale principio: la frode manifesta e il caso particolare dell'alienazione del bene finanziato che deve essere assimilato alla frode a patto che il consumatore sia stato debitamente e preventivamente informato dei diritti di proprietà o di privilegio che spettano al creditore. Il fatto che il consumatore si sia trasferito senza comunicare il nuovo indirizzo oppure sia partito per l'estero non è, di per sé, una ragione sufficiente per escludere questa messa in mora: si pensi, in particolare, a casi di ricovero di lunga durata in ospedale o in istituti, di errori amministrativi delle autorità comunali, di disservizi postali, ecc.

Il punto c) del paragrafo 1 riguarda le misure di sospensione dei diritti del consumatore da parte del creditore circa i prelievi di credito futuri. Tali misure possono essere indispensabili per il creditore, in particolare al fine di scartare l'ipotesi di frode o addirittura di indebitamento manifesto del consumatore che potrebbe aver nascosto altri crediti o che addirittura potrebbe essere coinvolto in una procedura di fallimento. Il creditore deve tuttavia avvisare il consumatore della sua decisione precisando i motivi che l'hanno indotto a prendere una tale misura, in modo che il consumatore possa, se necessario, contestarla di fronte ai tribunali competenti.

Il punto d) del paragrafo 1 regola la comunicazione dei conteggi.

#### *Articolo 25 (superamento dell'importo totale del credito e scoperto tacito)*

Lo sconfinamento al quale si fa riferimento nella presente direttiva presuppone che esista già un contratto di credito. Uno sconfinamento o uno scoperto senza che esista un contratto iniziale è contrario ai principi generali di prudenza e d'informazione oggetto della presente direttiva. Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 6 della direttiva 87/102/CEE, le spese e i tassi applicabili devono essere indicati nel contratto di credito.

Il paragrafo 1 tratta la questione dello sconfinamento autorizzato. Lo sconfinamento tacito è assimilato a quello autorizzato. Le condizioni non differiscono affatto dalle condizioni esistenti nel contratto di credito, in particolare rispetto al tasso debitore e ai costi applicabili, salvo per quanto riguarda l'importo totale del credito che viene temporaneamente superato.

Il paragrafo 2 tratta la questione dello sconfinamento non autorizzato. In ottemperanza all'articolo 10, le spese supplementari devono comparire nel contratto sotto forma di un elenco degli elementi di costo che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, ma che incombono al consumatore in talune circostanze.

In entrambi i casi il consumatore deve essere informato dell'importo in sconfinamento e delle condizioni ad esso applicabili. Si deve porre rimedio alla situazione entro tre mesi per mezzo di un nuovo contratto di credito che riporta un importo totale del credito più elevato oppure con il ritorno a una situazione «normale», con un'altra procedura di rescissione del contratto o attraverso una sospensione temporanea dei prelievi.

#### *Articolo 26 (recupero dei beni)*

L'articolo 7 della direttiva 87/102/CEE consente, ma non impone, il controllo del recupero dei beni per via giudiziaria. Un controllo giudiziario è necessario per quanto riguarda l'opportunità di recuperare beni finanziati quando il consumatore ha dimostrato la volontà di procedere al rimborso. Un controllo analogo è stato suggerito nella relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE <sup>(1)</sup>. Anche se la situazione può essere differente in base all'interpretazione giuridica utilizzata (vendita «a rate», prestito con surrogazione nei diritti del venditore che ha espresso una riserva di proprietà, leasing, ecc.) e alle procedure civili e giudiziarie che ne conseguono, si propone comunque di completare l'articolo 7 con disposizioni che garantiscono l'intervento di una terza persona <sup>(2)</sup> per tutti i contratti di credito quando l'importanza del valore monetario del bene e dell'interesse economico del creditore è divenuta chiaramente inferiore rispetto agli interessi del consumatore e quest'ultimo non ha acconsentito al recupero del bene finanziato.

#### *Articolo 27 (riscossione)*

L'articolo si riferisce a tutte le persone incaricate dell'esecuzione del contratto di credito, in altre parole i creditori, gli assicuratori del credito, le agenzie di riscossione, ecc. ad eccezione, tuttavia, delle persone che sono incaricate di recuperare il denaro nel quadro di una procedura giudiziaria o di avviare procedure di pignoramento, in particolare gli ufficiali giudiziari. Non si intende regolamentare la professione delle «agenzie di riscossione» o dei «mediatori del debito», quanto proibire talune pratiche nel quadro della mancata esecuzione del contratto di credito.

<sup>(1)</sup> Relazione sull'applicazione della direttiva 87/102 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo — COM(95) 117 definitivo dell'11.5.1995, par. da 184 a 188. Sintesi delle reazioni e dei commenti. COM(97) 465 definitivo del 24.9.1997, n. II.5.

<sup>(2)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo): B, IRL, NL, L, UK.

Il paragrafo 1 conferma un principio già contenuto nell'articolo 10: le spese per la mancata esecuzione devono essere determinate nei contratti di credito o di fideiussione e le persone incaricate della riscossione non possono esigere somme superiori a quelle che sono state così determinate.

Nel paragrafo 2 sono elencate le pratiche illecite:

- l'impiego di buste riportanti parole o sigle che danno l'impressione che si tratti di lettere provenienti da un ente ufficiale, ad esempio un'autorità giudiziaria o un ente di mediazione dei debiti;
- lettere che minacciano il consumatore o il fideiussore di un pignoramento o di una procedura penale ove tale azione non sia possibile;
- azioni di riscossione che non rispettano le procedure di recupero del bene di cui all'articolo 26 oppure che comportano costi aggiuntivi non contemplati nel contratto di credito;
- azioni che possono essere assimilate a una violazione della vita privata dei consumatori o dei fideiussori, in particolare le molestie nel caso in cui il debito sia contestato o non sussista più, le molestie indirette attraverso contatti con persone vicine al consumatore o al fideiussore: vicini di casa, parenti o datori di lavoro, ecc. Questo tipo di «comportamento, di cui al punto f), deve comportare domande circa dati personali, in particolare la solvibilità» del consumatore, simili ai dati di cui all'articolo 7 della presente direttiva. In linea di principio sono contemplate le informazioni pubbliche relative al cambiamento d'indirizzo.

#### *Articolo 28 (registrazione dei creditori e degli intermediari del credito)*

Il presente articolo sostituisce e completa l'articolo 12 della direttiva 87/102/CEE. Si propone di rendere obbligatorie in modo cumulativo le tre opzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1<sup>(1)</sup>. Un controllo più severo dei creditori e degli intermediari del credito comporta innanzitutto l'istituzione di una licenza per tali persone, l'effettuazione di controlli, la possibilità, se necessario, di sospendere o ritirare la loro licenza e la conoscenza di eventuali lamentele nei loro confronti. In forza del presente articolo, i creditori e gli intermediari del credito devono pertanto ottenere una licenza rilasciata da un'istituzione o un organismo ufficiale che organizza il loro controllo e garantisce la sorveglianza del rispetto delle disposizioni della presente direttiva che li riguardano.

Esiste un grave problema per quanto riguarda le informazioni che i «venditori» devono fornire al consumatore. In effetti, spesso tali persone non dispongono delle conoscenze di base richieste per la vendita dei prodotti finanziari che distribuiscono, mentre il controllo e i requisiti imposti dagli Stati membri circa la qualità dell'informazione fornita da tali persone e circa la loro idoneità alla distribuzione del credito sono spesso insufficienti. La soluzione proposta consiste nel considerarli come intermediari del credito e di responsabilizzare al tempo stesso i creditori che ricorrono ai venditori come canali di distribuzione dei loro contratti di credito, in particolare per quanto riguarda le informazioni preliminari e l'obbligo di consulenza di cui all'articolo 6 della presente direttiva che tali intermediari del credito devono fornire. Lo stesso statuto è previsto per gli «agenti delegati» indipendenti. Un venditore può comunque lavorare senza il controllo diretto di un creditore, ma in questo caso è necessaria un'autorizzazione.

Sono previste eccezioni, come avviene nella direttiva 87/102/CEE, per quanto riguarda i creditori e gli intermediari del credito che devono essere considerati come enti creditizi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

#### *Articolo 29 (obblighi degli intermediari del credito)*

Il presente articolo contiene disposizioni particolari relative agli intermediari del credito.

La disposizione di cui al punto a) è volta a definire l'intermediario del credito. Il consumatore deve essere informato in modo corretto circa la qualità e l'estensione dei poteri dell'intermediario del credito, nonché circa l'eventuale carattere esclusivo della sua collaborazione con il creditore, in modo che il consumatore non confonda l'intermediario con il creditore.

<sup>(1)</sup> Legislazione simile o comparabile degli SM (elenco non esaustivo): IRL, UK e B hanno fuso le tre opzioni. NL prevede un sistema di autorizzazione e di controllo nei confronti dei creditori, compresa una presentazione dei loro canali di distribuzione e una legge a parte sugli intermediari finanziari.

La disposizione di cui al punto b) è volta ad evitare che l'intermediario spinga il consumatore a contrarre un debito superiore alla sua capacità di rimborso o a realizzare un raggruppamento di debiti pregiudizievole per il consumatore, in particolare presentando allo stesso tempo due o tre richieste di credito per un importo totale del credito presso più creditori. Ogni domanda riguarda un piccolo importo che, in sé, può risultare accettabile per ciascuno dei creditori. Nessun creditore accetterebbe, tuttavia, di finanziare l'importo totale dei crediti richiesti e di conseguenza ne dovrebbe essere informato. Al punto b) si propone pertanto l'obbligo per l'intermediario di informare tutti i creditori che sono stati contattati preventivamente per un'offerta o un contratto di credito indicando l'importo totale del credito richiesto.

Le disposizioni al punto c) contemplano una regolamentazione della remunerazione dell'intermediario. Si ricorda che le commissioni dell'intermediario del credito devono essere comprese nel TAEG. È opportuno che un intermediario del credito non sia abilitato ad esigere un compenso direttamente dal consumatore in relazione a una richiesta di credito o di informazioni, a meno che non siano soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni che seguono:

- il creditore deve essere messo al corrente attraverso la menzione dell'importo della remunerazione nel contratto di credito;
- l'intermediario del credito non può ricevere delle commissioni dal consumatore se è remunerato dal creditore;
- il contratto di credito deve essere condotto a buon fine.

*Articolo 30 (massima armonizzazione e carattere imperativo delle disposizioni della direttiva)*

Il paragrafo 1 conferma il principio dell'armonizzazione totale. Gli Stati membri non possono prevedere altre disposizioni per le materie regolate nella presente direttiva, salvo contraria precisazione. All'articolo 33 è contemplata un'analogia eccezione per quanto riguarda l'onere della prova e all'articolo 8, paragrafo 4, per quanto riguarda la creazione di una banca dati centralizzata di dati positivi. Possono continuare ad esistere le disposizioni nazionali in materia di tassi annui effettivi globali massimi o usurai o qualsiasi altro tipo di fissazione o di valutazione dei tassi massimi o usurai: la presente direttiva non regola tale materia.

Il paragrafo 2 sostituisce l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 87/102/CEE incorporando la nozione di «fideiussore».

Il paragrafo 3 conserva l'articolo 14, paragrafo 2, integrando un ulteriore esempio. In effetti, l'esempio iniziale riguardava la ripartizione dell'importo totale del credito su più contratti il cui limite minimo consentiva un'esclusione, mentre nella presente proposta di direttiva è stato soppresso ogni riferimento ai limiti minimi in relazione alla sfera di applicazione della direttiva. Per contro, si deve evitare che le esenzioni di cui all'articolo 3, in particolare quelle che riguardano il credito edilizio e il contratto di locazione, vengano distorte in modo da integrare in tali contratti le operazioni oggetto della presente direttiva. In altri termini, se un consumatore chiede un prelievo di credito in forza del suo credito edilizio oppure dispone di un'opzione di tacito acquisto nel quadro del suo contratto di locazione, e questo prelievo deve permettergli di finanziare l'acquisto di una vettura, la direttiva sarà applicabile e gli Stati membri sono invitati ad evitare tali distorsioni.

I paragrafi 4 e 5 precisano il carattere imperativo delle disposizioni della direttiva. Il paragrafo 4 precisa che i diritti accordati al consumatore e previsti dalla presente direttiva non possono in alcun caso essere oggetto di una rinuncia da parte del consumatore stesso.

La finalità del paragrafo 5 è quella di garantire al consumatore il rispetto del beneficio dei diritti conferitigli dalla presente direttiva, impedendo che l'esercizio di tali diritti sia pregiudicato applicando al contratto di credito o di fideiussione le leggi di uno Stato terzo. Perché questa norma possa essere valida è, tuttavia, opportuno che il contratto presenti un legato stretto con il territorio di uno o di più Stati membri. Norme analoghe in termini identici sono contemplate dalle direttive 93/13/CE in materia di clausole abusive, 97/7/CE in materia di contratti a distanza, nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE.

*Articolo 31 (sanzioni)*

Il nuovo articolo 31 della presente proposta di direttiva recita che gli Stati membri possono imporre le sanzioni appropriate qualora i creditori interessati non rispettino le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva. Le possibilità includono la perdita degli interessi e/o l'applicazione di penali, nonché il ritiro dell'autorizzazione o della licenza.

*Articolo 32 (ricorso stragiudiziale)*

La finalità dell'articolo 32 è quella di facilitare la composizione stragiudiziale delle controversie transfrontaliere invitando gli Stati membri a incoraggiare la collaborazione tra gli organismi di composizione stragiudiziale delle controversie. Una misura di cooperazione ipotizzabile è la possibilità per un consumatore di ricorrere all'organismo di composizione stragiudiziale delle controversie del suo Stato di residenza che entrerebbe in contatto con il proprio omologo nello Stato del fornitore, evitando in tal modo al consumatore di dover presentare la propria controversia in un altro Stato membro. L'articolo 32 è formulato in termini simili a quelli previsti in altre direttive, come ad esempio l'articolo 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE e che incoraggia il principio del ricorso stragiudiziale nell'interesse di tutte le parti in causa.

*Articolo 33 (onere della prova)*

Il nuovo articolo 33 è formulato in termini simili a quelli previsti nella direttiva 97/7/CE e dall'articolo 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. Le precisazioni apportate sono necessarie al fine di chiarire, tra le altre, la nozione di «intermediario del credito». È presunta la natura remunerativa di quest'ultimo e gli Stati membri possono sancire il principio che il consumatore non debba apportarne la prova.

*Articolo 34 (contratti in corso di validità)*

Tale articolo instaura un regime transitorio per assicurare che la presente direttiva si applichi ai contratti in corso e, in particolare, ai contratti di credito di lunga durata o a durata indeterminata. Sebbene non sia possibile imporre ex post delle diciture obbligatorie nel contratto di credito o delle norme di responsabilità o d'informazione prima della conclusione del contratto, è pur vero che la maggior parte delle misure può e deve essere applicata ai contratti di credito in corso, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite al consumatore e al fideiussore durante l'esecuzione e la mancata esecuzione del contratto di credito o di fideiussione.

*Articolo 36 (abrogazione)*

L'articolo 36 contiene delle disposizioni formali che abrogano la direttiva 87/102/CEE, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 98/7/CE, visto che è sostituita dalla presente direttiva.

*Articoli 35, 37 e 38 (recepimento, entrata in vigore, destinatari)*

Tali articoli contengono delle disposizioni e delle formule standard che non richiedono alcun commento particolare.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione <sup>(1)</sup> circa l'applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo <sup>(2)</sup>, in seguito alla quale ha proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione <sup>(3)</sup>. Nel 1996 è stata prodotta una seconda relazione <sup>(4)</sup> relativa all'applicazione della direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo <sup>(5)</sup>.
- (2) Da tali relazioni e consultazioni appare chiaro che sussistono disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale e del credito al consumo in particolare. In effetti l'analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri hanno considerato insufficiente il livello di tutela offerto da tale direttiva. Nei loro testi di recepimento hanno pertanto preso in considerazione altri tipi di credito o nuovi contratti di credito non coperti dalla direttiva. È pertanto opportuno prevenire le riforme delle legislazioni nazionali già contemplate da numerosi Stati membri e prevedere un quadro comunitario armonizzato.
- (3) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali da un lato comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e, dall'altro, limita le possibilità per i consumatori di ottenere un credito in altri Stati membri. Tali distorsioni e restrizioni

<sup>(1)</sup> COM(95) 117 def.

<sup>(2)</sup> GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE (GU L 101 del 1.4.1998, pag. 17).

<sup>(3)</sup> COM(97) 465 def.

<sup>(4)</sup> COM(96) 79 def.

<sup>(5)</sup> GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14.

influenzano a loro volta il volume e la natura della richiesta di credito transfrontaliero e questo può avere conseguenze sulla richiesta di beni e servizi. Le disparità tra le legislazioni e le pratiche hanno inoltre come effetto quello di impedire al consumatore di beneficiare dello stesso livello di tutela in tutti gli Stati membri.

- (4) Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. È pertanto opportuno adattare, modificare e completare le disposizioni esistenti ed estendere la loro sfera d'applicazione.
- (5) È opportuno favorire la creazione di un mercato interno del credito più trasparente e più efficace. È opportuno che tale mercato offra un livello di tutela dei consumatori tale da rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda. Tale obiettivo comporta l'impegno per un'armonizzazione di altissimo livello che garantisca a tutti i consumatori della Comunità un elevato grado di tutela dei loro interessi e un identico livello di informazioni.
- (6) Tenuto conto della crescente diversificazione dei tipi di offerta e dei soggetti che offrono credito è opportuno considerare come intermediario del credito ogni persona che fornisce a un creditore degli elementi atti ad identificare il consumatore e che contribuisce alla conclusione di un contratto di credito dietro compenso, quale che sia la forma di tale compenso. In linea di principio, tuttavia, gli avvocati e i notai dovranno essere considerati come intermediari del credito quando il consumatore chiede loro consiglio circa la portata di un contratto di credito oppure se aiutano a formulare o ad autenticare un contratto, a patto che il loro ruolo si limiti alla consulenza giuridica e che non indirizzino la loro clientela a creditori determinati.
- (7) È opportuno escludere dalla sfera di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile. Questo tipo di credito ha una propria specificità ed è oggetto di una raccomandazione della Commissione dell'1 marzo 2001 relativa all'informazione precontrattuale che deve essere fornita ai consumatori dai creditori che offrono mutui per le abitazioni <sup>(6)</sup>.
- (8) Tenuto conto dei rischi che gravano sui loro interessi economici, la situazione delle persone fisiche che agiscono da fideiussori necessita di disposizioni particolari che garantiscano un livello di informazione e di tutela analogo a quello previsto per il consumatore.

<sup>(6)</sup> GU L 69 del 10.3.2001, pag. 25.

- (9) La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa <sup>(1)</sup> deve assicurare una tutela quando viene menzionata una cifra, un costo o un tasso in una pubblicità o in un'offerta pubblicitaria relativa a un contratto di credito. Ciò comporta, in pratica, che tale cifra, costo o tasso sia accompagnato da elementi di calcolo che consentano di valutare tale informazione numerica nel quadro dell'insieme degli obblighi che incombono al consumatore per effetto del contratto di credito.
- (10) Per garantire una reale tutela del consumatore è necessario prevedere un'impostazione più severa nei confronti delle pratiche di vendita di credito a domicilio non sollecitata rispetto a quella contemplata dalla direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali <sup>(2)</sup>.
- (11) Le disposizioni della presente direttiva si devono applicare fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>. In taluni casi si dovrà, tuttavia, contemplare un quadro appropriato alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari alla valutazione del rischio in materia di credito.
- (12) Al fine di contribuire a ridurre il rischio in materia di credito, sia per il creditore che per il consumatore, l'esperienza e la pratica mostrano l'utilità dell'esistenza di informazioni adeguate e sicure relative agli eventuali incidenti di pagamento. Gli Stati membri devono pertanto assicurare l'esercizio, sul loro territorio, di una banca dati centralizzata, pubblica e privata, eventualmente sotto forma di una rete di banche dati. Tale base o tale rete dovrà registrare i consumatori e i fideiussori dello Stato membro che sono incorsi in problemi di pagamento. Per garantire la massima efficacia, i creditori devono avere l'obbligo di consultare tale banca dati centralizzata prima dell'accettazione di ogni sottoscrizione d'impegno da parte del consumatore o del fideiussore. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, l'accesso delle persone o delle imprese alla banca dati centralizzata di un altro Stato membro deve essere garantito alle stesse condizioni previste per le persone o le imprese di tale Stato membro, sia direttamente, che attraverso la banca dati centralizzati dello Stato membro d'origine.
- (13) Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela dei dati a carattere personale è opportuno che i dati ottenuti possano servire unicamente alla valutazione del rischio di mancata esecuzione da parte del consumatore o del fideiussore. Allo stesso modo dovrà essere proibito ogni altro trattamento o utilizzo dei dati personali ottenuti grazie alla base centralizzata dei dati. Da ultimo, per evitare ogni rischio, la distruzione dei dati deve avvenire subito dopo la conclusione del contratto di credito o il rifiuto della richiesta di credito.
- (14) Per garantire che possa prendere una decisione con piena cognizione di causa è necessario che il consumatore riceva informazioni adeguate circa le condizioni e il costo del credito, nonché circa i suoi obblighi, prima della conclusione del contratto di credito. Per assicurare una perfetta trasparenza e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni devono comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito corredato da un esempio rappresentativo, nonché il tasso creditore nominale.
- (15) A causa della complessità tecnica e giuridica degli strumenti di credito è opportuno prevedere un obbligo generico di consulenza da parte dell'intermediario del credito e del creditore, in modo che il consumatore possa scegliere tra i vari tipi di credito offerti con cognizione di causa. Analogamente, spetta al creditore, in conformità al principio del «prestito responsabile», verificare se un consumatore, ed eventualmente un fideiussore, è in grado di ripettare i nuovi impegni.
- (16) Le condizioni previste da un contratto di credito possono in taluni casi andare a discapito del consumatore. È necessario assicurare una migliore tutela dei consumatori attraverso l'imposizione di talune condizioni variabili per tutte le forme di credito. Il contratto di credito deve confermare e completare le informazioni fornite prima della conclusione del contratto di credito, se del caso con l'aiuto di una tabella di ammortamento e con la menzione delle spese per la mancata esecuzione.
- (17) A causa della specificità delle clausole utilizzate nei contratti di credito e di fideiussione è opportuno precisare quelle che sono considerate abusive, fatta salva l'applicazione alla totalità del contratto della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(4)</sup>.
- (18) Per riavvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è necessario prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17, direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

- (19) Al fine di promuovere l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela sull'intero territorio della Comunità, è opportuno affinare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale e determinare i componenti del costo totale del credito che intervengono in tale calcolo. In effetti, il tasso annuo effettivo globale è uno strumento di raffronto che consente al consumatore di misurare e di confrontare gli effetti, nel tempo, degli impegni derivanti dalla conclusione di un contratto di credito sul suo bilancio personale. Il costo totale del credito deve pertanto comprendere tutti i costi che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, che tali costi debbano essere pagati al creditore, all'intermediario del credito o a un qualsiasi altro terzo. In tale ottica, anche se il consumatore ha sottoscritto volontariamente un'assicurazione all'atto della conclusione del contratto di credito, i costi legati a tale assicurazione devono essere incorporati nel costo totale del credito.
- (20) È inoltre opportuno comunicare al consumatore, sotto forma di un tasso creditore nominale, un'informazione circa le somme reclamate dal creditore, escludendo tuttavia le somme da pagare a terzi. Si tratta di un tasso che consente al consumatore di confrontare i costi propri del creditore di differenti prodotti proposti da quest'ultimo, nonché dei differenti prodotti offerti sul mercato.
- (21) Al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi. In tal caso, che il rimborso anticipato sia parziale o integrale, il creditore deve poter esigere unicamente un indennizzo equo e obiettivo, a patto che il rimborso comporti per lui un'effettiva perdita economica.
- (22) Se il fornitore dei beni o dei servizi acquisiti nel quadro di un contratto di credito può essere considerato come un intermediario del credito, il consumatore deve poter beneficiare di diritti nei confronti del creditore, al di là dei suoi normali diritti contrattuali nei confronti di un fornitore di beni o di servizi.
- (23) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito non deve avere come conseguenza quella di indebolire la posizione del consumatore. Per le stesse ragioni, il creditore che offre un contratto di credito collegato a una ricostituzione di capitale deve assumerne il rischio nel caso il cui il terzo che deve ricostituire il capitale venga meno al suo impegno.
- (24) È opportuno creare delle norme comuni nei riguardi delle misure di mancata esecuzione dei contratti di credito. In particolare, talune pratiche in materia di recupero manifestamente sproporzionate devono essere considerate illecite.
- (25) Al fine di garantire la trasparenza e la stabilità del mercato è opportuno che gli Stati membri adottino misure appropriate, da un lato per registrare le persone che propongono crediti o che agiscono da intermediari del credito per la conclusione dei contratti di credito, dall'altro per controllare o sorvegliare i creditori e gli intermediari, nonché per permettere ai consumatori di presentare reclami per quanto concerne i contratti di credito o le condizioni del credito.
- (26) Per garantire in modo duraturo la tutela degli interessi del consumatore e del fideiussore, i contratti di credito o di fideiussione non dovranno derogare, a scapito di questi ultimi, alle disposizioni di applicazione della presente direttiva o ad essa corrispondenti.
- (27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali, nonché i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, di proprietà, di non discriminazione, di tutela della vita familiare e di tutela dei consumatori in applicazione degli articoli 8, 17, 21, 33 e 38 della carta.
- (28) Dato che l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme che consentano di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito accordato ai consumatori non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può prendere delle misure, in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ossequio al principio di proporzionalità quale enunciato al detto articolo, la presente direttiva non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (29) Gli Stati membri devono determinare il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni della presente direttiva e assicurare l'attuazione di quest'ultima. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (30) È opportuno pertanto abrogare e sostituire la direttiva 87/102/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPITOLO I

#### OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

##### Articolo 1

##### Oggetto

La presente direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito accordati ai consumatori, nonché dei contratti di fideiussione conclusi dai consumatori.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

- a) «consumatore»: la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;
- b) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;
- c) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria. I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva;
- d) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che, dietro compenso, esercita a titolo abituale un'attività d'intermediazione che consiste nel presentare o nel proporre dei contratti di credito, nell'esercitare altre attività preparatorie alla loro conclusione o nel concludere i contratti stessi; il compenso può essere di natura pecuniaria o assumere una qualsiasi altra forma di tornaconto economico pattuito;
- e) «contratto di fideiussione»: un contratto accessorio concluso da un fideiussore e che garantisce o offre la promessa di garantire l'esecuzione di ogni forma di credito concessa a persone fisiche o giuridiche;
- f) «fideiussore» il consumatore che conclude un contratto di fideiussione;
- g) «costo totale del credito al consumatore», tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre indennità, commissioni, tasse e le spese di qualsiasi natura che il consumatore deve pagare per il credito;
- h) «tasso annuo effettivo globale»: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'ammontare totale del credito concesso;
- i) «somme percepite dal creditore»: l'insieme dei costi obbligatori legati al contratto di credito e versati dal consumatore al creditore;
- j) «tasso creditore nominale»: le somme percepite dal creditore espresse in percentuale annuale dell'importo totale del credito;
- k) «tasso debitore»: il tasso espresso quale percentuale periodica applicata per un determinato periodo all'importo del credito prelevato;
- l) «valore residuo»: il prezzo di acquisto del bene finanziato al momento in cui si esercita l'opzione di acquisto o si trasferisce la proprietà;
- m) «prelievo di credito»: un importo di credito messo a disposizione del consumatore sotto forma di ritardo nel pagamento, di prestito o di qualsiasi altra agevolazione di pagamento analoga;
- n) «importo totale del credito» il massimale o la somma di tutti i prelievi di credito che possono essere concessi;
- o) «supporto durevole» ogni strumento che consente al consumatore di memorizzare le informazioni a lui personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità alle quali sono destinate le informazioni e che permette la riproduzione identica delle informazioni contenute;
- p) «terzo che ricostituisce il capitale»: una persona fisica o giuridica, diversa dal creditore o dal consumatore, che si impegna nei confronti del consumatore e, se del caso, del creditore, attraverso un contratto allegato al contratto di credito, a ricostituire il capitale da rimborsare in forza di tale contratto di credito.

## Articolo 3

### Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito e ai contratti di fideiussione.
2. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito che seguono e, se del caso, ai contratti di fideiussione corrispondenti:
  - a) contratti di credito che hanno per oggetto la concessione di credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile di cui il consumatore è proprietario o che cerca di acquisire e che è garantito da un'ipoteca su un immobile oppure da una fideiussione comunemente utilizzata a tale fine in uno Stato membro;
  - b) contratti di locazione che escludono il trasferimento di proprietà al conduttore e ai suoi aventi diritto;
  - c) contratti di credito in forza dei quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito in un'unica soluzione entro un termine non superiore ai tre mesi, senza il pagamento di interessi o di altre spese;
  - d) contratti di credito che rispettano le seguenti condizioni:
    - i) sono concessi a titolo accessorio, vale a dire al di fuori dell'attività commerciale o professionale principale del creditore,

- ii) sono concessi a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato,
  - iii) non sono offerti al pubblico in genere;
- e) i contratti di credito conclusi con una società d'investimento a norma dell'articolo 1, punto 2), della direttiva 93/22/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, e che hanno per oggetto di consentire a un investitore di effettuare una transazione su uno o più strumenti elencati alla sezione B dell'allegato alla suddetta direttiva, quando la società che concede il credito interviene in tale transazione.

## CAPITOLO II

### INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

#### Articolo 4

##### **Pubblicità**

Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, ogni pubblicità o ogni offerta esposta all'interno di locali commerciali che contiene informazioni relative ai contratti di credito, in particolare in materia di tasso debitore, di tasso creditore nominale e di tasso annuo effettivo globale, deve essere fornita in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto, in particolare dei principi di lealtà in materia di transazioni commerciali. La finalità commerciale di tali informazioni deve comparire chiaramente.

#### Articolo 5

##### **Proibizione di negoziare i contratti di credito e di fideiussione al di fuori dei locali commerciali.**

È proibita la negoziazione di un contratto di credito o di fideiussione al di fuori dei locali commerciali nelle circostanze di cui all'articolo 1 della direttiva 85/577/CEE.

#### Articolo 6

##### **Informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza**

1. Fatta salva l'applicazione della direttiva 95/46/CE, e in particolare dell'articolo 6, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito possono chiedere al consumatore che chiede un contratto di credito, nonché a ogni fideiussore, informazioni esatte, complete e necessarie unicamente per valutare la loro situazione finanziaria e la loro solvibilità.

Il consumatore e il fideiussore sono tenuti a rispondere a tali richieste di informazione in modo puntuale e completo.

2. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore ogni informazione necessaria circa il

contratto di credito in questione in modo esatto e completo. Il consumatore ha diritto a ricevere tali informazioni su un supporto cartaceo o su un qualsiasi altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva ... [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE], l'informazione deve comprendere una descrizione chiara e concisa del prodotto, dei suoi vantaggi e, se del caso, dei suoi inconvenienti. L'informazione comunicata deve fare menzione in particolare:

- a) delle garanzie e delle assicurazioni richieste;
- b) della durata del contratto di credito;
- c) dell'importo, del numero e della periodicità dei pagamenti da effettuare;
- d) delle spese ricorrenti e non ricorrenti, comprese le spese aggiuntive non ricorrenti che il consumatore deve sostenere quando sottoscrive un contratto di credito, in particolare le tasse, le spese amministrative, gli onorari giuridici e le spese di perizia delle garanzie richieste;
- e) dell'importo totale del credito e delle condizioni di prelievo del credito;
- f) se del caso, del prezzo in contanti del bene o del servizio finanziato, dell'acconto da pagare e del valore residuo;
- g) se del caso, del tasso debitore, delle condizioni applicabili a tale tasso, nonché, eventualmente, di ogni indice o tasso di riferimento che si riferisce al tasso debitore iniziale, nonché dei periodi, delle condizioni e delle modalità di variazione;
- h) del tasso annuo effettivo globale e del tasso creditore nominale con l'impiego di un esempio rappresentativo che deve riportare tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
- i) del periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso.

Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva ... [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE], tale informazione dovrà comprendere almeno le informazioni di cui ai punti c), e) e h) del presente paragrafo.

3. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l'importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito.

<sup>(1)</sup> GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fornitori di beni o di servizi che intervengono esclusivamente a titolo accessorio quali intermediari del credito.

### CAPITOLO III

#### TUTELA DELLA VITA PRIVATA

##### Articolo 7

#### Raccolta e trattamento dei dati

I dati personali raccolti presso i consumatori e i fideiussori o presso qualsiasi altra persona nel quadro della conclusione o della gestione dei contratti di cui alla presente direttiva, in particolare quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere trattati unicamente al fine di valutare la situazione finanziaria dei primi e la loro solvibilità.

##### Articolo 8

#### Banca dati centralizzata

1. Fatta salva l'attuazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri assicurano l'esercizio, sul proprio territorio, di una banca dati centralizzata avente per finalità la registrazione dei consumatori e dei fideiussori dello Stato membro che hanno avuto problemi nel rimborso di un debito. Tale banca dati può assumere la forma di una rete di banche dati.

I creditori devono consultare la banca dati centralizzata prima di ogni assunzione d'impegno da parte del consumatore o del fideiussore, nei limiti di cui all'articolo 9.

Il consumatore e, se del caso, il fideiussore sono informati, su loro richiesta, senza ritardo e a titolo gratuito, del risultato di ogni consultazione.

2. L'accesso alla banca dati centralizzata di un altro Stato membro deve essere garantito alle stesse condizioni previste per le imprese e le persone di tale Stato membro, sia direttamente, che attraverso la banca dati centralizzata dello Stato membro d'origine.

3. I dati personali ricevuti a titolo del paragrafo 1 possono essere trattati unicamente al fine di valutare la situazione finanziaria del consumatore e del fideiussore nonché la loro solvibilità. La distruzione di tali dati avrà luogo immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito o di fideiussione oppure dopo il rifiuto da parte del creditore della richiesta di credito o della fideiussione proposta.

4. La banca dati centralizzata di cui al paragrafo 1 può comprendere la registrazione dei contratti di credito e di fideiussione.

### CAPITOLO IV

#### FORMAZIONE DEI CONTRATTI DI CREDITO E DI FIDEIUSSIONE

##### Articolo 9

#### Prestito responsabile

Quando il creditore conclude un contratto di credito o di fideiussione oppure aumenta l'importo totale del credito o la somma garantita, si ritiene che questi abbia stimato preventivamente, con ogni mezzo a sua disposizione, che il consumatore e, se del caso, il fideiussore, saranno in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto.

##### Articolo 10

#### Informazioni da citare nei contratti di credito e di fideiussione

1. I contratti di credito e i contratti di fideiussione sono redatti su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

Tutte le parti contraenti, compreso il fideiussore e l'intermediario del credito, ricevono una copia del contratto di credito. Il fideiussore riceve una copia del contratto di fideiussione.

Nei contratti è riportata l'esistenza o l'assenza di procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore che è parte del contratto e, se tali procedure esistono, le modalità di accesso a queste ultime.

2. Il contratto di credito riporta:

- a) l'identità e l'indirizzo delle parti contraenti, nonché l'identità e l'indirizzo dell'intermediario del credito coinvolto;
- b) i dati elencati all'articolo 6, paragrafo 2, il tasso annuo effettivo globale e il tasso creditore sono calcolati al momento della conclusione del contratto di credito e sulla base di tutti i dati finanziari e di tutte le ipotesi applicabili al contratto;
- c) in caso di ammortamento del capitale, un estratto, sotto forma di una tabella di ammortamento, degli importi dovuti, nonché i periodi le condizioni di pagamento di tali importi;
- d) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale: un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi debitori e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;
- e) un estratto degli elementi di costo che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, ma che sono a carico del consumatore in talune circostanze, in particolare le commissioni di prenotazione, le spese per lo sconfinamento non autorizzato dell'importo totale del credito e le spese di mancata esecuzione, nonché un elenco che precisa tali circostanze;

- f) eventualmente il bene e/o il servizio finanziato;
- g) il diritto al rimborso anticipato, nonché la procedura che il consumatore deve seguire per esercitare tale diritto;
- h) la procedura da seguire per esercitare il diritto di recesso.

La tabella di cui al punto c) contiene la composizione di ciascun rimborso periodico per mostrare il capitale soggetto ad ammortamento, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e gli eventuali costi aggiuntivi.

Se, nel caso di cui al punto c), un nuovo prelievo del credito è possibile solo previo consenso del creditore, la decisione del creditore deve essere comunicata su un nuovo supporto cartaceo, o su un altro supporto durevole, messo a disposizione del consumatore e contenente le informazioni modificate di cui al presente paragrafo.

Se l'importo esatto degli elementi di cui al punto e) è conosciuto, lo si indica. In caso contrario, deve essere almeno possibile determinare tali elementi di costo nel contratto di credito, in particolare indicando una percentuale legata a un indice di riferimento, un metodo di calcolo o una stima quanto più realistica possibile. In questo caso il creditore comunica al consumatore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole le informazioni relative a tali costi senza ritardi e, al più tardi, al momento della loro applicazione.

3. Il contratto di fideiussione riporta l'importo massimo garantito, nonché le penali per la mancata esecuzione secondo le modalità di cui al paragrafo 2, punto e).

#### Articolo 11

##### Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni solari per recedere dall'accettazione del contratto di credito senza dichiarare la motivazione.

Tale periodo ha inizio a partire dal giorno il consumatore riceve una copia del contratto di credito.

2. Il recesso deve essere notificato dal consumatore al creditore prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova. Si ritiene che il termine sia stato rispettato se la notifica è stata inviata prima della scadenza del termine, a condizione che sia messa a disposizione del creditore su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole al quale il creditore ha accesso.

3. Il ricorso al diritto di recesso obbliga il consumatore a restituire contemporaneamente al creditore le somme che egli ha ricevuto in forza del contratto di credito o i beni che ha ricevuto a tale titolo, nella misura in cui la loro messa a disposizione è regolata nel contratto di credito. Il consumatore deve versare gli interessi dovuti per il periodo di prelievo del

credito, calcolati sulla base del tasso annuo effettivo globale convenuto. Nessun'altra indennità potrà essere reclamata in seguito al recesso. Ogni acconto versato dal consumatore in forza del contratto di credito deve essere immediatamente rimborsato al consumatore.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti di credito collegati a un'ipoteca o a una garanzia analoga, né ai contratti di credito edilizio e ai contratti di credito risolti in forza:

- a) dell'articolo 6 della direttiva .../2002/CE [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE];
- b) dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- c) dell'articolo 7, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;

#### CAPITOLO V

##### TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E TASSO DEBITORE

###### Articolo 12

##### Tasso annuo effettivo globale

1. Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori reali di tutti gli impegni (prelievi del credito, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato I.

Nell'allegato II si danno svariati esempi di calcolo a titolo indicativo.

2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, ad eccezione delle penali che il consumatore sarà tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi riportati nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di beni o di servizi.

I costi relativi al mantenimento di un conto che registra al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale saranno considerati come costi del credito, salvo il caso in cui tali costi siano stati determinati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

I costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito.

3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è effettuato nell'ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

4. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore ripreso nel tasso annuo effettivo globale, ma che non possono essere quantificate al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese si mantengano fisse rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

5. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale:

- a) se un contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero;
- b) se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno;
- c) salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima al prelievo del credito prevista nel contratto.

6. Quando un contratto di credito è stipulato sotto forma di contratto di noleggio con opzione di acquisto e il contratto prevede che l'opzione d'acquisto possa essere esercitata in diversi momenti, il tasso annuo effettivo globale è calcolato per ciascuno di questi momenti.

Se il valore residuo non può essere determinato il bene noleggiato sarà oggetto di un ammortamento lineare che porta il valore pari a zero al termine della durata normale del noleggio fissata nel contratto di credito.

7. Quando un contratto di credito prevede, in via preventiva o in concomitanza con la sua conclusione, la costituzione di un risparmio ed il tasso debitore è definito in funzione di tale risparmio, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base alle modalità definite all'allegato III.

#### Articolo 13

##### Tasso creditore nominale

1. Al fine di calcolare il tasso creditore nominale, si determinano le somme percepite dal creditore, ad eccezione delle penali che il consumatore sarà tenuto a pagare per la mancata

esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi riportati nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di beni o di servizi.

2. I costi relativi al mantenimento di un conto che registra al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale saranno considerati come somme percepite dal creditore, salvo il caso in cui tali costi siano stati determinati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

3. Ai fini del calcolo del tasso creditore nominale sono escluse le somme percepite dal creditore:

- a) i costi legati ai servizi connessi al contratto di credito che il consumatore è libero di sottoscrivere con il creditore o con un altro fornitore di servizi;
- b) i costi che il consumatore deve versare all'atto della conclusione del contratto di credito a persone diverse dal creditore, in particolare il notaio, l'amministrazione fiscale, il conservatore delle ipoteche e, in generale, i costi imposti dall'amministrazione competente in materia di registrazione e di garanzie.

4. Il tasso creditore nominale è calcolato in base alle modalità e alle ipotesi di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 a 7, e agli allegati I e II.

#### Articolo 14

##### Tasso debitore

1. Il tasso debitore può essere fisso o variabile.

2. Se sono stati stipulati uno o più tassi debitori fissi, questi si applicano durante il periodo stipulato nel contratto.

3. Il tasso debitore variabile può variare unicamente al termine dei periodi convenuti e previsti nel contratto di credito e nella stessa proporzione dell'indice o del tasso di riferimento convenuto.

4. Il consumatore è informato di ogni modifica del tasso debitore con comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tale informazione deve comprendere l'indicazione del nuovo tasso annuo effettivo globale, del nuovo tasso totale del creditore e, eventualmente, la nuova tabella d'ammortamento. Il calcolo del nuovo tasso annuo effettivo globale e del nuovo tasso totale del creditore è eseguito in ottemperanza all'articolo 12, paragrafo 3.

## CAPITOLO VI

**CLAUSOLE ABUSIVE***Articolo 15***Clausole abusive**

Fatta salva l'applicazione della direttiva 93/13/CEE all'insieme del contratto, sono considerate abusive a norma della suddetta direttiva le clausole che compaiono in un contratto di credito o di fideiussione che hanno come obiettivo o come effetto:

- a) d'imporre al consumatore, quale condizione per il prelievo, di mettere in pegno per intero o in parte delle somme prese a prestito o concesse o di destinarle, per intero o in parte, alla costituzione di un deposito o all'acquisto di titoli mobiliari o di altri strumenti finanziari, salvo il caso in cui il consumatore ottiene per tale deposito, acquisto o pegno un tasso identico al tasso annuo effettivo globale convenuto;
- b) obbligare il consumatore, all'atto della conclusione di un contratto di credito, a sottoscrivere un altro contratto con il creditore, con l'intermediario del credito o con una persona terza designata da questi, salvo il caso in cui le spese relative a tale contratto sono incluse nel costo totale del credito;
- c) di fare variare i costi, le indennità o tutte le spese contrattuali diverse dal tasso debitore;
- d) d'introdurre norme sulla variabilità del tasso debitore che siano discriminatorie nei confronti del consumatore;
- e) d'introdurre un sistema di variabilità del tasso debitore che non si riferisce al tasso debitore iniziale netto proposto all'atto della conclusione del contratto di credito e che prescinde da ogni forma di sconto, riduzione o di altri benefici;
- f) di obbligare il consumatore a far finanziare nuovamente dallo stesso creditore il valore residuo e, in genere, ogni ultimo pagamento di un contratto di credito che serve a finanziare l'acquisto di un bene mobile o di un servizio.

## CAPITOLO VII

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO***Articolo 16***Rimborso anticipato**

1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in via anticipata, in modo totale o parziale, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.
2. Il creditore può esigere un indennizzo per un rimborso anticipato unicamente nella misura in cui tale indennizzo è obiettivo, equo e calcolato sulla base dei principi attuariali.

Non può essere reclamato alcun indennizzo:

- a) per i contratti di credito per i quali il periodo preso in considerazione per fissare il tasso debitore è inferiore a un anno;
- b) se è stato effettuato un rimborso in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire in modo convenzionale il rimborso del credito;
- c) per i contratti di credito che prevedono il pagamento di spese e interessi senza ammortamento del capitale, ad eccezione dei contratti di credito di cui all'articolo 20.

*Articolo 17***Cessione dei diritti**

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione sono ceduti a un terzo, il consumatore e, se del caso, il fideiussore possono far valere nei confronti del nuovo titolare dei crediti derivanti da detto contratto le stesse eccezioni ed i mezzi di difesa che potevano far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questa sia ammessa nello Stato membro in questione.

*Articolo 18***Proibizione dell'utilizzo della cambiale e di altri titoli**

È fatto divieto al creditore o al titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione di esigere dal consumatore o dal fideiussore, o di proporre a questi, di garantire, per mezzo di una cambiale o di un effetto all'ordine, il pagamento degli impegni che essi hanno contratto in forza del contratto stesso.

È altresì vietato costringere il consumatore o il fideiussore a firmare un assegno che garantisce il rimborso totale o parziale dell'importo dovuto.

*Articolo 19***Responsabilità solidale**

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o i servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.
2. Se il fornitore di beni o di servizi è intervenuto a titolo di intermediario del credito, il creditore e il fornitore sono tenuti in solido a indennizzare il consumatore nel caso in cui i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non siano forniti o siano forniti soltanto in parte, o non siano conformi al relativo contratto di fornitura.

## CAPITOLO VIII

**CONTRATTI DI CREDITO PARTICOLARI***Articolo 20***Contratto di credito che prevede la ricostituzione del capitale**

1. Se i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un ammortamento corrispondente dell'importo totale del credito, ma servono a ricostituire il capitale nei periodi e alle condizioni previste dal contratto di credito, la ricostituzione deve avvenire attraverso un contratto allegato al contratto di credito.

2. Il contratto allegato di cui al paragrafo 1 deve garantire senza riserve il rimborso dell'importo totale del credito prelevato. Se il terzo che ricostituisce non adempie ai suoi obblighi, il creditore ne assume il rischio.

3. I pagamenti, i premi, le spese ricorrenti o non ricorrenti dovute dal consumatore in forza del contratto allegato di cui al paragrafo 1 costituiscono, con gli interessi e le spese del contratto di credito, il costo totale del credito. Il tasso annuo effettivo globale e il tasso creditore globale sono calcolati sull'insieme degli impegni sottoscritti dal consumatore.

*Articolo 21***Contratto di credito sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore**

Quando un contratto di credito è concesso sotto forma di un anticipo in conto corrente o di un conto debitore, il consumatore è informato a scadenze regolari della sua situazione debitoria per mezzo di un estratto conto su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole che riporta le seguenti informazioni:

- a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;
- b) gli importi prelevati e la data dei prelievi;
- c) se del caso, il saldo rimanente dovuto e la data dell'estratto conto precedente;
- d) la data e l'importo delle spese dovute;
- e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;
- f) l'ultimo tasso debitore convenuto;
- g) l'importo totale degli interessi dovuti;
- h) se del caso, l'importo minimo da pagare;
- i) se del caso, il nuovo importo a saldo dovuto ancora restante;
- j) il nuovo importo totale dovuto, compresi gli interessi di mora e le eventuali penali.

*Articolo 22***Contratto di credito a durata indeterminata**

Ciascuna delle parti può rescindere il contratto di credito a durata indeterminata per mezzo di un preavviso di tre mesi su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole seguendo le modalità riportate nel contratto di credito e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova.

## CAPITOLO IX

**ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE***Articolo 23***Esecuzione del contratto di fideiussione**

1. Un fideiussore può concludere un contratto di fideiussione che garantisce il rimborso di un contratto di credito a durata indeterminata unicamente per un periodo di tre anni. Tale fideiussione può essere rinnovata solo attraverso l'accordo esplicito del fideiussore al termine di tale periodo.

2. Il creditore può agire contro il fideiussore solo se il consumatore che non adempie all'obbligo di rimborsare il credito non si è conformato entro un termine di tre mesi a partire dalla messa in mora.

3. L'importo garantito può riguardare esclusivamente il saldo restante dovuto dell'importo totale del credito e ogni arretrato dovuto in forza del contratto di credito, ad esclusione di qualsiasi altro indennizzo o penale previsti dal contratto di credito.

## CAPITOLO X

**MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO***Articolo 24***Messa in mora e esigibilità**

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
  - a) i creditori, i loro mandatari, nonché ogni persona che sia la nuova titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione, non prendano misure sproporzionate per recuperare i loro crediti in caso di mancata esecuzione di tali contratti;
  - b) il creditore non possa esigere il pagamento immediato dei versamenti maturandi o invocare una condizione risolutiva espressa se non per mezzo di una messa in mora preventiva con la quale si invita il consumatore o, se del caso, il fideiussore, ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali entro un termine ragionevole o a richiedere un nuovo scadenziario per il rimborso del credito;

- c) il creditore non possa sospendere i prelievi di credito se non motivando la sua decisione e sia tenuto a comunicare immediatamente tale decisione al consumatore;
- d) il consumatore e il fideiussore abbiano il diritto, su loro richiesta e senza indugio, a ricevere in caso di mancato adempimento dei loro obblighi o in caso di rimborso anticipato, un conteggio gratuito e dettagliato che consenta loro di verificare le spese e gli interessi reclamati.

2. La messa in mora di cui al paragrafo 1, punto b), non è necessaria:

- a) in caso di frode manifesta, che il creditore o il nuovo titolare del credito dovranno dimostrare;
- b) quando il consumatore aliena il bene finanziato prima che sia stato rimborsato l'importo totale del credito oppure ne fa un uso contrario a quanto stipulato nel contratto di credito, e il creditore o il nuovo titolare del credito possiede un privilegio, un diritto di proprietà o una riserva di proprietà sul bene finanziato, a patto che il consumatore sia stato informato dell'esistenza di tale privilegio, diritto o riserva di proprietà prima della conclusione del contratto.

#### Articolo 25

#### Superamento dell'importo totale del credito e tacito scoperto

1. In caso di sconfinamento temporaneo autorizzato dell'importo totale del credito o di tacito scoperto, il creditore comunica senza indugio al consumatore su un supporto cartaceo o un altro supporto durevole l'importo dello sconfinamento o dello scoperto, nonché il tasso debitore applicabile. È esclusa l'applicazione di qualsivoglia penale, spesa o interesse di mora.

2. Il creditore avvisa senza indugio il consumatore che si trova in stato di sconfinamento o di scoperto non autorizzato e gli comunica il tasso debitore e le spese o le penali applicabili.

3. Ogni sconfinamento o scoperto di cui al presente articolo deve essere regolarizzato al termine di un periodo massimo di tre mesi, se necessario per mezzo di un nuovo contratto di credito che prevede un importo totale del credito più elevato.

#### Articolo 26

#### Recupero dei beni

Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali i beni possono essere recuperati per i contratti di credito concessi in vista dell'acquisizione di beni. Qualora il consumatore non abbia acconsentito in modo esplicito nel momento in cui il creditore

procede al recupero dei beni ed abbia già effettuato pagamenti che corrispondono a un terzo dell'importo totale del credito, il bene finanziato può essere recuperato esclusivamente per via giudiziaria.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento.

#### Articolo 27

#### Recupero

1. Le persone fisiche o giuridiche che praticano a titolo principale o secondario e al di fuori di una procedura giudiziaria, il recupero dei crediti derivanti da un contratto di credito o di fideiussione o che intervengono in tale recupero, non possono, sotto qualsivoglia forma, direttamente o indirettamente, esigere alcun compenso o indennizzo dal consumatore o dal fideiussore per il loro intervento, salvo il caso in cui tali compensi o indennizzi siano stati convenuti in modo esplicito nel contratto di credito o di fideiussione.

2. In materia di recupero dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione sono proibiti:

- a) gli scritti che lascino presumere a torto, a causa della loro presentazione, che si tratti di documenti emananti da un'autorità giudiziaria o di mediazione dei debiti;
- b) ogni comunicazione scritta che contenga informazioni erronee circa le conseguenze del mancato pagamento;
- c) il recupero non autorizzato del bene, senza procedura giudiziaria o senza esplicito consenso di cui all'articolo 26;
- d) ogni dicitura su una busta dalla quale sia possibile capire che la corrispondenza riguarda il recupero di un credito;
- e) la riscossione di spese non previste dal contratto di credito o di fideiussione;
- f) ogni azione presso i vicini, la famiglia o il datore di lavoro del consumatore o del fideiussore, in particolare ogni comunicazione d'informazioni o ogni richiesta d'informazioni circa la solvibilità del consumatore o del fideiussore, fatte salve le azioni intraprese nel quadro delle procedure legali di pignoramento stabilite dagli Stati membri;
- g) le molestie fisiche o morali nei confronti del consumatore o del fideiussore;
- h) il recupero di un debito caduto in prescrizione.

## CAPITOLO XI

**REGISTRAZIONE, STATUTO E CONTROLLO DEI CREDITORI E DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO***Articolo 28***Registrazione dei creditori e degli intermediari del credito**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari siano registrati.

L'obbligo della registrazione non si applica agli intermediari del credito per i quali un creditore o un intermediario del credito si assume la responsabilità all'atto della propria registrazione. Tale condizione deve essere pubblicizzata mediante un avviso esposto nel locale commerciale dell'intermediario del credito dispensato dalla registrazione.

2. Gli Stati membri:

- a) provvedono affinché le attività dei creditori e degli intermediari del credito siano controllate o sorvegliate da un'istituzione o da un organismo ufficiale;
- b) istituiscono appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito e ai contratti di fideiussione oppure alle condizioni di credito e di fideiussione e a fornire ai consumatori e ai fideiussori informazioni pertinenti o consulenza in materia.

3. Gli Stati membri possono stabilire che la registrazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo non è necessaria quando il creditore o l'intermediario del credito è un istituto di credito a norma dell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ed è autorizzato in forza di quanto disposto da tale direttiva.

Quando un creditore o un intermediario del credito è al tempo stesso registrato a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo e dispone di un'autorizzazione in forza della direttiva 2000/12/CE del Parlamento e del Consiglio e quest'ultima autorizzazione viene in seguito ritirata, l'organismo competente che ha immatricolato il creditore o l'intermediario del credito ne è informata. Tale organismo decide se il creditore o l'intermediario del credito può continuare a concedere crediti o a servire da intermediario per la concessione di crediti, oppure se la sua registrazione deve essere ritirata.

*Articolo 29***Obblighi degli intermediari del credito**

Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario del credito:

- a) indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati alla sua clientela, l'entità dei suoi poteri, in particolare il fatto che egli lavora a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente;
- b) comunichi a tutti i creditori interpellati l'importo totale del credito delle altre offerte di credito che egli ha richiesto o

ricevuto a beneficio dello stesso consumatore o fideiussore nel corso dei due mesi precedenti la conclusione del contratto di credito;

- c) non riceva, direttamente o indirettamente, un compenso, sotto qualsiasi forma, dal consumatore che ne ha richiesto l'intervento se non sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
  - i) l'importo del compenso è riportato nel contratto di credito,
  - ii) l'intermediario del credito non è remunerato dal creditore,
  - iii) il contratto di credito per il quale è intervenuto è stato concluso in modo valido.

## CAPITOLO XII

**DISPOSIZIONI CONCLUSIVE***Articolo 30***Armonizzazione complessiva e carattere imperativo delle disposizioni della direttiva**

1. Gli Stati membri non possono contemplare disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, salvo per quanto concerne:

- a) la registrazione dei contratti di credito e di fideiussione di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
- b) le disposizioni in materia di onere della prova di cui all'articolo 33.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e di fideiussione non derogino, a scapito del consumatore e del fideiussore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere aggirate attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare con l'inserimento dei prelievi o dei contratti di credito che rientrano nella sfera di applicazione della presente direttiva, in contratti di credito la cui natura o finalità consentirebbe di evitare l'applicazione della direttiva stessa.

4. Il consumatore e il fideiussore non possono rinunciare ai diritti che sono loro conferiti in forza della presente direttiva.

5. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per fare in modo che il consumatore e il fideiussore non siano privati della tutela accordata dalla presente direttiva per il fatto che la legislazione scelta per il contratto è quella di uno Stato terzo, se il contratto presenta uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

### Articolo 31

#### Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni così determinate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono in particolare contemplare la perdita di interessi e di spese per il creditore e il mantenimento del beneficio per il consumatore del pagamento rateale dell'importo totale del credito nel caso in cui il creditore non rispetti le disposizioni relative al prestito responsabile. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi il [...] [2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], e ogni eventuale ulteriore modifica nel più breve tempo possibile.

### Articolo 32

#### Ricorso stragiudiziale

Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso in vista della composizione stragiudiziale della controversie in materia di consumo relative ai contratti di credito e di fideiussione con il ricorso, se del caso, agli organismi esistenti.

Gli Stati membri favoriscono la cooperazione tra gli organismi incaricati della composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo per la soluzione delle controversie transfrontaliere relative ai contratti di credito e di fideiussione.

### Articolo 33

#### Onere della prova

Gli Stati membri possono prevedere che l'onere della prova del rispetto degli obblighi d'informazione del consumatore che gravano sul creditore e sull'intermediario del credito, nonché del consenso da parte del consumatore alla conclusione del contratto ed eventualmente alla sua esecuzione, nonché l'onere della prova della natura remunerativa delle attività dell'intermediario del credito, possa spettare al creditore o all'intermediario del credito.

Ogni clausola contrattuale che prevede che l'onere della prova del rispetto da parte del creditore, ed eventualmente da parte dell'intermediario del credito, di tutti gli obblighi loro imposti dalla presente direttiva, o di parte di essi, spetti al consumatore e, se del caso, al fideiussore, è una clausola abusiva a norma della direttiva 93/13/CEE.

### Articolo 34

#### Contratti in corso di validità

1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito e di fideiussione in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, ad eccezione di quanto disposto agli articoli 1, 2, 3 e 22, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 24 a 27 e agli articoli da 30 a 35. L'articolo 9 si applica ai suddetti contratti nella misura in cui si verifichi un

aumento dell'importo totale del credito o dell'importo garantito dopo l'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

2. Per i contratti di credito in corso alla data d'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, la tabella d'ammortamento di cui all'articolo 10 deve essere consegnata a titolo gratuito e senza indugio al consumatore quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- la risoluzione del contratto di credito o la decadenza del termine;
- un ritardo nel pagamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e i contratti di fideiussione a durata indeterminata e in corso alla data in vigore delle misure nazionali di recepimento, siano sostituiti da nuovi contratti conformi alla presente direttiva al più tardi in data [...] [due anni dopo la scadenza del periodo di trasposizione].

### Articolo 35

#### Recepimento

Gli Stati membri notificano e pubblicano, al più tardi il [...] [2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a partire da [...] [2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

### Articolo 36

#### Abrogazione

La direttiva 87/102/CEE è abrogata con effetto dal [...] [data di scadenza del periodo di recepimento della presente direttiva].

### Articolo 37

#### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### Articolo 38

#### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ALLEGATO I

**EQUAZIONE DI BASE CHE TRADUCE L'EQUIVALENZA DEI PRELIEVI DI CREDITO, DA UN LATO, E I RIMBORSI E I PAGAMENTI DALL'ALTRO**

L'equazione di base, che definisce il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annuale l'uguaglianza tra, da un lato la somma dei valori attualizzati dei prelievi di credito e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati degli importi dei rimborsi e dei pagamenti, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1 + X)^{-s_l}$$

Ove:

- X è il TAEG e
- m designa il numero d'ordine dell'ultimo prelievo di credito
- k designa il numero d'ordine di un prelievo di credito, ove  $1 \leq k \leq m$ ,
- $C_k$  è l'importo del prelievo di credito numero k,
- $t_k$  designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun prelievo di credito, ove  $t_1 = 0$ ,
- $m'$  è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o pagamento,
- l è il numero d'ordine di un rimborso o pagamento,
- $D_l$  è l'importo di un rimborso o pagamento,
- $s_l$  designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun rimborso o pagamento.

*Osservazioni*

- a) Gli importi pagati da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo prelievo di credito.
- c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno è composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,416666 giorni (vale a dire  $365/12$ ), a prescindere che l'anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è maggiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.
- e) È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzandone la nozione di flussi ( $A_k$ ) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a k, ed espressi in anni, vale a dire:

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-t_k}$$

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà nullo se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

- f) Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell'allegato II e III.

## ALLEGATO II

## ESEMPI DI CALCOLO DI TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

**Osservazioni preliminari**

Salvo indicazione contraria, in tutti gli esempi si presume che vi sia un unico prelievo di credito pari all'importo totale del credito e messo a disposizione del consumatore nel momento in cui questi ha concluso il contratto di credito. A questo riguardo si ricorda l'ipotesi per cui se il contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero.

Taluni Stati membri hanno scelto, per indicare un tasso debitore, un tasso effettivo, nonché il metodo della conversione equivalente, evitando che il calcolo degli interessi periodici sia effettuato in una molteplicità di forme mediante l'applicazione di diverse regole pro rata temporis caratterizzate da un rapporto estremamente vago con il carattere lineare del tempo. Altri Stati membri ammettono un tasso nominale periodico utilizzando un metodo di conversione proporzionale. La presente direttiva vuole dissociare un'eventuale ulteriore regolamentazione dei tassi debitori da quella dei tassi effettivi e limitarsi all'indicazione del tasso utilizzato. Per gli esempi riportati nel presente allegato è indicata la metodologia utilizzata.

*Primo esempio*

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1 852,00 euro.

Si scriverà:

$$6\,000 = 1\,852 \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^4}}{X}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6\,000 = 1\,852 \frac{1}{(1+X)^1} + 1\,852 \frac{1}{(1+X)^2} + \dots + 1\,852 \frac{1}{(1+X)^4}$$

e si trova  $X = 9,00000\%$ , vale a dire un TAEG del 9,0 %.

*Secondo esempio*

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro.

Si scriverà:

$$6\,000 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6\,000 = 149,31 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova  $X = 9,380593\%$ , vale a dire un TAEG del 9,4 %.

*Terzo esempio*

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro e delle spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro.

Si scriverà:

$$6\,000 - 60 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{48}}}{(1 + X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\,940 = 149,31 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 149,31 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 149,31 \frac{1}{(1 + X)^{48/12}}$$

e si trova  $X = 9,954966\%$ , vale a dire un TAEG del  $10\%$ .

#### Quarto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di  $6\,000,00$  euro rimborsato con  $48$  mensilità costanti di  $149,31$  euro delle spese di pratica pari a  $60$  euro ripartite sulle varie scadenze. La mensilità ammonta in questo caso a [ $149,31$  euro + ( $60$  euro/ $48$ )] =  $150,56$  euro.

Si scriverà:

$$6\,000 = 150,56 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{48}}}{(1 + X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6\,000 = 150,56 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 150,56 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 150,56 \frac{1}{(1 + X)^{48/12}}$$

e si trova  $X = 9,856689\%$ , vale a dire un TAEG del  $9,9\%$ .

#### Quinto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di  $6\,000,00$  euro rimborsato con  $48$  mensilità costanti di  $149,31$  euro, delle spese di pratica alla sottoscrizione pari a  $60$  euro, con un'assicurazione pari a  $3$  euro al mese. Si ricorda che i costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di  $152,31$  euro.

Si scriverà:

$$5\,940 = 152,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{48}}}{(1 + X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\,940 = 152,31 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 152,31 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 152,31 \frac{1}{(1 + X)^{48/12}}$$

e si trova  $X = 11,1070115\%$ , vale a dire un TAEG dell'  $11,1\%$ .

#### Sesto esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo balloon con un importo totale del credito (prezzo d'acquisto di un'autovettura da finanziare) di  $6\,000,00$  euro rimborsato con  $47$  mensilità costanti di  $115,02$  euro, un ultimo pagamento di  $1\,915,02$  euro che rappresenta il valore residuo del  $30\%$  del capitale (contratto balloon) e con un'assicurazione di  $3$  euro al mese. Si ricorda nuovamente che i costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di  $118,02$  euro e l'ultimo pagamento ammonta a  $1\,918,02$  euro.

Si scriverà:

$$6\,000 = 118,02 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{47}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 1\,918,02 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6\,000 = 118,02 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 118,02 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 118,02 \frac{1}{(1+X)^{47/12}} + \\ (1\,800 + 115,02 + 3) \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova  $X = 9,381567\%$ , vale a dire un TAEG del  $9,4\%$ .

*Settimo esempio*

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la seconda è pari al 60 % della prima. Le rispettive mensilità sono pari a 186,36 euro e a 111,82 euro.

Si scriverà:

$$5\,940 = 186,36 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + \left\{ \left[ 111,82 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{26}}}{(1+X)^{1/12} - 1} \right] \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\,940 = \left[ 186,36 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 186,36 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 186,36 \frac{1}{(1+X)^{22/12}} \right] + \\ \left\{ \left[ 111,82 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 111,82 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 111,82 \frac{1}{(1+X)^{26/12}} \right] \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

e si trova  $X = 10,04089\%$ , vale a dire un TAEG del  $10,0\%$ .

*Ottavo esempio*

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la prima è pari al 60 % della seconda. Le rispettive mensilità sono pari a 112,15 euro e a 186,91 euro.

Si scriverà:

$$5\,940 = 112,15 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + \left\{ \left[ 186,91 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{26}}}{(1+X)^{1/12} - 1} \right] \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\,940 = \left[ 112,15 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 112,15 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 112,15 \frac{1}{(1+X)^{22/12}} \right] + \\ \left\{ \left[ 186,91 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 186,91 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 186,91 \frac{1}{(1+X)^{26/12}} \right] \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

e si trova  $X = 9,888383\%$ , vale a dire un TAEG del  $9,9\%$ .

*Nono esempio*

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (prezzo di un bene) di 500,00 euro, rimborsato con 3 mensilità costanti calcolate al tasso debitore T (nominale) del 18 % e su cui gravano spese per la pratica, ripartite sulle scadenze, pari a 30,00 euro. L'importo della mensilità è pari pertanto a 171,69 euro + 10,00 di spese per un totale di 181,69 euro.

Si scriverà:

$$500 = 181,69 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^3}}{(1 + X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$500 = 181,69 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 181,69 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + 181,69 \frac{1}{(1 + X)^{3/12}}$$

e si trova  $X = 68,474596 \%$ , vale a dire un TAEG del 68,5 %.

L'esempio precedente è caratteristico di pratiche ancora in uso in taluni esercizi specializzati nel «credito al consumo».

*Decimo esempio*

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 1 000 euro, rimborsato con 700,00 euro al termine di un anno e 500,00 euro al termine di due anni, oppure con 500,00 euro al termine di un anno e 700,00 euro al termine di due anni.

Si scriverà:

$$1\ 000 = 700 \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{12}} + 500 \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{24}}$$

e si trova  $X = 13,898663 \%$ , vale a dire un TAEG del 13,9 %.

Vale a dire, si scriverà:

$$1\ 000 = 500 \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{12}} + 700 \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{24}}$$

e si trova  $X = 12,321446 \%$ , vale a dire un TAEG del 12,3 %.

Il presente esempio illustra che il calcolo del tasso annuo effettivo globale dipende esclusivamente dalle scadenze e che la menzione del costo totale del credito nell'informazione preventiva o nel contratto di credito non apporta alcuna ulteriore informazione utile al consumatore. Con un identico costo totale del credito di 200 euro si ottengono due TAEG differenti (a seconda che si scelga un rimborso anticipato o uno ordinario).

*Undicesimo esempio*

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di 6 000 euro, un tasso debitore del 9 % e rimborsato con 4 annualità costanti di 1 852,01 euro e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di 60,00 euro.

Si scriverà:

$$5\ 940 = 1\ 852,01 \frac{1 - \frac{1}{(1 + X)^4}}{X}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\ 940 = 1\ 852,01 \frac{1}{(1 + X)} + 1\ 852,01 \frac{1}{(1 + X)^2} + \dots + 1\ 852,01 \frac{1}{(1 + X)^4}$$

e si trova  $X = 9,459052\%$ , vale a dire un TAEG del  $9,5\%$ .

In caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

$$5\,940 = 6\,540 \frac{1}{(1 + X)}$$

ove  $6\,540$  rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del primo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova  $X = 10,101010\%$ , vale a dire un TAEG del  $10,1\%$ .

Dopo due anni:

$$5\,940 = 1\,852,01 \frac{1}{(1 + X)} + 5\,109,91 \frac{1}{(1 + X)^2}$$

ove  $5\,109,91$  rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova  $X = 9,640069\%$ , vale a dire un TAEG del  $9,6\%$ .

Dopo tre anni:

$$5\,940 = 1\,852,01 \frac{1}{(1 + X)} + 1\,852,01 \frac{1}{(1 + X)^2} + 3\,551,11 \frac{1}{(1 + X)^3}$$

ove  $3\,551,11$  rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del terzo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova  $X = 9,505315\%$ , vale a dire un TAEG del  $9,5\%$ .

L'esempio precedente mostra la diminuzione del TAEG provvisorio nel corso del tempo, in particolare quando le spese per l'assicurazione sono pagabili all'atto della sottoscrizione.

Il presente esempio può inoltre illustrare il caso di un prestito ipotecario avente per finalità il rifinanziamento dei contratti di credito in corso le cui spese (notaio, registrazione, tasse, iscrizione ipotecaria) sono dovute al momento del passaggio dell'atto autentico e nel quale i fondi sono messi a disposizione del consumatore a partire dalla data di passaggio di tale atto.

#### *Dodicesimo esempio*

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di  $6\,000$  euro, un tasso debitore  $T$  (nominale) del  $9\%$  e rimborsato con  $48$  mensilità costanti di  $149,31$  euro (calcolo proporzionale) e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di  $60,00$  euro.

Si scriverà:

$$5\,940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{48}}}{(1 + X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\,940 = 149,31 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 149,31 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 149,31 \frac{1}{(1 + X)^{48/12}}$$

e si trova  $X = 9,9954957\%$ , vale a dire un TAEG del 10 %.

Tuttavia, in caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

$$5\,940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{11}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 4\,844,64 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{12}}$$

ove 4 844,64 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova  $X = 10,655907\%$ , vale a dire un TAEG del 10,7 %.

Dopo due anni:

$$5\,940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{23}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 3\,417,58 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{24}}$$

ove 3 417,58 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 24<sup>a</sup> mensilità in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova  $X = 10,136089\%$ , vale a dire un TAEG del 10,1 %.

Dopo tre anni:

$$5\,940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{35}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 1\,856,66 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{36}}$$

ove 1 856,66 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 36<sup>a</sup> mensilità in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova  $X = 9,991921\%$ , vale a dire un TAEG del 10 %.

#### Tredicesimo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1 852,00 euro. Si supponga ora che il credito sia a tasso variabile e che dopo la seconda annualità il tasso debitore (nominale) passi dal 9,00 % al 10,00 %. Ne risulta una nuova annualità di 1 877,17 euro. Si ricorda che per il calcolo del TAEG si assume come ipotesi che il tasso debitore e le altre spese restino fisse rispetto al livello iniziale e si applichino fino al termine del contratto di credito. Secondo il primo esempio il TAEG sarà del 9 %.

In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell'ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Si scriverà:

$$5\,940 = 1\,852,01 \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^2}}{X} + \left[ 1\,877,17 \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^2}}{X} \frac{1}{X^2} \right]$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\,940 = 1\,852,01 \frac{1}{(1+X)} + 1\,852,01 \frac{1}{(1+X)^2} + \left\{ \left[ 1\,877,17 \frac{1}{(1+X)^3} + 1\,877,17 \frac{1}{(1+X)^4} \right] + \frac{1}{X^2} \right\}$$

e si trova  $X = 9,741569$ , vale a dire un TAEG del 9,7 %.

*Quattordicesimo esempio*

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro, con spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro, con un'assicurazione pari a 3 euro al mese. Si ricorda che i costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La scadenza è dunque di 152,31 euro e nel quinto esempio era stata calcolata una soluzione con  $X = 11,107112$ , vale a dire un TAEG pari all'11,1 %.

Si supponga ora che il tasso debitore (nominale) sia variabile e salga al 10 % dopo la diciassettesima scadenza. In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell'ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Si scriverà:

$$5\,940 = 151,91 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{17}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + \left[ 154,22 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{31}}}{(1+X)^{1/12} - 1} \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{17}} \right]$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5\,940 = \left[ 151,91 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 151,91 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 151,91 \frac{1}{(1+X)^{17/12}} \right] + \left\{ \left[ 154,22 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 154,22 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 154,22 \frac{1}{(1+X)^{31/12}} \right] \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{17}} \right\}$$

e si trova  $X = 11,542740$  %, vale a dire un TAEG dell'11,5 %.

*Quindicesimo esempio*

Un contratto di credito di tipo «leasing» o «locazione finanziaria» relativo ad un'autovettura del valore di 15 000,00 euro. Il contratto prevede 48 mensilità di 350 euro. La prima mensilità è pagabile alla messa a disposizione del bene. Al termine dei 48 mesi, l'opzione d'acquisto può essere esercitata con il pagamento del valore residuo pari a 1 250 euro.

Si scriverà:

$$14\,650 = 350 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{47}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 1\,250 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$14\,650 = 350 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 350 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 350 \frac{1}{(1+X)^{47/12}} + 1\,250 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova  $X = 9,541856$  %, vale a dire un TAEG del 9,5 %.

*Sedicesimo esempio*

Un contratto di credito di tipo «finanziamento», o «credito al consumo» oppure «vendita a rate» relativo a un bene del valore di 2 500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento di un acconto di 500 euro e 200 mensilità di 100 euro la cui prima mensilità deve essere pagata entro 20 giorni a partire dalla messa a disposizione del bene.

In questo caso l'acconto non fa mai parte dell'operazione di finanziamento.

Si scriverà:

$$(2\,500 - 500) \frac{1}{[(1 + X)^{1/365}]^{(365-20)}} = 100 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{24}}}{(1 + X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$2\,000 \frac{1}{(1 + X)^{\frac{10,4316}{365}}} = 100 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 100 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 100 \frac{1}{(1 + X)^{24/12}}$$

e si trova  $X = 20,395287$ , vale a dire un TAEG del 20,4 %.

#### Diciassettesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo «apertura di credito» a durata determinata di 6 mesi, per un importo totale del credito di 2 500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento del costo totale del credito tutti i mesi e il rimborso dell'importo totale del credito alla scadenza del contratto. Il tasso debitore è dell'8 % annuale (effettivo) e le spese ammontano allo 0,25 % al mese. Si ricorda che in questo caso si applica l'ipotesi di un prelievo totale e immediato del credito.

Si ottiene l'importo della scadenza periodica degli interessi debitori mensili calcolati sulla base di un tasso mensile equivalente scrivendo:

$$a = 2\,500 \left\{ [(1,08)^{1/12} - 1] + 0,25 \right\}$$

Vale a dire:

$$a = 2\,500 (0,006434 + 0,0025) = 22,34$$

Si scriverà dunque:

$$2\,500 = 22,34 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^6}}{(1 + X)^{1/12} - 1} + 2\,500 \frac{1}{(1 + X)^{6/12}}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$2\,500 = 22,34 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 22,34 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 22,34 \frac{1}{(1 + X)^{6/12}} + 2\,500 \frac{1}{(1 + X)^{6/12}}$$

e si trova  $X = 11,263633$ , vale a dire un TAEG dell'11,3 %.

#### Diciottesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo «apertura di credito» a durata indeterminata, per un importo di 2 500 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento semestrale minimo del 25 % del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, con un minimo di 25 euro. Il tasso debitore annuale (effettivo) è del 12 % e le spese di apertura della pratica ammontano a 50 euro pagabili alla sottoscrizione.

(Si ottiene il tasso mensile equivalente con la formula:

$$i = (1 + 0,12)^{6/12} - 1 = 0,00583$$

vale a dire il 5,83 %).

I 19 importi semestrali da rimborsare ( $D_1$ ) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d'ammortamento ove  $D_1 = 661,44$ ;  $D_2 = 525$ ;  $D_3 = 416,71$ ;  $D_4 = 330,75$ ;  $D_5 = 262,52$ ;  $D_6 = 208,37$ ;  $D_7 = 165,39$ ;  $D_8 = 208,37$ ;  $D_9 = 104,20$ ;  $D_{10} = 82,70$ ;  $D_{11} = 65,64$ ;  $D_{12} = 52,1$ ;  $D_{13} = 41,36$ ;  $D_{14} = 32,82$ ;  $D_{15} = 25$ ;  $D_{16} = 25$ ;  $D_{17} = 25$ ;  $D_{18} = 25$ ;  $D_{19} = 15,28$ .

Si scriverà:

$$2\,500 - 50 = 661,44 \frac{1}{(1+X)^{6/12}} + 525 \frac{1}{(1+X)^{12/12}} + \dots + 25 \frac{1}{(1+X)^{108/12}} + 15,28 \frac{1}{(1+X)^{114/12}}$$

e si trova  $X = 13,151744\%$ , vale a dire un TAEG del 13,2%.

#### Diciannovesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo «apertura di credito» a durata indeterminata, con il supporto di una carta che consente prelievi di credito e un importo totale del credito di 700 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento mensile minima del 5% del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, senza che la scadenza periodica (a) possa essere inferiore a 25 euro. Le spese annuali della carta ammontano a 20 euro. Il tasso debitore annuo (effettivo) è pari allo 0% per la prima scadenza e al 12% per le scadenze successive.

I 31 importi semestrali da rimborsare ( $D_1$ ) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d'ammortamento ove  $D_1 = 55,00$ ;  $D_2 = 33,57$ ;  $D_3 = 32,19$ ;  $D_4 = 30,87$ ;  $D_5 = 29,61$ ;  $D_6 = 28,39$ ;  $D_7 = 27,23$ ;  $D_8 = 26,11$ ;  $D_9 = 25,04$ ;  $D_{10}$  a  $D_{12} = 25,00$ ;  $D_{13} = 45$ ;  $D_{14}$  a  $D_{24} = 25,00$ ;  $D_{25} = 45,00$ ;  $D_{26}$  a  $D_{30} = 25,00$ ;  $D_{31} = 2,25$ ;

Si scriverà:

$$700 = 55 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 33,57 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 25 \frac{1}{(1+X)^{30/12}} + 2,25 \frac{1}{(1+X)^{31/12}}$$

e si trova  $X = 18,470574\%$ , vale a dire un TAEG del 18,5%.

#### Ventesimo esempio

Sia data un'apertura di credito sotto forma di anticipo in conto corrente a durata indeterminata per un importo totale del credito di 2 500 euro. Il contratto di credito non impone modalità di pagamento in capitale, ma contempla il pagamento mensile del costo totale del credito. Il tasso debitore annuale è pari all'8% (effettivo). Le spese mensili ammontano a 2,50 euro.

Non ci si limiterà ad utilizzare l'ipotesi di un prelievo di credito totale, ma si assumerà anche l'ipotesi di un rimborso teorico al termine di un anno.

Si calcola innanzitutto la scadenza periodica teorica degli interessi e le spese (a):

$$a = 2\,500 \left[ (1,08)^{1/12} - 1 \right] + 2,50$$

e quindi

$$2\,500 = 18,59 \frac{1 - \frac{1}{\left[ (1+X)^{1/12} \right]^{12}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 2\,500 \frac{1}{(1+X^{1/12})^{12}}$$

oppure:

$$2\,500 = 18,59 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 18,59 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 18,59 \frac{1}{(1+X)^{12/12}} + 2\,500 \frac{1}{(1+X)^{12/12}}$$

E si trova  $X = 9,295804\%$ , vale a dire un TAEG del 9,3%.

## ALLEGATO III

**CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE QUANDO UN CONTRATTO DI CREDITO PREVEDE UN RISPARMIO PREVENTIVO O CONCOMITANTE E IL TASSO DEBITORE È FISSATO IN FUNZIONE DI TALE RISPARMIO**

Si utilizzano le seguenti notazioni:

- C = capitale
- N = durata in anni
- T = tasso debitore annuale
- A = annualità
- F = periodicità
- n = durata in periodi
- t = tasso debitore periodico
- a = scadenza periodica
- M = periodo di risparmio.

**1. CONTRATTO DI CREDITO MISTO NEL QUALE IL RISPARMIO (OBBLIGATORIO) PRECEDE IL CREDITO**

*Primo esempio*

La concessione di un credito C di 6 000 euro su N = 4 anni è subordinata alla costituzione di un risparmio preventivo per un periodo di M = due anni pari alla metà di tale importo, vale a dire 3 000 euro in totale, del quale l'ultimo importo risparmiato ammonta a 125 euro ed è depositato un mese prima del prelievo del credito. Tale risparmio non è remunerato, ma il tasso debitore del credito sarà pari a solo T = 6 %, in un contesto in cui le condizioni di mercato sono piuttosto al 9 %.

L'importo risparmiato ogni mese è e = 125 euro, la scadenza mensile è a = 140,91 euro, il TAEG, escluso il risparmio è del 6,17 %, vale a dire il 6,2 %.

Si scriverà per trovare il tasso effettivo dell'insieme dell'operazione:

$$6\,000 + 3\,000 = \left[ 125 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{24}}}{(1+X)^{1/12} - 1} [(1+X)^{1/12}]^{25} \right] + \left[ 140,91 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}}{(1+X)^{1/12} - 1} \right]$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6\,000 + 3\,000 = \left\{ \left[ 125 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 125 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 125 \frac{1}{(1+X)^{24/12}} \right] [(1+X)^{1/12}]^{25} \right\} + \left[ 140,91 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 140,91 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 140,91 \frac{1}{(1+X)^{48/12}} \right]$$

Per risolvere l'equazione, utilizzando un metodo iterativo, si pone  $X_1 = 0,062$  e si calcola il valore del primo membro: 170,5.

quindi  $X_2 = 0,063$  e si calcola il valore del primo membro: 163,3.

ecc. . .

quindi  $X_{26} = 0,087$  e si calcola il valore del primo membro: 6,0.

quindi  $X_{27} = 0,088$  e si calcola il valore del primo membro: 0,1.

quindi  $X_{28} = 0,089$  e si calcola il valore del primo membro: -5,7

La soluzione corretta è  $X = 8,802245\%$ , vale a dire l'8,8% ed è questo TAEG che dovrà essere comunicato al consumatore come TAEG del contratto di credito con una condizione di risparmio preventivo.

#### Secondo esempio

La concessione di un credito  $C$  di 6 000 euro su  $N = 4$  anni è subordinata alla costituzione di un risparmio ( $M$ ) preventivo per un periodo di due anni pari alla metà di tale importo, vale a dire 3 000 euro, del quale l'ultimo importo risparmiato ammonta a 125 euro ed è depositato un mese prima del prelievo del credito. Tale risparmio è remunerato a un tasso creditore  $S = 3\%$ . Il tasso debitore sarà pari a solo  $T = 6\%$ , in un contesto in cui le condizioni di mercato sono piuttosto attorno al  $9\%$ .

L'importo risparmiato ogni mese è  $e = 125$  euro, la scadenza mensile è  $a = 140,91$  euro, il TAEG, escluso il risparmio è del  $6,17\%$ , vale a dire il  $6,2\%$ .

Il valore futuro attualizzato di  $M$  sarà  $M'$  e calcolato in base alla formula:

$$M' = 125 \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

, ove  $i = (1 + S)^{1/12} - 1$  e  $n = 24$  mesi

vale a dire:

$$M'(t_{-1}) = 125 \frac{(1,03)^{24/12} - 1}{(1,03)^{1/12} - 1} = 3\,086,65$$

e

$$M'(t_0) = 3\,086,65(1,03)^{1/12} = 3\,094,26$$

ove  $t_0$  = il momento del prelievo di credito.

Si scriverà per trovare il tasso effettivo dell'insieme dell'operazione:

$$3\,094,26 + 6\,000 = \left[ 125 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{24}}}{(1 + X)^{1/12} - 1} [(1 + X)^{1/12}]^{25} \right] + \left[ 140,91 \frac{1 - \frac{1}{[(1 + X)^{1/12}]^{48}}}{(1 + X)^{1/12} - 1} \right]$$

Vale a dire, si scriverà:

$$3\,094,26 + 6\,000 = \left\{ \left[ 125 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 125 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 125 \frac{1}{(1 + X)^{24/12}} \right] [(1 + X)^{1/12}]^{25} \right\} + \left[ 140,91 \frac{1}{(1 + X)^{1/12}} + 140,91 \frac{1}{(1 + X)^{2/12}} + \dots + 140,91 \frac{1}{(1 + X)^{48/12}} \right]$$

Per risolvere l'equazione si utilizzerà nuovamente un metodo iterativo e si troverà  $X = 7,484710$ , vale a dire un TAEG del  $7,5\%$ .

## 2. CONTRATTO MISTO NEL QUALE IL RISPARMIO È CONCOMITANTE

2.1 **Contratto di credito misto nel quale il risparmio non è obbligatorio (anticipi in conto corrente)**

Cfr. allegato II, esempio 20. Il risparmio è escluso dal calcolo del TAEG.

2.2 **Contratto di credito con un'assicurazione vita mista**

Si tratta di schemi di tipo *endowment* descritti all'articolo 20 della presente direttiva nei quali il risparmio è contrattuale.

Sia dato un importo totale del credito di 6 000,00 euro, rimborsati con quattro annualità al tasso debitore del 9,00 %, ma con una struttura di scadenze *in fine*. Si supponga che il gestore del fondo abbia versato al termine di ciascuno dei primi 3 anni 1 200,00 euro e che tale risparmio sia stato remunerato al 4,00 %. Il saldo di tale conto, prima della scadenza finale sarà di 3 895,76 euro. Sarà allora necessario versarvi un resto di 2 104,24 euro. Lo scadenziario si riassume in tre annualità di 1 740,00 euro e una di 2 644,24 euro per un capitale di 6 000,00 euro.

Si scriverà:

$$6\,000 = 1\,740 \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^3}}{X} + 2\,644,24 \frac{1}{(1+X)^4}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6\,000 = 1\,740 \frac{1}{(1+X)^1} + 1\,740 \frac{1}{(1+X)^2} + 1\,740 \frac{1}{(1+X)^3} + 2\,644,24 \frac{1}{(1+X)^4}$$

e si trova  $X = 10,955466$ , vale a dire un TAEG del 10,96 % .

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi**

(2002/C 331 E/40)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 488 def. — 2002/0219(COD)

*(Presentata dalla Commissione l'11 settembre 2002)*

**RELAZIONE**

**1. Il completamento del mercato interno dell'energia**

**1.1. Obiettivo: un mercato interno dei prodotti petroliferi**

Il mercato dei prodotti petroliferi nella Comunità è più concorrenziale rispetto a quello di altri prodotti energetici. Detto ciò, si devono ancora compiere sforzi importanti per arrivare ad un mercato dei prodotti petroliferi effettivamente aperto ed integrato a livello europeo. La Comunità europea deve quindi adottare le misure necessarie affinché questo settore partecipi effettivamente, con le altre fonti di energia, in particolare il gas naturale, ad un vero mercato interno dell'energia.

La Commissione constatava — nella sua comunicazione del 4 ottobre 2000 sull'approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea e nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» adottato nel novembre 2000 <sup>(1)</sup> — che i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi al netto dei diritti e delle imposte variavano fortemente tra gli Stati membri. Essa individuava nella mancanza di concorrenza nel settore petrolifero a valle <sup>(2)</sup> di alcuni Stati membri uno dei principali fattori che potevano spiegare tali divari di prezzo. La Commissione indicava pertanto che era indispensabile favorire una struttura più aperta e concorrenziale del settore petrolifero a valle e che a tal fine era necessario garantire lo sviluppo di un effettivo mercato interno dei prodotti raffinati (a livello del mercato all'ingrosso) in modo da disporre di un approvvigionamento agevole e competitivo per ciascun distributore, compresi i raffinatori nazionali.

Una maggiore apertura del settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, in particolare a nuovi operatori, e l'esistenza di un vero mercato interno dei prodotti raffinati devono infatti contribuire a garantire le condizioni di una sana concorrenza. Essa permetterà di garantire l'approvvigionamento dei vari consumatori alle condizioni più economiche, anche se questo mercato rimarrà soggetto ai rischi legati ad una forte dipendenza esterna dell'UE.

L'Unione europea prosegue la sua marcia verso il completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità e sta creando il più grande mercato regionale integrato e aperto del mondo. La costruzione del mercato interno dell'energia non può tuttavia concepirsi senza integrare tutte le fonti di energia. In particolare, il petrolio e il gas sono due prodotti che fanno parte di uno stesso mercato: sono prodotti sostituibili e concorrenti in molti usi. I prezzi del gas sono inoltre in gran parte indicizzati su quelli del petrolio. Queste due fonti energetiche sono strettamente legate, soprattutto tramite i contratti interrompibili per l'approvvigionamento di gas.

**1.2. Il contesto: la dipendenza energetica esterna dell'UE e le sue conseguenze**

Come indicato nel Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la dipendenza esterna dell'UE, attualmente del 75 %, dovrebbe superare l'85 % nel 2020. La concentrazione geografica della produzione petrolifera nella regione del Golfo Persico, concentrazione anch'essa destinata ad aumentare fortemente nei prossimi decenni <sup>(3)</sup>, non fa che aumentare le incertezze sull'approvvigionamento energetico dell'Unione.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 769.

<sup>(2)</sup> Ossia raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

<sup>(3)</sup> Dall'attuale 30 %, la quota della produzione petrolifera mondiale che proviene dai paesi situati nella regione del Golfo Persico potrebbe passare al 40 % nel 2020. Il 65 % delle riserve mondiali accertate è situato in questa regione e il 30 % del petrolio attualmente consumato nella Comunità proviene da questa regione (mentre gli Stati Uniti dipendono soltanto per il 14 % dai paesi del Golfo Persico).

Il mercato petrolifero è inoltre caratterizzato da una flessibilità molto limitata a breve termine, tanto dell'offerta<sup>(1)</sup> che della domanda<sup>(2)</sup>. Questo carattere strutturale del mercato petrolifero spiega la sua grande volatilità. Il minimo squilibrio tra l'offerta e la domanda o l'anticipazione di un tale squilibrio avranno un impatto molto forte sui prezzi, come attesta l'ultima crisi petrolifera del 1999-2000, quando restrizioni marginali dell'offerta fecero triplicare i prezzi del petrolio greggio.

Qualsiasi avvenimento che comporti un'interruzione effettiva dell'approvvigionamento, o semplicemente che annunci un rischio di interruzione, può creare gravi perturbazioni nel funzionamento dell'economia e della società in Europa. Anche se il peso del petrolio nell'economia si è ridotto rispetto agli anni '70<sup>(3)</sup>, un aumento dei prezzi petroliferi permane un onere considerevole per l'economia europea. Un aumento di 10 USD del prezzo del barile comporta un aumento della fattura petrolifera esterna dell'Unione europea di circa 40 miliardi di euro all'anno. L'aumento dei prezzi petroliferi influisce sul potere di acquisto dei consumatori e fa lievitare i costi delle imprese.

Si calcola che un aumento di 10 USD del prezzo del barile comporti una perdita di mezzo punto in termini di crescita economica. Questo impatto non può tuttavia essere considerato lineare: vaste, repentine e impreviste variazioni di prezzo possono causare danni all'economia molto più gravi di quanto questa stima lasci supporre. Tale impatto dipende anche dall'intensità petrolifera nell'economia che varia da uno Stato membro all'altro.

Più globalmente, si constata che il posto preponderante acquisito dai prodotti energetici nella nostra società, in particolare il petrolio, rende la questione della dipendenza energetica una questione di equilibrio sociale. Si ricordi che le prime due crisi petrolifere hanno contribuito ad un forte aumento della disoccupazione. La rottura di questo equilibrio è quindi suscettibile di creare rivendicazioni sociali e reazioni corporativiste.

### **1.3. La constatazione: un'armonizzazione insufficiente dei meccanismi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento**

Le legislazioni nazionali in vigore in materia di sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero, insufficientemente armonizzate e coordinate a livello comunitario, possono condurre — ed hanno effettivamente condotto — a distorsioni nel mercato interno dei prodotti petroliferi.

Gli Stati membri hanno da tempo introdotto misure per attenuare gli effetti di eventuali difficoltà legate all'approvvigionamento petrolifero. Alcune sono inquadrate dalla legislazione comunitaria, come la costituzione da parte degli Stati membri di «stock di sicurezza», che possono essere immessi sul mercato in caso di crisi di approvvigionamento. La direttiva 68/414/CEE<sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 98/93/CE<sup>(5)</sup>, impone agli Stati membri di detenere un livello di scorte (stock) corrispondenti come minimo a 90 giorni di consumo per tre categorie di prodotti petroliferi<sup>(6)</sup>. La direttiva 73/238/CEE<sup>(7)</sup> impone inoltre agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni per dotare le autorità competenti dei poteri che permettano, in caso di difficoltà nell'approvvigionamento, di varare idonee misure di crisi, cioè da un lato di attingere agli stock di sicurezza e dall'altro di limitare il consumo.

(1) La sola flessibilità significativa dell'offerta è legata alle capacità di produzione non utilizzate, situate essenzialmente nella regione del Golfo Persico.

(2) L'evoluzione della struttura della domanda (crescita continua della quota del trasporto nel consumo petrolifero, riduzione della quota dell'industria, scomparsa praticamente del petrolio nella produzione di elettricità) e le riduzioni concomitanti delle possibilità di sostituzione a breve scadenza del petrolio con un altro combustibile, aumentano in eguale misura il carattere estremamente poco elastico della domanda petrolifera.

(3) L'intensità petrolifera dell'economia europea, cioè il rapporto tra il volume del consumo petrolifero e il prodotto interno lordo, si è dimezzata dal 1973.

(4) GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14.

(5) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100.

(6) Un obbligo simile, ma calcolato in funzione delle importazioni degli Stati, esiste nel quadro del trattato che istituisce l'Agenzia internazionale dell'energia (stock minimi di 90 giorni di importazioni).

(7) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.

Occorre però riconoscere che queste direttive non corrispondono più all'attuale contesto del mercato interno dell'energia: risalgono infatti ad un'epoca in cui il mercato interno dell'energia muoveva appena i primi passi. Le disposizioni comunitarie in vigore non garantiscono un'armonizzazione e un coordinamento sufficienti delle disposizioni nazionali che inquadrano, ma questi due elementi sono necessari per il buon funzionamento del mercato interno: è infatti indispensabile che il mercato interno si basi su norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate e coordinate.

Due tipi di problemi si pongono concretamente:

- quelli legati alla mancanza di armonizzazione nell'organizzazione degli stock di sicurezza (cfr. capitolo 2),
- quelli connessi alla mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle misure di crisi e alla mancanza di coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi (cfr. capitolo 3).

## 2. I sistemi di stoccaggio

### 2.1. *La frammentazione del sistema europeo degli stock di sicurezza*

Gli Stati membri dispongono attualmente della massima libertà circa l'organizzazione del loro sistema di stock di sicurezza. Il sistema risulta quindi frammentato in quindici sistemi nazionali diversi, che sono effettivamente molto variabili:

- alcuni Stati membri hanno creato organismi ad hoc incaricati della detenzione, totale o parziale, degli stock di sicurezza, altri invece no. Per gli Stati membri che non dispongono di tale organismo, il sistema di stoccaggio si basa interamente sull'industria, nel quadro di obblighi imposti dallo Stato: gli operatori industriali detengono in questo caso gli stock di sicurezza senza distinguerli dai loro stock operativi <sup>(1)</sup>;
- le norme relative alla possibilità per gli operatori di adempiere ai loro obblighi di stoccaggio tramite stock detenuti in un altro Stato membro variano e alcuni Stati membri vietano del tutto questa possibilità.

In tale contesto, i dispositivi nazionali relativi agli stock di sicurezza possono talvolta avere l'effetto di compartimentare a livello nazionale i mercati dei prodotti raffinati e di penalizzare gli operatori che non sono raffinatori nazionali <sup>(2)</sup>. Va infatti osservato che i distributori indipendenti o gli importatori di prodotti raffinati hanno bisogno soltanto di stock operativi limitati, mentre le società di raffinazione detengono comunque stock importanti a fini operativi, anche in assenza dell'obbligo di stoccaggio a fini di sicurezza.

Il fatto che i dispositivi nazionali relativi agli stock di sicurezza possano in alcuni casi avere l'effetto di compartimentare a livello nazionale i mercati dei prodotti raffinati è stato dimostrato dalla sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2001 (causa C-398/98), che ha condannato il sistema greco di stock di sicurezza. Secondo la Corte, l'organizzazione degli obblighi di stoccaggio in Grecia limitava le possibilità di approvvigionamento delle società greche di distribuzione di prodotti petroliferi presso raffinerie situate in un altro Stato membro, cosa contraria, per la Corte, al principio di libera circolazione delle merci.

La presente proposta di direttiva non mira ad un'uniformazione totale dell'organizzazione dei sistemi di stock di sicurezza, bensì intende ravvicinarli mediante la definizione di alcuni requisiti minimi: si tratta di requisiti che devono necessariamente essere rispettati con riferimento agli obiettivi di apertura del settore della distribuzione dei prodotti petroliferi e di istituzione di un effettivo mercato interno dei prodotti petroliferi.

<sup>(1)</sup> In un sistema basato parzialmente o completamente su stock detenuti dall'industria, si verifica necessariamente una confusione tra stock operativi e stock di sicurezza: non è possibile determinare quale livello di stock un operatore determinato deterrebbe in mancanza di un obbligo di stoccaggio.

<sup>(2)</sup> Per «raffinatori nazionali» si intendono gli operatori aventi una raffineria nello Stato in questione.

A tale scopo, la proposta di direttiva contiene due riforme:

- un obbligo per gli Stati membri di creare un'agenzia nazionale di stoccaggio,
- una riforma delle disposizioni relative alla detenzione di stock di sicurezza in un altro Stato membro.

## **2.2. La creazione da parte di tutti gli Stati membri di un'agenzia nazionale di stoccaggio**

Per gli operatori non raffinatori, l'obbligo di stoccaggio costituisce un vincolo particolarmente pesante ed eventualmente un ostacolo all'entrata sul mercato. In numerosi casi, l'unica soluzione economica a loro disposizione è legarsi ai raffinatori nazionali attraverso il sistema degli stock «messi a disposizione» (sistema con il quale i raffinatori si fanno carico degli obblighi di stoccaggio di altri operatori). La creazione di un organismo centrale a scopi di stoccaggio strategico, associata al diritto degli operatori che non svolgono attività di raffinazione di delegare l'assolvimento del loro obbligo di stoccaggio a tale organismo in contropartita di un'equa retribuzione, costituirà quindi uno strumento che permetterà di migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti raffinati in regime di concorrenza, rendendo gli operatori non raffinatori meno dipendenti da accordi con i raffinatori nazionali.

Va constatato che gli stock di sicurezza risentono attualmente di una grave mancanza di visibilità, particolarmente sorprendente rispetto alla Strategic Petroleum Reserve statunitense<sup>(1)</sup>. Si può anche dire che sugli stock di sicurezza europei grava una mancanza di credibilità, nella misura in cui gli stock che sono detenuti in più rispetto agli stock operativi, ai fini specifici della sicurezza dell'approvvigionamento, sono molto difficilmente identificabili e non sono quindi quantificabili. Inoltre, la presenza in alcuni Stati membri di importanti attività dell'industria petrolifera orientate verso il soddisfacimento di una domanda non nazionale può comportare stock operativi particolarmente elevati rispetto al consumo interno. In questo contesto, la portata dell'obbligo di mantenimento di un volume di petrolio e di prodotti petroliferi equivalente a 90 giorni di consumo diventa molto aleatoria.

Di conseguenza, la proposta di direttiva prevede che, in tutti gli Stati membri, l'organismo preposto allo stoccaggio sia incaricato di coprire almeno un terzo dell'obbligo di stoccaggio. Questi organismi dovranno essere essi stessi proprietari degli stock e non servirsi di sistemi che permetterebbero loro di ricorrere agli stock operativi dell'industria. In questo modo, la loro disponibilità effettiva non darà adito a dubbi ed essi avranno una credibilità e visibilità ottimali.

## **2.3. La detenzione degli stock in un altro Stato membro**

L'attuale legislazione comunitaria riconosce agli Stati membri il diritto di impedire la detenzione di stock di sicurezza in altri Stati membri. Essa prevede inoltre accordi intergovernativi preliminari alla costituzione di stock sul territorio di uno Stato membro per conto di imprese, organizzazioni o agenzie stabilite in un altro Stato membro. In questo contesto, l'assenza di accordo intergovernativo può costituire per un operatore un divieto de facto di detenere stock al di fuori del territorio nazionale. Nella misura in cui, in una catena di approvvigionamento di prodotti petroliferi, esiste normalmente una concentrazione importante di stock a livello di raffinerie, queste restrizioni possono avere l'effetto di sfavorire una catena dell'approvvigionamento a valle transfrontaliera rispetto ad una catena puramente nazionale.

Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, le disposizioni comunitarie devono prevedere espressamente che gli Stati membri si adoperino affinché le misure in materia di stock di sicurezza che metteranno in atto non penalizzino l'approvvigionamento presso raffinerie situate in altri Stati membri rispetto all'approvvigionamento presso raffinerie sul loro territorio. Praticamente, la proposta di direttiva prevede che gli Stati membri dovranno autorizzare gli operatori ad adempiere ai loro obblighi di stoccaggio tramite stock detenuti negli Stati membri che costituiscono le loro fonti di approvvigionamento di prodotti raffinati.

<sup>(1)</sup> Gli Stati Uniti non impongono un obbligo di stoccaggio alla loro industria. Essi hanno costituito, in maniera distinta dagli stock dell'industria, una «Strategic Petroleum Reserve» (SPR) costituita attualmente da 545 milioni di barili in cavità sotterranee (cupole di sale) e la cui vendita può essere decisa dal presidente degli Stati Uniti. Il volume di stock detenuto dalla SPR sarà portato a 700 milioni di barili entro il 2004.

D'altra parte, la conclusione preliminare di accordi intergovernativi concernenti lo stoccaggio a fini di sicurezza dell'approvvigionamento in un altro Stato membro non è più accettabile nel nuovo mercato interno dell'energia. Questo meccanismo deve essere sostituito da un sistema di vigilanza per garantire l'identificazione, la registrazione e il controllo degli stock detenuti sul territorio di uno Stato membro per conto di imprese, organizzazioni o agenzie aventi sede in un altro Stato membro.

### 3. Armonizzazione e coordinamento dei dispositivi di misure di crisi

L'attuale legislazione comunitaria non permette di garantire un'azione unita, solidale e coerente degli Stati membri dell'Unione europea in caso di crisi sui mercati petroliferi. Tali unità e coerenza di azione sono tuttavia necessarie per preservare un funzionamento corretto del mercato interno in questo tipo di situazione.

Concretamente, si pongono due tipi di problemi:

- l'esistenza in alcuni Stati membri di ostacoli legislativi ad un'azione di prelievo dagli stock, a causa dell'esistenza, nella loro legislazione, di condizioni troppo rigorose preliminari all'avvio di tale azione (punto 3.1);
- l'assenza di un meccanismo decisionale comunitario che permetta di decidere un'azione unita, coerente e coordinata a livello europeo (punto 3.2).

#### 3.1. I criteri di uso degli stock di sicurezza

Inizialmente, gli stock di sicurezza erano stati concepiti per permettere di far fronte, per un certo periodo, ad un'eventuale penuria di petrolio causata da interruzioni dell'approvvigionamento nei paesi produttori. Si trattava quindi di uno strumento utilizzato come ultima risorsa. Inoltre, l'uso degli stock di sicurezza doveva essere complementare a riduzioni volontarie e relativamente drastiche del consumo (ad esempio le «domeniche senza auto»).

In alcuni Stati membri la legislazione nazionale relativa agli stock di sicurezza impone il rispetto di condizioni particolarmente rigorose per potere utilizzare tali stock, condizioni che riflettono ancora la filosofia iniziale (stock intesi come strumento estremo di gestione di una penuria fisica).

Tuttavia, considerata l'evoluzione dei mercati petroliferi <sup>(1)</sup>, lo svincolo di stock di sicurezza può essere pertinente in altre circostanze. Infatti, la percezione da parte degli operatori di un rischio di una possibile futura interruzione fisica dell'approvvigionamento, senza che questa sia effettiva, può condurre a impenenate dei prezzi sui mercati «spot» (a pronti) estremamente dannose per l'economia. Questo tipo di fenomeno è stato constatato durante la guerra del Golfo, nel corso della quale, sebbene non ci fosse un deficit di produzione rispetto al consumo <sup>(2)</sup>, i prezzi sono andati alle stelle sui mercati «spot» data la minaccia che pesava sulla produzione saudita. Un prelievo dagli stock petroliferi in tali circostanze contribuirebbe a compensare acquisti dettati dal panico, a ripristinare un funzionamento più fluido del mercato e quindi a limitare la volatilità dei prezzi e le sue conseguenze nefaste sull'economia.

L'unità e la coerenza dell'azione dell'Unione europea in simili circostanze saranno assolutamente necessarie per preservare il buon funzionamento del mercato interno. È quindi necessario garantire che, in una situazione senza penuria fisica ma dove si producono forti aumenti dei prezzi a causa di fenomeni di anticipazione del rischio di interruzione fisica, tutti gli Stati membri possano procedere a una liberazione graduale dei loro stock di sicurezza. Ciò non avviene attualmente, dato che alcuni dispositivi nazionali sono concepiti soltanto per funzionare in caso di penuria fisica e includono di conseguenza condizioni restrittive per lo svincolo degli stock. La legislazione comunitaria deve quindi garantire che i dispositivi nazionali siano concepiti in modo da consentire ritiri in caso di percezione generalizzata di un rischio di interruzione fisica che genera una forte volatilità. Questa è una condizione preliminare necessaria per permettere l'unità e la coerenza dell'azione dell'Unione europea e quindi preservare il buon funzionamento del mercato interno.

<sup>(1)</sup> In particolare, il ruolo centrale attribuito ai mercati «spot» nella formazione del prezzo: su questi mercati, il prezzo del petrolio varia d'ora in ora in funzione delle percezioni ed anticipazioni degli operatori.

<sup>(2)</sup> La perdita dei contingenti iracheni e kuwaitiani è stata compensata ricorrendo a capacità di produzione prima non utilizzate, soprattutto in Arabia Saudita.

Lo svincolo di stock petroliferi in caso di percezione di un rischio di interruzione si concretizzerà in due modi diversi, a seconda che gli stock siano detenuti da organismi ad hoc di stoccaggio oppure dagli operatori del settore petrolifero a valle nel quadro di obblighi di stoccaggio:

- svincolare gli stock detenuti da un organismo ad hoc di stoccaggio significa renderli disponibili agli operatori del settore petrolifero a valle, al prezzo di mercato, e ad un ritmo determinato (x milioni di barili/giorno);
- svincolare gli stock detenuti dagli operatori del settore petrolifero a valle nel quadro di obblighi di stoccaggio significa ridurre gradualmente gli obblighi di stoccaggio.

L'effetto sarà simile nei due casi. Gli operatori del settore petrolifero a valle potranno soddisfare la loro brama di «stock discrezionali» (cioè di stock che hanno liberamente a loro disposizione), brama dovuta alla percezione di un rischio di interruzione fisica dell'approvvigionamento. Essi potranno infatti acquistare stock che detiene l'agenzia o conservare i propri stock di sicurezza che erano finora «congelati» da un obbligo di mantenimento di stock e che ora sono «svincolati». La tendenza degli operatori a diventare acquirenti di petrolio sui mercati «spot» a qualsiasi prezzo sarà rallentata, arrestando la speculazione sul rischio di interruzione dell'approvvigionamento. Tale liberazione anticipatrice degli stock è il riflesso logico del funzionamento per anticipazione del mercato petrolifero.

Naturalmente, lo svincolo degli stock ha senso soltanto se quest'azione non comporta modifiche della politica di produzione dei paesi produttori, tali da annullare i benefici connessi all'uso degli stock. È il motivo per cui gli stock di sicurezza non possono mai essere considerati come uno strumento di comparazione con i paesi produttori. Al contrario, è auspicabile che il loro uso avvenga in coordinamento con questi ultimi. La Comunità europea deve quindi sviluppare, istituzionalizzare e dare un contenuto concreto al dialogo energetico tra paesi produttori e consumatori.

Questa filosofia di uso degli stock integra l'evoluzione dei mercati petroliferi avvenuta negli ultimi 30 anni. A tal fine, la proposta di direttiva prevede che gli Stati membri debbano dotarsi di poteri che consentano loro di usare gli stock di sicurezza in due tipi di situazioni:

- interruzione fisica dell'approvvigionamento petrolifero: criterio di intervento che corrisponde alla filosofia originale di uso degli stock di sicurezza;
- sensazione generalizzata di un rischio di interruzione fisica. Questo criterio di intervento riguarda situazioni nelle quali la percezione da parte degli operatori di un rischio di una potenziale interruzione futura comporta una volatilità inaccettabile sui mercati «spot».

Il ravvicinamento delle disposizioni nazionali in base a questi principi contribuirà a garantire, in caso di crisi, la solidarietà e l'unità di azione necessarie al buon funzionamento del mercato interno, evitando che alcuni Stati membri non possano partecipare ad un'azione di prelievo dagli stock, a causa di un sistema legislativo ed amministrativo inadatto.

In questo contesto, nel quale gli stock e il loro uso avranno un ruolo fondamentale per garantire un approvvigionamento petrolifero regolare, a prezzi ragionevoli, l'attuale livello minimo degli stock di sicurezza pari a 90 giorni di consumo interno deve gradualmente essere portato a 120 giorni. Il livello medio degli stock a livello comunitario è oggi di circa 114 giorni di consumo interno; varia, a seconda dei paesi, tra il minimo comunitario di 90 giorni di consumo e 214 giorni di consumo.

A tale riguardo occorrerà tenere conto della situazione dei paesi in via di adesione all'Unione europea. Allo stato attuale dei negoziati di adesione, sono già stati concordati periodi transitori con la maggior parte dei paesi candidati fino al 31 dicembre 2009, che consentiranno loro di costituire gradualmente stock equivalenti a 90 giorni di consumo. La Commissione si aspetta che i nuovi Stati membri aderiscano al principio di costituire stock di sicurezza di un volume equivalente a 120 giorni di consumo, anche se riconosce che, in casi debitamente giustificati, sarà necessario consentire un'introduzione progressiva delle nuove disposizioni che puntano a rafforzare gli stock petroliferi al di là dei periodi transitori concordati.

### 3.2. *Un meccanismo di intervento comunitario*

Non esiste attualmente alcun meccanismo che permetta alla Comunità europea di decidere e coordinare un uso degli stock di sicurezza detenuti dagli Stati membri. La legislazione comunitaria attuale, che prevede soltanto una semplice procedura di consultazioni reciproche tra esperti degli Stati membri, sotto l'egida della Commissione, non garantisce quindi l'unità di azione e la solidarietà degli Stati membri che sono necessarie al buon funzionamento del mercato interno del petrolio. Le misure adottate individualmente da ogni Stato possono però causare disordini nel mercato interno.

#### 3.2.1. *Insufficienza del quadro dell'Agenzia internazionale dell'energia*

Data la natura mondiale del mercato petrolifero, l'Unione europea dovrà sempre agire di concerto con gli altri grandi paesi consumatori; l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), di cui sono membri tutti gli Stati membri dell'Unione europea e gli altri principali paesi consumatori (in particolare gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea), potrà essere la sede adatta per questo coordinamento necessario. Ma l'esistenza dell'AIE non elimina affatto la necessità di un processo decisionale comunitario: la specificità dell'Unione europea e lo sviluppo del mercato interno rendono indispensabile l'istituzione di un processo decisionale comunitario.

L'attuale quadro dell'AIE accusa grandi carenze. Già all'inizio degli anni '80 l'AIE aveva del resto considerato che il meccanismo di crisi previsto nel suo trattato costitutivo del 1974 non rispondeva più all'evoluzione del mercato petrolifero. Un altro meccanismo di crisi denominato CERM (Coordinated Emergency Response Measures) fu introdotto dal Consiglio di direzione dell'AIE, per permettere un uso più facile degli stock di sicurezza. Il fatto che l'attivazione del CERM richiede l'unanimità del Consiglio di direzione, composto da rappresentanti dei 26 Stati partecipanti, sulla base di criteri non ben specificati, e le divergenze esistenti in termini di filosofia di intervento tra gli Stati partecipanti, creano tuttavia rischi di stallo evidenti. Inoltre, anche in caso di attivazione del CERM, la grande libertà di azione lasciata agli Stati circa le modalità in cui possono apportare il loro contributo, implica una flagrante mancanza di coordinamento.

Considerata la natura politica di ogni crisi petrolifera, va anche rilevato che l'AIE è un organismo di natura tecnica, con un'autorità limitata. L'adozione di una decisione comunitaria è chiaramente un atto i cui significati politici e giuridici non sono paragonabili ad una decisione dell'AIE.

Resta comunque il fatto che in caso di crisi o di minaccia di crisi che possa incidere sulla crescita economica, sarà opportuno privilegiare un'azione comune che interessi il maggior numero possibile di paesi consumatori, anche in ambito AIE. In questo modo si riuscirà ad ottimizzare gli effetti positivi dell'azione comunitaria.

Pur tenendo conto della necessità di coordinare l'azione comunitaria con quella degli altri grandi paesi consumatori, è necessario un processo decisionale comunitario per garantire un'azione unita, solidale e coerente dell'insieme dell'Unione europea che deve profilarsi come soggetto unito e credibile. Non soltanto l'uso degli stock di sicurezza, ma anche le misure di riduzione dei consumi impongono un meccanismo decisionale comunitario di coordinamento. Queste ultime misure non possono infatti, in un mercato interno, essere adottate dagli Stati membri indipendentemente gli uni dagli altri.

#### 3.2.2. *Natura del meccanismo comunitario*

La proposta di direttiva istituisce un vero meccanismo decisionale con il quale l'Unione europea potrà definire le azioni, in particolare l'uso degli stock, da svolgere in una situazione di crisi energetica. Concretamente, in caso di necessità imperiosa legata all'evoluzione del mercato petrolifero, la Commissione europea sarà pertanto autorizzata ad adottare con urgenza le misure che si impongono, tenendo conto degli obiettivi generali dei meccanismi di uso degli stock di sicurezza. La Commissione sarà assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Quest'ultimo meccanismo sarà del tipo «procedura di regolamentazione», come determinato all'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Questo meccanismo di reazione coordinata contribuirà al buon funzionamento del mercato interno del petrolio e anche ad aumentare l'efficacia delle misure di crisi.

### 3.2.3. Soglia di attivazione potenziale del meccanismo

La Commissione potrà adottare le misure idonee in caso di percezione generalizzata di un rischio di interruzione o in caso di interruzione effettiva nell'approvvigionamento.

La proposta di direttiva contempla una soglia di attivazione potenziale in caso di interruzione fisica dell'approvvigionamento, quando si potranno mettere in atto misure di svincolo degli stock o di limitazione del consumo.

Se c'è una sensazione generalizzata di rischio di un'interruzione dell'approvvigionamento, segnatamente in caso di crisi esterna, per realizzare l'obiettivo di tutelare la crescita economica, l'occupazione e le categorie sociali e professionali più vulnerabili da forti fluttuazioni dei prezzi petroliferi, l'elemento «prezzo» si configura essenziale per definire la soglia di «allerta» che, se superata, farà scattare l'azione comunitaria.

Questa soglia di allerta è raggiunta quando il prezzo del petrolio greggio sui mercati spot è tale che, in caso di mantenimento del prezzo a tale livello per un periodo di 12 mesi, la fattura petrolifera esterna dell'Unione europea nel corso dei 12 mesi successivi aumenterebbe di un importo equivalente a oltre mezzo punto percentuale del prodotto interno lordo dell'Unione europea dell'anno precedente. Il punto di riferimento per valutare l'entità dell'aumento è la fattura petrolifera esterna media nel corso degli ultimi cinque anni. A titolo di esempio, nella situazione attuale (anno 2002), per raggiungere questa soglia, il prezzo del barile di Brent dovrebbe superare 30 USD <sup>(1)</sup>.

Il superamento della soglia di allerta costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per decidere di svincolare gli stock in caso di sensazione generalizzata di rischio di interruzione dell'approvvigionamento: il superamento della soglia apre una fase nella quale la Commissione esamina tutti gli elementi che contribuiscono a creare la crisi. Qualsiasi decisione sull'opportunità e sulla necessità di intervenire dovrà essere presa vagliando tutti questi elementi.

## 4. Una competenza tecnica per l'applicazione delle misure

La realizzazione del mercato interno dell'energia è progressiva e molto complessa, soprattutto nella misura in cui attua norme molto tecniche. È quindi importante assicurarsi che il nuovo quadro normativo sia applicato in modo effettivo, efficace ed uniforme da tutti i soggetti del mercato, in condizioni che garantiscano la competitività delle imprese.

Per questo motivo, le diverse fasi della realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità sono state accompagnate da meccanismi per poter riunire le autorità di regolamentazione nazionali, gli Stati membri, gli operatori economici e la Commissione in riunioni tecniche di lavoro dove vengono esaminate le misure più idonee da prendere per attuare l'apertura alla concorrenza dei mercati del gas e dell'elettricità e vengono periodicamente formulate raccomandazioni molto tecniche alla Commissione.

Il nuovo quadro comunitario che sarà realizzato per armonizzare, nell'ambito del mercato interno dell'energia, le misure di sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero, imporrà lo svolgimento di complessi compiti tecnici. Si tratterà in particolare di seguire l'evoluzione dei mercati internazionali e di valutarne l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento in tutti i sensi. L'efficacia delle misure introdotte dovrà essere continuamente valutata; in questo contesto, occorrerà sorvegliare il livello degli stock di petrolio detenuti dagli Stati membri. Per espletare questi compiti, bisognerà disporre di informazioni oggettive, affidabili e comparabili.

In caso di crisi energetica, quando la Commissione europea deciderà e coordinerà le misure di svincolo degli stock di petrolio, bisognerà valutarne gli effetti sul mercato energetico e sull'economia in generale.

<sup>(1)</sup> Ciò corrisponde ad un prezzo del paniere OPEC di 28-29 USD al barile.

Sembra di conseguenza essenziale prevedere, presso i servizi stessi della Commissione, un sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi che riunisca le competenze necessarie per trattare gli aspetti molto tecnici di questi compiti. Esso fornirà, sotto l'egida della Commissione, il sostegno tecnico e scientifico e un alto livello di competenza per favorire la corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia di approvvigionamento petrolifero.

Questo sistema europeo di osservazione sarà gestito dalla Commissione che inviterà alle riunioni rappresentanti degli Stati membri e rappresentanti dei settori interessati.

## 5. Conclusioni

La presente proposta di direttiva mira a promuovere una migliore armonizzazione e un miglior coordinamento delle misure adottate a livello nazionale in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero, contribuendo così a garantire il buon funzionamento del mercato interno. Darà all'Unione europea i mezzi per agire in modo unito e credibile, quando difficoltà nell'approvvigionamento petrolifero perturbano o rischiano di perturbare il funzionamento dell'economia e della società.

Queste disposizioni permetteranno di garantire, in caso di crisi, la solidarietà e l'unità di azione comunitarie necessarie per rispondere efficacemente alle incertezze del mercato energetico, promuovendo in questo quadro il buon funzionamento del mercato interno. Queste disposizioni sono necessarie per garantire l'apertura del mercato dei prodotti petroliferi agli operatori non raffinatori, ad evitare che le catene dell'approvvigionamento a valle transfrontaliere siano svantaggiate rispetto alle catene puramente nazionali e quindi a realizzare un effettivo mercato interno dei prodotti raffinati. L'articolo 95 del trattato CE costituisce di conseguenza la base giuridica adeguata per la proposta di direttiva.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La realizzazione del mercato interno dell'energia deve accompagnarsi al necessario coordinamento delle misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento esterno di petrolio della Comunità. Il mercato interno si basa infatti su una necessità di solidarietà tra gli Stati membri, che si manifesta in particolare nei settori essenziali per l'approvvigionamento energetico, ossia gli idrocarburi.
- (2) Il petrolio greggio e i prodotti petroliferi occupano un posto centrale nell'approvvigionamento di prodotti energetici della Comunità e svolgono un ruolo essenziale nel funzionamento dell'economia e della società, in partico-

lare con riferimento al settore dei trasporti. I prezzi petroliferi inoltre servono da riferimento per determinare i prezzi del gas naturale.

- (3) Le legislazioni nazionali in vigore in materia di sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero, insufficientemente armonizzate e coordinate a livello comunitario, possono condurre — ed hanno effettivamente condotto — a distorsioni nel mercato interno dei prodotti petroliferi. Per garantire il buon funzionamento del mercato interno bisogna quindi armonizzare e coordinare meglio le misure adottate a livello nazionale in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero.
- (4) Per garantire un approvvigionamento dei consumatori alle condizioni più economiche, è necessario favorire una struttura più aperta e concorrenziale dei mercati dei prodotti petroliferi. Ciò presuppone lo sviluppo di un vero mercato interno dei prodotti petroliferi che permetta un approvvigionamento facile e competitivo per qualsiasi distributore, anche al di fuori dei raffinatori nazionali.
- (5) I sistemi di stock di sicurezza divergono profondamente tra gli Stati membri. Le disposizioni nazionali possono avere l'effetto di compartimentare a livello nazionale i mercati dei prodotti petroliferi e di penalizzare gli operatori che non sono raffinatori nazionali. Bisogna quindi adottare misure per ravvicinare, almeno parzialmente, i sistemi di stock e garantire che la loro organizzazione non nuoccia al buon funzionamento del mercato interno.

- (6) Per gli operatori non raffinatori, un obbligo di stoccaggio costituisce un vincolo particolarmente pesante e talvolta un ostacolo all'entrata sul mercato. Per garantire l'apertura dei mercati dei prodotti petroliferi, bisogna quindi garantire a questi operatori la possibilità di adempiere ai loro obblighi diversamente che detenendo gli stock di sicurezza o concludendo accordi con i raffinatori nazionali.
- (7) A tal fine occorre armonizzare le disposizioni nazionali relative alla gestione degli stock istituendo un organismo pubblico, come quelli che già esistono in alcuni Stati membri, incaricato di gestire almeno un terzo degli obblighi di stoccaggio in base ai principi di apertura alla concorrenza del mercato nazionale.
- (8) Dato che disposizioni restrittive circa la detenzione di stock di sicurezza al di fuori del territorio nazionale possono avere l'effetto di sfavorire una catena transfrontaliera dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi rispetto ad una catena puramente nazionale, è necessario, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, permettere la costituzione di stock al di fuori del territorio nazionale, inquadrandola in un contesto definito.
- (9) Come indicato nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico»<sup>(1)</sup>, la dipendenza petrolifera esterna della Comunità e la concentrazione geografica delle capacità di produzione sono considerevoli e destinate ad aumentare. Questa situazione mette seriamente a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero.
- (10) Qualsiasi difficoltà che porti a ridurre sensibilmente le forniture di prodotti petroliferi o ad aumentarne notevolmente il prezzo è suscettibile di provocare perturbazioni gravi nell'attività economica della Comunità e bisogna quindi poter compensare o almeno attenuare gli effetti negativi di tale eventualità. A tal fine, è necessario costituire un livello adeguato di stock di sicurezza, utilizzabili in queste circostanze e in maniera coordinata a livello comunitario e mondiale.
- (11) Oltre all'immissione sul mercato di stock di sicurezza costituiti per fare fronte ad una situazione di crisi, le misure volte ad attenuare gli effetti delle difficoltà legate all'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi sono anche costituite da misure di riduzione del consumo. Occorre prevedere procedure e strumenti adeguati che permettano di garantire un'attuazione rapida, coordinata e solidale di questi due tipi di misure.
- (12) A tal fine, tutti gli Stati membri devono disporre dei poteri necessari per prendere tempestivamente, se necessario, le misure idonee, anche in una situazione nella quale non esiste penuria fisica ma dove forti aumenti dei prezzi sono generati da fenomeni di anticipazione del rischio di interruzione fisica.
- (13) In caso di difficoltà legate all'approvvigionamento petrolifero, è necessario, per preservare il buon funzionamento del mercato interno, garantire l'unità e la coerenza dell'azione della Comunità, tenendo conto della necessità di coordinare questa azione con quelle degli altri grandi paesi consumatori.
- (14) Per aiutare a concepire ed applicare correttamente la legislazione comunitaria nel settore dell'approvvigionamento petrolifero, monitorarne l'applicazione e contribuire a valutare l'efficacia delle misure in vigore, nonché seguire meglio lo sviluppo della sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero nel quadro del mercato interno, bisogna istituire, presso i servizi della Commissione, un sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi.
- (15) Le misure necessarie per attuare la presente direttiva devono essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>.
- (16) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, ossia la creazione di un mercato interno dei prodotti petroliferi pienamente operativo fondato sulla libera concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi, non possono essere realizzati isolatamente dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati a livello comunitario; la presente direttiva non va al di là di quanto necessario a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti petroliferi. A tale scopo, prevede un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e di misure di crisi e un coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per mantenere, in maniera permanente e fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, un livello di stock di prodotti petroliferi equivalente, per categorie di prodotti petroliferi, ad almeno 90 giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 769.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il livello minimo di stock citato al paragrafo 1 è portato quanto prima a 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e al più tardi il 1° gennaio 2007.

3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità e l'accessibilità degli stock conservati ai sensi dei paragrafi 1 e 2, per essere in grado di adottare tempestivamente le misure adeguate per utilizzarli conformemente all'articolo 6.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni 6 mesi, finché non sia stato raggiunto il livello di stock definito al paragrafo 2, un rapporto dettagliato sulle misure prese e da prendere per raggiungere tale livello.

5. Gli stock menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono costituiti e detenuti dagli Stati membri, all'interno del loro territorio o sul territorio di un altro Stato membro.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri istituiscono un organismo pubblico di stoccaggio petrolifero. Essi prendono tutte le disposizioni necessarie affinché quanto prima, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e al più tardi il 1° gennaio 2007, l'organismo di stoccaggio sia proprietario di stock che rappresentino, per categorie di prodotti, almeno un terzo degli obblighi definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2. Quando uno Stato membro impone obblighi di stoccaggio agli operatori presenti sul mercato, l'organismo pubblico di stoccaggio assume a suo carico gli obblighi di stoccaggio degli operatori non raffinatori che lo desiderano, in contropartita di una retribuzione che non superi i costi dei servizi forniti.

3. Due o più Stati membri possono decidere di ricorrere ad uno stesso organismo o ad una stessa agenzia di stoccaggio. In questo caso, sono congiuntamente responsabili del rispetto degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano affinché nelle loro disposizioni in materia di stoccaggio siano applicate condizioni eque e non discriminatorie.

2. Gli Stati membri vigilano affinché queste disposizioni non abbiano per effetto di penalizzare l'approvvigionamento presso raffinerie situate negli altri Stati membri rispetto all'approvvigionamento presso le raffinerie situate sul loro territorio. Autorizzano in particolare qualsiasi impresa cui si applica l'obbligo di stoccaggio e che si rifornisce di prodotti raffinati in uno o più altri Stati membri ad adempiere a quest'obbligo tramite stock detenuti negli Stati membri in questione.

#### Articolo 5

1. Nei casi in cui, per l'applicazione della presente direttiva, siano costituiti stock sul territorio di uno Stato membro per conto di imprese, organizzazioni o agenzie aventi sede in un altro Stato membro, lo Stato membro sul territorio del quale si trovano questi stock non può in alcuna circostanza opporsi al loro trasferimento negli altri Stati membri per conto dei quali gli stock sono detenuti.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di verifica per garantire l'identificazione, la registrazione e il controllo degli stock detenuti sul loro territorio per conto di imprese, organizzazioni o agenzie stabilite in un altro Stato membro.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti poteri che permettono loro di usare gli stock mantenuti nel quadro dell'obbligo definito all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 in caso di difficoltà nel funzionamento del mercato interno dei prodotti petroliferi legate a problemi di approvvigionamento, secondo le condizioni e modalità previste agli articoli 7 e 8.

2. Oltre ai casi previsti agli articoli 7 e 8, gli Stati membri si astengono dall'operare prelievi sugli stock che avrebbero l'effetto di portarli al di sotto del livello minimo obbligatorio, eccetto in caso di problemi di approvvigionamento di natura locale, previa informazione della Commissione, o per permettere agli Stati membri di rispettare i loro obblighi internazionali.

#### Articolo 7

1. In caso di interruzione nell'approvvigionamento petrolifero suscettibile di provocare perturbazioni gravi nel funzionamento dell'economia e del mercato interno dei prodotti petroliferi, la Commissione può, mediante decisione adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, obbligare gli Stati membri a:

- a) rendere gradualmente disponibili gli stock di sicurezza di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2;
- b) limitare in maniera specifica o globale il consumo.

Le misure che gli Stati membri adottano devono essere le meno restrittive possibile per la concorrenza. La Commissione verifica che questo principio venga rispettato durante tutta l'attuazione delle misure.

2. La Commissione può decidere misure del tipo previsto al paragrafo 1 in caso di interruzione del 7 % del livello normale dell'approvvigionamento di petrolio greggio a livello mondiale.

3. La decisione della Commissione può prevedere le modalità concrete e le condizioni di attuazione delle misure che devono prendere gli Stati membri.

### Articolo 8

1. In caso di sensazione generalizzata di rischio di interruzione dell'approvvigionamento petrolifero, ed in particolare nell'ambito di una crisi esterna che crei una forte volatilità dei mercati petroliferi, suscettibile a sua volta di causare gravi perturbazioni nell'economia e nel mercato interno dei prodotti petroliferi, la Commissione può, con decisione conforme alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, imporre agli Stati membri di rendere gradualmente disponibili gli stock di sicurezza dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, in una misura che tenga conto degli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri e delle decisioni adottate nell'ambito di tali accordi.

Le misure che gli Stati membri adottano devono essere le meno restrittive possibile per la concorrenza. La Commissione verifica che questo principio venga rispettato durante tutta l'attuazione delle misure.

2. La Commissione può valutare la necessità di misure analoghe a quelle previste al paragrafo 1 se il prezzo del petrolio greggio raggiunge sui mercati «spot» un livello tale che, se mantenuto per un periodo di dodici mesi, la fattura petrolifera esterna della Comunità nel corso dei successivi dodici mesi risulterebbe aumentata di un importo equivalente a oltre mezzo punto percentuale del prodotto interno lordo dell'Unione europea dell'anno precedente rispetto alla fattura petrolifera esterna media degli ultimi cinque anni.

3. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi necessari per valutare le condizioni di approvvigionamento degli Stati membri, ed in particolare la natura, la durata e la portata degli elementi che determinano la situazione descritta al paragrafo 1.

4. La decisione della Commissione può comprendere le modalità concrete e le condizioni di realizzazione delle misure che gli Stati membri sono chiamati ad adottare.

### Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a una settimana.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

### Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni e istituiscono tutti i meccanismi necessari per garantire l'identificazione e la sorveglianza degli stock.

Essi determinano il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali prese in applicazione della presente direttiva e provvedono ad assicurare l'attuazione di tali disposizioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri dispongono di piani di intervento applicabili in caso di interruzione dell'approvvigionamento petrolifero o di percezione generalizzata di un rischio di interruzione dell'approvvigionamento petrolifero che generi una forte volatilità dei mercati petroliferi.

Essi designano gli organi che saranno incaricati dell'attuazione delle misure da adottare in applicazione della presente direttiva.

### Articolo 11

1. La Commissione prende tutte le misure necessarie all'applicazione della presente direttiva e, in particolare:

- a) definizione delle categorie di prodotti di cui agli articoli 2 e 3;
- b) modalità di calcolo del consumo interno e degli obblighi di stoccaggio di cui all'articolo 2, includendo nei calcoli le produzioni nazionali di petrolio degli Stati membri;
- c) modalità relative alla trasmissione alla Commissione di rilevazioni statistiche per permettere di sorvegliare l'esecuzione, da parte degli Stati membri, degli obblighi previsti nella presente direttiva.

2. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

### Articolo 12

1. Al più tardi il 1° gennaio 2004 la Commissione provvede a creare un sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi, per poter elaborare e applicare correttamente la normativa comunitaria nel settore dell'approvvigionamento petrolifero, per sorvegliare l'applicazione e contribuire a valutare l'efficacia delle misure in vigore e delle loro ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei prodotti petroliferi. La Commissione vigila affinché le risorse necessarie siano messe a disposizione per permettere un controllo efficace dei dispositivi previsti nella presente direttiva.

2. Il sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi è gestito dalla Commissione che invita alle riunioni rappresentanti degli Stati membri e rappresentanti dei settori interessati. Esso fornisce alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione e la valutazione delle misure adottate in applicazione della presente direttiva e contribuisce ad una migliore conoscenza dell'evoluzione del mercato interno e dei mercati petroliferi internazionali e dei fattori che li determinano.

3. Il sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi svolge, nel settore petrolifero, i seguenti compiti:

- a) osservazione del funzionamento del mercato interno e dei mercati petroliferi internazionali;
- b) contributo all'istituzione di un sistema di sorveglianza fisica delle infrastrutture interne ed esterne alla Comunità in materia di sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero;
- c) monitoraggio dell'approvvigionamento petrolifero e delle procedure per garantirne la sicurezza in situazioni di crisi;
- d) studio dello sviluppo di misure di sicurezza efficaci nel settore petrolifero;
- e) monitoraggio del livello degli stock di sicurezza di petrolio e prodotti petroliferi e delle relative procedure di utilizzazione, nonché attuazione di misure di restrizione del consumo;
- f) costituzione di basi di dati obiettivi, affidabili e comparabili per l'espletamento dei suoi compiti.

#### Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 2004 e, relativamente all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, al più tardi il 1° gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

**Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale**

(2002/C 331 E/41)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 488 def. — 2002/0220(COD)

(Presentate dalla Commissione l'11 settembre 2002)

**RELAZIONE**

**1. Contesto**

*1.1. Il completamento del mercato interno dell'energia*

L'Unione europea prosegue il suo cammino verso il completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità e sta creando il più grande mercato regionale integrato ed aperto dell'elettricità e del gas del mondo. Come indicato nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» [COM(2000) 769], questa integrazione del mercato contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione però che i mercati siano realmente integrati. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002 ha sottolineato pertanto l'importanza di reti dell'energia potenti ed integrate, che costituiscono l'elemento essenziale del mercato interno e una condizione preliminare importante per l'interconnessione delle economie europee.

Tuttavia, l'apertura del mercato e una sufficiente interconnessione fisica dei mercati non sono di per sé una garanzia di un mercato fluido, basato su un approvvigionamento di gas sicuro, da fonti interne o esterne. È quindi importante che gli attuali profondi cambiamenti che avvengono nel mercato e la transizione verso un mercato interno dell'energia interamente aperto, siano integrati da nuove politiche trasparenti e prive di ambiguità che definiscano chiaramente il quadro globale e i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti del mercato relativamente alla sicurezza dell'approvvigionamento nel nuovo contesto che si delinea.

Per garantire un buon funzionamento nel lungo periodo del mercato interno del gas, è anche importante garantire che siano attuate misure idonee per fare fronte a situazioni straordinarie dell'approvvigionamento.

*1.2. L'importanza crescente del gas e l'aumento previsto della dipendenza dalle importazioni*

Il gas naturale sta diventando una fonte energetica sempre più importante nella gamma di combustibili dell'Unione europea. Nel 2000 rappresentava circa il 24 % del totale del fabbisogno di energia primaria dell'Unione europea, contro il 16 % nel 1985 e meno del 2 % nel 1960. Questa crescita costante continua, anche in periodi di debole crescita economica. Nel 2001 il consumo di gas nell'Europa occidentale è aumentato del 2,5 %, in particolare a causa di un significativo aumento del numero di utenze domestiche e del consumo di gas per la produzione di elettricità.

Il gas naturale è sempre considerato come il principale combustibile per la produzione di elettricità nell'Unione europea. Dal 1995 la produzione di elettricità a partire dal gas ha rappresentato ogni anno il 50-60 % dei nuovi investimenti nella produzione di elettricità dell'Unione. L'evoluzione più significativa nel corso dell'ultimo decennio è stata la quota crescente delle turbine a gas a ciclo combinato (combined-cycle gas turbines — CCGT), a causa dell'effetto combinato di un cambiamento di posizione dell'Unione europea in materia di produzione di elettricità a partire dal gas all'inizio degli anni '90, dei progressi tecnologici, della competitività relativa del gas e di considerazioni ambientali.

La domanda di gas e di elettricità nell'Unione europea dovrebbe aumentare considerevolmente nel corso dei prossimi vent'anni. Tanto la domanda di gas che quella di elettricità dovrebbero aumentare di oltre il 40 % prima del 2020 ed è realistico prevedere che il gas raggiungerà una quota di mercato del 30 % circa dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. La produzione di elettricità è il principale motore dell'aumento della domanda di gas: si prevede che quest'aumento risulterà per due terzi dalla produzione di elettricità a partire da centrali alimentate a gas e dalla cogenerazione. La crescente dipendenza dal gas nella produzione di elettricità solleva alcuni problemi con riferimento alla crescente interdipendenza tra i due settori, in particolare per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Tuttavia, l'Europa è in una situazione relativamente favorevole per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas, dato che possiede importanti riserve proprie e che il 70-80 % delle riserve mondiali si trova alla portata economica del mercato europeo. In occasione dell'attuazione della direttiva europea sul gas nel corso di quest'anno, la Norvegia diventerà parte integrante del mercato interno del gas. Si prevede un aumento della produzione combinata di gas UE/SEE (Unione europea e Spazio economico europeo) nel corso del prossimo decennio, tenuto conto del potenziale di riserve di gas accertate e della possibile scoperta di nuovi giacimenti. Entro il 2010 la dipendenza del mercato interno del gas UE/SEE dalle importazioni dovrebbero raggiungere il 25-30 %. Per un mercato interno allargato comprendente i 10 paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, la dipendenza dalle importazioni dovrebbe raggiungere il 35-40 % entro il 2010.

È probabile la mobilitazione di riserve di gas supplementari UE/SEE prima del 2010, cosa che potrebbe contribuire a sostenere i livelli di produzione di gas UE/SEE e quindi a ritardare un aumento notevole della dipendenza dalle importazioni. Tuttavia, in funzione del rapido aumento previsto della domanda di gas, combinato con una stabilizzazione progressiva e un calo della produzione interna di gas UE/SEE, a un certo momento l'UE/SEE dovrebbero a più lungo termine diventare sempre più dipendenti dal gas importato. Sulla base delle previsioni attuali della domanda da parte di Eurogas e della Commissione europea — e della produzione prevista dall'Associazione internazionale dei produttori di petrolio e di gas (Oil and Gas Producers — OGP) per l'Unione europea e la Norvegia — il livello di dipendenza dell'UE-15/SEE dalle importazioni potrebbe raggiungere quasi il 60 % entro il 2020. Per l'UE-25/SEE, questa cifra potrebbe raggiungere il 65 % entro il 2020. Secondo l'analisi recente fatta dall'OGP, questi livelli potrebbero tuttavia essere più bassi se si tiene conto della possibilità di sviluppare il potenziale di risorse, compreso il «potenziale non scoperto» e se sussistono condizioni economiche adeguate.

D'altra parte, la dipendenza dalle importazioni dell'Unione europea come tale (cioè senza la Norvegia) sarebbe sensibilmente più elevata e potrebbe raggiungere circa il 75 % entro il 2020 per l'UE-15.

La dipendenza dalle importazioni varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati membri sono già completamente dipendenti dalle importazioni, mentre altri vedranno la loro dipendenza sfiorare il 100 %.

In questo contesto, la sicurezza dell'approvvigionamento e la capacità dell'Europa di attirare forniture di gas sufficienti diventano naturalmente una priorità. La sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento sono particolarmente importanti nel settore della produzione di elettricità. Il costo di una sicurezza insufficiente dell'approvvigionamento può essere molto elevato per la società moderna, come mostrato dalla crisi dell'approvvigionamento di elettricità in California. Il costo dei ripetuti black-out verificatisi in California nel gennaio 2001 è stato stimato a 42 miliardi di USD, cioè circa il 3,4 % del PIL di questo Stato.

La continuità dell'approvvigionamento di gas è essenziale anche per altre categorie di consumatori, in particolare i piccoli clienti che non hanno la possibilità di passare a combustibili di sostituzione, contrariamente a molti grandi clienti industriali che possono in particolare interrompere le forniture di gas e ricorrere al petrolio.

Il Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» [COM(2000) 769] ha di conseguenza suggerito che, per allargare e rinnovare la politica degli stock di combustibile, l'Unione europea potrebbe «prevedere di estendere il meccanismo delle scorte [stock] al gas naturale. . . . L'Unione deve premunirsi contro una vulnerabilità eccessiva creata da una troppo grande dipendenza.»

Nella sua comunicazione «Sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione europea» [COM(1999) 571 def.], la Commissione ha annunciato che riferirà regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo sulle questioni della sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione europea e, se necessario, formulerà proposte per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione europea e proseguire lo sviluppo del quadro comune per la sicurezza dell'approvvigionamento.

### 1.3. Il mercato interno del gas naturale nell'UE e la sicurezza dell'approvvigionamento

Il completamento del mercato interno del gas naturale nell'UE e la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento sono obiettivi compatibili. Chiaramente un mercato unico del gas ben funzionante presuppone un livello sufficiente di forniture di gas assicurate da fonti diversificate. Per questo motivo le misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nel nuovo ambiente di mercato sono parte integrante della creazione del mercato interno del gas nell'UE.

La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale <sup>(1)</sup>, ha dato un contributo estremamente importante per la realizzazione del mercato interno del gas, riconoscendo ad esempio l'importanza della sicurezza dell'approvvigionamento. Tale necessità consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese fornitrici di gas naturale nell'ottica della sicurezza dell'approvvigionamento.

La creazione e lo sviluppo di un mercato interno del gas naturale rendono inevitabilmente gli Stati membri sempre più dipendenti tra loro in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. La mancata adozione di adeguate misure in uno Stato membro può quindi avere serie conseguenze sul funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione europea. Di conseguenza, è essenziale prevedere un livello minimo di armonizzazione delle politiche degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas per evitare distorsioni del mercato e garantire il funzionamento corretto del mercato interno del gas a condizioni uguali per tutti.

La fluidità è un aspetto essenziale del buon funzionamento del mercato unico del gas. Le politiche di sicurezza dell'approvvigionamento devono, in un ambiente economico concorrenziale, tener pienamente conto delle misure atte ad aumentare tale fluidità, come mercati «spot», incentivi a ricorrere a nuovi fornitori di gas, interni ed esterni, e procedure di autorizzazione non discriminatorie per la costruzione di nuovi impianti di stoccaggio e di GNL.

## **2. Il mercato europeo del gas in transizione — importanza di regole chiare in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, elemento integrante del mercato interno**

L'industria europea del gas è riuscita a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in un mercato del gas europeo in progressione costante nel corso degli ultimi quarant'anni. Tuttavia, tale mercato sta cambiando rapidamente e anche il ruolo di soggetti tradizionali del mercato è in evoluzione.

Finora il lavoro di pianificazione e sviluppo della rete del gas per raggiungere gli obiettivi di sicurezza (spesso definiti dalla stessa industria del gas) era relativamente semplice, dato che i fornitori dominanti controllavano tutta l'infrastruttura, il portafoglio relativo all'offerta e alla domanda di gas, le informazioni e gli altri strumenti necessari per effettuare questa pianificazione. Inoltre, l'intervento diretto dello Stato era meno necessario perché le società del gas nazionali, responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento, appartenevano spesso, in parte o interamente, allo Stato. Finora pochi Stati membri si sono direttamente occupati di politiche di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

Nel nuovo mercato del gas liberalizzato, invece, nessun soggetto avrà necessariamente da solo la responsabilità della sicurezza, a breve e lungo termine, dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale a causa della ristrutturazione dell'industria, dell'integrazione dei mercati nazionali, della comparsa di nuovi soggetti e del rafforzamento della concorrenza. Anche se la sicurezza dell'approvvigionamento di gas costituisce parte integrante del mercato interno del gas, le politiche e procedure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento devono essere rivedute e ufficializzate in questo nuovo contesto, che riassume situazioni diverse. In un mercato concorrenziale, non è certo che i fornitori di gas daranno la precedenza strategica alla sicurezza dell'approvvigionamento. La competitività diventa sempre più l'obiettivo principale delle società del gas. L'organizzazione della sicurezza dell'approvvigionamento non può quindi essere affidata soltanto all'industria e gli Stati membri hanno l'obbligo di fare in modo che tutti i soggetti del mercato adottino un minimo di misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Le misure di sicurezza possono inoltre essere costose ed è del tutto comprensibile che, in assenza di norme minime convenute, alcuni operatori le trascurino per ridurre i costi.

L'adozione da parte degli Stati membri di misure che impongano all'industria di rispettare norme minime è quindi un elemento integrante dell'apertura del mercato. La creazione di un mercato interno non significa semplicemente lasciare i clienti liberi di scegliere, ma anche garantire che il mercato fornisca livelli elevati di servizio pubblico, tra cui in primo piano la sicurezza dell'approvvigionamento. La direttiva sul gas esistente (98/30/CE) riconosce pertanto il diritto degli Stati membri di considerare la sicurezza dell'approvvigionamento come un obbligo di servizio pubblico. Le disposizioni di sicurezza non sono quindi una conseguenza della creazione del mercato interno, bensì un suo elemento centrale. Senza un quadro comune che stabilisca norme minime armonizzate per gli obblighi di sicurezza dell'approvvigionamento, esiste un rischio reale di distorsione del mercato.

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

La sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza sono obiettivi compatibili e la sicurezza può essere migliorata nel mercato unico del gas dell'Unione europea a condizione che ci sia una pianificazione adeguata da parte delle imprese, in collegamento con le autorità competenti. Un livello di sicurezza dell'approvvigionamento sufficiente e adeguato contribuirà al buon funzionamento del mercato interno. Per il passaggio al nuovo regime di mercato è indubbiamente importante definire nuove regole chiare e garantire in chiave operativa un livello costantemente elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

L'articolo 24 della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale permette agli Stati membri di adottare le necessarie misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia. Queste misure devono tuttavia causare il minore perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e ostacolare il meno possibile la concorrenza. Le misure adottate devono essere notificate ai diversi Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che lo Stato membro interessato deve modificarle o abrogarle qualora esse provochino una distorsione della concorrenza e incidano negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune. È necessario integrare queste misure imponendo ad ogni Stato membro un livello d'azione minimo compatibile con i requisiti del mercato interno.

Di conseguenza, è necessario definire ed approvare preventivamente queste misure di emergenza piuttosto che lasciarle elaborare dagli Stati membri nel momento in cui si verifica una crisi improvvisa.

L'industria europea del gas, in particolare la GTE (Associazione europea degli operatori del sistema di trasmissione) ed Eurogas, ha sottolineato la necessità di definire chiaramente il ruolo e le responsabilità dei vari soggetti del mercato con riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento <sup>(1)</sup>. Su un mercato in rapida evoluzione, è estremamente importante evitare ogni incertezza in materia di responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento: la mancanza di chiarezza aumenta infatti di per sé il rischio di crisi dell'approvvigionamento.

Spetta agli Stati membri in primo luogo definire chiaramente questi ruoli e responsabilità nel nuovo quadro legislativo, regolamentare e di mercato del mercato interno.

L'industria del gas deve continuare ad assumere la responsabilità operativa e i governi degli Stati membri e la Comunità avranno un importante ruolo di coordinamento e di sostegno a tale riguardo. Il ruolo dei governi consisterà nel garantire il buon funzionamento del mercato e fornire ai soggetti del mercato riferimenti esatti che permettano loro di interpretare e gestire il cambiamento, pur garantendo un livello sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento. Il ruolo della Comunità consisterà nel monitorare l'attuazione delle nuove politiche di sicurezza dell'approvvigionamento e garantirne la compatibilità con i requisiti di un buon funzionamento del mercato interno.

Alla quinta riunione, nel febbraio 2002, il Forum europeo di regolamentazione del settore del gas — che riunisce la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, gli Stati membri e tutte le parti interessate del mercato del gas — ha approvato una serie di raccomandazioni sugli orientamenti in materia di buone pratiche per i servizi di accesso di terzi alla rete. Questi orientamenti comprendono alcuni elementi iniziali volti a chiarire il ruolo e le responsabilità delle principali parti che intervengono nel trasporto del gas, in particolare gli operatori del sistema di trasmissione e gli utenti delle reti. Il forum ha inoltre deciso che <sup>(2)</sup>:

«Nel nuovo ambiente regolamentare e di mercato del mercato interno del gas, caratterizzato da una pluralità di soggetti e dalla separazione di attività (unbundling) nelle società del gas integrate, la sicurezza dell'approvvigionamento non può più essere considerata come la responsabilità di una sola parte.

Si deve quindi stabilire una nuova catena di responsabilità in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e di pianificazione delle infrastrutture tra i pubblici poteri e i vari soggetti del mercato, compresi i trasportatori e gli operatori del sistema di trasmissione per garantire la certezza a tale riguardo. Gli obblighi devono essere attribuiti ai vari soggetti in modo chiaro ed adeguato, in funzione del loro ruolo.

A tale riguardo, gli Stati membri avranno un ruolo da svolgere nella definizione di norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in un quadro di politica generale. In questo contesto, il mercato e l'industria potranno sviluppare le soluzioni più efficaci per soddisfare le norme convenute.»

<sup>(1)</sup> GTE, in particolare nel documento «GTE Position Paper», 15 giugno 2001. Eurogas in particolare nel documento «Response of Eurogas to the DG TREN Strategy Paper», 19 marzo 2001.

<sup>(2)</sup> Conclusioni della 5ª riunione del Forum europeo di regolamentazione del settore del gas, Madrid, 7-8 febbraio 2002.

Tuttavia, la sicurezza dell'approvvigionamento di gas non è semplicemente una questione di bilanciamento quotidiano tra l'offerta e la domanda in un mercato concorrenziale, ma c'è anche un aspetto strategico a lungo termine.

Tenuto conto di ciò che precede e a causa della transizione verso un mercato del gas unico completamente operativo ed integrato, gli Stati membri dovrebbero quindi, in funzione delle caratteristiche e della struttura del loro mercato del gas, verificare e fare in modo che le politiche di sicurezza dell'approvvigionamento di gas siano adattate al nuovo ambiente di mercato e si traducano in precisi ruoli, responsabilità operative, criteri di sicurezza e procedure di emergenza per tutti i soggetti del settore del gas nel nuovo quadro normativo. Questo è importante anche per evitare che approcci diversi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento diventino un ostacolo all'ingresso sul mercato e agli scambi transfrontalieri e quindi al completamento e al buon funzionamento del mercato interno del gas. Al contempo è importante garantire che il nuovo quadro e le nuove procedure vengano realizzati evitando di creare grosse difficoltà per le imprese che detengono una piccola quota di mercato o per i nuovi operatori.

### 3. L'importanza dello stoccaggio

La produzione di gas e il suo trasporto su grande distanza sono operazioni ad alta intensità di capitale. Dato che la densità energetica del gas è molto più debole di quella del petrolio, ad esempio, il costo del trasporto per unità d'energia è molto più elevato nel caso del gas rispetto al petrolio e rappresenta una quota molto importante nel prezzo totale a carico dell'utente finale. Di conseguenza, nella pratica, la produzione di giacimenti lontani e i gasdotti per il trasporto a grande distanza sono in genere gestiti con tassi d'utilizzo elevati e un flusso relativamente costante. Tuttavia, poiché la domanda di gas varia considerevolmente durante l'anno, esistono forti variazioni tra l'offerta e la domanda.

Per un risultato ottimale, si utilizzano di conseguenza impianti di stoccaggio del gas (in giacimenti sotterranei esauriti, acquiferi o cavità saline, in impianti GNL in superficie di livellamento delle punte di carico) situati preferibilmente vicino ai centri di domanda, si riequilibra così l'inevitabile disparità tra l'offerta e la domanda e si riduce il costo unitario delle forniture. Se non esistesse alcuna possibilità di stoccaggio del gas, la capacità di produzione e trasporto dovrebbe essere pianificata in modo da rispondere ai picchi giornalieri e si troverebbe quindi in sovraccapacità cronica.

Lo stoccaggio sotterraneo del gas ha un ruolo essenziale nell'approvvigionamento di gas dell'Unione europea, sia in condizioni di funzionamento normale che in caso di emergenza e per ragioni economiche e strategiche esso dovrebbe situarsi vicino al mercato. Le società del gas cercano quindi, compatibilmente con le condizioni geologiche ed economiche, di distribuire per quanto possibile gli impianti di stoccaggio e di situarli quanto più vicino possibile ai grandi centri di domanda, cioè preferibilmente non troppo lontano dalle grandi città.

Lo stoccaggio sotterraneo svolge quindi molte funzioni, ad esempio:

- riserva strategica per la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di interruzione (particolarmente negli Stati membri fortemente dipendenti dalle importazioni di gas in provenienza da paesi non membri dell'Unione europea);
- bilanciamento stagionale del carico per rispondere ai picchi della domanda (il gas è pompato nell'impianto di stoccaggio in primavera e in estate ed è in genere prelevato da ottobre/novembre a febbraio/marzo);
- bilanciamento giornaliero;
- arbitrato dei prezzi del gas cioè l'ottimizzazione commerciale delle variazioni del prezzo del gas, ad esempio al momento di ricalcolare i prezzi (all'inizio del trimestre, ad esempio) e più in generale utilizzato come strumento commerciale sui mercati liberalizzati (in particolare nel Regno Unito). Poiché i prezzi del gas in un mercato concorrenziale dovrebbero sempre più riflettere la domanda e l'offerta di gas, si possono prevedere nuovi modelli di variazione dei prezzi e di volatilità. In queste circostanze, si dovrebbe attingere alle scorte in caso di prezzi elevati, per limitare la volatilità;

- ottimizzazione globale del sistema, facilitando in particolare le «operazioni di swap»;
- sostegno del sistema di trasporto come l'attenuazione di limitazioni circoscritte di capacità o soglie di pressione critiche.

Mentre sono possibili adeguamenti a breve termine rispetto ai requisiti di stoccaggio e al desiderio dei soggetti del mercato di sostenere i costi di stoccaggio, si prevede che nel tempo la disponibilità degli impianti di stoccaggio diventerà sempre più importante a causa della domanda crescente di gas nell'Unione europea e dell'aumento della dipendenza dalle importazioni, e quindi della necessità di disporre di impianti di stoccaggio supplementari per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento. Saranno inoltre necessari impianti di stoccaggio supplementari per il bilanciamento del carico e a causa della crescente dipendenza dalle importazioni e del relativo calo della flessibilità della produzione interna.


La disponibilità di sistemi di stoccaggio o altri meccanismi di flessibilità equivalenti come parte integrante del sistema globale di approvvigionamento di gas è determinante per un funzionamento efficace del sistema del gas. È quindi essenziale garantire l'accesso non discriminatorio di terzi agli impianti di stoccaggio, tanto per il buon funzionamento del mercato interno che per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento. D'altra parte, sulla base dell'esperienza acquisita in altre regioni del mondo, si può prevedere che lo sviluppo del mercato interno offra nuove possibilità commerciali ai proprietari di impianti di stoccaggio. È quindi importante che l'Unione europea sia pronta a raccogliere le sfide che ne risultano in termini di sviluppo e disponibilità di impianti di stoccaggio.

La Comunità dovrebbe quindi anche considerare prioritario il sostegno allo sviluppo dello stoccaggio del gas nel quadro del programma TEN-Energia.

L'evoluzione verso un mercato interno del gas completamente operativo e fluido, con mercati «spot» che si sviluppino gradualmente, contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento. I sistemi di sicurezza e i requisiti eventuali in materia di stoccaggio a livello nazionale dovrebbero essere compatibili con lo sviluppo di un mercato interno del gas concorrenziale, sostenerlo e non ostacolarlo. Al riguardo, l'accesso non discriminatorio allo stoccaggio è un aspetto particolarmente importante.

### I requisiti di stoccaggio negli Stati membri: una situazione variegata

Il grafico qui di seguito indica il volume di stoccaggio in percentuale del consumo annuale di gas.



Il grafico illustra chiaramente la diversa importanza relativa dello stoccaggio sotterraneo di gas nei vari Stati membri e l'assenza di stoccaggio in alcuni di essi. In media, la capacità di stoccaggio di gas dell'Unione europea equivale a circa 50 giorni di consumo (cioè il 14 % del consumo totale). L'Austria possiede uno stock equivalente a 115 giorni di domanda media; questa cifra è di 95 giorni per la Francia, di circa 80 giorni per la Germania e l'Italia e di circa 65 giorni per la Danimarca; il Regno Unito, la Grecia, il Belgio, la Spagna e i Paesi Bassi dispongono di stock equivalenti a 10-20 giorni di consumo medio, mentre gli altri Stati membri non hanno alcuna capacità di stoccaggio. In alcuni Stati membri, i siti geologici disponibili per la costruzione di nuovi impianti di stoccaggio sotterraneo di gas sono limitati o inesistenti. Alcuni Stati membri ricorrono di conseguenza agli stock o alle riserve di altri Stati membri. Anche se non è ottimale, può essere necessario soddisfare un fabbisogno di stoccaggio in una zona specifica ricorrendo ad impianti di stoccaggio molto distanti. Al fine di rafforzare la solidarietà interna nell'Unione europea e la cooperazione con i fornitori esterni, alcuni progetti di interesse comune in materia di sviluppo dello stoccaggio in Europa meriterebbero un'analisi più approfondita.

#### **4. L'importanza dei contratti a lungo termine e della fluidità dei mercati del gas**

I contratti a lungo termine «take-or-pay» (di acquisto fisso) hanno svolto un ruolo molto importante per la costruzione e lo sviluppo del mercato del gas europeo. In passato, in particolare, gli investimenti nell'industria dell'approvvigionamento di gas si basavano generalmente su contratti a lungo termine stipulati dalle società del gas europee.

I contratti a lungo termine forniscono un importante elemento di stabilità per i fornitori esterni e migliorano la loro capacità di proseguire lo sviluppo di grandi progetti ad alta intensità di capitale. I contratti a lungo termine possono facilitare anche la diversificazione a medio termine dell'approvvigionamento di gas dell'Unione e contribuiscono a fare entrare nel mercato nuove fonti di gas, cosa che favorisce la concorrenza a livello di offerta.

La Commissione ritiene che le condizioni istituite dal mercato interno dell'energia garantiranno l'esistenza di questi contratti, che continueranno ad essere la base per la sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato interno del gas. È anzi evidente che le imprese del gas dell'UE, nell'ambito del portafoglio globale di contratti di cui dispongono, continueranno a soddisfare il fabbisogno di gas attraverso tali contratti di approvvigionamento in un mercato competitivo.

Tuttavia, vista l'importanza che i contratti a lungo termine rivestono per la sicurezza dell'approvvigionamento del mercato del gas dell'UE (posto che continueranno verosimilmente ad essere necessari per sostenere il finanziamento dei principali progetti nuovi di approvvigionamento di gas come lo «Stockman field»), è opportuno predisporre una rete di sicurezza, nell'improbabile e imprevedibile caso che il numero di contratti a lungo termine risultasse insufficiente. D'altra parte, è altrettanto importante che l'esistenza di contratti a lungo termine non incida negativamente sulla concorrenza, attraverso l'inclusione esplicita di condizioni restrittive o chiudendo i mercati in maniera significativa; infine, è importante che i contratti a lungo termine «take-or-pay» evolvano e si adeguino al nuovo mercato del gas.

D'altro canto, per un funzionamento adeguato e in regime di concorrenza del mercato interno del gas occorre garantire che vi sia un approvvigionamento di gas sufficientemente fluido, oltre che le condizioni necessarie affinché le compagnie del gas adottino un portafoglio di contratti equilibrato.

Tutto ciò comporta lo sviluppo di mercati «spot» del gas in tutta l'UE — che offrono la certezza che i produttori, i fornitori o i consumatori che hanno venduto o acquistato gas sul lungo periodo lo possano vendere al prezzo «spot» prevalente, se non riescono a trovare uno sbocco diretto per il gas sul mercato —, ma anche l'eventuale adozione di programmi di svincolo del gas da parte degli Stati membri.

Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi per quanto riguarda la fluidità degli approvvigionamenti di gas, soprattutto nel Regno Unito e nell'Europa nord-occidentale, dove sono già operativi o stanno emergendo i cosiddetti trading hubs. In alcuni paesi sono già in atto programmi di svincolo del gas, che hanno contribuito all'entrata sul mercato di nuovi soggetti. Inoltre, l'intervento della Commissione nell'ambito della normativa sulla concorrenza nel settore del gas (ad es. il caso GFU) ha ulteriormente contribuito ad aumentare la fluidità. La Commissione è persuasa che questo processo continuerà, e dovrà continuare, ma occorrerà comunque fornire una rete di sicurezza se tale evoluzione non dovesse avvenire.

## 5. Attuali politiche di sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri

La situazione dell'approvvigionamento di gas varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenze tra risorse naturali, circostanze geologiche e mercati. Questa situazione varia sensibilmente in termini di disponibilità di produzione di gas nazionale, importanza del gas nel bilancio energetico globale, dipendenza dalle importazioni di gas, disponibilità di impianti di stoccaggio sotterraneo, livello di interconnessione, ecc.

Gli Stati membri e l'industria del gas hanno quindi approcci diversi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, in funzione delle singole circostanze, delle caratteristiche del mercato, delle opzioni tecniche disponibili e dei costi relativi.

A causa di queste situazioni diverse, l'industria europea del gas ricorre a varie combinazioni di strumenti e di procedure in materia d'offerta e di domanda per fare fronte alle difficoltà dell'approvvigionamento a breve termine: flessibilità del sistema e dell'approvvigionamento, stoccaggio e clienti «interrompibili». La gamma delle possibilità a disposizione delle società del gas permette loro di garantire che la domanda e l'offerta di gas corrispondano in qualsiasi momento, cioè nell'arco di una stagione e nel corso della giornata, e di fare fronte alle situazioni di emergenza.

Per rispondere alla richiesta dei clienti, i sistemi di approvvigionamento di gas devono essere progettati in modo da soddisfare la domanda di punta aggregata. Questi sistemi sono spesso progettati per soddisfare la domanda di punta durante il giorno più freddo, cosa che si verifica statisticamente una volta ogni 20 anni, e durante l'inverno più freddo, che si verifica statisticamente una volta ogni 50 anni.

Un certo numero di Stati membri e grandi società del gas hanno stabilito condizioni che le imprese esistenti e quelle recentemente arrivate sul mercato devono soddisfare in materia di sicurezza dell'approvvigionamento o disponibilità di impianti di stoccaggio.

- In Italia, ad esempio, i nuovi soggetti che importano gas proveniente da paesi non membri dell'Unione europea devono conservare stock di gas equivalenti al 10 % dell'approvvigionamento annuo.
- In Spagna, la dipendenza globale dell'approvvigionamento di gas da qualsiasi fonte esterna non può superare il 60 % e i fornitori di gas sono obbligati a conservare riserve di gas per almeno 35 giorni di approvvigionamento.
- Nel Regno Unito sono definite norme di sicurezza dell'approvvigionamento per fare fronte alla domanda di punta del giorno più freddo prevedibile «1 volta ogni 20 anni» e durante l'inverno più freddo prevedibile «1 volta ogni 50 anni». Esistono norme simili nei Paesi Bassi, in Francia e in altri Stati membri.
- Il sistema francese è stato progettato anche per poter fare fronte (in particolare mediante scorte strategiche di gas) a un'interruzione della principale fonte di approvvigionamento fino a un anno.
- In Danimarca, la capacità di riserva e di stoccaggio della società del gas integrata permette di mantenere la fornitura di gas al mercato «non interrompibile», cioè agli utenti che non possono passare a un combustibile di sostituzione in caso di interruzione delle forniture mediante uno dei due gasdotti off shore che alimentano il paese.

## 6. Meccanismi efficaci sono essenziali per fare fronte a situazioni straordinarie dell'approvvigionamento

Mentre si constata che in un certo numero di Stati membri la sicurezza dell'approvvigionamento di gas si basa su una combinazione di condizioni meteorologiche estreme e su una disponibilità «n-1» di fonti di approvvigionamento (quando cioè una delle fonti disponibili è interrotta), si ha una mancanza di trasparenza nelle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento applicate a livello nazionale che spesso non sembrano sufficientemente bene definite e ufficializzate e non riflettono i cambiamenti sui mercati. Di conseguenza, bisogna dare priorità al rafforzamento del coordinamento a livello tanto nazionale quanto comunitario e al miglioramento della trasparenza a tale riguardo.

Nonostante la diversità delle situazioni nazionali e a causa della struttura dell'approvvigionamento di gas dell'Unione europea, i principali rischi dell'approvvigionamento dei singoli Stati membri si traducono spesso in un rischio comune condiviso con altri paesi. Ad esempio, l'interruzione delle forniture di gas all'Europa da uno qualsiasi dei principali fornitori avrebbe conseguenze gravi in più Stati membri. Di conseguenza, in una situazione analoga saranno sufficienti sforzi coordinati per far fronte al problema. Questa situazione conferisce una dimensione comunitaria a misure volte a prevenire o gestire una grande crisi dell'approvvigionamento di gas ed occorre una solidarietà a livello UE per minimizzare gli impatti negativi.

Nella prospettiva della maggiore integrazione dei mercati nell'ambito del mercato interno del gas e dell'interdipendenza europea («l'anello più debole» in termini di sicurezza potrebbe avere un'incidenza sulla sicurezza altrove sul mercato interno del gas) e per garantire una ripartizione dei rischi equilibrata, trasparente e coerente, è necessario adottare meccanismi europei adeguati ed efficaci per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, il coordinamento e l'intervento a livello dell'Unione europea in caso di situazioni straordinarie dell'approvvigionamento onde garantire il buon funzionamento del mercato interno.

È importante in questa prospettiva tener conto delle diverse situazioni nazionali in termini di approvvigionamento e che l'industria del gas europea conservi la responsabilità operativa dell'applicazione delle misure necessarie.

Per il gas, il nuovo quadro comunitario persegue, in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, le stesse finalità della proposta sugli stock petroliferi. Esso introduce pertanto requisiti rigorosi e quantitativi per le norme di sicurezza dell'approvvigionamento e definisce la maniera in cui tali norme devono essere rispettate. In particolare impone agli Stati membri di definire e pubblicare le modalità intese a garantire ai clienti ai quali non si può interrompere l'approvvigionamento, cioè quelli che non possono immediatamente passare a combustibili di sostituzione, un approvvigionamento per sessanta giorni nell'eventualità di un'interruzione delle forniture della maggiore fonte di approvvigionamento sul mercato in questione. Sono previste disposizioni analoghe in caso di condizioni meteorologiche estreme e di una domanda conseguentemente particolarmente elevata, quando le forniture a tali clienti devono essere garantite durante l'intero periodo in cui si registra tale domanda eccezionalmente elevata.

Date le grandi differenze tra i mercati del gas e del petrolio, queste misure sono de facto equivalenti all'obbligo di mantenere stock minimi di petrolio. Il nuovo quadro non prevede tuttavia, in questa fase, come per gli stock di petrolio, la definizione di livelli minimi di stock di gas che gli Stati membri devono detenere per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, perché non tutti gli Stati membri hanno condizioni geologiche che si prestano allo stoccaggio sotterraneo e in alcuni paesi non esistono affatto siti adatti. Ciascun paese deve quindi basarsi su una diversa combinazione di misure per rispettare l'obbligo dei 60 giorni e i requisiti di copertura della domanda elevata, ricorrendo allo stoccaggio (sul proprio territorio o al di fuori di esso), ad accordi flessibili di produzione, allo stoccaggio mediante compressione nei gasdotti (linepack) e ad altri tipi di misure.

Inoltre, anche se le condizioni geologiche diverse e l'importante vantaggio di disporre di uno stoccaggio in prossimità della domanda (cosa che permette di evitare i costi supplementari di ricorrere a siti di stoccaggio lontani) rendono inopportuno per il momento imporre obblighi giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato membro, lo stoccaggio svolgerà e dovrà svolgere un ruolo importante nelle politiche di sicurezza degli Stati membri. La proposta impone pertanto a tutti gli Stati membri di pubblicare target quantitativi indicativi per il futuro contributo dello stoccaggio al soddisfacimento delle norme di sicurezza dell'approvvigionamento.

Va infine sottolineato che, alla luce del diverso grado di disponibilità di stoccaggio negli Stati membri e quindi dell'importanza di garantire la solidarietà comunitaria e la cooperazione transfrontaliera, è essenziale un accesso non discriminatorio alla capacità disponibile di stoccaggio sotterraneo, come sottolineato nella proposta di direttiva della Commissione del marzo 2001 volta a modificare le direttive 96/92/CE e 98/30/CE concernenti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.

In linea più generale è assolutamente indispensabile che le politiche sulla sicurezza dell'approvvigionamento che saranno definite e attuate dagli Stati membri siano compatibili con il completamento di un mercato interno del gas pienamente operativo e che vi contribuiscano. È particolarmente importante che le politiche di sicurezza dell'approvvigionamento siano attuate in maniera non discriminatoria e non ostacolino in alcun modo l'ingresso di nuovi soggetti.

## 7. Dotarsi di una competenza tecnica per l'applicazione delle misure

La realizzazione del mercato interno dell'energia è progressiva e molto complessa, soprattutto nella misura in cui attua regole molto tecniche. È quindi importante assicurarsi che il nuovo quadro normativo sia applicato in modo effettivo, razionale, non discriminatorio ed uniforme da tutti i partecipanti sul mercato, in condizioni che garantiscano la competitività delle imprese.

Le varie fasi della realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità devono pertanto accompagnarsi a meccanismi che consentano, in particolare, di riunire le autorità di regolamentazione nazionali, gli Stati membri, gli operatori economici e la Commissione nell'ambito di gruppi di lavoro tecnici dove saranno esaminate le misure più idonee da adottare per attuare l'apertura dei mercati e saranno periodicamente formulate raccomandazioni tecniche alla Commissione.

Inoltre il nuovo quadro comunitario che sarà realizzato per rafforzare, nell'ambito del mercato interno dell'energia, le misure di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, richiederà l'espletamento di compiti complessi e tecnici, tra cui il monitoraggio dell'evoluzione dei mercati internazionali e la valutazione del loro impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento sotto vari profili. L'efficacia delle misure introdotte dovrà essere continuamente esaminata; in questo contesto, si dovranno monitorare le misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il livello degli stock di gas detenuti dagli Stati membri. Per espletare questi compiti, occorrerà disporre di informazioni oggettive, affidabili e comparabili.

In caso di crisi energetica, la Commissione europea potrà formulare raccomandazioni circa le misure opportune che dovranno essere adottate dagli Stati membri o, mediante decisione, obbligare gli Stati membri ad adottare misure specifiche, di cui si dovranno valutare gli effetti.

Sembra di conseguenza essenziale creare presso i servizi della Commissione, un sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi che riunisca le competenze necessarie per affrontare gli aspetti molto tecnici di questi compiti. Esso fornirà, sotto l'egida della Commissione, il sostegno tecnico e scientifico e un alto livello di competenza per aiutare ad applicare correttamente la legislazione comunitaria nel settore dell'approvvigionamento di gas.

Questo sistema europeo di osservazione sarà gestito dalla Commissione che inviterà alle riunioni rappresentanti degli Stati membri e rappresentanti dei settori interessati.

## 8. Conclusioni

Sulla base di quanto precede, si può concludere che l'importanza strategica della sicurezza dell'approvvigionamento di gas per l'Unione europea non diminuirà. Al contrario, tenuto conto delle prospettive in materia di domanda e di offerta e a causa della rapida evoluzione legata al completamento del mercato interno del gas, risulta necessario condurre un'azione coordinata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e quindi portare a termine le altre azioni intraprese per completare il mercato interno dell'energia. In un mercato concorrenziale, le politiche di sicurezza dell'approvvigionamento devono basarsi su politiche e responsabilità operative chiaramente definite e non discriminatorie. Occorrerà al riguardo mettere in atto e verificare, a livello nazionale e comunitario, meccanismi di monitoraggio e di salvaguardia adeguati, nonché opportune misure di emergenza.

La Commissione presenta pertanto una proposta di direttiva concernente le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione europea. Queste disposizioni garantiranno il buon funzionamento del mercato interno del gas tutelandone la sicurezza dell'approvvigionamento in un ambiente concorrenziale. In caso di crisi, esse assicureranno la solidarietà e l'unità d'azione comunitaria necessarie per rispondere efficacemente alle incertezze del mercato energetico e per promuovere in questo quadro il buon funzionamento del mercato interno. L'articolo 95 del trattato CE costituisce di conseguenza la base giuridica adeguata per la proposta di direttiva.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale <sup>(1)</sup>, ha dato un contributo estremamente importante per la realizzazione del mercato interno del gas; essa consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese fornitrici di gas naturale anche in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento.
- (2) Il Consiglio europeo di Barcellona ha convenuto un'adozione rapida delle proposte all'esame concernenti il completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità. Tale completamento cambierà sensibilmente il quadro del mercato e deve essere integrato da norme comuni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento e dalle politiche adeguate all'uopo necessarie.
- (3) La garanzia di un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento è pertanto una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno del gas. Per completare il mercato interno del gas, e garantire in tal modo condizioni eque per tutti, è necessario un minimo approccio comune sulla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta la Comunità, che eviterà distorsioni del mercato.
- (4) Il gas occupa un posto sempre più importante nell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. In funzione di questa maggiore importanza del gas, garantire il buon funzionamento del mercato unico del gas naturale nell'UE tutelando la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, assume a sua volta un'importanza strategica crescente.
- (5) Un mercato unico del gas nell'UE, improntato alla concorrenza, presuppone politiche trasparenti e non discriminatorie di sicurezza dell'approvvigionamento che siano compatibili con le esigenze di tale mercato; la definizione di regole e responsabilità chiare per tutti i soggetti che operano sul mercato diventa pertanto un elemento cruciale per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno e la sicurezza di approvvigionamento di gas e al contempo evita di creare ostacoli all'entrata di nuovi soggetti o serie difficoltà alle imprese che detengono una quota ridotta di mercato.
- (6) Come indicato nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», a lungo termine l'Unione europea diventerà probabilmente sempre più dipendente dalle importazioni di gas provenienti da fonti esterne all'Unione.
- (7) Per rispondere alla crescente domanda di gas e diversificare gli approvvigionamenti come presupposto per un mercato interno del gas concorrenziale, l'Unione europea dovrà mobilitare importanti quantità supplementari di gas nel corso dei prossimi decenni, la maggior parte delle quali dovrà provenire da fonti molto distanti percorrendo lunghe distanze.
- (8) L'Unione europea condivide un forte interesse con i paesi fornitori di gas e i paesi di transito quando si tratta di garantire la continuità degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento di gas.
- (9) I contratti a lungo termine hanno svolto un ruolo estremamente importante per garantire l'approvvigionamento di gas in Europa e continueranno a farlo; anche se il livello attuale di contratti a lungo termine è ampiamente soddisfacente a livello comunitario si prevede che essi continueranno a dare un notevole contributo all'approvvigionamento complessivo di gas, visto che le imprese continuano a inserirli nel loro portafoglio di approvvigionamenti globale, ed è opportuno predisporre un dispositivo di sicurezza in proposito.
- (10) Lo sviluppo di approvvigionamenti fluidi di gas nel mercato interno svolge un ruolo importante per consentire il funzionamento adeguato ed in regime di concorrenza del mercato interno del gas. Si sono realizzati progressi significativi grazie allo sviluppo di piattaforme di scambio e grazie a programmi di svincolo del gas a livello nazionale e si prevede che questa tendenza continui; purtuttavia, è opportuno predisporre un dispositivo di sicurezza in proposito.
- (11) È importante che gli Stati membri stabiliscano un quadro privo di ambiguità per favorire la sicurezza dell'approvvigionamento ed incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento di gas. Bisogna anche controllare che siano prese misure adeguate per garantire quadri di regolamentazione e fiscali concernenti l'esplorazione e la produzione, lo stoccaggio e il trasporto del gas naturale, che incentivino opportunamente gli investimenti.

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

(12) Le risorse nazionali di gas e le misure volte ad ampliarne la disponibilità, in maniera non discriminatoria e compatibile con i requisiti di un mercato unico concorrenziale del gas naturale e con le norme sulla concorrenza, contribuiscono a potenziare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato interno del gas.

(13) Nell'interesse di un mercato interno del gas ben funzionante per il quale è determinante la sicurezza dell'approvvigionamento, occorre sorvegliare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda nei vari Stati membri ed adottare opportune misure se la sicurezza dell'approvvigionamento è compromessa a livello comunitario.

(14) Per il buon funzionamento del mercato interno del gas e la sicurezza dell'approvvigionamento, è essenziale la solidarietà tra gli Stati membri in situazioni di approvvigionamento straordinarie.

(15) La creazione e lo sviluppo di un mercato interno aumentano inevitabilmente l'interdipendenza degli Stati membri nelle questioni di sicurezza dell'approvvigionamento. Uno Stato membro che non prende le misure necessarie può provocare gravi perturbazioni del funzionamento del mercato in tutta la Comunità. Di conseguenza, è essenziale, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, prevedere un livello minimo di armonizzazione delle politiche degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

(16) In caso di situazione straordinaria dell'approvvigionamento di gas, la Commissione deve, in funzione della gravità della situazione, adottare le misure necessarie per fornire un'assistenza specifica agli Stati membri particolarmente colpiti dall'interruzione dell'approvvigionamento per garantire, nei limiti del possibile, che il mercato interno del gas continui a funzionare.

(17) Per assistere nella preparazione ed attuazione della legislazione comunitaria nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, monitorarne l'applicazione e assistere nella valutazione dell'efficacia delle misure in vigore nonché per meglio monitorare l'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, occorre istituire presso i servizi della Commissione, un sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi.

(18) Le misure necessarie per attuare la presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione

1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.

(19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciatosi all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la creazione di un mercato interno del gas interamente operativo, basato sulla concorrenza equa e sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono quindi, a causa della portata o degli effetti dell'azione prevista, essere meglio realizzati a livello comunitario. La presente direttiva si limita allo stretto necessario per conseguire questi obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva stabilisce misure per garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas nell'UE tutelando la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Essa stabilisce un quadro comune entro il quale gli Stati membri definiscono politiche di sicurezza dell'approvvigionamento generali, trasparenti e non discriminatorie, compatibili con le esigenze di un mercato unico concorrenziale del gas nell'UE; precisano le regole generali e le responsabilità dei diversi soggetti di mercato e attuano procedure non discriminatorie per tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- 1) «fonte di approvvigionamento di gas»: le forniture di gas originarie di un unico paese fornitore di gas;
- 2) «contratto di approvvigionamento a lungo termine»: un contratto di approvvigionamento di gas di durata superiore ad un anno;
- 3) «nuovi soggetti del mercato»: imprese non ancora attive nell'approvvigionamento di gas nello Stato membro o che sono entrate sul mercato soltanto nei 5 anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e che detengono una piccola quota di mercato;
- 4) «piccola quota di mercato»: una quota di mercato inferiore al 10 % del mercato nazionale del gas.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

### Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure opportune per definire le politiche e le norme generali in materia di sicurezza dell'approvvigionamento che sono necessarie e costituiscono parte integrante di un mercato interno del gas naturale concorrenziale, precisando, tra l'altro, ruoli e responsabilità generali dei vari soggetti del mercato relativamente al rispetto delle norme di sicurezza dell'approvvigionamento.

2. Le misure e le norme che garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento sul mercato interno del gas sono stabilite conformemente al paragrafo 3 e all'articolo 4. L'attuazione di queste misure integra il completamento del mercato interno del gas; esse sono attuate in modo trasparente e non discriminatorio e sono pubblicate.

3. Nell'elaborare le misure e le norme di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono nel massimo conto gli elementi seguenti:

- a) l'importanza di garantire la continuità delle forniture di gas in condizioni difficili, in particolare per gli utenti domestici che non hanno la possibilità di optare per altri combustibili;
- b) la necessità di garantire livelli adeguati di stoccaggio di gas o la disponibilità di combustibili di sostituzione;
- c) la necessità di differenziare le forniture e garantire un equilibrio ragionevole tra le varie fonti di approvvigionamento di gas;
- d) la necessità di creare incentivi a nuove forniture di gas sul mercato unico europeo, da fonti interne ed esterne;
- e) il rischio del guasto o dell'interruzione più gravi della rete che colpisca la fonte di approvvigionamento unica più importante e il costo da sostenere per attenuare gli effetti di questa perturbazione dell'approvvigionamento;
- f) il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

4. Nell'elaborare le misure e le norme di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono anche conto della necessità di fissare norme elevate di sicurezza dell'approvvigionamento per le forniture di gas destinate alla produzione di elettricità, in particolare con riferimento al livello della domanda interrompibile e alle capacità di riserva in combustibili di sostituzione in questo settore.

5. Le politiche di sicurezza dell'approvvigionamento sono compatibili con il completamento del mercato interno del gas e contribuiscono a farlo diventare un mercato pienamente operativo. Esse sono attuate in maniera non discriminatoria e non ostacolano in alcun modo l'entrata sul mercato di nuovi soggetti.

6. Per garantire che i criteri di sicurezza dell'approvvigionamento stabiliti dagli Stati membri non portino a notevoli restrizioni della concorrenza o non ostacolino l'entrata sul mercato, gli Stati membri esonerano le imprese che detengono piccole quote di mercato e i nuovi soggetti del mercato dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 4.

Se gli Stati membri ritengono che l'imposizione degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 non causi una notevole restrizione della concorrenza né ostacoli l'entrata sul mercato, possono rivolgersi alla Commissione per essere autorizzati a revocare l'esenzione. La Commissione decide sulla richiesta conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

### Articolo 4

1. Al fine di applicare le politiche in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e conformarsi alle norme di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l'approvvigionamento dei consumatori non interrompibili, che non sono in grado di sostituire il gas con un altro combustibile, sia assicurato, in caso di perturbazione della fonte di approvvigionamento di gas unica più importante, per un periodo di sessanta giorni in condizioni meteorologiche medie.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'approvvigionamento dei consumatori non interrompibili, che non sono in grado di sostituire il gas con un altro combustibile, sia assicurato in presenza di temperature estremamente basse per un periodo di tre giorni, fenomeno che si verifica statisticamente ogni venti anni.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'approvvigionamento dei consumatori non interrompibili, che non sono in grado di sostituire il gas con un altro combustibile, sia assicurato in caso di inverni rigidi, fenomeno che si verifica statisticamente ogni cinquanta anni.

4. Per conseguire queste norme di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri possono combinare almeno i seguenti elementi:

- a) consumatori interrompibili;
- b) stoccaggio di gas;
- c) flessibilità dell'approvvigionamento;
- d) mercati «spot».

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che lo stoccaggio di gas, sia all'interno che all'esterno del territorio dello Stato membro, apporti il contributo minimo necessario per conseguire le norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di cui al presente articolo, in funzione delle possibilità geologiche ed economiche di stoccaggio in ciascuno Stato membro.

A tale riguardo, gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente ogni due anni, una relazione che fissa obiettivi indicativi nazionali quanto al futuro contributo che lo stoccaggio, all'interno o all'esterno del territorio dello Stato membro, apporterà alla sicurezza dell'approvvigionamento. Questo contributo riguarda il volume operativo di stoccaggio del gas e la capacità di svincolo degli stock e la percentuale della capacità di stoccaggio di gas rispetto al consumo di gas nei prossimi dieci anni. Gli obiettivi concernenti il futuro contributo dello stoccaggio sono fissati conformemente al modello che figura nell'allegato alla presente direttiva.

6. I criteri di sicurezza dell'approvvigionamento di cui al presente articolo sono stabiliti dagli Stati membri in maniera compatibile con gli obiettivi del mercato interno del gas, compresa l'armonizzazione delle misure di attuazione di questi criteri ove fattibile e opportuno sotto il profilo tecnico-economico. In particolare, nell'imporre obiettivi di stoccaggio minimo alle imprese, si tiene conto della disponibilità di un accesso non discriminatorio allo stoccaggio e dei termini e delle condizioni in base ai quali tale accesso è garantito dalle imprese preposte agli impianti di stoccaggio.

7. Quando applicano le norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e impongono obblighi ad un soggetto sul mercato stabilito e registrato in un altro Stato membro, gli Stati membri tengono in debito conto le misure già adottate dal soggetto interessato per soddisfare ai criteri di sicurezza dell'approvvigionamento nello Stato membro in questione.

#### Articolo 5

1. Nella relazione pubblicata dagli Stati membri a norma dell'articolo [4, lettera a)] della direttiva . . ./CE [proposta di nuova direttiva che modifica le direttive 96/92/CE e 98/30/CE concernenti norme comuni rispettivamente per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale], gli Stati membri esaminano in particolare i punti seguenti:

a) impatto delle misure adottate ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente direttiva a livello di concorrenza sulle imprese che detengono piccole quote di mercato o sui nuovi soggetti del mercato, ed in particolare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per

porre fine ad eventuali restrizioni della concorrenza od ostacoli all'entrata sul mercato di tali imprese che possano derivare dalle misure in questione;

- b) l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul territorio nazionale;
- c) le previsioni in materia di domanda futura e di forniture disponibili;
- d) la capacità supplementare prevista, in progetto o in costruzione;
- e) gli strumenti istituiti per le situazioni di emergenza e gli imprevisti, per far fronte a una crisi improvvisa sul mercato;
- f) i livelli degli stock e le misure che sono state e saranno adottate per raggiungere gli obiettivi indicativi di stoccaggio;
- g) la portata dei contratti a lungo termine conclusi dalle imprese aventi sede e registrate nel territorio nazionale.

Inoltre, gli Stati membri verificano che siano adottate misure idonee per garantire quadri regolamentari e fiscali per l'esplorazione e la produzione, lo stoccaggio, il GNL e il trasporto del gas naturale che forniscano opportuni incentivi a nuovi investimenti.

2. Nella relazione presentata a norma dell'articolo [28] della direttiva . . ./CE [proposta di nuova direttiva che modifica le direttive 96/92/CE e 98/30/CE concernenti norme comuni rispettivamente per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale], la Commissione esamina:

- a) le questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, in particolare l'equilibrio attuale e previsto tra l'offerta e la domanda, tra cui l'opportunità di incentivi a favore degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento del gas;
- b) le possibilità di armonizzare le misure di sicurezza dell'approvvigionamento in vista di un migliore funzionamento del mercato unico europeo del gas;
- c) la situazione dei livelli di stock rispetto agli obiettivi indicativi di stoccaggio;
- d) il livello dei contratti di gas a lungo termine e le rispettive conseguenze sul piano pratico per garantire livelli adeguati di nuove forniture di gas per l'Unione europea in futuro.

Se necessario, questa relazione contiene raccomandazioni.

### Articolo 6

1. Al fine di garantire la sicurezza permanente dell'approvvigionamento comunitario a lungo termine di gas e lo sviluppo progressivo di un mercato interno più fluido del gas, la Commissione sorveglia attentamente i nuovi contratti di importazione per l'approvvigionamento di gas da paesi non UE, conclusi su una base a lungo termine, nonché l'esistenza di forniture adeguate e fluide di gas e di riferimenti trasparenti dei prezzi del gas nella Comunità per sostenere forniture stabili di gas a lungo termine. La Commissione può formulare raccomandazioni su misure idonee che dovranno essere adottate dagli Stati membri al riguardo; tali raccomandazioni potranno affrontare soltanto l'aspetto del numero insufficiente di contratti a lungo termine nella Comunità. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui hanno attuato le raccomandazioni. Quando presenta le raccomandazioni, la Commissione dedica particolare attenzione alle possibili ripercussioni di tali misure sulle imprese che detengono una piccola quota di mercato e sui nuovi soggetti del mercato.

2. Se le misure adottate dagli Stati membri in relazione alle raccomandazioni di cui al paragrafo 1 sono insufficienti per la sicurezza a lungo termine dell'approvvigionamento di gas, la Commissione può, mediante decisione — conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 — imporre agli Stati membri interessati di adottare misure specifiche volte a garantire che una congrua quota minima delle nuove forniture di gas da paesi non UE, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, sia basata su contratti a lungo termine, che si sviluppino adeguate e fluide forniture di gas e che siano disponibili riferimenti trasparenti del prezzo del gas nella Comunità per sostenere forniture stabili di gas nel lungo termine. Quando adotta tali decisioni, la Commissione dedica particolare attenzione alle possibili ripercussioni di tali misure sulle imprese che detengono una piccola quota di mercato e sui nuovi soggetti del mercato.

3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione di analisi al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo, per permettere loro di esaminare in tempo utile se occorre adattarlo.

### Articolo 7

Per aumentare la fluidità del mercato del gas naturale gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire procedure di autorizzazione non discriminatorie per la costruzione di impianti di stoccaggio e strutture GNL e per rimuovere qualsiasi ostacolo alla loro costruzione. Queste procedure si applicano in modo identico alle imprese di gas naturale dell'Unione europea e ai fornitori di gas esterni all'Unione europea.

### Articolo 8

1. In caso di situazione straordinaria dell'approvvigionamento di gas, in particolare un'interruzione grave delle forniture

di gas di uno dei principali fornitori dell'Unione europea, la Commissione può formulare raccomandazioni, secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, affinché gli Stati membri adottino le misure necessarie per fornire un'assistenza specifica agli Stati membri particolarmente colpiti da questa interruzione. Le misure comprendono tra l'altro:

- a) lo svincolo degli stock di gas;
- b) la messa a disposizione di gasdotti per trasportare il gas verso le regioni colpite;
- c) l'interruzione della domanda interrompibile per permettere la redistribuzione del gas e garantire la flessibilità del sistema.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'attuazione delle raccomandazioni.

3. Se le misure adottate dagli Stati membri sono insufficienti rispetto all'evoluzione del mercato e/o se le conseguenze economiche della situazione straordinaria dell'approvvigionamento di gas diventano estremamente gravi, la Commissione può, mediante decisione conforme alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, imporre agli Stati membri di adottare misure specifiche per fornire l'assistenza necessaria agli Stati membri particolarmente colpiti dall'interruzione dell'approvvigionamento di gas. Queste misure comprendono, senza essere esclusive, quelle citate al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

4. Le raccomandazioni e le decisioni di cui al presente articolo limitano la concorrenza il meno possibile. La Commissione garantisce il rispetto di questo principio per l'intera durata di applicazione delle misure.

### Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a una settimana.

4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 10*

1. Al più tardi il 1° gennaio 2004 la Commissione adotta le misure necessarie per creare un sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi, per aiutare a concepire ed applicare correttamente la legislazione comunitaria nel settore dell'approvvigionamento di gas, per seguirne l'applicazione ed aiutare a valutare l'efficacia delle misure in vigore e i loro effetti sul funzionamento del mercato del gas naturale. La Commissione garantisce che siano messe a disposizione le risorse necessarie per un efficace monitoraggio delle misure previste nella presente direttiva.

2. Il sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi è gestito dalla Commissione che invita alle riunioni rappresentanti degli Stati membri e dei settori interessati. Esso fornisce alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione e la valutazione delle misure prese per applicare la presente direttiva e contribuisce a una migliore comprensione dell'evoluzione del mercato interno e del mercato internazionale del gas e dei fattori che la determinano.

3. Il sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi espleta, nel settore del gas naturale, i compiti tecnici seguenti:

- a) monitoraggio del funzionamento del mercato interno e del mercato internazionale del gas;
- b) contributo alla realizzazione di un sistema di monitoraggio fisico delle infrastrutture interne ed esterne all'Unione europea che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- c) monitoraggio dell'approvvigionamento di gas e delle procedure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in situazioni di emergenza;
- d) monitoraggio del livello degli stock strategici di gas e delle procedure di utilizzo, oltre che delle procedure applicate in materia di accesso allo stoccaggio, compresi gli aspetti di posizione dominante sul mercato con riferimento all'accesso allo stoccaggio;

e) costituzione di una base di informazioni oggettive, affidabili e comparabili per l'espletamento dei suoi compiti.

*Articolo 11*

La Commissione segue attentamente la maniera in cui gli Stati membri attuano la presente direttiva, in particolare la compatibilità delle misure prese con riferimento all'articolo 4 e il loro effetto sul mercato interno del gas e sullo sviluppo della concorrenza nell'Unione europea. La Commissione segue attentamente la disponibilità dell'accesso di terzi allo stoccaggio secondo termini e condizioni non discriminatori. Alla luce dei risultati di questo controllo, la Commissione eventualmente presenta, non più tardi del 1° gennaio 2004, proposte concernenti ulteriori misure per garantire l'effettivo accesso allo stoccaggio.

Ove necessario, la Commissione formula raccomandazioni o presenta opportune proposte.

*Articolo 12*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 13*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ALLEGATO

**Capacità di stoccaggio dell'Unione europea — Obiettivi indicativi nazionali**

La tabella qui di seguito illustra le capacità di stoccaggio di gas in termini assoluti e in percentuale del consumo.

**Capacità di stoccaggio al 1° gennaio 2001**

	Volume operativo (in miliardi di m <sup>3</sup> )	In percentuale della domanda nel 2000	Capacità di svincolo (in milioni di m <sup>3</sup> /giorno)	Obiettivo per il 2010 Stoccaggio (in miliardi di m <sup>3</sup> )	Obiettivo per il 2010 %	Obiettivo per il 2010 Capacità di svincolo
Austria	2,295	31,6	24			
Belgio	0,675	4,2	19			
Danimarca	0,810	17,6	25			
Francia	11,1	26,2	180			
Finlandia	0,0	0,0	0			
Germania	18,556	22,3	425			
Grecia	0,075	3,8	5			
Irlanda	0,0	0,0	0			
Italia	15,1	22,0	265			
Lussemburgo	0,0	0,0	0			
Paesi Bassi	2,5	6,1	145			
Portogallo	0,0	0,0	0			
Spagna	1,0	5,5	8			
Svezia	0,0	0,0	0			
Regno Unito	3,577	3,7	137			
<b>UE-15</b>	<b>55,688</b>	<b>14,2</b>	<b>1 233</b>			

**Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi**

(2002/C 331 E/42)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 488 def. — 2002/0221(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 settembre 2002)

**RELAZIONE**

La Commissione ha proposto una nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi. La proposta di direttiva prevede più precisamente un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e un coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.

La proposta di direttiva comprende due parti:

- la prima parte definisce gli obblighi di stoccaggio e i criteri che i sistemi di stock di sicurezza devono rispettare;
- la seconda parte copre gli aspetti relativi all'adozione di misure in situazione di crisi, in particolare il meccanismo istituzionale che permette in caso di crisi di stabilire una risposta coordinata degli Stati membri.

In questo contesto, i testi legislativi esistenti che trattavano questi aspetti sono diventati superflui e la presente proposta di decisione mira quindi ad abrogare alcuni di essi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva . . ./CE persegue il ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi.
- (2) Più in particolare, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno, la direttiva . . ./CE ravvicina le disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e prevede il coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.
- (3) Essa riprende anche, in un nuovo insieme coerente, tutti gli aspetti utili che erano trattati, da un lato nella direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi <sup>(1)</sup> e, dall'altro, nella direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente

le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi <sup>(2)</sup>.

(4) Questi testi legislativi sono quindi diventati superflui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 68/414/CEE del Consiglio e la direttiva 98/93/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 68/414/CEE, sono abrogate.

*Articolo 2*

La direttiva 73/238/CEE del Consiglio è abrogata.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998; GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100.

<sup>(2)</sup> GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.

**Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 68/416/CEE del Consiglio, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e la decisione 77/706/CEE del Consiglio che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi**

(2002/C 331 E/43)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 488 def.

(Presentate dalla Commissione l'11 settembre 2002)

**RELAZIONE**

La Commissione ha proposto una nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi. La proposta di direttiva prevede più precisamente un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e un coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.

La proposta di direttiva comprende due parti:

- La prima parte definisce gli obblighi di stoccaggio e i criteri che i sistemi di stock di sicurezza devono rispettare.
- La seconda parte copre gli aspetti relativi all'adozione di misure in situazione di crisi, in particolare il meccanismo istituzionale che permette, in caso di crisi, di determinare una risposta coordinata degli Stati membri.

In questo contesto, i testi legislativi esistenti che trattavano questi aspetti sono diventati superflui e la presente proposta di direttiva mira quindi ad abrogare alcuni di essi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva .../CE persegue il ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi.
- (2) Onde garantire il buon funzionamento del mercato interno, la direttiva .../CE prevede più precisamente un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e un coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.
- (3) Essa riprende anche, in un nuovo insieme coerente, tutti gli aspetti utili che erano trattati, da un lato, nella decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'esecuzione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi<sup>(1)</sup> e, dall'altro, nella decisione del Consiglio

77/706/CEE, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo d'energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi<sup>(2)</sup>.

(4) Questi testi legislativi sono quindi diventati superflui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 68/416/CEE del Consiglio è abrogata.

*Articolo 2*

La decisione 77/706/CEE del Consiglio è abrogata.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 16.11.1977, pag. 9.

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

(2002/C 331 E/44)

COM(2002) 500 def. — 2002/0223(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 12 settembre 2002)

**RELAZIONE**

Con decisione del 5 aprile 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Turchia un accordo sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, e ha adottato le necessarie direttive di negoziato.

Si sono svolti diversi incontri con le autorità turche, ad Ankara e a Bruxelles. In seguito ai negoziati, il testo dell'accordo è stato approvato il 20 maggio 2002.

L'accordo viene ora presentato al Consiglio per essere firmato e concluso.

La Commissione ritiene che il testo sia conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 aprile 2001.

Per consentire che venga firmato l'accordo sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione propone al Consiglio di approvare la proposta di decisione allegata relativa alla firma e alla conclusione del medesimo accordo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il 5 aprile 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Turchia un accordo sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
- (2) è necessario che la Comunità rafforzi i controlli sulle spedizioni di precursori verso la Turchia, dal momento che tali sostanze rientrano nella Comunità sotto forma di eroina o di altre sostanze psicotrope o stupefacenti.
- (3) è necessario approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità europea e la Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope è approvato in nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità europea nel gruppo misto di verifica istituito dall'articolo 9 dell'accordo.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 12 dell'accordo <sup>(1)</sup>.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

**ACCORDO****sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità», da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA,

in appresso denominata «la Turchia», dall'altra,

in appresso denominate «le Parti contraenti»,

NEL QUADRO della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, in appresso denominata «la convenzione del 1988»;

RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope prevenendo lo sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati a tal fine;

PRENDENDO ATTO dell'articolo 12 della convenzione del 1988;

SOTTOSCRIVENDO la relazione finale del Gruppo d'azione sui prodotti chimici (CATF), approvata dal G7 nel vertice economico di Londra del 15 luglio 1991, che raccomandava di rafforzare la cooperazione internazionale con la conclusione di accordi bilaterali, in particolare tra regioni e paesi interessati dall'esportazione, dall'importazione e dal transito di tali sostanze chimiche;

CONVINTI che il commercio internazionale può essere utilizzato per lo sviamento dei summenzionati prodotti e che è necessario concludere e applicare accordi per una cooperazione di vasta portata tra le regioni interessate, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e il controllo delle importazioni;

AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra la Turchia e la Comunità, in particolare alla luce della decisione del Consiglio di Helsinki di riconoscere la Turchia quale paese candidato all'adesione, per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni adottati a livello internazionale;

RICONOSCENDO che queste sostanze chimiche sono anche ampiamente e principalmente impiegate a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive;

HANNO DECISO di concludere un accordo sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

.....

LA REPUBBLICA DI TURCHIA:

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

### Articolo 1

#### **Campo di applicazione dell'accordo**

1. Il presente accordo stabilisce misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le Parti contraenti per impedire lo sviamento di sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto salvo il riconoscimento dei legittimi interessi del commercio e dell'industria.
2. A tal fine, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, in base al presente accordo, segnatamente:
  - controllando il commercio tra loro delle sostanze di cui al paragrafo 3, allo scopo di impedirne lo sviamento verso fini illeciti;
  - assicurando la loro assistenza amministrativa per permettere la corretta applicazione delle rispettive legislazioni pertinenti in materia di controllo del commercio di tali sostanze.
3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nel quadro delle competenze del gruppo misto di verifica di cui all'articolo 9, il presente accordo si applica alle sostanze chimiche che figurano nell'allegato della convenzione del 1988, quale modificata, in appresso denominate «sostanze controllate».

### Articolo 2

#### **Sorveglianza del commercio**

1. Le Parti contraenti si consultano e si informano di loro iniziativa ogniqualvolta abbiano ragionevoli motivi per ritenere che possano verificarsi sviamenti di sostanze controllate verso la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita riguarda quantitativi o circostanze inconsueti.
2. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato A del presente accordo, l'autorità competente della Parte contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della Parte contraente importatrice, all'atto del rilascio del permesso di esportazione ma prima della spedizione della partita, una copia del permesso di esportazione. Si trasmettono informazioni specifiche allorché l'operatore beneficia, nel paese esportatore, di un permesso generale individuale valido per varie operazioni di esportazione.
3. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato B del presente accordo, l'autorità competente della Parte contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della Parte contraente importatrice una copia del permesso di esportazione, e l'esportazione è autorizzata solo se la Parte contraente importatrice ha dato il suo assenso.
4. Le Parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente, prima possibile, tutte le precisazioni sul seguito dato alle informazioni fornite o alle misure richieste sulla base del presente articolo.
5. In caso di applicazione delle suddette misure di controllo, si terrà debitamente conto dei legittimi interessi del commercio.

In particolare, nei casi di cui al paragrafo 3, la risposta della Parte contraente importatrice deve essere fornita entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica della Parte contraente esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto si considera equivalente ad un permesso di importazione. Il diniego di un permesso di importazione è notificato per iscritto entro tale termine alla Parte contraente esportatrice e deve essere motivato.

### Articolo 3

#### **Sospensione della spedizione di una partita**

1. Fatta salva l'eventuale applicazione di misure tecniche di carattere repressivo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una Parte contraente, esistono ragionevoli motivi per ritenere che delle sostanze controllate possano essere sviate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, allorché la Parte contraente importatrice lo richieda.
2. Le Parti contraenti cooperano per scambiarsi tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento.

### Articolo 4

#### **Assistenza amministrativa reciproca**

1. Le Parti contraenti si scambiano, di loro iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione atta ad impedire lo sviamento di sostanze controllate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, e indagano sui casi sospetti di sviamento. Se necessario, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti.
2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta quanto prima possibile.
3. Le richieste di assistenza amministrativa sono eseguite in conformità alle disposizioni legislative e ai regolamenti della Parte contraente interpellata.
4. I funzionari debitamente abilitati di una Parte contraente possono, con l'accordo dell'altra Parte contraente e alle condizioni stabilite da quest'ultima, essere presenti in occasione delle indagini effettuate sul territorio dell'altra Parte contraente.
5. Le Parti contraenti si assistono reciprocamente per agevolare la presentazione di elementi di prova.
6. L'assistenza amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime in merito alla comunicazione delle suddette informazioni.
7. Possono essere chieste informazioni su sostanze chimiche che sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ma che non rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo.

### Articolo 5

#### **Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le regole applicabili in ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle disposizioni legislative e dai regolamenti applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali, per i quali s'intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile, possono essere trasmessi solo se la Parte contraente cui vengono destinati s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si scambiano informazioni sulle rispettive norme applicabili, comprese, se del caso, le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento del mancato rispetto della legislazione sulle sostanze controllate di cui all'articolo 3, di informazioni ottenute in virtù del presente accordo è considerata conforme ai fini del presente accordo. Pertanto, le Parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

### Articolo 6

#### **Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una Parte contraente ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

- a) possa pregiudicare la sovranità della Turchia o di uno Stato membro della Comunità al quale è stata chiesta assistenza ai sensi del presente accordo;
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi fondamentali, in particolare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2; oppure
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può stabilire.

3. Qualora l'autorità richiedente domandi un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

### Articolo 7

#### **Cooperazione tecnica e scientifica**

Le Parti contraenti collaborano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria. Tale cooperazione tecnica può riguardare segnatamente la formazione e programmi di scambio destinati ai funzionari interessati.

### Articolo 8

#### **Misure di applicazione**

1. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità o più autorità competenti per coordinare l'applicazione del presente accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.

2. Le Parti contraenti si consultano e successivamente si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità dettagliate di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

### Articolo 9

#### **Gruppo misto di verifica**

1. È istituito un gruppo misto di verifica per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche, in appresso denominato «gruppo misto di verifica», in cui è rappresentata ciascuna Parte contraente del presente accordo.

2. Il gruppo misto di verifica opera di comune accordo e adotta il proprio regolamento interno.

3. Il gruppo misto di verifica si riunisce normalmente una volta all'anno, a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo.

Riunioni straordinarie del gruppo misto di verifica possono essere convocate con l'accordo delle Parti contraenti.

*Articolo 10***Ruolo del gruppo misto di verifica**

1. Il gruppo misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine:
  - esamina e mette a punto le modalità necessarie per garantire il corretto funzionamento del presente accordo;
  - è regolarmente informato dalle Parti contraenti della loro esperienza nell'applicazione del presente accordo;
  - nei casi di cui al paragrafo 2 adotta decisioni;
  - nei casi di cui al paragrafo 3 formula raccomandazioni;
  - esamina e mette a punto le misure di cooperazione tecnica di cui all'articolo 7;
  - esamina e mette a punto eventuali altre forme di cooperazione in materia di precursori e sostanze chimiche.
2. Il gruppo misto di verifica decide di comune accordo emendamenti degli allegati A e B.

Tali decisioni sono attuate dalle Parti contraenti in base alle rispettive legislazioni.

Se, nel gruppo misto di verifica, il rappresentante di una Parte contraente ha accettato una decisione per la quale è richiesto che siano portate a termine le procedure interne a tal fine prescritte, la decisione entra in vigore, se non fissa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della conclusione della procedura.

3. Il gruppo misto di verifica raccomanda alle Parti contraenti:
  - a) gli emendamenti del presente accordo;
  - b) qualsiasi altra misura necessaria per l'applicazione del presente accordo.

*Articolo 11***Obblighi imposti da altri accordi**

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
  - lasciano impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti ai sensi di qualsiasi altro accordo o convenzione internazionale;
  - sono considerate come complementari a quelle degli accordi già conclusi o che possono essere conclusi tra singoli Stati membri e la Turchia in materia di sostanze controllate;

— lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie che regolamentano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e i pertinenti servizi degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nei settori disciplinati dal presente accordo che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali in materia di sostanze controllate già conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri e la Turchia, allorché queste ultime sono incompatibili con quelle del presente accordo.

3. In caso di divergenze concernenti l'applicabilità del presente accordo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente al fine di risolvere la questione nell'ambito del gruppo misto di verifica istituito a norma dell'articolo 9.

4. Le Parti contraenti si notificano inoltre reciprocamente qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono scambiate i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, secondo le norme applicabili di ciascuna Parte contraente.

*Articolo 13***Durata e denuncia dell'accordo**

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e, salvo disposizione contraria, è rinnovato tacitamente per periodi della stessa durata. Esso cessa di avere effetto all'atto dell'adesione della Turchia all'Unione europea.
2. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle Parti contraenti.
3. Qualsiasi Parte contraente può recedere dal presente accordo purché ne dia preavviso scritto dodici mesi prima all'altra Parte contraente.

*Articolo 14***Testi autentici**

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che rilascia ad ogni Parte contraente una copia autentica dello stesso.

## ALLEGATO A

**Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2**

Acetone  
Acido antranilico  
Etere etilico  
Acido cloridrico  
Metiletilchetone  
Acido fenilacetico  
Piperidina  
Acido solforico  
Toluene

---

## ALLEGATO B

**Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3**

Acido N-acetil-antranilico  
Anidride acetica  
Efedrina  
Ergometrina  
Ergotamina  
Isosafrolo  
Acido lisergico  
3,4-Metilendioxi-fenil-2-propanone  
Norefedrina  
1-fenil-2-propanone  
Piperonale  
Permanganato di potassio  
Pseudoefedrina  
Safrolo

Nota: L'elenco delle sostanze deve sempre comprendere, ove opportuno, un riferimento ai rispettivi sali.

---

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini**

(2002/C 331 E/45)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 504 def. — 2002/0218(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 settembre 2002)

**RELAZIONE**

Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Dal 1991 le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di altri animali, quali i bovini e i suini, sono state modificate per tener conto dell'evoluzione del settore zootecnico nella Comunità e degli scambi di bestiame nel contesto del mercato unico. In particolare, la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, è stata modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE.

Gli ovini e i caprini, come del resto i bovini e i suini, sono sensibili ad una serie comune di malattie e vengono frequentemente detenuti in condizioni analoghe. È pertanto opportuno applicare agli ovini e ai caprini norme sanitarie analoghe a quelle per i bovini e i suini.

Nel corso dell'epidemia di afta epizootica che si è manifestata nel 2001 in alcune regioni della Comunità, gli ovini hanno contribuito in modo determinante alla diffusione della malattia a seguito della mancanza di segni clinici evidenti e dei frequenti spostamenti. La Commissione ha pertanto adottato misure protettive specifiche per rafforzare i controlli sui movimenti e gli scambi di ovini e caprini, che sono contenute attualmente nella decisione 2001/327/CE.

Nel dicembre 2001, al termine della crisi dell'afta epizootica, la Presidenza belga del Consiglio e la Commissione hanno organizzato congiuntamente una Conferenza internazionale sulla prevenzione e la lotta contro l'afta epizootica, allo scopo di trarre le prime conclusioni in merito all'epidemia del 2001. La Conferenza ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative adeguate volte a prevenire in futuro l'insorgere di tali focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurne al minimo gli effetti nefasti. Sono stati chiesti in particolare controlli più efficaci sui movimenti degli animali sensibili, tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite.

La presente proposta intende rafforzare i controlli sugli scambi intracomunitari di ovini e caprini, adeguandoli alle norme approvate per gli animali delle specie sensibili alle stesse malattie e allevati secondo sistemi zootecnici analoghi.

La presente proposta forma parte di un pacchetto di azioni legislative della Commissione destinate a prevenire la diffusione delle principali malattie infettive qualora dovessero manifestarsi nella Comunità.

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità europea.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
- (2) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(2)</sup>, è stata successivamente modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE <sup>(3)</sup> per tener conto degli sviluppi del settore zootecnico nella Comunità.
- (3) Gli ovini e i caprini condividono con i bovini e i suini non solo sistemi di allevamento analoghi, ma anche la sensibilità ad una serie comune di malattie.
- (4) Gli ovini hanno contribuito notevolmente alla diffusione dell'afta epizootica in alcune regioni della Comunità durante l'epidemia del 2001. Le condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini sono state pertanto rafforzate con la decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE <sup>(4)</sup>.
- (5) Nel dicembre 2001, al termine della crisi dell'afta epizootica, la Presidenza belga del Consiglio e la Commissione hanno organizzato congiuntamente una Conferenza internazionale sulla prevenzione e la lotta contro l'afta epizootica, allo scopo di trarre le prime conclusioni in merito all'epidemia del 2001. La Conferenza ha invitato la Commissione a presentare proposte adeguate di norme comunitarie volte a prevenire in futuro l'insorgere di tali focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurre al minimo gli effetti economici nefasti. Sono stati chiesti in particolare controlli più efficaci sui movimenti degli animali sensibili, tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite.

(6) La presente direttiva intende quindi potenziare i controlli sui movimenti di ovini e caprini in modo da accrescere le garanzie sanitarie fornite dagli Stati membri per gli scambi intracomunitari di animali di queste specie in conformità con la direttiva 64/432/CEE.

(7) È necessario prevedere una base giuridica per le modifiche da introdurre nei certificati sanitari conformemente alla procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva vanno lette in combinato disposto con:

— la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali <sup>(5)</sup>;

— il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE <sup>(6)</sup>;

— il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(7)</sup>.

(9) Le disposizioni della direttiva 91/68/CEE relative alla procedura del comitato devono essere modificate per tener conto della sostituzione del comitato veterinario permanente con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(10) La direttiva 91/68/CEE va modificata in conformità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue.

1. All'articolo 2, il punto 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. centro di raccolta riconosciuto: gli impianti definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 della stessa direttiva;»

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 28).

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/242/CE della Commissione (GU L 82 del 26.3.2002, pag. 18).

<sup>(5)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

<sup>(6)</sup> GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

2. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ovini e i caprini:

- a) siano identificati e registrati conformemente alla direttiva 92/102/CEE;
- b) siano sottoposti ad un'ispezione del veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico degli animali e non presentino alcun segno clinico di malattia;
- c) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria; il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai punti i), ii) o iii) o sensibile ad una di esse, almeno:
  - i) 42 giorni in caso di brucellosi,
  - ii) 30 giorni in caso di rabbia,
  - iii) 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- d) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie suddette in virtù di norme comunitarie e/o nazionali.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano esclusi dagli scambi:

- a) gli ovini e i caprini che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I, della presente direttiva;
- b) gli ovini e i caprini che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del trattato.

3. Gli Stati membri si accertano che gli ovini e i caprini:

- a) siano nati e siano stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità, o
- b) siano stati importati da un paese terzo conformemente alle norme comunitarie.»

3. Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

- 1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 siano applicate agli scambi intracomunitari di tutti gli animali delle specie ovina e caprina.
- 2. Gli ovini e i caprini non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di arrivare

nell'azienda di destinazione certificata in un altro Stato membro.

Per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

In caso di transito attraverso un punto di sosta conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/97, il periodo limite di sei giorni è prolungato del tempo di riposo trascorso nel punto di sosta.

3. Gli animali possono transitare per un solo punto di raccolta riconosciuto, situato nello Stato membro di origine.

Tuttavia, gli animali destinati alla macellazione possono transitare anche attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto in uno Stato membro di transito prima di essere consegnati allo Stato membro di destinazione.

Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 siano applicate agli scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e caprina destinati alla riproduzione e all'ingrasso.

2. Gli ovini e i caprini devono essere rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se hanno meno di 30 giorni d'età.

3. Nessun animale delle specie ovina e caprina deve essere stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo deve essere stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che l'animale introdotto sia stato completamente isolato da tutti gli altri animali dell'azienda.»

4. All'articolo 8, è soppressa la lettera a).

5. L'articolo 13 è soppresso.

6. L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Gli allegati sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2. Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15.»

7. All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.»

8. L'articolo 16 è soppresso.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

**Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti <sup>(1)</sup>**

(2002/C 331 E/46)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 508 def. — 2001/0265(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 12 settembre 2002)

(Le modifiche sono evidenziate mediante testo sottolineato/testo sbarrato)

**RELAZIONE**

**A. PRINCIPI**

1. Nel novembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti [COM(2001) 547 def. — 2001/0265(COD)] per adozione mediante la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il 4 luglio 2002 il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. La Commissione ha espresso in tale occasione la sua posizione su ciascuno di questi emendamenti, indicando quelli che poteva accogliere come tali, quelli che poteva accogliere di massima e/o con una nuova stesura, quelli che poteva accogliere in parte e quelli che non poteva accogliere.
3. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha elaborato la presente proposta modificata.
4. La Commissione ha apportato tre tipi di modifiche, così giustificate.

In primo luogo, varie nuove disposizioni del Parlamento europeo in prima lettura sono state accolte come tali. Questi emendamenti servono a migliorare le definizioni o a renderle più chiare e ad elaborare ed illustrare punti della proposta.

In secondo luogo, la Commissione ha accolto alcuni emendamenti di massima, con leggere modifiche redazionali, ad esempio per migliorare la coerenza rispetto ad altre parti della proposta o per definire meglio determinate condizioni, limiti o eccezioni.

In terzo luogo, la Commissione ha ripreso parti di emendamenti dalla prima lettura nei casi in cui tali parti erano ritenute coerenti con la finalità della proposta e apportavano un valore aggiunto, mentre per l'emendamento in toto ciò non era il caso.

Inoltre, la Commissione ha introdotto alcune modifiche redazionali sulla base degli orientamenti dell'Accordo interistituzionale.

**B. COMMENTI SUGLI EMENDAMENTI ACCOLTI**

**Considerando**

*Considerando 3*

Questo nuovo considerando evidenzia l'uso della biomassa secondaria e la produzione parallela di proteine vegetali.

*Considerando 4*

Questo emendamento ricorda l'allargamento.

<sup>(1)</sup> GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 205.

*Considerando 5*

Questo nuovo considerando menziona il Libro bianco sui trasporti ed evidenzia l'importanza di usare carburanti alternativi come i biocarburanti.

*Considerando 7*

Questo emendamento sottolinea è in linea con la comunicazione sui carburanti alternativi.

*Considerando 8*

Questo nuovo considerando concerne le miscele di biocarburanti e ricorda l'integrazione normale dei biocarburanti nel mercato dei carburanti.

*Considerando 9*

Questo nuovo considerando promuove un orientamento di ricerca sui biocarburanti.

*Considerando 10*

Questo nuovo considerando fornisce informazioni utili ai consumatori.

*Considerando 11*

Questo nuovo considerando riguarda lo sviluppo futuro dell'opzione idrogeno in particolare, in linea con la comunicazione sui carburanti alternativi.

*Considerando 12*

Questo nuovo considerando ricorda che una politica di ricerca contribuisce alla compatibilità di biocarburanti e idrogeno.

*Considerando 13*

Questo nuovo considerando — la cui stesura è stata modificata — concerne le norme per i biocarburanti e costituisce un buon compromesso tra requisiti di qualità e un livello ragionevole di flessibilità per il nuovo mercato.

*Considerando 14*

Questo nuovo considerando concerne norme armonizzate, più specificamente per bioetanolo e biodiesel.

*Considerando 15*

Questo emendamento — parzialmente accolto — concerne il contributo dei biocarburanti alla plurifunzionalità in agricoltura.

*Considerando 17*

Questo nuovo considerando concerne gli obiettivi del Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento ed è anche in linea con la comunicazione sui carburanti alternativi.

*Considerando 18*

Questo nuovo considerando precisa che i carburanti alternativi dovranno essere maggiormente disponibili per penetrare sul mercato.

*Considerando 19*

Questo emendamento completa il testo della risoluzione del Parlamento.

*Considerando 20*

Questo emendamento concerne l'eventuale ampliamento del numero dei soggetti.

*Considerando 22*

Questo nuovo considerando ricorda la normale integrazione dei biocarburanti.

*Considerando 24*

Questo nuovo considerando — la cui stesura è stata modificata — promuove la ricerca sulla sostenibilità dei biocarburanti.

*Considerando 25*

Questo nuovo considerando precisa e rafforza l'articolo 4, paragrafo 3 della proposta.

*Considerando 26*

Questo emendamento — accolto in parte — riguarda diversi biocarburanti e altri carburanti alternativi, già inclusi nella definizione generale di biomassa.

*Considerando 27*

Questo nuovo considerando contribuisce allo sviluppo dei biocarburanti in quanto stabilisce disposizioni per lo sviluppo di appropriate norme di qualità.

*Considerando 28*

Questo nuovo considerando rafforza la coerenza delle politiche nazionali.

*Considerando 29*

Questo nuovo considerando promuove l'informazione chiara dei consumatori.

*Considerando 30*

Questo nuovo considerando ricorda la creazione di un nuovo mercato agricolo.

**Articoli***Articolo 2**Punto 2*

Modifica redazionale per assicurare la coerenza con la modifica nella parte A dell'allegato.

*Articolo 3**Punto 2*

Questa modifica introduce un sistema di relazioni degli Stati membri alla Commissione sull'impatto ambientale e sui costi ed è in linea con l'accordo al Consiglio Energia.

*Punto 3*

Questo nuovo testo — leggermente rimaneggiato — prevede la promozione dello sviluppo tecnico dei biocarburanti e sottolinea l'importanza di una politica nazionale coerente.

*Punto 4 a)*

Questo emendamento menziona i biocarburanti esistenti in concentrazione elevata nelle miscele.

*Punto 6*

Questo nuovo punto conferisce la priorità alla promozione dei biocarburanti nel trasporto pubblico ed è in linea con la politica della Commissione sui trasporti.

*Punto 7*

Questo nuovo punto conferisce la priorità alla promozione dei biocarburanti con un buon equilibrio ambientale ed è in linea con la politica della Commissione sulla promozione dei biocarburanti e sull'integrazione della dimensione ambientale.

*Articolo 4**Punto 1*

Questo emendamento specifica e chiarisce meglio il sistema di relazioni degli Stati membri alla Commissione. Stabilisce anche una data per la presentazione della prima relazione.

*Punto 2*

Questo nuovo punto promuove le possibilità dei biocarburanti presso il pubblico e fornisce informazioni ai consumatori.

*Punto 3*

Questo emendamento fornisce dettagli sulla relazione di valutazione che la Commissione deve pubblicare ogni due anni e incoraggia un'impostazione ecologica. Ciò è in linea con la promozione dei biocarburanti e l'integrazione della dimensione ambientale.

*Punto 4*

Questo nuovo punto introduce la conformità alla norma prEN 14214 per i prodotti finali di biodiesel per i carburanti ed è in linea con le norme europee esistenti.

*Articolo 5**Paragrafo 3*

Questo nuovo paragrafo sottolinea l'importanza dei criteri ambientali.

*Paragrafi 4 e 5*

Questi nuovi paragrafi introducono un periodo di transizione (a condizioni specifiche) di 2 anni al massimo per gli Stati membri con difficoltà particolari.

**Allegati***Parte A — titolo*

Questa modifica precisa che l'allegato A non è un elenco esaustivo.

*Parte A — definizione di «biodiesel»*

Questa modifica precisa parte della definizione di biodiesel e chiarisce le norme.

*Parte A — definizione di «bioidrogeno»*

Questa nuova definizione è introdotta in quanto l'allegato A non è un elenco esaustivo. La sua inclusione riprende il punto di vista della comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi.

*Parte B — tabella*

L'ultima colonna della tabella sulle percentuali di miscela è stata soppressa e l'articolo 3 è stato modificato in conseguenza.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Göteborg il 15-16 giugno 2001 ha adottato una strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile comprendente varie misure, tra cui lo sviluppo dei biocarburanti.

(2) Le risorse naturali e la loro utilizzazione accorta e razionale, come indicato all'articolo 174, paragrafo 1 del trattato, comprendono petrolio, gas naturale e combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali, ma anche fonti di emissioni di anidride carbonica.

(3) Esistono numerosi tipi di biomassa rinnovabile adatti alla produzione di biocarburanti, ricavabili da prodotti agricoli e forestali nonché da residui e rifiuti forestali e dell'industria forestale e agroalimentare. Inoltre è anche possibile ottenere sottoprodotti ricchi di proteine vegetali per l'alimentazione animale.

(34) Il settore dei trasporti rappresenta più del 30 % del consumo finale di energia nella Comunità ed è in espansione — una tendenza destinata ad aumentare, parallelamente alle emissioni di anidride carbonica. Tale

espansione sarà maggiore in percentuale nei paesi candidati dopo la loro adesione all'Unione europea.

(5) Secondo il Libro bianco della Commissione «La politica del trasporto europeo fino al 2010: il momento delle scelte»<sup>(1)</sup>, si prevede un aumento del 50 % delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei trasporti tra il 1990 e il 2010, che raggiungeranno circa 1 113 milioni di tonnellate; il principale contributo proviene dal trasporto stradale che rappresenta l'84 % delle emissioni di CO<sub>2</sub> legate ai trasporti. Da un punto di vista ecologico, il Libro bianco esorta a ridurre la dipendenza dal petrolio (attualmente del 98 %) nel settore dei trasporti usando carburanti alternativi come i biocarburanti.

(46) Il maggiore uso di biocarburanti nei trasporti fa parte del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto e di qualsiasi pacchetto politico per rispettare altri impegni.

(57) Il maggiore uso di biocarburanti nei trasporti, senza escludere altre possibili alternative ai combustibili fossili — compreso il GPL (gas di petrolio liquefatto) —, è uno degli strumenti con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza energetica e influenzare il mercato mondiale dei carburanti da trasporto e, di riflesso, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a medio e lungo termine.

(8) La tecnologia di produzione dei biocarburanti è molto avanzata e quindi i motori dei veicoli attualmente in circolazione nella Comunità possono usare senza problemi miscele contenenti il 5 % di biocarburanti. Gli sviluppi tecnologici più recenti consentono percentuali più elevate di biocarburante nella miscela. Alcuni paesi usano già miscele contenenti il 10 % e più di biocarburante.

(9) La politica di ricerca svolta dagli Stati membri sul maggiore uso di biocarburanti dovrebbe comprendere, ogni qual volta possibile e sicuro dal punto di vista tecnico, l'uso di biocarburanti miscelati a kerosene, soprattutto per il trasporto aereo.

<sup>(1)</sup> COM(2001) 370.

- (10) I parchi veicoli delle aziende pubbliche presentano spesso un vasto potenziale per la ricerca e l'introduzione graduale dei biocarburanti. Essi offrono la possibilità di usare un'elevata concentrazione di biocarburanti. In alcune città, questi parchi veicoli funzionano già con biocarburanti puri che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane. Quando sono messi in vendita carburanti contenenti più del 5 % di biocarburante, devono essere chiaramente contrassegnati.
- (11) La promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti è solo una tappa verso l'uso più efficiente della biomassa, in vista di un loro maggiore sviluppo in futuro, in particolare dell'opzione idrogeno.
- (12) La politica di ricerca svolta dagli Stati membri sul maggiore uso di biocarburanti deve incorporare in percentuale significativa l'opzione idrogeno e promuoverla nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo.
- (13) La conformità di nuovi tipi di carburante a norme tecniche riconosciute è una condizione per essere maggiormente adottati dai consumatori e dai fabbricanti di veicoli e penetrare quindi il mercato. Le norme tecniche costituiscono anche la base per i requisiti concernenti le emissioni e il loro monitoraggio. Per i nuovi tipi di carburante può essere difficile rispettare le norme tecniche attuali, che sono state sviluppate in gran parte per i carburanti fossili convenzionali. La Commissione e gli organismi di normalizzazione devono monitorare gli sviluppi e adattare e sviluppare attivamente le norme in modo da poter introdurre nuovi tipi di carburante, rispettando i requisiti di prestazione ambientale.
- (14) Il bioetanolo e il biodiesel, usati per i veicoli in forma pura o miscelati, devono essere conformi alle norme di qualità stabilite per garantire prestazioni ottimali dei motori. Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) deve pertanto stabilire norme per tutta la Comunità.
- (15) La promozione dell'uso dei biocarburanti, nel rispetto di buone pratiche agricole e forestali sostenibili stabilite nelle regole che disciplinano la politica agricola comune creerà nuove opportunità per lo sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata al mercato maggiormente orientata al mercato comunitario e al rispetto della vita rurale e di un'agricoltura multifunzionale. La coltivazione di piante destinate alla produzione di biocarburanti va integrata negli attuali programmi di coltivazione, in linea con il principio della rotazione delle colture e non deve portare alla creazione di monoculture. Il ruolo plurifunzionale dell'agricoltura sarà importante e creerà posti di lavoro nelle zone rurali. Per garantire pratiche agricole sostenibili bisogna stabilire criteri ambientali chiari per la produzione di biocarburanti liquidi.
- (16) Nelle sue risoluzioni dell'8 giugno 1998 <sup>(1)</sup> e del 5 dicembre 2000, il Consiglio ha approvato la strategia e il piano di azione della Commissione per le fonti energetiche rinnovabili e chiesto misure specifiche nel settore dei biocarburanti.
- (17) Il Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea della sicurezza dell'approvvigionamento energetico» <sup>(2)</sup> stabilisce l'obiettivo di sostituire il 20 % di carburanti convenzionali con carburanti alternativi nel settore dei trasporti entro il 2020.
- (18) La penetrazione del mercato dei carburanti alternativi è legata alla loro ampia disponibilità e anche alla loro competitività.
- (19) Nella sua risoluzione del 18 giugno 1998 <sup>(3)</sup>, il Parlamento europeo ha auspicato un aumento della quota di mercato dei biocarburanti del 2 % entro cinque anni, mediante un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, aiuti finanziari all'industria di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le compagnie petrolifere.
- (20) Il metodo ottimale per aumentare la quota di biocarburanti nei mercati nazionali e comunitari dipende dalla disponibilità di risorse e materie prime, da politiche nazionali e comunitarie per promuovere i biocarburanti e da disposizioni fiscali, e pertanto la sua scelta dovrebbe essere lasciata quanto più possibile alle politiche delle società petrolifere e delle altre parti interessate.
- (21) Le politiche nazionali per promuovere l'uso di biocarburanti non devono portare al divieto della libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ambientali armonizzate, stabilite nella legislazione comunitaria.
- (11) Sarà tuttavia difficile aumentare oltre un certo livello la percentuale dei biocarburanti venduti senza misure che ne prevedano la miscelazione con combustibili fossili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto perseguire l'obiettivo di una miscelazione minima dell'1 % di biocarburanti nell'olio minerale in commercio nella Comunità. Questa percentuale sarà adeguata in funzione delle quote raggiunte dai biocarburanti rispetto ai vari carburanti venduti negli Stati membri e previ altri studi approfonditi.

(1) GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

(2) COM(2000) 769 def.

(3) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

- (22) La promozione della produzione e dell'uso di biocarburanti contribuirà a ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas ad effetto serra. I biocarburanti possono inoltre essere usati nei veicoli a motore esistenti ed essere venduti tramite l'attuale sistema di distribuzione dei carburanti. Non saranno pertanto necessari investimenti costosi in infrastrutture o in adattamenti dei motori.
- (~~12~~23) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'introduzione di principi generali che garantiscano la commercializzazione e distribuzione di una percentuale minima di biocarburanti, non può essere a sufficienza conseguito dagli Stati membri, a causa delle dimensioni dell'azione e può essere meglio conseguito a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo la presente direttiva si limita a quanto strettamente necessario per conseguire tal fine.
- (24) Bisogna promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico sulla sostenibilità dei biocarburanti.
- (25) Un aumento dell'uso dei biocarburanti deve accompagnarsi ad un'analisi approfondita dell'impatto ambientale, economico e sociale per decidere se sia opportuno aumentare la quota di biocarburanti rispetto ai carburanti convenzionali.
- (~~13~~26) Si devono prevedere disposizioni per poter adeguare rapidamente l'elenco di biocarburanti, la percentuale del tenore di energie rinnovabili e il calendario di introduzione dei biocarburanti sul mercato dei carburanti da trasporto, al progresso tecnico e ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale della prima fase di introduzione. Al riguardo si deve tener conto dei diversi biocarburanti come olio vegetale puro, ottenuto con pressione a freddo, ad esempio olio di ravizzone che può essere prodotto in maniera ecologica e i cui sottoprodotti contengono anche proteine e possono servire come mangime per animali. Si può anche tener conto di altri carburanti alternativi, come gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso o liquefatto e dimetilene che sono già usati nel mercato dei carburanti da trasporto.
- (27) Si devono prevedere disposizioni per sviluppare rapidamente norme di qualità per i biocarburanti per autotrazione, come carburanti puri e miscelati con carburanti convenzionali.
- (28) L'incoraggiamento alla promozione di biocarburanti deve essere coerente con gli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e protezione ambientale e con altri obiettivi politici connessi, nonché con le eventuali misure adottate in ciascuno Stato membro.
- (29) Poiché l'uso di biocarburanti al di sopra di una data concentrazione presuppone un adattamento speciale dei veicoli per evitare problemi tecnici e di sicurezza, i biocarburanti puri o i carburanti miscelati con una concentrazione di biocarburanti superiore al limite massimo tollerabile dai veicoli esistenti devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile al punto di distribuzione.
- (30) La domanda di biocarburanti nell'Unione europea e in altri paesi potrebbe aprire un nuovo mercato per prodotti agricoli innovativi.
- (~~14~~31) Poiché le misure necessarie per attuare la presente direttiva sono di misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva stabilisce una percentuale minima di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro.

#### Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi da trasporto prodotti dalla biomassa;
- b) «biomassa»: la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui dell'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), della silvicoltura e delle industrie correlate, nonché la frazione biodegradabile di rifiuti industriali e urbani;
- c) «tenore energetico»: il valore calorifico inferiore di un combustibile.

2. ~~I prodotti elencati nella parte A dell'allegato sono considerati biocarburanti. In particolare si considerano biocarburanti i prodotti elencati nella parte A dell'allegato.~~

La frazione biodegradabile dei rifiuti è un'utile fonte di biocarburanti, ma le norme di qualità devono tener conto degli eventuali contaminanti presenti nei rifiuti per evitare che componenti specifici danneggino il veicolo e/o provochino livelli più elevati di emissioni.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

### Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2005 la quota minima di biocarburanti venduti sui loro mercati sia del 2 %, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e il diesel venduti per trasporto sui loro mercati e che questa quota aumenti, ~~nell'ottica di un livello minimo di miscelazione~~, conformemente al calendario indicato nella parte B dell'allegato.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione dettagliata sull'impatto ambientale delle misure previste e una ripartizione dei costi. La relazione deve riguardare almeno i seguenti settori:

- a) uso del terreno,
- b) grado di intensità di coltivazione,
- c) uso di pesticidi,
- d) protezione dei corsi d'acqua,
- e) efficienza energetica,
- f) emissioni potenziali di gas ad effetto serra,
- g) comportamento alla combustione.

La relazione deve essere resa pubblica.

3. Gli Stati membri possono promuovere lo sviluppo tecnologico della produzione di biocarburanti e delle imprese che li producono, ricorrendo a strumenti finanziari per la ricerca, l'ambiente e lo sviluppo regionale.

4. I biocarburanti possono presentarsi in una qualsiasi delle forme seguenti:

- a) biocarburanti puri o ad una concentrazione elevata nei derivati di olio minerale, conformemente a norme specifiche di qualità per applicazioni di trasporto;
- b) biocarburanti miscelati a derivati di olio minerale tenendo conto delle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);
- c) liquidi derivati da biocarburanti, quali ETBE (etil-tertio-butil-etere), nei casi in cui la percentuale di biocarburante è specificata nella parte A dell'allegato.

5. Gli Stati membri monitorano l'effetto dei biocarburanti usati in miscele diesel al di sopra del 5 % nei veicoli non adattati e, ove opportuno, prendono misure per garantire la conformità alla pertinente legislazione comunitaria sulle norme di emissione.

6. Gli Stati membri danno la priorità alla promozione dell'uso di biocarburanti nei trasporti pubblici e collettivi.

7. Nelle misure che adottano, gli Stati membri considerano il bilancio ecologico globale dei vari tipi di biocarburanti e danno la priorità alla promozione dei biocarburanti il cui bilancio ecologico è molto buono.

### Articolo 4

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, sulle misure adottate per garantire la conformità agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e nella parte B dell'allegato, sulle vendite totali di carburante da trasporto e sulla quota di biocarburanti in tali vendite nell'anno precedente. Il primo rapporto è presentato entro il 30 giugno 2004.

2. Gli Stati membri informano i consumatori tramite le loro amministrazioni pubbliche sulle possibilità di usare i biocarburanti.

3. Entro il 31 dicembre 2006 al più tardi, e ogni due anni successivamente, tenendo presenti le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione redige un rapporto di valutazione ~~al~~ per il Parlamento europeo e ~~al~~ per il Consiglio sui progressi effettuati nell'uso di biocarburanti negli Stati membri, sugli aspetti economici e sull'impatto ambientale della situazione esistente e di altri ~~ulteriori~~ aumenti della quota di biocarburanti.

A tal fine, la Commissione elabora una valutazione di impatto ambientale specifica che incorpora un'analisi completa del ciclo di vita dell'uso di biocarburanti. In tale relazione, la Commissione deve prestare attenzione agli aspetti ambientali, soprattutto le variazioni nella qualità delle acque, l'erosione del suolo, l'uso di apporti e pesticidi, la tutela degli habitat naturali, della flora e della fauna e alle conseguenze dei cambiamenti causati dai biocarburanti associati alla produzione di biomassa.

Tale relazione può anche esaminare la possibilità di introdurre una taxa selettiva sui vari biodiesel, sulla base di criteri ambientali. Sulla base di questa relazione, la Commissione ~~propone~~ propone, al Parlamento europeo e al Consiglio, ove opportuno, un adeguamento del sistema di nuovi obiettivi per i biocarburanti come stabilito all'articolo 3, e nella parte B dell'allegato, eventualmente introducendo una percentuale minima di miscela.

4. I prodotti finali del biodiesel destinati al carburante e prodotti mediante esterificazione o acidi grassi sono conformi alle norme prEN 14214 del Comitato europeo di normalizzazione sugli esteri metilici degli acidi grassi (fatty acid methyl esters — FAME) per motori diesel.

#### Articolo 5

L'allegato può essere adattato al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il calendario nella parte B dell'allegato può essere adattato secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sulla base dello sviluppo tecnico delle tecnologie sui biocarburanti, della penetrazione di mercato e delle applicazioni nei mezzi di trasporto.

Nell'adattare l'allegato conformemente al primo e al secondo comma, sono stabiliti criteri ambientali per l'uso di biocarburanti.

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può esentare dal rispetto degli obiettivi fissati all'articolo 3 e nella parte B dell'allegato gli Stati membri che hanno difficoltà particolari a conseguirli e che ne fanno richiesta. La durata di tali deroghe non supera due anni.

Come condizione per ottenere tale esenzione, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano di azione che dimostra come intendono raggiungere gli obiettivi stabiliti alla scadenza della deroga. Uno Stato membro può ottenere un'esenzione soltanto una volta.

#### Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 1999/21/CE Euratom <sup>(1)</sup>.

2. Quando si fa riferimento a tale paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità con gli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

<sup>(1)</sup> GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

## ALLEGATO

A. **ESEMPI DI POSSIBILI BIOCARBURANTI E PERCENTUALE DI ENERGIE RINNOVABILI**

«Bioetanolo»: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, usato come biocarburante.

«Biodiesel»: un carburante liquido di qualità diesel ricavato dalla biomassa, compresi grassi animali e sevo fuso da impianti di scorticamento o oli di frittura usati in conformità con la norma prEN 14214 per esteri metilici degli acidi grassi (FAME — Fatty Acid Methyl Ester), usato come biocarburante.

«Biogas»: gas combustibile prodotto da fermentazione anaerobica dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità equivalente a quella del gas naturale.

«Biometanolo»: metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante.

«Biodimetilere»: dimetilere ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante.

~~«Bioolio»: olio combustibile ricavato per pirolisi dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;~~

«Bioidrogeno»: idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, usato come biocarburante.

«BioETBE (etil-tertio-butil-eter)»: ETBE prodotto partendo da bioetanolo.

La percentuale in volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 45 %.

B. **QUANTITÀ MINIMA DI BIOCARBURANTE VENDUTO IN PERCENTUALE DELLA BENZINA E DEL DIESEL VENDUTI**

Anno	%	Di cui come minimo sotto forma di miscelazione (%)
2005	2	—
2006	2,75	—
2007	3,5	—
2008	4,25	—
2009	5	±
2010	5,75	1,75

**Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

(2002/C 331 E/47)

COM(2002) 503 def. — 2002/0224(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 13 settembre 2002)

**RELAZIONE**

Il 17 dicembre 1996, il Consiglio ha adottato la decisione 97/132/CE, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (in appresso denominato «l'accordo veterinario»). Alla stessa data, il Consiglio ha inoltre adottato la decisione 97/131/CE, recante approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra le parti relativo all'approvazione provvisoria dell'accordo veterinario. In quest'ultimo accordo è stato confermato che la certificazione veterinaria per gli animali vivi e i prodotti di origine animale applicabile al 31 dicembre 1996 avrebbe continuato ad essere applicata fino all'entrata in vigore dell'accordo veterinario.

Il 15 novembre 1999, il Consiglio ha adottato la decisione 1999/837/CE, che modifica la decisione 97/132/CE del Consiglio al fine di disporre una procedura che consenta di modificare gli allegati dell'accordo veterinario. Questa procedura potrà essere adottata una volta entrato in vigore l'accordo veterinario. La stessa decisione ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere relativo a talune modifiche degli allegati dell'accordo veterinario. Tali modifiche comportavano il riconoscimento dell'equivalenza per numerosi altri prodotti.

L'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo veterinario prevede l'introduzione di una certificazione «semplificata» per gli scambi tra le parti di animali vivi e prodotti di origine animale per i quali sia stata riconosciuta l'equivalenza di tutte le misure sanitarie e di polizia sanitaria (equivalenza totale). Tuttavia, a causa di una differenza tra i sistemi di certificazione delle parti, esse non hanno potuto trovare un accordo sulle condizioni della certificazione «semplificata». Data la situazione, e conformemente all'articolo 18 dell'accordo veterinario, quest'ultimo non ha potuto entrare in vigore e ciò ha condotto ad una «moratoria» prolungata e indesiderata per quanto riguarda le condizioni di certificazione di cui alla decisione 97/131/CE del Consiglio.

Occorre pertanto che le parti riconoscano che la piena equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo veterinario include altresì l'equivalenza dei sistemi di certificazione. Il riconoscimento di questa equivalenza per determinati prodotti deve essere ottenuto prima che possa essere proposta una decisione della Commissione che stabilisca i nuovi certificati semplificati per i prodotti medesimi. Le modifiche proposte agli allegati V e VII dell'accordo veterinario rispondono a questa necessità.

Le due parti hanno confermato il loro accordo di principio alla forma di uno scambio di lettere relativo alle modifiche in causa.

Successivamente all'adozione da parte del Consiglio di questa proposta e al concreto scambio di lettere ufficiale tra le parti, la Commissione potrà adottare una decisione che stabilisca certificati «semplificati» per l'importazione dalla Nuova Zelanda di prodotti riconosciuti come totalmente equivalenti. Successivamente alla sua adozione e dopo che le parti si saranno comunicate reciprocamente per iscritto l'avvenuto completamento delle necessarie procedure amministrative, l'accordo veterinario entrerà in vigore conformemente al suo articolo 18.

L'entrata in vigore dell'accordo veterinario porrà termine alla «moratoria» sulle condizioni di certificazione menzionate nella decisione 97/131/CE.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale è stato approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 1999/837/CE <sup>(2)</sup>.
- (2) A causa di una differenza tra i sistemi di certificazione delle parti, esse non si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure per la ratifica dell'accordo, come disposto all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso.
- (3) L'accordo non è dunque entrato in vigore e, fino a quando non lo farà, sarà applicato in via provvisoria secondo quanto convenuto nell'accordo in forma di scambio di lettere allegato alla decisione 97/131/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Talune modifiche degli allegati all'accordo concernenti la certificazione e il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di certificazione per determinati prodotti sono necessarie prima che le due parti possano completare le proprie rispettive procedure e notificarsi reciprocamente il completamento delle stesse, consentendo in tal modo l'entrata in vigore dell'accordo.

- (5) Le due parti hanno confermato il loro accordo di principio alla forma di uno scambio di lettere e la determinazione delle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale. È dunque opportuno approvare lo scambio di lettere,

DECIDE:

#### Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati V e VII dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità europea.

#### Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 33 del 23.12.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 1.

**SCAMBIO DI LETTERE****relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale***A. Lettera dell'autorità competente della Comunità europea*

Egregio signor . . . ,

con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, mi prego proporre di modificare gli allegati dell'accordo come segue:

sostituire i testi dell'allegato V, Problematiche orizzontali 42A e 42B, e dell'allegato VII, con i testi degli allegati A e B concordati dai nostri rispettivi servizi e annessi alla presente.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Nuova Zelanda accetta queste modifiche.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

*Per la Comunità europea*

*B. Lettera dell'autorità competente della Nuova Zelanda*

Egregio signor . . . ,

Mi prego riferirmi alla Sua lettera contenente i dettagli delle modifiche proposte all'allegato V, Problematiche orizzontali 42A e 42B, e all'allegato VII, dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

In proposito mi prego confermarLe che la Nuova Zelanda accetta le modifiche proposte nella lettera sopra menzionata, una copia della quale è annessa alla presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

*Per l'autorità competente della Nuova Zelanda*

---

## RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda					Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE				
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni particolari	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni particolari	Azione
	Norme CE	Norme Nuova Zelanda				Norme Nuova Zelanda	Norme CE			

## 42A Problematiche orizzontali

Definizioni									«Grave malattia infettiva» e «epizootico»	La CE deve confermare
Acqua	80/778/CEE	Meat Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)			Meat Act 1981	80/778/CEE	Sì (1)		La CE deve valutare il nuovo sistema idrico proposto dalla Nuova Zelanda
<b>Residui</b>	96/22/CE	Meat Act 1981	Sì (1)			Meat Act 1981	96/22/CE	Sì (1)		
<i>Controllo dei residui</i>	96/23/CE	Food Act 1981					96/23/CE			
— Specie a carni rosse										
— Altre specie			NV	Non valutato	Non ancora considerato			NV	Non valutato	Non ancora considerato
— Norme			NV	Non valutato (attualmente non rientra nell'ambito dell'accordo)	Non ancora considerato			NV	Non valutato (attualmente non rientra nell'ambito dell'accordo)	Non ancora considerato

Prodotto	Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda				Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni particolari	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni particolari	Azione
	Norme CE	Norme Nuova Zelanda				Norme Nuova Zelanda	Norme CE			
<b>Sistemi di certificazione</b>	96/93/CE	Animal Products Act 1999	Sì (1)	La qualifica di equivalenza si applica a tutti gli animali e i prodotti di origine animale per i quali è riconosciuta l'equivalenza sanitaria e di polizia sanitaria (Sì 1) secondo il caso		Animal Products Act 1999	72/462/CEE 91/495/CEE 92/5/CEE 92/45/CEE 94/65/CE 96/93/CE	Sì (1)	La qualifica di equivalenza si applica agli animali e ai prodotti di origine animale ai sensi delle direttive 72/462/CEE, 91/495/CEE, 92/5/CEE, 92/45/CEE, 94/65/CE, per i quali è riconosciuta l'equivalenza sanitaria e di polizia sanitaria (Sì 1) secondo il caso  Quando il certificato sanitario ufficiale è rilasciato successivamente alla spedizione della partita, esso deve includere un riferimento al numero di ammissibilità, la data di rilascio del documento di ammissibilità che accompagna il certificato sanitario ufficiale, la data di partenza della partita e la data della firma del certificato sanitario ufficiale. La Nuova Zelanda è tenuta ad informare il posto d'ispezione frontiero di arrivo in merito ad eventuali problemi di certificazione insorti successivamente alla partenza dalla Nuova Zelanda	Per i prodotti diversi da quelli per cui è stata riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di certificazione, la CE è tenuta a valutare l'equivalenza

Allegato V a) Non valutato, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni delle abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

42B Problematiche orizzontali	Problematica	Azione
Elenchi di impianti	L'autorità competente raccomanda gli elenchi Richiedere ancora gli elenchi attuali	Non ancora considerato Non ancora considerato
Certificazione	Coerenza delle informazioni richieste Modifica dei certificati esistenti Principi del marchio sanitario	Non ancora considerato La NZ ha chiesto alla CE di esaminare la situazione Non ancora considerato
Conformità	Risoluzione/trasparenza Legame con il procedimento di verifica	Non ancora considerato Non ancora considerato
Ispezione degli impianti	Ispezioni veterinarie nelle aziende	La CE deve chiarire i requisiti interni/esterni

Allegato V a) Non valutato, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.

b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.

c) Per le definizioni delle abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.

## ALLEGATO B

## ALLEGATO VII

## CERTIFICAZIONE

Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono scortati da certificati sanitari ufficiali.

Attestati di sanità:

- a) i) se è stata riconosciuta la piena equivalenza: utilizzare il modello di attestato sanitario (equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria secondo il caso e per i sistemi di certificazione); cfr. allegato V, sì (1);

«I [inserire la designazione di animali vivi o prodotti animali] di cui al presente attestato sono conformi alle vigenti norme e condizioni [sanitarie/di polizia sanitaria (\*)] [della Comunità europea/della Nuova Zelanda (\*)] riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda/della Comunità europea (\*)] secondo le disposizioni [dell'accordo veterinario concluso tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio)] e in conformità con [...] la normativa della parte esportatrice]

(\*) Cancellare la voce superflua.»

- ii) se l'equivalenza è stata riconosciuta per le norme sanitarie e/o di polizia sanitaria, cfr. allegato V, sì (1), ma non per i sistemi di certificazione: utilizzare la certificazione esistente;
- b) se l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di massima (restano da risolvere alcune questioni secondarie): cfr. allegato V, sì (2): utilizzare la certificazione esistente;
- c) se l'equivalenza corrisponde al rispetto delle condizioni prescritte dal paese importatore: utilizzare l'attestato di sanità conformemente all'allegato V; cfr. allegato V, sì (3);
- d) se l'equivalenza non è stata riconosciuta: — utilizzare la certificazione esistente.

Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è redatto in lingua inglese e nella lingua dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero al quale è presentata la partita in questione.

Per le esportazioni provenienti dalla Comunità europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese.

L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice in virtù del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario.

In relazione alle partite di prodotti per cui è prescritto il modello di attestato sanitario di cui alla lettera a), punto i), il certificato sanitario ufficiale può essere rilasciato successivamente alla spedizione della partita, a condizione che:

- il certificato sia disponibile all'arrivo presso i posti d'ispezione frontalieri;
- la dichiarazione di cui alla lettera a), punto i), sia completata dalla seguente: «Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente partita sulla base del/dei documento/i di ammissibilità [specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità (DA) pertinenti] rilasciato/i il (inserire la data), che sono stati da lui verificati e sono stati rilasciati precedentemente alla spedizione della partita.»

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati e recante modifica della direttiva 2001/18/CE <sup>(1)</sup>**

(2002/C 331 E/48)

COM(2002) 515 def. — 2001/0180(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 13 settembre 2002)

## 1. Antefatti

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2001) 182 def. — 2001/0180(COD)] a norma dell'articolo 95, paragrafo 1 del trattato	20 agosto 2001
Parere del Comitato economico e sociale	21 marzo 2002
Parere del Comitato delle regioni	16 maggio 2002
Parere del Parlamento europeo — prima lettura	3 luglio 2002

## 2. Obiettivo della proposta della Commissione

La proposta è intesa a istituire la normativa-quadro per la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM, dei prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire dagli OGM in tutte le fasi della loro immissione in commercio.

## 3. Parere della Commissione in merito agli emendamenti approvati dal Parlamento

### 3.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

La Commissione ritiene che gli emendamenti 11 e 13, che riguardano la definizione di «prodotto alimentare» e «preconfezionato» rappresentino un utile chiarimento del testo.

### 3.2. Emendamenti che la Commissione accetta in parte o nel loro principio ispiratore

L'emendamento 9 si riferisce all'articolo 3, punto 1 della proposta e esclude taluni organismi dalla definizione di «OGM» con richiamo all'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2001/18/CE. A tal fine, il PE ha inserito la frase «ad eccezione degli organismi prodotti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1B di detta direttiva». Si tratta di una frase che apporta un utile chiarimento sempre che venga riformulata come segue: «ad esclusione degli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato 1B della direttiva 2001/18/CE».

L'emendamento 10 si riferisce alla definizione di «operatore» di cui all'articolo 3, punto 5 della proposta e specifica che la persona che manipola prodotti immessi sul mercato della Comunità può «provenire da uno Stato membro dell'UE o da un paese terzo». La Commissione ritiene che il contenuto di questa frase sia implicito nel testo originario ma può comunque accogliere la ratio dell'emendamento. D'altra parte, se l'espressione «proveniente da uno Stato membro dell'UE o da un paese terzo» può essere inserita nella definizione, va però notato che l'efficacia della norma comunitaria non si estende al di fuori del territorio dell'UE.

<sup>(1)</sup> GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 327.

L'emendamento 12 riguarda la definizione di «immissione in commercio», di cui all'articolo 3, punto 13 della proposta e garantisce una maggiore coerenza con le disposizioni della direttiva 2001/18/CE. L'emendamento può quindi essere accolto purché esso comprenda l'intera formulazione testuale — e non solo una parte — della definizione data dalla citata direttiva. Pertanto, la definizione dovrebbe essere la seguente «immissione in commercio» la immissione in commercio quale definita dall'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2001/18/CE. In tal modo risulta superfluo riprodurre l'intero testo della definizione.

L'emendamento 14, che si riferisce all'etichettatura di cui all'articolo 4, punto 1 della proposta, accoglie la formulazione testuale della direttiva 2001/18/CE per i prodotti che contengono OGM, ma fornisce un'alternativa nel senso che il nome della pianta o dell'OGM può essere inserito nell'etichetta. Ciò non toglie efficacia al requisito prescritto dalla direttiva 2001/18/CE; tuttavia, è opportuno garantire la coerenza della presente proposta con altre normative comunitarie, compresa la proposta relativa ai prodotti alimentari e ai mangimi geneticamente modificati. Pertanto, la Commissione può accogliere in linea di principio il presente emendamento, purché lasci impregiudicate altre specifiche disposizioni della normativa comunitaria. Nell'accettare questo emendamento e per migliorare la chiarezza del testo, il testo dell'articolo 4, paragrafo 5 è riscritto nel modo seguente: i paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicate altre disposizioni specifiche della normativa comunitaria in tema di etichettatura e tracciabilità.

L'emendamento 24 impone agli operatori che ricevono prodotti preconfezionati l'obbligo di conservare le informazioni di cui agli articoli 4, paragrafi 2 e 3 e 5, paragrafo 1. Tuttavia, l'obbligo di conservare tali informazioni è già disposto all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e 5, paragrafo 1 ed è pertanto già accolto dalla Commissione. La Commissione può accettare un chiarimento dell'esenzione proposta all'articolo 6, punto 1, che ha lo scopo di alleggerire gli adempimenti a carico degli operatori, aggiungendo il seguente testo: «Il paragrafo non si applica alla prima fase dell'immissione in commercio di un prodotto o alla prima fase di fabbricazione o di riconfezionamento di un prodotto». In questo modo si tiene conto della prima parte dell'emendamento 24.

L'emendamento 29, dal canto suo, aggiunge una frase alla disposizione relativa alle ispezioni e alle altre misure di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della proposta. L'aggiunta può essere accolta in parte, purché la frase proposta dal PE «la valutazione del rischio sulla base di controlli per campione e di test (quantitativi e qualitativi)» venga sostituita dall'espressione seguente «ivi compresi controlli e test per campione». Le ispezioni e i controlli rappresentano misure di gestione del rischio che non devono essere confuse con la valutazione del rischio.

L'emendamento 30, che si riferisce all'articolo 9, paragrafo 2 della proposta e al coinvolgimento degli Stati membri nell'approntamento degli orientamenti, è accettabile in parte, purché la sua formulazione «conformemente alla procedura di cui all'articolo 10» venga sostituita dall'espressione seguente: «in stretta cooperazione con gli Stati membri».

L'emendamento 31 aggiunge un nuovo paragrafo (il paragrafo 2 bis) all'articolo 9 allo scopo di prendere in considerazione ulteriori misure (registri) da istituire ai fini dell'ispezione e del controllo. L'istituzione di registri che contengano le informazioni sequenziali e i materiali di riferimento per gli OGM che possano essere immessi nella Comunità è già prevista all'articolo 31, n. 2 della direttiva 2001/18/CE e dall'articolo 30 della proposta sui prodotti alimentari e i mangimi geneticamente modificati. Pertanto, non è necessario includere nella presente proposta un articolo che istituisca questi registri. Nondimeno, la Commissione può accogliere l'emendamento nel suo principio ispiratore, purché il suo contenuto venga trasferito nel testo del considerando n. 7 e riformulato nel modo seguente: «È opportuno tener conto dei registri contenenti informazioni in merito alle modificazioni genetiche degli OGM che la Commissione è tenuta ad istituire a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE».

L'emendamento 35 riguarda l'esigenza di garantire ai consumatori informazioni attendibili e, in questo contesto, introduce un nuovo considerando 1 bis. Il contenuto dell'emendamento è accettabile in linea di principio, dato che l'informazione del pubblico è uno degli obiettivi della proposta, per cui una parte del suo testo può essere inserita nel considerando n. 4 il quale avrà il seguente tenore: «È opportuno stabilire requisiti in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire da OGM per renderne più precisa l'etichettatura, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. .../2002 [relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati], per permettere ad operatori e consumatori di disporre di informazioni accurate ed esercitare un'effettiva libertà di scelta, nonché per agevolare le operazioni di controllo e verifica delle diciture apposte sulle etichette. È necessario prevedere requisiti simili sia per i prodotti alimentari che per i mangimi ottenuti a partire da OGM, onde evitare di interrompere la continuità delle informazioni qualora l'uso finale dei prodotti dovesse essere modificato.»

L'emendamento 47 aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della proposta. Esso si riferisce alla consultazione di organismi competenti ai fini della predisposizione degli orientamenti tecnici. L'emendamento è accettabile in parte, a condizione che l'espressione «tener conto» (take account) non venga interpretata in senso giuridicamente vincolante e che non sia precluso alla Commissione di tener conto del lavoro svolto da altri soggetti; in particolare dagli Stati membri, nonché delle discussioni con le competenti autorità nazionali. La Commissione ritiene pertanto accettabile la seguente formulazione testuale: «Nel predisporre i suddetti orientamenti tecnici, la Commissione deve tener conto del lavoro svolto dalle autorità nazionali competenti, dal comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del Laboratorio comunitario di riferimento istituito ai sensi del regolamento (CE) n. . . /2002 [relativo ai prodotti alimentari e ai mangimi geneticamente modificati].»

### 3.3. *Emendamenti che la Commissione non ha accettato*

Gli emendamenti 2 e 6, che fanno riferimento al principio di precauzione, non possono essere accettati nel contesto della presente proposta. Il principio di precauzione riguarda infatti l'analisi del rischio dei prodotti e di esso si tiene conto nell'ambito del procedimento di autorizzazione istituito dalla legislazione pertinente [si tratta della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 178/2002]. Le misure di sicurezza dirette a tutelare la salute e l'ambiente scaturiscono direttamente dalla normativa in tema di autorizzazioni. La tracciabilità non è di per sé una «misura di sicurezza», ma può essere utilizzata per «facilitare» l'applicazione di altre misure — quali il ritiro dal mercato e il monitoraggio dei prodotti a garanzia di una maggiore sicurezza. Pertanto, per l'applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità non si deve fare riferimento al principio di precauzione.

L'emendamento 16 non può essere accolto in quanto sopprime la deroga relativa ai requisiti di tracciabilità per i prodotti destinati ad essere utilizzati direttamente nell'alimentazione umana o animale o destinati alla trasformazione. La deroga autorizza gli operatori a dichiarare che i prodotti in questione sono destinati ad essere utilizzati direttamente per alimenti umani o mangimi oppure a essere trasformati, ed a fornire i codici specifici degli OGM che il prodotto «può contenere». La Commissione considera tale deroga assolutamente necessaria per poter disporre di un sistema funzionale di tracciabilità di tali prodotti. Sarebbe estremamente difficile e oneroso per gli operatori essere costretti ad adempiere a ulteriori prescrizioni. L'identità (codice unico) dei singoli OGM da rilasciare nell'ambiente per la coltivazione è essenziale poiché tali organismi sono capaci di impiantarsi e riprodursi, ma ciò non è vero nel caso degli OGM destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari o nei mangimi o ad essere trasformati, poiché il rischio per l'ambiente è in tal caso estremamente limitato. Peraltro, il Protocollo sulla sicurezza biologica non esige l'enumerazione esaustiva di tutti gli OGM destinati all'alimentazione umana o animale o ad essere trasformati presenti nelle spedizioni sfuse oggetto di movimenti transfrontalieri.

Gli emendamenti 17 e 22, che intendono prolungare da 5 a 10 anni il periodo durante il quale gli operatori sono tenuti a conservare le informazioni non possono essere accolti. Prescrizioni di questo genere non sono proponibili. Anche ammesso che sia possibile rintracciare gli OGM passati 5 anni, l'utilità di una siffatta informazione sarebbe del tutto marginale e priva di valore pratico. Prolungare il periodo in questione significherebbe inoltre aumentare gli adempimenti a carico degli operatori e delle autorità preposte alle ispezioni.

L'emendamento 20, che aggiunge ulteriori prescrizioni in tema di etichettatura dei prodotti preconfezionati prodotti a partire da OGM, inserendoli nel nuovo articolo 5, paragrafo 1 bis, non può essere accolto. Infatti, l'articolo 5, paragrafo 1 prescrive di già che queste informazioni vengano trasmesse all'operatore successivo, ragion per cui, per conseguire gli obiettivi della proposta, non è affatto necessario imporre un'etichettatura contenente informazioni identiche.

Con l'emendamento 21 si chiede che gli OGM dai quali derivano gli alimenti e i mangimi debbano essere identificati con precisione, corredati del loro codice esclusivo; questa richiesta non può essere accolta. Obiettivo fondamentale della proposta per quanto riguarda i prodotti derivati da OGM è di renderne più precisa la etichettatura (quarto considerando). In un sistema di tracciabilità che contiene i codici esclusivi non è necessario specificare in dettaglio tutta la storia e l'origine dei singoli OGM per garantire un'etichettatura completa. Per fornire all'acquirente o al consumatore un'informazione adeguata è sufficiente che l'etichetta attesti che il prodotto è stato ottenuto a partire da OGM.

L'emendamento 27 si riferisce a misure di segregazione; si tratta di un'esigenza inaccettabile in quanto l'obiettivo della presente proposta è di poter risalire la filiera di produzione e non di impedire la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile dei prodotti alimentari ad opera di materiale geneticamente modificato. Nella sua Comunicazione sulle scienze della vita e la biotecnologia, adottata nel gennaio 2002, la Commissione ha presentato alcune proposte sulla questione della coesistenza dei vari tipi di culture fra i quali le culture geneticamente modificate.

La Commissione non può accettare l'emendamento 28, col quale si chiede che le disposizioni in tema di tracciabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 2001/18/CE restino in vigore anziché essere abrogate all'atto di entrata in vigore del presente regolamento. Adottare questo emendamento significherebbe che misure nazionali dirette a garantire la tracciabilità dei prodotti potrebbero coesistere accanto al sistema comunitario di tracciabilità quale istituito dalla presente proposta, il che rischia di compromettere il buon funzionamento del mercato interno. Il considerando n. 2 della proposta fa specifico riferimento al fatto che un quadro normativo comunitario armonizzato per la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM contribuirebbe al funzionamento efficace del mercato interno e al fatto che la direttiva 2001/18/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza. La Commissione non può neppure accettare l'emendamento 51 che sopprime l'espressione «e che modifica la direttiva 2001/18/CE» dal titolo della proposta, proprio perché intende salvaguardare la coerenza giuridica della proposta stessa.

Gli emendamenti 32 e 33, implicano che non potrebbe essere autorizzato nessun nuovo prodotto prima dell'entrata in vigore del sistema di assegnazione dei codici specifici di cui alla presente proposta. Un risultato di questo genere non è accettabile. Infatti, la normativa in tema di autorizzazione di nuovi prodotti prevede già una valutazione approfondita dei rischi, da effettuarsi prima della loro immissione in commercio. I prodotti ottengono l'autorizzazione di immissione soltanto a condizione che non presentino rischi per la salute umana o per l'ambiente. L'assegnazione agli OGM di codici specifici, prevista dalla proposta in oggetto, lascia del tutto impregiudicata la procedura di autorizzazione prevista dalla vigente legislazione. La Commissione è recisamente contraria a modificare le condizioni di autorizzazione nel senso di inserirvi l'adozione formale delle disposizioni della presente proposta.

L'emendamento 39, che cancella una parte della definizione di «ottenuto da OGM» non può essere accolto. La Commissione ritiene che la definizione di «ottenuto da OGM» debba essere identica nella presente proposta e nella proposta sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati. Inoltre, l'espressione «ma non costituito o contenente OGM» è già accolta nel regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, che è in vigore da oltre 5 anni.

L'emendamento 48 (relativo all'articolo 10, paragrafo 1) intende assegnare al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 — anziché a quello istituito dalla direttiva 2001/18/CE — il compito di assistere la Commissione a predisporre il sistema di determinazione e assegnazione dei codici esclusivi. L'emendamento non può essere accolto poiché la proposta in oggetto impone che i codici esclusivi vengano assegnati a tutti gli OGM, ivi compresi le sementi, e non soltanto a quelli esclusivamente destinati all'alimentazione umana o animale e all'ulteriore trasformazione. La Commissione ritiene che il comitato istituito dalla direttiva «orizzontale» 2001/18/CE, che detta le regole fondamentali per la valutazione del rischio ambientale sia l'organo più appropriato per questo compito.

L'emendamento 50 (articolo 4, paragrafo 4) introduce il termine «standardizzati» con riferimento ai sistemi e ai procedimenti necessari per trasmettere e conservare le informazioni idonee ad assicurare la tracciabilità; esso non può essere accolto. La proposta non richiede affatto il ricorso a procedure standardizzate per consentire, ove necessario, l'utilizzo dei sistemi esistenti. Gli operatori devono essere in grado di identificare i soggetti ai quali e dai quali sono stati messi a disposizione i prodotti. La Commissione ritiene che ciò possa farsi senza ricorrere a procedure standardizzate.

Gli emendamenti 26, 52 e 55 eliminano o limitano la possibilità di stabilire soglie per quanto attiene la presenza accidentale di OGM, e non sono pertanto accettabili.

Le culture geneticamente modificate coprono oltre 50 milioni di ettari in tutto il mondo, e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM o di materiali geneticamente modificati nei prodotti convenzionali è in larga misura ineluttabile. La Commissione condivide pertanto il parere del Parlamento, secondo il quale è opportuno stabilire una soglia per le tracce degli OGM o dei materiali geneticamente modificati autorizzati al di sotto della quale i prodotti interessati non dovrebbero essere assoggettati alle prescrizioni in materia di etichettatura e tracciabilità. La possibilità di fissare delle soglie per l'etichettatura dei prodotti in caso di tracce di OGM è già sancita dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento sui nuovi alimenti. Conseguentemente, la logica vuole che i prodotti contenenti tracce di OGM e di materiali geneticamente modificati vengano esonerati dagli obblighi di etichettatura e di tracciabilità previsti dalla presente proposta.

Tuttavia, la Commissione ritiene anche necessario istituire soglie per gli OGM di cui si sia scientificamente accertata l'innocuità per la salute umana o l'ambiente, ma che siano in attesa dell'autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria. Questa posizione è necessaria in quanto tali OGM sono stati autorizzati fuori dell'UE, per cui è praticamente inevitabile che tracce di tali OGM si trovino nei prodotti di base di importazione. Il problema dovrà essere risolto se si vuole evitare il blocco totale degli scambi. Va però riconosciuto il fatto che il procedimento di autorizzazione richiede un certo tempo. Partendo da questa constatazione, la Commissione ha proposto di istituire una soglia di tolleranza per questi prodotti, MA SOLTANTO nell'osservanza di determinate condizioni molto severe, allo scopo di non compromettere la sicurezza. Queste soglie si applicherebbero soltanto alle tracce accidentali o tecnicamente inevitabili degli OGM o dei materiali geneticamente modificati che sono stati oggetto di valutazione da parte di un comitato scientifico comunitario o siano stati dichiarati senza rischi per la salute umana e per l'ambiente e che sono in attesa dell'autorizzazione amministrativa prescritta dalla normativa comunitaria.

La proposta della Commissione intende far sì che i prodotti che contengono tracce di OGM o di materiali geneticamente modificati o che sono costituiti da tali materie, ma in quantità inferiore ad una determinata soglia, non vengano assoggettate all'osservanza dei requisiti di tracciabilità. Questa possibilità è stata soppressa dagli emendamenti sopra riferiti, circostanza che non solo compromette la possibilità teorica e pratica di applicare i requisiti di tracciabilità e etichettatura di cui alla proposta, ma che rischia di avere pesanti incidenze restrittive sugli scambi commerciali.

#### 3.4. *Proposta modificata*

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.

---

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man che estende la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE**

(2002/C 331 E/49)

COM(2002) 506 def.

(Presentata dalla Commissione il 17 settembre 2002)

**RELAZIONE**

La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati <sup>(1)</sup> armonizza taluni aspetti della tutela del diritto d'autore in materia di banche di dati ed accorda ai costitutori delle stesse un diritto esclusivo sui generis. Obiettivo di tale diritto sui generis è assicurare la tutela dell'investimento rilevante relativo al conseguimento, alla verifica od alla presentazione del contenuto delle banche di dati per la durata del diritto in parola. La direttiva dispone che il diritto sui generis si applichi alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti siano cittadini di uno Stato Membro o risiedano abitualmente nel territorio della Comunità. La tutela si applica inoltre alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale od il centro di attività principale all'interno della Comunità. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che estendono il diritto sui generis alle banche di dati non rientranti nel campo d'applicazione della direttiva, su base di reciprocità. Questo è il primo accordo su base di reciprocità in materia di tutela delle banche di dati.

L'Isola di Man è un territorio dipendente dal Regno Unito ed ha un rapporto speciale con il Regno Unito, che protegge l'autonomia amministrativa dell'Isola. A sua volta, il governo di Man si impegna ad agire in maniera compatibile con gli interessi del Regno Unito. Come regola generale, la legislazione comunitaria non si applica all'Isola di Man. Tuttavia, dal 1968 l'Isola di Man fa parte del territorio doganale dell'Unione, per cui le norme dell'Unione sul libero movimento delle merci vengono applicate nell'Isola <sup>(2)</sup>.

Il Regno Unito ha chiesto, a nome dell'Isola di Man, che vengano presi provvedimenti per estendere la protezione sui generis all'Isola di Man. L'Isola di Man ha adottato il Copyright (Amendment) Act 1999, che modifica la legislazione vigente nell'Isola in materia di diritto di autore conformemente alla direttiva 96/9/CE e crea un nuovo diritto sui generis volto a vietare operazioni non consentite di estrazione e reimpiego del contenuto di una banca di dati per un periodo di 15 anni. Le norme sulle banche di dati di tale legge sono entrate in vigore il 1° aprile 2000 con il Copyright (Amendment) Act 1999 (Appointed Day) Order 2000, (S.D. 103/00). Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 di questa legge, il nuovo diritto sulle banche di dati viene concesso ai cittadini britannici, ai residenti dell'Isola ed a talune persone giuridiche costituite secondo la legislazione dell'Isola. Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 4 del Copyright Act prevede la possibilità di estendere tale protezione, su ordine del «Governor in Council», a cittadini ed imprese di paesi terzi. Il Consiglio ha adottato le direttive ed il mandato di negoziato in data 22 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 (GU L 148 del 28.6.1968, pag. 1).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) Il diritto di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti siano beneficiari della tutela ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 della succitata direttiva.

vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

(2) La legislazione dell'Isola di Man per la protezione delle banche di dati è conforme alle disposizioni della direttiva 96/9/CE ed offre una protezione equivalente a quella disposta dal capitolo III di detta direttiva. L'Isola di Man intende estendere l'applicazione di tale legislazione ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e dello Spazio economico europeo.

vista la proposta della Commissione,

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

- (3) La legislazione dell'Isola di Man legittima, pertanto, l'estensione della protezione di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Tuttavia, la durata della tutela così accordata non può superare quella prevista all'articolo 10 della direttiva 96/9/CE.
- (4) L'accordo in forma di scambio di lettere, che estende all'Isola di Man la protezione accordata ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dovrebbe essere approvato in conformità,

Nord per conto dell'Isola di Man che estende la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e la lettera all'Isola di Man, al fine di impegnare la Comunità.

---

**Scambio di lettere tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man e la Comunità europea sull'estensione reciproca della protezione sui generis delle banche di dati**

*A. Lettera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man*

Londra, <sup>(1)</sup>

Signor . . . ,

Ho l'onore di proporre la conclusione del seguente accordo, volto ad estendere all'Isola di Man la protezione sui generis delle banche di dati.

**Accordo in forma di scambio di lettere con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man che estende la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE**

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD PER CONTO DELL'ISOLA DI MAN

desiderando ampliare e stimolare lo scambio di banche di dati e la loro produzione e distribuzione,

riconoscendo che sia la Comunità europea che l'Isola di Man assicurano la protezione sui generis delle banche di dati il cui conseguimento, verifica o presentazione abbiano richiesto investimenti rilevanti,

riconoscendo che la protezione ai sensi della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati è limitata ai costitutori e titolari di diritti di banche di dati che siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o che risiedano abitualmente nel territorio della Comunità ed alle imprese e società che siano costituite secondo la normativa di uno Stato Membro e che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 di detta direttiva, ma che tale protezione può essere estesa a titolari di diritti di paesi terzi,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

Ciascuna parte contraente garantisce una protezione sui generis delle banche di dati, ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE ed estende tale protezione sui generis alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono:

- a) persone fisiche che risiedono abitualmente nel territorio dell'altra parte contraente;
- b) imprese o società costituite secondo la normativa dell'Isola di Man o quella di uno degli Stati membri della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nel territorio di una delle parti contraenti.

Qualora un'impresa o società, come sopra specificata alla lettera b), abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio di una delle parti contraenti, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l'economia di una delle parti contraenti.

<sup>(1)</sup> [La data sarà la stessa della decisione del Consiglio.]

*Articolo 2*

La durata della protezione delle banche di dati è conforme all'articolo 10 della direttiva 96/9/CE.

*Articolo 3*

Il presente accordo entra in vigore il <sup>(1)</sup>.

Le sarei grato se volesse confermare l'approvazione della Comunità europea dell'accordo di cui sopra. Propongo che questa lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un accordo tra le nostre rispettive amministrazioni.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per conto dell'Isola di Man*

---

<sup>(1)</sup> [La data sarà il primo giorno del terzo mese successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale].

## B. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, <sup>(1)</sup>

Signor . . .,

Mi prego accusare ricezione della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«Ho l'onore di proporre la conclusione del seguente accordo, volto ad estendere all'Isola di Man la protezione sui generis delle banche di dati.

**Accordo in forma di scambio di lettere con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per conto dell'Isola di Man che estende la protezione giuridica delle banche di dati ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE**

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD PER CONTO DELL'ISOLA DI MAN

desiderando ampliare e stimolare lo scambio di banche di dati e la loro produzione e distribuzione,

riconoscendo che sia la Comunità europea che l'Isola di Man assicurano la protezione sui generis delle banche di dati il cui conseguimento, verifica o presentazione abbiano richiesto investimenti rilevanti,

riconoscendo che la protezione ai sensi della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati è limitata ai costitutori e titolari di diritti di banche di dati che siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o che risiedano abitualmente nel territorio della Comunità ed alle imprese e società che siano costituite secondo la normativa di uno Stato Membro e che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 di detta direttiva, ma che tale protezione può essere estesa a titolari di diritti di paesi terzi,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

Ciascuna parte contraente garantisce una protezione sui generis delle banche di dati, ai sensi del capitolo III della direttiva 96/9/CE ed estende tale protezione sui generis alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono:

- a) persone fisiche che risiedono abitualmente nel territorio dell'altra parte contraente;
- b) imprese o società costituite secondo la normativa dell'Isola di Man o quella di uno degli Stati membri della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nel territorio di una delle parti contraenti.

Qualora un'impresa o società, come sopra specificata alla lettera b), abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio di una delle parti contraenti, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l'economia di una delle parti contraenti.

<sup>(1)</sup> [La data sarà la stessa della decisione del Consiglio].

*Articolo 2*

La durata della protezione delle banche di dati è conforme all'articolo 10 della direttiva 96/9/CE.

*Articolo 3*

Il presente accordo entra in vigore il <sup>(1)</sup>

Le sarei grato se volesse confermare l'approvazione della Comunità europea dell'accordo di cui sopra. Propongo che questa lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un accordo tra i nostri rispettivi governi.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per conto dell'Isola di Man»*

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Consiglio della Comunità europea su quanto precede e che la Sua lettera e la presente vengono a costituire un accordo, in conformità a quanto da Lei proposto.

Voglia gradire, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il Consiglio della Comunità europea*

---

---

<sup>(1)</sup> [La data sarà il primo giorno del terzo mese successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale].

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate nella 12ª riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002**

(2002/C 331 E/50)

COM(2002) 516 def. — 2002/0225(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 17 settembre 2002)

**RELAZIONE**

1. La 12ª riunione della conferenza delle Parti della CITES si terrà a Santiago, in Cile, dal 3 al 15 novembre 2002.
2. Il testo della convenzione è stato modificato nel 1983 per consentire alle Organizzazioni regionali di integrazione economica come la CE di divenirne parte (conformemente al cosiddetto «emendamento di Gaborone»). Tuttavia il numero di Parti che hanno ratificato tale modifica non è sufficiente per farla entrare in vigore.
3. Tuttavia, viste le ripercussioni che le decisioni adottate dalla conferenza delle Parti avranno sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, è necessario che la Comunità adotti una posizione in merito alle proposte che verranno presentate alla conferenza.
4. Durante la riunione del 17 maggio 2002, il comitato degli Stati membri, istituito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97, ha discusso dei progetti di risoluzione relativi all'interpretazione e all'attuazione della convenzione e delle proposte di modifica delle appendici presentati dagli Stati membri o dalla Commissione. Le proposte e i documenti di lavoro approvati sono stati poi trasmessi al Segretariato della CITES dallo Stato membro responsabile del dossier o dalla presidenza, a nome di tutti gli Stati membri.
5. Uno dei documenti di lavoro presentati dalla presidenza propone la revoca di due risoluzioni precedentemente approvate dalla conferenza, che riguardavano l'attuazione della CITES da parte della Comunità. Alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e del fatto che tutti i 15 Stati membri sono divenuti ormai Parti della convenzione (dopo la ratifica da parte dell'Irlanda, avvenuta durante l'anno in corso), le risoluzioni in questione sono considerate obsolete ed è opportuno che siano abrogate. La presidenza ha inoltre presentato un progetto di decisione che invita tutte le Parti che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare l'emendamento di Gaborone prima della 13ª conferenza delle Parti, che si terrà nel 2005.
6. Il 30 luglio i servizi della Commissione hanno tenuto una riunione informale con esperti degli Stati membri per discutere dei temi che saranno affrontati nella conferenza.
7. Alcuni documenti per la conferenza, relativi ai punti 2-7, 15, 18, 20-24, 26, 28, 32-34, 36, 39, 42, 43, 46, 52, 53-55, 59, 60 e 64 all'ordine del giorno, non sono stati resi disponibili con sufficiente anticipo da permettere alla Commissione di formulare una proposta di posizione comunitaria. La Commissione pertanto propone che su tali aspetti la posizione venga stabilita durante la riunione tenendo conto delle ulteriori proposte che essa presenterà.
8. I lavori della conferenza si articolano in tre parti: aspetti strategici e amministrativi, interpretazione e attuazione della convenzione e proposte di modifica delle appendici. Dato che la Comunità non è Parte della convenzione il primo punto non dovrebbe avere ripercussioni sul regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. Il secondo aspetto rappresenta l'evoluzione della convenzione e riveste notevole importanza a livello tecnico, ma è probabile che non abbia una grande risonanza all'esterno. Al contrario, le modifiche delle appendici (ovvero il livello di protezione accordato alle diverse specie) si riveleranno certamente un aspetto controverso.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

9. I punti seguenti riguardano le questioni che hanno suscitato maggiori controversie per quanto riguarda la modifica delle appendici:
- le balene;
  - gli elefanti;
  - le tartarughe d'acqua dolce e le testuggini asiatiche;
  - le specie ittiche con valore commerciale, e in particolare gli squali e l'austromerluzzo;
  - il legno.
10. La proposta di decisione del Consiglio è accompagnata da due allegati. L'allegato I descrive la posizione comunitaria in merito ai temi controversi elencati sopra; l'allegato II contiene le proposte di posizioni comunitarie relative ai punti dell'ordine del giorno della conferenza per i quali è stato presentato un documento entro il 31 luglio 2002.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ha ricevuto attuazione nella Comunità mediante il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 <sup>(1)</sup>.
- (2) Le proposte di risoluzioni della conferenza delle Parti e le modifiche delle appendici della convenzione interesseranno nella maggior parte dei casi la pertinente normativa comunitaria.
- (3) Qualora siano state adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, gli Stati membri non possono, fuori dall'ambito delle istituzioni comunitarie, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad alterarne il campo di applicazione.
- (4) La Comunità non è ancora riuscita a diventare Parte contraente della convenzione.

- (5) In tali condizioni è opportuno che la posizione della Comunità venga rappresentata dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse comunitario e nel quadro di una posizione comune stabilita dal Consiglio,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

La posizione della Comunità, rappresentata congiuntamente dagli Stati membri nell'interesse comunitario alla 12<sup>a</sup> riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione, è conforme alle posizioni indicate negli allegati alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Quando sussiste la possibilità che sulla posizione di cui all'articolo 1 influiscano nuove informazioni tecniche o scientifiche presentate prima o durante la riunione della conferenza delle Parti o quando vengono formulate proposte su argomenti che non costituiscono ancora oggetto di una posizione comunitaria, viene stabilita una posizione sulla proposta in questione prima che questa sia messa ai voti dalla conferenza delle Parti.

---

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

## ALLEGATO I

**della proposta di decisione del Consiglio, del ... 2002, relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate nella 12ª riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002**

- 1) Per quanto riguarda la pesca a fini commerciali delle balene, non si devono prendere decisioni che minino il ruolo preminente della commissione baleniera internazionale in merito. Pertanto, non dev'essere consentito alcun ritorno alla pesca a fini commerciali delle balene fino a quando la commissione baleniera internazionale non ritenga che siano stati istituiti adeguati controlli di gestione.
- 2) Per quanto riguarda gli elefanti, la Comunità non è favorevole alla ripresa del commercio dell'avorio, a meno che non ci siano prove soddisfacenti, dopo consultazione degli Stati dell'area di distribuzione, che la ripresa non provocherà un aumento dell'abbattimento illegale degli elefanti. La Comunità continuerà ad appoggiare la cooperazione degli Stati dell'area di distribuzione a tale scopo.
- 3) Per quanto riguarda le tartarughe d'acqua dolce e le testuggini asiatiche, è opportuno che la Comunità europea appoggi la proposta di inserire nell'appendice II della CITES un elenco di alcune tra le specie più minacciate di estinzione, come è stato suggerito durante un seminario svoltosi in Cina durante l'anno in corso.
- 4) Per quanto riguarda le specie ittiche con valore commerciale, la Comunità è disposta ad appoggiare l'iniziativa di inserire tali specie all'interno delle appendici della CITES, se esse rispondono ai criteri e per integrare le iniziative degli organismi di gestione della pesca competenti come la FAO e le organizzazioni regionali della pesca. Detto questo, è opportuno che la Comunità appoggi le proposte volte a disciplinare più severamente il commercio internazionale dello squalo balena e dello squalo elefante (la cattura e la conservazione di queste due specie sono infatti scarsamente regolamentate a livello internazionale). Per quanto riguarda l'austromerluzzo, la Comunità si dichiara a favore del mantenimento dei meccanismi di regolamentazione creati dalla commissione per la conservazione della fauna e della flora marine dell'Antartico (CCAMLR). È possibile sostenere la regolamentazione di tali specie da parte della CITES solo a condizione che non si metta a rischio l'uso del sistema di documentazione delle catture della CCAMLR o le iniziative della CCAMLR volte ad invitare i paesi e gli organismi che non aderiscono alla CCAMLR ad adottare e mettere in atto il sistema.
- 5) Per quanto riguarda il mogano americano, la Comunità è favorevole all'inserimento di tale specie nell'appendice II.

## ALLEGATO II

**della decisione del Consiglio del ... 2002 concernente la posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate alla 12ª conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie della fauna e della flora selvatiche minacciate di estinzione. Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002**

## ASPETTI STRATEGICI E AMMINISTRATIVI

**1. REGOLAMENTO INTERNO****1.1. Regolamento interno — CoP12 Doc. 1.1****1.2. Revisione del regolamento interno (Cile) — CoP12 Doc. 1.2**

Sintesi: si tratta di documenti che contengono un progetto di regolamento interno del segretariato e le modifiche suggerite dal paese ospite. Tra queste figura la proposta di procedere a scrutinio segreto solo se un terzo delle parti decide in tal senso con una votazione preliminare.

Osservazioni: la proposta cilena in tema di scrutinio segreto va accolta con favore, anche se sarebbe preferibile abolirlo del tutto o, in alternativa, introdurre una disposizione che consenta lo scrutinio segreto solo quando la maggioranza semplice dei votanti ne faccia richiesta con voto palese preliminare.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare misure volte ad evitare lo scrutinio segreto.

**2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DELLA RIUNIONE E DEL PRESIDENTE DEI COMMITATI I E II (NESSUN DOCUMENTO)****3. APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO — CoP12 Doc. 3****4. APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO — CoP12 Doc. 4**

5. **ISTITUZIONE DEL COMITATO «CREDENZIALI» — CoP12 Doc. 5**

6. **RELAZIONE DEL COMITATO «CREDENZIALI» — CoP12 Doc. 6**

7. **PARTECIPAZIONE DI OSSERVATORI — CoP12 Doc. 7**

8. **ASPETTI RELATIVI AL COMITATO PERMANENTE**

8.1. **Relazione del presidente — CoP12 Doc. 8**

8.2. **Elezioni dei nuovi membri regionali e dei supplenti (nessun documento)**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da:

- i) Italia — il mandato scade al termine della CoP12 (supplente Repubblica ceca);
- ii) Norvegia — il mandato scade al termine della CoP13 (supplente Turchia);
- iii) Francia — il mandato scade al termine della CoP13 (supplente Portogallo).

Si sono già dichiarati candidati ai posti vacanti:

Membro: Germania,

Supplente: Regno Unito.

Conclusioni: la Comunità deve sostenere la candidatura degli Stati membri e adoperarsi per evitare che gli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per essere rappresentati nel comitato permanente.

9. **FINANZIAMENTO E FISSAZIONE DEL BILANCIO DEL SEGRETARIATO E DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DELLE PARTI**

9.1. **Bilancio previsionale 2003-2005 — CoP12 Doc. 9.1**

Sintesi: per il prossimo triennio il segretariato chiede un aumento dei contributi pari al 10 %.

Osservazioni: durante gli anni scorsi il segretariato è stato costretto a finanziare le attività in corso mediante il fondo fiduciario CITES, che però attualmente è esaurito.

Conclusioni: è opportuno lasciare in sospeso la questione di un possibile aumento dei contributi fino alla conferenza.

9.2. **Procedura di approvazione dei progetti a finanziamento esterno — CoP12 Doc. 9.2**

Sintesi: il documento nasce dalla decisione del comitato permanente di delegare al segretariato il compito di approvare i nuovi donatori dei fondi esterni e i nuovi progetti a finanziamento esterno.

Osservazioni: il comitato permanente ritiene che l'attuale sistema di approvazione di donatori e progetti sia macchinoso ed inefficiente.

Conclusioni: la Comunità deve approvare il progetto di risoluzione modificato.

10. **RELAZIONI E RACCOMANDAZIONI DEI COMITATI**

10.1. **Comitato «Animali»**

10.1.1. *Relazione del presidente — CoP12 Doc. 10.1*

10.1.2. *Elezioni dei nuovi membri regionali e dei supplenti (nessun documento)*

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da:

- i) Dott. Marinus Hoogmoed (NL) — il mandato scade al termine della CoP12 [supplente dott. Vincent Fleming (UK)];
- ii) Dott.ssa Katalin Rodics (HU) — il mandato scade al termine della CoP12 [supplente dott. Thomas Althaus (CH)].

Si sono già dichiarati candidati:

Membri: Dott. Vincent Fleming (UK),

Supplenti: Dott. Carlos Ibero (ES).

Conclusioni: la Comunità deve sostenere la candidatura di esperti degli Stati membri e adoperarsi per evitare che rappresentanti degli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per entrare a far parte del comitato «Animali».

#### 10.2. Comitato «Piante»

10.2.1. *Relazione del presidente — CoP12 Doc. 10.2*

10.2.2. *Elezione dei nuovi membri regionali e dei supplenti (nessun documento)*

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da:

- i) Dott.ssa Margarita Clemente (ES) [supplente signor Dieter Supthut (CH)];
- ii) Dott. Jan de Koning (NL) — il mandato scade al termine della CoP12 [supplente signora Hanna Werblan-Jakubiec (PL)].

Si sono già dichiarati candidati:

Membri: Prof. Giuseppe Frenguelli (IT),

Supplenti: per ora nessuna candidatura.

Conclusioni: la Comunità deve sostenere la candidatura di esperti degli Stati membri e adoperarsi per evitare che rappresentanti degli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per entrare a far parte del comitato «Piante».

#### 10.3. Relazione del comitato «Nomenclatura» — CoP12 Doc. 10.3

### 11. MANUALE DI IDENTIFICAZIONE — CoP12 Doc. 11

Sintesi: la relazione descrive i progressi compiuti nella preparazione delle schede di identificazione per le specie che figurano nella CITES.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve prendere nota del lavoro svolto e in particolare dei contributi provenienti da vari Stati membri.

### 12. REVISIONE DEL PIANO D'AZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 12

Sintesi: si tratta di una relazione del gruppo di lavoro del comitato permanente in merito al piano d'azione.

Osservazioni: la relazione raccomanda di effettuare una serie di modifiche redazionali nel testo del piano. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccoli chiarimenti, ma alcune delle modifiche hanno lo scopo di migliorare l'efficienza nel processo di assegnazione dei contratti, ecc.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e adoperarsi per contribuire ad ulteriori modifiche del piano d'azione.

### 13. COSTITUZIONE DEI COMITATI

13.1. **Modifica della Ris. Conf. 11.1 sulla costituzione dei comitati (Cile) — CoP12 Doc. 13.1**

13.2. **Come migliorare l'attuazione della convenzione (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 13.2**

13.3. **Revisione della struttura dei comitati — CoP12 Doc. 13.3**

Sintesi: il documento 13.1 è un progetto di risoluzione avanzato dal Cile, con cui si propone di allineare il numero e la provenienza geografica dei membri del comitato «Animali» e del comitato «Piante» a quelli del comitato permanente, aumentando così i rappresentanti di alcune regioni. Il documento 13.2 degli Stati Uniti propone varie alternative per affrontare alcune questioni di «attuazione», che secondo il paese proponente non sono trattate adeguatamente nel quadro dell'attuale struttura dei comitati. Il documento 13.3 del segretariato suggerisce di fondere i comitati «Animali» e «Piante» (nonché il comitato «Nomenclatura») in un unico comitato scientifico avente le stesse regole di rappresentatività del comitato permanente, in particolare per quanto concerne la norma che prevede che la nomina riguarda il paese e non l'individuo.

Osservazioni: non esistono argomenti convincenti a favore dell'aumento delle dimensioni dei comitati «Animali» e «Piante». Anche la proposta di fondere i comitati scientifici, avanzata dal segretariato, non è opportuna. Non è possibile accettare l'opinione secondo cui la maggior parte delle questioni trattate dai comitati «Animali» e «Piante» sarebbe comune ad entrambi. La situazione attuale, che prevede che i membri dei comitati «Animali» e «Piante» siano nominati ad personam piuttosto che sulla base della nazionalità, riflette correttamente la natura specialistica di tali comitati. Le questioni di attuazione vengono trattate in maniera più adeguata nel quadro del comitato permanente, o, eventualmente, nell'ambito di un sottogruppo del comitato.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il mantenimento della situazione attuale.

#### 14. DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 14

Sintesi: il documento del segretariato propone che la denominazione della conferenza diventi: «CITES, la convenzione sul commercio della fauna e della flora selvatiche».

Osservazioni: nonostante le ragioni che hanno condotto alla formulazione della proposta siano valide, una semplice modifica della denominazione non sarebbe sufficiente ad affrontare i problemi in maniera più efficace. L'attuale denominazione è già nota; la nuova non corrisponde all'acronimo e inoltre la modifica potrebbe suscitare difficoltà giuridiche. Sarebbe invece consigliabile redigere un progetto di risoluzione nel quale si indichino i generi di commercio di specie della fauna e della flora selvatiche cui si applica la CITES.

Conclusioni: la Comunità non deve appoggiare la modifica della denominazione della convenzione.

#### 15. ESITO DEL VERTICE MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E DEL DIBATTITO SULLA GOVERNANCE INTERNAZIONALE IN CAMPO AMBIENTALE: CONSEGUENZE PER LA CITES — CoP12 Doc. 15

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 16. COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

##### 16.1. Cooperazione tra la CITES e la commissione per la conservazione della fauna e della flora marine dell'Antartico (CCRVMA/CCAMLR) in materia di commercio dell'austromerluzzo (Cile) — CoP12 Doc. 16.1

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a creare una cooperazione volontaria tra la CITES e la CCAMLR e invita le Parti della CITES che non l'abbiano ancora fatto ad adottare il sistema di documentazione delle catture (CDS) della CCAMLR.

Osservazioni: indipendentemente dall'esito del punto 44 e della proposta di inserimento nell'elenco, le misure proposte nel documento sono valide, anche se potrebbero essere rafforzate.

Conclusioni: la Comunità potrebbe appoggiare il progetto di risoluzione, purché vengano inserite alcune modifiche.

##### 16.2. CITES e FAO

###### 16.2.1. Cooperazione e sinergia tra CITES e FAO (Giappone) — CoP12 Doc. 16.2.1

###### 16.2.2. Collaborazione della FAO con la CITES mediante un protocollo d'intesa (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 16.2.2

Sintesi: entrambi i progetti di risoluzione sostengono il rafforzamento della cooperazione tra la CITES e la FAO.

Osservazioni: tra le due, è preferibile la seconda, che propugna misure più concrete e un calendario più rigoroso. La prima proposta non mette adeguatamente in rilievo il ruolo della CITES e potrebbe essere sfruttata come pretesto per rimandare a tempo indeterminato la trattazione delle questioni commerciali del settore ittico che figurano nella CITES.

Conclusioni: la Comunità deve sostenere il secondo progetto di risoluzione.

### **16.3. Cooperazione e sinergia con la convenzione interamericana per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine (Ecuador) — CoP12 Doc. 16.3**

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a creare una cooperazione tra la CITES e la convenzione menzionata sopra.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve approvare il progetto di risoluzione.

### **16.4. La CITES e la commissione baleniera internazionale**

#### *16.4.1. Cooperazione tra la CITES e la commissione baleniera internazionale (Messico) — CoP12 Doc. 16.4.1*

Sintesi: il progetto di risoluzione ribadisce con maggior forza l'attuale posizione, espressa nella Ris. Conf. 11.4.

Osservazioni: il progetto va analizzato tenendo conto contemporaneamente del punto 38 dell'ordine del giorno, con il quale si sollecita la revoca della Ris. Conf. 11.4. Le controversie sorte in merito all'efficacia della IWC (commissione baleniera internazionale) andrebbero risolte in una sede diversa dalla CITES. Dopo l'adozione della Ris. Conf. 11.4 non si sono verificati cambiamenti significativi delle circostanze. È dubbio che allo stadio attuale sia necessaria una nuova risoluzione.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il ritiro del progetto di risoluzione e di quello legato al punto 38 dell'ordine del giorno.

#### *16.4.2. Questioni relative alla commissione baleniera internazionale (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 16.4.2*

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

### **16.5. Dichiarazioni dei rappresentanti di altre convenzioni ed accordi (nessun documento)**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: la Comunità dovrebbe fare una dichiarazione sul rapporto tra la convenzione sulla diversità biologica e la CITES, con particolare riferimento alla questione delle clausole delle autorizzazioni CITES che riguardano l'uso delle risorse genetiche.

Conclusioni: —

## **17. USO SOSTENIBILE E COMMERCIO DELLE SPECIE DELLA CITES (NORVEGIA) — CoP12 Doc. 17**

Sintesi: il progetto di testo ribadisce i principi dell'uso sostenibile e comprende riferimenti al ruolo della FAO per quanto riguarda l'uso sostenibile delle specie ittiche con valore commerciale.

Osservazioni: il testo è vago e si presta ad essere sfruttato per sostenere posizioni opposte nel dibattito sulla conservazione. Nella forma attuale non fornisce apporti positivi al lavoro della CITES.

Conclusioni: non è opportuno che la Comunità sostenga il progetto di risoluzione.

## **18. STRUMENTI ECONOMICI E POLITICA COMMERCIALE — CoP12 Doc. 18**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**19. FINANZIAMENTI A FAVORE DELLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE — CoP12 Doc. 19**

Sintesi: si tratta di una relazione sul lavoro svolto dal comitato permanente in seguito a decisioni prese alla CoP11. La relazione comprende un progetto di decisione, la quale stabilisce che le Parti devono informare il segretariato sui metodi basati sulle migliori pratiche nel settore in questione e che il segretariato ha il compito di analizzarle per la CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: è opportuno che la Comunità approvi il progetto di risoluzione.

**20. RELAZIONI SULLE RIUNIONI DI DIALOGO**

**20.1. Esito della riunione sull'elefante africano — CoP12 Doc. 20.1**

**20.2. Esito della riunione sulla tartaruga embricata — CoP12 Doc. 20.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

**Revisione di risoluzioni e decisioni**

**21. REVISIONE DI RISOLUZIONI E DECISIONI**

**21.1. Revisione di risoluzioni**

21.1.1. *Risoluzioni da abrogare* — CoP12 Doc. 21.1.1

21.1.2. *Risoluzioni da modificare* — CoP12 Doc. 21.1.2

**21.2. Revisione di decisioni — CoP12 Doc. 21.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**Relazioni periodiche e straordinarie**

**22. RELAZIONE SULLE RELAZIONI NAZIONALI PREVISTE AI SENSI DELL'ARTICOLO VIII, PARAGRAFO 7 DELLA CONVENZIONE**

**22.1. Relazioni annuali — CoP12 Doc. 22.1**

**22.2. Relazioni biennali — CoP12 Doc. 22.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**23. SPECIE DELL'APPENDICE I SOGGETTE A QUOTE DI ESPORTAZIONE**

**23.1. Leopardo**

23.1.1. *Relazione sull'attuazione della Ris. Conf. 10.14 sulle quote imposte per i trofei di caccia al leopardo e le pelli per uso personale* — CoP12 Doc. 23.1.1

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sull'attuazione della risoluzione, che fissa ulteriori obblighi di marcatura e di relazione nei confronti degli Stati dell'area di distribuzione.

Osservazioni: la posizione del segretariato, che sostiene che l'introduzione di obblighi supplementari è superflua e gravosa nel contesto del volume totale delle esportazioni, ha una certa validità. Va sottolineato tuttavia che alcuni organi e prodotti derivati del leopardo sono attualmente utilizzati nella farmacopea tradizionale cinese come succedanei della tigre e che quindi non sarebbe opportuno revocare completamente la risoluzione.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare una modifica della risoluzione per alleggerire alcuni degli obblighi di relazione.

#### 23.1.2. *Modifica della quota della Repubblica Unita di Tanzania — CoP12 Doc. 23.1.2*

Sintesi: si tratta della richiesta di raddoppiare la quota relativa ai trofei di caccia al leopardo e alle pelli per uso personale da 250 unità a 500.

Osservazioni: i dati attualmente disponibili indicano che il leopardo non è a rischio nella maggior parte dell'Africa sub-sahariana e che la specie resta inserita nell'appendice I soprattutto perché le Parti non desiderano riaprire il commercio. L'attuale quota risale alla CoP5.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare la proposta.

#### 23.2. **Markor — CoP12 Doc. 23.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 24. **ESPORTAZIONI DI TESSUTO E LANA DI VIGOGNA — CoP12 Doc. 24**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 25. **TRASPORTO DI ANIMALI VIVI — CoP12 Doc. 25**

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sull'attività finora svolta dal gruppo di lavoro «Trasporti» del comitato «Animali». La relazione comprende un progetto di decisione che stabilisce che il comitato «Animali» dovrà operare per completare gli orientamenti IATA e riferire alla CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve sostenere il progetto di risoluzione.

### **Questioni generiche di osservanza della convenzione**

#### 26. **OSSERVANZA DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 26**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 27. **QUESTIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 27**

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sulle questioni relative all'applicazione della convenzione. La relazione comprende un progetto di decisione che convoca una riunione straordinaria di esperti in materia, che dovranno poi riferire alla CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve prendere atto della relazione e appoggiare in linea di principio il progetto di decisione.

**28. NORMATIVE NAZIONALI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 28**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**29. VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ E DELLA VERIDICITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CERTIFICATI CITES (CILE) — CoP12 Doc. 29**

Sintesi: la proposta mira ad utilizzare Internet per la verifica di autorizzazioni e certificati.

Osservazioni: l'obiettivo è ridurre le frodi associate alla documentazione cartacea, ma restano da verificare i rischi associati alla proposta e la sua realizzabilità nei paesi in via di sviluppo.

Conclusioni: è opportuno che la Comunità appoggi la proposta, a condizione che venga riformulata nel senso di rendere il processo un pò più graduale, cioè lasciando che sia il comitato permanente ad occuparsene.

**30. ATTUAZIONE DELLA CITES NELLA COMUNITÀ EUROPEA (DANIMARCA) — CoP12 Doc. 30**

Sintesi: si tratta di una proposta presentata dalla Presidenza a nome della Comunità europea e volta ad ottenere la revoca delle Ris. Conf. 6.5 (mod.) e 8.2 (mod.) sull'attuazione della CITES nella Comunità europea. La proposta tiene conto del fatto che, dall'adozione delle risoluzioni, la Comunità ha adottato una normativa completa per dare attuazione alla CITES, e tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione. Il testo comprende un progetto di decisione che invita tutte le Parti che non l'hanno ancora fatto a ratificare l'emendamento di Gaborone prima della CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare la proposta.

**Questioni relative al commercio e alla conservazione delle specie****31. COMMERCIO DI ESEMPLARI DI ORSI — CoP12 Doc. 31**

Sintesi: si tratta di una relazione sulle decisioni prese alla CoP11 riguardo al commercio di esemplari di orsi.

Osservazioni: la maggior parte delle questioni trattate non riguarda unicamente gli orsi e riflette la prassi cui sarebbe opportuno attenersi in materia di conservazione in generale.

Conclusioni: la Comunità deve prendere atto della relazione e appoggiare la revoca delle decisioni in questione.

**32. CONSERVAZIONE DEL LEOPARDO, DELL'IRBIS E DEL LEOPARDO NEBULOS (INDIA) — CoP12 Doc. 32**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**33. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELLE TIGRI — CoP12 Doc. 33**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**34. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEGLI ELEFANTI****34.1. Commercio illegale dell'avorio e di altri esemplari di elefante — CoP12 Doc. 34.1**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**34.2. Caccia di frodo degli elefanti — CoP12 Doc. 34.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**34.3. Modifica della Ris. Conf. 10.10 (mod.) sul commercio di esemplari di elefante (India e Kenya) — CoP12 Doc. 34.3**

Sintesi: il progetto di modifica propone la creazione di sistemi di informazione destinati ai turisti per metterli al corrente degli obblighi giuridici sull'acquisto di avorio negli Stati dell'area di distribuzione. Il progetto chiede anche che ad ogni riunione il comitato permanente sia informato sullo stato di avanzamento dell'ETIS (sistema di informazioni sul commercio di elefanti).

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità può appoggiare la proposta modificata.

**35. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DI RINOCERONTI — CoP12 Doc. 35**

Sintesi: si tratta di una relazione sull'applicazione — attualmente in corso — della Ris. Conf. 9.14 (mod.) in materia.

Osservazioni: il numero di relazioni presentate dagli Stati dell'area di distribuzione è basso e parecchie delle misure richieste rappresentano semplicemente la prassi corretta da seguire in materia di conservazione. Il segretariato avanza dubbi sull'utilità della risoluzione.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare la revoca della risoluzione, invitando però a precisare che ciò non costituisce un rischio per la conservazione.

**36. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEL CERVO MUSCHIATO — CoP12 Doc. 36**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**37. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELL'ANTILOPE TIBETANA — CoP12 Doc. 37**

Sintesi: si tratta di una relazione sull'applicazione della Ris. Conf. 11.8 in materia.

Osservazioni: si sono verificati buoni progressi in merito. Il segretariato, tuttavia, raccomanda che vengano introdotte modifiche di modesta entità, così da escludere quelli che sono semplicemente obblighi generici prescritti dalla CITES e da circoscrivere i contenuti alle questioni che riguardano in maniera particolare la specie.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare le modifiche.

**38. COMMERCIO CONTROLLATO DI ESEMPLARI DI CETACEI NUMEROSI (GIAPPONE) — CoP12 Doc. 38**

Sintesi: il progetto di risoluzione chiede la revoca della Ris. Conf. 11.4.

Osservazioni: il punto in questione va analizzato tenendo conto contemporaneamente del punto 16, lettera d), punto i) dell'ordine del giorno. Le controversie sorte in merito all'efficacia della commissione baleniera internazionale andrebbero risolte in una sede diversa dalla CITES. Dopo l'adozione della Ris. Conf. 11.4 non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione.

Conclusioni: la Comunità deve tentare di far ritirare il progetto di risoluzione e quello legato al punto 16, lettera d), punto i).

**39. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DI TARTARUGHE D'ACQUA DOLCE E TESTUGGINI — CoP12 Doc. 39**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**40. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELLA MALACOCHERSUS TORNIERI (KENYA) — CoP12 Doc. 40**

Sintesi: il progetto di risoluzione fissa obblighi più rigorosi per l'allevamento della specie.

Osservazioni: una risoluzione su questo tema è superflua e il progetto presentato si basa su dati non aggiornati.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare la ricerca di altri mezzi per raggiungere l'obiettivo perseguito, come ad esempio il ricorso al processo sul commercio significativo (significant trade).

**41. CONSERVAZIONE DEGLI SQUALI**

**41.1. Conservazione e gestione degli squali (Australia) — CoP12 Doc. 41.1**

**41.2. Conservazione e commercio degli squali (Ecuador) — CoP12 Doc. 41.2**

Sintesi: entrambi i progetti di risoluzione affrontano il problema della mancanza di progressi nell'attuazione del piano di azione internazionale (IPOA) «Squali» della FAO.

Osservazioni: il documento australiano è più dettagliato, ma contiene alcune espressioni che potrebbero essere interpretate come una provocazione. Il documento dell'Ecuador è più equilibrato nel presentare il problema.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il documento dell'Ecuador, eventualmente con alcune modifiche.

**42. CONSERVAZIONE DELLO STORIONE ED ETICHETTATURA DEL CAVIALE**

**42.1. Attuazione della Ris. Conf. 10.12 (mod.) sulla conservazione degli storioni — CoP12 Doc. 42.1**

**42.2. Consolidazione delle risoluzioni riguardanti gli storioni e il commercio del caviale — CoP12 Doc. 42.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**43. CONSERVAZIONE DEI CAVALLUCCI MARINI ED ALTRI ESEMPLARI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DELLE SIGNATIDAE — CoP12 Doc. 43**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**44. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE DISSOSTICHUS (AUSTRALIA) — CoP12 Doc. 44**

Sintesi: obiettivo del progetto di risoluzione è completare la proposta di inserire tali specie nell'elenco, facendo sì che la documentazione della CCAMLR sia conforme ai requisiti normativi necessari per l'inserimento e invitando le Parti a consultare il segretariato della CCAMLR prima di rilasciare un certificato di introduzione dal mare.

Osservazioni: il progetto di risoluzione va preso in considerazione alla luce della posizione comunitaria sulla proposta di inserimento. L'inserimento nell'elenco CITES è efficace solo se associato (ad esempio con un'annotazione o una risoluzione di accompagnamento) a una condizione per cui le Parti della CITES che praticano il commercio del *Dissostichus* sono tenute ad attuare il sistema di documentazione delle catture (CDS) della CCAMLR per dimostrare l'assenza di effetti negativi, come impone la CITES. In caso contrario, il progetto di risoluzione contenuto nel documento 16.1, eventualmente modificato, resta l'opzione migliore.

Conclusioni: la Comunità non può appoggiare il progetto di risoluzione e la proposta di inserimento nell'elenco a meno che non vengano modificati in maniera da rispettare la condizione di cui sopra.

**45. COMMERCIO DELLE OLOTURIE DELLE FAMIGLIE HOLOTHURIDAE E STICHOPODIDAE (STATI UNITI D'AMERICA) — CoP12 Doc. 45**

Sintesi: il documento espone i problemi legati alla conservazione e alla gestione sostenibile delle specie in questione.

Osservazioni: —

Conclusioni: è opportuno che la Comunità prenda atto del documento.

**46. SITUAZIONE BIOLOGICA E COMMERCIALE DELL'HARPAGOPHYTUM — CoP12 Doc. 46**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**47. CONSERVAZIONE DELLA SWIETENIA MACROPHYLLA: RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO «MOGANO» — CoP12 Doc. 47**

Sintesi: la relazione presenta una serie di raccomandazioni destinate soprattutto agli Stati dell'area di distribuzione.

Osservazioni: le raccomandazioni presentano alcuni requisiti di applicazione di modesta entità per i paesi importatori. Lo strumento migliore per trattare i problemi legati al commercio del mogano è tuttavia quello dell'inserimento nell'appendice II.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare le raccomandazioni, sollecitando al tempo stesso l'inserimento nell'elenco dell'appendice II.

**48. ATTUAZIONE DELLA RIS. CONF. 8.9 (MOD.) SUL COMMERCIO DEGLI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'APPENDICE II PRELEVATI DALL'AMBIENTE NATURALE**

**48.1. Modifica della Ris. Conf. 8.9 (mod.) — CoP12 Doc. 48.1**

Sintesi: Nonostante al 31 luglio 2002 non fosse disponibile alcun documento su questo punto dell'ordine del giorno, si prevede che il contenuto consisterà in un nuovo progetto di risoluzione volto a rendere più semplice, flessibile e trasparente il processo relativo al commercio significativo.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare le misure volte a migliorare la trasparenza e l'efficacia del processo relativo al commercio significativo.

**48.2. Saiga tatarica: sintesi del seminario CITES svoltosi in Calmucchia nel maggio 2002 e presentazione del progetto del piano di azione a favore della conservazione (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 48.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**49. QUOTE ALL'ESPORTAZIONE FISSATE A LIVELLO NAZIONALE PER LE SPECIE DELL'APPENDICE II: BASE SCIENTIFICA PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA (STATI UNITI D'AMERICA) — CoP12 Doc. 49**

Sintesi: si tratta di un documento di discussione sulle difficoltà sorte nell'utilizzare il sistema delle quote.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve accogliere con favore il documento e presentare propri commenti integrativi.

**Questioni legate al controllo del commercio e alla marcatura**

**50. GESTIONE DELLE QUOTE ALL'ESPORTAZIONE**

**50.1. Migliore gestione delle quote annue all'esportazione e modifica dell'allegato I della Ris. Conf. 10.2 (mod.) relativo alle autorizzazioni e ai certificati (Germania) — CoP12 Doc. 50.1**

Sintesi: obiettivo del progetto di risoluzione presentato dalla Germania su richiesta della Comunità europea è migliorare la trasparenza delle norme sulle quote di esportazione.

Osservazioni: il progetto di risoluzione tratta di una serie di problemi legati alle norme vigenti, come la notifica tardiva delle quote, il riporto delle porzioni di quota non utilizzate durante l'anno precedente, ecc.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il progetto di risoluzione.

**50.2. Applicazione e monitoraggio delle quote d'esportazione fissate a livello nazionale per le specie dell'appendice II della convenzione (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 50.2**

Sintesi: il progetto di decisione mira a costituire un gruppo di lavoro «intersessionali» sull'argomento.

Osservazioni: il progetto di risoluzione contenuto nel documento 50.1 tratta già del problema ed elimina la necessità di creare un gruppo di lavoro.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il ritiro del progetto di decisione.

**51. COMMERCIO DI CAMPIONI BIOLOGICI SENSIBILI AL FATTORE TEMPO — CoP12 Doc. 51**

Sintesi: il documento relativo a questo punto non è ancora disponibile, ma secondo le informazioni conterrà proposte per accelerare la circolazione dei campioni che non comportano problemi per la conservazione.

Osservazioni: gli Stati membri avevano già lavorato sull'argomento in preparazione della CoP, ma è sì è deciso di attendere le proposte del segretariato.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare le misure volte a ridurre l'onere amministrativo riguardante i campioni sensibili.

**52. CIRCOLAZIONE DI RACCOLTE DI CAMPIONI**

**52.1. Circolazione di campioni di pelli di rettili e altri prodotti affini — CoP12 Doc. 52.1**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**52.2. Impiego di certificati per la circolazione di raccolte di campioni dotati di carnet TIR o ATA e costituiti di parti o di derivati di specie comprese nelle appendici II e III (Italia e Svizzera) — CoP12 Doc. 52.2**

Sintesi: il progetto di risoluzione, presentato dall'Italia (su richiesta della Comunità europea) e dalla Svizzera, tratta degli esemplari che fanno parte di mostre itineranti.

Osservazioni: l'impiego di ATA o TIR può semplificare le procedure richieste per la circolazione di questo genere di esemplari e ridurre il rischio di frodi. Le disposizioni delle relative convenzioni dovranno però subire modifiche.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il progetto di risoluzione.

### 53. REGIMI COMMERCIALI RIGUARDANTI LE SPECIE DI PIANTE DA LEGNAME — CoP12 Doc. 53

Sintesi: si tratta di una relazione su una decisione presa durante la CoP11, con cui si chiedeva al segretariato di verificare l'utilità di alcune tecniche di silvicoltura in rapporto alle norme CITES sull'allevamento, la propagazione artificiale e le quote relative alle specie di piante da legname.

Osservazioni: il comitato «Piante» sta attualmente riesaminando, sulla base del lavoro svolto dal segretariato, l'uso dei codici di origine per le specie di piante da legname.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare la revoca della decisione in questione.

### Deroghe e disposizioni speciali in tema di commercio

#### 54. EFFETTI PERSONALI

##### 54.1. Commercio di effetti personali — CoP12 Doc. 54.1

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

##### 54.2. Effetti personali di pelle di coccodrillo (Venezuela) — CoP12 Doc. 54.2

Sintesi: il progetto di risoluzione prevede una deroga per gli effetti personali, fino ad un massimo di otto articoli di pelle di coccodrillo dell'appendice II o delle specie allevate in cattività dell'appendice I.

Osservazioni: è necessario verificare che non esistano scappatoie, ma in linea di principio non vi è alcuna obiezione. Le proposte simili relative ad altri gruppi di specie che vengano eventualmente presentate in futuro dovrebbero essere esaminate in base alla loro validità individuale.

Conclusioni: la Comunità potrebbe appoggiare un progetto di risoluzione modificato.

#### 55. OPERAZIONI DI ALLEVAMENTO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'APPENDICE I IN CATTIVITÀ A SCOPI COMMERCIALI

##### 55.1. Modifica della Ris. Conf. 8.15 e della Ris. Conf. 11.14 sugli orientamenti per l'istituzione di una procedura di registrazione e di monitoraggio delle operazioni di allevamento di esemplari di specie dell'appendice I in cattività a scopi commerciali — CoP12 Doc. 55.1

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

##### 55.2. Domande per la registrazione delle operazioni di allevamento di esemplari di specie dell'appendice I in cattività a scopi commerciali — CoP12 Doc. 55.2

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 56. PRESTITI, DONAZIONI E SCAMBI DI NATURA NON COMMERCIALE DI ESEMPLARI DA ERBARIO E DA MUSEO (STATI UNITI D'AMERICA) — CoP12 Doc. 56

Sintesi: si tratta di un documento di discussione sulle difficoltà sorte nell'applicare la deroga.

Osservazioni: molti organismi scientifici nella Comunità si servono della deroga, ma altre Parti hanno avuto problemi dovuti all'applicazione non uniforme.

Conclusioni: la Comunità deve prendere atto del contenuto del documento e scambiare informazioni con le altre Parti in merito ai problemi sorti nell'applicazione della deroga.

**57. MOSTRE ITINERANTI DI ANIMALI VIVI (FEDERAZIONE RUSSA) — CoP12 Doc. 57**

Sintesi: il progetto di risoluzione mira ad estendere le attuali disposizioni (contenute nella Ris. Conf. 8.16) a tutti gli animali vivi delle mostre itineranti, non limitandola agli esemplari preconvensione e a quelli allevati in cattività come avviene attualmente.

Osservazioni: il nocciolo della questione è l'uso a fini commerciali di esemplari della prima generazione nata in cattività, appartenenti alle specie dell'appendice I (in particolare gli elefanti indiani). Il progetto non prevede un meccanismo che eviti di mettere a rischio le disposizioni sull'allevamento in cattività e sulle transazioni commerciali che riguardano le specie in questione.

Conclusioni: non è opportuno che la Comunità appoggi il progetto di risoluzione.

**Modifica delle appendici**

**58. CRITERI PER LA MODIFICA DELLE APPENDICI I E II — CoP12 Doc. 58**

Sintesi: secondo le informazioni disponibili, alle Parti verrà chiesto di accettare o meno un testo redatto dal gruppo di lavoro a maggioranza o di accogliere il parere del presidente del comitato «Piante», che ritiene siano necessarie ulteriori discussioni in merito.

Osservazioni: malgrado il progetto di testo preparato dal gruppo di lavoro costituisca un successo notevole, si tratta di un argomento di una certa delicatezza, a cui andrebbe dedicato ulteriore lavoro se si ricerca un consenso più vasto.

Conclusioni: è opportuno che la Comunità sostenga l'adozione di una decisione da parte della conferenza, con cui si proroghi e si chiarisca il mandato del gruppo di lavoro e si chieda di proseguire l'attività conformemente all'attuale progetto.

**59. MODIFICA DELLE APPENDICI IN MERITO ALLE POPOLAZIONI — CoP12 Doc. 59**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**60. ANNOTAZIONI RIGUARDANTI LE PIANTE MEDICINALI NELLE APPENDICI — CoP12 Doc. 60**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**Altri temi e questioni**

**61. COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER ANALIZZARE GLI ASPETTI PERTINENTI DELL'APPLICAZIONE DELLA CITES ALLE SPECIE MARINE (CILE) — CoP12 Doc. 61**

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a costituire un gruppo di lavoro su questioni relative alle specie marine.

Osservazioni: il contenuto della proposta coincide in misura notevole con il mandato del gruppo di lavoro «Criteri».

Conclusioni: la Comunità dovrebbe appoggiare una richiesta al gruppo di lavoro «Criteri» affinché si occupi di tali argomenti.

**62. SELVAGGINA — CoP12 Doc. 62**

Sintesi: si tratta di una relazione sulle attività del gruppo di lavoro «Selvaggina».

Osservazioni: la relazione conclude che il gruppo ha svolto un ruolo fondamentale nel migliorare la comunicazione e il coordinamento tra i paesi coinvolti nel commercio della selvaggina e raccomanda che venga mantenuto in attività fino alla CoP13, con finanziamenti esterni.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e sostenere una proroga del mandato del gruppo, assicurandosi però che si occupi dell'argomento in stretta collaborazione con il gruppo di collegamento della convenzione sulla diversità biologica (CBD).

**63. IL SALVATAGGIO DALLE ZONE DI GUERRA DELLE SCIMMIE ANTROPOMORFE DIPENDENTI (KENYA) — CoP12 Doc. 63**

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a creare una deroga all'obbligo di autorizzazione, in presenza di determinate circostanze.

Osservazioni: il problema trattato non riguarda esclusivamente le scimmie antropomorfe; sarebbe opportuno quindi occuparsi anche della situazione di altri animali dipendenti.

Conclusioni: la Comunità è favorevole all'obiettivo del progetto di risoluzione, ma ritiene che i principi su cui si fonda la proposta andrebbero chiariti.

**64. COMMERCIO DI MEDICINALI TRADIZIONALI — CoP12 Doc. 64**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**65. MATERIALE INFORMATIVO — CoP12 Doc. 65**

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sull'attuazione della decisione 11.131 in merito.

Osservazioni: —

Conclusioni: è opportuno che la Comunità prenda atto della relazione.

## CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE APPENDICI I E II

**66. PROPOSTE DI MODIFICA DELLE APPENDICI I E II — CoP12 Doc. 66**

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.1	Tutta la fauna interessata Modifica l'annotazione 607 come segue: Non sono soggetti alle disposizioni della convenzione: a) DNA di sintesi che non contenga alcuna parte dell'originale; b) urine e feci; c) medicine ed altri prodotti farmaceutici di sintesi, come i vaccini, che non contengano alcuna parte del materiale genetico originario dal quale sono stati ricavati; e d) fossili		CH	La proposta ridurrà il carico amministrativo senza effetti evidenti sulla conservazione.  Il paragrafo c) è sostituito dal testo seguente:  «medicine ed altri prodotti farmaceutici, in particolare i vaccini, prodotti con cellule mantenute sinteticamente»	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.2	<p>Agapornis spp., Platycerus spp., Barnardius spp., Cyanorhampus auriceps, C. novaezelandiae, Psittacula eupatria, P. krameri and Padda oryzivora</p> <p>Annotare con il testo seguente:</p> <p>Le varietà di colore prodotte dall'allevamento in cattività sono considerate forme addomestiche e quindi non soggette alle disposizioni della convenzione</p>		CH	Viene appoggiata in linea di principio ma l'annotazione dovrebbe diventare efficace solo quando saranno disponibili guide di identificazione	+	
12.3	Tursiops truncatus ponticus	II — I	GE	L'inserimento CITES è appoggiato da ACCO-BAMS. Nella sua attuale formulazione la proposta manca di dati sufficienti per essere abbastanza persuasiva, ma si potrà prendere in considerazione l'inserimento in tempi successivi se verranno forniti ulteriori dati		
12.4	<p>Balaenoptera acutorostrata (popolazione dell'emisfero settentrionale, a esclusione del Mar Giallo, del Mar Cinese Orientale e del Mare del Giappone). Occorre inserire nell'allegato 4 la seguente annotazione:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere il commercio tra le Parti che sono anche firmatarie della convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena e che sono dotate di un sistema efficace di registrazione del DNA per monitorare le catture, le introduzioni dal mare e le importazioni dagli altri Stati. Al fine di garantire che il commercio non provochi il superamento dei limiti alle catture, saranno applicate le seguenti misure supplementari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della CITES, qualsiasi scambio commerciale è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4;</li> <li>2) calcolo di una soglia di sicurezza per le catture, mediante la nuova procedura di gestione (Revised Management Procedure — RMP) della commissione baleniera internazionale (IWC);</li> <li>3) determinazione di quote all'esportazione, con lo scopo di garantire che il commercio non provochi il superamento dei limiti alle catture;</li> <li>4) indicazione sui documenti commerciali del numero di animali coinvolti, quando le merci trasportate sono unicamente parti di animali, e monitoraggio del DNA sulle importazioni per verificare tale numero;</li> <li>5) applicazione della normativa nazionale per garantire che gli animali importati sono stati catturati legalmente; e</li> <li>6) registri del DNA per monitorare le catture, le introduzioni dal mare e le importazioni, nonché obbligo di corredare tutte le importazioni di profili DNA certificati</li> </ol>	I — II	JP	Alcuni dati della proposta sono di dubbia validità. La proposta è inoltre incompatibile con la Ris. Conf. 11.4		-

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.5	<p>Balaenoptera edeni (popolazione del Pacifico nordorientale). Occorre inserire nell'allegato 4 la seguente annotazione:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere il commercio tra le Parti che sono anche firmatarie della convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena e che sono dotate di un sistema efficace di registrazione del DNA per monitorare le catture, le introduzioni dal mare e le importazioni dagli altri Stati. Al fine di garantire che il commercio non provochi il superamento dei limiti alle catture, saranno applicate le seguenti misure supplementari:</p> <p>a) fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della CITES, qualsiasi scambio commerciale è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, e</p> <p>b) calcolo di una soglia di sicurezza per le catture, mediante la nuova procedura di gestione (Revised Management Procedure — RMP) della commissione baleniera internazionale (IWC)</p>	I — II	JP	Alcuni dati della proposta sono di dubbia validità. La proposta è inoltre incompatibile con la Ris. Conf. 11.4		-
12.6	<p>Loxodonta africana (pop. BW)</p> <p>Mantenimento della popolazione del BW nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione del BW come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione del BW:</p> <p>a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>b) il commercio di animali vivi a scopo commerciale verso destinazioni adeguate e accettabili (come stabilito dalla normativa nazionale del paese di importazione);</p> <p>c) il commercio di scorte registrate di avorio grezzo (zanne intere e parti) originario del BW di proprietà del governo del BW a fini commerciali unicamente con partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione. Non sarà consentito il commercio internazionale di avorio fino a 18 mesi dopo l'adozione della proposta (maggio 2004). Dopo tale data potrà essere immessa in commercio una quantità iniziale non superiore a 20 000 kg di avorio, seguita da quote annue all'esportazione non superiori a 4 000 kg dall'anno 2005 in poi;</p> <p>d) il commercio di pelli;</p> <p>e) il commercio di articoli in pelle a scopo non commerciale e</p> <p>f) il commercio di sculture in avorio a scopo non commerciale</p>	II — II	BW	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vendita iniziale di 20 tonnellate di avorio grezzo a partire dal maggio 2004;</li> <li>— esportazione annua di 4 tonnellate di avorio grezzo verso partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione;</li> <li>— il commercio di pelli è consentito;</li> <li>— la riesportazione di animali vivi esportati viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la riesportazione di trofei di caccia viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la (ri-) esportazione di articoli in pelle e sculture in avorio è consentita a scopo non commerciale.</li> </ul> <p>Malgrado non sia certo il verificarsi di un effetto sulla conservazione del BW, occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La posizione della Comunità dipenderà dalle indagini sui rischi di bracconaggio dovuti a qualsiasi vendita di avorio</p>		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.7	<p>Loxodonta africana (pop. NA)</p> <p>Mantenimento della popolazione della NA nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione della NA come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione della NA:</p> <p>a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>b) il commercio di animali vivi a scopo non commerciale verso destinazioni adeguate e accettabili (come stabilito dalla normativa nazionale del paese di importazione);</p> <p>c) il commercio di pelli;</p> <p>d) il commercio di articoli in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale e</p> <p>e) il commercio di scorte registrate di avorio grezzo (zanne intere e parti) originario della NA di proprietà del governo della Repubblica della NA, con partner commerciali per i quali il segretariato CITES abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato dalla NA non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (mod.) relativamente alla lavorazione e al commercio interni. Non sarà consentito il commercio internazionale di avorio fino a 18 mesi dopo l'adozione della proposta (maggio 2004). Dopo tale data potrà essere immessa in commercio una quantità iniziale non superiore a 10 000 kg di avorio, seguita da quote annue all'esportazione non superiori a 2 000 kg dall'anno 2005 in poi</p>	II — II	NA	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vendita iniziale di 10 tonnellate di avorio grezzo a partire dal maggio 2004;</li> <li>— esportazione annua di 2 tonnellate di avorio grezzo verso partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione;</li> <li>— il commercio di pelli è consentito;</li> <li>— la riesportazione di animali vivi esportati viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la riesportazione di trofei di caccia viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la (ri-) esportazione di articoli in pelle e sculture in avorio è consentita a scopo non commerciale.</li> </ul> <p>Malgrado non sia certo il verificarsi di un effetto sulla conservazione della NA, occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La posizione della Comunità dipenderà dalle indagini sui rischi di bracconaggio dovuti a qualsiasi vendita di avorio</p>		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.8	<p>Loxodonta africana (pop. ZA)</p> <p>Mantenimento della popolazione del Sudafrica nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione africana del Sudafrica come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione del Sudafrica:</p> <p>a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>b) il commercio di animali vivi a fini di reintroduzione in aree protette come ufficialmente previsto dalla normativa del paese d'importazione;</p> <p>c) il commercio di pelli e di articoli in pelle;</p> <p>d) il commercio di avorio grezzo di zanne intere di ogni dimensione e di parti tagliate di avorio, di lunghezza pari o superiore ai 20 cm o di peso superiore a un kg, di proprietà governativa e provenienti dal Parco nazionale Kruger. Si propone una quantità iniziale di 30 000 kg e in seguito una quota annua di 2 000 kg accumulati annualmente per mortalità annua e prassi di gestione.</p> <p>Tutti gli altri esemplari vanno considerati come esemplari appartenenti a specie dell'appendice I e il relativo commercio deve essere disciplinato di conseguenza</p>	II — II	ZA	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <p>— vendita iniziale di 30 tonnellate di avorio grezzo;</p> <p>— esportazione annua di 4 tonnellate di avorio grezzo verso una qualsiasi delle parti.</p> <p>Malgrado non sia certo il verificarsi di un effetto sulla conservazione del Sudafrica, occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La posizione della Comunità dipenderà dalle indagini sui rischi di bracconaggio dovuti a qualsiasi vendita di avorio</p>		
12.9	<p>Loxodonta africana (pop. ZM)</p> <p>Trasferimento della popolazione dello Zambia dall'appendice I all'appendice II al fine di consentire:</p> <p>a) il commercio di avorio grezzo nell'ambito di una quota di 17 tonnellate di zanne intere di proprietà della Zambia Wildlife Authority (ZAWA), ottenute da operazioni di gestione e</p> <p>b) la vendita di capi vivi, in circostanze speciali</p>	I — II	ZM	<p>Lo ZM chiede per la prima volta la declassazione e l'autorizzazione a vendere avorio.</p> <p>Dall'annotazione non risulta chiaro se la vendita sia una tantum o annua.</p> <p>Occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. Esistono le condizioni per prendere in considerazione una declassazione, ma le proposte sulla vendita dell'avorio sono formulate in maniera troppo vaga. La Comunità deve pertanto opporsi a qualsiasi vendita a meno che non venga chiarito oltre ogni dubbio che non aumenterà il rischio di bracconaggio</p>		-

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.10	<p>Loxodonta africana (pop. ZW)</p> <p>Mantenimento della popolazione dello ZW nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione dello ZW come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione dello ZW:</p> <p>a) il commercio a scopo commerciale di scorte registrate di avorio grezzo (zanne intere e parti) originario dello ZW di proprietà del governo della Repubblica dello ZW, con partner commerciali per i quali il segretariato CITES abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato dallo ZW non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (mod.) relativamente alla lavorazione e al commercio interni. Non sarà consentito il commercio internazionale di avorio fino a 18 mesi dopo l'adozione della proposta (maggio 2004). Dopo tale data potrà essere immessa in commercio una quantità iniziale una tantum non superiore a 10 000 kg di avorio, seguita da quote annue all'esportazione non superiori a 5 000 kg di avorio;</p> <p>b) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>c) il commercio di animali vivi a scopo non commerciale verso destinazioni adeguate e accettabili;</p> <p>d) il commercio di pelli e articoli in pelle e</p> <p>e) il commercio di sculture in avorio a scopo non commerciale</p>	II — II	ZW	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vendita iniziale di 10 tonnellate di avorio grezzo a partire dal maggio 2004;</li> <li>— esportazione annua di 5 tonnellate di avorio grezzo verso partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione;</li> <li>— il commercio delle pelli e degli articoli in pelle è consentito;</li> <li>— la riesportazione di animali vivi esportati viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la riesportazione di trofei di caccia viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la (ri-) esportazione di sculture in avorio è consentita a scopo non commerciale.</li> </ul> <p>Occorre tener conto dell'attuale situazione in ZW, degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La Comunità deve pertanto opporsi a qualsiasi vendita a meno che non venga chiarito oltre ogni dubbio che non aumenterà il rischio di bracconaggio</p>		-
12.11	Loxodonta africana (popolazioni appendici II)	II — I	IN/KE	Non esistono prove scientifiche a favore dell'inserimento delle popolazioni di elefanti dell'Africa meridionale nell'appendice I. L'affermazione secondo cui l'inserimento nell'appendice II ha «probabilmente portato a un aumento del commercio» non è confermata da prove allegate		-
12.12	<p>Vicugna vicugna (popolazione AR)</p> <p>Trasferimento della popolazione della provincia di Catamarca dall'appendice I all'appendice II, al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti realizzati con lana tosata da vigogne vive, di tessuti, di articoli fabbricati con tali tessuti e di altri prodotti artigianali che portino il marchio «VICUÑA — ARGENTINA»</p>	I — II	AR	Proroga dell'attuale declassazione; nessun effetto evidente sulla conservazione	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.13	Vicugna vicugna Trasferimento delle popolazioni della Bolivia dall'appendice I all'appendice II, conformemente con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della convenzione, al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti realizzati con lana tosata da vigogne vive e che portino il marchio «VICUÑA — BOLIVIA»	I — II	BO	Proroga dell'attuale declassazione; nessun effetto evidente sulla conservazione	+	
12.14	Vicugna vicugna Trasferimento della popolazione della Primera Región del Cile dall'appendice I all'appendice II, mediante la modifica delle annotazioni - 106 e + 211	I — II	CL	Proroga dell'attuale declassazione; nessun effetto evidente sulla conservazione	+	
12.15	Rhea pennata pennata (pop. CL)	I — II	CL	La proposta segue quella presentata dall'AR alla CoP 11, appoggiata dalla Comunità. La proposta, tuttavia, riguarda principalmente le popolazioni allevate in cattività, per le quali non è necessario l'inserimento nell'appendice II. Il CL potrebbe sostenere la registrazione delle operazioni di allevamento in cattività, malgrado sia difficile per i piccoli allevatori. Occorre prendere in considerazione che ciò darà origine ad inserimenti separati e di conseguenza al rischio di inserimento fraudolento di parti e di prodotti derivati da altre sottospecie		
12.16	Amazona auropalliata	II — I	CR	La distruzione dell'habitat è probabilmente la causa della riduzione della specie e non tanto il commercio internazionale, che è di volume molto inferiore al commercio interno. I dati presentati sulla popolazione sono lacunosi. La proposta contiene anche problemi di tassonomia e di identificazione. Occorre tener conto anche dei pareri degli altri Stati dell'area di distribuzione. Sarebbe possibile appoggiare la proposta se la totalità o la maggioranza di tali Stati facesse altrettanto		
12.17	Amazona oratrix	II — I	MX	Presenta gli stessi problemi dell'Amazona auropalliata, ma in questo caso la maggior parte della popolazione si trova in Messico. Occorre tener conto anche dei pareri degli altri Stati dell'area di distribuzione	+	
12.18	Ara couloni	II — I	DE (EU)	La DE ha sollecitato l'elaborazione della proposta prima della CoP	+	
12.19	Poicephalus robustus (pop. ZA)	II — I	ZA	La minaccia principale è la distruzione dell'habitat e l'inserimento nell'appendice I non ne rappresenterebbe la soluzione; potrebbero sorgere problemi di applicazione		-
12.20	Platysternum megacephalum	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.21	Annamemys annamensis	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.22	<i>Heosemys</i> spp.	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata, a condizione che venga chiarita la tassonomia dell' <i>Heosemys sylvatica</i> . È possibile che si renda necessaria una modifica per inserire le singole specie	+	
12.23	<i>Hieremys annandalii</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.24	<i>Kachuga</i> spp. (tranne <i>K. tecta</i> )	0 — II	IN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata, a condizione che vengano inseriti chiarimenti sulla tassonomia di specie che appaiono già nell'appendice II	+	
12.25	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.26	<i>Mauremys mutica</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.27	<i>Orlita borneensis</i>	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.28	<i>Pyxidea mouhotii</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.29	<i>Siebenrockiella crassicolis</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.30	<i>Eretmochelys imbricata</i> (pop. Nordamericana) (Quota zero W)  Al fine esclusivo di permettere al governo di Cuba di esportare la sua riserva di gusci (7 800 kg), accumulati legalmente tra il 1993 e il 2002 nel quadro del programma di conservazione e di gestione, viene inserita la seguente annotazione:  a) l'esportazione non avrà luogo finché il segretariato della CITES non avrà verificato, entro 12 mesi dalla decisione, che il paese importatore dispone di adeguate misure di controllo del commercio interno e che non ne effettuerà la riesportazione, e finché il comitato permanente della CITES non avrà accettato la verifica e  b) la popolazione selvatica presente nelle acque cubane continuerà ad essere gestita come una specie dell'appendice I.  In conformità con l'articolo 1 bis della convenzione, la popolazione per la quale è chiesto il trasferimento è definita come il segmento della popolazione regionale caraibica presente all'interno dei limiti geografici delle acque cubane, che si trova sotto la giurisdizione della Repubblica di Cuba e che costituisce l'area esclusiva di provenienza dei gusci	I — II	CU	Proposta ritirata il 19.8.2002		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.31	Chitra s.I. spp. (Chitra spp.)	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata. È tuttavia necessario chiarire la posizione sulle specie di Chitra non ancora descritte	+	
12.32	Pelochelys s.I. spp. (P. bibroni and cantorii)	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.33	Hoplodactylus spp. and Naultinus spp.	0 — II	NZ	Sono necessarie maggiori informazioni a sostegno dell'inserimento nell'appendice II. In alternativa sarebbe possibile l'inserimento nell'appendice III, ma l'inserimento nell'appendice II agevola l'applicazione		
12.34	Cnemidophorus hyperythrus	II — 0	US	Deriva dal riesame periodico delle appendici. Appoggiata	+	
12.35	Rhincodon typus	0 — II	IN/PH	La proposta è ancora basata in gran parte su quanto viene riferito sul declino delle unità catturate nelle singole azioni in talune località; le scarse conoscenze biologiche e dello status della specie rimangono un problema. Nel complesso, tuttavia, i criteri della Ris. Conf. 9.24 appaiono soddisfatti. Il volume del commercio della specie, se confrontato con quello dello squalo elefante, dà adito a dubbi, ma il commercio della carne sembra notevole. Occorre affrontare il problema dell'identificazione dei prodotti nel commercio, in particolare della carne. Sarebbe stato utile procedere a consultazioni con le ORP e a un esame in relazione ai criteri FAO	+	
12.36	Cetorhinus maximus	0 — II	GB (EU)	Conforme ai criteri dell'allegato 2a B della Ris. Conf 9.24 e ai criteri FAO. La specie è ricercata ed è facilmente identificabile sul mercato internazionale. La proposta contiene adeguate informazioni sulle caratteristiche biologiche, nonché i risultati delle consultazioni con le ORP e dell'esame in relazione ai criteri FAO	+	
12.37	Hippocampus spp.	0 — II	US	Il seminario di Cebu su questo gruppo si è espresso a favore dell'inserimento del genere. Occorre tenere conto della tassonomia, dello status diverso delle varie specie e delle difficoltà di applicazione	+	
12.38	Cheilinus undulatus	0 — II	US	La proposta è in gran parte basata su fatti riferiti, ma la specie è senza dubbio richiesta ed esiste un sostegno qualificato a favore della proposta tra gli Stati dell'area di distribuzione	+	
12.39	Dissostichus spp.	0 — II	AU	La proposta sembra conforme ai criteri della Ris. Conf. 9.24 e si stanno compiendo sforzi notevoli per risolvere le obiezioni della CCAMLR. L'inserimento nell'elenco CITES è efficace solo se associato (ad esempio con un'annotazione o una risoluzione di accompagnamento) a una condizione per cui le Parti della CITES che praticano il commercio del Dissostichus siano tenute ad attuare il sistema di documentazione delle catture (CDS) della CCAMLR per dimostrare l'assenza di effetti negativi		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.40	<i>Atrophaneura</i> spp.	0 — II	DE (EU)	Appare conforme ai criteri della Ris. Conf. 9.24. Appoggiata	+	
12.41	<i>Papilio</i> spp.	0 — II	DE EU)	Appare conforme ai criteri della Ris. Conf. 9.24. Appoggiata	+	
12.42	<i>Araucaria araucana</i> (tutte le popolazioni)	II — I	AR	Obiettivo della proposta è controllare il commercio illegale di semi. Occorre tuttavia tenere conto del carico amministrativo risultante per le popolazioni non indigene. Segue la posizione comunitaria concordata per voto postale	+	
12.43	Cactaceae (tutti i taxa elencati nell'appendice II)  Modifica come segue l'annotazione 608, che si riferisce agli esemplari riprodotti artificialmente di <i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (cultivar) che mancano di clorofilla:  Mutanti cromatici di Cactaceae spp. che mancano di clorofilla, innestati su <i>Harrisia «Jusbertii»</i> , <i>Hylocereus trigonus</i> or <i>Hylocereus undulatus</i>	II — 0	CH	Elimina alcuni cultivar esclusivamente artificiali dall'ambito di applicazione della CITES e riduce l'onere amministrativo. Appoggiata	+	
12.44	Opuntioideae spp.	II — 0	CH	Toglie la protezione CITES a specie estranee invasive. Tuttavia, alcuni taxa sono rari ed esiste notevole opposizione da parte degli Stati dell'area di distribuzione		
12.45	Pereskioideae spp.	II — 0	CH	Facilmente distinguibile da altre Cactaceae e molte specie sono comuni. Solo una specie è presente in commercio in quantità molto elevate ed esclusivamente mediante propagazione artificiale. Occorre tener conto dei pareri degli Stati dell'area di distribuzione	+	
12.46	<i>Sclerocactus nyensis</i>	II — I	US	Esistono dubbi sul taxon e la proposta contiene scarsissimi dati a sostegno. Non è possibile dimostrare la conformità agli aspetti commerciali della Ris. Conf. 9.24		-
12.47	<i>Sclerocactus spinosior</i> spp. <i>blainei</i>	II — I	US	Esistono dubbi sul taxon e la proposta contiene scarsissimi dati a sostegno. Non è possibile dimostrare la conformità agli aspetti commerciali della Ris. Conf. 9.24		-
12.48	<i>Dudleya traskiae</i>	I — II	US	Gli Stati Uniti sono l'unico Stato dell'area di distribuzione e vi è una grande disponibilità di esemplari propagati artificialmente	+	
12.49	<i>Aloe thorncroftii</i>	I — II	ZA	La specie presenta scarsi problemi di conservazione e il Sudafrica è l'unico Stato dell'area di distribuzione	+	
12.50	<i>Swietenia macrophylla</i>	III — II	GT, NI	L'inserimento nell'appendice III non ha protetto adeguatamente la specie. La proposta è ampiamente documentata e merita di essere appoggiata per garantire uno sfruttamento sostenibile	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.51	<p>Orchidaceae spp.</p> <p>Annotazione delle Orchidaceae nell'appendice II.</p> <p>L'annotazione va formulata esattamente come segue:</p> <p>Agli esemplari propagati artificialmente di ibridi dei generi <i>Cattleya</i>, <i>Cymbidium</i>, <i>Dendrobium</i> (solo dei tipi <i>phalaenopsis</i> e <i>nobile</i>), <i>Oncidium</i>, <i>Phalaenopsis</i> e <i>Vanda</i>, e in particolare i loro ibridi intergenerici, non si applicano le disposizioni della convenzione quando:</p> <p>a) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (cioè cartoni, scatole o casse) contenenti ciascuno più di 100 piante;</p> <p>b) tutte le piante del contenitore appartengono allo stesso ibrido, senza che vi sia mescolanza di ibridi diversi nello stesso contenitore;</p> <p>c) le piante nel contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità per quanto riguarda dimensioni e stadio di crescita, pulizia, radici intatte e una generale assenza di danni o lesioni attribuibili a piante provenienti dallo stato selvatico;</p> <p>d) le piante non mostrano caratteristiche di provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta e</p> <p>e) il carico è dotato di documentazione, come una fattura, sottoscritta dal vettore, sulla quale si riporta chiaramente il numero delle piante e si specifica quale dei sei generi esenti costituisca il carico. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES</p>	II — 0	US	<p>Tratta gli ibridi di orchidea propagati artificialmente come «piante da supermercato»: i grossi carichi di prodotto alla rinfusa sono esenti da controlli CITES. Potrebbe ridurre il carico amministrativo ma occorre tener conto del rischio di frode. Le condizioni a)-e) sono probabilmente impossibili da applicare. Sarebbe possibile appoggiare una proposta modificata con l'eliminazione di tali condizioni, escludendo se necessario i generi che contengano specie dell'appendice I. È opportuno ottenere la conferma delle posizioni dei più importanti Stati dell'area di distribuzione delle orchidee</p>		
12.52	<p>Cistanche deserticola</p> <p>Eliminare l'attuale annotazione</p>	II — II	CN	<p>Elimina l'errore relativo alle radici presente nell'attuale annotazione. È tuttavia opportuno mantenere nell'annotazione il riferimento ai prodotti lavorati</p>		
12.53	<p><i>Lewisia maguirei</i></p>	II — 0	US	<p>Cresce solo su terreni di proprietà governativa negli Stati Uniti e gli scambi commerciali sono quasi nulli</p>	+	
12.54	<p><i>Guaiacum</i> spp.</p> <p>L'annotazione va formulata esattamente come segue:</p> <p>Designare tutte le parti e i derivati, in particolare il legno, la corteccia e l'estratto</p>	0 — II	DE (EU)	<p>Il <i>Guaiacum sanctum</i> è già presente negli elenchi CITES ma il legno è difficile da distinguere dalle altre specie di <i>Guaiacum</i>. La proposta è appoggiata dal comitato «Piante»</p>	+	

## CONCLUSIONE DELLA RIUNIONE

**67. FISSAZIONE DELLA DATA E DELLA SEDE DELLA PROSSIMA SESSIONE ORDINARIA DELLA CONFERENZA DELLE PARTI (NESSUN DOCUMENTO)**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: La Comunità sosterrà la candidatura di qualsiasi Stato membro che proponga di ospitare la prossima conferenza e si adopererà affinché non si verifichi che due o più Stati membri entrino in concorrenza a tale riguardo.

**68. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE (NESSUN DOCUMENTO)**

---

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea**

(2002/C 331 E/51)

COM(2002) 514 def. — 2002/0228(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 18 settembre 2002)***RELAZIONE****Necessità di un nuovo strumento di emergenza**

Le inondazioni che di recente hanno colpito l'Europa centrale hanno raggiunto proporzioni pressoché ineguagliate negli ultimi tempi. La portata e il costo dei danni sono enormi: decine di persone hanno perso la vita, le infrastrutture socioeconomiche di intere regioni sono state distrutte ed il patrimonio naturale e culturale è stato danneggiato.

Altre catastrofi dalle tragiche conseguenze — di natura simile o diversa — si sono verificate in passato e, purtroppo, il loro ripetersi non può essere escluso in futuro. Mentre sono stati creati strumenti comunitari per portare aiuto in caso di disastri nelle altre parti del mondo, non ne esistono di analoghi qualora l'emergenza si verifichi negli Stati membri.

Siamo una comunità di popoli impegnata a raggiungere un'unione più stretta. Allo stesso tempo l'Unione si prepara ad allargarsi nell'immediato futuro. È pertanto giusto e naturale che, qualora si verifichi una grave catastrofe, i cittadini, gli Stati membri e i paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione nonché le istituzioni comunitarie avvertano spontaneamente l'esigenza di dimostrare la loro solidarietà alle vittime, soprattutto con gesti concreti a livello finanziario.

Con la presente proposta di regolamento del Consiglio, la Commissione propone l'istituzione di un nuovo Fondo di solidarietà dell'Unione europea finalizzato ad assistere le regioni degli Stati membri e dei paesi che partecipano ai negoziati di adesione colpiti da catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali.

**Ampio sostegno**

Anche il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione e ha promesso di valutare con la massima urgenza le proposte che richiedono l'approvazione dell'autorità di bilancio. Alla seduta plenaria del 3 settembre 2002 a Strasburgo ha espresso pieno sostegno all'istituzione di uno specifico strumento comunitario che intervenga in caso di catastrofi negli Stati membri o nei paesi candidati.

Il Consiglio dei Ministri, da parte sua, condivide questo senso di solidarietà con le vittime delle inondazioni e conviene sull'urgenza dell'intervento comunitario. Alla riunione speciale del 29 agosto 2002, convocata dalla presidenza danese per discutere delle misure che l'Unione poteva adottare, i rappresentanti degli Stati membri hanno unanimemente caldeggiato la proposta di creare uno specifico strumento comunitario atto a far fronte alle conseguenze di gravi disastri mediante una rapida mobilitazione di nuove risorse.

**Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea**

Il Fondo di solidarietà differisce sostanzialmente dai Fondi strutturali e dagli altri strumenti comunitari esistenti. Esso dovrebbe infatti fornire assistenza finanziaria immediata per aiutare le persone, le regioni e i paesi colpiti a ritornare alla normalità nel minor tempo possibile. La portata del suo intervento sarebbe pertanto limitata alle necessità più urgenti, mentre la ricostruzione a lungo termine delle infrastrutture e delle attività economiche sarebbe lasciata ad altri strumenti.

L'aiuto dell'UE deve essere complementare agli sforzi dei paesi interessati e coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da un disastro. Il Fondo fornirà un aiuto d'emergenza a tutte le regioni colpite da una catastrofe, a prescindere dal loro status nell'ambito dei Fondi strutturali. L'entità del sostegno sarebbe correlata alla portata del disastro, ma potrebbe anche tener conto di altre fonti potenziali di finanziamento.

Il principio della sussidiarietà si applica anche in caso di catastrofi. L'intervento dell'Unione europea appare pertanto necessario e giustificato solo qualora l'emergenza sia di particolare gravità. Tale criterio è motivato anche dall'entità limitata delle risorse di bilancio supplementari.

Il contributo del Fondo di solidarietà sarebbe concesso, su richiesta del paese interessato, sotto forma di un aiuto unico convenuto sulla base di un accordo tra la Commissione europea e il paese ed, eventualmente, le regioni o le autorità locali danneggiate.

Qualora si verifici una catastrofe tale da giustificare un intervento a livello europeo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta in cui si prende atto della situazione e si precisa l'importo dell'aiuto (procedura che può essere effettuata rapidamente). L'attuazione dell'aiuto, in particolare la selezione dei singoli progetti da finanziare, sarebbe effettuata sotto la responsabilità del paese e delle regioni interessate. Il Fondo sarebbe soggetto alle consuete norme comunitarie in materia di aiuti finanziari, compresi gli aspetti concernenti ai controlli.

### Messa a disposizione dei fondi

L'istituzione di un nuovo Fondo nel bilancio CE richiede due operazioni: la creazione di uno strumento per rendere disponibili i fondi e la definizione di nuove linee di bilancio operative sulle quali trasferire i fondi per l'attuazione. Quest'ultima comporta la necessità di adottare una base giuridica.

— Un nuovo strumento di flessibilità

L'11 settembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta relativa ad un nuovo strumento di flessibilità in materia di catastrofi che permetterà di affrontare situazioni imprevedute ed eccezionali; e che fissa le norme di mobilitazione. Le spese corrispondenti dovranno essere imputate alle rubriche pertinenti del bilancio. Esse si aggiungono all'importo fissato nelle prospettive finanziarie.

— Creazione di una base giuridica

Il Consiglio e il Parlamento dovranno adottare, sulla base di una proposta della Commissione, un provvedimento giuridico che definisca le modalità operative e i criteri di attuazione del Fondo. Questo è l'obiettivo della presente proposta di regolamento del Consiglio.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma, e l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione di gravi catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali la Comunità deve dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire, nel minor tempo possibile, a ripristinare condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate.
- (2) Gli strumenti esistenti della coesione economica e sociale permettono di finanziare le azioni di prevenzione dei

rischi o di ripristino delle infrastrutture distrutte. Occorre tuttavia prevedere altresì uno strumento che consenta alla Comunità di intervenire in maniera urgente ed efficace al fine di contribuire, nel minor tempo possibile, ad organizzare i servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione e a ricostruire a breve termine le principali infrastrutture distrutte in modo da favorire la ripresa delle attività economiche nell'insieme delle regioni colpite da un grave disastro.

- (3) La solidarietà europea deve manifestarsi anche nei confronti degli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea. L'applicazione del presente regolamento a tali Stati necessita di far ricorso all'articolo 308.
- (4) L'aiuto comunitario deve integrare gli sforzi degli Stati interessati e deve coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da una grave catastrofe.

- (5) In applicazione del principio della sussidiarietà, gli interventi di questo strumento devono essere limitati alle catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali di particolare gravità che causano profonde ripercussioni sulla condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia.
- (6) È considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del PIL. Al fine di poter intervenire in caso di catastrofi che, pur essendo di vaste proporzioni sotto il profilo quantitativo, non raggiungono le soglie stabilite, è inoltre opportuno autorizzare interventi, in circostanze eccezionali, qualora una parte sostanziale della popolazione della regione o dello Stato interessato sia colpita dalla catastrofe.
- (7) L'intervento comunitario non deve sostituirsi alla responsabilità dei terzi né scoraggiare le azioni di prevenzione.
- (8) Un tale strumento deve in particolare permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e mobilitare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile.
- (9) Può essere auspicabile far partecipare le autorità regionali o locali, nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, alla conclusione della convenzione di attuazione, fermo restando che lo Stato beneficiario rimane responsabile dell'attuazione della sovvenzione, della gestione e del controllo delle operazioni sostenute dal finanziamento comunitario.
- (10) Le modalità di attuazione di questo strumento devono essere adeguate all'emergenza della situazione.
- (11) Un'azione finanziata da questo strumento non può beneficiare allo stesso titolo di un intervento ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione <sup>(1)</sup>, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(2)</sup>, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) <sup>(3)</sup>, del regolamento (CEE) n. 3906/89 del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia <sup>(4)</sup>, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione <sup>(5)</sup>, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione <sup>(6)</sup>, del regolamento (CEE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare <sup>(7)</sup> o conformemente al regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 <sup>(8)</sup>.
- (12) Nella fase di attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità è opportuno garantire la massima trasparenza nonché un controllo adeguato dell'utilizzo degli stanziamenti.
- (13) È necessaria una gestione finanziaria prudente affinché la Comunità possa intervenire qualora diverse catastrofi di particolare gravità si verificassero nello stesso anno.
- (14) Considerata la disponibilità dei mezzi finanziari, occorre prevedere eventuali sovvenzioni supplementari per garantire alle popolazioni colpite da gravi disastri un intervento adeguato da parte di questo strumento.
- (15) È necessario che sia fissata una data limite per l'impiego della sovvenzione concessa e che gli Stati membri giustificino l'utilizzazione delle sovvenzioni ricevute.
- (16) In ragione di circostanze eccezionali, occorre prevedere che gli Stati colpiti da catastrofi a partire dall'estate 2002 possano beneficiare dell'intervento di questo strumento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di seguito denominato «Fondo», il cui obiettivo è di permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 1265/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(4)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

<sup>(6)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

<sup>(8)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

### Articolo 2

1. Su richiesta di uno Stato membro o di uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, di seguito denominato «Stato beneficiario», il Fondo può intervenire qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe naturale, ambientale o tecnologica di particolare gravità, con profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati.

2. Ai sensi del presente regolamento è considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni stimati a oltre 1 miliardo di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,5 % del PIL di detto Stato.

In circostanze eccezionali può essere considerata ammissibile anche una catastrofe che ha colpito una parte sostanziale della popolazione della regione o dello Stato interessato.

### Articolo 3

1. L'intervento del Fondo è concesso sotto forma di sovvenzione. Per una catastrofe riconosciuta è concessa a uno Stato beneficiario un'unica sovvenzione.

2. L'intervento riguarda anche le zone limitrofe di altri Stati colpite dalla catastrofe. Esso può pertanto dar luogo a sovvenzioni a beneficio dei diversi Stati interessati.

3. L'obiettivo del Fondo è aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di prima necessità:

- ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;
- realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione;
- messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale;
- ripulitura delle zone naturali danneggiate.

### Articolo 4

1. Non appena possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe, lo Stato può presentare alla Commissione una domanda d'intervento del Fondo, tenendo conto, fra l'altro:

- a) della portata della catastrofe;
- b) della stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3;

c) delle altre fonti di finanziamento comunitarie e nazionali, anche private, che possono intervenire per indennizzare la riparazione dei danni.

2. Sulla base di queste informazioni e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato interessato, la Commissione determina l'importo dell'eventuale sovvenzione nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Tale sovvenzione deve tuttavia lasciare disponibile un quarto della dotazione annua del Fondo fino al 1° ottobre di ogni anno.

La Commissione si accerta che alle domande presentate dagli Stati venga riservato un trattamento equo.

3. La Commissione presenta all'autorità di bilancio le proposte necessarie alla mobilitazione degli stanziamenti corrispondenti e, quando questi sono disponibili, adotta una decisione di concessione della sovvenzione. Detta sovvenzione viene versata immediatamente e in un'unica rata allo Stato beneficiario dopo che sia stata firmata la convenzione di cui all'articolo 5.

4. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data indicata al paragrafo 1.

### Articolo 5

Nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, la Commissione e lo Stato beneficiario, insieme eventualmente alle autorità regionali o locali, concludono una convenzione di attuazione della decisione che concede la sovvenzione. La convenzione descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo.

La Commissione vigila affinché gli obblighi che derivano agli Stati membri dal presente regolamento siano assunti anche dagli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea nel quadro degli accordi o degli strumenti pertinenti.

La responsabilità di selezionare le singole azioni e di porre in atto la sovvenzione nel quadro della convenzione incombe allo Stato beneficiario, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, dalla decisione di concessione e dalla convenzione. Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione condivise o decentrate.

### Articolo 6

1. Lo Stato beneficiario si accerta del coordinamento tra la partecipazione del Fondo alle operazioni di cui all'articolo 3 e gli interventi della BEI e di altri strumenti di finanziamento comunitario.

2. Le operazioni sovvenzionate a titolo del presente regolamento non beneficiano di un intervento dei Fondi e degli strumenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1164/94, dal regolamento (CE) n. 1260/1999, dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1267/1999, dal regolamento (CE) n. 1268/1999, dal regolamento (CEE) n. 3906/89 e dal regolamento (CE) n. 2760/98 e conformemente al regolamento (CE) n. 1266/1999. Lo Stato beneficiario provvede ad applicare tale disposizione.

#### Articolo 7

Le operazioni oggetto di un finanziamento da parte del Fondo devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie e agli strumenti di assistenza della preadesione.

#### Articolo 8

La sovvenzione è utilizzata entro un periodo di due anni a contare dalla data di notifica della decisione di concessione. La quota parte di sovvenzione che non sia stata interamente impiegata entro tale termine e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, sarà recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

Entro sei mesi dalla scadenza dei due anni a contare dalla data di notifica della decisione di concessione, lo Stato beneficiario presenta una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese inerenti all'impiego della sovvenzione. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le azioni di cui trattasi, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi, e riporta le misure di prevenzione decise e prospettate dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, la ripetizione di tali catastrofi.

Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo.

Qualora il costo di indennizzo dei danni sia coperto anche da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nella sovvenzione concessa.

#### Articolo 9

La domanda e la decisione di concessione della sovvenzione a titolo del Fondo, nonché la convenzione finanziaria, le relazioni e gli eventuali altri documenti inerenti, sono espressi in euro.

#### Articolo 10

In casi eccezionali, considerata la specificità o la portata della catastrofe e nei limiti della disponibilità finanziaria, in deroga

alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può proporre una sovvenzione supplementare entro il termine di un anno a contare dalla decisione di concessione e su domanda dello Stato beneficiario. Tale domanda deve essere sostenuta da elementi nuovi, in particolare una valutazione significativamente più elevata dei danni arrecati dalla catastrofe. La sovvenzione supplementare è concessa alle stesse condizioni di quella iniziale.

#### Articolo 11

Le decisioni di finanziamento, nonché le convenzioni e i contratti che ne derivano, prevedono un controllo da parte della Commissione, eseguito fra l'altro dall'OLAF, e verifiche effettuate sul posto dalla Commissione e dalla Corte dei conti, secondo le procedure in vigore.

#### Articolo 12

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sovvenzioni concesse a titolo del Fondo. Essa contiene informazioni sulle sovvenzioni concesse nel corso dell'anno trascorso e sulle sovvenzioni accordate negli esercizi precedenti e le cui singole azioni sono state concluse.

#### Articolo 13

In deroga al termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri e gli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea colpiti dalle catastrofi verificatesi a partire dal 1° agosto 2002 possono chiedere un intervento del Fondo nei due mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 14

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione di strumenti comunitari o internazionali in merito all'indennizzo di danni specifici.

#### Articolo 15

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

#### Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004**

(2002/C 331 E/52)

COM(2002) 492 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 ottobre 2002)

**RELAZIONE**

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d'Angola è scaduto il 2 maggio 2002, ma è stato prorogato fino al 2 agosto 2002 in attesa della conclusione dei negoziati per il rinnovo del protocollo stesso. I negoziati hanno dato luogo ad un nuovo protocollo, siglato a Luanda il 30 giugno 2002.

Il nuovo protocollo è il nono dall'entrata in vigore dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e l'Angola nel 1987. In termini di possibilità di pesca per la Comunità esso è il secondo per importanza, dopo l'accordo con la Mauritania. Va notato che, per quanto riguarda il tonno, l'accordo con l'Angola è parte integrante di una serie di accordi sul tonno applicabili all'area atlantica, che conferiscono ai pescherecci comunitari la facoltà di seguire gli stock ittici transzonali.

Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004. Esso prevede possibilità di pesca per 33 tonniere, 22 navi adibite alla pesca di gamberetti e 4 200 tsl al mese per i pescherecci con reti a strascico, mentre il precedente protocollo concedeva possibilità di pesca a 43 tonniere, 22 navi adibite alla pesca di gamberetti e 3 750 tsl al mese ai pescherecci con reti a strascico. Tali livelli sono stati fissati tenendo conto delle conclusioni formulate da un gruppo di scienziati dell'Angola e della Comunità, riunitisi a Luanda per esaminare i dati scientifici relativi allo stato delle risorse ittiche, mentre era in corso il terzo ed ultimo ciclo di negoziati.

La contropartita finanziaria annua è passata da 13 975 000 euro del precedente protocollo a 15 500 000 euro. Tale incremento è giustificato dall'aumento delle possibilità di pesca demersale e dalla creazione di un partenariato con l'Angola volto a promuovere una pesca responsabile e sostenibile. Nell'ambito di tale partenariato, il 36 % della contropartita finanziaria è destinato a finanziare lo sviluppo della ricerca scientifica, la sorveglianza, la pesca artigianale e le comunità locali di pescatori, la formazione e l'acquacoltura, garantendo così una maggiore coerenza tra le politiche promosse dalla Comunità in materia di pesca e di sviluppo.

Saranno organizzate riunioni scientifiche annuali destinate a valutare lo stato degli stock, onde garantire che le attività di pesca praticate nell'ambito del protocollo siano compatibili con una gestione responsabile delle risorse. Le possibilità di pesca concesse dal protocollo saranno riesaminate, se necessario, alla luce dei risultati emersi dalle riunioni.

Le autorità angolane hanno deciso di ridurre da 43 a 33 il numero delle tonniere comunitarie che possono accedere alle acque dell'Angola, probabilmente a seguito della proposta di altri partner di finanziare la costruzione di impianti di trasformazione del tonno in cambio dell'accesso alle acque angolane per la pesca del tonno. Tale riduzione non incide tuttavia sulla contropartita finanziaria, che è calcolata unicamente sulla base delle possibilità di pesca di gamberetti e di specie demersali. Alla Comunità non compete alcun onere supplementare per l'accesso dei pescherecci, ma gli armatori versano una quota per tonnellata di catture effettuate.

Alla luce di quanto precede, il nuovo protocollo risulta vantaggioso. Inoltre il partenariato con l'Angola e le valutazioni scientifiche realizzate annualmente sullo stato degli stock contribuiranno a promuovere uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse, nel reciproco interesse della Comunità e dell'Angola.

Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti mediante decisione il progetto di accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo protocollo forma oggetto di una procedura distinta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola <sup>(1)</sup>, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 30 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) In virtù di questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.
- (4) Per garantire la continuità delle attività di pesca delle imbarcazioni comunitarie è indispensabile che il nuovo protocollo sia approvato al più presto. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 3 agosto 2002.
- (5) Il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri deve essere stabilito sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca secondo l'accordo di pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

#### Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- navi adibite alla pesca di gamberetti:
  - Spagna: 6 550 tsl al mese in media annua, 22 unità;
- navi adibite alla pesca demersale:
  - Spagna: 1 850 tsl al mese in media annua;
  - Portogallo: 1 100 tsl al mese in media annua;
  - Italia: 750 tsl al mese in media annua;
  - Grecia: 500 tsl al mese in media annua;
- tonniere congelatrici con reti a circuizione:
  - Francia: 6 unità;
  - Spagna: 9 unità;
- pescherecci con palangari di superficie:
  - Portogallo: 4 unità;
  - Spagna: 14 unità;
- navi adibite alla pesca demersale:
  - Paesi Bassi e/o Irlanda: 2 unità

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

#### Articolo 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

**ACCORDO****Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004***A. Lettera del governo della Repubblica di Angola*

Egregio Signore,

In riferimento al protocollo, siglato il 30 giugno 2002, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Angola è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 agosto 2002, in attesa che esso entri in vigore, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria fissata dall'articolo 3 del protocollo deve essere versata anteriormente al 30 novembre 2002.

La prego di confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica di Angola*

*B. Lettera della Comunità europea*

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 30 giugno 2002, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Angola è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 agosto 2002, in attesa che esso entri in vigore, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria fissata dall'articolo 3 del protocollo deve essere versata anteriormente al 30 novembre 2002.

La prego di confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*A nome della Comunità europea,*

---

## PROTOCOLLO

**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004***Articolo 1*

A decorrere dal 3 agosto 2002 e per un periodo di 2 anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) Navi adibite alla pesca di gamberetti: 6 550 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua (al massimo 22 unità).

I quantitativi pescati dalle navi comunitarie non saranno superiori a 5 000 tonnellate di gamberetti, di cui 30 % di gamberetti maggiori e 70 % di gamberetti grigi.

- 2) Pesca demersale (con rete da traino, palangaro fisso, rete da posta a pali): 4 200 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.

La pesca di *Centrophorus granulosus* è vietata.

- 3) Pesca di specie pelagiche: 2 unità.

In considerazione delle sue caratteristiche, questa pesca è soggetta ad un periodo sperimentale di 6 mesi.

- 4) Tonniere congelatrici con reti a circuizione: 15 unità.
- 5) Pescherecci con palangari di superficie: 18 unità.

I limiti fissati per le possibilità di pesca possono essere aumentati qualora gli armatori comunitari siano disposti a contribuire al miglioramento dell'industria ittica angolana, nel qual caso le due parti, riunite nell'ambito di una commissione mista, decideranno congiuntamente in merito alle possibilità di pesca supplementari e alla contropartita finanziaria.

*Articolo 2*

Al termine del periodo sperimentale per le specie pelagiche e sulla base dei risultati ottenuti e dei pareri scientifici disponibili le due parti decidono, nell'ambito della commissione mista e a seguito di una riunione del gruppo scientifico congiunto di cui all'articolo 6, in merito alle possibilità di pesca di specie pelagiche per gli anni restanti del presente protocollo e la contropartita finanziaria da corrispondere in cambio di queste possibilità.

*Articolo 3*

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo per il periodo previsto dall'articolo 1 è fissata a 15 500 000 euro all'anno (di cui 9 975 000 euro all'anno a titolo di compensazione finanziaria propriamente detta e

5 525 000 euro all'anno per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo) per le possibilità di pesca fissate dall'articolo 1.

La contropartita finanziaria deve essere versata su un conto designato dal Ministero delle finanze tramite il Ministero della pesca e dell'ambiente.

Detta compensazione finanziaria deve essere versata entro il 30 novembre per il primo anno di applicazione del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per l'anno successivo.

2. Se una nave non opera più nell'ambito dell'accordo e se le autorità angolane non ne accettano la sostituzione con un'altra nave, la diminuzione delle possibilità di pesca che ne risulta per la Comunità darà luogo ad un adeguamento proporzionale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.

3. L'impiego della compensazione finanziaria è di competenza esclusiva del governo dell'Angola.

*Articolo 4*

Al fine di assicurare lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile le due parti istituiscono, nell'interesse di entrambe, un partenariato destinato in particolare ad incoraggiare una migliore conoscenza delle risorse ittiche e biologiche, il controllo della qualità, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca non industriale, le comunità di pescatori e la formazione.

L'importo annuo di 5 525 000 euro, destinato alle misure previste dall'articolo 3, paragrafo 1, è così ripartito:

- 1) Programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca dell'Angola: 750 000 euro
- 2) Programma di controllo della qualità: 350 000 euro
- 3) Programma di sostegno volto alla commercializzazione e alla valorizzazione dei prodotti della pesca: 250 000 euro
- 4) Programma di sostegno alla sorveglianza della pesca: 775 000 euro
- 5) Programma per lo sviluppo della pesca non industriale e il sostegno alle comunità di pescatori: 1 150 000 euro
- 6) Programma di sostegno istituzionale al Ministero della pesca e dell'ambiente: 500 000 euro

- 7) Programma di finanziamento delle scuole di pesca, borse di studio, tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca e partecipazione alle organizzazioni internazionali, a seminari, convegni e workshop: 1 500 000 euro
- 8) Programma destinato ad incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura: 250 000 euro

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal Ministero della pesca e dell'ambiente, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

Detti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate, su un conto designato dal Ministero delle finanze tramite il Ministero della pesca e dell'ambiente, entro il 30 novembre per il primo anno di applicazione del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

Tre mesi dopo la data anniversaria del protocollo, il Ministero della pesca e dell'ambiente trasmette per iscritto informazioni dettagliate alla Commissione delle Comunità europee in merito all'applicazione del protocollo e ai risultati conseguiti. La Comunità europea, in funzione della realizzazione effettiva delle azioni e previa consultazione delle autorità angolane, potrà riesaminare i pagamenti di cui trattasi.

#### *Articolo 5*

Qualora le condizioni di sfruttamento delle risorse alieutiche nella ZEE dell'Angola dovessero cambiare in modo significativo e impedire l'esercizio delle attività di pesca, la Comunità euro-

pea si riserva il diritto di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria, previo accordo tra le parti.

#### *Articolo 6*

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta per l'analisi delle questioni relative alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

#### *Articolo 7*

Qualora la Comunità ometta di effettuare entro i termini stabiliti i pagamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4, l'applicazione dell'accordo può essere sospesa.

#### *Articolo 8*

Tutte le attività delle navi che operano nell'ambito del presente protocollo e dei relativi allegati, in particolare i trasbordi e il consumo delle scorte di bordo (viveri e carburante), sono disciplinate dalle leggi applicabili nella Repubblica di Angola.

Ai fini del presente protocollo, i prodotti della pesca catturati dalle navi comunitarie operanti nell'ambito dell'accordo sono considerati di origine comunitaria.

#### *Articolo 9*

Il presente protocollo entra in vigore una volta che entrambe le parti abbiano notificato la conclusione delle rispettive procedure di approvazione.

## ALLEGATO A

## CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE

**1. Domande di licenza e formalità di rilascio**

- 1.1. Tramite la sua delegazione in Angola, la Commissione delle Comunità europee presenta presso le autorità angolane competenti in materia di pesca una domanda per ciascuna nave di ciascun armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sui formulari appositamente previsti dall'Angola, i cui modelli sono riportati nelle appendici 1 e 2. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.
- 1.2. Ai fini del presente protocollo i prodotti della pesca catturati dalle navi comunitarie operanti nell'ambito dell'accordo sono considerati di origine comunitaria.
- 1.3. Ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un'altra nave comunitaria avente caratteristiche analoghe.
- 1.4. Le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione del peschereccio da parte dell'autorità competente.
- 1.5. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità angolane competenti in materia di pesca.
- 1.6. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione delle Comunità europee, del pagamento dell'anticipo, l'imbarcazione viene iscritta nell'elenco dei pescherecci autorizzati ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.7. Le licenze hanno una durata di validità di un anno.
- 1.8. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente autorizzato dal Ministero della pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.9. Le autorità angolane comunicano quanto prima tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per l'esecuzione finanziaria dell'accordo.

**2. Canoni**

- 2.1. *Disposizioni applicabili alle navi adibite alla pesca dei gamberetti e alle navi adibite alla pesca demersale*

I canoni sono fissati:

- per le navi adibite alla pesca di gamberetti, a 52 euro al mese per tonnellata di stazza lorda,
- per le navi adibite alla pesca demersale, a 220 euro all'anno per tonnellata di stazza lorda.

- 2.2. Il pagamento dei canoni può essere effettuato a scadenze trimestrali o semestrali. In tal caso, essi sono maggiorati rispettivamente del 3 % e del 5 %.

- 2.3. *Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie*

I canoni sono fissati a 25 euro per tonnellata pescata nella zona di pesca dell'Angola.

Le licenze vengono rilasciate previo versamento di un importo forfettario annuo di 4 500 euro per tonniere a circuizione congelatrice (equivalente ai canoni dovuti per 180 tonnellate di catture all'anno) e di un importo forfettario annuo di 2 500 euro per peschereccio con palangari di superficie (equivalente ai canoni dovuti per 100 tonnellate di catture all'anno).

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine del primo trimestre successivo a quello in cui sono state effettuate le catture, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ciascun peschereccio e confermate da un istituto scientifico competente della regione, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Istituto portoghese di ricerche marine (IPIMAR).

Detto computo è comunicato contemporaneamente alle autorità angolane e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori sul conto aperto presso un'istituzione finanziaria o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità angolane, entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

### 3. Riposo biologico

Ogni anno può essere deciso un periodo di riposo biologico per la pesca del gambero, sulla base dei risultati delle osservazioni scientifiche effettuate. Detto periodo sarà notificato alla Commissione e agli armatori con almeno tre mesi di anticipo. Durante il periodo di riposo biologico gli armatori non sono tenuti al pagamento del canone.

### 4. Catture accessorie

Le catture accessorie effettuate dalle navi adibite alla pesca di gamberetti appartengono agli armatori. Tuttavia, il limite massimo di granchi che esse sono autorizzate a pescare è di 500 tonnellate all'anno.

### 5. Sbarchi

I pescherecci con palangari di superficie e le navi tonniere della Comunità cercano di contribuire all'approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno dell'Angola proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona e ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori e dalle autorità angolane competenti in materia di pesca, in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene saldato in moneta convertibile.

### 6. Controllo dei trasbordi e delle navi in partenza

Tutti i trasbordi devono essere notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e devono essere effettuati nella baia di Luanda o in quella di Lobito in presenza delle autorità doganali dell'Angola.

Le operazioni di trasbordo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi, da versare alle autorità doganali competenti conformemente alla normativa in vigore.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente quindici giorni prima della fine del mese per il mese precedente.

I pescherecci comunitari che intendono lasciare la ZEE dell'Angola con le proprie catture devono notificarlo con otto giorni di anticipo e sottoporsi a un controllo doganale nella baia di Luanda o in quella di Lobito.

### 7. Rifornimento di viveri (consumo di bordo)

7.1. I pescherecci comunitari che si riforniscono di viveri in Angola devono ricorrere esclusivamente a imprese specializzate registrate presso il Ministero del commercio e residenti in Angola, conformemente alla legislazione in vigore.

7.2. Se una parte o la totalità del rifornimento alimentare proviene dall'esterno dell'Angola, per ciascuna nave deve essere inviato alle autorità doganali un elenco dei prodotti in cui figurino il numero di membri dell'equipaggio a bordo, per consentire di determinare se i quantitativi in causa possono essere considerati ragionevoli rispetto alle necessità di consumo a bordo. I quantitativi che superano i limiti considerati ragionevoli sono soggetti al pagamento di dazi di esportazione e altre imposte.

7.3. Le operazioni connesse al rifornimento delle navi sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

### 8. Rifornimento di carburante (consumo di bordo)

8.1. A tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola secondo i termini del presente accordo, ad eccezione delle navi tonniere, verranno messe a disposizione strutture per rifornirsi di combustibile e acqua in Angola.

8.2. In Angola, il rifornimento di carburante può essere effettuato unicamente a Luanda o a Lobito.

L'eventuale rifornimento di carburante effettuato tramite trasbordo da una petroliera o una nave mercantile a Lobito o Luanda deve avvenire in presenza delle autorità doganali ed è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

8.3. Quando un peschereccio si rifornisce al di fuori delle acque territoriali e della zona delle 24 miglia, esso ne deve informare le autorità doganali, comunicando i quantitativi in causa, la posizione della nave e il nome del fornitore.

## 9. Dichiarazione delle catture

### 9.1. Navi adibite alla pesca dei gamberetti e navi adibite alla pesca demersale

- 9.1.1. Alla fine di ogni campagna di pesca, le navi adibite alla pesca dei gamberetti e quelle adibite alla pesca demersale sono tenute a trasmettere all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede di cattura riportate nelle appendici 3 e 4.

Per ciascuna nave dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del Ministero della pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione delle Comunità europee, una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

- 9.1.2. Le navi adibite alla pesca dei gamberetti e quelle adibite alla pesca demersale devono inoltre comunicare ogni giorno alla stazione radio di Luanda la loro posizione geografica e le catture del giorno precedente. L'indicativo di chiamata è comunicato agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca. Qualora non riuscissero a contattare tale radio, le navi devono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione.

I pescherecci e le navi mercantili possono uscire dalle acque territoriali della Repubblica di Angola solo previa autorizzazione del Servizio nazionale di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

### 9.2. Tonnieri e pescherecci con palangari di superficie

Durante le operazioni nella zona di pesca dell'Angola, le navi devono comunicare ogni tre giorni alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle loro catture. All'entrata e all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola, le navi devono comunicare alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle catture detenute a bordo.

Qualora non riuscissero a contattare tale radio, le navi ricorreranno ad altri sistemi di comunicazione.

Il comandante deve inoltre tenere un giornale di pesca, conforme al modello riportato nell'appendice 5, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca dell'Angola. Il giornale di pesca deve essere compilato anche qualora non siano effettuate catture.

Per i periodi trascorsi al di fuori delle acque angolane, il giornale di pesca deve riportare la dicitura «Fuori dalla ZEE dell'Angola».

Il formulario, compilato in modo leggibile e firmato dal comandante del peschereccio, deve essere inviato alla direzione nazionale dell'ispezione e della sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee, entro 45 giorni dalla fine della campagna di pesca nelle acque angolane; esso deve essere inoltre trasmesso quanto prima per elaborazione agli istituti scientifici di cui al punto 2.2.

In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave interessata fino all'espletamento delle formalità necessarie nonché di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa. In tal caso, la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola deve essere informata quanto prima.

## 10. Zone di pesca

- 10.1. Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca dei gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola a nord di 12°20' e al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.

- 10.2. Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca demersale comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola:

— per le navi da traino, al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base e limitate a nord dal parallelo 13°00' sud e a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia,

— per le navi che utilizzano altri attrezzi da pesca, al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base, limitate a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia.

Le zone di pesca accessibili alle tonniere congelatrici a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.

#### 11. **Imbarco di marinai**

- 11.1. L'armatore al quale è stata rilasciata una licenza a titolo del presente accordo deve contribuire alla formazione professionale pratica di almeno sei marinai angolani, liberamente scelti in una lista presentatagli dal Ministero della pesca e dell'ambiente, a bordo di ogni peschereccio, eccettuate le tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
- 11.2. L'osservatore eventualmente imbarcato su richiesta dell'Angola è considerato compreso fra i sei marinai di cui al punto 11.1.
- 11.3. Gli armatori comunitari cercano di aumentare il numero dei marinai e di migliorarne la formazione professionale.
- 11.4. I salari dei marinai e dei tecnici a bordo, fissati dalle due parti, sono a carico dell'armatore e sono versati su un conto aperto presso un'istituzione finanziaria designata dal Ministero della pesca e dell'ambiente. I salari suddetti devono comprendere le relative assicurazioni sulla vita con copertura contro qualsiasi rischio.
- 11.5. Ogni anno il Ministero della pesca e dell'ambiente deve inoltre selezionare un totale di 20 marinai tirocinanti per la sala macchine e il ponte, da ripartire tra le navi di cui sopra. I salari dei tirocinanti, a carico dell'armatore, possono corrispondere fino a 1/3 di quelli dei marinai esperti e devono comprendere le relative assicurazioni sulla vita con copertura contro qualsiasi rischio.
- 11.6. Al termine della bordata, il comandante firma un documento attestante che il tirocinio è stato completato con esito soddisfacente, che viene successivamente trasmesso al Ministero della pesca e dell'ambiente tramite l'armatore o un suo rappresentante.

#### 12. **Osservatori scientifici**

- 12.1. Ogni peschereccio può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal Ministero della pesca e dell'ambiente.
- 12.2. La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.
- 12.3. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.
- 12.4. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

I compiti dell'osservatore sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

- 12.5. Durante la permanenza a bordo,

l'osservatore

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del Ministero della pesca e dell'ambiente. L'armatore, tramite il raccomandatario, effettua presso l'Istituto di ricerche marine un pagamento di 15 euro per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di una nave. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

### 13. Ispezione e controllo

I pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo sono controllati via satellite secondo il protocollo sul SCP e fatta salva la legislazione angolana applicabile.

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

### 14. Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime delle maglie utilizzate sono le seguenti:

— Pesca dei gamberetti: 50 millimetri.

— Pesca demersale: 110 millimetri.

Le nuove dimensioni delle maglie si applicheranno alle navi comunitarie solo a decorrere dal sesto mese successivo alla notifica alla Commissione delle Comunità europee.

### 15. Procedura in caso di fermo

15.1. La delegazione della Comunità europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

15.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il Ministero della pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

15.3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.

15.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta con decisione giudiziaria senza condanna del comandante della nave interessata.

15.5. La nave e l'equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
- oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
- oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).

## 16. **Infrazioni**

Ogni violazione della legislazione angolana o di quanto disposto dal presente protocollo da parte di una nave comunitaria deve essere notificata alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Luanda, fatte salve le sanzioni applicabili nell'ambito delle legislazioni in questione.

---

### ALLEGATO B

#### CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE ADIBITE ALLA PESCA DI SPECIE PELAGICHE

##### 1. **Domande di licenza e formalità di rilascio**

1.1. Tramite la sua delegazione in Angola, la Commissione delle Comunità europee presenta presso le autorità angolane competenti in materia di pesca una domanda per ciascuna nave di ciascun armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dall'Angola, il cui modello è riportato nell'appendice 1. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.

Per il rinnovo della licenza deve essere presentata alle autorità angolane solo la prova del pagamento del canone per il periodo richiesto; i documenti sopra menzionati devono essere presentati solo all'atto della prima domanda di licenza o in caso di modifiche delle caratteristiche tecniche della nave.

- 1.2. Per la prima domanda, ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un'altra nave comunitaria avente caratteristiche analoghe.
- 1.3. Le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante della nave nel porto più vicino, previa ispezione della nave da parte dell'autorità competente.
- 1.4. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità angolane competenti in materia di pesca.
- 1.5. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, non appena ricevuta notifica dell'avvenuto pagamento dell'anticipo alle autorità angolane da parte della Commissione delle Comunità europee, la nave è iscritta nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.6. La licenza è valida per almeno un mese e può essere rinnovata.
- 1.7. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente autorizzato dal Ministero della pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.8. Le autorità angolane comunicano precedentemente all'entrata in vigore del presente protocollo tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per il pagamento dei canoni.
- 1.9. La licenza riguarda la pesca del suro, dell'alaccia e dello sgombrò. Le catture accessorie detenute a bordo non possono essere superiori al 10 %.

##### 2. **Canoni**

Il canone è fissato a 3 euro per tl al mese.

Al termine del periodo sperimentale, le condizioni di esercizio di queste operazioni di pesca (obbligo di imbarco e sbarco di marinai) saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori e le autorità angolane sulla base dell'analisi dei risultati della campagna sperimentale.

### 3. **Trasbordi**

Tutti i trasbordi devono essere notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e devono essere effettuati nella baia di Luanda o in quella di Lobito in presenza delle autorità doganali dell'Angola.

Le operazioni di trasbordo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi, da versare alle autorità doganali competenti conformemente alla normativa in vigore.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente quindici giorni prima dalla fine del mese per il mese precedente.

I pescherecci comunitari che intendono lasciare la ZEE dell'Angola con le proprie catture devono notificarlo con otto giorni di anticipo e sottoporsi a un controllo doganale nella baia di Luanda o in quella di Lobito.

### 4. **Rifornimento di viveri (consumo di bordo)**

4.1. I pescherecci comunitari che si riforniscono di viveri in Angola devono ricorrere esclusivamente a imprese specializzate registrate presso il Ministero del commercio e residenti in Angola, conformemente alla legislazione in vigore.

4.2. Se una parte o la totalità del rifornimento alimentare proviene dall'esterno dell'Angola, per ciascuna nave deve essere inviato alle autorità doganali un elenco separato dei prodotti in cui figurino il numero di membri dell'equipaggio a bordo, per consentire di determinare se i quantitativi in causa possono essere considerati ragionevoli rispetto alle necessità di consumo a bordo. I quantitativi che superano i limiti considerati ragionevoli sono soggetti al pagamento di dazi di esportazione e altre imposte.

4.3. Le operazioni connesse al rifornimento delle navi sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

### 5. **Rifornimento di carburante (consumo di bordo)**

5.1. A tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola secondo i termini del presente accordo, ad eccezione delle navi tonniere, verranno messe a disposizione strutture per rifornirsi di combustibile e acqua in Angola.

5.2. In Angola, il rifornimento di carburante deve essere effettuato a Luanda o a Lobito.

L'eventuale rifornimento di carburante effettuato tramite trasbordo da una petroliera o una nave mercantile a Lobito o Luanda deve avvenire in presenza delle autorità doganali ed è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

5.3. Quando un peschereccio si rifornisce al di fuori delle acque territoriali e della zona delle 24 miglia, esso ne deve informare le autorità doganali, comunicando i quantitativi in causa, la posizione della nave e il nome del fornitore.

### 6. **Dichiarazione delle catture**

6.1. Al termine di ogni campagna, le navi adibite alla pesca di specie pelagiche sono tenute a trasmettere all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede delle catture giornaliere riportate nell'appendice 6.

Per ciascuna nave dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del Ministero della pesca e dell'ambiente una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

6.2. I pescherecci possono uscire dalla zona di pesca dell'Angola solo previa autorizzazione del servizio di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

### 7. **Zone di pesca**

Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca di specie pelagiche comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola al di là delle 12 miglia marine.

### 8. **Imbarco di marinai**

Nel periodo sperimentale le navi adibite alla pesca di specie pelagiche non sono soggette all'obbligo di imbarcare marinai angolani.

## 9. Osservatori scientifici

- 9.1. I pescherecci possono essere invitati ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal Ministero della pesca e dell'ambiente.

La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.

- 9.2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.
- 9.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

I compiti dell'osservatore sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del Ministero della pesca e dell'ambiente. L'armatore, tramite il raccomandatario, effettua presso l'Istituto di ricerche marine un pagamento di 30 euro per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di una nave. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

## 10. Ispezione e controllo

I pescherecci comunitari che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllati via satellite secondo il protocollo sul SCP e fatta salva la legislazione angolana applicabile.

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

## 11. Dimensioni delle maglie

La dimensione minima delle maglie utilizzate è di 60 mm.

## 12. Procedura in caso di fermo

- 12.1. La delegazione della Comunità europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito del presente accordo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

12.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il Ministero della pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

12.3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.

12.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta con decisione giudiziaria senza condanna del comandante della nave interessata.

12.5. La nave e l'equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
- oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
- oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).

---

## Appendice 1

**DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI GAMBERI E DELLE SPECIE DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA**

## PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:.....
2. Nazionalità del proprietario/armatore: .....
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore.....  
.....  
.....
4. Additivi chimici di cui è consentito l'impiego (denominazione e composizione).....  
.....  
.....  
.....

## PARTE B

*(da compilare per ogni nave)*

1. Durata di validità: .....
2. Nome della nave: .....
3. Anno di costruzione: .....
4. Bandiera d'origine: .....
5. Bandiera attuale: .....
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:.....
7. Anno di acquisizione: .....
8. Porto e numero di matricola:.....
9. Tipo di pesca: .....
10. Stazza lorda:.....
11. Indicativo di chiamata: .....
12. Lunghezza fuori tutto (m): .....
13. Prora (m):.....
14. Altezza (m):.....
15. Materiale di costruzione dello scafo:.....
16. Potenza motrice:.....
17. Velocità (nodi):.....
18. Capacità della cella frigorifera: .....
19. Capacità dei serbatoi (m3):.....
20. Capacità delle stive per il pesce (m3):.....
21. Colore dello scafo:.....
22. Colore delle sovrastrutture:.....

23. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
				Ricezione	Trasmissione

24. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello	Portata

25. Nome del comandante:.....

26. Nazionalità del comandante:.....

*Allegare:*

- tre fotografie a colori della nave (vista laterale),
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....  
Data della domanda

.....  
Firma del rappresentante del proprietario/armatore

\_\_\_\_\_

## Appendice 2

## DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI TONNIDI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

## PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:.....
2. Nazionalità del proprietario/armatore: .....
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:.....  
.....  
.....

## PARTE B

(da compilare per ogni nave)

1. Durata di validità: .....
2. Nome della nave:.....
3. Anno di costruzione: .....
4. Bandiera d'origine: .....
5. Bandiera attuale:.....
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:.....
7. Anno di acquisizione: .....
8. Porto e numero di matricola:.....
9. Tipo di pesca: .....
10. Stazza lorda:.....
11. Indicativo di chiamata: .....
12. Lunghezza fuori tutto (m): .....
13. Prora (m):.....
14. Altezza (m):.....
15. Materiale di costruzione dello scafo:.....
16. Potenza motrice (CV):.....
17. Velocità (nodi):.....
18. Cabine:.....
19. Capacità dei serbatoi (m<sup>3</sup>):.....
20. Capacità delle stive per il pesce (m<sup>3</sup>): .....
21. Capacità di congelamento (t/24 ore) e sistema utilizzato:.....  
.....
22. Colore dello scafo:.....
23. Colore delle sovrastrutture:.....

## 24. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

## 25. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello

## 26. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ogni nave): .....

26.1. Stazza lorda: .....

26.2. Lunghezza fuori tutto (m):.....

26.3. Prora (m):.....

26.4. Altezza (m):.....

26.5. Materiale di costruzione dello scafo: .....

26.6. Potenza motrice (CV):.....

26.7. Velocità (nodi): .....

27. Impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce (anche se non installato a bordo):.....

28. Porto d'attracco: .....

29. Nome del comandante: .....

30. Nazionalità del comandante:.....

*Allegare:*

- tre fotografie a colori della nave (vista laterale), delle imbarcazioni ausiliarie e dell'impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce,
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....  
Data della domanda.....  
Firma del rappresentante del proprietario/armatore



Appendice 3.2

**SCHEDA DI VIAGGIO**

Indicativo di chiamata (1)	
Numero di matricola (2)	
Nome della nave (3)	
Nazionalità (4)	
Armatore (5)	

Data	Partenza (6)	Arrivo (7)
Porto		
Nome del comandante e firma (8)		

**ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)**

Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)			
	Lime da sughero	Profondità (m)	
Sciabica (d)			
	Lunghezza (m)	N. di ami utilizzati	
Palangaro (e)			
	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Rete da imbrocco/tramaglio(f)			
Altri (precisare)			

**PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)**


--	--

Indicare il numero dei giorni di pesca in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)

--

TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)

--





Appendice 4.2

**SCHEDA DI VIAGGIO**

Indicativo di chiamata (1)	
Numero di matricola (2)	
Nome della nave (3)	
Nazionalità (4)	
Armatore (5)	

Data	Partenza (6)	Arrivo (7)
Porto		
Nome del comandante e firma (8)		

**ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)**

Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)		Profondità (m)	
Sciabica (d)	Lime da sughero		
Palangaro (e)	Lunghezza (m)	N. di ami utilizzati	
Rete da imbocco/tramaglio(f)	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Altri (precisare)			

**PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)**


--	--

**Indicare il numero dei giorni di pesca in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)**

--

**TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)**

--





Appendice 6

STATISTICHE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA

MINISTERO DELLA PESCA

Mese Anno:

Nome della nave:	
Nazionalità (bandiera):	

Potenza motrice	
Stazza lorda (TSL)	

Metodo di pesca	
Porto d'attracco	

Data	Zona di pesca		Numero di cale	Numero di ore di pesca	Specie (kg)			Totale	Altri pesci	Totale	
	Longitudine	Latitudine			Sgombri	Sgombri e suri					Suri
						Sgombri	Sgombri				
(1)											
(2)											
(3)											
(4)											
(5)											
(6)											
(7)											
(8)											
(9)											
(10)											
(11)											
(12)											
(13)											
(14)											
(15)											
(16)											
(17)											
(18)											
(19)											
(20)											
(21)											
(22)											
(23)											
(24)											
(25)											
(26)											
(27)											
(28)											
(29)											
(30)											
(31)											
<b>TOTALE</b>											